Monitor ecclesiasticus

IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE

AD USO DEL CLERO

Fondata nell'anno 1876 dal Card. CASIMIRO GENNARI

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

TERZA SERIE

VOLUME X

(Vol. XXX della intera Collezione)

ALMA COLLEGE
P
LIBRARY
ME
Alma, California

ROMA
DESCLÉE & C.ⁱ Editori Pontificî
PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)
1918

15710

1918

AVVISO

A fine di poter dare con la massima sollecitudine gli Atti della Santa Sede, tenuto conto che la loro promulgazione ufficiale avviene di regola il 1° di ogni mese, e per ovviare al caso di maggiore ritardo, quale si è verificato questa volta, ***abbiamo stabilito di trasferire dal 1° al 15 del mese la pubblicazione del Periodico.***

Confidiamo che i Lettori gradiranno questa innovazione, la quale si risolve in realtà in un anticipo. Li assicuriamo poi che saremo puntualissimi per la data così fissata.

Roma, 11 gennaio 1917.

LA REDAZIONE.

ROMA – Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45 – ROMA

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Si erige l'Arciconfraternita del S. Cuore di Gesù in suffragio delle anime del Purgatorio, con sede principale presso la chiesa omonima in Roma (1), *concedendole copiose indulgenze e insigni privilegi. Fa speciale ricordo della c. d.* Ave Maria dei Defunti.

Breve. — *Benedictus PP. XV. — Ad perpetuam rei memoriam.* — Saluberrimo sane proposito, ad animas vita functorum eluendas, Sacratissimi Cordis Iesu merita, praesertim per Augustum Altaris Sacrificium, offeruntur; neque enim quidquam cogitari possit aut animabus illis utilius aut ipsimet Cordi Iesu iucundius. Quae quidem pia exercitatio, tam longe ante a B. Margarita Maria Alacoque summopere commendata, ut latius in communem usum reciperetur, sacerdos Victor Jouët, missionarius, cuius incensam pietatem et insigne religionis studium placet hic peculiari modo commemorare, in hac alma Urbe Sodalitatem condidit a Sacratissimo Corde Iesu pro piandis animabus in purgatorio igne detentis, quae a Cardinali Vicario die XXXI mensis maii, an. MDCCCXCIII canonice erecta est. Sedem ea primum habuit in oratorio publico, quod idem missionarius, ut excolendo ad pietatem populo, ex permagna novarum domorum accessione confertissimo, quantum poterat, prospiceret, in regione quae *Prati di Castello* vulgo nuncupatur, paulo ante constituerat; sed deinceps, oratorio iterum atque tertium ob maiorem in dies fidelium frequentiam, in eiusdem tamen regionis finibus, translato,

(1) Lungotevere Prati, n. 12.

sedem bis commutavit. Empta interim area cum exstructa ibi domo, sacerdos Jouët, divinae spei plenus, novi templi, quod affabre gothicae structurae formas refert, fundamenta iecit; at eximium opus ipsius missionarii obitu interceptum est. Tum fel. rec. decessor Noster Pius X, Litteris Apostolicis die XX ianuarii an. MCMXIII datis, Sodalitatem regendam commisit missionariis a Sacro Corde Iesu e provincia Italica, qui, cum fundatore spirituali necessitudine coniuncti, novissima religionis solacia eidem morienti impertiverant; itemque iussit aedificationem templi continuari, curante Petro Benedetti, Procuratore eorumdem missionariorum generali, quem et Sodalitatis Moderatorem et novae sacrae Aedis in paroeciam erigendae primum suo tempore futurum Parochum designavit. Cum vero eiusmodi templum, honori Sacratissimi Cordis Iesu pro piandis in purgatorio igne detentis animabus dicatum, propediem sit publico cultui aperiendum, idem dilectus filius Petrus Benedetti a Nobis demisse postulavit ut Sodalitatem, quam moderatur, tum Archisodalitatis titulo ac privilegiis o tum larga indulgentiarum copia augere de apostolica benignitate velimus. Quibus ipsius moderatoris precibus eo libentius obsecundamus, quod vel a pueris magna complecti assuevimus miseratione defunctorum animas, quas Deus, sibi caritate coniunctas, veluti aurum rude, purgat et expolit, ut caelesti beatitate dignas efficiat, itemque, haud secus ac proximi decessores Nostri, frugiferum opus, ad eas iuvandas a pientissimo missionario institutum, vehementer probamus atque habemus carissimum. Itaque, de Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, praesentium Litterarum vi perpetuumque in modum, *Sodalitatem Sacratissimi Cordis Iesu pro piandis animabus in purgatorio igne detentis*, in templo eiusdem tituli prope Tiberim in regione vulgo *Prati di Castello* canonice constitutam, in Archisodalitatem erigimus, addita facultate sodalitates omnes alias eiusdem tituli atque instituti, ubique terrarum antehac erectas vel in posterum erigendas, servata forma Constitutionis Clementis Pp. VIII, sibi aggregandi, cumque iis communicandi indulgentias omnes et privilegia quae eidem Archisodalitati nunc confirmaturi vel concessuri sumus aut quae in posterum concedentur, quaeque cum aliis communicari liceat. Audito igitur dilecto filio Nostro S. R. E. Cardinali Poenitentiario Maiore, decernimus, abrogatis quibuslibet

aliis indulgentiis ac privilegiis, Archisodalitatem sic per Nos erectam his indulgentiis ac privilegiis iam nunc frui quae sequuntur. Scilicet de omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis Christifidelibus qui eidem Archisodalitati in posterum nomen dederint, *quo die inscribentur*, si, rite confessi ac sacra synaxi refecti, ecclesiam aliquam vel publicum oratorium visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum exstirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, *plenariam;* ac tam adscriptis quam in posterum adscribendis eidem Archisodalitati sociis, in cuiusvis eorum *mortis articulo*, si vere poenitentes et confessi et Eucharisticis dapibus recreati, vel, quatenus id facere nequiverint, saltem contriti nomen Iesu ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienter susceperint, item plenariam; iisdem sociis, tam adscriptis quam in posterum Archisodalitati adscribendis, qui die dominico *infra octavam Festi SSmi Cordis Iesu* vel alio quolibet die eiusdem octavae, sacramentali admissorum confessione expiati atque angelorum epulis refecti, ecclesiam vel oratorium Archisodalitatis visitaverint et preces, ut superius diximus, effuderint, plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Ad hoc, ut pia exercitia, secundum Archisodalitatis tabulas peragenda, cum uberiore fiant spirituali tum ipsorum sociorum, tum animarum defunctorum, emolumento, praesentibus pariter et futuris Archisodalitatis sociis, qui piis exercitationibus, quae in ecclesia Archisodalitatis pro animabus in purgatorio igne detentis peraguntur, *per integram hebdomandam intererint*, modo consuetas conditiones impleverint, indulgentiam plenariam largimur; item, semel in mense, si in singulis eiusdem mensis hebdomadibus, una vice saltem, *per integram horam pia exercitia peregerint* in animarum Purgatorii suffragium. Praeterea iisdem sodalibus, qui, singulis annis, diebus festis Ss. Fabiani et Sebastiani, idest die XX, S. Francisci Salesii, i. e. d. XXIX m. ianuarii; S. Franciscae Romanae, i. e. d. IX, S. Gregorii Magni, i. e. d. XII, S. Iosephi, i. e. d. XIX, S. Catharinae Ianuensis, i. e. d. XXII m. martii; S. Antonii Patavini, i. e. d. XIII m. iunii; S. Laurentii mart.,

i. e. d. x, S. Bernardi, i. e. d. xx m. augusti; S. Nicolai Tolentin., i. e. d. x, S. Michaelis Archangeli, i. e. d. xxix m. septembris, contrito saltem corde Archisodalitatis ecclesiam visitaverint et ad Summi Pontificis mentem oraverint, de numero poenalium in forma Ecclesiae consueta *septem annos totidemque quadragenas:* quoties vero aliquod pietatis vel caritatis opus secundum finem Archisodalitii, corde saltem contrito, exerceant, et praesertim defunctorum corpora ad locum sepulturae pio comitatu prosequantur, vel quoties precatiunculam recitent « Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace », de numero item poenalium dierum, in forma Ecclesiae consueta, *centum* expungimus. Atque hic placet commemorare, Romanos Pontifices decessores Nostros omnibus fidelibus prima noctis hora psalmum « De profundis », aut orationem dominicam cum salutatione angelica et prece « Requiem aeternam » pie ac devote recitantibus centum dierum indulgentiam semel in die lucrandam, et, consuetis conditionibus, semel in anno, indulgentiam plenariam largitos esse: quam decessorum Nostrorum benignam concessionem in fidelium memoriam redigimus et redigi volumus, ut frugifera eiusmodi exercitatio latius apud christianum populum percrebrescat et propagetur. Omnibus vero indulgentiis tum plenariis tum partialibus, de quibus supra, ea excepta quae in articulo mortis lucrifieri potest, liceat poenas vita functorum expiare. Ut singularibus praeterea privilegiis Archisodalitatem ipsam ornemus, omnibus sacerdotibus, qui eidem adscripti sint, veniam facimus applicandi, bis in hebdomada, indulgentiam altaris Missae quam pro defunctis celebrent; itemque largimur, ut Missae omnes, quae in suffragium animae alicuius socii vita functi applicentur, perinde animae illi prosint ac si essent ad altare privilegiatum peractae. Denique, ut novum templum, quod propediem, uti diximus, Christifidelibus patebit, peculiaribus gratiis augeamus, concedimus indulgentiam quotidianam perpetuam, defunctis quoque applicabilem, ab omnibus et singulis ex utroque sexu fidelibus qui illud visitent, consuetis conditionibus, lucrandam; et praeterea, ut tria eiusdem sacrae aedis altaria, idest maius et duo altaria B. Mariae Virgini et S. Gregorio dicata, privilegio quotidiano perpetuo polleant. Decernentes has Litteras Nostras firmas, validas atque efficaces semper exsistere et fore, suosque plenarios atque integros

effectus sortiri atque obtinere, illisque ad quos spectat, vel in posterum spectare poterit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari: sicque in praemissis iudicandum esse ac definiendum, atque irritum et inane fore quidquid super his a quovis, qualibet auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari Non obstantibus Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de non concedendis indulgentiis ad instar aliisque Constitutionibus et sanctionibus apostolicis ceterisque omnibus in contrarium facientibus quibuslibet. Praesentibus perpetuo valituris. Volumus autem ut harum Litterarum transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis ac sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud sanctum Petrum, sub annulo Piscatori, die XXV mensis octobris anno MCMXVII, Pontificatus Nostri quarto.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

S. Congregazione dei Riti.

I.

Si permette la consuetudine di sostituire, *nella benedizione solenne col SS.mo Sacramento data dal Vescovo, due diaconi al diacono e suddiacono di rito, non però di aggiungerli a questi.*

Ferentina. — Dominicus Bianconi, episcopus Ferentinus sequentium dubiorum solutionem a Sacra Rituum Congregatione humillime expostulavit nimirum:

I. Episcopo in solemni benedictione cum Sanctissimo Eucharistiae Sacramento, loco Diaconi et Subdiaconi, possuntne ministrare duo diaconi dalmaticis induti ac Presbyter cum pluviali, iuxta Caeremoniale Episcoporum, lib. 2, cap. 33, n. 8, Decretum S. R. C. n. 3728 *Montis Regalis* die 10 maii 1890 a III, et alterum *de caeremoniis quibusdam servandis coram SS.m Sacramento, adsistente vel celebrante Episcopo,* diei 8 februarii 1913 ad II, etiamsi praedicta benedictio solemnis non detur immediate post processionem cum eodem augustissimo Sacramento aut post Vesperas pontificales?

II. Si Episcopo in eadem functione ministrent Diaconu et Subdiaconus de more induti, ad mentem Decretorum S. R. C. possuntne ei assistere etiam duo Diaconi cum dalmaticis atque Presbyter cum pluviali, quamvis eadem benedictio cum Sanctissimo Sacramento Missam pontificalem immediate non sequatur?

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, praepositis quaestionibus ita respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative* si adsit consuetudo, servato Decreto n. 4030 die 9 iunii 1899 pro adhibenda stola subtus dalmatica a Diacono digniore.

Ad II. *Negative.*

Atque ita rescripsit ac declaravit, die 23 novembris 1917.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Pro-Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

II.

Decreto con cui si elevano al rito di doppio di prima classe le feste di S. Giuseppe (19 marzo) e di S. Michele (29 settembre).

Urbis et Orbis. — Quum ex Canone n. 1267 § 1, iam vigente, Codicis iuris canonici, inter dies festos de praecepto adnumeretur etiam Festum S. Ioseph Sponsi B. Mariae Virginis, Conf., quod maxime decet nobiliore ritu decorare, quumque etiam Festum in Dedicatione S. Michaelis Archangeli, cum quo militiae caelestis principe omnes angelorum chori honorantur, eadem ritus nobilitate dignum visum fuerit, Sanctissimus Dominus noster Benedictus Papa XV supplicibus quoque votis cleri plebisque fidelis ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Pro-Praefecto relatis libentissime obsecundans, utrumque Festum primarium, respectiva die 19 martii et 29 septembris in universa Ecclesia recolendum, a ritu duplici secundae classis ad altiorem ritum duplicem primae classis absque octava evehere dignatus est; atque sub tali ritu duplici primae classis cum subsequentibus variationibus infrascriptis in futuras Breviarii Romani typici reproductiones inducendas esse iussit ac decrevit; servatis Rubricis:

In Kalendario.

19 martii – S. Ioseph, Sponsi B. M. V., Conf., Duplex I classis.

29 septembris – Dedicatio S. Michaelis Archangeli, Duplex I classis.

In Catalogo Festorum.

Duplicia I Classis Primaria.

Post Assumptionem B. M. V. ponatur: Dedicatio S. Michaelis Archangeli.

Post Nativitatem S. Ioannis Baptistae ponatur: Festum S. Ioseph, Sponsi B. Mariae Virg., Conf.

In Catalogo Festorum.

Duplicia II Classis.

Expungantur festa Dedicationis S. Michaelis Archangeli et S. Ioseph.

In corpore Breviarii.

Die 18 martii, in fine, rubrica Vesperarum sic ponatur: Vesperae de sequenti, Commemoratio tantum Feriae. Post titulum Festi ponatur: Duplex I classis.

Die 19 martii – In I Vesperis expungatur rubrica: Et fit Commemoratio praecedentis.

Die 29 septembris – Post titulum Festi ponatur: Duplex I classis.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 12 decembris 1917

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Ruf.,
S. R. C. Pro-Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde *Secretarius.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

I.

Nuove preghiere indulgenziate.

Responsorio a S. Pasquale Baylon. — « Paschalis admirabilis, – Qui, clarior virtutibus – Signisque fulgens plurimis, – Superna confers munera,

« Adesto nobis, quaesumus, – Opem tuam rogantibus – Et, quae timemus, amove; – Quae postulamus, adiice.

« Mensae paratae caelitus – Fac rite nos assidere, – Ut robur et viaticum – Possimus inde sumere.

« Adesto nobis, etc.

« Gloria Patri, et Filio, – Et Spiritui Sancto.

« Adesto nobis, etc.

« ℣. Ora pro nobis, beate Paschalis.

« ℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

« Oremus.

« Deus, qui beatum Paschalem, Confessorem tuum, mirifica « erga Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria dilectione « decorasti: concede propitius; ut, quam ille ex hoc divino « convivio spiritus percepit pinguedinem, eamdem et nos per- « cipere mereamur. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum « ℟. Amen ».

300 giorni una volta al giorno; plenaria alle solite condizioni una volta al mese recitandolo ogni giorno per l'intero mese; applicabile ai defunti — 3 agosto 1917.

II.

Atto di adorazione. — (*Ex testamento S. Francisci Assisiensis*). — « Adoramus te, sanctissime Domine Iesu Christe, « hic et ad omnes Ecclesias tuas, quae sunt in toto mundo, « et benedicimus tibi; quia per sanctam Crucem tuam redemisti « mundum ».

Sette anni e sette quarantene recitandolo contriti in ginocchio nell'entrare o nell'uscire da qualche chiesa od oratorio pubblico o semipubblico, ogni volta; plenaria alle consuete condizioni una volta al mese, se si reciti come sopra ogni giorno per un mese intero; applicabile ai defunti — 3 agosto 1917.

III.

Oratio ad Sanctum in cuius honorem Missa celebrata est. — « Sancte *N.*, in cuius honorem incruentum Corporis et San- « guinis Christi sacrificium obtuli, fac, tua potenti apud Deum « intercessione, ut, usu huius mysterii, passionis et mortis « eiusdem Christi Salvatoris nostri merita consequar, ac, cum « illius frequentatione, continuo crescat meae salutis effectus. « Amen ».

100 giorni ai sacerdoti che la reciteranno dopo la Santa Messa, una volta per giorno; applicabile ai defunti — 16 novembre 1917.

IV.

Dubbi circa le Via Crucis, *perpetue o viventi, le corone della* Via Crucis, *i crocefissi con le indulgenze della* Via Crucis, *l'obbligo di meditare la passione, e di muoversi da stazione a stazione, per lucrare le relative Indulgenze.*

Decreto. — Postquam, die 24 iunii 1912, a Suprema Sacra Congregatione S. Officii promulgatum fuit Decretum de Indulgentiis pio Viae Crucis exercitio adnexis, nonnulla dubia oborta sunt, quae Sacrae Poenitentiariae Apostolicae Tribunali solvenda sunt proposita; videlicet:

I. Utrum praedictum Decretum abrogaverit etiam pias Uniones et pia Exercitia « Viae Crucis Perpetuae » et « Viae Crucis Viventis », cum indulgentiis quae eisdem respective sunt adnexae?

II. Utrum abrogatio coronarum, quas vocant Viae Crucis, et cuiusvis concessionis, quae eas respiciat, se extendat etiam ad illas Viae Crucis coronas, quae ante abrogationis Decretum fuerant legitime benedictae, indulgentiis ditatae et fidelibus iam distributae?

III. An per idem Decretum censendus sit abolitus usus crucium vel crucifixorum, quibus per facultates speciales, cuicumque tributas, adnexae fuerant indulgentiae Viae Crucis, lucrandae ab iis etiam qui nullo detinentur impedimento ab exercitio rite obeundo; et an huiusmodi cruces et crucifixi, qui fuerint iam benedicti et distributi, in posterum pro lucrandis indulgentiis valeant tantum in casu legitimi impedimenti?

IV. Utrum in usu crucifixorum cum adnexis indulgentiis Viae Crucis rite benedictorum, ad indulgentias lucrandas, requiratur Passionis Dominicae meditatio, vel slatem pia eiusdem recordatio; an sola sufficiat statutarum precum recitatio, viginti nempe *Pater* cum totidem *Ave*, *Maria*, et *Gloria*?

V. An laudato Decreto abrogata fuerint etiam Indulta, quibus confessariis aliisve concessa est facultas impeditis commutandi preces iniunctas in alia pia opera?

VI. An eodem Decreto abolitae sint etiam illae concessiones, quibus permittitur, in stationibus singulis rite visitandis, ut multitudo populi fidelis in suo loco consistat, ibique pro qualibet statione assurgat tantum et genuflectat?

Et Sacra Poenitentiaria respondendum censuit:

Ad I. *Negative.*

Ad II. *Affirmative.*

Ad III. *Affirmative* ad utramque partem.

Ad IV. *Affirmative* ad primam partem; *Negative* ad secundam.

Ad V. *Negative*, dummodo usus crucifixi benedicti non omittatur, et aliqua saltem addatur pia Passionis Dominicae memoria.

Ad VI. *Negative*, si agatur de publico exercitio in ecclesia, quod a multitudine fidelium in communi peragatur.

Quae responsa, in audientia diei 7 decembris vertentis anni ab infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori relata, SSmus D. N. Benedictus div. Prov. Pp. XV adprobare rataque habere, contrariis quibuscumque non obstantibus, dignatus est, ac publici iuris fieri mandavit.

Datum Romae in S. Poenitentiaria, die 14 decembris 1917.

GULIELMUS M. Card. VAN ROSSUM, *Poen. Maior.*

L. ✠ S.

F. Borgongini-Duca, *S. P. Secretarius.*

Supremo Tribunale della Segnatura.

Si nega per carenza d'azione la Commissione pontificia per trattare in Rota una causa relativa a transazione su cessione di enfiteusi.

Ostiensis. — *Commissionis seu Emphyteusis*, 10-30 marzo 1917. — La Mensa Vescovile di Ostia il 25 luglio 1797 dava in enfiteusi un suo latifondo ai fratelli Vincenzo e Giuseppe Paolini, *in solidum*, e per essi ai loro figli a terza generazione mascolina. Nel 1809 Vincenzo, col consenso del figlio e dei nipoti (il fratello era morto), alienò l'enfiteusi ai fratelli Canori. Due pronipoti di Giuseppe, di nome Filippo e Angelo Paolini, costituenti la terza generazione, presero fin dal 1866 a sostenere che l'alienazione dell'enfiteusi era nulla perchè, essendo l'enfiteusi *pattizia*, i discendenti vi succedevano per proprio diritto. Morto il fratello nel 1868, Angelo continuò a insistere nel suo diritto, finchè, essendo l'enfiteusi devoluta nel frattempo per inadempienza dei fratelli Cancri alla Mensa Vescovile e

da questa concessa al Principe Aldobrandini, il 30 marzo 1871 si venne ad una transazione tra la Mensa e il Principe da una parte e Angelo Paolini dall'altra. Senonchè questi prese ad impugnare la stessa transazione come nulla, finchè, con pubblico strumento del 17 maggio 1889, si convenne che il Paolini avrebbe tenuto per valida la transazione e rinunziato ai pretesi diritti, quando il Principe gli prestasse 50.000 lire. Così fu fatto. Il Paolini però non ristette dalla rivendicazione dell'enfiteusi, e citò la Mensa e il Principe, senza nessun permesso dell'Autorità ecclesiastica, dinanzi ai tribunali laici, fino alla Cassazione. Da tutti fu condannato. Allora ricorse al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica chiedendo di essere autorizzato a far valere le sue ragioni innanzi al Tribunale della S. R. Rota; ma la sua domanda il 13 gennaio 1917 fu respinta. Insistette ancora, e nel Congresso del 10 marzo fu risposto: *In decisis et extendatur decisio.*

La decisione, stesa dal R.mo Mons. Solieri, Votante, in data 30 marzo 1917, dimostra la carenza d'azione nel Paolini, per una duplice serie d'argomenti estrinseci e intrinseci. Gli estrinseci sono: *a*) l'avere il Paolini citato senza venia apostolica la Mensa dinanzi a tre tribunali civili, e l'essersi solo dopo la sconfitta ricordato dei tribunali ecclesiastici, dimostra ad evidenza che egli *dolo agit*; *b*) l'attore non ha mai *efficacemente* impugnata la transazione del 30 marzo 1871, anzi l'ha confermata nel 1889; quindi *venit contra factum proprium*, e ciò dopo che quel fatto proprio, per la intervenuta prescrizione di 42 anni, si è trasformato in un diritto inoppugnabile; nè interruppero la prescrizione le querimonie estragiudiziali, mosse prima della lite instaurata nei tribunali civili, nè questa medesima, poichè anzi terminò con la sua condanna; *c*) questa stessa triplice condanna in foro civile, trattandosi di materia che solo per la indole ecclesiastica della *persona* convenuta sarebbe di competenza ecclesiastica, mentre la causa è prettamente civile, crea una veemente presunzione contro il buon fondamento dell'azione giudiziaria che si propone.

Questa si riduce al quesito se la transazione del 30 marzo 1871 tenga, o no. Il Paolini pretende che non tenga, ma la sua pretesa appare infondata: I) Per l'analisi degli elementi di questa transazione. Si ha infatti in primo luogo *oggetto idoneo*: per esser tale com'è notorio, occorre e basta che la transazione

cada su « res dubia aut lis incerta nec finita ». Ora nel caso lo stato di diritto definito per quella transazione appariva veramente incerto almeno dalla parte del Paolini. Si trattava infatti di vedere se l'alienazione del 1809 era valida, o no. Ora ciò rendevano dubbio: 1° Il carattere della enfiteusi. È noto infatti che l'enfiteusi *pattizia*, ordinariamente, non è alienabile, mentre è alienabile quella *ereditaria*; invero la pattizia, detta anche *ex providentia*, si fa a favore di sè, dei figli, e nepoti, senza accenno a eredi: quindi tutti i nominati succedono *ex pacto, iure contractus*, e quindi *nomine proprio*, sicchè è escluso il diritto di rappresentanza dei discendenti nella persona degli ascendenti: perciò questi non possono cedere il diritto di quelli (cfr. Rot., dec. 373, n. 1, part. XVII; dec. 74, n. 1; part. VI; 239, n. 4,10, part. XV, recent.); al contrario nella ereditaria è chiaro per la contraria ragione, che vige il diritto di rappresentanza, venendo i discendenti *iure* non proprio, *sed iure heredum*, e quindi nella eredità come la lascia il *decuius*; perciò questa enfiteusi è alienabile senza il consenso dei discendenti (cfr. dec. 167, n. 14, 17, part. IX t. I. Rec.). Ora, nel caso non era *certo* quel che il Paolini pretendeva, essere cioè l'enfiteusi pattizia; anzi dal testo dello strumento di concessione, 25 luglio 1797, poteva provarsi il contrario, dicendovisi concessa « alli fratelli Giuseppe e Vincenzo Paolini *solidalmente* e *per essi* ai loro figli a terza generazione »; dunque il Vincenzo Paolini aveva *solidalmente* col fratello e dopo questo defunto, *da solo*, pel *ius accrescendi*, il diritto di rappresentanza (e *per essi*) e quindi di alienazione.

S'aggiunga ancora, che l'enfiteusi pattizia, *ordinariamente* non è alienabile, poichè ne verrebbe un danno ai successori; ma quando l'enfiteusi stessa è onerosa, sicchè l'alienazione rappresenti un beneficio pel successore, il diritto ne concede l'alienabilità (Card. De Luca, *De emphyth.*, disc. XXXII, dec. 176 n. 20, p. V, t. I, Rec.). Ora dallo stesso contratto di alienazione del 25 luglio 1917 può provarsi che essa fosse onerosa, in quanto che il canone era superiore al prezzo d'affitto, e oltre a ciò fu convenuto il pagamento immediato di L. 5000. In questi termini, non era davvero certa l'inalienabilità sostenuta dal Paolini. Tanto più che l'alienazione fu fatta ai fratelli Canori solo *ad vitam alienantis*; e fu solo per l'inadempienza dei Canori (giuridicamente anche imputabile all'alie-

nante che non si cautelò a sufficienza), che questi la perdette per l'avvenuta devoluzione.

Attesi quindi questi gravi argomenti che militavano per la validità della avvenuta alienazione, non poteva davvero dirsene *certa* l'invalidità. Quindi, dovendo il Paolini considerare almeno come dubbia la questione, si aveva senza dubbio materia atta per la transazione da parte sua.

Si ha pure *soggetto idoneo*. Unica ragione di dubitare in proposito sarebbe che il Paolini, transigente, era in quel tempo *minore*, avendo appena 17 anni. Ma anche questa ragione si dilegua, poichè non agì in proprio, bensì rappresentato dall'ava paterna e, anzi, a cautela della minorità, intervenne in suo nome e consulenza legale, la ven. Congregazione della Carità di S. Girolamo. Del resto, il Paolini stesso, pervenuto alla maggiore età, liberamente e pienamente confermò la transazione, nel solenne contratto di mutuo col principe Aldobrandini, il 17 maggio 1889, con l'intervento e garanzia della Camera degli Spogli, ove leggesi: « In corrispettivo il Paolini dichiara di « formalmente ratificare e confermare la transazione del dì « 30 marzo 1871, e conseguentemente di *rinunziare*, come *ri-* « *nunzia*, a ogni e qualsiasi diritto, ragione, e pretesa,... in « dipendenza della originaria concessione enfiteutica, ecc ». Ognun vede come un atto così solenne tolga ogni fondamento all'azione che ora, in diretta opposizione ad esso, vorrebbe istituirsi. Su quali basi, poi?

Il Paolini adduce infatti: 1) L'*età minore*, nel tempo in cui fu fatta la transazione; ma di ciò basta il detto; 2) La *lesione enorme*, che ne avrebbe sofferto; ma *a*) il mutuo di 50 mila lire ottenuto gli parve invece sì grande ricompensa, che s'affrettò a estendere con l'atto del 1889 quello del 1871, includendovi anche maggiori rinunzie; *b*) non è sicuro in diritto, anche canonico, che la transazione debba rescindersi per lesione, sia pure enorme: la lesione è infatti in una *determinata* minore quantità; il *diritto incerto* su cui cade la transazione è invece indeterminato non solo nella quantità, ma fino nell'esistenza: quindi in pratica tale rescissione non suole concedersi, come insegna il Santi (in l. I, tit. 36, n. 59); anche il Codice italiano esplicitamente la nega; 3) la falsità dello strumento di mutuo, 17 maggio 1889, in quanto che non contiene le condizioni apposte dalla S. C. del Concilio, nel rescritto con cui

questa autorizzava la Camera degli Spogli e la Mensa di Ostia a prestar garanzia pel Paolini. Ma, a prescindere che ciò *in fatto* non regge, come mostra il confronto del rescritto con lo strumento di mutuo, *in diritto* ogni facoltà di accusare questo strumento per tali ragioni è tolta dal fatto che esso porta la firma del Paolini stesso, dopo attenta lettura ed esame del contenuto, anzi, come vi è detto, dopo veduto e considerato il rescritto della S. C. del Concilio.

Mancando perciò l'azione proposta dal Paolini contro la Mensa di Ostia, d'ogni e qualunque fondamento, con ragione fu negata l'autorizzazione pontificia a istaurarla in Rota.

Sacra Romana Rota.

Negasi un'azione di regresso per avvenuta prescrizione e si condanna l'attore per la insufficienza degli elementi di giudizio imputabile alla sua negligenza.

Bergomen. — *Solutionis*, 10 aprile 1916. — Nel 1915 in Almenno S. Salvatore, dioc. di Bergamo, alcuni sacerdoti costituirono una «Società cooperativa *in accomandita* per azioni «a capitale limitato» e come tale, i soci senza limitazione si astrinsero in solido alle obbligazioni che ne derivassero, a norma del cod. di comm., art. 76, n. 2. Le cose non andarono bene, e, non ostante che il capitale da 30 mila fosse portato a 160 mila lire, nell'adunanza del 6 aprile 1904 fu dovuto mettere in liquidazione la Società, il cui passivo fu poi stabilito in L. 226 mila circa.

Ai 27 dicembre 1911 uno dei soci, D. Francesco Cossali, espose alla Curia che, dovendosi dividere il debito fra dieci soci, ed «essendosi già egli, a scanso di più grave danno, addossato *quasi tutto* il peso», salvo il diritto di rivalsa, citava dinanzi alla Curia medesima alcuni fra i soci, per determinate somme, fra cui il sac. Giov. Benigna per L. 22.596,35. Questi, avendo eccepito la prescrizione quinquennale a norma dell'art. 919 del Cod. di comm.: «Si prescrivono col decorso di «cinque anni le azioni derivanti dal contratto di società o «dalle operazioni sociali», la Curia con sentenza del 23 settembre 1913 ammise l'eccezione. Appellando il Cossali alla Rota, il Turno Sincero-Mori-Cattani, al dubbio concordato:

« An sac. Benigna teneatur ad solutionem lib. 22.596,35 in favorem can. Francisci Cossali », rispose: « Negative, seu, ex hucusque actis et allatis in causa, sac. Benigna non teneri « ad solutionem lib. 22.596,35 in favorem can. Fr. Cossali ».

Eccone le ragioni principali:

L'azione proposta dal Cossali è un'azione di *regresso* o di rivalsa, (non precisamente di mandato, o di società, o di gestione di negozio) per l'obbligazione solidale passiva contratta, come si dice in principio, dai soci, e adempita da uno. Non è dubbio che quest'azione competa al socio che l'adempì, contro i condebitori (cod. civ. 1199), e nella porzione del debito di ciascuno di essi.

Ma anche l'azione di regresso, in questo caso, si estingue *in genere* entro cinque anni, a norma del cit. art. 919. Cfr. Pugliese, *La prescrizione*, II, n. 843: « Posto che la prescrizione « opera nei soli rapporti interni della società, ma ad un tempo « investe *tutti* questi rapporti, logicamente ne discende che « essa abbraccia... i diritti tutti del singolo socio come tale « contro la società e contro gli altri soci...; così se un solo abbia « pagato, *in forza della solidaria responsabilità*, il debito sociale, « l'azione di regresso si estingue nel più breve termine dell'ar« ticolo 919 ». Così pure Vivante, *Tratt. dir. conn.*, vol. IV, pag. 823-824. Sarebbe altrimenti, cioè dovrebbe applicarsi la prescrizione ordinaria nei negozi commerciali, di anni *dieci*, se il socio avesse pagato per gli altri *in forza di particolare convenzione;* ma questo nel caso il sac. Cossali lo afferma, non lo dimostra però; anzi dicendo che si addossò quasi l'intero peso a *scanso di mali più gravi*, dimostra di aver pagato, non in forza di speciale convenzione, ma *della solidaria responsabilità*; quindi, giuridicamente (1), si può invocare contro di lui

(1) Estinto però l'obbligo giuridico, non si estingue davvero l'obbligo di coscienza, com'è manifesto e come riconosce lo stesso Polacco, *Le obbligazioni*, pag. 135. « C'è un rapporto precostituito, che per una « causa che è mera creazione del *diritto positivo*, nell'interesse sociale « (non eternare, cioè, le liti), non può più produrre l'effetto civile del« l'azione; ma intanto ne va di mezzo il principio di giustizia, del *ius « suum cuique tribuere* ».

Nel foro canonico poi deve anche attendersi la *buona fede*, di cui il diritto civile non tien conto; e nel caso del sac. Benigna questa buona fede difficilmente può concepirsi.

la prescrizione quinquennale. Ma questa decorre, non già dall'adunanza del 6 aprile 1904, in cui fu deliberata la messa in liquidazione della società, (come erroneamente suppone la sentenza della Curia di Bergamo) bensì dal giorno in cui il can. Cossali pagò il debito sociale. Disgraziatamente questi ha omesso di indicare codesta epoca, e finchè non la indichi, il giudice deve assolvere il convenuto, non essendo sufficientemente rimossa l'eccezione della prescrizione.

Così pure, avendo il sac. Cossali tassativamente chiesta la somma di L. 22.596,36, doveva dimostrare che essa era la porzione debita dal Benigna di quello che il Cossali stesso aveva pagato. Invece non solo non dimostra questo, ma neppure ha dichiarato e dimostrato quale somma abbia pagato pel debito sociale, cosa fondamentale nell'azione di regresso. Anzi, contro se stesso, nella sua stessa petizione ha dichiarato « si è addossato *quasi* tutto il peso »!! Come può dunque richiedere la somma così tassativamente designata nella petizione? Si aggiunga che dall'esame dei periti risulta « che per parecchi creditori non « esiste prova alcuna pel pagamento avvenuto a saldo del pre- « supposto loro credito »; nè vale il dire che il Cossali non ha potuto esibire ai periti tutte le pezze d'appoggio: poteva infatti chiedere un'altra perizia sui nuovi documenti, o esibirli almeno in tempo utile, per dimostrare il suo diritto.

In tale stato di cose, legittima è la decisione negativa della S. R. Rota, che, a punire la stupefacente negligenza dell'attore, per cui è stata rovinata una causa forse giustissima, lo ha anche condannato a tutte le spese del giudizio.

Serva ciò di salutare esempio!

SUNTO DEL *CODEX IURIS CANONICI*

Abbiamo pubblicato a suo tempo gli atti importantissimi che costituirono la promulgazione del « Codex Iuris Canonici », il quale di malanimo c'indurremmo a dir *nuovo*, essendo certamente, e tale appalesandosi a prima vista, unico e *primo* nel suo genere (1). Il testo ufficiale ne è stato pubblicato in un

(1) Anche l'E.mo Card. Gasparri, che pure sovente nella Prefazione lo chiama *novus* Codex, conclude però « Sic tandem... catholico nomini universo,

sol fascicolo degli « *Acta Apostolicae Sedis* », che reca la data del giorno stesso della presentazione solenne al S. Padre (v. volume precedente, pag. 265 ss.), 28 giugno 1917, e il titolo proprio: *Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus.* Ha pure paginazione propria da pag. 1 a 521 formando un volume a sè, nella serie degli *Acta Ap. Sedis*, distinto come « Ann. IX, Volum. IX, pars II ».

Precede da p. 6 a 10, il testo della bolla di promulgazione, *Providentissima Mater*, da noi dato a p. 234 e la formola di professione della fede cattolica di Pio IV riveduta nel Concilio Vaticano (1). Segue il testo del *Codex* distinto in cinque libri, cioè liber primus, *Normae Generales*: pag. 11-23, can. 1-86; liber secundus, *De Personis*; pag. 24-154, can. 87-725; liber tertius: *De Rebus*, pag. 155-300, can. 726-1551; liber quartus, *De Processibus*, pag. 301-412, can. 1552-2194; liber quintus, *De Delictis et Poenis*, pag. 413-456, can. 2195-2414.

Sono poi inseriti con la rubrica *Documenta*, sotto il num. I, II, III le tre Costituzioni che regolano la vacanza della Sede Apostolica e il conclave, cioè la *Vacante Sede* di Pio X, 25 dicembre 1904 (Cfr. *Mon. Eccl.*, XXVI (1914), p. 393 ss.) la *Commissum nobis*, pure di Pio X, 20 gennaio 1904, circa la proibizione del *Veto* (ibid., p. 348); la *Praedecessores Nostri* di Leone XIII, con l'annessa Istruzione da osservarsi dal S. Collegio nella Vacanza della Sede, del 24 maggio 1882 (ibid., p. 339); col num. IV si riporta per intero la costituzione *Cum illud* di Benedetto XIV, 14 dicembre 1742, circa il concorso nelle parrocchiali (2); col nu-

---

primus ecclesiasticarum legum Codex datus auspicato est ». Fin qui infatti i codici ecclesiastici non erano che frammentarie *raccolte di atti legislativi;* questo è il primo che esprime in brevi e precise formole le disposizioni di legge, come fanno i codici civili.

(1) Non è seguita dalla formola antimodernistica; ma da ciò nessuna conclusione è da trarre: si intende da sè che in un testo di legge, di sua natura *perpetuo*, non si poteva codificare una formola destinata a ovviare ad un pericolo, di sua natura *transitorio:* indipendentemente quindi dalla inserzione nel codice, la prescrizione di detta formola resta in pieno vigore, finchè l'Autorità non creda stabilirne la cessazione.

(2) Sembra però che l'inserzione abbia solo valore transitorio, in quanto che nel can. 459, § 4, si prescrive: « Nelle regioni in cui la provvista delle « parrocchie si fa per concorso, sia speciale, a norma della cost. *Cum illud*, « 14 dec. 1742, sia generale, si ritenga questa forma, finchè la Sede Apostolica non avrà altro decretato ».

mero V si dà pure per intero la *Sacramentum Poenitentiae*, del med. S. P., 1° giugno 1741, circa la sollecitazione e l'assoluzione del complice; nel VI, VII e VIII si dànno alcuni paragrafi delle Costituzioni *Altitudo* di Paolo III, 1° giugno 1537, *Romani Pontifices*, di S. Pio V, del 2 agosto 1571, *Populis ac nationibus* di Gregorio XIII, 25 gennaio 1585, con le quali si concedeva agli infedeli poligami delle Indie Occidentali convertiti il privilegio di rimanere in matrimonio con quella donna che volessero, quando non si ricordavano della prima condotta in moglie nell'infedeltà, oppure con quella che si fosse battezzata con loro, e si dispensava dalla interpellazione agli effetti del privilegio Paolino, quando si trattasse di schiavi recati in regioni lontane dalle natie; le quali disposizioni, in forza del can. 1125, vengono ora estese ad ogni altra regione, sempre però a favore di neofiti versanti nelle stesse condizioni.

Chiude il volume, da pag. 511 in poi, un breve indice in cui sono enunciate le varie *parti*, *sezioni*, *titoli*, *capi*, *articoli* in cui si suddividono successivamente i detti cinque libri, ed enumerati i *canoni* che a ciascuna corrispondono; i canoni, poi, nel testo, ove è necessario, sono suddivisi in paragrafi, e i paragrafi in commi: non di rado, però, il canone si ripartisce subito in commi (p. es. can. 105, 106) sottintendendosi unico il paragrafo.

A questa edizione ufficiale, che sebbene apprestata con incredibile sollecitudine, è però riuscita correttissima, son seguite a breve distanza tre edizioni, una del medesimo formato in-8°, di pag. XXIV-582, l'altra in-12°, di pag. XXII-870, e la terza in-18, di pag. XLVIII-1200, le quali (oltre un copiosissimo indice analitico, che, per quanto non abbia valore ufficiale, è però di grande utilità nel riassumere e raggruppare le varie disposizioni sui singoli oggetti) recano una importantissima *Praefatio* sottoscritta dalla modesta sigla P. C. G., in cui non è chi non riconosca l'E.mo Pietro Cardinal Gasparri, il quale fu l'anima della grandiosa impresa (1).

---

(1) Mentre rileggiamo questo scritto si è pubblicata una quarta magnifica edizione in 8° di pag. LXVIII-772, contenente inoltre un perpetuo corredo di *note*, del medesimo E.mo, in cui sono copiosamente indicate le *fonti* corrispondenti (anche *per contrarium*) alla materia di cui trattano le disposizioni dei singoli canoni. In ciascuna nota l'ordine delle fonti è così disposto: Corpus Iuris, Concilii, Costituzioni Pontificie, S. Congregazioni (v. infra). Si stanno preparando due ristampe manuali, in 12°, e in 18°, anche di questa edizione.

Riassumere brevemente le linee di questa Prefazione ci sembra il miglior modo per introdurre i nostri lettori nella conoscenza genuina e adeguata del Codice medesimo.

Esordisce l'E.mo Autore con un rapido riassunto storico delle fonti del Diritto Canonico, nelle loro tre fasi *ante Codicem*: del diritto *antico* chiuso con Graziano (1150); del *nuovo* chiuso col Tridentino (1563); e del *novissimo* (che può ormai dirsi chiuso con la promulgazione del Codice) facendo rilevare sì il costante proposito della Chiesa di raduuare in un sol corpo i canoni, sì il diverso grado di autorità che sortirono le collezioni di fonti fino a oggi. Così passa in rassegna specialmente tra le collezioni *cronologiche*, la Dionisiana (fin. v sec.) e la Isidoriana (med. IX sec.): tra le *sistematiche* il *Decretum* di Graziano di cui rileva bensì il merito, ma dimostra non aver mai avuto *pubblica* autorità, sicchè i suoi canoni tanto valgono quanto le fonti. Vien poi a parlare delle cinque *Compilationes* che intesero completare e proseguire il Decreto, delle quali dimostra avere avuto certamente valore ufficiale la c. d. terza e la quinta, ordinate e promulgate da Innocenzo III e Onorio III, e forse anche la quarta, che, secondo Benedetto XIV, rileva anch'essa della autorità di Innocenzo III; ma a tutte venne poi tolta qualsiasi autorità pubblica dalla collezione delle *Decretales Gregorii IX*, promulgata nel 1234, cui seguì la promulgazione del *Sextus* di Bonifacio VIII, nel 1298, e delle sei decretali di *Giovanni XXII*, nel 1317: la raccolta delle altre *Extravagantes*, sì del medesimo Giovanni XXII, che di varii altri Pontefici fino al 1500, non ha valore come collezione, ma le singole costituzioni essendo veramente autentiche, han valore di legge in quanto non furono posteriormente abrogate.

Dopo il Concilio di Trento, i cui « Canones et Decreta » formarono la fonte precipua del *jus novissimum*, si pensò a completare il *Corpus iuris* comprendente il Decretum Gratiani, le Decretali Gregoriane, il Sextus, le Extravagantes, (il quale Corpus aveva avuto una edizione [non promulgazione] ufficiale, con Gregorio XIII nel 1582) con un nuovo tomo che comprendesse le altre costituzioni pontificie anteriori al Tridentino, e vi si lavorò indefessamente sotto Gregorio XIII, Sisto V e Clemente VIII sotto la direzione da ultimo del card. Pinelli; ma questi, se gli fu concesso di terminare il lavoro e di presentarlo a Clemente VIII, di cui doveva avere il titolo, non ebbe però la consolazione di vederlo approvato o promulgato.

Dopo ciò soltanto Benedetto XIV ebbe a promulgare autenticamente la collezione degli Atti dei suoi primi sei anni, e avrebbe fatto così anche per gli altri; ma quando nel 1758 morì, il secondo tomo, come scrisse nella prefazione al Martirologio, *sub typis adhuc desudabat*. Seguono infine, in linea di raccolte autentiche, gli Acta Pii IX, Leonis XIII, Pii X, poichè le altre parti del Bollario non sono che raccolte fatte per autorità privata; bisogna invece aggiungere alle collezioni autentiche quelle dei decreti delle S. C. dei Riti e delle Indulgenze; mentre le Regole della Cancelleria Apostolica avevano a esser promulgate di nuovo da ogni Pontefice, e le collettanee della S. R. Rota, della Segnatura, della S. C. del Concilio, dei VV. e RR., e di Propaganda Fide, non contengono che documenti autentici in senso storico.

Dopo tal riassunto sintetico la Prefazione espone lucidamente (p. XII ss.) la condizione che ne consegue dello *status* del diritto canonico. Se prima del presente Codice uno avesse voluto conoscere *genuinamente* che cosa prescrivesse la Chiesa su un dato punto di disciplina, avrebbe dovuto anzitutto percorrere la farragine delle fonti fin qui enumerate. E questo non era il minor male (1); infatti:

« 1° Nel Bollario, nelle Collezioni delle Congregazioni e Tribunali, negli Atti di Pio IX ecc. non avrebbe trovato che l'*ordine* di tempo; nel decreto di Graziano, quasi nessun ordine; nelle altre parti dello stesso *Corpus*, solo difettoso e imperfetto; p. es., degli impedimenti dall'ordine sacro, ch'è argomento assai complicato, si tratta tanto nel I, che nel III e nel IV delle Decretali, e assai imperfettamente, e senza connessione logica.

2° Dei documenti, che si trovano nelle fonti, anche a voler restringersi al *Corpus*, non pochi sono privi di qualsiasi utilità, anzi son d'inciampo allo studio del diritto canonico, sia pel continuo ricantar le stesse cose, sia perchè non hanno contenuto alcuno di vera legge.

3° Alcuni documenti sono risposte date per *casi singolari*, da cui deve estrarsi ed esprimersi la disposizione generale:

(1) Riportiamo quasi testualmente la critica dell'E.mo: ognun vede quanto valore essa abbia per determinare l'intenzione del *Codex*: è quasi la *diagnosi* rispetto alla intenzione del medico.

vi son dunque molte superfluità, e spesso il più difficile è lasciato all'arbitrio dell'interprete o alla fatica dello studioso.

1º Vi son punti importanti in cui la legge canonica *tacera* affatto; e bisognava ricorrere o al diritto romano (p. es., a stabilire quanto tempo occorresse a prescrivere) o alla giurisprudenza, alla consuetudine, ai dottori (p. es., a definire il quasi-domicilio).

5º Esistevano nelle fonti molte leggi *abrogate* poi, sia dalla contraria consuetudine, sia da leggi posteriori; o ridotte a eccezioni per luoghi particolari in cui più tenacemente avevano sopravvissuto. P. es. se dell'elezione dei vescovi dovessero consultarsi le Decretali, tutte risponderebbero doversi eleggere dai Capitoli (cfr. tutto il tit. *de electionibus*), mentre questa non è che parziale prerogativa di alcune terre germaniche; e che dire dell'ordine dei giudizi, a norma delle Decretali e del Sesto?! »

Ognun vede come anche il solo scopo di rimediare a tale stato di cose avrebbe legittimata l'ardua intrapresa della codificazione, senza la quale lo studio del diritto canonico, tanto necessario al clero, si rendeva quasi impossibile. E non davano certo *sufficiente* rimedio i libri manuali fin qui in uso nelle scuole: come sperarlo, infatti, da essi, se non di rado si doveva far questione dell'*esistenza della legge*, in punti di capitale importanza per la dottrina, come per la prassi?

Un'altra ragione che persuadeva e urgeva la necessità della codificazione era che anche le leggi più sicure, più certe e più sante e opportune nei loro tempi, mutate le circostanze dei tempi, apparivano oggi bisognosissime di riforma, per la stessa salute delle anime. Quante volte p. es. non si era formulato il voto di ridurre i gradi degli impedimenti matrimoniali, specie della consanguineità, che obbligava i parroci a ricerche improbe, circa fin trenta e più persone, per lo più defunte o lontane, onde stabilire l'albero genealogico? E del resto, lo si vide all'opera: chi ignora che le più copiose riforme nella disciplina ecclesiastica si son fatte da che, dal 1904 in poi, cominciarono gli studi per la codificazione, che furono una vera analisi patologica — ci si perdoni la parola — del diritto vigente? La collezione del nostro periodico, e l'ingente volume del *Jus Pianum* del pr. Micheletti è là a provarlo!

Stabilita così la necessità della codificazione, l'Em. Autore ricorda nelle proprie fonti i voti e *postulati* dei Vescovi, specie

in occasione del Concilio Vaticano (l'iniziativa spettò ai vescovi del Napoletano; seguirono i francesi, i tedeschi, i belgi, i canadesi, altri italiani, ecc.) perchè terminato il Concilio si mettesse ordine in un così farraginoso e difettoso stato di cose. E quali *prodromi* della codificazione in punti particolari, accenna alla Cost. di Pio IX, *Apostolicae Sedis*, del 1869, circa le censure; alla *Officiorum et munerum* di Leone XIII per la censura dei libri; alla *Conditae a Christo* per le norme da prescriversi alle Congregazioni di voti semplici, e segnatamente alla *Istruzione* della S. C. dei VV. e RR. del 1880 per i processi disciplinari. E viene quindi a trattare dell'*arduum sane munus*, cui pose mano la grande anima di Pio X nel marzo 1904. Non ripeteremo qui quanto è già noto dai documenti pubblici: ci preme invece riportare quel che l'E.mo scrittore ci fa conoscere del metodo e delle norme con cui si procedette nella preparazione del Codice, poichè non è poco il valore di queste notizie per l'esegesi dei canoni; scientia est cognitio rei *per causas*.

Invitati dunque i vescovi con le lettere del 25 marzo 1904 a mandare, dopo matura deliberazione, tutti i postulati che credessero, fu nominata la Commissione Cardinalizia e questa scelse una numerosa serie di Consultori: a segretario della prima e presidente della Consulta fu scelto mons. Gasparri, segretario della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, alla quale Congregazione fu assegnato tutto il lavoro di cancelleria, come alla Tipografia Vaticana fu affidato tutto il lavoro di stampa. Poco dopo, tanto nella Commissione cardinalizia, quanto nella Consulta, si procedette a un nuovo accentramento, eleggendo nel loro seno un Consiglio speciale cardinalizio, ch'ebbe da 5 a 8 membri, e due Commissioni nella Consulta, le quali ebbero ampia facoltà di estrarre qualunque libro da qualsiasi biblioteca, sospesa a quest'effetto qualsiasi censura, e un pieno indulto corale *pro diebus et horis*.

Avutosi così un perfetto corpo organico direttivo, si cominciarono a raccogliere e classificare i postulati che man mano giungevano. Nacque a tal proposito subito la questione generale della divisione da dare alla materia, e fu risoluto di adottare non già l'ordine legale delle *Decretali*, bensì l'ordine teoretico-pratico (*De Personis – De Rebus – De Iudiciis*) comunemente seguito nell'esporre il diritto canonico, ma soltanto *ad tempus*, con piena facoltà di cambiarlo, quando, terminato il lavoro,

meglio apparisse la connessione e l'ordine delle parti (1). Tracciato lo schema dei libri, dei titoli, e capi, si scelsero fra i consultori e collaboratori le persone più competenti e volonterose, che ne curassero la redazione dei canoni. Ogni capo, p. es. *de baptismo, de sepultura ecclesiastica* venne affidato a due persone almeno, a volte anche tre o quattro, ma procurando assolutamente che ciascuno ignorasse il nome degli altri che studiavano la stessa materia; vigeva, infatti, il segreto pontificio. Ad ognuno si prefiggeva il termine entro il quale doveva consegnare il suo *voto* al card. Gasparri. Giova trascrivere testualmente le norme, fin dall'11 aprile 1904, fissate a ciascun consultore o collaboratore:

I. Il Codice doveva comprendere solamente le *leggi* attinenti alla *disciplina*: nulla proibiva però che si toccassero anche *principii* di diritto naturale, o anche di dogma (2).

II. Che si cercassero diligentemente le leggi della Chiesa relative alla disciplina (omesse solo le disusate o abrogate) *nel* Corpus Iuris, *nel Concilio di Trento, negli Atti dei Sommi Pontefici, nei decreti delle SS. Congregazioni, nelle decisioni dei Tribunali ecclesiastici* (3); si redigessero in canoni contenenti la sola parte dispositiva, e potessero, all'uopo, dividersi in paragrafi.

III. Che si trascrivessero più fedelmente che si potesse le parole, ma brevemente e chiaramente; si aggiungessero le altre parti utili a spiegare il canone; e si notassero accuratamente le pagine, il volume, l'edizione ove controllarle.

(1) Così il primitivo libro *de Iudiciis* si è trasformato nell'attuale *De Processibus*, vero *Codice di procedura*, sì civile che penale.

(2) Cfr. p. es. il can. 801 che suona così: « Nella SS.ma Eucaristia sotto le specie del pane e del vino si contiene, offre e riceve lo stesso Cristo Signore »: è prettamente dogmatico, ma è necessario presupposto di quanto si stabilisce p. es. nel c. 1255, § 1, circa il culto di latria, dovutogli, e nell'applicazione delle pene di lesa maestà stabilite nel can. 2320. Così pure è meramente dogmatico il can. 1322, § 1, circa il *depositum fidei* affidato da Cristo alla Chiesa, ma è necessario fondamento di tutte le disposizioni relative al magistero ecclesiastico.

(3) Cfr. sopra p. 20, n., circa le fonti citate dall'E.mo Card. Gasparri; si sono dunque omesse le ultime cioè « le decisioni dei Tribunali Ecclesiastici », ed opportunamente, perchè la legislazione non deve dedursi dalla giurisprudenza, ma questa deve fondarsi su quella.

IV. Ove si trattasse di cosa grave e pratica, tra le varie opinioni vigenti fra i dotti, se ne proponesse una certa e ben determinata.

V. Ovunque si stimasse necessario far qualche cambiamento nel diritto vigente, si redigesse pure il canone, ma si avvertisse trattarsi di mutamento da fare, e se ne dessero in breve le ragioni. Così pure quando avesse a proporsi qualche disposizione affatto nuova.

VI. Si usasse il latino, « eoque digno, quantum liceat, sacrarum maiestate legum, in iure romano tam expressa feliciter ».

I lavori delle due Commissioni particolari cominciarono il 13 novembre 1904; si radunavano l'una il giovedì, l'altra la domenica, avendo cura di rimettersi a vicenda, l'una le cose di competenza dell'altra. Il Presidente, Mons. Gasparri, su ogni canone proposto nel voto, chiedeva per ordine il parere di ciascun Consultore presente, e il segretario della Commissione lo annotava fedelmente con le ragioni addotte. Su questi verbali, a guadagnar tempo, lavorava poi nell'intervallo da una adunanza all'altra il Presidente medesimo, redigendo un nuovo *schema* di canone, come lo credeva più conforme ai voti espressi, lo faceva stampare e mandare a ciascun Consultore, perchè lo studiasse ed esponesse il suo parere nella prossima adunanza; e così di seguito finchè s'ottenesse il *Placet* di tutti. Onde è che — assicura l'E.mo — nel Codice nulla si legge che non sia stato discusso e rifatto almeno quattro o cinque volte, e non mancano canoni che ebbero da dieci a dodici redazioni consecutive. Ciò non ostante in vari casi non si riusciva a ottenere il consenso di tutti, e allora si redigevano due formole di canoni, una della maggioranza, l'altra della minoranza; oppure l'uno conforme al diritto vigente, l'altro in difformità: con le osservazioni ben distinte, addotte per l'una e per l'altra parte. Tale schema si mandava a tutti gli altri Consultori, non facenti parte delle due Commissioni speciali, affinchè rimettessero entro un certo tempo il loro parere in scritto al Card. Gasparri. E infine, stesa dal medesimo una piena relazione, la decisione veniva deferita al Consiglio speciale istituito nel seno della Commissione Cardinalizia, che deliberava almeno in prima e seconda lettura; talvolta anche in terza e quarta.

Formati così, gradatamente, gli schemi, definitivi per Roma, dei singoli canoni, e completati man mano i vari libri, furono

per ordine del S. Padre spediti a tutti i Vescovi, Abati *nullius* e Superiori di Ordini religiosi, a chiunque, insomma, avesse voto deliberativo nel Concilio Ecumenico: nel 1912 il I e II libro (pag. 277 can. 1-567), nel 1913 il III (pag. 359, can. 1-830), nel 1914 il IV (pag. 232, can. 1-773) e il V (pag. 100, can. 1-227) con l'invito di suggerire in scritto quanto credessero (1). Tutte le loro proposte furono trascritte, classificate, vagliate con scrupoloso discernimento a cura dell'E.mo Card. Gasparri e quelle ammesse, poste a confronto dei singoli canoni, e quanto era possibile, coordinate e trasfuse in essi; quindi tutti i canoni così ritoccati, o quelli formati *ex novo*, sottoposti al giudizio del Consiglio Cardinalizio. Tutto questo lavoro di *coordinamento* forse non meno lieve di quello di costruzione, cadde nel pontificato di Benedetto XV, e fu da Lui con somma alacrità promosso, e sotto la sapiente guida dell'E.mo Gasparri compiuto in meno di tre anni. Già nell'agosto del 1916 veniva distribuito ai Cardinali della Commissione, e ad altre persone di provata competenza un secondo schema *pre-definitivo*, di tutto il Codice, in un volume di circa 1000 pagine (can. 1-2438) sul quale si ripresero le discussioni per l'ultima revisione. E poichè questa, per quanto scrupolosamente condotta, non addusse che lievissime modificazioni e quanti ebbero in mano l'opera concordemente la giudicarono ormai ben matura per la promulgazione; tale atto finalmente venne a coronare in maniera solenne le fatiche di oltre dodici anni d'assiduo lavoro e ad aprire una nuova éra della storia del Diritto Canonico.

---

(1) Ci piace dare il testo anche della lettera *De mandato*, accennata nella Bolla e fin qui non pubblicato (cfr. nota vol. preced., pag. 273).

« De mandato Summi Pontificis honori mihi est aliquot exemplaria ad te mittere librorum Codicis Canonici.

Sanctitati Suae in optatis est ut tuas animadversiones ad rem libere patefacias, ob oculos habens normas quae sequuntur.

I. Animadversiones paucis concinnentur verbis;

II. Lingua latina exarentur;

III. Tibi permittitur adhibere in hoc examine unum duosve ad summum peritos iuris canonici viros, e clero sive saeculeri, sive regulari, tibi benevisos;

IV. Exemplaria quae accipis, diligenter apud te custodias.

V. Districte prohibetur ne praescripta canonum in hoc volumine contentorum quoquo modo cuique communicentur, sive scripto sive viva voce, praeter viros iuris canonici peritos de quibus supra.

VI. Animadversiones debent ad Sanctam Sedem mitti intra spatium sex mensium ex quo exemplaria recepta sint. Occasionem libenter, etc. ».

QUESTIONI.

Circa una pretesa incompatibilità tra l'ufficio di Canonico e di Maestro elementare.

Può il Vescovo dispensare dal servizio corale e dalla residenza i Canonici, perchè vadano ad esercitare l'ufficio di Maestri elemenmentari, a servizio dello Stato, nelle scuole rurali? Sono compatibili nelle vigenti disposizioni civili l'ufficio di Maestro elementare con quello di Canonico?

R. Alla prima domanda già è stato risposto altra volta da questa Rivista, e non è il caso di ripetere le risposte date, preferiamo piuttosto consigliare l'abbonato, che ci propose il quesito, di leggere i canoni 418, 419, 420-421 del nuovo Codice per togliersi ogni dubbio in proposito. Circa poi l'incompatibilità tra l'officio di Canonico e di Maestro elementare, che si vorrebbe desumere dagli articoli 23 e 25 della Legge Comunale e Provinciale, francamente non crediamo che i citati articoli si possano invocare per stabilire la presunta incompatibilità, poichè la loro portata non può estendersi oltre quanto in essi si dispone. Dal fatto che la legge esclude i membri del Capitolo e delle Collegiate dai Consigli Comunali e Provinciali, come ne esclude gli ecclesiastici e i ministri dei culti, che hanno giurisdizione o cura di anime e coloro che ne fanno le veci, non può conchiudersi anche la loro esclusione dalla scuola. Argomentare, come fecero alcune Corti, dallo spirito della legge, che si presume abbia sancito questa incapacità per non distrarre gli ecclesiastici dall'officio loro proprio, ci sembra poco o nulla conforme ai principii da tutti ammessi, a norma dei quali, in fatto di leggi restrittive delle libertà civili non si può invocare la parità del caso per moltiplicare le limitazioni di libertà, sempre odiose. Se può essere verosimile, che quest'incompatibilità di funzioni elettorali ed ecclesiastiche fosse voluta dalla legge per lasciare gli ecclesiastici perfettamente liberi di meglio soddisfare quei doveri per cui i sacri canoni imposero l'obbligo della residenza, potrebbe essere non meno verosimile ciò che ritennero altre Corti, quando, per limitare l'incapacità degli ecclesiastici ad essere eletti nel solo Comune di residenza, contro le altre Corti, che

quella incapacità avevano estesa a tutto il Regno, dissero che il legislatore ebbe di mira l'influenza, che l'ecclesiastico poteva far sentire nel Comune, ove esercitava la giurisdizione o cura d'anime.

Data questa diversità nell'interpretare lo spirito della legge, è chiaro che qualunque argomentazione basata non sulla lettera, ma sullo spirito, nel caso nostro sarebbe fallace.

Per il passato fu sollevata la questione se il parroco possa occupare il posto di maestro elementare. Diede origine a tale controversia un deliberato del Consiglio Municipale di Venarotta, che nel 1883 licenziava il parroco dall'officio di maestro elementare, che esercitava da parecchi anni, con la dichiarazione che l'ufficio di *Maestro è per se stesso incompatibile* con quello di parroco.

Il Consiglio scolastico di Ascoli annullò il deliberato, ma il Ministero dell'Istruzione, su ricorso del Comune, la confermò. Si andò fino al Consiglio di Stato, il quale nella seduta del 16 febbraio 1887 e nell'adunanza generale del 26 marzo successivo adottava le seguenti conclusioni, che stimiamo opportuno riportare integralmente perchè rispondono esaurientemente al nostro quesito: « Non vi ha dubbio (osserva l'autorevole Consiglio) che se si volessero creare con semplici dichiarazioni di principii, delle incompatibilità e delle inammissibilità ai pubblici uffici non fondate su precise disposizioni di legge, sarebbe violata una regola di diritto solennemente dichiarata dall'art. 24 dello Statuto fondamentale del Regno, secondo il quale tutti i cittadini sono ammissibili ai pubblici uffici, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi. Nessuna legge interdice ai parroci e *ad altri ministri dei culti, aventi o no cura di anime*, di partecipare all'insegnamento, mentre si hanno speciali disposizioni per le quali lo Stato riconosce esplicitamente ed implicitamente tali facoltà agli ecclesiastici, qualora si conformino alle leggi e ai regolamenti in vigore. Che perciò dinanzi allo stato presente della legislazione patria, non ha alcun valore giuridico la dichiarazione del Ministero, con la quale, premesso che « il carattere della Scuola moderna deve riposare sulla laicità », si conchiude « doversi ricusare ai parroci la facoltà d'insegnare ».

In un altro parere del 19 luglio 1889, che pur venne adottato col conforme decreto reale dell'8 dicembre 1889, il me-

desimo Consiglio di Stato conchiudeva: « Che la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è in ripetuti pareri assodata nel senso che l'ufficio del parroco non è per sè medesimo incompatibile con quello di maestro elementare e che non essendo per legge dichiarata una siffatta incompatibilità, questa deve essere pronunciata nei singoli casi, quando cioè a giudizio dell'autorità scolastica non possa il parroco, per la moltiplicità delle sue attribuzioni ecclesiastiche, far fronte agli obblighi della scuola ».

Si applichino queste osservazioni al caso propostoci dei Canonici, che insegnino nelle scuole elementari, e risulterà chiaramente infondata l'asserita incompatibilità, nei rapporti delle vigenti disposizioni del nostro diritto scolastico. E quando gli orari dell'officiatura corale possono conciliarsi con gli orari della scuola, anche le disposizioni del nuovo Codice ecclesiastico non si prestano per creare *a priori* un'incompatibilità che non esiste. L'autorità ecclesiastica, come quella scolastica, dovranno esaminare caso per caso, e decidere.

QUESITI MINORI.

1. *D.* Un canonico infermo avendo presentato al Capitolo il certificato medico che prescrive una lunga cura climatica, domanda due mesi di assenza. Il Capitolo invece intende concedere soli 20 giorni, quale è la disposizione del Diritto Canonico in proposito?

R. Il nuovo Codice al Can. 420 dispone che il Canonico impedito da infermità o da altro fisico impedimento dal recarsi in coro, percepisce i frutti della sua prebenda e le distribuzioni, tranne quella *inter praesentes*, e poichè per il disposto del Can. 419, chi non è tenuto al coro, non è tenuto neanche a risiedere, ne consegue che se realmente l'infermità addotta dal Canonico nel caso, a giudizio del medico, richiede un periodo di cura, piuttosto lungo, non si può ridurre questo periodo a soli 20 giorni.

2. *D.* Nel Capitolo Cattedrale di N. i Cononici e i Preti prestano il servizio corale metà in una settimana e metà nell'altra, mentre la Messa Conventuale nei giorni festivi — eccetto le solennità — è celebrata da un prete del Coro, retribuito con denaro prelevato dalla massa delle distribuzioni, e nei giorni feriali è celebrata per turno da tutti i canonici e preti. Il celebrante della Conventuale nei giorni festivi, sebbene retribuito, pure quantunque assente dal Coro per celebrare la detta Messa, gode la puntatura della

stessa nonchè di Terza, Sesta e Nona e la godono il diacono e suddiacono, per quanto sostituiscano colleghi assenti e a danno di costoro retribuiti. Quest'uso è conforme alle leggi canoniche?

R. Le leggi canoniche confermate, nel caso nostro, dal Can. 420, n. 10 concedono le distribuzioni quotidiane, non però quelle che diconsi *inter praesentes*, a quei Canonici, i quali « de Capituli Consensu, non contradicente Episcopo, absunt a Choro ob Capituli seu propriae ecclesiae utilitatem » però secondo la comune interpretazione dei dottori e la prassi precedente della S. C. C. non contradetta dal Can. cit. l'ufficio deve compiersi gratuitamente « Juxta sanctiones iuris canonici et laudabilem S. C. C. stilum, nullum beneficiatum a choro absentem ratione muneris sibi commissi, quotidianas distributiones lucrari, ubi pro dicto munere aliquod percipit stipendium ». Non vi ha dubbio che la celebrazione della Messa Conventuale debba considerarsi non solo come un atto, che cede in utilità del Capitolo, ma come un atto necessario, perchè faciente parte della stessa officiatura corale. La retribuzione che si dà, non rappresenta uno stipendio, ma l'elemosina per l'applicazione della Messa, quindi stimiamo che al celebrante non si possano negare le distribuzioni della Messa, e anche quella di Terza e di Sesta, come trovasi sancito in alcuni Statuti Capitolari, attesa la necessità per chi celebra di fare l'opportuna preparazione e ringraziamento. Se la consuetudine avesse concessa anche la distribuzione di *Nona*, questa ulteriore indulgenza, potrebbe anche tollerarsi, secondo il nostro modesto avviso, qualora il Capitolo acconsenta, nè il Vescovo sia contrario.

Diverso è il caso del diacono e del suddiacono, i quali sostituiscono altri Canonici e sono da questi già retribuiti. Per quanto l'opera loro sia utile e necessaria, essa rappresenta l'opera di altri canonici, i quali, sebbene assenti, godono delle distribuzioni, come se fossero presenti, e in fatto di sostituzioni è risaputo che le fallenze vanno o al sostituto o al sostituente, a seconda delle particolari convenzioni e non possono essere concesse all'uno e all'altro.

3. *D.* Con sentenza della S. R. Rota il Capitolo della Collegiata di F. è stato reintegrato nei suoi antichi diritti. Però per le esigenze dei tempi verrà conferito soltanto un numero limitato di Canonicati con la relativa rendita... gli altri saranno conferiti senza rendita. Si domanda: Canonicati senza rendita importano l'obbligo della residenza... possono concedersi a sacerdoti, che godono di benefizi parrocchiali?

R. Questi Canonicati senza prebenda a norma del nuovo Codice Can. 393, n. 3, non potrebbero istituirsi senza una speciale concessione della Santa Sede « Canonicatus sine adnexis emolumentis ne instituantur sine speciali Apostolicae Sedis approbatione ». Presupposta questa concessione Pontificia, rispondiamo che siffatti Canonici, co-

nosciuti comunemente sotto il titolo di *Canonici Statutari*, da non confondersi coi *Canonici Onorari* debbono riputarsi veri canonici, con tutti i diritti e i doveri degli altri canonici, tranne solo quanto spetta alla prebenda (cf. Mons. D'Angelo, *Della Puntatura Corale*, pag. 92). Pertanto la collazione di tali Canonicati non è compatibile col possesso di altri benefici come il parrocchiale, che importano obbligo di residenza, salvo speciali concessioni risultanti dal decreto d'istituzione.

4. *D.* In un Capitolo vige la consuetudine di puntare i Canonici, che vengano in Coro per la Messa Conventuale, dopo il Gloria. Un Capitolare invitato a predicare per la festa dell'Addolorata, invece di assistere al principio della Messa fino al Vangelo in Coro, se ne sta in Sagrestia più raccolto. Finita la predica, viene in coro e canta con gli altri. Il Puntatore lo multa, parte però del Capitolo non approva, chi ha ragione?

R. Il Canonico scelto dal Capitolo a predicare, senza alcun compenso, nella Chiesa propria in occasione di funzioni pontificali, o capitolari, può invocare in suo favore il n. 10 del Can. 420, che scusa dal coro e concede le distribuzioni quotidiane, non però quelle *inter praesentes* ai Canonici « qui de Capituli consensu, non contradicente Episcopo, absunt a choro ob Capituli seu propriae Ecclesiae utilitatem ». Sappiamo che in molti Statuti Capitolari questo caso del Canonico, che predica nella propria Chiesa è contemplato espressamente. Però la S. C. C. non concede come scusante dal coro il tempo per la preparazione, neppure breve. Non crediamo però che il rigore debba spingersi fino al punto a cui è giunto il nostro Puntatore nel caso. Ben inteso però che la predica si faccia senza compenso e per utilità della Chiesa Capitolare.

5. *D.* Il cosidetto « Prefetto di Coro » è una carica prevista dal Diritto Canonico e voluta in tutte le Chiese Cattedrali? tale nomina è devoluta all'Ordinario o spetta al Capitolo? è *ad annum* o *ad vitam*? Oltre il servizio interno del coro, spetta allo stesso regolare il servizio all'altare?

R. Il nuovo Codice nel Can. 393 prevede, al n. 1, i varî offici da distribuirsi fra i Canonici, ma nel Can. 398 prescrive che in nessuna Chiesa Cattedrale manchi l'officio di Canonico teologo e possibilmente quello del Canonico Penitenziere. Nei canoni seguenti determina le condizioni e le attribuzioni per tali offici. Circa l'ufficio di Prefetto del Coro, la sua natura, le sue attribuzioni e le altre modalità contenute nelle domande rivolteci, bisogna rilevarle dagli Statuti e Costituzioni proprie di ciascun Capitolo.

6. *D.* Nella Cattedrale di P. il Canonico teologo invece di fare la lezione scritturale, per ingiunzione del Vescovo fa la grande Catechesi. Si domanda: sono i Canonici obbligati ad assistere alla detta Catechesi?

R. Il Can. 400, n. 1, dà facoltà al Vescovo di poter assegnare al Canonico teologo, in luogo della lezione scritturale, la trattazione di

altri argomenti dottrinali « Episcopus, si id utilius indicet, potest eidem alia doctrinae catholicae argumenta in ecclesia explicanda committere ». Il Can. 1346, al n. 2, prescrive che i Canonici e gli altri Corali sono tenuti ad ascoltare le prediche che si tengono in Avvento e in Quaresima, nella propria Chiesa, subito dopo l'Officiatura Corale, e dà facoltà all'Ordinario di poterveli costringere anche con pene canoniche. Dallo spirito di questi due Canoni si potrebbe desumere che il Vescovo potrebbe obbligare i Canonici ad assistere anche alla Catechesi, che il Teologo fa in luogo della lezione Scritturale. La cosa, a nostro modesto avviso, va rimessa alla prudenza e discrezione del Vescovo, che conoscendo uomini e cose, tenendo conto delle consuetudini locali, si regolerà, come meglio crederà in *Domino*.

7. *D.* Il Canonico Penintenziere può assentarsi legittimamente dal loco, durante le funzioni Pontificali, quand'anche siano pochi i corali, per ascoltare le confessioni dei fedeli, se nella Chiesa Cattedrale manchino altri confessori?

R. La risposta non può essere dubbia: il disposto del n. 3 del Can. 420 che scusa il Penitenziere « dum tempore chori vacat confessionibus audiendis » non contiene eccezioni di sorta, e tra il decoro di una funzione Pontificale, che può soffrire alquanto per l'assenza di un Canonico, e la salute di un'anima, che può essere guadagnata per l'opera del Penitenziere, che ne ascolta la confessione, la scelta non deve imbarazzare.

8. *D.* La risposta data nel *Monitore* 1915, pag. 471, n. 122 e confermata 1917, pag. 34, n. 5, circa il Calendario nella Chiesa delle Suore Terziarie Cappuccine non sembra giusta, quando si consideri che i Terziari Francescani dell'uno e dell'altro sesso, tanto secolari come regolari, godono del privilegio di poter usare il Calendario Francescano, non solamente quando dicono l'Officio Divino ogni giorno, ma anche quando *Officium Deiparae parvum aliasque preces dumtaxat persolvunt*, e per essi vale il decreto della S. R. C., 28 febbraio 1914, n. 1 che stabilisce: « Ordines Regulares proprium omnino habere debent Kalendarium, *quod pariter adhibendum est a Monialibus et Sororibus eurumdem Ordinum* ». Sicchè quelle Suore, che hanno connessione con qualche Ordine Regolare godono del diritto di poter usare ed imporre nelle loro chiese ed oratori pubblici o semipubblici il Calendario dell'Ordine cui appartengono, sebbene le dette Suore non recitino l'Officio canonico, ma soltanto l'Officio parvo B. M. V.

R. Il rev. Abbonato, che scrisse ciò, sposta la questione, o a dir meglio, da generale la rende particolare e vi fa un'aggiunta che la trasforma. Le due nostre soluzioni riguardano il Calendario da usarsi nella chiesa di Suore, che non si trovano nella condizione valutata dal decreto della S. C. dei Riti, n. 4132, I: « Tertiariis Officium Deiparae parvum aliasque preces dumtaxat persolventibus », ma soltanto di avere un Direttore di un Ordine primario, di cui esse sono

Terziarie. E nel caso, come allora era stato proposto, nulla risultava circa il nuovo particolare (non sappiamo perciò se l'Abbonato di oggi parla delle medesime Suore, o di altre); quindi è che la risposta fu data anche in conformità del decreto n. 4248, III, provocato da Suore dirette da Canonici regolari Lateranensi, concludendo che dovessero usare il Calendario diocesano. Sarebbe infatti strano che Religiose non recitanti Officio (neppure il piccolo, richiesto almeno dal decreto 4132, I) assumessero un determinato Calendario, per il solo titolo di appartenere come che sia ad un Ordine religioso; a quale scopo? per regolare che cosa? la loro devozione ai Santi dell'Ordine? Facciano pure, ma non vengano ad imporlo alla pubblica officiatura in chiesa!

Se dunque le Suore appartenenti ad un Ordine religioso recitano l'Officio divino, o almeno il piccolo della B. V., possono e debbono nelle loro chiese ed oratori pubblici o semipubblici esporre e far usare dai Sacerdoti celebranti il Calendario proprio di quell'Ordine, cui appartengono: se non recitano nè l'uno nè l'altro, non possono. E questa conclusione è perfettamente consona alle deduzioni fatte dai varî decreti della S. C. dei Riti il 15 dicembre 1915 dal liturgista degli « Analecta Ordinis Minorum Capuccinorum », che ci ha citato l'egregio e rev. Abbonato, e che abbiamo omesso di riferire *ad literam* per amore di brevità.

9. *D.* Nel trasporto di un cadavere che, esumato, da un paese si porta in un altro, si suole accompagnarlo in chiesa col clero, e quivi si canta Messa e si dà l'assoluzione. Quale Messa dovrà dirsi, quale orazione nella Messa, quale nell'assoluzione? Detta Messa può cantarsi in qualunque giorno, data la presenza del cadavere?

R. Noi siamo d'avviso, salvo il migliore, che verificandosi in tutto le circostanze di trasporto di un cadavere alla chiesa e alla sepoltura, si possa onninamente eseguire quanto il Rituale romano prescrive nelle prime esequie. Si tacerà la parola *hodie* nell'orazione *Deus, cui proprium;* il resto tanto può stare pochi giorni dopo la morte, quanto dopo lungo tempo.

10. *D.* All'entrare del cadavere, anche dei bambini, in chiesa, si suole dal Parroco o da chi per lui, aspergerlo con l'acqua santa. Può conservarsi tale consuetudine?

R. Vario è l'uso dei diversi luoghi, ed anzi delle diverse persone che officiano in tali occasioni. Chi non asperge, a quel punto, secondo il Rituale, che su ciò tace; chi asperge in ogni caso; chi lo fa quando, accompagnato il cadavere alla porta della chiesa funerante, deve ritirarsi, cessando il suo officio; chi lo fa, in questo caso, perchè riceve il cadavere, consegnato dall'altro. Nell'« Agenda in exequiis E.morum ac R.morum S. R. E. Cardinalium », approvato dalla S. C.

dei Riti il 28 gennaio 1898, si prescrive che venga fatta l'aspersione dal Superiore della chiesa che riceve il cadavere. Mgr. Martinucci (*Man. SS. Cær.*, lib. IV, tit. I, cap. IV, art. I, n. 20) dice: « Haec aspersio a Rituali non praescribitur, et locum habere posse videtur eo casu tantum, quo cadaver deponeretur in aliqua ecclesia, in qua iurisdictio Parochi de ipso cessaret ». Noi accettiamo questa soluzione, interpretata secondo l'« Agenda » su nominato, e cioè che sia il ricevente che asperge sul limitare; come il Rituale romano prescrive che il Parroco, per prima cosa, iniziando il trasporto del cadavere, lo asperga; così il Superiore della chiesa, all'inizio del rito che viene a compiere, per prima cosa aspergerà il cadavere.

CRONACA ECCLESIASTICA.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — Con Bolla *Universalis Ecclesiae* è stata creata la nuova diocesi di *Brentwood*, assegnandole il territorio della contea di Essex (Inghilterra), distaccato dall'arcidiocesi di Westminster (*Acta Ap. Sed.*, IX, 482). Con motu proprio *Decessor Noster* (21 nov. 1917) la chiesa di S. M. degli Angeli, detta della Porziuncola, presso Assisi è stata dichiarata soggetta immediatamente al S. Pontefice, che vi ha Delegato il card. Giustini (p. 561). Con bolla *Quae Catholico*, del 1° dicembre 1917, è stato eretto un nuovo Vicariato apostolico, detto di *El Beni* nella Bolivia, affidandolo ai Frati Minori (ibid., vol. X, pag. 9).

CAUSE DI SANTI E BEATI. — Sono stati emanati per organo della S. Congregazione dei Riti, in data 14 novembre, il decreto di introduzione della causa di Beatificazione o dichiarazione di martirio dei Vescovi e Vicari Apostolici del Tonkino centrale, *Giuseppe M. Sanjurio* e *Melchiorre Garcia Sampedro*, domenicani, e di altri 1400 loro compagni, uccisi in odio alla Fede tra il 1852 e 1862 (*Acta Ap. Sedis*, IX, p. 568 ss.); così pure, 5 gennaio 1918 il decreto di approvazione di due miracoli, che si propongono per la causa di canonizzazione della *B. Margherita Maria Alacoque*, professa dell'Ordine della Visitazione.

Inoltre si sono tenute il 27 nov. 1917 la Congregazione Preparatoria, sui miracoli che si propongono per la causa di canonizzazione del *B. Gabriele dell'Addolorata*, chierico professo Passionista; l'11 dicembre 1917 la Congregazione Ordinaria Particolare, circa le seguenti cause:

1. Intorno al culto, in ossequio dei decreti di Urbano VIII, non mai prestato al Servo di Dio *Bernardo Francesco de Hoyos*, Sacerdote professo della Compagnia di Gesù.

2. Intorno alla validità dei Processi Apostolici ed Ordinari costruiti per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Ven. Servo di Dio *Francesco da Camporosso*, Laico professo Cappuccino.

3. Intorno al culto non mai prestato, a norma dei Decreti di Urbano VIII, alla Venerabile Serva di Dio *Maria Maddalena Vittoria de Bengy*, Viscontessa de Bonnault d'Houet, fondatrice della Società delle Suore chiamate *Fedeli Compagne di Gesù*.

4. E finalmente intorno al medesimo dubbio, del culto non mai prestato ai Servi di Dio *Giovanni di Brebeuf e Socii* della Compagnia di Gesù, che si affermano martirizzati in odio alla Fede.

NOMINE PONTIFICIE. — Il Santo Padre si è degnato nominare: 17 nov. 1917: il Card. Scapinelli di Léguigno, *Membro della S. C. dei Religiosi;* 21 nov.: Mons. Salvatore Luzio, *Canonista della S. Penitenzieria;* 28 nov.; il Card. Gasquet, *Prefetto degli Archivi Vaticani;* 29 nov.: il Card. Niccolò Marini, *Segretario* della nuova *S. C. per la Chiesa d'Oriente;* i Cardd. Vannutelli, Vico, Merry del Val, Gasparri, Serafini, Frühwirth, Scapinelli di Léguigno, Lega, Gasquet, *Membri* della medesima; mons. Isaia Papadopoulos, vesc. tit. di Grazianopoli, *Assessore;* e S. E. Ignazio Rahmani, Patriarca Siro; S. E. Ladislao Zaleski, Patriarca latino d'Antiochia; mons. Vincenzo Sardi, Arcivescovo di Cesarea di Palestina; Mons. Luigi Petit, Arcivescovo di Atene; mons. Maurizio Landrieux, vescovo di Digione; mons. Camillo Laurenti; mons. Girolamo Rolleri; Mons. Renato Graffin; mons. Giulio Tiberghien; e i Rev.mi: P. Giovanni Torossian, Procuratore Generale dei Mechitaristi; P. Antonio Delpuch, Vice-Procuratore dei Missionari d'Africa (Padri Bianchi); P. Abate Gabriele Cardahi, *Consultori della stessa S. C.* 5 dic. 1917: D. Felice Ravanat e P. Vittorio da Appeltern, dei Cappuccini, *Consultori della S. C. dei Riti per la S. Liturgia;* 12 dicembre, mons. Francesco Solieri, *Consultore della Pont. Commissione per l'interpretazione del Codice.*

NECROLOGIO (1). — 3 dicembre, mons. Luigi Piccardo, vescovo tit. di Cafarnao, vicario patr. di Gerusalemme; 3 dicembre, monsignor Federico Gonzalez Suarez, arciv. di Quito; 18 dic., mons. Pacifico Monza, vesc. tit. di Troade, ex Generale dei Frati Minori; 31 dicembre, mons. Michele Izzi, vescovo di Alatri.

(1) Son vacate inoltre per rinunzia le chiese cattedr. di *Cuzco* (Perù), *Le Mans* (Francia), *Foligno.*

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione Concistoriale. (1)

Circa il divieto di intervento degli ecclesiastici alle danze in uso negli Stati Uniti.

Declaratio. — Cuidam Ordinario in Foederatis Americae Statibus roganti « utrum choreae, de quibus agit decretum S. Congregationis Consistorialis diei 31 martii 1916 quasque eadem S. Congregatio proscripsit (2), licitae aliquando sint, seu in reprobatione non comprehendantur, si fiant diurnis horis, aut primis tantum noctis horis, nec nimium protrahantur, vel etiam si fiant sine conviviis aut ea methodo quae vulgo appellari solet *Pic-nic* »: Sacra Congregatio Consistorialis, re considerata, respondendum censuit: *In reprobatione comprehendi;* ideoque clericos omnes prohiberi quominus eas, etiam in memoratis adiunctis, promoveant et foveant, et si ab aliis promoveantur, prohiberi quominus ipsi intersint.

Sanctissimus autem Dominus in audientia diei 20 novembris huius anni resolutionem confirmavit, et edi iussit pro norma omnium ad quos spectat.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 10 decembris 1917.

✣ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✣ S.

† V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

(1) Un *Monitum* della stessa S. C. avverte di non mandare elemosine di Messe e altre offerte al sac. Carlo Jacchini, della diocesi di Loreto, dimorante in Menphys Tenn (Stati Uniti), sedicente direttore d'una Società internazionale pel Santuario di Loreto.

(2) Cfr. *Mon. Eccl.*, XXVIII (1916), pag. 213.

S. Congregazione del Concilio.

Circa la incardinazione di un religioso di voti solenni secolarizzato in perpetuo.

Diocesi T. — *Incardinationis.* 27 gennaio 1917. — Un sacerdote regolare, professo di voti solenni, chiese e ottenne nel 1904 l'indulto di secolarizzazione, passando nella diocesi del vescovo di N., suo benevolo recettore. Passato alcun tempo il vescovo della vicina diocesi di T. lo richiese per reggere una parrocchia, e l'altro vescovo di N. fu lieto cederglielo emettendo formale lettera di scardinazione. Il vescovo di T. senz'altro raccomandò il detto sacerdote « qui, obtenta a suo Episcopo excardinatione ad Nostram (*sic*) est incardinatus » alla Dataria pel conferimento di detta parrocchia e la Dataria spedì la bolla a favore del detto sacerdote « olim diocesis N. nunc vero dioecesi T. *rite* incardinato ». Ma passati cinque anni, il nuovo vescovo di T. si vide costretto a rimuovere il sacerdote in questione dalla parrocchia, e anzi, accampando che non si era trovato in Curia alcun documento dell'incardinazione del detto sacerdote alla diocesi di T., fatta dal suo predecessore, pretese che il medesimo ex-parroco lasciasse senz'altro la sua diocesi, così richiedendo il bene delle anime e la ragione dello scandalo da evitare.

Il parroco fece ricorso alla S. C. del Concilio, nella quale, confermato il decreto di remozione con l'assegno però di una congrua pensione al rimosso, venne a discutersi, nella plenaria del 27 gennaio 1917, il dubbio: « an constet de legitima incardinatione sacerdotis N. N. dioecesi T., in casu ».

Al qual dubbio gli E.mi Padri risposero: « Ad mentem: mens est, sacerdotem N. N. utpote religiosum perpetuo saecularizatum adhuc manere sub iurisdictione Episcopi N. sui benevoli receptoris: attamen Episcopus T. eidem conservet assignatam pensionem; facto verbo cum Ss.mo ».

La principalissima ragione di questa risposta è accennata nella decisione medesima, con le parole « utpote religiosum perpetuo saecularizatum »: trattavasi di un religioso di voti solenni, secolarizzato in perpetuo, cioè disciolto dai vincoli

che lo stringevano ad un particolare istituto religioso, e autorizzato a vivere *extra claustra*, ma non punto trasformato in sacerdote secolare, anzi, all'infuori di queste due circostanze, che cioè non è più suddito attualmente di un particolare Superiore religioso, e non è più obbligato a risiedere in convento, nel rimanente resta sostanzialmente *un religioso* per quanto nel secolo. Lo dice la formola stessa: « ita tamen ut substantialia suae professionis, et ceteras obligationes cum eo statu compatibiles observet ». Da cotale condizione dipendevano parecchie circostanze da attendersi: per restringerci al punto della incardinazione, basta notare che il religioso, una volta fatti i voti solenni, perde affatto la sudditanza al suo Vescovo: poichè dopo la secolarizzazione i voti solenni perdurano, perdura anche questa conseguenza, che, secolarizzato, il religioso non torna suddito del proprio Vescovo; quindi in realtà di nessun Vescovo in particolare, e perciò non resta che sotto la giurisdizione immediata della Santa Sede. Questa, in antico lo soleva rimettere, come per delegazione, al vescovo di origine (cfr. la formola riferita dal Lucidi, *Visit. ss. Lim.*, vol. II, c. IV, art. II, n. 23); ma poi, stante, in genere la riluttanza sia del Vescovo a riprendersi tal suddito, sia del religioso stesso a vivere in luogo ove a tutti era nota la sua condizione, lasciò al religioso stesso la facoltà e l'obbligo di trovarsi il vescovo *benevolus receptor*, al quale la S. Sede delegava la sua giurisdizione sul secolarizzato. Da principio questo avveniva senza altre formalità, commettendosi semplicemente al Vescovo benevolo recettore l'esecuzione del rescritto di secolarizzazione perpetua; solo recentissimamente, negli ultimi anni della S. C. dei VV. e RR., circa il 1906, alla formola si aggiunse la clausola « ac dummodo eumdem (Oratorem) *per formalem incardinationem* suo clero saeculari adscribat », la quale non aggiungeva che un vincolo accidentale derivante dalla formale incardinazione, a quello sostanziale derivante dalla delegata giurisdizione da parte della S. Sede. In tali condizioni di cose il primo vincolo, com'è chiaro, quale accessorio, non distruggeva ne immutava la sostanza del secondo, fondamentale. In altri termini la sudditanza del religioso al vescovo benevolo recettore, anche incardinante, doveva considerarsi sempre, come dicesi, in funzione, e come conseguenza della delegazione che la S. Sede faceva a questi della sua giurisdizione sul religioso secolarizzato, ch'era

una vera e propria *ovis Petri* in senso strettissimo. Tale condizione giuridica è confermata dal fatto che in tutte le formole fu mantenuta la clausola solita « ut (Orator) obedientiae Ordinarii subsit *in vim quoque solemnis obedientiae voti* »; ora il voto di obbedienza si fa al Superiore Religioso, non mai ad un Vescovo presente e futuro: sciolto dall'obbedienza verso il suo determinato superiore Religioso, il voto lega sempre al superiore supremo che è la S. Sede, la quale appunto, in forza di tal voto può, ma essa sola, comandare simile obbedienza verso un Vescovo determinato.

Stando così le cose è evidente che il religioso secolarizzato, una volta passato, *per delegazione della S. Sede*, sotto la giurisdizione e obbedienza anche votiva di un Vescovo, non può esserne liberato e passato ad altro senza nuova delegazione della S. Sede. Quindi, nel caso, a prescindere da ogni altra considerazione, nulla aveva operato il Vescovo di N. nell'escardinare il religioso e cederlo al vescovo di T., non essendo intervenuta l'autorità della S. Sede.

Questo punto fondamentale e del tutto pregiudiziale, rilevato d'ufficio nella discussione, era stato del tutto trascurato nella contesa fra le parti, le quali si limitarono l'una a negare l'efficacia della escardinazione da parte di N. non essendo seguita la incardinazione da parte di T., poichè non può prodursi, come non mai esistito, il documento scritto, in cui a norma del decreto *A primis* della S. C. del Concilio 20 luglio 1898, deve farsi la incardinazione, e annotarsi il prescritto giuramento per l'acquisizione del domicilio nella diocesi incardinante; l'altra ad affermare che le formalità dell'incardinazione furono eseguite, come risulta dalle due testimonianze del Vescovo alla Dataria, e della Dataria al beneficiato (argomento vano, com'è chiaro, perchè dove la scrittura è richiesta *ad validitatem* non può supplirsi la sua esibizione necessaria alla prova, con niun altra prova neppure testimoniale, cfr. Reiffenst., l. II. tit. 22, n. 282, 291: S. R. R. in Londonen., 9 gennaio 1912 [*Mon. Eccl.*, XXV, p. 106] e S. C. C. in Bismarckien, 31 gennaio 1913 [ib., p. 14]); e nell'assumere che, nel caso, l'incardinazione fu abbondantemente supplita e contenuta nel conferimento d'un beneficio curato, che, come residenziale, incardina in perpetuo alla diocesi del beneficio, secondo annota

il Gennari nel *Mon. Eccl.*, XVII, 435(1). Al che rispondevasi agevolmente che, essendo i concetti di incardinazione e collazione di beneficio, del tutto diversi, mentre l'incardinazione dice un vincolo in ogni caso e assolutamente perpetuo, quando al contrario il beneficio curato e inamovibile tantum *de se* e non *in re et in omni casu*, bisognerebbe citare, come può ora citarsi nel Codice, can. 114, una disposizione positiva di legge che unisca i due concetti, in guisa che la collazione di beneficio, contenga l'incardinazione; mentre sin qui avevasi la disposizione contraria della Const. *Speculatores* di Innocenzo XII, in cui si supponeva che un chierico potesse avere due vescovi proprii, uno *ratione incardinationis*, l'altro *ratione beneficii*, quando cioè un chierico, restando incardinato in una diocesi, potesse, con la sola *venia* del suo vescovo, avere un beneficio in un altro.

Anche sotto questo riguardo, affatto però secondario, e subordinato alla considerazione svolta d'ufficio, giustamente fu deciso contro la pretesa incardinazione.

ANNOTAZIONI.

Questa importante ed elegante risoluzione della S. C. del Concilio, ci dà opportuna occasione a rilevare i notevoli cambiamenti indotti in proposito dal Codice.

Questo anzitutto (c. 111) pone il principio, affatto nuovo, a quanto sappiamo, che l'incardinazione avviene per la *recezione della prima tonsura;* cioè il chierico appartiene a quella diocesi dal cui Vescovo, o per conto del cui Vescovo, ha ricevuto la prima tonsura. Questa è la incardinazione *originaria*.

Traslativamente il chierico così incardinato a una diocesi, può essere incardinato ad altra: 1° mediante formale escardinazione dalla prima, da farsi con lettera del proprio Vescovo, da lui firmata, senza condizioni nè limite di tempo; e formale incardinazione ad altra,

(1) Tale autorità viene eliminata dall'estensore della decisione (Acta Ap. Sed., 1918, p. 23) pel fatto che la causa cui si riferiva, *Viterbien*, 14 luglio 1905 nella S. C. dei VV. e RR., trattava di una incardinazione seguita nel 1871, assai prima del decreto *A primis* (1898). Giova anche notare che ivi il Gennari non esprimeva la sua opinione, ma solo annotava gli argomenti svolti nel foglio d'ufficio.

da farsi parimenti con lettera del Vescovo, firmata da lui, senza condizioni nè limite di tempo. È la disciplina del decreto *A primis*, tolto però *quoad validitatem* l'obbligo del giuramento ad tramites Const. *Speculatores* per l'acquisto del domicilio (ne rimane l'obbligo *ad liceitatem*, secondo il can. 117);

2° mediante il conferimento d'un beneficio residenziale da parte del Vescovo d'un'altra diocesi, previo *o* il consenso del proprio Vescovo alla accettazione *o* il semplice permesso dato da lui al chierico di partire per sempre dalla diocesi; entrambi però da darsi in iscritto (c. 113): in questo caso non è necessaria formale incardinazione da parte del Vescovo che dà il beneficio (can. 114);

3° quanto ai religiosi: *a*) la professione di voti perpetui, sia semplici, che solenni, escardina *ipso iure* dalla diocesi cui il religioso prima era ascritto, sia originariamente, sia traslativamente (c. 585); non così, dunque, la professione di voti temporanei; quindi *b*) il religioso di voti temporanei, dopo secolarizzato, deve tornare senz'altro al vescovo suo; al contrario il religioso di voti perpetui sia semplici che solenni, deve trovarsi il vescovo benevolo recettore, il quale deve dichiarare a sua volta, in iscritto, se lo riceve per sempre o ad esperimento, in questo caso, non meno che per un triennio. Se dichiara di riceverlo per sempre, il religioso è incardinato, senz'altro; se per un solo triennio di prova, terminato questo, ove non voglia nè incardinarlo, nè dimetterlo, può ritenerlo in prova per un altro triennio, passato il quale non si dà altra alternativa: o lo dimette, o, se non lo dimette, senz'altro il religioso è incardinato (c. 641).

Tutte queste disposizioni sono nuove, e non occorre rilevare la loro opportunità in confronto con l'antico diritto: basta accennare che ogni incertezza e ragione di dubbio è scomparsa; prima poteva dubitarsi se la incardinazione fosse contenuta nel conferimento di un beneficio; se il religioso secolarizzato dovesse, nel passare alla diocesi del benevolo recettore, incardinarsi e nell'incardinarsi osservare le formalità del decreto *A primis*, oppure bastasse l'esecuzione del rescritto di secolarizzazione. Di qui derivava che spesso gli Ordinari ammesso un religioso, e non trovatolo poi conforme alle speranze concepite, cercassero di disfarsene, o accampando la semplice intenzione avuta di provarlo, o adducendo l'omissione delle formalità; donde litigi, ai quali spesso non si sa trovare altra via che obbligare il religioso a tornare al chiostro, con quanto discapito della disciplina regolare è facile intendere. A tali incertezze e inconvenienti la legge chiara ha posto ormai sicuro rimedio.

Un sol punto è ancora discutibile, che la presente risoluzione della S. C. del Concilio ha posto in luce. Quando un sacerdote religioso secolarizzato è stato incardinato in una diocesi, nel modo prescritto

nel can. 641, può poi escardinarsi e incardinarsi ad altra diocesi, senza la licenza della S. Sede? Stando alle considerazioni svolte nella decisione sembrerebbe di no; ma deve osservarsi che il Codice ha pure profondamente mutato il concetto della secolarizzazione perpetua, congiungendovi la *dispensa dai voti di professione* (c. 640, § 2); per tal modo, uno degli argomenti che deducevasi dall'essere il secolarizzato soggetto al Vescovo benevolo recettore, *in vim quoque solemnis obedientiae voti*, manca di base. Rimane l'altro argomento che, cessando a norma del can. 585 l'incardinazione precedente alla professione dei voti, il religioso, nell'atto della secolarizzazione è *ovis Petri*, e per sola delegazione della S. Sede diviene suddito di un determinato vescovo: e non neghiamo la forza di tale argomento; ma può rispondersi che ormai tal delegazione *fit ipso iure*, tanto che in alcuni casi, come accenna il c. 641, può avvenire anche senza e fin contro volontà del vescovo recettore (per esempio se questi, passato il secondo triennio, ometta di dimettere il sacerdote, anche avendone il proposito, per pura dimenticanza); in tal guisa non ci pare molto grande, praticamente, la differenza della giurisdizione acquistata dal Vescovo per tale delegazione, da quella che acquisterebbe per atto e officio proprio; tanto più che, considerando la condizione del religioso secolarizzato fatta dal nuovo codice (c. 640), agli effetti di cui si tratta, non si scorge quasi alcuna differenza col sacerdote secolare. Quindi inclineremmo per la negativa, ma finchè non intervenga un'autentica dichiarazione della Commissione pontificia, consigliamo nel caso *ad cautelam* di chiedere la licenza della S. Sede.

S. Congregazione dei Riti.

Risolvonsi alcuni dubbi circa la Messa e l'Ufficio durante le ottave semplici.

Dubia. — A Sacrorum Rituum Congregatione sequentium Dubiorum solutio expostulata fuit, nimirum:

I. An Decretum S. R. C. diei 7 augusti 1914, ad 2, statuens quod si infra Octavam simplicem Nativitatis B. M. V. dicenda sit Missa votiva eiusdem B. M. V., legatur Missa ut in festo Nativitatis B. M. V. cum Gloria, sed sine Credo, extendatur ad alias infra Octavas simplices?

Et, quatenus *affirmative:*

II. An infra Octavam simplicem, de qua peragenda non est Commemoratio in Officiis occurrentibus, omitti debeant Suffragium et Preces?

Et, quatenus *negative:*

III. An saltem in Officio diei Octavae simplicis omitti debeant Suffragium et Preces?

IV. An Symbolum, dicendum in Missa festi, ratione non Dominicae aut Octavae, sed ipsius Festi, in Missa diei Octavae simplicis eiusdem Festi omitti debeat?

V. An Praefatio propria Missae Festi, legi etiam debeat in Missa diei Octavae simplicis eiusdem Festi?

Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, reque accurate perpensa, ita respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Negative.*

Ad III. *Affirmative*, iuxta Rubricas novi Breviarii Typici.

Ad IV. *Affirmative.*

Ad V. *Affirmative.*

Atque ita rescripsit et declaravit, die 18 ianuarii 1918.

✠ Antonius Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Pro-Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi.

A Mons. Rettore dell'Istituto Cattolico di Parigi, circa il più intimo studio della dottrina di S. Tommaso.

Lettera (1). — « *Monsignore*, Davanti alle rovine materiali e morali che il mondo odierno vede accumularsi ogni giorno, la Santa Sede, confidando in Colui che ha promesso di assistere la sua Chiesa fino alla consumazione dei secoli, si compiace di considerare già il prossimo periodo di rinascimento. Non è da dubitare che la Francia avrà una parte notevole in questa opera di restaurazione. Noi speriamo che le gloriose parole, nelle quali fu compendiata la vostra storia nel passato: « *Gesta Dei per Francos* », si mostreranno vere ancora nell'avvenire.

Ora, questo risorgimento morale non sarà completo e durevole, che nella misura in cui sarà stato preparato e sostenuto dalla sana dottrina.

(1) Traduciamo dall'originale francese.

Come la fede, secondo il detto del vostro celebre Guglielmo di Parigi, è la prima vita dello spirito umano, la prima luce nell'opera della seconda creazione e dell'umana riparazione (Guliel. Parisien., Lib. *De moribus*, cap. I), così la formazione dottrinale è la prima formazione e la più indispensabile.

Voi sapete in che senso deve orientarsi questa formazione nelle Università cattoliche. « Papi si successero — diceva il Card. Billot, una delle glorie della vostra patria, — Papi di nazionalità diverse, con tendenze e carattere assai differenti, ma tutti, da Giovanni XXII fino a Benedetto XV, furono concordi nel raccomandare San Tommaso d'Aquino. *Omnium tamen in commendando Aquinate una invariata sententia est* ». (Discorso tenuto l'11 marzo 1915, per l'inaugurazione dell'Accademia di S. Tommaso).

Basta, per convincersi, percorrere l'opera in cui il R. P. Berthier, O. P., ha riunito, come in una catena aurea, tali testimonianze dei Sommi Pontefici in favore della dottrina dell'Angelo della Scuola (P. Berthier, *S. Thomas Doctor Communis Ecclesiae*, 1914).

Mi limito a ricordarvi le parole dell'Enciclica *Depuis le jour*, che il S. Padre Leone XIII indirizzò l'8 settembre 1899 al clero del vostro paese e che si può chiamare la *Magna Charta* per la formazione intellettuale e morale degli alunni dei seminari: « Occorre forse aggiungere che il libro per eccellenza in cui gli alunni potranno studiare con maggior profitto la Teologia scolastica, è la *Somma Teologica* di S. Tommaso d'Aquino? Noi vogliamo perciò che i professori curino di spiegarne a tutti i loro discepoli il metodo, e i principali articoli relativi alla fede cattolica ». Due anni dopo (il 1° ottobre 1901) il compianto Pontefice scriveva al Vescovo di Verdun: « Coloro che si dedicano all'insegnamento e allo studio della Teologia e della Filosofia, ritengano come loro principale dovere, dopo aver lasciato in disparte le trovate di una vana filosofia, di seguire San Tommaso d'Aquino e di venerarlo come loro maestro e duce ». E nella Enciclica *Aeterni Patris* a tutti i vescovi: « Providete ut sapientia Thomae ex ipsis eius fontibus hauriatur, aut saltem ex iis rivis, quos ab ipso fonte deductos, adhuc integros et illimes decurrere, certa et concors doctorum hominum sententia est ».

Nel medesimo senso, Papa Pio X di s. m. scriveva il 6 mag-

gio 1907 ai Vescovi Protettori del vostro Istituto: « De philosophia petimus a vobis, ne umquam patiamini in Seminariis vestris minus sancte observari quae providentissime Litteris Encyclicis *Aeterni Patris* Decessor Noster praecepit. Permagni *ad custodiam et tutelam Fidei hoc interest*... Ergo vos, vestros alumnos sacri ordinis non debetis velle philosophiae praeceptis tantum imbui, quantum in legitima litterarum institutione praescriptum est publice, sed eo uberius et altius, nempe secundum disciplinam Thomae Aquinatis, ut solidam deinceps possint S. Theologiae reique biblicae scientiam percipere ».

Il pensiero di Sua Santità Benedetto XV non è punto diverso. — In un Breve diretto al R. P. Hugon O. P., e pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis* del 7 giugno 1916, il Sommo Pontefice scriveva: « Sanctum et salutare est, ac paene necessarium in scholis catholicis, ubi ad philosophiae ac theologiae scientiam instituitur sacra iuventus, summum haberi magistrum Thomam Aquinatem ». E nel Motu Proprio del 3 dicembre 1914, a favore del Collegio Teologico di Bologna: « Probe novimus debito in honore ibidem esse Thomam Aquinatem, cuius doctrinas decessores Nostri illustres, Leo XIII et Pius X, maximis extulerunt laudibus, easque scholis catholicis religiose retinendas praescripserunt... Statuimus ut Archicancellarius et Collegium Theologorum Bononiense, — servatis rite praescriptionibus vel Sacri Consilii studiis provehendis, in primisque decreto *Doctoris Angelici*, die XXIX junii huius anni edito de summis Thomae Aquinatis principiis in philosophia sancte tenendis deque ipsa *Summa Theologica* in scholis theologiae praelegenda, — vel aliis quae Sedes Apostolica praeceperit praecepturaque sit, academicos theologiae gradus et lauream conferre possint... » E finalmente il medesimo Pontefice si degnò di approvare e confermare la risposta di questa Congregazione, del 7 marzo 1916, riguardante lo studio dell'Angelico Dottore.

Sono sicuro, Monsignore, che la Figlia primogenita della Chiesa, che ha tante volte perfino prevenuti i desideri della Santa Sede, e che ha premura di essere la prima nell'amore, osserverà anche con maggior ardore per lo innanzi queste direttive pontificie, e che in particolare il vostro Istituto e le altre Università cattoliche della Francia, di cui è ben noto l'attaccamento alla Cattedra di Pietro, contribuiranno così molto efficacemente a quella risurrezione che noi fin d'ora salutiamo.

Esprimendovi i miei desideri e le mie speranze, Monsignore, io mi rallegro ancora una volta dello zelo che avete usato per il bene dell'Istituto cattolico, e che vi farà trovare il modo di mettere in opera le misure salutari di cui vi ho parlato.

Aggradite, Monsignore, i miei migliori voti e i sentimenti coi quali amo sottoscrivermi

vostro dev.mo in N. S.
G. Bisleti, Prefetto ».

Roma, 30 settembre 1916.

Sacra Romana Rota.

Dichiarasi l'irresponsabilità di una Congregazione di voti semplici, *e della sua Superiora, per debiti e obbligazioni contratti da una suora.*

Claromontana. — *Restitutionis*, 16 agosto 1915. — Una signora di nome Antonia Debrige, di Clermont, discepola fin da fanciullina delle Suore del Buon Pastore, e particolarmente di certa Suor Saint-Célestin, alla quale, rimasta orfana dal 1892 in età di 11 anni, era stata affidata dal tutore, convisse nella loro casa fino al 1909, eccettuato poco più di un anno innanzi al 1902, e negli ultimi sei anni vestì anche il loro abito. Nel 1912 la Debrige, presentatasi alla Superiora, le manifestò che nella sua inesperienza aveva prestato a suor Saint-Célestin varie somme, che formavano coi frutti circa 23 mila franchi, e la pregò che la medesima Suora rilasciasse almeno una cambiale per detta somma. Infatti la suora dovè firmare la cambiale in data 5 novembre 1912, dopochè da circa sette giorni era stata espulsa dall'Istituto. Resasi però insolvibile, la Debrige volle citare dinanzi la S. Rota, previa la Commissione SS.mi, la Superiora Generale delle Suore del Buon Pastore, in nome di tutta la Congregazione.

Propostosi però il dubbio concordato: « An Congregatio « Sororum a S. Josepho, vulgo a Bono Pastore, solvere teneatur « pecuniam, quam a domina Antonia Debrige Soror a S. Caele- « stino habuit », il Turno Rotale, Sincero-Mori-Cattani, in data 16 agosto 1915, decise « *Negative* ».

Le ragioni della decisione si riducono in definitiva a una sola: trattasi di Congregazione di voti *semplici*, non solenni. Quindi:

a) Non può applicarsi il noto principio « in causis ci

vilibus non est conveniendus monachus sed monasterium » (gloss. in ca. 11 Q. 1, verb. *Monachus*; Archidiac. ib. n. 6; Speculator, in tit. *de Reo*, n. 19). Infatti la ragione di questo principio sta nell'altro: « Quidquid acquirit monachus acquirit monasterio » (auth. *Ingressi;* can. 19, Q. 3; c. *Quanto* 7, de off. ordin.; c. *cum ad monasterium*, 6, de st. monach.). Cfr. Reiffenst., in l. II, decr., tit. I, n. 183. E tutto ciò è legittimo quando si tratti di religioso di voti solenni: questi infatti non ha personalità giuridica, ed è equiparato al *servus* (Sebastian., *de iud.* n. 16). I voti semplici invece tolgon solo il *ius fruendi et retinendi* (senza venia dei superiori), ma lasciano intatta la personalità giuridica, e con essa il diritto di proprietà e dominio (cfr. Aichner, *Ius eccl.*, § 135, n. 2); quindi i religiosi di voti semplici debbono essi rispondere delle obbligazioni contratte.

b) Anche dato che la Superiora, sia pure Generale, cui è riservato dalle Regole dell'Istituto di dare tali consensi, veramente lo avesse dato, tale consenso, nel caso non avrebbe tolta la responsabilità della Suora. Si sarebbe trattato di semplice *autorizzazione*, la quale, come vedemmo a p. 160 del volume XXVII, « toglie l'obice che aveva la persona a porre quell'atto, ma non importa garanzia per parte della persona autorizzante » a differenza di quel che accade quando trattasi di religiosi di voti solenni (ivi, pag. 158 ss.).

Tanto meno può *presumersi* questo consenso, trattandosi inoltre, nel caso, di debiti contratti, non pubblicamente o notoriamente (come p. es., nell'esercizio pubblico di un commercio), ma di nascosto, tanto che la Debrige s'era obbligata al segreto verso chiunque, sicchè anche attualmente non si riesce a sapere neppure *quando* furono da lei prestati quei denari alla suora. La *prova*, poi, di fatto, di tale consenso, mentre la Superiora assevera di avere ignorato affatto la cosa, non è punto riuscita: anzi l'attrice stessa ha dovuto confessare che li aveva dati alla suora, « non come a religiosa, ma come ad amica di famiglia ».

Ma, rispondono gli avvocati, anche ammesso che non vi sia stato consenso da parte della Superiora, questa, e con essa la Congregazione, è responsabile perchè, se avesse meglio invigilato su la suora, questa non avrebbe avuto agio di abusare della inesperienza dell'attrice; quindi del danno che dal modo di agire della suora riporta senza dubbio l'attrice, è in causa anche la Superiora.

Si replica però agevolmente: 1) che con ciò si muta l'azione da quella di credito a quella di danno; 2) che neppure del danno deve rispondere la superiora: questo infatti non deriva dal fatto che la Debrige prestò denaro alla suora, ma dal fatto che la suora non lo rese, su di che la Superiora neppure vigilando poteva influire; 3) che poi la suora usasse arti e frodi per avere il denaro, anzitutto non è affatto provato, e tanto meno si prova la correità o almeno la negligenza della Superiora in impedirlo.

L'unica base di azione sarebbe se veramente quel denaro fosse stato convertito in utilità della Congregazione, essendo vietato « aliena iactura locupletari »; e in tal caso la Congregazione dovrebbe restituire, non la somma, ma bensì quanto « versum est in rem » (c. *quod quibusdam*, de fideiussor.). Ma l'attrice, di fronte alla denegazione della Superiora, non ne fornisce alcuna prova; vi sono anzi buoni argomenti per provare che il denaro sarebbe stato prestato alla Debrige per aiutare un di lei nipote a trarsi fuori da una grave crisi finanziaria. Comunque sia di ciò, non tocca alla Superiora dire come sia finito quel denaro, ma all'attrice dimostrare che sia stato convertito nell'utile della Congregazione. Di che non si ha prova alcuna in atti. — Perciò, ecc.

Commissione pontificia per l'interpretazione del Codice.

Circa le persone che possono proporre dubbi.

Avviso. — Commissio a Summo Pontifice instituta ad Codicis canones authentice interpretandos, in plenario coetu die 9 dec. 1917 habito, statuit respondendum esse tantum dubiis propositis ab Ordinariis, a Superioribus maioribus Ordinum et Congregationum religiosarum, etc., non vero iis quae proponantur a privatis personis, nisi mediante proprio Ordinario.

Romae, 9 decembris 1917.

P. Card. GASPARRI, *Praeses.*

Aloisius Sincero, *Secretarius.*

SUNTO DEL *CODEX IURIS CANONICI*

(*Continuazione, vedi fasc. prec. pag. 18 ss.*).

SGUARDO GENERALE.

Intraprendendo ora il riassunto del Codice, giova anzitutto fissare le linee direttive secondo le quali si svolgerà il nostro lavoro; e siccome queste non possono essere altre nè migliori da quelle che presiedettero alla compilazione del Codice stesso, gioverà in primo luogo ricercare ed esporre brevemente queste medesime.

In gran parte le si possono già dedurre a sufficienza dalla lucida prefazione testè riassunta (cfr. p. 22 s.). Sappiamo da essa che il compito propostosi dai compilatori fu duplice: formale l'uno, e sostanziale l'altro. Dal lato formale, si proposero i compilatori di dare anzitutto un *testo unico* della legge disciplinare canonica generale, raccogliendo diligentemente dalle fonti tutto quello che doveva e poteva essere conservato, in guisa da sostituirle ormai tutte, sicchè dopo tale compilazione esse perdessero tutto il loro carattere di necessità per la cognizione della legge; in secondo luogo mirarono a restringere le disposizioni di legge in chiare e precise *formole*, eliminando ogni superfluità, e usando in genere quella concisa sobrietà e brevità che è precipuo carattere d'un codice, il quale deve contenere la parte fondamentale, veramente legislativa, lasciandone alle istruzioni e regolamenti futuri, ove sia necessario, la minuta applicazione; infine, mirarono, per questo lato formale, a dare alle disposizioni stesse di legge un logico *ordine* sistematico, le cui parti cioè sorgessero quasi l'una dall'altra, con opportuna spontaneità e coordinazione.

Oltre questo còmpito formale, la nuova opera di codificazione se n'è proposto, come attesta esplicitamente il cardinale Gasparri, e come ognun può vedere, un altro, che diremo *sostanziale:* non si trattava cioè soltanto di porre ordine nella materia legislativa, resecarne le superfluità, eliminarne le cose ormai morte; occorreva ancora colmarne le lacune e riformarne le disposizioni ormai inopportune ai nuovi tempi. Oltre che codificare era necessario insomma, a dirla in una parola, *innovare*, sebbene più sobriamente.

Ma quale la misura, la norma, i criterii di quest'opera innovatrice? Arduo, e forse prematuro, è oggi il ricercarlo e il dirlo; ma poichè l'opera c'è, è compiuta, e parla, si può dire, da sè, ci sembra possibile fin d'ora ascoltare quel ch'essa ci dice e ci vuol dire. Ad altri parlerà forse altrimenti; ecco intanto quel che a noi sembra dire.

Il criterio sommo che ha presieduto a questa parte innovativa, e si riflette inoltre in tutta intera l'opera della codificazione è manifesto, e sembrerà quasi inutile dirlo: è stato quello di togliere ogni impedimento alla salute e quindi alla *cura delle anime*. È forse inutile il dirlo, ma non si ripeterà forse neppure abbastanza: invano si studia il Codice, invano si ricerca la ragione delle sue disposizioni, se si perde di vista questa *lex suprema:* la codificazione, insomma, non è stata, nè ha voluto essere, opera soltanto di dottrina, ma ancora e principalmente opera di prudenza e di pietà. Questa constatazione è la prima che si affaccia alla mente dopo aver chiuso il volume: si sente, nel complesso, molto più che dopo letto un manuale, anche d'eguali proporzioni, del sin qui vigente diritto canonico, che la pietà cristiana ne trae un vero e sicuro incremento.

La procurazione della salute delle anime, presiede in maniera evidente a quanto riguarda l'ordinamento della Chiesa dirigente: tutti gli uffici che hanno più diretta attinenza con la cura delle anime risultano dal Codice singolarmente favoriti: vi hanno particolarissima considerazione uffici fin qui quasi trascurati dal diritto, specie i *vicari parrocchiali*, e i rettori di chiese non curate, e nei canoni che riguardano questi, più che i loro diritti, si accennano i loro doveri nel prestar sussidio all'opera del parroco; i diritti poi e le facoltà del parroco sul laicato o sul clero semplice, anche se regolare, risultano singolarmente accresciuti; diminuiscono invece quelli del vicario foraneo, ridotti a semplice sorveglianza, e quelli delle collegiate: un espressivo confronto a questo proposito lo fornisce il can. 415 circa le chiese collegiate e parrocchiali insieme. Così pure crescono particolarmente le facoltà e mansioni dei vescovi, sia in confronto ai Capitoli anche cattedrali (notevole segnatamente la mano libera concessa riguardo alla collazione dei benefici: quasi totale abolizione del giuspatronato, dei diritti d'opzione ed elezione, restrizione nelle stesse riserve

pontificie) sia in confronto ai Regolari, anche esenti, sia in paragone al diritto metropolitano. Tutto ciò risponde anche al carattere, già da altri rilevato, d'un maggiore *accentramento* del potere ecclesiastico, tendenza che fu manifesta nella grande opera Piana della riforma della Curia, alla quale il Codice, com'è noto, dà con gli ultimi ritocchi, l'assestamento definitivo.

E a questo ordinamento esteriore corrisponde ampiamente e apertamente l'interiore, riguardo al quale ci piace rilevare la cura più attenta che nel Codice si manifesta per la *formazione del clero*, sì regolare che secolare: la disciplina spirituale clericale, com'è già noto, quasi codifica le norme che Pio X nella sua « Haerent animo » aveva designate in forma esortatoria, e discende alla prescrizione degli esercizi di pietà quotidiani, all'obbligo della confessione frequente e degli esercizi spirituali in tempi determinati; nella parte intellettuale poi sanziona, oltre cospicue preferenze pei sacerdoti muniti di maggiori titoli di studio, l'obbligo degli esami pel clero giovane, lascia ben più ampia libertà ai Seminari di fissare il programma degli studi, in armonia con l'indole del sacro istituto, che non facessero le stesse ultime disposizioni della S. C. dei Vescovi Regolari; insomma nulla il Codice trascura, che possa servire alla formazione d'un clero santo e dotto, ch'è, come ognun vede, il più sicuro contributo alla salvezza delle anime.

Infine questo medesimo altissimo proposito manifesta la tendenza pure evidente alla *mitigazione* degli obblighi comuni a tutti i fedeli, con benigna indulgenza ai bisogni e allo spirito dei tempi moderni. Già nella *Prefazione* del card. Gasparri scorgemmo accennato questo motivo e criterio direttivo, con speciale riguardo alla restrizione degli impedimenti matrimoniali, e al temperamento della legge del digiuno e della astinenza: altre mitigazioni vedemmo commentando le disposizioni già andate in vigore, circa il tempo del precetto pasquale, della solennità delle nozze (1); altre, cui accenniamo di volo, riguardano gli effetti delle censure ecclesiastiche, le composi-

(1) Cogliamo quest'occasione per accennare che un recente manifesto del Card. Vicario, *16 genn. 1918*, enunciando le norme andate in vigore, tacitamente corregge il testo del decreto della Segr. di Stato (cf. *Mon.*, XXIX, p. 352) nel senso che, al n. 2°, deve leggersi « Canonis 1108, § 2-3 ». Cade quindi la nostra osservazione a p. 354 s., ossia il tempo *chiuso* va già terminato col giorno di Natale e con la *Domenica di Pasqua*. [*N. d. R.*].

zioni, la riserva dei peccati, il rito dell'estrema unzione, la sepoltura ecclesiastica, ecc., ecc. In genere anzi può dirsi che il Codice manifesta un'esatta comprensione delle condizioni sociali odierne: tanto che non ha neppur trascurato di sanzionare quest'aurea norma (can. 1524): « Tutti, specialmente poi i chierici, i religiosi, gli amministratori di beni ecclesiastici, debbon assegnare ai loro operai una onesta e giusta mercede; debbon curare che adempiano per giusto tempo ai loro doveri di pietà; non debbono in alcun modo impedirli dalle cure domestiche nè dall'abitudine del risparmio; non debbono imporre loro più lavoro di quanto le forze sopportino, nè di tal genere che non si confaccia al loro sesso ed età ».

Questa triplice tendenza, dell'accentramento della potestà ecclesiastica, della formazione alla pietà e dottrina, della mitigazione degli oneri e adattazione alle condizioni sociali rappresenta a così dire la parte *ideale* nei criteri innovativi del Codice. L'elemento *positivo* potrebbe invece assommarsi, o almeno esprimersi, nella spiccata tendenza del medesimo a *conformarsi* (non certo uniformarsi) *alla legislazione civile odierna*. Questa tendenza ci sembra manifestarsi a sufficienza, non solo nella imitazione della forma esterna dei codici attuali, ma anche nell'adozione di gran parte dei loro principi formali: non mancano punti in cui il Codice rimanda senz'altro alle leggi civili locali p. es., quanto all'adozione legale, quanto alla prescrizione, ai contratti; altrove ingiunge espressamente che si osservino le formalità civili prescritte per la validità di alcuni atti; ma il fatto più espressivo in questo riguardo è la modellazione di molte disposizioni legislative nuove su quelle dei codici attuali: accenniamo, p. es., alle norme pel computo del tempo, e in modo specialissimo a tutta la parte procedurale e penale del Codice (libro IV e V): così nel IV libro il Codice, se non sembra avere adottato espressamente la netta divisione tra competenza giudiziaria e amministrativa, pure nella *pars tertia* adotta gran parte delle norme di questa, in diretta esclusione delle norme processuali giudiziarie; segnatamente poi nel V libro, la parte prima si ispira evidentemente ai principi dei nostri codici, circa la imputabilità e responsabilità, anzi in parte li migliora, come nel concetto del delitto pretergresso; basta osservare a questo proposito, che il Codice non trascura neppure il recentissimo istituto della condanna condizionale.

Delineati così i criteri che, per quanto può raccogliersi dal *post factum*, ci sembrano aver presieduto all'opera innovativa dei compilatori; e che, per ciò stesso, non possono non essersi riflessi anche sul lato formale del loro compito di sistemazione, non è neppur necessario dire che questi medesimi ci debbono servire di norma e di aiuto nel riassunto che siamo per fare, il quale ha anzi per preciso scopo di mettere in evidenza questi criterii medesimi. A tal uopo non osserveremo sempre la medesima proporzione in tutte le parti: e mentre ci limiteremo a un semplice accenno alle disposizioni già vigenti, quanto cioè può bastare a compiere e coordinare la parte nuova, illustreremo maggiormente quest'ultima, non con propri commentari, ai quali ci manca il tempo e lo spazio, ma con dilucidazioni sufficienti, almeno a nostro parere, a farne comprendere lo spirito, la portata e l'attuazione pratica.

LIBRO I.

Norme generali.

PRINCIPI FONDAMENTALI (c. 1-7). — Il Codice si riferisce alla Chiesa latina e non tocca la orientale, se non indirettamente, per forza di cose; cioè negli enunciativi dogmatici, e nei luoghi ove si parla della condotta degli occidentali riguardo agli altri riti: p. es., can. 98 (dei riti in genere), c. 782 (circa la cresima), c. 804 (celebrazione della Messa), c. 1099 (matrimonio di misto rito), c. 622 (collette e questue), ecc. Anche nella Chiesa latina il Codice lascia intatta in genere la disciplina liturgica, salvo in pochissimi punti (p. es., c. 947, ove dichiara doversi omettere sempre, anche con gli uomini, l'unzione delle reni, nell'estrema unzione), lascia quindi in piedi, come fonte del diritto per tutta la parte liturgica, il Messale, Breviario, Pontificale, Cerimoniale dei Vescovi, Rituale, e la Collezione autentica della S. C. dei Riti. Queste fonti, insieme col Codice, contengono dunque tutto il diritto *generale* della Chiesa latina: quanto al diritto *particolare:*

a) il Codice lascia sussistere in tutta la loro ampiezza il diritto concordatario come e dove vige: quindi tutte le disposizioni contenute nei Concordati fin qui fedelmente osservati anche per parte dello Stato, rimangono in vigore nei luoghi relativi, anche se contrarie alle norme del Codice; quanto

a quelle dei Concordati denunziati e violati da parte dello Stato. le disposizioni relative, secondo dimostrammo al vol. XXIX, pag. 109 ss., non possono prevalere alle contrarie del Codice se non in quanto siano consolidate come consuetudini o diritti acquisiti, giusta le norme seguenti;

b) *i diritti acquisiti*, i privilegi e indulti concessi dalla Sede Apostolica, sia a persone fisiche che morali, rimangono senza distinzione nello stato di vigore in cui si trovano ora, anche contro le norme del Codice; eccettuati quelli contrari a disposizioni che il Codice munisce della clausola « privilegiis quibuscumque non obstantibus o cessantibus » (1);

c) *le consuetudini* sia generali o particolari, contrarie al Codice, quando la disposizione relativa in questo è munita della clausola « *reprobata* quacumque consuetudine » debbono considerarsi come irragionevoli, quindi togliersi tutte, senza distinzione, come corruttele del diritto; tanto meno potranno mai introdursi in seguito (2). Tutte le altre, parimenti con-

(1) Ecco le disposizioni ove abbiamo trovato questa clausola: c. 343, § 2 il Vescovo può scegliere come convisitatori quegli ecclesiastici che crede, c. 396 e 403, si abroga ogni diritto di opzione e elezione non preservato nelle tavole di fondazione; c. 460, § 2, non può esservi più di un parroco attuale per ogni parrocchia; c. 549 e 522, ogni religioso può *valide et licite* confessarsi da qualunque confessore approvato dal vescovo; c. 544, non può ammettersi alcuno alla religione senza lettere testimoniali; c. 654, non può dimettersi alcun professo di voti perpetui senza regolare processo; c. 774, ogni chiesa parrocchiale può avere il fonte battesimale; c. 876, non si può essere confessori di religiosi senza speciale mandato dell'Ordinario; c. 964, nessun abate senza carattere episcopale può conferire alcun ordine maggiore, nè i superiori di religioni di voti semplici dar dimissorie per essi; c. 1267, la SS. Eucaristia nelle case religiose non può conservarsi che nella sola chiesa o principale oratorio; c. 1356, non si dà esenzione dalla tassa pel seminario; c. 1576. le cause matrimoniali, di ordinazioni, di diritti della cattedrale, le criminali di chierici e quelle di scomunica, debbon sottoporsi a un tribunale collegiale. È inoltre abolita la comunicazione dei privilegi anche fra ordini religiosi.

(2) La detta clausola, oltre che nei canoni 343, 396, 403, 460, 774, 1356. 1576 cit., nella nota preced. si legge ancora nei canoni: 346, vietante di ricever doni nella visita pastorale; 409, di usare la veste e insegne capitolari fuori diocesi; 418, di protrarre le vacanze corali oltre tre mesi; 433 di eleggere più d'un vicario capitolare; 455, riserbante ai vescovi l'istituzione dei parroci; 818, vietante di variare in alcun modo le cerimonie della Messa; 978 di conferire altro ordine anche minore, con un ordine sacro, nello stesso dì: 1006, vietante d'ordinare *extra tempora* in un giorno non festivo; 1041, di

trarie al Codice, restano ugualmente abrogate, eccettuate solo le centenarie o immemoriali, le quali potranno *tollerarsi* soltanto nel caso in cui gli Ordinarii giudichino non essere prudentemente possibile toglierle; si eccettuano anche le consuetudini che il Codice espressamente riserva, con la formola « salva contraria consuetudine ».

La disciplina contenuta nel Codice è in genere la attualmente vigente, con opportune modifiche; quindi: 1° tutte le leggi disciplinari *contrarie*, siano generali che particolari, s'intendono abrogate, se non si dica esplicitamente il contrario (1); 2° i canoni tratti, in tutto o in parte dal diritto antico, debbono interpretarsi conformemente alle fonti e agli interpreti del medesimo diritto, sia in tutto, sia nella sola parte corrispondente: in caso di dubbio deve presumersi che il Codice abbia conservato il diritto antico; 3° per quanto però riguarda le *pene*, il Codice è l'unica fonte, esclusiva di qualsiasi altra antecedente, compresa la nota costit. *Apostolicae Sedis:* vale a dire tutte le pene di qualsiasi genere non menzionate nel Codice, non possono più applicarsi.

TIT. I: *Le leggi ecclesiastiche.* — Si potrebbe suddividere questo titolo in cinque punti: indole (c. 8-11), soggetto (c. 12-14), obbligazione (c. 15-16), interpretazione (c. 17-20), cessazione (c. 21-24) della legge ecclesiastica.

Quanto all'indole, cioè agli elementi costitutivi della legge, il Codice, lasciando giustamente da parte quanto riguarda la

indurre nuovo impedimento matrimoniale o abrogare gli esistenti; 1056, di ricevere emolumenti nel concedere le dispense matrimoniali; 1181, di riscuotere tasse per l'ingresso nelle chiese; 1408, vieta qualsiasi consuetudine contro l'obbligo della professione di fede; 1490, 1525, idem contro il diritto del resoconto al Vescovo per le fabbricerie e opere anche se esenti dalla visita.

(1) A togliere ogni dubbio circa il dettato del resto esplicito, del can. 6, n. 1, per quel che riguarda l'abrogazione di leggi particolari anche emananti da Concilii o Sinodi, se *contrarie* al Codice, basta la riserva fatta nel can. 22 ove è detto che « la legge universale non deroga affatto agli statuti di luoghi speciali o di persone »: si aggiunge cioè « fermo però il prescritto del can. 6, n. 1 »; dunque il Codice fa eccezione a questo principio di non derogazione. Le disposizioni però *non contrarie* al Codice sono perfettamente mantenute, appunto pel principio medesimo e pel fatto che il legislatore ha ristretto la riserva al solo n. 1 del can. 6, mentre altrimenti avrebbe dovuto estenderla almeno anche al n. 6 del medesimo can. 6.

dottrina, ne accenna solo quattro fondamentali per la pratica: il primo è la promulgazione e vacazione: la legge esiste quando è promulgata, ed è promulgata quando è inserita negli *Acta Ap. Sedis;* però vaca, da questo punto, per tre mesi interi cominciando ad obbligare solo il giorno del medesimo numero ma del terzo mese dopo quello che è apposto come data al fascicolo relativo degli *Acta:* p. es., una legge inserita nel fascicolo che porta la data 1° febbraio 1918 comincia a obbligare solo il 1° maggio. Questa disposizione circa la vacazione della legge è nuova, e imitata dagli odierni codici civili (cfr. C. C. it., *Disposiz.*, art. 1), ed è opportunissima a troncare le antiche dispute se le leggi ecclesiastiche obbligassero subito appena promulgate, o appena conosciute, o quando le si presumessero conosciute da tutti. È ormai chiaro che dopo la nuova disposizione del Codice non può cader dubbio alcuno su l'argomento, potendosi conoscere sempre matematicamente il momento da cui la legge obbliga: non si dà eccezione da questa disposizione se non quella ovvia, che cioè il legislatore indichi, nel testo stesso della legge, una vacazione più lunga, o più breve; altra ovvia apparente eccezione è data nel c. 17, § 2, cioè per quelle leggi che semplicemente dichiarano le parole già *certe* della legge: tali dichiarazioni, supponendosi già certa la legge, nulla inducono di nuovo nella legge stessa, e quindi neppure hanno bisogno di promulgazione; perciò dicevamo l'eccezione solo apparente.

Il secondo elemento è la *territorialità:* la legge cioè non si presume personale, ma territoriale, se altro non consti: cioè non spiega la sua forza se non per le persone dimoranti sul territorio per cui è data. S'intende bene l'opportunità di questo canone, del tutto nuovo, quanto alle leggi particolari; ma anche per le leggi universali, che valgono cioè per tutta la Chiesa, è opportuno a toglier ogni dubbio pratico, quanto a obbligazioni da compiersi in determinato luogo (p. es., comunione pasquale), agli obblighi e atti giurisdizionali (p. es., gli obblighi pastorali, le formalità giudiziali), ecc.: ogni volta quindi che possa sorgere un legittimo dubbio, se si sia soggetti a data legge, fuori di un dato territorio, si deve stare per la libertà; se invece si dubiti se una persona esistente in un dato territorio sia soggetta a una data legge, si deve stare per la legge.

Terzo elemento, la *irretroattività*: la legge, come s'esprime anche il nostro Cod. civ. (l. c., art. 2), « non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo »; questo principio era già nel diritto romano (l. 7, Cod. I, 14) donde lo adottò il canonico (c. 13, X, *de rescr.* I, 2) ed è evidente, come è evidente l'apparente eccezione costituita dalle interpretazioni meramente declaratorie (c. 17, § 2), e l'effetto inabilitante o irritativo, che non riguarda tanto l'atto in sè, che sfugge ormai alla sanzione posteriore, quanto le conseguenze, tuttora perseveranti.

Quanto a questo ultimo punto è importante e ovvia l'ultima disposizione di questa serie (c. 11) che la legge non si considera mai inabilitante e irritante, se non lo dica formalmente.

Riguardo al *soggetto* della legge ecclesiastica, le disposizioni del Codice possono così riassumersi.

Non ne sono soggetto i non (validamente) battezzati, gli abitualmente dementi, i fanciulli sotto i sette anni (c. 12); le leggi generali obbligano ovunque, le particolari in ciascun territorio, coloro che vi hanno domicilio o quasi domicilio o attualmente vi risiedano (c. 13); quelli che lo hanno, ma attualmente non vi si trovano, cioè i pellegrini in senso canonico, non sono soggetti nè alle leggi particolari del loro paese (a meno che non siano personali o che la loro transgressione nuoccia proprio nel loro paese), nè a quelle del luogo ove si trovano, eccetto quelle interessanti il bene pubblico o riguardanti la solennità dei contratti, e neppure alle leggi generali non vigenti nel luogo ove essi dimorano; invece i *vaghi*, che non hanno in alcun luogo domicilio o quasi-domicilio, sono soggetti a tutte le leggi, generali e particolari, del luogo ove si trovano (c. 14).

Quanto alla *obbligatorietà* delle leggi il Codice stabilisce: Le leggi, anche se irritanti e inabilitanti, non obbligano *in dubio iuris;* gli Ordinarii, *in dubio facti*, possono dispensare se trattisi di legge da cui il Papa suol dispensare (c. 15); ma dalle leggi inabilitanti o irritanti non scusa alcun genere di ignoranza: generalmente poi non si *presume* ignoranza o errore, circa la legge, la pena, il fatto proprio, o altrui notorio (c. 16).

L'*interpretazione* autentica data per legge, vale come la legge, ma non ha effetto retroattivo e deve promulgarsi quando

restringe, amplia o spiega una legge dubbia; l'interpretazione data *per sentenza o per rescritto* non ha forza di legge, e solo vale per le persone o le cose per cui fu data (c. 17). L'interpretazione *dottrinale* deve fondarsi sul testo e contesto, sui luoghi paralleli del Codice, e su la mente del legislatore (c. 18): deve essere stretta in materia penale (c. 19) e nel resto armonizzarsi alle leggi consimili, all'equità, allo stile della Curia, alla giurisprudenza (c. 20).

Quanto al'a cessazione: La legge emanata per ovviare a un pericolo generale, non cessa pel fatto che nel caso particolare quel pericolo non esiste (c. 21); la legge posteriore deroga all'anteriore, non però alle leggi particolari, a meno che non lo esprima (c. 22); in caso di dubbio non si presume revocazione, ma deve invece cercarsi la conciliazione fra le leggi (c. 23); i *precetti* obbligano ovunque, ma non possono perseguirsi giudizialmente quando cessi la giurisdizione del mandante, eccetto il caso che constino per documento scritto o almeno per l'asserzione di due testimoni (c. 24).

TIT. II: *Delle consuetudini* (c. 25-30). — Le consuetudini derivano la loro forza legale soltanto dalla volontà del Superiore ecclesiastico: del resto ogni comunità capace di ricevere una legge può indurre una consuetudine; ma se questa è *contra* o *praeter legem*, deve essere ragionevole, e quadragenaria, eccetto il caso in cui la legge vieti l'introdursi di consuetudini contrarie, nel qual caso deve esser centenaria o immemoriale; non può ritenersi per ragionevole una consuetudine *riprovata* in diritto espressamente. La consuetudine è poi il miglior interprete della legge; la legge non revoca consuetudini immemoriali nè particolari, quando non lo dica.

TIT. III: *Computo del tempo* (can. 31-35). — Salve restando le leggi liturgiche, e quanto altrove (c. 921-923, 931) si stabilisce per le indulgenze, in diritto il giorno si calcola di 24 ore contate da mezzanotte in poi; la settimana di sette giorni; il mese di trenta; l'anno di 365; eccettuato il caso in cui mese e anno si dicano intesi come sono nel calendario (31-32). Pel calcolo delle ore deve attendersi l'uso locale; ma per i doveri privati, celebrazione di Messa, recita privata di ufficio, di giuno, anche eucaristico, *può* seguirsi tanto il tempo usuale locale, come il tempo vero o il medio o regionale, o il legale, o altro straordinario: quanto ai contratti vale la disposizione

del Codice civile in vigore nel territorio ove si celebrano. Gli spazii o periodi di giorni, mesi, anni, di tempo *utile* o *continuo* (1) debbono computarsi secondo le regole seguenti. Se il mese o anno si designano col loro nome proprio o equivalente (p. es., dicendosi nei mesi 3°, 6°, 9°, 12° dell'anno) si prendono come li indica il calendario; se non si esprime il termine di partenza, (p. es., tre mesi di sospensione), il tempo si conta dal momento scelto per cominciare al corrispondente (p. es., del terzo mese successivo), del calendario se si tratta di tempo continuo, come nell'esempio citato, dell'anno giuridico se è discontinuo (p. es., tre mesi di vacanza all'anno interpolati, si contano sommando i termini giuridici (giorno, settimana e mese) di ciascun tempo preso per la vacanza); se invece si esprime il termine di partenza, i mesi ed anni debbon prendersi come si svolgono nel calendario civile, i giorni terminano col principio dell'ultimo giorno del medesimo numero, se l'inizio dello spazio coincide col principio del giorno; p. es., due mesi di vacanza dal 15 agosto in poi, terminano con la mezzanotte del 14 ottobre; se invece lo spazio non coincide col principio del giorno, per es. un anno di noviziato, dieci giorni per appellare, allora il primo giorno non si conta, e il tempo finisce l'ultimo giorno del medesimo numero, e se si tratta di atti da rinnovarsi in diversi intervalli, (p. es. la professione ogni triennio), il tempo finisce nel medesimo giorno in cui comincia ma la rinnovazione può farsi durante tutto il giorno (34-35).

Tit. IV: *Dei Rescritti* (can. 36-62). Riassumeremo in brevissimi termini le disposizioni del Codice su l'impetrazione, valore, interpretazione, esecuzione o cessazione dei rescritti. I rescritti, sia del Papa che degli Ordinari, che contengono *mere grazie* e non privilegi possono impetrarsi liberamente da chi non ne è esplicitamente impedito.

Le grazie e dispense contenute nel rescritto giovano anche agli scomunicati, sospesi e interdetti, *ante sententiam* dichiaratoria o condennatoria; dopo, non più (c. 36, cfr. 2265, 2275, 2283); il Codice sancisce in questo riguardo il mitigamento dell'antica dottrina canonica, innovato da Pio X, nella costit. de Rom. Curia, *Ordo servandus*, p. II, c. III, art. I, n. 6. Tali

(1) *Utile*, quando non corre per chi ignora, o durante impedimento ad agire; *continuo*, se non soffre alcuna interruzione.

rescritti, si possono domandare anche da terza persona (37); quelli senza esecutoria valgono dal momento della data, quelli con esecutoria dal momento della esecuzione (38), e bisogna e basta che in questi momenti medesimi sian vere le preci (41); nei rescritti, infatti, si sottintende sempre la condizione « si preces veritate nitantur » (40), nè può in alcun modo allegarsi la buona fede, che il Codice non considera; la clausola stessa *motu proprio* sana bensì la subrezione (reticenza del vero) o obrezione (esposizione di non vero), ma solo se non si allega come causa finale unica (45), eccettuate le dispense matrimoniali in cui vale anche se allegata come unica (1054). Si dichiarano poi invalide le grazie ottenute da una Congregazione o Ufficio della S. Sede, o dall'Ordinario, se prima furono chieste invano ad altre Congregazioni o Ufficio (salvo il diritto della S. Penitenzieria) della S. Sede; son pure invalide le grazie ottenute da altro Ordinario o dal proprio, dopo che furon negate dal proprio Ordinario, o dal Vicario Generale, quando non si faccia menzione della prima negatoria, o non si sia ottenuto dal primo superiore la licenza di chiederla a un altro (43-44). I rescritti *contra ius*, anche ottenuti *motu proprio*, non valgono se non vi sono le clausole derogatorie (46); ma non osta alla validità del rescritto l'errore nel nome di persona, di luogo o di cosa, se, a giudizio dell'Ordinario, non cade dubbio circa la persona o cosa voluta designare (47).

L'esecuzione dei rescritti è governata dalle seguenti norme: il rescritto va presentato quando che sia all'esecutore designato (c. 52) che deve riconoscerlo, a meno che il concedente stesso non gli notifichi la concessione della grazia da eseguirsi anche prima della presentazione (c. 53); quando non abbia certo argomento di radical vizio delle preci, per cui possa ragionevolmente presumere che emendato quel vizio il rescritto non sarebbe stato concesso (c. 54), o se il rescritto stesso non esiga prima l'adempimento di alcune condizioni, l'esecutore deve eseguire il rescritto, procedendo secondo le forme del mandato (c. 55), e in scritto, se la cosa riguarda il foro esterno (c. 16) a meno che non sia del tutto rimesso al suo arbitrio il concedere o no la grazia (c. 54, § 2). Gli atti preparatorii della esecuzione (ricognizione del rescritto, controllo delle preci, ecc.) possono sempre commettersi ad altri; il decreto stesso di esecuzione può delegarsi ad altri, eccetto al caso che sia stata proi-

bita la sostituzione, o eletta l'abilità della persona (c. 57); ma ad ogni modo il sostituto non può più subdelegare altri; il successore può eseguire il rescritto commesso all'antecessore, eccetto il caso che questi sia stato scelto *ob industriam personae* (c. 58). Qualunque errore di esecuzione può esser corretto dall'esecutore stesso (59); la tassa d'esecuzione è in genere segnata dalla stessa S. Sede, altrimenti bisogna stare alla tassa prescritta dal Concilio provinciale o alla tabella concessa dalla S. Sede (c. 59, § 2).

Cessazione dei rescritti. I rescritti per sè sono perpetui; indirettamente cessano nei modi naturali (spirato il tempo, risoluta la condizione, con la morte o rinunzia) e inoltre per revocazione, riguardo alla quale il Codice stabilisce: che la revoca fatta dal concedente o suo superiore non ha effetto che dal momento in cui è intimata all'impetrante; la legge contraria, a meno che emanata dal Superiore del concedente, non s'intende revocare i rescritti anteriormente concessi, se non lo esprima (c. 60).

La vacanza della Sede concedente, anche Apostolica, non induce in genere la cessazione dei rescritti (c. 61).

(*Continua*).

QUESITI MINORI.

11. *D.* Nella Chiesa parrocchiale di V. esiste una Comunia, di cui fanno parte tutti i sacerdoti della Parrocchia. Essendo il parroco già vecchio ed infermiccio, il Vescovo gli ha dato un coadiutore nella persona di uno dei sacerdoti giovani della medesima Parrocchia. Costui pretende essere suo diritto, in assenza del parroco: *a*) indossare la stola, prendendo il primo posto in tutte le processioni sia festive che funebri; *b*) cantare la messa ed ufficiare in tutti i giorni solenniori, in cui suole celebrare il parroco; *c*) essere assistito, come il parroco in tali messe ed uffici dai sacerdoti più anziani; *d*) leggere le promulgazioni matrimoniali dal posto riservato al parroco. Si oppongono i membri della Comunia, i quali sostengono che, nell'assenza del parroco, non al coadiutore, ma al più anziano spettano le precedenze nel diritto di cantar messa, ecc.

R. Le Comunie e gli altri Cleri ricettizi, che abbondano nell'Italia Meridionale, hanno un diritto loro particolare e non è possibile risolvere le controversie, che possono sorgere tra essi, senza conoscere le convenzioni e le tradizioni particolari delle singole Comunie. In mancanza di speciali convenzioni, volendo ricorrere al diritto comune, poichè nelle Comunie non è difficile riscontrare una fusione dell'istituto parrocchiale con l'istituto corale, si potrebbero applicare, *congrua congruis referendo*, alle relazioni tra parroco, e nel caso nostro spe-

cifico, tra *coadiutore* e i sacerdoti della Comunia, le norme stabilite dal Codice nel can. 415. Dovendosi presumere che il coadiutore sia stato dato al parroco per coadiuvarlo in tutto ciò che si riferisce alla cura delle anime, egli potrà reclamare il diritto di rappresentare il parroco nel solo esercizio della cura e nelle sole funzioni parrocchiali Nelle funzioni, che rivestono il carattere di funzioni capitolari, o non sono strettamente parrocchiali, è naturale che il parroco, in quanto è membro della Comunia, sia rappresentato dal membro più anziano, o dalla dignità, qualora ne esistessero nella Comunia, che segue immediatamente, a quella occupata dal parroco. Ora di tutte le funzioni accennate nel quesito, tranne l'ultima, cioè la lettura delle promulgazioni matrimoniali dal posto riservato al parroco, nessuna ci sembra possa rientrare nell'ambito delle funzioni strettamente parrocchiali, riservate esclusivamente al parroco, e per esso, al suo coadiutore. Nel dubbio, sarà bene interrogare l'Ordinario, il quale, anche in virtù del paragrafo 5 del citato canone, determinerà i limiti entro i quali deve svolgersi l'opera del coadiutore.

12. *D.* In B., oltre le altre parrocchie, vi è una Collegiata insigne, anche parrocchia, attualmente rappresentata dal solo Abate, che ha l'uso della Cappa. In occasione di decessi, spesso i fedeli, anche di altra parrocchia, scelgono la Collegiata per chiesa tumulante, e in questo caso l'abate esce in Cappa insieme con una Confraternita istituita nella sua Chiesa, o col Collegio dei Mansionari della Cattedrale, e va a rilevare il cadavere. Alcune volte si unisce alla processione anche il parroco del defunto, che accompagna il corteo fino alla porta della Chiesa Collegiata, che è situata fuori i confini della parrocchia di costui. Si chiede: nel caso, a chi spetta il posto onorifico, durante la processione, all'abate della Collegiata o al parroco del defunto? Nella S. Visita il Vescovo diocesano ha disposto che il posto più degno sia dato all'Abate. Inoltre ha ordinato che al parroco, il quale accompagna il cadavere non spetti altro che la porzione parrocchiale, o quarta decima. I parroci però non sono soddisfatti di tale decisione. *Quid dicendum?*

R. Già avemmo occasione di rispondere in questa *Rivista* a simili quesiti, ma non sarà superfluo tornarvi su, dopo la pubblicazione del Codice, da cui ricevono nuova conferma le nostre risposte. Affermammo infatti che le Collegiate, come persone morali, sono perpetue di natura loro, e rimanendo anche un sol membro, questi raccoglie i diritti di tutta la Collegiata. Il canone 102 coi suoi due paragrafi non lascia sussistere più alcun dubbio al riguardo. « Persona moralis, natura sua, perpetua est; estinguitur tamen si a legitima auctoritate supprimatur, vel si per centum annorum spatium esse desierit. Si vel unum ex personae moralis collegialis membris supersit, ius omnium in illud recidit ». Nel caso, il superstite Abate, rappresentando la Collegiata, ne esercita tutti i diritti, e poichè a tenore del decreto generale della S. C. dei Riti del 23 aprile 1895 (3854) al parroco del

defunto spetta la precedenza su tutto il clero, tranne se ai funeri intervenga il Capitolo Cattedrale ed « excepto etiam capitulo ecclesiae collegiatae, si ita consuetudo ferat » e poichè inoltre « si defunctus in alia parochiali ecclesia sit tumulandus, illius uni ecclesiae rectori, stola pariter induta, ius et onus competere reliqua officia ibidem peragendi super cadavere; *aliisque omnibus praecedere, ne defuncti quidem parocho excepto*, qui cadavere ad ecclesiae limen delato, recedat », non sembra potersi dubitare della bontà della decisione presa dal Vescovo, circa il posto onorifico rivendicato all'Abate della Collegiata. Altrettanto ci sembra dovere affermare per la seconda parte della decisione, che assegna al parroco del defunto, la sola *portio paroecialis*. Anchè su questo punto il can. 1236 è abbastanza esplicito « salvo jure particulari, quoties fidelis non funeratur in ecclesia paroeciali propria, proprio defuncti parocho debetur portio paroecialis, excepto casu quo cadaver in ecclesiam propriae paroeciae commode asportari nequeat ».

13. *D.* Nel decreto « Ne temere » era fatta facoltà ai parroci di assistere ai matrimoni in tutto il territorio della propria Parrocchia, e quindi anche nelle chiese non parrocchiali ed oratori, ecc., ecc. Il Card. Gennari di f. m. nel suo *Commentario* al sullodato decreto osservava che detta facoltà non può in nessun modo essere limitata o ristretta dai vescovi. Che dire pertanto della proibizione, che in alcune diocesi vien fatta dai Vescovi ai parroci di assistere ai matrimoni nelle chiese non parrocchiali ed oratorii senza il previo permesso dell'Ordinario?

R. Ogni dubbio e controversia non può avere più luogo dopo la pubblicazione del Codice. Si legga il par. 1 del can. 1109 « Matrimonium inter catholicos celebretur in ecclesia paroeciali; in alia autem ecclesia, vel oratorio sive pubblico sive semi-publico, nonnisi *de licentia Ordinarii loci* vel parochi celebrari poterit ».

14. *D.* Nella diocesi B. i sacerdoti hanno dal proprio Vescovo la facoltà di binare. Tizio si giova di questa facoltà per celebrare nel proprio villaggio una prima messa e per andare poi a celebrare una seconda in un villaggio vicino, ma appartenente ad altra diocesi. Può ciò fare lecitamente?

R. No certamente, poichè la facoltà concessa dal proprio Vescovo autorizza Tizio a binare, ma nella propria diocesi e non già in aliena diocesi. E quand'anche Tizio credesse di potersi giovare della facoltà, celebrando la prima messa in *aliena diocesi*, e tornando poi per *binare* nella propria diocesi, s' ingannerebbe, male interpretando la concessione del proprio Vescovo. I Vescovi, come è stato esplicitamente confermato dal Codice, can. 806, par. 2, non possono concedere la facoltà di binare, se non nel caso, in cui, per la penuria dei sacerdoti, una parte notevole dei fedeli, nelle feste di precetto non potrebbe assistere alla Santa Messa. Il fatto che Tizio possa recarsi in altra dio-

così a celebrare la Santa Messa distrugge la condizione, necessario presupposto della binazione. Ciò non esclude che, per speciale intesa tra i due Vescovi viciniori, attese le condizioni particolari dei due villaggi, Tizio possa essere autorizzato a celebrare nel suo e nel villaggio vicino.

15. *D.* Nella Cattedrale di N. il Canonico prevosto, essendo prima dignità, canta la Messa solenne in certe feste solenniori; ed è dispensato dal turno di settimana. Non ostante questa dispensa dal turno, egli si ritiene obbligato ad applicare tante messe *pro benefactoribus*, quante ne applicano gli altri canonici. Si domanda: I canonici che cantano la Messa Conventuale tutti i giorni dell'anno, possono applicare tante Messe Conventuali, quante unite a quelle del prevosto, valgano a coprire tutti i giorni dell'anno, senza badare che in qualche giorno manchi l'applicazione, e in qualche altro, invece, si abbia una doppia applicazione?

R. Il can. 413 del Codice, parlando dell'obbligo che hanno i Capitoli di celebrare i divini uffici, oltre della salmodia, conferma l'obbligo di cantare ogni giorno la Messa Conventuale « Divinum officium comprehendit psalmodiam horarum canonicarum et celebrationem cum cantu Missae conventualis ». Nulla dice dell'obbligo di applicare questa Messa Conventuale *pro fundatoribus*, ma questo silenzio, secondo i principii d'interpretazione indicati nelle norme generali, can. 6, non può affatto autorizzare la conclusione, che qualcuno vorrebbe trarne. Nel caso concreto, poichè la consuetudine ha ridotto l'obbligo di cantare la Conventuale, esonerandone la prima dignità e conservando l'obbligo dell'*applicazione* fra tutti, compresa la prima dignità, a noi sembra che quest'obbligo dell'applicazione venga soddisfatto, qualora ogni canonico applichi la sua porzione *pro rata*. Sarebbe poi facile evitare che qualche giorno manchi l'applicazione, e in qualche altro si abbia un'applicazione doppia, mediante un'opportuna intesa col prevosto, per far sì che nel giorno in cui egli *applica* privatamente la Conventuale, il Canonico che la canta in coro, possa fare un'altra applicazione. Si verificherebbe così il caso del parroco, il quale legittimamente impedito e dispensato dal celebrare la messa *pro populo* in Parrocchia, deve applicarla personalmente nel luogo dove celebra, e lasciare che il suo Vicario o il sacerdote che lo supplisce in Parrocchia per la Messa domenicale, applichi per sè (S. C. C., 9 aprile 1881).

16. Non è raro il caso che i Religiosi residenti nella parrocchia N. ricevano delle commissioni di messe cantate per defunti spirati nella notte. I defunti hanno la loro Messa esequiale la stessa mattina, nella Chiesa parrocchiale, ma più tardi. Il parroco pretende che non si possa cantare dai Religiosi quella messa, prima che non sia completamente finita la funzione esequiale nella sua Chiesa parrocchiale. Che dire di tale pretesa?

R. Prescindendo da qualunque altra considerazione non strettamente giuridica, e presupposto che il rito permetta che si possano can-

fare e celebrare dette messe, essendo la famiglia del defunto libera di far celebrare oltre la *Messa esequiale praesente cadavere*, di spettanza del parroco, altre messe ai sacerdoti, sia del clero secolare che regolare, con canto e senza canto, i religiosi che accettano e si affrettano a celebrare le messe ricevute, non ledono nessun diritto parrocchiale, onde il parroco non avrebbe motivo di muovere lagnanze Trattandosi però di messe di requie cantate, sembrerebbe più conveniente aspettare che sia stato espletato il funerale solenne in parrocchia, anche per evitare ogni motivo per apprezzamenti poco benevoli.

17. *D.* I parroci della diocesi di B. sono sempre in dubbio sulle messe *pro populo* da applicare nelle feste soppresse. Così non sanno se devono applicare nel giorno della festa del Patrono principale della città e diocesi, che, oggi, non è più di precetto neanche per la città, e nel dì del Titolare della propria Chiesa parrocchiale. Essendosi abolito nelle diocesi dell'Italia Meridionale, dubitano se devono applicare nella festa di S. Gennaro, che una volta era di 1ª classe, nella festa di Sant'Antonio da Padova, S. Domenico e S. Anna. Infine, poichè la festa di S. Giovanni col *Motu Proprio* del 2 luglio 1912 fu trasferita alla domenica seguente, e poi tornò al 24, ma senza il doppio precetto, si dubita se sia tornato l'obbligo pei parroci di applicare *pro-populo* il giorno 24 giugno.

R. I canoni 306, 339, 466 del Codice nel loro contesto, confermando pei vescovi e pei parroci l'obbligo di applicare *pro populo* nei giorni festivi di doppio precetto, anche soppresso, e pei vicari, prefetti apostolici e quasi parroci, limitando l'obbligo di applicare nelle principali solennità dell'anno, elencate nel primo dei citati canoni, hanno conservato intatta su questo punto l'antica disciplina, da noi più volte riassunta in questa Rivista. Alla maggior parte dei dubbi nuovamente proposti, rispondemmo ultimamente nel fascicolo di marzo dell'anno scorso (cfr. vol. XXIX, pag. 111). Al primo dubbio, se i parroci devono applicare « in festo primario principalis patroni propriae parochiae, sed etiam in festo primario patroni praecipui totius dioeceseos » la S. C. R. rispose affermativamente alla prima parte e anche alla seconda « si hoc alterum festum celebretur cum feriatione saltem de iure » (in *Aginnen.*, 28 marzo 1897 ad 2 [3957]). Circa la festa della natività di S. Giovanni Battista, osserviamo che finchè essa restava trasferita nella domenica immediatamente prima della festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, l'antico giorno festivo del 24 giugno essendo libero d'ogni festa, esonerava i parroci dall'applicare la messa *pro populo*, ma dopo che detta festa fu riportata al 24 giugno, sebbene soppresso il doppio precetto, ritornava però pei parroci l'obbligo di applicare *pro populo*, come ebbe a dichiarare esplicitamente la S. C. C. nel rispondere ad alcuni dubbi proposti dall'Ordinario di Pavia. (Cfr. S. C. C. in *Papien.*, 16 dicembre 1914).

18. *D.* L'articolo V del *Motu-proprio* di Pio X del 2 luglio 1911, che dispensava dall'astinenza e dal digiuno nelle feste dei Patroni, sebbene abolite, quando fossero celebrate con grande concorso di popolo, conserva la sua efficacia, anche nel Codice, il quale nel can. 1252, par. 2, sembra limitare questa dispensa per le sole feste di precetto, che fuori della quaresima, cadessero in giorno di digiuno o di astinenza?

R. Il citato *Motu-proprio* del 2 luglio 1914 in parte è stato conservato, ed in parte è stato modificato dal Codice, come è facile persuadersi esaminando il canone 1247. Per le feste dei Patroni, pur mantenendosi l'abolizione del doppio precetto, nulla si dispone per la dispensa dell'astinenza e del digiuno, che venissero a coincidere con detti giorni, non più festivi. Il § 4 del can. 1252 limita la dispensa dell'astinenza e del digiuno esplicitamente alle domeniche *vel festis de praecepto*. Nell'attesa di una dichiarazione autorevole della Commissione speciale nominata per l'autentica interpretazione del Codice, secondo il nostro modesto avviso, la concessione contenuta nel *Motu-proprio* citato, dal Codice non viene estesa alle feste dei Patroni, finchè queste restino soppresse, e gli Ordinari non ottengano indulti particolari per le proprie diocesi.

Sacra Congregazione del Concilio.

Decreto. — All'ultima ora ci viene comunicato, senza però il testo ufficiale, che nell'Udienza concessa il 5 febbraio all'E.mo Sig. Cardinale, Prefetto di questa S. Congregazione, il S. Padre si è degnato dichiarare che anche per la prossima Quaresima valesse la dispensa accordata per l'anno scorso col Decreto *Pia mater*, del 29 gennaio 1917 (cfr. *Mon. Eccl.*, XXIX, pag. 45), per cui si concede di anticipare l'astinenza del Sabato in qualunque altro giorno della settimana.

CRONACA ECCLESIASTICA.

CAUSE DI SANTI E BEATI. — La causa di Canonizzazione della *B. Margherita M. Alacoque* ha superato le ultime fasi, essendosi già emanati i decreti di approvazione dei due miracoli, e quello del *tuto procedi posse ad solemnem canonisationem.*

È stato anche emanato il decreto di formale approvazione del culto prestato al Servo di Dio, *Nonio Alvarez Pereira*, uno dei fonda-

tori della dinastia Portoghese, celebre nella storia col nome di Santo Contestabile; il quale perciò deve ritenersi *aequipollenter beatificatus*.

Infine è stato emanato il decreto di introduzione della causa della serva di Dio *Anna M. Lapini*, fondatrice delle Stimmatine.

NOMINE PONTIFICIE. - Il S. P. si è degnato nominare: 11 gennaio 1918: i RR. PP. Alberto Grammatico, Carmelitano, e Francesco Laner dei Minori, *Consultori della S. C. dei Sacramenti;* 24 genn., i RR. PP. Stefano Ignudi, dei Conventuali e Antonio Delpuch, dei PP. Bianchi, *Cons. della S. C. dei Seminari e Studi;* 26 genn., il Reverendissimo P. Tommaso Rodriguez, Generale degli Agostiniani, *Cons. d. S. C. Concistoriale;* 26 genn. mons. arciv. Carlo Pietropaoli, *Cons. delle SS. CC. dei Sacramenti e degli Affari Eccl. Straordinari.*

NUOVI VESCOVI. — Sono stati eletti: 2 nov. 1917, mons. Sigismondo Loczinski, vescovo di *Minsk* (Russia); 3 nov. mons. Amedeo Casabona, vesc. di *Chiavari;* 10 nov., mons. Carlo O'Sullivan, vesc. di *Kerry* (Irlanda); mons. Luca Piergiovanni, vesc. di *Corneto* e *Civitavecchia;* mons. Simone Lorenzo Salvi, abate ordinario di *Subiaco,* 17 nov., mons. Luigi Ferretti, vesc. di *Poggio Mirteto;* 26 nov., monsignor Antonio M. Pueyo de Val, vesc. di *Pasto* (Colombia); 27 novembre, mons. Giuseppe Martel, vesc. di *Digne* (Francia); 7 dic., monsignor Guido Codd, vesc. di *Ferns* (Irlanda); 22 dic. mons. Francesco Cammarota, vesc. di *Capaccio e Vallo;* 2 genn. 1918 mons. Dionigi Halliman, vesc. di *Limerick* (Irlanda); mons. Pietro Celestino Cézérac, già vesc. di Cahors, di cui resta Amministr. Apostolico, arc. tit. di Cesarea in Mauritania e coadiutore, con futura successione, di monsignor Ireneo Mignot, arc. di *Albi* (Francia); 4 genn., mons. Emilio Iimenez Perez, ammin. apost. di *Barbastro* (Spagna); 28 genn., monsignor Benedetto Alvez de Sousa, vesc. di *Espiritu Santo;* mons. Gioacchino Mamede da Silva Leite, vesc. di *Caratinga;* mons. Giona de Araujo Batinga, vesc. di *Penedo;* mons. Vincenzo Maria Moreira, O. P., vesc. di *Porto Nacional* (tutte e quattro nel Brasile); 30 genn. mons. Giorgio Grente, vesc. di *Le Mans* (Francia). Con decreto del 5 genn. l'Amministrazione Apostolica di *Alatri* è stata affidata al R. D. Giuseppe Sagnori.

NECROLOGIO. — 23 genn 1918, mons. Luigi Lazzareschi, arcivescovo tit. di Iconio.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

S. Congregazione del Concilio.

Circa una deliberazione capitolare, e circa il castigo di un canonico insubordinato.

Dioecesis X. in Hispania. — 17 marzo 1917. — Per varie turbolenze suscitate nel Capitolo Cattedrale di X. nella Spagna, dal contegno del Canonico Magistrale, gli altri Capitolari unanimemente stabilirono, con atto del 5 maggio 1905, «che nessun «di loro sostituisse gratuitamente il Canonico Magistrale negli «oneri di coro, *per qualunque causa*, e se alcuno contravvenisse «al presente *decreto*, si applicasse contro di lui la stessa mi«sura». A tale deliberazione il Canonico Magistrale sembrò sottomettersi, perchè, come ora dice, non sperava ottenere nulla dal Vescovo, a lui avverso; però, per manifestare il suo corruccio, non solo troncò ogni relazione amichevole coi colleghi, ma, vedendosi costretto a pagare sempre il sostituto, anche quando doveva predicare per debito d'ufficio, non volle più fare gratuitamente altre prediche, eccetto quelle obbligatorie nella tabella. Insomma uno stato di animo dalle due parti insopportabile, invece di quella fraterna pace e concordia che deve regnare nei Capitoli: quindi giustamente il novello Vescovo, entrato in sede nel 1914, si studiò a tutt'uomo di ricomporre le cose: ma mentre il Canonico Magistrale richiedeva per prima condizione che fosse tolta di mezzo la deliberazione del 1905, i Canonici intendevano anzi che il Vescovo la munisse di sua autorità, essendosi dimostrata l'unico rimedio per tenere a posto il Canonico. E in tale contrasto il Vescovo credette bene sottoporre la questione alla S. C. del Concilio, chiedendo

risoluzione al dubbio: « An sustineatur *decretum* Capituli in « casu, attenta ratione agendi Canonici Magistralis erga illud ».

E gli E.mi Padri, nella plenaria del 17 marzo 1917, riformato il dubbio semplicemente così: « An *deliberatio* Capitularium sustineatur in casu ». risposero: « *Negative* ed ad mentem. « *Mens est:* Episcopus iniungat Canonico Magistrali ut retractet « iniurias, et se gerat ea qua decet charitate erga confratres « Canonicos: et, quatenus in sua pervicacia permaneat, eum « compescat per media disciplinaria ».

La qual risoluzione, il 19 successivo, fu confermata dal S. Padre.

Osserviamo in breve: 1. – La S. C. volle anzitutto che fosse tolta la qualifica di *decreto*, data all'atto capitolare del 1905, e fosse sostituita quella più generica di *deliberazione* Capitolare. Ciò non solo per ragioni di sostanza, in quanto che non meritava una sì dignitosa qualifica l'atto con cui si stabiliva infine una volgare intesa di « boicottaggio », contraria alla legge fondamentale di uguaglianza e di carità che deve reggere una comunità fraterna com'è quella dei Canonici. « etenim ubi est una fides mentium una debet esse pietas actionum » (Ceccopieri, *Lucubr. canon.*, IV, t. XIII, n. 26); ma anche per ragioni di forma e di rito, essendo cioè *incompetente* il Capitolo, come quello che manca di vera giurisdizione, a fare decreti, ossia ordinazioni stabili, obbligatorie non solo per i presenti, ma anche per coloro che verranno in appresso a far parte del Capitolo, senza la partecipazione del Vescovo, mentre a questi, che ha vera potestà di giurisdizione, spetta non solo esserne informato, ma anche approvare formalmente e dare autorità a quelli che debbono essere veri *decreti* Capitolari.

Nè si dica che si trattava di un decreto *penale*, il quale deve necessariamente restringersi alla persona punita, e che il Capitolo ha facoltà di applicare per decreto, nell'ordine meramente esecutivo, pene ai Capitolari: si risponde anzitutto che nel caso non si trattava di sola irrogazione di pena a un solo, ma di un obbligo, o inibizione a tutti i Capitolari presenti e futuri, cioè dell'obbligo di richiedere la retribuzione al Canonico Magistrale sostituito; e di pena a tutti i Capitolari che vi contravvenissero. Ora il Capitolo può sì, anche per decreto esecutivo, urgere gli obblighi e applicare pene, ma solo gli ob-

blighi e le pene stabilite negli Statuti, non già creare obblighi straordinari e applicare pene non contenute negli Statuti.

Quindi, qualunque fosse il contenuto del preteso decreto, atteso che questo evidentemente mancava dell'approvazione del Vescovo (tanto che la si chiedeva ora), ed evidentemente esorbitava dagli Statuti Capitolari, era chiaro che il decreto o deliberazione, nel caso, doveva denunziarsi per insostenibile, come la S. C. giustamente lo denunziò.

2. - Ma v'è di più. Presupposte le due condizioni che nel caso mancano, cioè l'approvazione vescovile e la conformità agli Statuti, poteva, al massimo, giustificarsi una deliberazione che obbligasse il Canonico Magistrale a retribuire chi lo sostituisse, quando questi fosse assente o non potesse sostenere gli oneri comuni per cause ragionevoli sì, ma non per preciso dovere del suo ufficio di Canonico Magistrale. Invece la inibizione, come la intendevano i Capitolari, si estendeva anche a questo caso.

Si trattava del Canonico Magistrale: questo ufficio, sebbene proprio, quanto al nome, della Spagna, corrisponde, press'a poco al nostro del Canonico Teologo, come dichiarano tutti i canonisti spagnuoli, gli antichi (p. es.: Jordan La Paz, [cit. dal Petra, *Comm. ad Const. II. Innoc. IV*, n. 437]) come i moderni, per esempio: Lafuente, *Eccles. discipl. lectiones*, XXXIII; Aguilar, *Scientiae Jurid. Compend.*, ed. II, p. 219; e come rilevasi dagli obblighi che ha, i quali sono di « coadiuvare il Vescovo « nell'ufficio della predicazione, tenendo prediche al popolo « nei giorni fissati negli Statuti Capitolari ». Quindi il Canonico Magistrale, oltre gli obblighi *comuni* agli altri canonici, ha quello *speciale* di predicare in giorni fissi, come l'ha il Canonico Teologo, con la sola differenza che questi deve prendere ad argomento delle sue prediche tratti Scritturali, sicchè le prediche hanno il nome speciale di *letture*. Ora è manifesto che quando il Canonico Magistrale o Teologo fa la sua predica o lettura, non può, per esempio, prestarsi agli uffici di diacono o suddiacono nella Messa cantata, e anzi, neppure sedere in coro con gli altri canonici. Di questo stato di cose quale è la legittima conseguenza? Ragionando *a priori* può esser duplice: o cioè il Canonico rimane obbligato a tutti e due gli uffici, lo speciale e il comune, e allora è chiaro che, non potendo fisicamente adempierli tutti e due per sè, dovrà adempierne uno *per alium*,

cioè sarà obbligato a farsi sostituire. Questa è la tesi sostenuta dal Capitolo di X, il quale, in conseguenza, ragionava così: essendo il Canonico, nel caso, obbligato a tutti e due gli uffici, lo speciale e il comune, resta perciò obbligato a farsi sostituire in questo quando adempie quello; tale sostituzione si fa per lo più gratuitamente, prestandosi un collega verso l'altro, per amicizia o per favore; ma di per sè il sostituente ha *diritto* a farsi retribuire dal sostituito, ed è padrone tanto di pretendere quanto di rimettere questo diritto: se quindi noi per la deliberazione presa ci siamo obbligati fra noi a non rimettere questo diritto, non ci siamo obbligati ad altro che all'*uti iure proprio* con che evidentemente non abbiamo fatto ingiustizia ad alcuno.

Ma la base stessa di questo ragionamento è errata, non considerandosi l'altra parte del dilemma: infatti lo stato di cose suaccennato, non ha la logica sua soluzione soltanto nel rimanere obbligato il Canonico a tutt'e due gli oneri, comune o speciale; anzi questa soluzione è da escludersi, perchè, derivando questi due obblighi da un solo e medesimo titolo, ossia essendo essi annessi a una sola e medesima prebenda, è chiaro che conserveranno la loro forza obbligante, solo quando simultaneamente non si elidano, ed è quindi assurdo che resti l'obbligo, quando l'adempiere uno renda fisicamente impossibile l'adempiere l'altro. Di qui la ragionevolezza dell'altra soluzione, che è quella risultante dalla positiva disposizione della legge: che cioè, quando i due obblighi simultaneamente si elidano, resti solo lo speciale e cessi il generale per legittima dispensa. Così la legge canonica, come abbiamo più volte rilevato, esime, dispensa, libera il Canonico Teologo non solo dal coro, ma anche dagli uffici diaconali e suddiaconali, *tota die qua legit;* la qual disposizione la S. C. del C. ha esplicitamente intesa anche pel Canonico Magistrale o Lettorale in Spagna: cfr. Urgellen., 17 apr. 1721, 15 dec. 1725, ap. Pallottini, v. *Canonicatus*, VIII, n. 349. Se dunque il Canonico Magistrale, nel caso è *liber*, *exemptus*, dall'obbligo comune canonicale, mentre adempie quello speciale della sua prebenda, è assurdo e ingiusto che debba nello stesso tempo essere obbligato a lasciare un sostituto e tanto più a retribuirlo. Anche questa conseguenza razionale è esplicitamente sancita dal diritto, come rilevasi da questo tratto del De Herdt, *Prax. Capit.*, c. XXVIII, § 10, n. IV: «Canonici *ex iusta causa absentes*

(intendi, non solo fisicamente, ma pur moralmente, dal coro: mentre cioè è presente, ma non adempie l'ufficio corale comune da cui la legge l'ha dispensato) *non tenentur relinquere « substitutum*, ac per hunc interim inservire, prout a S. C. C. « declaratum fuisse refert Garcias (*De benef.*, p. III, c. 2, n. 197), « et *millies resolutum* affirmat Fagnanus (in III Decret., c. « *Nulla*, de concess. praebendae, n. 73); cfr. Reiffenstuel, lib. III, « tit. IV, n. 123; Ferraris, v. Canonicatus, art. V, n. 40, etc. ».

Alla luce di tali considerazioni nuovamente manifesta appare l'insostenibilità del deliberato capitolare nel caso, e quindi l'illegittimità della pena voluta infliggere al Canonico Magistrale; ma poichè questi veramente meritava un castigo per la sua condotta, la S. C. gli impone di ritrattare le ingiurie, e dà mandato al Vescovo di tenerlo a freno con pene disciplinari se non si emenda. Di che nulla più giusto e opportuno.

S. Congregazione dei Riti.

Dichiarasi che la colletta pro re gravi *non va detta* sub unica conclusione *con l'orazione del giorno, ma con l'ultima commemorazione, se vi è* (1).

Lauden. — Evulgato Decreto Sacrorum Rituum Congregationis, diei 23 decembris 1914, de collecta imperata ab Ordinario *pro re gravi*, nuper in Dioècesi Laudensi quaedam dubia exorta, ab hodierno ipsius Dioecesis caeremoniarum magistro, de mandato sui R.mi Episcopi, eidem Sacrae Congregationi, pro opportuna solutione, proposita sunt; nempe:

I. An in festis duplicibus I et II classis, Collecta *pro re gravi* dicenda sit sub unica conclusione cum Missae Oratione?

II. An in Missa concessa de Sacratissimo Corde Iesu, prima sexta feria cuiusvis mensis, in qua Missa dicitur unica Oratio, recitanda sit Collecta imperata *pro re gravi?* Et quatenus affirmative, an etiam sub unica conclusione?

III. An quoties in Missa diei facienda sit aliqua comme-

(1) V. vol. XXIX, pag. 408. Se oltre l'orazione e le commemorazioni vi sono poi altre collette, secondo quanto indicammo nel vol. XXVIII, pag. 244, la detta colletta *pro re gravi*, come è quella *pro pace*, o *tempore belli*, precede le altre.

moratio, Collecta *pro re gravi* adiungi debeat Orationi Missae sub unica conclusione; an potius dicenda sit post ultimam commemorationem?

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito specialis Commissionis suffragio, propositis dubiis ita rescribendum censuit:

Ad I. *Negative.*

Ad II. *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam.

Ad III. Quoad primam partem *negative* et provisum in praecedentibus, quoad secundam *affirmative.*

Atque ita rescripsit ac declaravit, die 16 februarii 1918.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen et S. Rufinae,
S. R. C. Pro-Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Supremo Tribunale della Segnatura.

Negasi la cassazione di una sentenza interlocutoria Rotale in materia di esecuzione provvisoria.

Manilen. — *Circumscriptionis seu super decreto de interim exsequendo.* — 28 aprile-28 maggio 1917. — Pendendo in S. R. Rota l'appello contro la sentenza del 7 febbraio 1916 (cfr. volume XXIX, p. 389) il Ponente del secondo Turno, atteso che la parte soccombente e appellante per continue futili dilazioni procrastinava la causa, e d'altronde, per le attuali circostanze, non era forse conforme all'equità canonica applicare il rimedio perentorio della dichiarazione di lite deserta, a norma del paragrafo 236 delle Reg. Rotali, volle applicare l'altro più mite della *esecuzione provvisoria* del giudicato Rotale, e quindi, dopo congrua comminazione fatta il 12 gennaio 1917, con decreto del 22 febbraio comandò che il parroco Vincenzo Lapus restituisse all'Ordine Agost. i fondi controversi, di cui era egli entrato in possesso dal gennaio 1909, prestata dall'Ordine ogni più valida cauzione per la conservazione ed eventuale restituzione se la sentenza da darsi in seguito venisse a esser loro contraria. Contro tal decreto del Ponente il parroco presentò ricorso al Turno, il quale però, con sentenza interlocutoria del 27 marzo, respinse il ricorso, e dichiarò che con tal decreto il Ponente non

aveva esorbitato dai limiti delle sue attribuzioni. Di tale sentenza il procuratore del parroco si gravò in Segnatura, chiedendone l'annullamento per ragioni di forma e di merito; ma la sua domanda fu respinta nel Congresso del 28 aprile 1917, con decisione stesa dal Prelato Votante Mons. Mannucci, in data 28 maggio 1917.

La causa è in realtà tutta, come dicono, di *rito*, ma ha una certa importanza per l'interpretazione dello stile giudiziario Rotale e canonico in genere. Ne riferiamo brevemente le conclusioni o massime principali.

a) In linea formale, l'annullamento della sentenza interlocutoria Rotale era chiesto per preteso errore di procedura. Infatti contro il decreto del Ponente, che stabiliva l'esecuzione provvisoria la parte ricorrente aveva interposto un vero *appello* al Turno, chiedendo cioè che fosse esaminato sotto tutti i punti di merito: ma il Turno non aveva ricevuto l'appello, bensì giudicato in linea di mero *ricorso*, sul solo punto « se il Ponente ha esorbitato, o no, dalle sue funzioni, nel caso », rispondendo a questo solo quesito, negativamente. Ora pretende il ricorrente che questa procedura, di ricorso e non di appello, si debba applicare solo in linea esecutiva, cioè quando si fa questione delle modalità dell'esecuzione, non già in linea giudiziaria, quando cioè si sentenzia se sia o no il caso di prescrivere l'esecuzione. E invoca a conferma il can. 20 della Lex Propria della S. R. Rota, ove è detto: « quoties in S. R. Rota « quaestio fiat *circa executionem provisoriam alicuius sententiae aut circa inhibitionem executionis*, res inappellabili sententia a solo Praeside Turni est definienda ». Ma non ha il ricorrente osservato che la dizione generica del canone da lui citato ha la sua autentica e specifica interpretazione nel § 83 delle Regole Rotali, ove è detto: « in casu quo Ponens executionem provisoriam *praescribat*, res inappellabili sententia « a solo Praeside Turni definietur, salvo iure *recursus* ad Turnum a quo cognoscendum est utrum Ponens sua partes « transgresus sit ».

In realtà l'esecuzione provvisoria, con la congrua cauzione, è una misura che non pregiudica affatto gli interessi delle parti, e non favorisce nè l'una nè l'altra, poichè il beneficio del possesso che l'una risente, è compensato dall'onere della cauzione, per la conservazione e restituzione. Quindi il giudice non è ri-

prensibile per averla ordinata, se non in quanto tale ordinamento esorbiti dalle attribuzioni concessegli dalla legge che disciplina tale istituto. E a questo appunto opportunamente le regole rotali restringono l'opposizione che la parte può fare al decreto del giudice.

Gli altri argomenti addotti contro la sentenza interlocutoria rotale non ne toccano la forma, ma il merito stesso: pretendono cioè dimostrare aver male il Turno giudicato che il Ponente non avesse esorbitato dalle sue funzioni, e quindi voglion dimostrare questo eccesso del Magistrato, per tre casi: 1° perchè il Magistrato procedè senza previa istanza della parte; 2° perchè concedette l'esecuzione, mentre la causa versava in grado di appello; 3° perchè la concedette senza causa legittima.

E qui è da osservare che in un giudizio civile a norma, per esempio, del codice civile italiano, questi tre mezzi di impugnamento sarebbero stati efficacissimi. È infatti assiomatico che la clausola di esecuzione provvisoria non può apporsi alle sentenze civili senza previa istanza (cfr. Cod. civ., art. 393 - 409); e sebbene fosse per l'addietro controverso, oggi è pacifico, che la detta clausola, se non sia stata chiesta in prima istanza, non può essere più chiesta in seconda, come deducono i giuristi dall'art. 483 del Cod. civ. it.; infine enumerando il codice ai citati art. 393 e 409 tassativamente i casi in cui tale esecuzione può domandarsi è chiaro che ove il giudice la concedesse in casi diversi, il suo decreto sarebbe annullabile.

Invece nella legge canonica, come fa rilevare chiaramente la decisione che esaminiamo, nessuna di queste tre disposizioni è contenuta, anzi sono contenute le disposizioni contrarie. Vale a dire nelle cause ecclesiastiche: 1° il giudice può concedere l'esecuzione provvisoria anche senza richiesta delle parti, *ex officio:* si deduce ciò dalla distinzione che spesso ricorre fra *decreto* e *rescritto* con cui si ordina tale esecuzione (§ 83, 1, 2) e dalle parole *praescribere*, *iniungere*, *mandare* usate per designare l'atto del magistrato (cfr. §. 84, 85 n. 2, 228, 229); 2° il giudice può concederla anche *ex officio*, pure mentre la causa versa in secondo o ulteriore grado, anche se, chiesta in primo grado non fu concessa (cfr. § 228); 3° i casi in cui può concedersi non sono nella legge canonica enunciati tassativamente, ma solo dimostrativamente, con la parola « praesertim », quoties id conforme sit iuri communi » (§ 84 delle Reg. Rot.).

La ragione di questa diversità di disposizioni è semplicissima, ed è fatta opportunamente rilevare nella decisione: è la diversa natura delle cause canoniche e delle civili: in queste non si tratta che di interessi *privati;* in quelle, per lo più, si tratta, o si può trattare, di interessi che toccano l'ordine pubblico: spesso, anzi quasi ordinariamente, nelle cause ecclesiastiche non si litiga in persona di Caio, o Tizio, ma in persona di un *parroco*, o di un *beneficiato*, vale a dire si litiga fra rappresentanti legittimi di una *parrocchia*, di un *monastero*, di un *beneficio*, che sono enti pubblici. Ora i diritti di codesti enti pubblici, di codeste persone morali, non debbono esser pregiudicati dalla negligenza in giudizio dei loro rappresentanti; ma il giudice deve, pel suo ufficio, tutelarli quanto più può e sa. E per questo la legge canonica gli lascia tutta la opportuna libertà, a differenza dalla legge civile. È quindi a usarsi ogni cautela nell'applicare alle cause canoniche le norme di procedura che reggono i litigi civili, ossia, lo si può fare, in genere, ma solo quando con tale applicazione non si reca detrimento all'interesse pubblico, che può essere in giuoco.

Questo principio generale trovava atta e facile applicazione nel caso: la ragione precipua, infatti, delle disposizioni restrittive della libertà del magistrato che il Codice civile ha in materia di esecuzione provvisoria è appunto quella enunziata dal Besia nel suo articolo: « Esecuz. provvisoria » in *Enciel. giuridica italiana*, vol. V, p. III (1911), p. 4: « che se facesse il « contrario, il magistrato eccederebbe i limiti del potere di « chi giudica in materia civile, *su d'interessi privati, che appunto « perchè tali, nulla han che vedere con l'ordine pubblico* » (cfr. anche Corte d'app. Roma, 18 giugno 1884, in *La legge*, 1885, p. 207). Ma nel foro canonico si può trattare e si tratta spesso di interessi non privati, ma pubblici, tanto ciò è vero che il diritto canonico concede un vero *ius minorum* alle persone morali, come chiese, monasteri, parrocchie, anche in confronto alle persone fisiche che legalmente li rappresentano. Quindi, quando il magistrato prudentemente opina che sia nell'interesse di tale persona morale chiedere l'esecuzione provvisoria d'una data sentenza, può egli prescriverla anche senza che il rappresentante legale di essa lo chieda: non vale dunque l'opposizione fatta dal ricorrente che la esecuzione provvisoria, nel caso, fu concessa o prescritta d'ufficio senza previa istanza.

Molto meno può valere la ragione che ciò fu fatto in secondo grado, mentre anche il Cod. civ. ital. nega fin la facoltà di chiederla solo in secondo grado, se non fu chiesta nel primo: la ragione di questo divieto sta nel fatto che in questa non-richiesta in primo grado, la legge presume una rinunzia al diritto di chiederla; ma tale presunzione non vale nel diritto canonico, perchè non è anzi permesso al rappresentante d'una persona morale cedere il diritto che spetta a questa. Infine, essendo tal concessione subordinata al prudente criterio del magistrato, che ritenga dell'interesse della persona morale e dell'ordine pubblico ottenere quel beneficio, non è necessario restringerlo a pochi casi: in genere, anzi, il giudice può ragionevolmente opinare per la concessione, quando apparisca o la presunzione di verità a favore del giudicato da eseguire provvisoriamente, o un qualsiasi pericolo nel differimento dell'esecuzione. Nel caso poi militava un argomento specialissimo, che cioè il monastero era seriamente danneggiato dal differimento della causa che doveva, in forza delle circostanze attuali, procrastinarsi chi sa fin quando, per colpa dell'altra parte: giustamente, quindi lo si compensò col possesso provvisorio della cosa giudicata, con che si incitava anche efficacemente la parte avversa a proseguire con maggior diligenza gli atti.

Sacra Romana Rota.

Affermasi la regiudicata per decorso dei natali e negasi la restituzione in pristino in materia di ascrizione d'un parroco a una Congregazione ecclesiastica.

Novarien. — *Restitutionis in integrum.* — 4 agosto 1916 e 7 agosto 1917. — In Novara esiste fin dal secolo XI una «Congregazione dei parroci urbani e suburbani» cui si ascrivono in genere tutti i parroci del luogo, alcuni *per diritto*, altri ammessi *per grazia*. I primi, entrando, conseguono senz'altro tutti i diritti dei soci; agli altri invece si potrebbero fare alcune restrizioni nell'atto dell'ammissione, ma praticamente la loro condizione è la stessa. Nel 1913 il sac. Giacomo Pellagatta, eletto parroco di S. Michele, nell'Ospedale Maggiore di Novara, volle entrare nella Congregazione; ma essendo invece stato ammesso soltanto *per grazia*, credendo con ciò leso il suo diritto, ricorse

alla Curia di Novara, la quale con sentenza del 5 novembre 1914 dichiarò: « Spetta al Parroco *pro tempore* di S. Michele nell'Ospedale Maggiore di Novara, e conseguentemente all'attore D. Giovanni Maria Pellagatta il diritto di appartenere alla Veneranda Congregazione dei Parroci urbani e suburbani di Novara ». Alla lettura di detta sentenza erano presenti le due parti, cioè il detto parroco Pellagatta e il preside della lodata Congregazione, il quale dichiarò di « ritenere che la Congregazione accetterà la sentenza; per il caso però in cui qualcuno lo chiedesse, domanda quanto tempo sia concesso per interporre appello ». Fu risposto « che per interporre appello si ha il tempo di dieci giorni i quali incominciano a decorrere da questo momento ». E tale risposta era notoriamente esatta, a norma del c. 15, X, *de sent. et re iud.*, III, 27: col 15 novembre, dunque finiva il tempo abile ad appellare. Ora il 14 novembre, non già il Preside della Congregazione, ma uno dei suoi membri, il sac. Vincenzo Bairate, parroco di S. Agabio, scrisse alla Curia in questi termini: « Ritenuta detta sentenza gravosa ai diritti della Congregazione e quindi a quelli suoi proprii e dei suoi successori, compie (lo scrivente) colla presente, formale *atto di protesta, perchè, qualora non si giudichi opportuno il tempo presente per interporre appello, sia riservata la facoltà di farlo in seguito* ». E in realtà il 16 del medesimo mese scrisse di nuovo: « col presente atto intendo formalmente appellare dal giudizio della V. Curia di Novara a quello della S. Rota Romana ». La Curia, però, non ammise questo appello « perchè prodotto fuori « termine e da persona non avente veste legittima » e decise quindi, con sentenza del 7 dicembre, che la precedente sentenza del 5 novembre, per mancanza di appello, era passata in regiudicata.

Ciononostante il medesimo parroco di S. Agabio, sac. Bairate, volle introdurre la causa in S. R. Rota gravandosi di ambe le sentenze, quella del 7 dicembre, in quanto illegittimamente avrebbe dichiarato la regiudicata, quella del 5 novembre, in quanto ingiustamente avrebbe attribuito al parroco di S. Michele un diritto che non aveva. Quindi la causa fu discussa dal Turno Rotale Sincero-Mori-Cattani il 4 agosto 1916, sotto i due dubbi:

I. *An constet de re iudicata, in casu. Et quatenus affirmative*;

II. *An sit locus restitutioni in integrum.*

E il Turno rispose: Ad I. *Affirmative;* ad II. *Negative,* compensando però le spese.

Non acquietandosi neppure a questo autorevole giudizio, il parroco stesso appellò da tale sentenza al Turno seguente, Sebastianelli-Many-Prior, il quale con definitiva sentenza del 7 agosto 1917 confermò la precedente, ponendo le spese del secondo appello a carico del ricorrente.

Eccone le principali ragioni:

I. Quanto al dubbio, *an constet de re iudicata*, la cosa era di una evidenza matematica: è indiscutibile che trascorsi dieci giorni (senza distinzione tra feriali e festivi) dalla notifica della sentenza, senza che da essa si sia appellato, la sentenza stessa passa in giudicato, e nel caso i dieci giorni finivano col 15 novembre. Durante questi giorni non si ebbe che l'*atto di protesta* del 14 novembre; ma questo era vano, perchè non conteneva la *provocatio ad Superiorem*, ch'è l'elemento formale dell'appello; nè poteva salvare la cosa la *riserva della facoltà di farlo in appresso*, poichè non è in potere nè del magistrato, nè tanto meno della parte soccombente, prorogare i giorni utili per l'appello, che, appunto perciò, diconsi *fatali*. L'unica scusa che può addurre chi scrisse un così strano atto, è la manifestissima ignoranza che vi appare fin degli elementi del diritto, mentre subordinava l'efficacia dell'atto a una condizione così inesistente: « qualora non si giudichi opportuno il tempo presente per interporre appello »; ma l'ignoranza del diritto, specie del diritto così chiaro, segnatamente dopo l'avvertenza fatta all'Udienza « che il tempo comincia a decorrere da questo momento », non giova allegarla. Che del resto l'atto del 14 novembre, anche nel concetto di chi lo formulò, non rappresentasse il vero appello, lo dimostra il successivo appello del 16 novembre, che, nella contraria ipotesi, sarebbe stato affatto inutile. Dopo di ciò è superfluo esaminare l'altro motivo per cui la sentenza di Novara del 7 dicembre 1914 ritenne inattendibile l'appello del sac. Bairate « perchè interposto da persona non avente veste legittima »; infatti la parte convenuta, cioè la Congregazione era stata nel giudizio rappresentata dal preside, sacerdote Cassani; era quindi discutibile se, senza speciale autorizzazione della Congregazione stessa, il sac. Bairate, che non era se non uno dei membri, potesse sostituirsi a lui nell'appellare. Tale difficoltà, anzi, avrebbe fatto ostacolo anche al pro-

seguimento della discussione in Rota, se, con formale delibe razione del 4 dicembre 1915, la Congregazione non avesse delegato il parroco stesso di S. Agabio, sac. Bairate, a rappresentarla in questo giudizio.

Stante dunque la regiudicata, e l'autorizzazione concessa al sac. Bairate per impugnarla, rimane a vedere se sia il caso di concedere la restituzione *in integrum* essendo questo l'unico rimedio contro la regiudicata. Il concetto generico della restituzione in intiero, è quello del toglier di mezzo la sentenza, contro cui non può più darsi il rimedio ordinario dell'appello, in guisa che la parte ritorni allo *statu quo ante*. Ciò può ottenersi in due modi: o dimostrando la *nullità* della sentenza, in guisa che possa invocarsi il principio « quod nullum est, nullum parit » effectum », o dimostrandone la *ingiustizia*, in guisa che la parte possa dolersi d'una grave lesione del suo buon diritto: in tal caso, sebbene la sentenza a rigore sia valida, pure l'equità domanda che sia infirmata, affinchè *ius suum cuique tribuatur*. Nel primo modo però non può parlarsi, a nostro credere, che di restituzione in intero in senso lato, includendo cioè quella che veramente dicesi querela di nullità e non è rimedio straordinario, nè equitativo, ma di stretto diritto; mentre nel secondo caso si ha la vera e propria restituzione in intero in senso stretto (1).

Nel caso nostro non si trattava di nullità ma di ingiustizia, per cui provenisse grave lesione al buon diritto della Congregazione Novarese, in quanto che, nel caso specifico del parroco di S. Michele, si ammetteva in questi il diritto (che si pretende non avere) di far parte della Congregazione, e quindi si nega alla Congregazione il diritto di concedergli o no la grazia dell'ammissione. Osserva a questo proposito la sentenza di primo grado non vedersi dove sia la *gravità* della lesione, « si fatente « ipso patrono actoris, admissio, licet ex gratia id efficit, ut so- « dales... sua omnia iura cum admissis communicent »; e ciò può essere acutamente detto: ma la lesione non consiste, a quanto crediamo, nella quantità o rilevanza del diritto accor-

(1) Così crediamo potere conciliare le due sentenze rotali, mentre quella coram Sincero sembra includere nella restituzione in intero anche la querela di *nullità*, e al contrario l'altra coram Sebastianelli, non ammette come causa della restituzione in intero che la *ingiustizia* della sentenza.

dato, bensì nel fatto stesso dell'accordarsi o negarsi. Se, in una parola, al parroco di S. Michele, è stato riconosciuto il diritto, che fa *tutto* l'oggetto di tale questione, quando non dovesse averlo, la lesione vi sarebbe e non solo grave, ma *totale*, non rispetto all'entità del diritto, ma rispetto all'oggetto della causa che si agita.

Doveva quindi la Congregazione, e per essa il parroco di S. Agabio, dimostrare, con positivi argomenti, che al parroco di S. Michele, contrariamente al dispositivo della sentenza novarese, *non spettava il diritto* di far parte della Congregazione.

L'argomento principale addotto in proposito può così restringersi: la Congregazione sorse nel sec. XI: quindi *di diritto* ne fanno parte solo i parroci di quelle parrocchie che esistevano allora; — ora, la parrocchia di S. Michele fu fondata solo nel secolo XVII: dunque. Ma la prima conseguenza non appare fondata: tutt'al più può dirsi che i parroci delle parrocchie esistenti nel sec. XI hanno questo diritto per titolo originario: ma oltre il titolo originario si dànno anche i titoli derivati, come la successione, la concessione, ecc., per acquistare un diritto. In realtà i documenti stessi addotti dalla Congregazione dimostrano l'esistenza di tali altri titoli: p. es., si ha un atto del 1663 con cui si riconosce quel diritto al parroco di S. Croce « quale *successore* e surrogato ad una delle due por- « zioni curate d'Ognissanti »; un altro del 1732 con cui fu *concesso* al Curato della Bicocca « invece del parroco di S. Gia- « como, la cui chiesa era stata unita al Collegio degli Oblati ».

Comunque codesto argomento è generico, mentre qui si tratta di un caso specifico, se cioè il parroco di S. Michele ha, o no, questo diritto. E in tal proposito i documenti son *tutti* a favore del parroco, il quale cita: *a*) un registro di ammissioni, del 1740 circa (ms. Frascone) in cui, mentre per altri parroci, p. es., quello di S. Croce, della Bicocca, si nota che furono ammessi per grazia speciale, per quelli di S. Michele non si trova affatto questa annotazione; *b*) gli atti della visita canonica del vescovo Bertone Balbis, nel 1765 in cui si trova scritto che la Congregazione consta di alcuni parroci, che enumera, fra i quali è quello di S. Michele, aggiungendo « et quamvis parochi praedictarum ecclesiarum *ius habeant quod in fratres recipiantur*, cogi tamen non possunt »; *c*) un regolamento per le ammissioni

scritto dal parroco Croce, decano della Congregazione nel 1839, ove sono appunto indicati i membri di diritto, fra i quali è quello di S. Michele: e anzi, siccome in quel tempo la parrocchia s'amministrava da regolari, si nota che « non ostante che per ora il diritto sia sospeso, pure, quando la parrocchia sarà resa a un sacerdote regolare, questo parroco avrà diritto a esser fratello »; *d*) la relazione ufficiale fatta pel vescovo di Novara nel 1902 dal parroco Marucco, in cui, riferiti i sopra citati documenti, conferma l'elenco dei membri di diritto, come era nella visita del 1765.

A ciascuno di questi documenti da parte del ricorrente si fanno obbiezioni; ma, anzitutto, anche se queste tenessero, il ricorrente non avrebbe dimostrato che al parroco di S. Michele non spetta il diritto in questione; mentre il ricorrente è obbligato a dimostrar ciò se vuol provare l'ingiustizia della sentenza. E inoltre codeste obbiezioni son tutte futili: vediamone qualcuna. In genere si oppone che tali documenti non costituiscono il titolo del diritto del parroco, anzi non menzionano codesto titolo. E ciò è vero; ma qui si tratta di provare che al parroco fu sempre riconosciuto tal diritto e a tale effetto le testimonianze dei documenti son perentorie. Bene l'osservava la stessa sentenza novarese: « Gli atti Frascone, Bertone, Croce, Marucco non sono prodotti principalmente quali atti costitutivi del diritto del Parroco dell'Ospedale, ma quali atti comprovanti che al tempo, in cui essi vivevano, era unanime presso la Congregazione, la convinzione sul diritto, indiscusso, pacifico, avente validità del Parroco dell'Ospedale, ed attestano, specie col manoscritto Frascone, o suppongono il godimento del legittimo e pacifico possesso del diritto... ed è un fatto costitutivo del quasi possesso più che centenario, che presume il miglior titolo del mondo e dispensa dalla produzione del titolo ».

Nè maggior forza hanno le obbiezioni specifiche: p. es., contro il registro Frascone (*a*) oppone che il primo parroco di S. Michele, Tornotti, fu ammesso *ex gratia*, e cita un decreto del Vicario Generale che senza pregiudizio della Congregazione gli concede nel 1668 la facoltà « donec aliud a nobis superius praemissis declaratum fuerit », di incedere processionalmente, e con la cappa, sotto la croce della Congregazione: ma ognun vede che questo decreto nulla ha che fare col punto dell'ammissione, di cui si tratta. Contro la visita canonica Bertone-Balbis

(*b*) oppone che qui non si prova se non l'opinione del vescovo: ma, anche ciò fosse, il vescovo in visita canonica è teste qualificato non solo, ma legittimo giudice dello stato degli enti ecclesiastici; e d'altra parte gli atti attestano che il vescovo interrogò gli ufficiali della Congregazione, che gli mostrarono *documenta et iura*, i quali « visis, examinatis et recognitis, compertum fuit » ecc.; dunque non si tratta solo di opinione del vescovo, ma di esibizione di titoli e, ad ogni modo, di constatazione dello stato pacifico di diritto allora vigente. Contro il regolamento o direttorio Croce (*c*) oppone di nuovo che non si tratta se non dell'opinione dello scrivente: ma va notato che questo scrivente era il Decano, e scriveva le norme da seguirsi, che poi furon seguite, nelle ammissioni, e che quanto scrisse fu per lungo tempo letto, riletto, consultato nella Congrega. Oppone ancora che il Croce sbagliò, p. es., quanto al parroco di S. Eustachio, che anche oggi è membro per grazia, e non per diritto; ma prima di tutto, se il parroco di S. Eustachio non ha fatto valere il suo diritto, ciò non può nuocere al parroco di S. Michele, e d'altra parte per questi non si fa una semplice menzione, come per quello, ma una specifica osservazione circa la sospensione attuale del suo diritto, per essere la parrocchia amministrata allora da Regolari.

Questa stessa osservazione, come fa bene osservare la sentenza di secondo grado, preoccupa l'obbiezione finale, che cioè, ammesso che la parrocchia di S. Michele avesse questo diritto, nulla ne segue per l'attuale; poichè quella parrocchia fu soppressa pel famoso decreto napoleonico del 1805, sicchè l'attuale non ha origine che dal 1834 quando fu ricostituita per decreto del vescovo Morozzo autorizzato da un breve di Pio VIII. Infatti, essendosi, nel 1834, fatta una semplice restaurazione dell'antica, « in pristinum restituta », il diritto del parroco qualunque ne fosse il titolo, non fu che sospeso nell'intervallo dal 1805 al 1834, come fu sospeso di nuovo verso il 1839 quando la parrocchia era amministrata da regolari.

Sicchè da tutto il disputato, non solo risulta ad evidenza che il ricorrente non può dimostrare che il parroco di S. Michele non ha il diritto di esser membro della Congrega, e quindi non appare il menomo *fumus iniustitiae* nella sentenza di Novara, ma risulta sempre meglio dimostrato che il parroco ha questo diritto e che la sentenza giustissimamente glielo rico-

nobbe. Quindi non poteva aver luogo la restituzione in intero, come giustamente fu risoluto in primo Turno.

E poichè, ciononostante, il ricorrente volle sperimentare anche il secondo Turno, ove non addusse nulla di nuovo, ripresentando le stesse obbiezioni confutate già due volte, ne riportò in pena della sua temerità la condanna alle spese tutte della seconda istanza Rotale, compresa la metà dell'onorario dell'avvocato della parte avversa.

SUNTO DEL *CODEX IURIS CANONICI*

(Continuazione, vedi fasc. prec. pag. 50 ss.).

Tit. VI. — Tratta *dei privilegi*, e dispone circa il loro acquisto, la loro interpretazione e durata (c. 63-79). Quanto all'acquisto ammette tre cause: 1° la concessione della competente autorità; 2° la comunicazione, la quale vale solo pei privilegi concessi al primo direttamente, perpetuamente, e senza speciale relazione a determinato luogo, o cosa, o persona, e deve restringersi secondo la capacità del soggetto cui si fa (c. 64); può farsi poi in forma o *accessoria*, e allora il privilegio segue la sorte che ha nel primo privilegiato, o in forma *aeque principalis*, e ha vita indipendente (c. 56); 3° la prescrizione legittima. È inoltre dispensato dall'esibizione del titolo d'acquisto, chi può dimostrare l'uso del privilegio per cent'anni o a memoria d'uomo (c. 63, § 2) (1). Il can. 66, poi, dispone che le *facoltà abituali* si considerino come privilegi, *praeter ius*, includenti tutte le autorizzazioni necessarie al loro uso: se son concesse a Ordinarii, quando non si dica altrimenti, valgono anche pel Vicario generale, e passano ai successori.

La interpretazione deve farsi dal loro tenore, e in caso di dubbio valgono le regole date pei rescritti, in guisa però che non sia distrutto o reso inutile il favore concesso (c. 68); d'altra parte il privilegio non impone l'obbligo di servirsene, a meno

---

(1) Quanto invece ai privilegi concessi *vivae vocis oraculo* dalla Santa Sede, se ne può fare ogni uso in foro interno; in foro esterno non si possono rivendicare contro alcuno se non fornendo la prova della concessione (c. 79).

che questo non sorga da altro titolo, per esempio, di carità (cap. 69).

Circa la cessazione, fermo il principio che il privilegio *de se* deve ritenersi perpetuo, la si dispone: 1° per revoca, sia del concedente, sia del Superiore, dal momento della notifica; 2° per rinunzia, accettata però dal Superiore; 3° se per cambiamento di circostanze, a giudizio del Superiore, diventino nocivi; 4° se dati *ad beneplacitum*, cessano resoluto iure concedentis; 5° se personali, con l'estinguersi della personalità; 6° se reali, con la distruzione assoluta della cosa o luogo: i locali però rinascono, se entro cinquant'anni il luogo è restituito (75); 7° se limitati di tempo o di casi, con l'esaurimento. I privilegi però contenuti nel Codice non possono *revocarsi* che con legge generale: viceversa la legge contraria non nuoce agli altri privilegi, se non lo dichiari espressamente, o non sia data dal Superiore del concedente (c. 70). Non si può poi *rinunziare* dai membri ai privilegi concessi alla comunità o ufficio, nè dalla stessa comunità se il privilegio sia dato a modo di legge, o se la rinunzia ceda in pregiudizio altrui o della Chiesa (c. 72).

Quanto al non uso, bisogna distinguere: se il privilegio non è oneroso ad alcuno non cessa neppure per uso contrario; se invece il privilegio cedeva in *gravamen aliorum* cessa compiutosi il tempo della prescrizione, e anche prima se può provarsi la tacita rinunzia (c. 76). L'abuso del privilegio, è causa sufficiente della revoca; e se il privilegio è stato concesso dalla Santa Sede, gli Ordinari hanno obbligo di avvertirla dell'abuso che se ne faccia (c. 78).

Tit. VII. — *Delle dispense* (c. 80-86). Essendo la dispensa come un rilassamento del vincolo della legge, per cui ne sia sottratto un caso speciale, è chiaro che non può concedersi che dal legislatore o suo superiore, o da colui al quale questi ne abbiano concessa la facoltà (c. 80). Gli Ordinari quindi non possono per sè dispensare dalle leggi generali, nè da quelle stabilite dal Papa per i loro territori, neppure nei casi particolari, se non vi sia tale *periculum in mora*, che non permetta di accedere alla S. Sede; invece lo possono quanto alle leggi sinodali e provinciali (c. 81-82). I parroci non hanno alcuna facoltà di dispensare, che non sia loro concessa o dalla legge (cfr. per esempio c. 1044, 1045, circa gli impedimenti matrimoniali, urgente *mortis periculo*, o *cum iam omnia parata sunt ad nuptias;* 2451.

quanto al precetto festivo e al digiuno), o dal loro superiore (c. 84). Per dispensare si richiede giusta o proporzionata causa (nel dubbio la proporzione si presume); altrimenti la dispensa è sempre illecita, e, se data dall'inferiore, anche invalida (c. 84); cessata la causa cessa pure la dispensa. La dispensa e la facoltà data di dispensare in un determinato caso debbono interpretarsi strettamente, e cessa come cessano i privilegi *praeter ius*.

LIBRO II.

Delle persone.

PRELIMINARI. — Sotto il concetto generico di persona s'intende comunemente il *soggetto* del diritto o rapporto giuridico, che può essere di due specie, persona fisica e persona morale (cfr. can. 99).

A) *Delle persone fisiche.* — La persona fisica nella società religiosa qual'è la Chiesa, non può coincidere, come nella civile, col semplice concetto di uomo, ma bensì con quello di *fedele*, quindi il suo elemento costitutivo è enunciato dal can. 87 nel battesimo (1), che dà la radicalmente completa capacità giuridica del battezzato. Questa capacità può essere modificata sia da cause naturali, sia da cause sociali, secondo cioè il vario *status* che la persona ha nella Chiesa, sia infine da restrizioni legali che impediscano il pieno svolgimento dei diritti (cfr. can. 87). Il Codice nella parte preliminare del secondo libro espone la prima classe di tali cause modificative; nelle rimanenti tre parti espone le seconde, a norma della triplice divisione degli *status* ecclesiastici: chierici, religiosi, laici; rimanda al quinto libro le restrizioni penali.

Come la nascita dà nel diritto civile la radicale personalità, così il battesimo nella Chiesa: modificazioni comuni ai due diritti, perchè naturali sono quelle provenienti dalla

a) ***Età.*** Il cod. civ., com'è noto, non attende che la distinzione dell'età in minore e maggiore, e la fissa, come il nostro, (c. 88, § 1) al vigesimo primo anno compiuto. È invero questa distinzione fondamentale pel pieno svolgimento dei diritti della persona e il nostro Codice (c. 89) lo riconosce anche più

(1) S'intende il battesimo valido, e tale si presume finchè non si dimostri il contrario; cfr. can. 1070, § 2, riguardo al matrimonio di parte dubbiamente battezzata.

recisamente, facendo il minore solo per eccezione esente dalla patria potestà. Ma nei riguardi pratici, come riconoscono anche i civilisti, (cfr. Brugi, *Istit. di dir. civ.*, p. 96), non è possibile prescindere dalle suddivisioni dell'età minore date dall'età di pubertà e di discernimento. Così il nostro Codice fissa la prima nel maschio a quattordici, per la femmina a dodici anni (c. 88, § 2) in rispondenza all'età necessaria per contrarre valido matrimonio fissata a due anni dopo (c. 1667); fissa poi l'età del discernimento a sette anni, dopo i quali si presume cessata la infanzia. Ove però consti non aversi l'uso abituale della ragione, si presume una perpetua infanzia (c. 88, § 3).

b) *Sede giuridica.* Si distingue il luogo d'origine da quello di domicilio o simili 1° Il *luogo d'origine* s'intende qui in senso naturale, della nascita, non del battesimo, e si calcola non in ragione del nato, ma dei genitori, intendendosi per tale il luogo in cui avevano domicilio o quasi-domicilio il padre, e in mancanza, la madre; se questi erano vaghi, si presume tale il luogo di nascita, e se il nato è un trovatello, il luogo ove fu trovato (can. 90).

2° Il domicilio e quasi domicilio vengono ritenuti come nel decreto *Ne temere*, cioè nel concetto antico, con la modifica che all'*animus* può sostituirsi la reale dimora per dieci anni, nel caso del domicilio, per oltre sei mesi, nel caso del quasi-domicilio. Ma è degna di nota l'innovazione indotta nel Codice, c. 92, § 3, che il domicilio o quasi-domicilio può essere non solo parrocchiale, al quale soltanto s'attendeva fin qui, bensì anche *diocesano*, che s'acquista con la dimora protratta come sopra, non già sempre nella stessa parrocchia, ma anche in diverse parrocchie della medesima diocesi (1). Hanno domicilio o quasi-domicilio necessario, perchè indiretto, la moglie, non separata, quello del marito; il demente quello del suo curatore; il minore quello di chi ha sopra lui la patria potestà; costoro non possono perderlo, per sè soli, ma il minore e la moglie possono inoltre crearsi e mutare un quasi-domicilio (c. 93)

Riguardo al domicilio, la persona si distingue in residente (*incola*) ove abbia domicilio; forestiero (*advena*) ove abbia

(1) Non ne segue però, come forse poteva attendersi, che chi lo ha tale abbia solo il vescovo e non il parroco; bensì per necessità pratica, si dispone che abbia per parroco, quello del luogo, ove si trova ultimamente.

quasi-domicilio; straniero (*peregrinus*) se si trova fuori dell'uno e dell'altro, che però ha; *vago* se non ha nè domicilio nè quasi-domicilio in alcun luogo (c. 91), e in questo caso ha il suo parroco e il vescovo in quello del luogo ove si trova.

c) *Parentela.* Riguardo a questa le persone sono fra loro *consanguinee* o *affini:* le regole per definirle e computarle sono le stesse che in precedenza, con l'avvertenza che l'affinità non nasce più dalla copula illecita, ma soltanto dal matrimonio valido, sia soltanto rato, sia rato e consumato (c. 97).

d) *Rito.* Le persone si distinguono nella Chiesa, anche secondo il rito cui appartengono. Si appartiene al rito in cui uno è stato battezzato (eccetto che se ha ricevuto il battesimo da sacerdote di altro rito da quello dei genitori, per necessità, o con dispensa non includente la facoltà di mutare rito). Tale rito non può mutarsi senza esplicita facoltà della S. Sede (1); eccetto che la donna è libera di passare al rito del marito e, morto questi, di tornare al suo. È specialmente vietato ai chierici di indurre al transito fra i due riti latino e orientale (c. 98).

B) *Delle persone morali e giuridiche.* — Nel can. 99 si induce la nuova e chiara distinzione di persone morali *collegiali*, e non *collegiali:* queste ultime, come le chiese, i seminari, i benefici, ecc.. appartengono piuttosto alla categoria delle *Res*, che delle persone e difatti se ne tratta specificamente nella parte quinta del terzo libro « de Rebus » accennandosi qui soltanto le norme comuni. Queste sono: che la Chiesa Cattolica e la Santa Sede sono persone morali per diritto divino; tutte le altre non hanno personalità giuridica che per autorità ecclesiastica, espressa sia *ipso iure*, sia per concessione del Superiore, data per decreto formale, a un fine religioso o caritativo (c. 100); che tali persone godono del diritto dei minori (c. 101); che non si estinguono se non per soppressione legittima, o per cessazione durata oltre 100 anni.

Speciali disposizioni riguardanti le persone collegiali, o collegi in genere, sono:

a) quanto alla *costituzione:* che occorrono almeno tre

(1) Attesa la concessione di Pio X nella cost. *Trädita ab antiquis* non induce mutamento di rito il costume, anche antico, di ricevere la S. Comunione in rito diverso dal proprio.

membri (persone fisiche) per formarle (c. 100); *b*) quanto alla *durata*, che basta un sol membro superstite a rappresentarle e perpetuarle, accentrando in sè il diritto di tutto il collegio (c. 102, § 2); *c*) quanto all'*azione*, che, salve le disposizioni rpeciali, in genere vale il deliberato per cui sta la parte *assolutamente* maggiore (due terzi) dei suffragi validi, in prima o seconda votazione; in terza, anche la parte *relativamente* maggiore (la metà più uno) e, se le parti sono uguali, dopo la terza votazione decide il voto del presidente; se questi s'astiene, trattandosi di elezioni, fra i due si ritenga eletto il *senior*. Per altro nei negozi *quae tangunt omnes ut singulos*, non può stabilirsi obbligo che a pieni suffragi, essendo necessaria l'approvazione di tutti (c. 101).

C) *Norme comuni agli atti giuridici delle persone.* — Gli atti posti sotto forza estrinseca irresistibile sono nulli; sotto timore o frode, per sè ordinariamente son validi, ma rescindibili (c. 103). L'errore rende irrito l'atto, quando cada su la sostanza, o versi su punto dedotto in patto come condizione *sine qua non;* nei contratti può esser causa di rescissione (c. 104). Se la legge richiede il *consenso* di alcune persone, l'atto posto contro il loro voto è invalido; se ne richiede solo il *consiglio*, basta che il Superiore lo ascolti, ma conviene che non lo disprezzi senza prevalente ragione (c. 105).

D) *Circa la precedenza.* — Salve le disposizioni particolari, si seguano questi criterii: 1° il rappresentante prende il posto del rappresentato; 2° chi ha autorità sopra altri, li precede; 3° altrimenti dà norma il grado superiore; se questo è uguale, l'ordine; se è il medesimo, s'osservi l'anzianità di promozione al grado; se son promossi in ugual tempo, l'anzianità d'ordinazione, a meno che il minore sia ordinato dal S. Padre; se anche questa manca, s'attenda l'età; 4° nella precedenza non si guarda la differenza di rito; 5° se si tratta di persone morali, si osservi il possesso della precedenza; e se di questo non consta, la priorità nel luogo; fra i membri dànno norma le costituzioni, e nel loro silenzio la consuetudine, altrimenti il diritto comune. Tocca all'Ordinario stabilire la precedenza fra i sudditi, e dirimere le controversie che sorgano, anche fra gli esenti, nei casi urgenti, rimosso l'appello sospensivo, ma salvo il devolutivo e senza pregiudizio dei diritti di alcuno (c. 106).

(*Continua*).

QUESITI MINORI.[1]

19. *D.* Nell'associare i cadaveri alla chiesa, e da questa al campo santo, si usa invitare, oltre il Parroco anche il Capitolo della Collegiata. Detto Capitolo interviene con la propria croce, ed il più degno con la stola, e prende l'ultimo posto, mentre il Parroco del morto va innanzi alla croce del Capitolo con stola, e preceduto dalla croce parrocchiale. Avviene ancora che si invitino tutti i parroci, ed allora ciascuno con la stola incede con la croce, prendendo il posto conveniente alla propria chiesa, la Collegiata l'ultimo posto, perchè prima parrocchia. Può andare?

R. Quanto alle croci, non si può ammettere che sieno più di una, nelle associazioni funebri, e questa croce deve essere della chiesa funerante (v. i molfissimi decreti della S. C. dei Riti, in proposito); se però il Capitolo della Collegiata è invitato al funere, esso solo erigerà la propria croce, sotto la quale, per conseguenza, incederà anche il Parroco e gli altri Parroci che intervenissero, data la precedenza al Capitolo (S. R. C., n. 2861, III, IV). Quanto alle due stole, si potrà mantenere la consuetudine, come la ammise la S. C. dei Riti (n. 2227), per il caso delle associazioni funebri alla Collegiata di S. Anastasia in Roma, decidendo che il Cappellano di detta chiesa, con la stola, incedesse per via alla sinistra del Parroco e in chiesa compisse le esequie. Similmente a Roma si portavano, fino a che ha durato l'ufficio del Camerlengo del Clero, due stole nei funeri, incedendo il Parroco a destra del Camerlengo. Nel caso proposto, però, nella propria chiesa funzionerà il Parroco; non così se il Capitolo fa le esequie di qualche propria dignità, Canonico, anche soltanto onorario, o beneficiato (v. *Cod. Iur. Can.*, can. 415, § 2, n. 3). Quanto agli altri Parroci, la stola sarà loro permessa o meno, secondochè si abbia, o no, una legittima consuetudine, che però non potrebbe sostenersi, se non si trattasse di intervento collegiale.

20. *D.* Quest'anno l'Annunziata ricorre *in fer.* 2ª *maioris hebdomadae.* Quantunque l'ufficio si trasferisca, il Capitolo della Cattedrale, che in detta festa è obbligato *tutto* al coro, deve intervenire *in fer.* 2ª *maior. hebd.*, o quando si recita l'ufficio dell'Annunziazione, cioè l'8 aprile, come si fa quando detta festa capita *in ultimo triduo maior. hebd.?*

R. Devesi considerare se l'obbligo del Capitolo è di intervenire *tutto* al coro *intuitu festi de praecepto*, ovvero *intuitu officii Annuncia-*

(1) A pag. 65, lin. 20, sono state omesse due righe: si aggiungano dopo le parole *pro fundatoribus* così: « da applicarsi tra i vari Capitolari, mentre il c. 417 afferma solennemente: Missa Conventualis applicanda est *pro benefactoribus;* ma questo silenzio », ecc.

tionis B. M. V. Se pel primo titolo, dovrà recarvisi soltanto il lunedì Santo; se pel secondo, vi andrà solamente l'8 aprile; se per entrambi i titoli, vi dovrà andare in tutti e due i giorni.

21. *D.* La Messa dopo le Litanie nei giorni di San Marco e delle Rogazioni è obbligatoria? E in forza di qual prescrizione?

R. È obbligatoria se si fa la processione, altrimenti no, secondo il decreto della S. C. dei Riti, n. 2682, XXXV.

22. *D.* Se un Parroco ha la cura di due Parrocchie, dopo le due processioni deve celebrare la Messa in ambe le Parrocchie?

R. Questo non sarebbe un titolo sufficiente per binare; ma se può far celebrare, da altro sacerdote, sarà tenuto a provvedere.

23. *D.* Se per intemperie o per proibizione della legge civile non si fa la processione fuori di chiesa, deve farsi in chiesa o si deve omettere?

R. Il decreto della S. C. dei Riti, n. 3069, I, dice: « Si ecclesia capax est, congruentius esse Rubricis si intra eius ambitum processio in casu fiat ». Il caso era precisamente *temporis inclementia.*

24. *D.* Nella Quaresima, in giorno di Santo di rito doppio p. es. San Tommaso, San Giovanni di Dio, si permette la *Missa privata de feria cum commemoratione Sancti.* Può detta Messa *de feria* cantarsi per devozione?

R. La Messa cantata, benchè abbia luogo per privata devozione, non è mai privata, perchè vi ripugna il senso liturgico. Nel caso, poi, la Messa della feria può essere cantata *ad instar* conventualis, perchè anche la conventuale *de feria* deve leggersi, *extra chorum.*

25. *D.* Il giorno 17 ottobre festa, di S. Edvige vedova, semidoppio, dovendo cantare la Messa votiva di S. Brigida vedova o di S. Teresa vergine, quali orazioni secrete e quali *Post communio* debbono recitarsi, posto che Messale son tutte uguali per le Vergini e per le Vedove?

R. Dovendosi cantare le orazioni del Santo che si commemora, e nel caso di S. Edvige, la secreta e il *Post communio* di essa saranno le orazioni rispettive del Comune *non Virginum, pro una Martyre,* sopprimendo *Martyris tuae* e *Martyre tua.* La regola è, infatti, che si prendano da un luogo, e più analogo; ciò è sanzionato dal decreto della S. C. dei Riti, n. 2822, I, a proposito della festa di una Santa Vergine occorrente con quello di una non Vergine nè Martire. Si noti che anche nelle due Messe: Pro una Martyre non Virgine, e Pro Virgine et Martyre, le secrete e le *Postcommunio* sono eguali.

26. *D.* È invalsa l'opinione che chi ha la corona benedetta dai PP. Crocigeri, o da altri similmente facoltizzati, possa guadagnare 500 giorni d'indulgenza per ogni *Ave* o *Pater* che vi dica, anche senza alcuna meditazione dei misteri del Rosario o relazione ad esso. Tizio però ne dubita, e crede che

le indulgenze, come è stato altra volta dichiarato in genere, non si guadagnino, anche in tal caso, se non in relazione alla meditazione (pro viribus intellectus) dei misteri medesimi. Ha egli ragione?

R. Forse nel richiedente il dubbio è sorto dalla condizione che è apposta nei rescritti, coi quali si riceve la facoltà di benedire le corone con le nominate indulgenze: « dummodo coronae... typum praeseferant coronarum Rosarii B. M. V. ». Se infatti non si richiedesse nella recita del *Pater* o dell'*Ave* alcuna allusione, almeno mentale, al Rosario, perchè la benedizione da darsi allo scopo di lucrare 500 giorni d'indulgenza non varrebbe, data ad un'altra corona, per es. dei sette Gaudi, dell'Immacolata? Tuttavia, se pure il dubbio ha una qualche ragione di emergere, non crediamo che possa giudicarsi altrimenti che uno scrupolo. I rescritti della S. Sede pongono per condizione unicamente il *tipo* della corona, riguardano cioè la loro parte materiale, e nulla dicono della relazione che le preghiere fattevi abbiano ad avere col S. Rosario.

La dichiarazione relativa alla meditazione dei misteri, non è così estesa, che si abbia da applicare a qualsiasi preghiera che si faccia sulla corona. Per es., con la corona del Rosario, in forza della speciale benedizione, io posso guadagnare le indulgenze di S. Brigida, ed è certo che allora non sono tenuto a meditare i misteri del Rosario. La meditazione dei misteri, qualora si recitino almeno cinque *poste*, farà sì che, unita ai *Pater* ed *Ave* che si richiedono, si possono *cumulativamente* lucrare le indulgenze dei Crocigeri e del Rosario, secondo la concessione della S. M. di Pio X.

Ond'è che non dubitiamo si possa, *tuta conscientia*, sostenere la comune interpretazione, che basti recitare, però devotamente e con cuore almeno contrito, il *Pater* o l'*Ave*, per lucrare ogni volta che si recitino, 500 giorni d'indulgenza.

27. Può un parroco ottenere dalla S. Sede la facoltà di ricevere l'elemosina per le messe *binate*, per devolverla a vantaggio esclusivo degli urgentissimi restauri della propria Chiesa? E nel caso che tale applicazione sia stata già devoluta a favore del vescovo, pei bisogni del Seminario, può almeno il parroco accettare un *quid* non a titolo di elemosina, ma del disagio che potrebbe verificarsi nel dover binare ad ora tarda?

R. Sebbene tali concessioni a favore dei semplici sacerdoti non siano nè facili, nè frequenti, pure, qualora il parroco presentasse serie garanzie e fosse efficacemente raccomandato dal suo Vescovo, potrebbe anch'egli ottenere dalla S. Congr. del Concilio la facoltà di cui sopra.

Alla seconda parte del quesito, risponde il Can. 824, n. 2: « quoties autem pluries in die celebrat, si unam Missam ex titulo iustitiae applicet sacerdos, praeterquam in die Nativitatis Domini, pro alia eleemosynam recipere nequit, *excepta aliqua retributione ex titulo extrinseco* ».

28. La facoltà di potere, nei doppi, cantare due messe da morto per settimana, di cui godono alcune parrocchie, può estendersi anche alle altre chiese di Confraternite e di monache, che non hanno un proprio Rettore, e sono officiate dal parroco?

R. Trattandosi di facoltà che si concedono dalle S. Congregazioni, l'estensione di tali facoltà deve desumersi dal tenore del Rescritto. Se la facoltà fu chiesta ed ottenuta per la chiesa parrocchiale, certo il parroco non può estenderla ad altre chiese.

29. Vicinissima alla chiesa parrocchiale trovasi una chiesa di monache claustrali, che non ha addetto per l'officiatura nessun sacerdote in particolare. In detta chiesa, in cui ora funziona il parroco, ora qualche altro sacerdote, si può leggere la messa della mezzanotte di Natale, *januis apertis* amministrandovi anche la SS.ma Eucaristia ai fedeli?

R. Il *Codice* al Can. 821, confermando la disciplina vigente, permette che si possa celebrare nella mezzanotte di Natale, la sola messa conventuale e parrocchiale, non altre, senza l'indulto apostolico, tranne per le case religiose, che hanno l'oratorio con la facoltà di conservare abitualmente il SS.mo Sacramento. Da tutto il contesto del citato canone, a noi sembra chiaro che, anche nel confermare questo privilegio per le comunità religiose e per le pie case, si siano volute conservare le limitazioni contenute nel precedente decreto del Sant'Officio in data dell'agosto 1907 e nelle successive risposte ai dubbi proposti, pubblicate il 26 novembre 1908, escludendosi che la messa nella notte di Natale si potesse celebrare in dette pie case, a porte aperte, e nelle chiese dei Religiosi destinate al culto pubblico. Infatti, il citato Canone con la locuzione « In omnibus tamen religiosis seu piis domibus *oratorium* habentibus », ben diversa da quella usata nel Can. 1265 « in ecclesia adnexa domui religiosorum exemptorum sive virorum sive mulierum » intende senza dubbio conservare questo privilegio della messa nella mezzanotte di Natale a favore delle Comunità religiose, nei limiti delle precedenti concessioni. L'*oratorium* è « locus divino cultui destinatus, non tamen eo potissimum fine ut universo fidelium populo usui sit *ad religionem publice colendam* » (Can. 1188), onde se quel privilegio si voleva estendere, si sarebbe usata una locuzione di un significato più ampio. Pertanto è il caso di applicare la regola d'interpretazione data dal Can. 6, n. 2: « Canones qui ius vetus ex integro referunt, ex veteris iuris auctoritate, atque ad eo ex receptis apud probatos auctores interpretationibus sunt aestimandi ». Quindi, sino a contraria interpretazione autentica, che potrà dare la Commissione Pontificia, a nostro modesto avviso, al dubbio propostoci crediamo dover rispondere negativamente.

30. Il canto dei Vespri nelle parrocchie è determinato da un vero e proprio obbligo, oppure può il parroco sostituirvi qualche altra funzione o pia pratica, come p. es., la recita del Rosario, ecc.?

R. Per diritto comune, come è facile rilevare anche dal *Codice*, non esiste affatto l'obbligo a cui si accenna nel dubbio, e quindi il parroco può santificare il pomeriggio festivo, con quelle altre funzioni, che stimerà più opportune ad attirare i suoi figliani alla Chiesa. Non ci consta se per diritto particolare, o per legge diocesana, in qualche diocesi sia fatto ai parroci questo obbligo dei Vespri cantati nei giorni festivi.

CRONACA ECCLESIASTICA.

UDIENZE PONTIFICIE. — Anche quest'anno, nel ricevere agli 11 febbraio i quaresimalisti per la città di Roma, il S. Padre li ha gratificati di un'importante **Allocuzione**, che ci affrettiamo a riportare integralmente.

« Negli anni scorsi, il saluto da Noi rivolto ai predicatori della Quaresima in Roma fu sempre accompagnato da una calda esortazione a tener presente ciò che importa l'ufficio di banditori della divina parola. In quest'anno una tale esortazione sembra superflua, perchè è di fresca data la Lettera che, intorno al grave argomento della sacra predicazione, abbiamo indirizzato all'Episcopato cattolico, e per esso a tutti i sacri oratori. Può dirsi che la sollecitudine da Noi prima usata verso i figli più vicini sia stata poscia estesa anche ai figliuoli lontani. Ma la partecipazione dei lontani ad un beneficio non priva del beneficio stesso i vicini. Vorreste dire che determina emulazione fra gli uni e gli altri? Noi preferiamo credere che persuade i figliuoli vicini a mostrare che essi, meglio degli altri, hanno compreso ed apprezzano l'importanza del beneficio ricevuto dal comun Padre. In niuna occasione però, meglio che nella santa Quaresima, possono i predicatori di Roma mostrare di aver fatto tesoro delle norme e dei precetti che ad essi e a tutti i sacri oratori sono stati recentemente ricordati, per assicurare il buon frutto del loro ministero.

Nell'indirizzare pertanto il Nostro affettuoso saluto a voi, o dilettissimi figli, chiamati a predicare la santa Quaresima ai fedeli di questa alma città, siamo così lungi dal supporre a voi necessaria l'antica Nostra esortazione a tener presente ciò che importa il delicato officio di banditori della divina parola, che anzi giudichiamo debba venire da voi, riguardo al modo di ben predicare, quel conforto che la pratica reca alla teoria. I fedeli sparsi nel mondo volgono lo sguardo a Roma,

per averne la legge del credere e la norma dell'operare: e Roma, dal l'altezza di quest'Apostolico Seggio, non per merito di chi vi siede, ma per virtù dello Spirito Santo che lo assiste, è sempre sollecita di appagare la doppia brama del popolo cristiano. Anche Noi, o dilettissimi, sulle orme dei Pontefici che ci hanno preceduto sulla Cattedra di S. Pietro, coi rinnovati insegnamenti intorno alla sacra predicazione abbiamo mirato ad assicurare ai fedeli la conoscenza della vera legge del credere e della santa norma dell'operare. Ma, se il Nostro insegnamento dovesse restar ristretto al solo campo della teoria, forse non riuscirebbe tanto efficace quanto il bisogno richiede: aggiungetevi dunque voi la conferma della pratica, e del Nostro insegnamento sul modo di predicare crescerà, non il valore sostanziale, bensì la efficacia.

Ci sembra che questo pensiero debba riuscir gradito ai sacri oratori, chiamati a predicare in Roma nella Quaresima che viene prima dopo la pubblicazione della Nostra Enciclica sulla predicazione, perchè più che mai giustifica il loro titolo di Nostri cooperatori, più che mai li mostra veri ambasciatori del Papa presso il popolo di Roma. Nè vi sgomenti, o dilettissimi, l'arduità dell'impresa, perchè basta ricordare *chi sia il buon predicatore*, o, se meglio piace, donde derivi ciò che costituisce il buon predicatore. E Noi amiamo credere che ognuno di Voi, ponendo mente alle parole che siamo per dirvi, riconoscerà se stesso nel ritratto del *buon predicatore*, che intendiamo ora di presentarvi.

L'eccellenza del ministero affidato ai sacri oratori dipende dall'esser desso continuazione dell'opera di Gesù Cristo. Il divin Salvatore disse apertamente agli Apostoli e, nella loro persona, a tutti i futuri suoi ministri: « Come mandò me il Padre, anch'io mando voi » (Giov., XX, 21). Ad indicare poi in qual modo avrebbero dovuto continuare la missione di Lui, che, come avea detto altra volta, « era venuto nel mondo affine di rendere testimonianza alla verità » (ivi, XVIII, 37), Gesù Cristo soggiunse: « Predicate l'Evangelo » (Marc., XVI, 15).

Di qui si comprende agevolmente che, come avea potuto dire di sè, nel senso più rigoroso e proprio della parola, di esser luce del mondo, *Ego sum lux mundi* (Giov., VIII, 12), così, per sua infinita bontà, abbia potuto dire « luce del mondo » anche coloro che, con Lui e per Lui, erano destinati a diffondere la luce della verità in mezzo al mondo: *Vos estis lux mundi* (Matt., V, 14). Ma chi non comprende altresì che il predicatore è tanto più buono quanto meglio continua l'opera di Gesù Cristo, o quanto più esattamente ne adempie il precetto?

Il divino Maestro ha detto ai sacri ministri: *Praedicate evangelium*, e la parola di Gesù, come quella che era perfetta e non abbisognava di essere da altri completata, significava che buon predicatore sarebbe stato colui il quale avesse annunziato, in conveniente maniera, *tutto*

e *solo* l'Evangelo. Appena è d'uopo ricordare che il Vangelo abbraccia il dogma e la morale, per dedurne che il sacro oratore deve esporre ai fedeli ciò che devono credere e ciò che devono fare per conseguire l'eterna salvezza. Quasi contemporanea alla pubblicazione della Nostra Enciclica sulla predicazione è stata la promulgazione del nuovo *Codice di Diritto Canonico;* e un canone di questo — che è il 1347 — mirabilmente compendia l'officio del sacro oratore, dicendo che deve esporre al popolo le due parti dell'Evangelo, che sono il domma e la morale: *In sacris concionibus exponenda in primis sunt quae fideles credere et facere ad salutem oportet.* Si dice: *quae fideles credere... oportet,* ecco indicato il dogma; si soggiunge *quae fideles... facere ad salutem oportet,* ecco ricordata la morale.

Ma più che sulla comprensione del Vangelo, abbracciante domma e morale, giova insistere su quella interpretazione delle parole del divino Maestro: *Praedicate evangelium,* per la quale abbiamo detto che buon predicatore è colui il qual annunzia *tutto* e *solo* il Vangelo. Un tutto dev'essere considerato non solo nelle varie sue parti, ma anche nei singoli membri di esse; epperò, per annunziare *tutto* il Vangelo, deve il buon predicatore esporre ai fedeli così i dommi che possono inebriarne il cuore di letizia, come quelli che devono riempirli di salutare timore; deve far loro ammirare la divina Misericordia, ma li deve anche santamente intimorire col ricordo della divina Giustizia. Non meriterebbe di esser detto *buon predicatore* chi, per blandire l'uditorio, non esponesse, sotto il suo verace aspetto, od anche solo tacesse quando fosse mestieri annunziarla, la dottrina rivelata intorno alla gravità delle offese fatte a Dio, e circa i castighi coi quali quelle offese debbono esser punite nel tempo o nell'eternità. Egli è evidente che quell'oratore non annunzierebbe *tutto* il Vangelo, anzi mostrerebbe di aver dimenticato che Gesù Cristo gli ha imposto di insegnare l'osservanza di *tutti* i suoi precetti: *Docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis* (Matt., XXVIII, 20). A voi, o dilettissimi figli, non dobbiamo far rilevare che, a non concedere il nome di buon predicatore a chi non avesse esposto *tutto* il Vangelo, Ci spingerebbe la supposizione che niun motivo di lodevole prudenza suggerisse o giustificasse quel silenzio. Imperocchè nell'esposizione della verità cattolica non deve mai introdursi la falsità; ma di una parte del vero si può tollerare il silenzio, quando non vi sia obbligo di parlarne per la difesa della Fede; anzi se ne dovrebbe esigere l'omissione quando, senza conseguire verun bene, si andasse incontro a verissimo male, quale sarebbe ad esempio quello di inasprir animi già mal disposti verso la Chiesa.

Ma non Ci permette di indugiare in questa dichiarazione la prudenza, che non dubitiamo sia bell'ornamento di chi è stato scelto

ad annunziare la divina parola in Roma nell'imminente Quaresima. Epperò Ci affrettiamo a chiamare invece la vostra attenzione, o dilettissimi, sull'obbligo che ha il sacro oratore di annunziare, come *tutto*, così *solo* il Vangelo. Forse certi oratori, di età non troppo remota, aveano posto in oblio il dovere di esporre *solo* il Vangelo, più che avessero dimenticato l'obbligo di esporlo *tutto*. Ma chi non vede che farebbe cosa altamente ingiuriosa a Dio, chi alla divina parola volesse aggiunger la parola umana, quasi che quella avesse bisogno di esser completata e perfezionata da questa?

Il divin Salvatore, venuto sulla terra per indicare all'uomo la via da tenere per giungere all'eterna salvezza, disse necessaria e sufficiente a tale scopo l'osservanza del Vangelo. Ora, se un predicatore trasportasse i suoi uditori in campi non indicati dal santo Vangelo, e magnificasse tanto la bellezza dei nuovi orizzonti scorti da quei campi, se tanto lodasse i frutti maturati in questi, da mettere nell'animo dei suoi uditori l'opinione che forse all'eterna salvezza giovi lo spaziare in campi distinti dai campi evangelici, diteci voi se quell'oratore non darebbe a Gesù Cristo la patente di maestro insufficiente? Ma per ciò stesso Noi vorremo negare a lui quella di « buon predicatore », perchè tale è solo colui che fedelmente continua la missione di Gesù Cristo e che di Gesù Cristo più esattamente adempie i precetti.

Oh! quanto importa di insistere sull'obbligo, che incombe al buon predicatore, di limitarsi ad annunziare *solo* il santo Vangelo! Un ambasciatore, che al sovrano presso il quale è accreditato non esponesse solo ciò di cui ha ricevuto mandato dal suo principe, meriterebbe di non essere creduto in nessuna parte della sua ambasceria, perchè niuno potrebbe sapere quando il suo linguaggio fosse conforme al ricevuto mandato e quando invece se ne discostasse. Ma i predicatori non sono anch'essi ambasciatori? Ambasciatori sono di Dio presso il popolo cristiano; epperò al popolo cristiano devono portare solo la parola di Dio: se altra ne portassero, meriterebbero di essere sconfessati dal Sovrano che li ha eletti a suoi ambasciatori.

E notate, o dilettissimi, il danno grave che arrecherebbero al popolo cristiano cotesti ambasciatori di Dio, che alla divina parola aggiungessero la propria. Imperocchè la via che Gesù Cristo ha tracciato ai cristiani per giungere a salvezza è la via stretta della penitenza e della mortificazione. In questa strada deve entrare sollecito, anzi in questa deve correre animoso, chiunque desidera raggiungere la mèta a lui proposta. Ma non vi ha dubbio che riesce a disagio il camminare per una via stretta, e sparsa di triboli e spine... A quale forte tentazione di abbandonare questa strada è perciò esposto colui al quale un'altra ne è indicata più spaziosa e piana! Usciamo di meta-

fora. o dilettissimi. Il sacro oratore che non predica *solo* il Vangelo, addita forse ai suoi uditori una via più larga, e certamente meno aspra, di quella che addita il fedele esecutore del rigoroso precetto: *Praedicate evangelium;* ma una via che non conduce alla meta, una via che può anzi terminare in un precipizio, deve dirsi disastrosa, e chi invita il viandante a mettersi in quella strada, al viandante stesso cagiona grave danno. Così è del predicatore dimentico di dover predicare il *solo* Vangelo.

Se non rivolgessimo ora la nostra parola ad un eletto stuolo di sacerdoti, certamente animati dallo spirito di Gesù Cristo e ben preparati all'eccelso ministero che stanno per intraprendere, Noi vorremmo insistere anche più nel dimostrare che il buon predicatore deve predicare *tutto* e *solo* il Vangelo, perchè potremmo ricordare che la bontà di esso si deduce anche dal modo con cui adempie il fine della predicazione. Questo fine, come quello che è corrispondente all'opera redentrice di Gesù Cristo, si esprime bene con le parole del Profeta, che disse la redenzione «indirizzata a togliere il peccato e a portare sulla terra la giustizia», *ut finem accipiat peccatum et adducatur iustitia sempiterna* (Dan., IX, 24). E or non sappiamo Noi che l'Evangelo, mentre narra quanto fece Gesù Cristo per compiere la sua copiosa redenzione, esprime insieme quanto lo stesso divin Redentore ha insegnato doversi fare dai suoi ministri per ottenere al popolo cristiano la più estesa partecipazione ai frutti della sua redenzione? Ne consegue che chi non predicasse *tutto* il Vangelo insegnerebbe, in modo implicito, potersi fare a meno di una parte di ciò che Gesù Cristo disse indispensabile a togliere il peccato e a portare sulla terra la giustizia: ne consegue che chi non predicasse *solo* il Vangelo, insegnerebbe, sempre in modo implicito, non bastare ciò che Gesù Cristo ha detto sufficiente all'universale applicazione dei frutti dell'opera sua redentrice.

Ma è lungi dall'animo Nostro il supporre che fra i quaresimalisti di Roma possa esservi chi non sia determinato ad esporre ai fedeli di quest'alma città *tutto* e *solo* il Vangelo. Noi teniamo certo che, se oggi o domani si presentasse ad essi qualche indiscreto investigatore del programma della imminente loro predicazione, risponderebbero tutti: nostro programma è predicare *tutto e solo* il Vangelo. *Praedicate evangelium.* Nè dubitiamo che al termine della Quaresima possano i fedeli attestare che tutti i predicatori di Roma hanno predicato *tutto* e *solo* il Vangelo! Oh! quale conforto ci arreca questa fiducia! Credereste sia il conforto che ha un padre, quando ravvisa fondata la sua speranza di vedere allontanati dai figli i cibi malsani? Certamente non escludiamo questo conforto, anzi vi aggiungiamo pur quello, tanto analogo, del padre che vede apprestati ai figliuoli

i cibi che possono favorirne meglio lo sviluppo. Ma il nostro conforto è anche maggiore. Imperocchè Noi torniamo col pensiero a ciò che abbiamo detto nell'esordire. Egli è ben naturale che a Roma si volga lo sguardo per iscorgere come qui si osservano le recenti prescrizioni della Santa Sede intorno al modo di predicare. Oh! quando potrà giungere alle più estreme regioni della terra la notizia che i quaresimalisti di Roma nel 1918 hanno predicato *tutto* e *solo* il Vangelo, non potrà più esservi un sacro oratore che si appelli ad autorevole esempio per giustificare la sua audacia di porre in non cale qualche parte dell'insegnamento evangelico o, peggio ancora, di sostituire e di aggiungere la parola dell'uomo a quella di Dio.

Fin da principio vi dicevamo, o dilettissimi, che non avrebbe dovuto riuscirvi malagevole il confermare col vostro esempio il carattere proprio del *buon predicatore:* ora vedete che basta la rigorosa osservanza del precetto di Gesù Cristo: *Praedicate evangelium.* Animatevi dunque sempre più nel proposito di non allontanarvi dalla pratica osservanza di questo precetto, e tenete per fermo che chi meglio l'osserva meglio acquista il nome di *buon predicatore.*

Ma non sappiamo conchiudere il discorso senza indirizzare un affettuoso saluto anche ai parrocchi di Roma. Imperocchè ad essi può volgere lo sguardo scrutatore chi voglia conoscere come in Roma si osservino i pontifici decreti intorno alla sacra predicazione; anzi possiamo dire che sui parroci di Roma si appunta di continuo quello sguardo scrutatore, che sui quaresimalisti si affissa solo in breve periodo dell'anno. Diamo lode a Dio, a Dio sieno rese le dovute grazie perchè l'eterna città può vantare un collegio di parroci, che non ignora incombergli l'obbligo di perfezione, tanto maggiore quanto più vicino all'Apostolico Seggio è nell'esercizio del sacro ministero. Noi però desideriamo di aver sempre nuovi titoli per dire, così ai predicatori come ai parroci di Roma: *Videant omnes opera vestra bona et glorificent Patrem vestrum.* Laonde copiosa ed efficacissima invochiamo sugli uni e sugli altri la benedizione di Dio. Il divino Maestro, con le parole *praedicate evangelium,* tracciò un programma completo e pei predicatori e pei curatori di anime. Oh! nessun altro programma mostrino di voler seguire questi Nostri figli, sia nel pulpito sia nella parrocchia, sia in privato sia in pubblico; e siano tutti consolati con l'abbandono dei frutti, che il Signore concede a quei suoi ministri i quali predicano *tutto* e *solo* il Vangelo ».

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Erezione dell'Arciconfraternita di S. Gerardo Maiella nella chiesa di Materdomini in Caposele (Conza) ove riposa il corpo del Santo.

Breve. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Dilectus filius Carmelus Golia, e Congregatione SS.mi Redemptoris sacerdos atque hodiernus rector conlegii Redemptoristarum Patrum oppidi *Caposele*, Compsanae archidioecesis intra fines, necnon continentis conlegio eidem ecclesiae in qua corpus servatur sancti Gerardi Majella, laici professi eiusdem Congregationis, refert ad Nos apud Gerardi sepulchrum, piis fidelium eo confluentium peregrinationibus celeberrimum, canonice institutam fuisse consociationem sub invocatione ipsius sancti Gerardi, eandemque brevi annorum spatio tanta iam, favente Domino, suscepisse incrementa, ut in praesens in universum fere terrarum orbem diffusa reperiatur. Addit idem rector consociationem ipsam pluribus a Sede Apostolica indulgentiis fuisse ditatam, sibique in votis admodum esse, ut eam de apostolica Nostra benignitate archisodalitatis titulo privilegiisque ornare dignemur. Nos autem, probe noscentes quot uberes in Domini agro fructus ex ipsa frugifera sodalitate promanent (cognominem enim consociationem Bononiae, cum archidioecesis illius regimen obtinebamus, Nos Ipsi canonice constituimus) quanta abundet sodalium frequentia, quantisque floreat potissimum in puerorum coetus meritis, optatis his piis concedendum ultro libenterque censuimus. Quae cum ita sint, Consociationem a sancto Gerardo Majella, canonice erectam in ecclesia Matris Domini, conlegio adnexa Patrum Congregationis SS.mi Redemptoris oppidi *Caposele*, archidioecesis Compsanæ intra limites,

apostolica Nostra auctoritate, praesentium vi perpetuumque in modum, in archisodalitatem, cum solitis privilegiis, erigimus atque instituimus. Consociationis autem enunciatae sic in archisodalitatem per Nos tenore praesentium erectae, moderatori atque officialibus praesentibus et futuris, apostolica similiter Nostra auctoritate, largimur, ut ipsi, servatis constitutione Clementis Papae VIII aliisque apostolicis ordinationibus idcirco editis, alias eiusdem tituli atque instituti consociationes ubique terrarum erectas sive erigendas aggregare sibi queant, et cum illis indulgentias omnes memoratae archisodalitati a sede apostolica tam concessas, quam in posterum concedendas, dummodo cum aliis communicari queant, rite communicare licite pariter possint ac valeant. Praeterea volumus, ut rector pro tempore conlegii Redemptoristarum et adnexae ecclesiae, in qua sancti Gerardi corpus asservatur, sit dictae archiconfraternitatis moderator et potestate polleat alium e conlegii ipsius religiosis viris ad ipsum munus obeundum delegandi. Porro haec statuimus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere, illisque ad quos pertinent nunc et in posterum plenissime suffragari, sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque et inane fieri si quidquam secus, super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Non obstantibus contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXVIII ianuarii MCMXVIII, Pontificatus Nostri anno quarto. P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Suprema S. Congregazione del S. Officio.

Il giuramento antimodernistico e la prescrizione dei consigli di vigilanza rimangono tuttora, sebbene il Codice non ne faccia menzione (1).

Decreto. — Cum in Codice Iuris Canonici, a proximo die festo Pentecostes obligandi vim habituri, nulla fiat mentio

(1) Cfr. la nostra nota a pag. 19, n. 1: abbiamo il piacere di vedere confermata autenticamente la nostra opinione con quasi le stesse parole con cui la espo-

Consiliorum a vigilantia et *Iuramenti antimodernistici*, de quibus respective agitur in Constitutione *Pascendi Dominici gregis* et Motu-proprio *Sacrorum Antistitum* s. m. Pii PP. X, inspecto Codicis ipsius can. 6, n. 6, propositum est dubium: *An praescriptiones ad duo supra memorata capita spectantes, post dictum diem festum Pentecostes, in vigore manere pergant an non?*

Re, iussu Ss.mi D. N. Benedicti Pp. XV, feliciter regnantis, ad Supremam hanc Sacram Congregationem Sancti Officii delata, E.mi ac R.mi DD. Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales, in plenario conventu habito feria IV, die 20 martii 1918, expresse declarandum decreverunt: « Praescriptiones praedictas, ob serpentes in praesenti modernisticos errores latas, natura quidem sua, temporarias esse ac transitorias, ideoque in Codicem Iuris Canonici referri non potuisse; aliunde tamen, cum virus *Modernismi* diffundi minime cessaverit, eas in pleno suo robore manere debere usquedum hac super re Apostolica Sedes aliter statuerit ».

Et sequenti feria V eiusdem mensis et anni idem Ss.mus D. N., in solita audientia R. P. D. Adsessori impertita, relatam Sibi E.morum Patrum resolutionem plane adprobare ac suprema Sua auctoritate confirmare dignatus est. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 22 martii 1918.

L. ✠ S. Aloisius Castellano, *S. R. et U. I. Notarius.*

S. Congregazione del Concilio.

Circa l'esenzione concessa dal Vescovo a un ospedale e confermata dal suo successore non ostante il totale cambiamento delle circostanze.

Lisbonen. — *Exemptionis et funerum.* — 21 aprile 1917. — Nel 1873 l'E.mo Card. Patriarca di Lisbona stabilì, con suo decreto, che in genere gli ospedali del suo territorio dovessero considerarsi esenti dalla giurisdizione parrocchiale, attribuen-

---

nemmo, nonostante quanto in contrario scrissero altri, p. es., il P. Ferreres S. I. nelle sue *Instit. canonicae*, 1918, pag. 40, n. 122: « Quoniam vero nec ibi, nec alibi in toto Codice, mentio ulla fit de iuramento contra Modernismum, videtur ex iure communi obligationem illius iuramenti faciendi ulterius non adesse ». Le quali parole sono ormai da espungersi.

dosi ai cappellani dei medesimi ospedali la condizione giuridica di quasi-parroci, con facoltà di amministrare i sacramenti a gli infermi, eccettuato il matrimonio, fare i funerali anche con messa solenne, il catechismo e ogni altra funzione, e con l'obbligo di tener regolari registri circa lo stato delle anime, dai quali dovessero comunicarsi ai rispettivi parroci pel tramite della Curia le notizie opportune; in concreto però stabiliva che gli ospedali interessati ne facessero a lui regolare domanda, su ciascuna delle quali avrebbe spedito regolare decreto a norma delle circostanze: i cappellani poi dovessero ogni anno ricorrere a lui per le opportune facoltà.

Lo stato di cose seguito a queste disposizioni, ch'ebbero anche la approvazione regia, durò fino alla recente rivoluzione portoghese e conseguente separazione della Chiesa dallo Stato. Essendo infatti per quelle nefaste leggi espulsi i cappellani dagli ospedali e chiusi gli oratori in essi esistenti, si dovette provvedere in altro modo. Per cui l'attual Patriarca, prima con lettere di commissione, e poi con formale decreto del 28 dicembre 1916 decise: 1° che rimanesse intatta l'esenzione a quegli ospedali, cui era stata concessa dal suo predecessore; 2° che, fino a quando non potessero di nuovo stabilirsi i cappellani negli ospedali laicizzati, le loro parti e diritti, circa gl'infermi ivi giacenti, fossero demandate ai parroci nel cui territorio gli ospedali stessi son situati. Queste decisioni e disposizioni, però, non piacquero ad un certo numero di parroci della città, che credevano ormai cessata ogni esenzione e ritornato il diritto comune, per cui ogni parroco dal quale l'infermo aveva ricevuto, mentre era sano, i sacramenti, fosse nel diritto e dovere di continuare a somministrarli durante la degenza nell'ospedale; non piacquero neppure ai cappellani i quali pretendevano aver diritto a compiere l'opera loro, come meglio lo permettessero le circostanze. Il Card. Patriarca, affine di eliminare la discussione che già cominciava a farsi pubblica e abbastanza intemperante, sottopose la questione alla S. C. del Concilio, domandando il suo parere.

E la S. C. formulato su questa fattispecie il dubbio: « An et quomodo decretum E.mi Patriarchae Lisbonensis diei 28 decembris sit confirmandum vel infirmandum in casu » nella Plenaria del 21 aprile 1917 rispose: « Decretum E.mi Patriarchae esse confirmandum; *et amplius* ».

Le ragioni addotte da coloro che impugnavano il decreto in questione, possono così riassumersi. Anzitutto non è certa la facoltà del Vescovo di concedere simili esenzioni: lo stesso card. De Luca, nel classico tratto (*De parochis* disc. 23, n. 11-12) ove propugna la convenienza di tali esenzioni, sembra supporre che esse non si concedano che dalla Santa Sede; e così pure l'Ursaya, nelle *Discept. eccles.*, vol. VII, disc. XII. Comunque sia, anche se voglia aggiudicarsi al Vescovo tal facoltà in genere, par certo che non gli si possa attribuire quando il parroco o i parroci sono nolenti e contradicenti. Il parroco ha infatti diritto acquisito alla giurisdizione competente al suo ufficio, e un tal diritto acquisito non si può togliere che dalla Suprema Autorità, com'è notorio, non mai dal Vescovo. Ciò si conferma: 1° dalla causa Albien., *Jurium*, 18 mart. 1898 svoltasi nella Congr. dei Vesc. e Reg., in cui, nel contrasto fra il Vescovo che aveva attribuito funzioni parrocchiali al cappellano d'un istituto religioso, e il parroco che reclamava, la Congregazione stette pel parroco, confermando il decreto del Vescovo per le attribuzioni *non stricte parœcialia*, cassandolo nella parte in cui ledeva stretti diritti del parroco; 2° dal fatto che il predecessore dell'attuale Patriarca, nell'emanare il decreto del 1873, fece espressa menzione del consenso dei parroci: supponendone così la necessità. Che poi i parroci attualmente neghino il loro consenso, non deve dirsi senz'altro irragionevole, attese le circostanze gravemente mutate: infatti gli ospedali sono ora laicizzati, ossia sottratti a qualunque ingerenza e diritto di visita, ispezione, sorveglianza del Vescovo; non si permette ai cappellani di dimorarvi; gli stessi oratorii interni sono stati chiusi e si son venduti gli arredi e parati sacri; quindi è impossibile ristabilire l'ordine di cose passate. Ciò appare tanto vero che lo stesso attual Patriarca ha dovuto modificarlo gravemente, togliendo di mezzo i cappellani, e chiamando in loro luogo i parroci del luogo; ma in questo ha leso anche i diritti dei cappellani, a favore di terzi che, come tante volte ha deciso la S. C., non hanno alcun diritto in proposito. In breve: o l'esenzione poteva mantenersi, e allora dovevano conservarsi i cappellani; o no, e allora rientravano nei loro diritti i parroci propri dei singoli infermi.

Ma codeste ragioni, per quanto apparentemente chiare e persuasive, non tengono. Anzitutto sembra equivocarsi sul

decreto stesso dell'attual Patriarca, quasi questo concedesse *ex novo* l'esenzione in questione, mentre non fa che mantenere *immutata* l'esenzione già concessa dal suo Predecessore. Ora codesta esenzione fu concessa di pieno diritto: dunque la si mantiene pure di pieno diritto.

Che il Vescovo possa di *sua propria autorità* concedere simile esenzione, non era fin qui esplicitamente sancito dai canoni, e *forse* alcuni antichi dottori, come il De Luca e l'Ursaya (che però non trattano esplicitamente tale questione) sembrano contestarlo; i più recenti canonisti, invece, inclinavano ad ammetterlo, ma fu merito del nostro venerato Fondatore, il cardinal Gennari, averlo esplicitamente propugnato nelle sue *Quist. canon.*, n. 337, in guisa che la stessa S. R. Rota, nella causa *Vicentina, Exemptionis et funerum*, del 25 marzo 1915 (*Monitore ecclesiastico*, vol. XXVIII, p. 255), dovette riconoscere *verior* la sua opinione, in che ebbe consenziente il Sup. Tribunale della Segnatura (*ib.*, p. 297). Gli argomenti su cui essa si fonda vengon chiaramente esposti in questa decisiva risoluzione della S. C. del Concilio, e sono: 1° la congruenza giuridica, che cioè come il Sommo Pontefice può esimere persone e luoghi dalla giurisdizione del Vescovo, così possa il Vescovo esentare qualche particolar luogo da quella del parroco; 2° a ciò può opporsi la difficoltà che sembra aver trattenuto gli antichi canonisti, che cioè non v'è parità, almeno nel caso che il parroco dissenta, in quanto che in tal caso il Papa può, come Sommo Principe, togliere il diritto acquisito, mentre il Vescovo certo non lo può; ma risponde trionfalmente la presente risoluzione: « hoc « tamen verissimum discrimen in praesenti quaestione non « videtur habere applicationem. Nam parochus habet quidem « ius quaesitum iurisdictionis in totum territorium parochiale « sibi competentis; sed non videtur habere ius quaesitum, iure « communi ipsi agnitum, *ut hic vel ille locus iuridice pertineat « ad territorium parochiale* ». Come cioè, a un dipresso, la legge esercita tutto il suo impero su le persone che sono in un dato territorio, ma non può obbligarle a rimanere nel territorio per esser a lei soggette, così, *grosso modo*, può dirsi che il parroco ha tutto il diritto verso le persone e luoghi che restano nel suo territorio, ma non ha diritto acquisito che date persone e dati luoghi faccian sempre parte, giuridicamente, del suo territorio; 3° Se così fosse, non si spiegherebbe — come ben rilevò

nel luogo citato il card. Gennari — come il Vescovo abbia il diritto (c. 3, *ad audientiam*, X, tit. *de ecclesiis edificandis* e Conc. Trid., sess. XXI, cap. 4, *de ref.*) di stralciare o dismembrare le parrocchie, anche *invito parocho*. Sia infatti che la si consideri da parte delle facoltà del Vescovo, sia che la si riguardi da quella dei diritti acquisiti del parroco, la cosa non offre differenza; sì per l'uno che per l'altro, tanto è la dismembrazione d'una parte del territorio da una parrocchia per darla a un'altra, quanto l'esenzione di un ospedale o luogo pio dalla giurisdizione di un parroco per commetterla a persona o ente da lui indipendente; 4° quale è la causa di un ospedale, tale è quella di una comunità religiosa, riguardo all'estensione della giurisdizione d'un parroco. Ora comunemente s'ammette che il Vescovo possa di propria autorità esentare da essa una comunità religiosa: così fra molti il Wernz, *Ius Decret.*, vol. II, n. 878: « Non solum indulto apostolico et legitima consuetu-« dine, *sed etiam statuto Episcopi fieri potest*, ut communitas « quaedam religiosa vel conservatorium vel convictus vel si-« milia instituta, licet *intra* parochiam maneant, a cura ordi-« naria parochi eximantur et proprio cappellano subiiciantur ».

Come ognun vede questi argomenti toccano il punto stesso della questione, se cioè basti al caso la propria autorità del Vescovo senza il consenso del parroco; posto infatti tale consenso, perchè ognuno può rinunziare al proprio diritto, sarebbe oziosa ogni ulteriore indagine. Quindi è più che risposto alla seconda difficoltà sopra riferit , che cioè nel caso, a differenza di quel che accadde nel 1873, i parroci son dissenzienti.

Del resto che al tempo della recente rivoluzione portoghese gli ospedali di Lisbona fossero nel pacifico possesso più che quadragenario dell'esenzione loro concessa nel 1873, ha l'evidenza del fatto, e ciò esclude, da una parte la lesione del diritto dei parroci (nessuno avrebbe mai reclamato durante 40 anni e più?), e dall'altra fonda uno stato di diritto di prescrizione ormai inconcutibile (c. 1, 2 *de praescr.* in VI; cfr. Pignatelli, *Cons. can.*, IX, 152, n. 17; De Luca, l. c., n. 6; disc. 38, n. 28). Ora rimanendo tale l'esenzione, per cui quegli ospedali son sottratti da ogni ingerenza dei parroci, e soggetti immediatamente al Vescovo, toccava a questi scegliere il modo più conveniente pel loro governo, se quello stabilito dal suo predecessore non era più attuabile: e se anche avesse sbagliato,

non deve renderne conto ai parroci, che, rimanendo quell'esenzione, non vi hanno più che vedere; nè tanto meno ai cappellani, i quali, scadute le loro facoltà annue, perdono qualunque diritto finchè non ne ottengano la conferma appunto del Vescovo.

Ma non ha certo, nel caso, il Patriarca sbagliato, nell'affidare provvisoriamente la cura di quegli ospedali esenti ai parroci del territorio in cui son situati, finchè non sarà possibile ripristinare i cappellani in ciascun ospedale. Sarebbe stata invece erronea la soluzione proposta dai parroci di restituire gli infermi alla cura spirituale dei parroci loro propri *ratione domicilii*, per cui sarebbe tornata la confusionaria condizione di cose per ovviare la quale appunto, secondo il De Luca, l. c., dovette pensarsi all'esenzione. Che ora gli ospedali come laicizzati sian sottratti al diritto di visita del Vescovo (e non sarebbe certo diversamente se invece dei parroci del luogo il Vescovo ne avesse affidata la cura ai cappellani o ai parroci degli infermi), che non vi siano più cappellani stabili stipendiati dal Governo, che le cappelle sian chiuse, sono purtroppo violenze da deplorarsi, ma esse non mutano lo stato del diritto, nè tali circostanze possono in alcun modo dirsi condizioni *sine qua non* del diritto d'esenzione; sta soltanto al Vescovo supplirvi come meglio si possa, affinchè la cura degli infermi giacenti nell'ospedale sia amministrata *meglio* che nel diritto comune. E nel caso il Patriarca ha supplito egregiamente, chiamando il clero curato più vicino agli ospedali, e che ha perciò più a portata di mano sia i soggetti della cura, sia il luogo sacro onde dedurre le cose necessarie ai conforti religiosi.

Giustamente quindi la S. C. stimò doversene confermare il decreto, respingendo come temeraria, con la clausola « et amplius » ogni ulteriore querela o richiesta della parte avversa.

ANNOTAZIONE.

Non altro ci resta ad aggiungere che registrare con piena soddisfazione dell'animo questa autorevole e importante decisione, la quale mentre illustra e conferma magistralmente il privato parere dato dal nostro Fondatore, rende nel miglior modo ragione della nuova (1)

(1) Anche l'edizione con note del card. Gasparri non registra in questo luogo alcuna fonte di diritto; le citazioni fatte dal card. Gennari, come avverte egli stesso, riguardano tutte la dismembrazione.

esplicita disposizione del Codice, can. 464, § 2, la quale, chiudendo ogni controversia, sancisce definitivamente la relativa facoltà del vescovo: « Può il vescovo, in presenza di giusta e grave causa, sot- « trarre dalla cura parrocchiale famiglie religiose e pii luoghi esistenti « nel territorio della parrocchia e che non abbiano già dal diritto « l'esenzione ».

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Circa la pia pratica della intronizzazione del S. Cuore di Gesù nelle famiglie.

Dubbi. — Die 19 maii 1908, Pius X s. m. omnibus fidelibus, qui certa adhibita formula familiam sacratissimo Cordi Jesu consecrarent, concessit: 1° indulgentiam plenariam, die quo hanc consecrationem peragerent, consuetis impletis conditionibus lucrandam; 2° item indulgentiam plenariam deinceps singulis annis, renovata formula consecrationis consequendam. Anno 1913, ab eodem Summo Pontifice novae indulgentiae concessae sunt. Supplicabant scilicet Episcopi Reipublicae Chilensis: « Beatissime Pater, – Archi piscopus S. Iacobi de « Chile ceterique omnes eiusdem Reipublicae Praelati Ordinarii, « ad pedes S. V. provoluti humiliter exponunt: Non multo « abhinc tempore et magno animarum fructu existit in Re- « publica Chilena pia praxis consecrandi domos SS. Cordi « Iesu, hoc nimirum modo: Praemonitis habitantibus domus, « statuta die, parochus vel alius sacerdos benedicit imaginem « SS. Cordis Iesu, quam collocat in praecipuo loco, brevem « habet conciunculam et recitat cum tota familia quamdam « reparationis et consecrationis formulam Si sacerdos adesse « non potest, imago prius benedicta collocatur, et formula « recitatur ab aliqua saeculari persona. Cum vero multa bona « fluant ex hac pia praxi, omnes supradicti Oratores a S. V. « petunt ut, quo magis fructus augeatur, illam indulgentiis « ditare dignetur. Et Deus, etc. ».

Cui quidem supplici libello responsum fuit: « Die 24 iulii « 1913. – SS.mus D. N. D. Pius div. Prov. Pp. X, per facultates « D. Card. Secretario S. Officii impertitas, sequentes indul- « gentias pro Chilenae Reipublicae dioecesibus benigne con- « cedere dignatus est, nempe: 1° Septem annorum totidemque « quadragenarum ab universis familiae membris lucrandam,

« die quo instituitur in propria domo pia praedicta praxis, « si corde saltem contrito ac devote memoratae caeremoniae « adstiterint; 2° Plenariam, si insuper eadem die confessi ac « s. synaxi refecti iidem fideles aliquam ecclesiam vel publicum « oratorium devote visitaverint ibique ad mentem Summi « Pontificis pias preces fuderint; 3° Trecentorum dierum, item « a membris familiae lucrandam quotannis die anniversario « huiusmodi institutionis in propria domo, si coram imagine « actum consecrationis renovaverint. Praesenti ad decennium « valituro. Contrariis quibuscunque non obstantibus. – De « mandato D. Card. Secretarii Aloisius Giambene, Subst. pro « Indulgentiis ».

Has Indulgentias SS.mus D. N. Benedictus div. Prov. Pp. XV, epistola diei 27 aprilis 1915 (1), ad omnes Orbis catholici familias benigne extendit.

Porro a S. Tribunali Poenitentiariae Apostolicae, cui res universa de indulgentiis demandata est, quaesitum fuit:

1° Utrum ad lucrandas indulgentias piae praxi adnexas, necessario in singulis domibus, familiae SS. Cordi Iesu per sacerdotem consecrari debeant, an liceat, adunatis familiis, caeremoniam in ecclesia instituere, ubi cum maiore solemnitate et devotione res peragitur?

2° Quando iudicandum sit, sacerdotem adesse non posse, ita ut imago SS. Cordis Iesu, prius benedicta, ab aliqua persona saeculari collocari et formula consecrationis recitari possit?

3° Utrum ad lucrandas indulgentias piae praxi adnexas requiratur ut consecrationis formula, Rescripto diei 19 maii 1908 stabilita (2), adhibeatur?

---

(1) Cfr. *Mon. Eccl.*, vol. XXVII, 248: cfr. p. 393.

(2) *Atto di consacrazione della famiglia al SS.mo Cuore di Gesù.* — O sacro Cuore di Gesù, che avete manifestato alla beata Margherita Maria il desiderio di regnare sulle famiglie cristiane, veniamo oggi a proclamare il vostro più assoluto dominio sulla nostra. Noi vogliamo vivere d'ora innanzi della vostra vita, vogliamo far fiorire nel nostro seno le virtù alle quali avete promesso la pace quaggiù, vogliamo tener lontano da noi lo spirito mondano che avete maledetto. Voi regnerete sul nostro intelletto per la semplicità della nostra fede, sui nostri cuori per l'amore senza eccezioni di cui arderanno per Voi e di cui terremo viva la fiamma accostandoci frequentemente alla vostra divina Eucaristia. Degnatevi, o divin Cuore, di presiedere le nostre riunioni,

4° Utrum indulgentia trecentorum dierum, de qua in Rescripto diei 24 iulii 1913, taxative adnexa sit diei anniversario consecrationis familiae?

Et S. Tribunal, die 26 februarii 1918, respondendum censuit:

Ad 1m *Affirmative* ad primam partem; *negative* ad secundam.

Ad 2m Iudicium de hac re prudenti iudicio Ordinarii loci remittitur.

Ad 3m *Affirmative.*

Ad 4m Indulgentia haec lucrifieri potest singulis annis quo die, coram SS. Cordis Iesu imagine, actus consecrationis renovatur.

Quae omnia, subsignata die, in audientia habita ab infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori relata, SS.mus D. N. Benedictus divina Providentia Papa XV confirmare et rata habere dignatus est. Contrariis quibuscumque non obstantibus (1).

Datum Romae in S. Poenitentiaria, die 1 martii 1918.

GULIELMUS Card. van ROSSUM, *Poenit. Maior.*

L. ✠ S.

F. Borgongini Duca, *Secretarius.*

---

di benedire le nostre imprese spirituali e temporali, di allontanare i nostri affanni, di santificare le nostre gioie, di sollevare le nostre pene. Se mai alcuno di noi avesse la disgrazia di darvi afflizioni, rammentategli, o Cuore di Gesù, che Voi siete buono e misericordioso col peccatore che si pente. E quando suonerà l'ora della separazione, quando la morte verrà a gettare il lutto in mezzo a noi, tutti tra noi, quelli che partono e quelli che restano, saranno sottomessi ai vostri eterni decreti. Ci consoleremo pensando che verrà un giorno, in cui tutta la famiglia, riunita in Cielo, potrà cantare per sempre le vostre glorie ed i vostri benefici. Si degni il Cuore immacolato di Maria, si degni il glorioso Patriarca S. Giuseppe presentare a Voi questa consacrazione e tenercela presente in ogni giorno di nostra vita.

Viva il Cuore di Gesù, nostro Re e nostro Padre!

(1) Dunque: 1° La cerimonia della consacrazione delle famiglie deve farsi nelle singole abitazioni, e non già in comune nella chiesa; con questo infatti sarebbe snaturata l'indole della pia pratica. 2° Deve farsi dal parroco o sacerdote suo delegato: a giudizio del Vescovo, però, può concedersi che la faccia un membro della famiglia, laico, ma con immagine già benedetta dal parroco. 3° Deve farsi con la formola surriferita. 4° L'indulgenza di 300 giorni può lucrarsi ogni anno in quel dì in cui si rinnoverà l'atto di consacrazione, anche se non sia l'*anniversario* del giorno della intronizzazione.

Commissione pontificia per l'interpretazione del Codice.

I.

Al Card. Arciv. di New-York, dichiarando autenticamente: 1° *che i fanciulli ammessi alla prima Comunione,* anche prima del settennio compiuto, *son tenuti al precetto pasquale e a quello della confessione annua;* 2° *che i giorni di astinenza e digiuno debbono osservarsi in tutta la Chiesa come li stabilisce il Codice, abrogata ogni contraria disposizione particolare.*

Lettera. — *Eminentissime Princeps,* Ad dubia proposita a Rev.mo Ordinario Campivallen. (Valleyfield), et ab Em.tia Tua Rev.ma transmissa huic Commissioni, nempe:

I. Utrum pueri, qui etsi septimum aetatis annum nondum expleverunt, tamen ob aetatem discretionis, seu usum rationis, ad primam Communionem admissi iam fuerint, teneantur duplici praecepto confessionis saltem semel in anno, et Communionis semel in anno, saltem in Paschate?

II. Utrum canon 1252 iam ubique obligandi vim habere inceperit, non obstantibus legibus particularibus, etc.?

E.mus Card. Petrus Gasparri Commissionis Praeses respondet:

Ad I *affirmative.*

Ad II *affirmative.*

Et ratio, quoad primum dubium, in aperto est. Nam quamvis can. 12 statuat: « Legibus *mere* ecclesiasticis non tenentur... qui licet rationis usum assecuti, septimum aetatis annum nondum expleverunt », subdit tamen « nisi aliud in iure *expresse* caveatur ». Iam vero in can. 859 § 1 et 906 *expresse* cavetur: « Omnis utriusque sexus fidelis *postquam ad annos discretionis, idest ad usum rationis, pervenerit,* etc. ».

Quae dum communico Eminentiae Tuae Rev.mae cuncta fausta a Deo adprecor.

Romae, 3 Januarii, 1918.

P. Card. GASPARRI, *Praeses.*

Aloisius Sincero, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE.

Richiamiamo l'attenzione dei lettori particolarmente sul primo dubbio, in cui è implicitamente detto, anzi supposto come indubitabile,

che la prima Comunione può darsi *anche prima del settennio compiuto*, quando consti che il bambino è preparato a riceverla a norma del can. 854, per intero. Cadono dunque le interpretazioni che altri aveva creduto di fare contro tal dottrina tanto cara al nostro Fondatore, dalla pubblicazione del Codice, nel quale, del resto, non è mai detto che per la prima Comunione fosse assolutamente necessario aver compiuti i sette anni.

Poichè poi ad alcuni fa difficoltà il tenore alquanto nuovo del can. 859 « debet semel in anno, saltem in Paschate, Eucharistiae sacramentum suscipere », mentre avrebbero preferita la forma tradizionale « saltem semel in anno, in Paschate », e quasi ne temono confusione, come se il Codice avesse distinto fra *sostanza* del precetto e *modo*, per cui uno fosse autorizzato a dire d'aver compiuto la *sostanza* del precetto e trascurato solo il *modo*, essendosi comunicato p. es. in gennaio o ottobre, ci pare opportuno far notare che la frase del Codice non è che una abbreviazione dell'altra « debet saltem semel in anno, id est saltem in Paschate »: dovendosi, per evitare la ripetizione, sopprimere un *saltem*, si è preferito toglier quello che più era vicino al *debet*, essendo in certo modo incongruo enunziare l'oggetto determinato di un *precetto* con un *saltem*. La dizione attuale ha poi il vantaggio di far comprendere a tutta prima, specialmente accanto al § 4 del medesimo canone, che viola *due volte* il precetto chi non si comunica *affatto* nell'anno, e *una volta* chi si comunica fuori del tempo pasquale.

II.

Si risolve: I. *Che l'astinenza non cessa nelle feste soppresse anche per particolare indulto della S. Sede, quale fu nella Francia, l'indulto Caprara.* - II. *Che la messa* pro populo *deve applicarsi nelle feste soppresse, come vige adesso, anche dopo l'entrata in vigore del Codice.* - III. *Che le feste di precetto son quelle fissate dal Codice, abrogate tutte le altre per qualunque titolo siano state indotte.*

Dubbi. — *17 febbraio 1918.* — I. An lex abstinentiae cesset in Gallia diebus festis sub praecepto in universa Ecclesia servatis, sed in Gallia ex concessione Sanctae Sedis suppressis, scilicet festis Circumcisionis, Epiphaniae, Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae et Beatorum Apostolorum Petri et Pauli.

Resp.: *Negative.*

II. Quaenam sint festa suppressa, de quibus in cann. 339,

§ 1, 466, § 1, in quibus nempe ab Episcopis et Parochis applicanda est Missa pro populo sibi commisso.

Resp.: Nihil hac in re per Codicem iuris canonici immutatum esse a disciplina huc usque vigente.

III. Utrum festa quae non enumerantur in can. 1247, § 1, ipso facto ipsaque lege nullibi sint amplius de praecepto, etiamsi in aliqua natione, dioecesi aut loco antea fuerint de praecepto ex particulari lege vel consuetudine etiam centenaria loci, aut ex speciali concessione Sanctae Sedis.

Resp.: *Affirmative*, ita ut in iis diebus non amplius fideles urgeat duplex obligatio audiendi Missam et abstinendi ab operibus servilibus.

P. Card. GASPARRI, *Praeses.*

Aloisius Sincero, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

I. Il primo dubbio si riferisce al can. 1252, § 4, in cui è stabilito che l'astinenza e il digiuno cessano nelle domeniche e feste di precetto, eccettuato se la festa di precetto (non la domenica) viene in quaresima (e ciò per il carattere speciale del digiuno quaresimale). Si poteva però dubitare se all'effetto di tale cessazione occorresse la celebrazione attuale della festa mediante il doppio precetto, o bastasse che tale festa fosse tra quelle tassativamente prescritte dal Codice. La Commissione risponde che occorre la celebrazione attuale, di guisa che la concessione del Codice nel can. 1252, § 4, cade se, per qualsiasi motivo, anche dalla S. Sede, si sia dispensato dal precetto.

II. Nel can. 339 e nel 466 è mantenuto l'obbligo della messa *pro populo*, anche nelle feste *soppresse:* alcuni commentatori spagnuoli (1) avevano espressa l'opinione che la *soppressione* qui intesa non si riferisse a quelle fatte finora, ma soltanto a quella fatta tacitamente dal Codice nel can. 1247, § 1, ove non sono menzionate alcune feste lasciate in vigore anche dal *motu-proprio* di Pio X; altri opinavano ancor più arditamente che si trattasse solo delle feste da sopprimersi in futuro anche fra quelle menzionate nel detto canone. Com'è chiaro queste opinioni avevano per conseguenza di ridurre enormemente il numero dei giorni in cui corre l'obbligo della messa *pro populo*, con detrimento spirituale non lieve del popolo cristiano: meritamente quindi la Commissione ha disdegnato di rispondere direttamente a questo dubbio, fissando invece il principio generale che quanto al numero delle messe *pro populo* il Codice nulla ha innovato nella disciplina attuale.

(1) Cfr. G. Vilaplana, in *Revista Eclesiástica*, 15 ottobre 1917, p. 95.

III. Nel can. 1247, § 3, era stato detto che ove delle feste enumerate dal Codice alcuna fosse stata soppressa legittimamente, rimanesse soppressa fino a nuovo concerto con la S. Sede: si poteva *a pari* o meglio *a contrario* argomentare che ove qualche festa, oltre quelle enumerate, fosse in vigore o per consuetudine almeno centenaria (che il Codice non sopprime) o per speciale concessione della S. Sede, nulla si innovasse senza consultare la S. Sede. Ma la Commissione risponde negativamente: essendo cioè lo spirito del Codice di alleviare ai fedeli l'onere del precetto festivo, la ragione che vale nel primo punto non vale affatto pel secondo, anzi vi milita contro: quindi senza null'altro attendere, poichè il can. 1247 è già in vigore, debbono dirsi decadute tutte le feste non enumerate nel detto canone, per quel che riguarda l'obbligo del doppio precetto: si sa infatti che quanto alla celebrazione liturgica il Codice nulla ha inteso innovare, a norma del can. 2.

SUNTO DEL *CODEX IURIS CANONICI*

(Continuazione, vedi fasc. prec. pag. 85 ss.).

Dopo le note preliminari generiche già riassunte, il secondo libro del Codice intraprende la trattazione del triplice *status* delle persone nella Chiesa, *clerici*, *religiosi*, *laici*, enunciandolo di origine divina (c. 107). Si intende fin da ciò che in questo libro non vi sono novità speciali di *sostanza*, poichè i tratti fondamentali della costituzione ecclesiastica, appunto perchè di diritto divino sono immutabili. È invece sensibilissima in questo libro l'impronta di novità quanto alla *forma*, offrendo esso, in maniera magistralmente sintetica, un quadro compiuto ed esatto fin nei più minuti particolari di questa costituzione; quale invano si cercherebbe non pur nelle fonti, ma anche nei più accreditati trattati di diritto canonico.

Ciò va detto in particolar modo della prima parte attinente ai *clerici*, nella quale maggiormente si può avvertire la tendenza di accentramento e di unificazione propria di tutta l'opera codificatrice. Idealmente la gerarchia ecclesiastica si concentra nei tre gradi fondamentali del Romano Pontefice, del Vescovo, e del Parroco, rispondenti alla triplice distinzione territoriale di tutta la Chiesa, la diocesi, la parrocchia; ma intorno a queste forme primigenie lo sviluppo del diritto canonico costruì una serie di istituzioni sì individuali che collegiali: cardinali, le-

gati pontificii, patriarchi, primati, metropolitani, concilii, sinodi, capitoli, etc.; come nella divisione territoriale s'ebbero una serie di gradi intermedi, di province ecclesiastiche, vicariati e prefetture apostoliche, abbazie e prelature nullius, ecc. Il Codice conserva tutto ciò, ma lo coordina, riducendo il più possibile, mediante ampliamenti e diminuzioni sì di diritti che di doveri, i vari gradi ai loro tipi fondamentali: segnatamente notevoli sono le perequazioni fra prelature *nullius*, vicariati, prefetture apostoliche ai vescovati, e delle varie specie di missioni, distretti, ecc, al tipo della parrocchia, il che ha tratto seco anche una estensione del concetto di beneficio, o meglio la restrizione di questo concetto all'istituto o *res* relativa, e la sua sostituzione, per quel che riguarda il trattato delle persone, mediante l'*officium* (c. 145 ss.).

PARTE PRIMA. — Dei chierici. — Si distingue in due sezioni: dei chierici in generale (c. 108-214) e dei chierici in particolare (c. 215-486). Enunciata la istituzione divina della doppia gerarchia, di *ordine* (vescovato, sacerdozio, diaconato) e di *giurisdizione* (pontificato ed episcopato) e accennato al carattere meramente ecclesiastico degli altri gradi (c. 108), indicato quindi il titolo per cui si entra nell'una e nell'altra cioè l'ordinazione sacra e la canonica missione (c. 109), annotando che nel diritto il nome di Prelato non va preso come semplice distinzione onorifica, ma come designazione di persona avente giurisdizione ordinaria in foro esterno (c. 110), il Codice aggruppa poi in sei titoli tutto quel che si riferisce alla prima sezione, cioè al clericato come tale; in due tutto quello che spetta alla seconda, cioè ai vari gradi di chierici.

Tit. I. *Dell'incardinazione.* — Non si danno chierici che possano essere *vagi*, ma ogni chierico deve essere ascritto a una diocesi o a una religione: l'ascrizione *originaria* si fa col fatto e nel momento della prima tonsura, con cui sola si entra nello *status clericale* (c. 111, cfr. c. 108, § 1); *derivativamente*, si fa per formale escardinazione e incardinazione, richiedendosi *ad validitatem* la scrittura per entrambi gli atti (c. 112), o per equivalente, cioè per la concessione di un beneficio, dopo ottenuto il consenso scritto dall'Ordinario *a quo* (c. 114); la professione religiosa di voti perpetui è vera escardinazione, una volta però annullatone l'effetto con la secolarizzazione, si richiede nuova incardinazione che si ha *ipso iure* con la bene-

vola recezione in diocesi (c. 641). Quanto alla liceità, per la escardinazione e incardinazione si richiedono giusta causa (c. 116) cioè la necessità o utilità della diocesi, e quindi previe informazioni riservate e anche segrete, nonchè il giuramento di fedeltà dell'incardinando (c. 117).

Tit. II. *Diritti e privilegi dei chierici.* — Si enumerano come tali, la facoltà esclusiva di conseguire: l'ordine, la giurisdizione, i benefici e le pensioni ecclesiastiche (c. 118); il loro carattere di persone sacre (c. 119), il privilegio del foro ecclesiastico, per cui i Prelati non possono esser tratti dinanzi al tribunale laico senza licenza pontificia, gli altri senza quella del Vescovo (c. 120), l'esenzione dal servizio militare e uffici civili sconvenienti (c. 121), il *privilegium competentiae*, cioè l'insequestrabilità di quanto è necessario ad *honestam clerici sustentationem* (c. 122). Si annota anche l'irrenunziabilità di tali privilegi, che si perdono solo con la riduzione allo stato laicale o con la privazione perpetua dell'abito (c. 123).

Tit. III. *Obbligazioni e doveri.* — Posto il concetto fondamentale della maggior santità interna ed esterna (c. 124), ne sancisce, richiamandovi sopra la sollecitudine speciale del Vescovo, in particolare: la frequenza della confessione; la meditazione, visita, rosario, esame di coscienza, quotidiani (c. 125), gli esercizi spirituali *almeno* ogni triennio (c. 126), il dovere dell'obbedienza canonica al Vescovo, specie quanto ai ministeri che questi intenda loro affidare (127-128); l'obbligo di coltivare le scienze sacre e di subirne gli esami annui, *almeno* per i primi tre anni dopo terminati gli studi, anche se già parroci e canonici, dai quali esami il Vescovo ha da desumere il criterio per la collazione dei benefici (c. 130); quello di assistere ai casi morali e liturgici, da tenersi più volte l'anno, nella cattedrale o nei vicariati foranei, o di inviare la soluzione scritta in caso di impedimento; il quale obbligo viene esteso ai religiosi in cura di anime, e anche agli altri se dipendano dal Vescovo quanto alla licenza di confessare, eccetto il caso che tali collazioni di casi si abbiano regolarmente nelle loro case (c. 131).

Il can. 132 e 133 trattano del celibato ecclesiastico, e stabiliscono: § 1° l'incapacità del chierico in *sacris* a contrar matrimonio, e il carattere di sacrilegio che riveste la violazione del precetto di castità; § 2° il chierico *in minoribus* può contrarre valido matrimonio solo cessando d'esser chierico, a meno

che non si rescinda il matrimonio per coazione subita; § 3° il coniugato non può ordinarsi *in sacris* senza dispensa apostolica, altrimenti gli vien vietato l'esercizio dell'ordine ricevuto. 133: Non possono i chierici convivere che con consanguinee strettissime, quali la madre, sorella, zia, o con persone mature e specchiatissime; il giudizio su la liceità di tale convivenza spetta all'Ordinario in ogni caso e chi disubbidisce in ciò al di lui mandato si presume senz'altro come concubinario.

Nei canoni seguenti si loda e consiglia la vita comune fra i chierici (c. 134), si rammenta lo stretto obbligo dei chierici *in sacris* di recitare le ore canoniche (c. 135), e per tutti di portar l'abito stabilito dalle consuetudini locali come proprio del clero, nonchè la tonsura: i minoristi che contravvenissero in ciò, un mese dopo avvertiti invano dal Vescovo, cessano di far parte del clero (c. 136). Debbono evitare i chierici ogni occupazione aliena dal loro stato, anche se in sè non indecorosa, specialmente la medicina o chirurgia, magistratura, avvocatura, notariato laicale; non debbono assumersi responsabilità pericolose in genere, non far garanzie anche coi beni propri, senza licenza del Vescovo; non presentarsi come deputati nè accettar dignità senatoria senza licenza del Papa in Italia, dei Vescovi, propri, e di quello del distretto elettorale, in altre regioni (137-139); debbono astenersi dagli spettacoli, danze e teatri (140). Vien loro vietato di presentarsi come volontari all'esercito, senza licenza del proprio Vescovo da concedersi al solo scopo di esimersi più presto dagli obblighi di leva; il disubbidire è qui pure causa di decadenza dallo stato clericale (141); si vieta al clero di prender parte a fazioni e rivolte politiche; si proibisce loro di esercitar mercatura, diretta o indiretta (142), di assentarsi a lungo dalla diocesi senza permesso del Vescovo, anche se non altrimenti tenuti alla residenza (143), lasciando sempre libero al Vescovo *a quo* di richiamare il chierico in diocesi, per qualunque equa e giusta causa, nonchè al Vescovo *ad quem* di rinviarlo, eccetto se gli abbia conferito un beneficio (c. 144).

Tit. IV. *Officii ecclesiastici.* — In senso largo s'intende per officio ecclesiastico ogni carica esercitata legittimamente a fine spirituale; però in stretto senso (come l'intende sempre il Codice, qualora il contesto non esiga altrimenti), s'intende un « *munus*, stabilito sia per istituzione divina, sia per ordina-

mento ecclesiastico, da conferirsi a norma dei sacri canoni, e che importi almeno una qualche partecipazione della potestà ecclesiastica, o di ordine o di giurisdizione ». Questo concetto, come ognuno vede, è molto più largo di quello del beneficio, anche come questo veniva già esteso da recenti autori, fra i quali il Wernz: di esso si ha riscontro solo nell'antico diritto, per esempio nella formola « beneficium datur propter *officium* ».

Il Codice tratta in due capitoli della provvista e della perdita di tali officii, ritenendo press'a poco tutti i modi già in vigore dell'una e dell'altra, cioè, quanto alla provvista, la libera collazione, la istituzione (*post praesentationem*), la conferma (*praevia postulatione vel electione*), la elezione, semplice, se non abbisogna cioè di conferma (c. 148). Rinviato però quel che riguarda la istituzione alla trattazione del giuspatronato (c. 144 ss.) e annotato in genere che in ogni caso chi ha diritto di provvedere, eccettuato il Papa, ha anche il dovere di sincerarsi dell'idoneità del candidato, anche per esame (149), che non si può conferire validamente un officio ancora non vacante, almeno di diritto (c. 150 e 151), passa a trattare particolarmente della libera collazione (c. 152-159), della elezione (c. 160-178) e della postulazione (c. 179-182). Nel primo articolo, però, sono parecchie norme che si adattono a ogni genere di provvista. Le principali innovazioni sono: che ogni provvista deve farsi in scritto (c. 159); che quella degli uffici con cura di anime è invalida, se non è fatta in persona di un sacerdote (c. 154); che nessuna può differirsi oltre sei mesi di tempo *utile*, il quale, cioè, *non currit impedito* (c. 155); gli offici vacanti per rinunzia o per sentenza non possono conferirsi ai familiari, consanguinei o affini in secondo grado, nè del rinunziante o privato, nè del vescovo che accettò la rinunzia o emanò la sentenza (c. 158).

Quanto alla elezione: per quella del Papa deve unicamente attendersi la cost. di Pio X, *Vacante Sede Apostolica* (c. 160); per le altre, deve farsi ordinariamente entro un trimestre *utile*, passato il quale l'officio diviene di libera collazione (c. 161); sono cause di invalidità: 1° la mancata convocazione della terza parte degli elettori (c. 162, § 3); 2° l'ammissione anche di un solo estraneo al voto (c. 165); 3° la violazione della libertà canonica da parte dei laici (c. 167); 4° se fu scientemente ammesso al voto uno scomunicato dichiarato; 5° se allo scrutinio risulti un numero di voti maggiore a quello dei votanti (c. 171, § 3);

l'elezione è valida, ma annullabile, se anche uno degli aventi diritto al voto non fu convocato (c. 162, § 2); sono nulli i voti dati da incapaci (impuberi, infami o censurati, *post sententiam*, i settari, i privati di voce attiva) (c. 167), e quelli emessi per coazione, o palesemente, o indeterminati, o condizionati (c. 169), come pure quelli che risultino dati a sè stesso (c. 170). Se, tolti questi voti, non risulti la maggioranza richiesta, assoluta o relativa, l'elezione è pure nulla: altrimenti deve proclamarsi eletto chi abbia tale maggioranza (c. 174); l'eletto ha otto giorni di tempo per deliberare (c. 175), ma la decisione presa è poi irrevocabile e, se ha rinunziato, dopo un mese deve procedersi a nuova elezione (c. 176); dopo accettato, l'eletto, ove sia necessario, deve entro altri otto giorni chiedere al Superiore la conferma da darsi in scritto (c. 177). Seguono i canoni (179-182) relativi alla postulazione, ossia elezione di persona attualmente inabile, ma che può diventare abile mediante dispensa: la si può fare soltanto a maggioranza di voti, in caso di elezione, anzi, a due terzi di voti: deve accettarsi e confermarsi, o meglio ammettersi dal Superiore, con le stesse norme stabilite per l'elezione. Tutti gli atti relativi a queste forme di provvista, debbono essere stesi in scritto da un attuario e conservarsi negli archivi collegiali.

Circa la perdita degli uffici ecclesiastici il Codice sancisce il diritto vigente, quanto alla rinunzia, privazione, remozione, traslazione, cessazione di tempo. È particolarmente notevole il can. 188 ove si enumerano i casi di rinunzia tacita o implicita, che sono otto, cioè: professione religiosa, non-presa di possesso, incompatibilità con altro ufficio assunto, apostasia, matrimonio, anche civile, servizio militare volontario, abbandono di abito ecclesiastico per un mese *post monitionem*, e di residenza dopo il tempo da fissarsi dall'Ordinario. *Non è più necessaria la pubblicazione delle rinunzie* a norma della costituzione *Humano vix iudicio*, di Gregorio XV, neppure quanto ai benefici parrocchiali, poichè il Codice in nessun luogo ne parla, anzi stabilisce che entro un mese il superiore accetti o respinga la rinunzia, e che l'ufficio vachi subito dopo notificata l'accettazione (c. 189-190): fino a quel tempo l'ufficiale *deve* restare in carica.

Tit. V. *Della potestà ordinaria e delegata.* — Premessa la distinzione fra potestà di giurisdizione esterna e interna (c. 196) e fra ordinaria, cioè annessa all'ufficio, sia in nome proprio che

altrui, e delegata, cioè commessa alla persona (c. 197) il Codice sancisce che col nome di *Ordinario* si intendono in genere, oltre il Papa, il Vescovo residenziale (non il titolare), l'Abate o Prelato *vere nullius*, il loro Vicario Generale, l'Amministratore, il Vicario, il Prefetto Apostolico, e chi in loro assenza, provvisoriamente, assume per lettera di legge o di statuto il governo (quindi anche il Vicario Capitolare); così pure sono Ordinarii, ma pei loro sudditi soltanto, i Superiori maggiori delle religioni clericali esenti, con la ovvia differenza che questi non possono dirsi, come tutti gli altri, Ordinari *locorum*, e quindi vanno esclusi quando il Codice usa questa frase (c. 198). La facoltà di delegare compete a ogni ordinario, ma quella di subdelegare spetta solo intera al delegato Apostolico e, per singoli casi, a chi è delegato *ad universitatem causarum* (c. 199). Vien quindi il Codice a trattare della interpretazione da darsi alla potestà di giurisdizione ordinaria e delegata (c. 200, 202) del suo esercizio in genere (c. 201) e in specie dell'esercizio singolare (c. 203-204) o collegiale (c. 205-206), nonchè dei modi per cui tal giurisdizione spira (c. 207-208) e afferma ch'essa vien supplita per parte della Chiesa, tanto in foro *esterno* che interno, in caso di errore comune, *o di dubbio positivo* tanto di fatto che di diritto (c, 109).

Tit. VI. *Riduzione al laicato.* — Sebbene l'ordinazione valida non sia in alcun caso irritabile, pure il chierico *in sacris* può ridursi allo stato laicale, sia per rescritto della Santa Sede, sia per decreto o sentenza che dichiari la coazione subita nel ricevere l'ordine, sia per la pena di degradazione: quanto ai chierici in *minoribus* basta a ridurli al laicato la loro volontà, o quella del Superiore, oltre i casi in cui si effettua di diritto (dimissione dell'abito e tonsura, carriera militare, secolarizzazione o dimissione dalla religione). Una volta effettuata tale riduzione può essere riammesso al clero, con autorità del Vescovo, il minorista; con quella della S. Sede, l'ordinato *in sacris*. La riduzione al laicato non dispensa il chierico *in sacris* dalla legge del celibato, *bensì da quella delle ore canoniche* (c. 213, § 4; cfr. 640, § 1, n. 2); se però ha provato in giudizio la coazione nell'ordinarsi, non purgata da susseguente ratifica (contenuta anche nell'esercizio dell'ordine *fatto però a questa intenzione*), può esser ridotto al laicato, per sentenza del giudice, senza neppure l'obbligo del celibato (c. 214).

In queste ultime disposizioni, confrontate a quelle parallele che valgono per la secolarizzazione dei religiosi, è facile scorgere una certa mitigazione dell'antica disciplina, fatta per rendere alquanto meglio possibile la vita nel secolo a chi sciaguratamente non può più tollerare quella consacrata a Dio. Ciò è non solo una ragionevole concessione alla condizione dei tempi che offrono già di per sè bastevole difficoltà a chi deve pensare al proprio sostentamento, ma anche un vantaggio per la Chiesa stessa in cui non saranno costretti a rimanere, per troppa difficoltà di vivere altrove, soggetti indegni o fatti incapaci. (*Continua*).

QUESITI MINORI.

31. Secondo il can. 101 del Codice del Diritto Canonico, come si devono intendere le due locuzioni « pars absolute maior » et « pars relative maior » dei votanti?

R. Esistono due interpretazioni di queste locuzioni: l'una è la classica, derivata dal diritto romano, per cui *parte absolute maior*, s'intende quella che almeno raggiunge i due terzi dei votanti e *pars relative maior* quella che non raggiunge i due terzi, ma supera la metà dei votanti. Sembra che codesta interpretazione sia preferita dall'egregio scrittore che in queste pagine sunteggia con mano maestra il Codice. Ma, con Sua buona venia, atteso principalmente che, ove il Codice intende i due terzi, dice senz'altro *duae tertiae partes* (cfr. c. 180, § 1) crediamo che nel can. cit. e ovunque si fa quella distinzione, si sia adottato l'altro significato oggi comune e usuale, per cui si dice aver riportato la maggioranza *assoluta* dei voti, chi ha almeno un voto più della metà dei voti totali validi: per esempio undici su venti votanti; mentre ha solo la maggioranza *relativa*, chi ha il numero maggiore dei voti, fra tutti coloro per cui si è votato: per esempio, nella medesima ipotesi che i votanti siano venti, avrà maggioranza relativa, e non assoluta, chi abbia otto voti, mentre i competitori ne hanno rispettivamente sette e cinque (1).

32. Le regole date dal Codice per le elezioni valgono anche per le rielezioni degli uscenti, delle quali nessun canone parla? E ciò in particolare riguardo alla proporzione di voti?

R. Affermativamente, com'è ovvio: eccetto però il caso che il Codice o vieti la rielezione o stabilisca condizioni speciali per questa;

(1) Anche a noi sembra più ovvia questa interpretazione. [*N. d. R.*].

il Codice non parla *in genere* di rielezioni, appunto perchè uguale è la loro causa; ma *in specie* ne tratta sovente: cfr. can. 176 § 1, 505, etc. In particolare non vediamo perchè per la rielezione dovrebbe esser necessario un maggior numero proporzionale di voti, che per la elezione.

33. Le definizioni date dal nuovo *Codex Iuris Canonici* (Can. 2197), relativamente al *delitto pubblico* e *delitto notorio*, pare che coincidano fra loro. Infatti un delitto *iam divulgatum* (delitto pubblico), giusta la forza del vocabolo, è un delitto già reso di pubblica ragione; il che equivale a dire un delitto *publice notum* (delitto notorio). Donde segue che non è agevole afferrare il senso del can. 1933, § 1, e del can. 2191, § 2, 3. Come risolvere il dubbio?

R. Nel modo più facile: *publicum* è il genere, che, in senso largo comprende anche il notorio; ma il *notorio* (anche solo *di fatto*, essendo chiara la differenza dal notorio giuridico, c. 2197, § 2) è una specie, e specie assai ristretta. Certo, stando così le cose, *publicum e notorium* devono avere una nota comune, e questa è l'opposizione all'*occultum:* ma vi è anche una grande differenza specifica. Occulto si dice infatti quando il delitto non è noto ad alcuno moralmente, anche cioè se lo sanno una, due, tre persone, gravi e prudenti, che si può supporre non lo denunzieranno o divulgheranno; quindi cessa di esser tale e comincia a divenir *pubblico*, o quando vien denunziato anche da quell'una, due, tre persone che lo sanno, o quando vien dedotto a notizia di *più* persone; ma per divenir notorio, occorre che queste persone siano *molte*, tante da poter costituire un *publicum*, ossia, moralmente, l'intera collettività, e occorre inoltre (ecco la grave differenza specifica) che tutti lo sappiano *così* da non esser possibile alcuna difesa o scusa del reo, sia quanto al fatto commesso (materialiter) sia quanto alla delittuosità del fatto (formaliter): perciò il Codice aggiunge, ciò che l'interrogante sembra non abbia notato: « nulla tergiversatione celari, nulloque iuris suffragio excusari possit ». Di qui la conseguenza gravissima, che, constatata la notorietà, si *può*, senz'altra inquisizione nè istruttoria, procedere alla condanna; mentre senza la notorietà anche per un delitto *non occulto*, sempre *deve* farsi l'inchiesta (cfr. canone 1939, § 1) e il processo relativo, dando al reo tutte le possibilità di difendersi, che invece *possono* negarsi nel caso di notorietà. È chiaro quindi il dispositivo del c. 1933, § 1: « Delicta quae cadunt sub criminali iudicio sunt delicta publica », tutti quelli, cioè, che non possono più dirsi occulti, compresi anche i notorii.

Quanto al dispositivo del can. 2191, § 2, 3, basta osservare che si tratta del rimedio straordinario dell'informata coscienza, che esclude, cioè, la procedura giudiziaria: la ragione di questa esclusione è data dal concorso o contrasto di queste circostanze: il Superiore è certis-

simo del delitto, ma questo non può, nel determinato caso, esser suscettibile di prova giudiziaria, di guisa che chi l'accusasse dovrebbe vedere il reo prosciolto dal giudice, e d'altra parte la coscienza del Superiore non può vedere impunito chi sa certamente reo. Ora è evidentissimo che questa contingenza non può mai darsi per un delitto *notorio:* se infatti questo è tale che non ha bisogno di prova, e non dà luogo, non permette, alcuna difesa, sarebbe assurdo dire che il delitto non è suscettibile di prova! Quindi ben dispone il § 2: « Ob notorium delictum suspensio ex informata conscientia numquam ferri potest ». E non potrebbe questa, a rigore, darsi, quindi non si dà, d'ordinario, neppure per un delitto pubblico, ossia non occulto: perchè, per definizione, vi è il denunziatore, e vi sono due persone informate, che possono darne testimonio e prova; quindi per sè tal delitto è suscettibile di prova e processo giudiziario, onde andrebbe escluso, e d'ordinario va escluso, quel procedimento; il § 3 non lo permette che a modo d'*eccezione*, e questa è ragionevole e logica: cioè nel solo caso in cui, sebbene teoreticamente e in astratto la prova giudiziaria potrebbe fornirsi, pure praticamente e in concreto è impossibile, il quale caso è prospettato dal Codice e ristretto a tre sole forme: 1° quando i testi ci sono, ma non vogliono nè possono persuadersi a venire in giudizio, nè forniscono elementi tali per cui la prova potrebbe procedere anche senza di loro; 2° quando il reo sia talmente potente da impedire con mezzi violenti o seducenti l'inizio e l'esito del processo e non sia sufficiente il rimedio del can. 1957; 3° quando la legislazione laicale contraria o il timore di gravissimo scandalo vietino l'introduzione del processo. Eccettuati questi casi, opportunamente *innovati* dal Codice, l'impossibilità della prova non deve derivare che dalla natura *occulta* del delitto, sebbene affatto certo in sè, perchè il Superiore possa ricorrere a tale rimedio.

34. Nel *Monitore* del 1° settembre 1917, pag. 335, a proposito di un canonico che, per ragione d'insegnamento governativo, si assenta in un anno, oltre i mesi conciliari, per un'altra quindicina di giorni, si afferma che costui per essere tranquillo in coscienza, dovrebbe munirsi di un indulto apostolico. Si domanda: potrebbe egli fare a meno dell'indulto, qualora, non ostante le rimostranze capitolari, si assentasse dal coro, in modo da fare tante fallenze, le quali equivalgano a più di quindici giorni di assenza, oltre i mesi conciliari? Supposto che l'assenza completa di un giorno importi 6 fallenze, questo canonico, che in tutto l'anno farebbe più di 90 fallenze, potrebbe stare tranquillo in coscienza?

R. Ripetiamo, la legge dell'officiatura corale non è puramente penale, ma importa pei canonici un vero obbligo morale, dal quale non possono sottrarsi rinunciando alle distribuzioni, o pagando le multe delle fallenze. Le fallenze, che in coscienza non possono essere giustificate, costituiscono sempre trasgressioni, più o meno gravi, e cumulate

insieme, possono raggiungere quella gravità, a cui accennammo nella citata risposta. Si confrontino i Can. 414, 418, 419, circa la natura del servizio corale e la legge della residenza, e si vedrà che mentre si limita l'obbligo di risiedere nel luogo del beneficio solamente nei giorni in cui si è obbligato al coro, eliminandosi così le non poche controversie, che furono agitate nei Capitoli per il passato, nessuna attenuazione vien fatta all'obbligo cui sono tenuti « omnes et singuli qui chorale beneficium obtinent in ipso choro divina officia persolvere singulis diebus ».

35. Un Capitolo nega le distribuzioni ordinarie ad un canonico, richiamato sotto le armi, perchè « antea non erat solitus inservire ». Il canonico però, sebbene fosse poco assiduo al coro, poteva giustificare la sua poca frequenza al coro coi molti incarichi che il Vescovo gli aveva affidati. Il Capitolo, pur apprezzando le cause giustificative addotte dal canonico, insiste nel rifiuto: ha il dovere o il diritto il Capitolo di fare questo trattamento al canonico militare?

R. Leggasi la questione già trattata nel vol. XIX, pag. 153, e sarà facile persuadersi che prescindendo dal diritto, certamente il Capitolo non può credersi obbligato a trattare così severamente un Canonico, che, se prima poteva giustificare la sua assenza coll'obbedienza e coll'ossequio dovuto al suo Vescovo, a *fortiori* può invocare ora in suo favore la forza maggiore del servizio militare. Il Canonico pertanto, se non può persuadere i suoi confratelli con altri mezzi, potrà rivolgersi alla S. C. del Concilio.

36. In parecchie fondazioni di Messe si fa obbligo al cappellano di *assistere* in tutte le funzioni, vespri solenni, messe cantate, che si celebrino nel corso dell'anno, nella chiesa dove è fondata la cappellania. Si domanda se l'espressione generica di *assistenza* includa per il cappellano, non solo l'obbligo di assistere in coro, ma anche quello di assistere all'altare, qualora il bisogno lo richieda, servendo da diacono o da suddiacono?

R. Nel linguaggio ecclesiastico la locuzione generica di *assistenza* ha un significato molto ampio, applicandosi tanto all'obbligo che hanno i fedeli di assistere alla messa festiva, quanto all'obbligo dei canonici di assistere il Vescovo che esercita funzioni pontificali; onde se dal contesto delle disposizioni testamentarie non risultano evidenti limitazioni di significato, il cappellano può essere obbligato ad assistere a tutte le funzioni, non semplicemente con la semplice presenza in coro, ma anche servendo all'altare da diacono o suddiacono.

37. *D.* Durante la Messa, i fedeli che l'ascoltano spesso presentano elemosine per Litanie, *De profundis*, ecc. Vi sarebbe colpa, qualora il sacerdote invece di recitare Litanie e *De profundis*, immediatamente terminata la Messa, recitasse dette preci in casa a suo piacimento?

R. Innanzi tutto osserviamo che debbono istruirsi i fedeli circa il modo di presentare tali elemosine; non convenendo affatto che

disturbino il celebrante o il ministro, o vadano a depositare il danaro sull'altare, cose che abbiamo vivamente deplorato in varie occasioni. E quanto alla recita delle preghiere, si deve aderire alle *giuste* esigenze degli offerenti. Ma diciamo *giuste*: 1° perchè non è certo lodevole il costume di recitare dopo la Messa, e prima di deporre i ss. paramenti, altre preci, molto più se impediscano o prevengano quelle prescritte, se pure l'Ordinario non permetta qualche cosa di simile, per particolari ragioni; 2° perchè non è affatto tollerabile l'uso di recitare più e più volte Litanie, salmi od altro per soddisfare a tante particolari intenzioni. Abbiamo constatato con sincera amarezza di animo, come quasi sempre tali ripetizioni, oltrechè indecorose per la cosa, strana in sè stessa, producano l'effetto di far perdere la devozione. Anche, dunque, riguardo al modo di soddisfare alle intenzioni degli oblatori, si cerchi di istruire i fedeli, affinchè non esigano più di quanto convenga, e si procuri di eliminare gli abusi già introdotti.

38. *D.* L'armadio dell'altare domestico, essendo munito di soffitto fisso di legno, da cui pendono pure cortine che lo decorano quando è aperto per la celebrazione della S. Messa, non avendosi nell'abitazione altro posto più indipendente e libero dagli usi domestici, può essere situato in una stanza sottoposta a quella del piano superiore in cui si dorme?

R. Essendo *tollerata* la forma di armadio per l'altare, se è decoroso, e non volgare, come purtroppo se ne vedono molti, non dovrà aversi soverchia preoccupazione circa gli usi delle camere soprastanti, se questi non dipendono da colui che possiede l'oratorio; come potrà infatti sempre tener dietro a ciò che si fa di sopra?

39. *D.* Nell'Archidiocesi bolognese il Calendario segnava: « 16 Dec., S. Floriani M. dupl. mai. — 17 id., S. Eusebii Ep. M. sem. ». — In una Chiesa, essendovi la reliquia del cranio di S. Lazzaro, nel proprio Calendario si segnava: « 17 Dec., S. Lazari Ep. C. a Chr. Dom. suscit. dupl. mai » e si poteva dir la Messa propria (S C. R. 18 Dec. 1856).

Ora, nella pubblicazione del Nuovo Proprio, il Calendario diocesano segna invece: «16 Dec., S. Eusebii Ep. M. sem. — 17 id., S Floriani M. Patr. m. pr. (d. a.) dupl. mai ». Si chiede se nella suddetta Chiesa si può continuare a celebrare Messa e Officio di S. Lazzaro colla commemorazione e 9ª lezione di S. Floriano.

R. A norma delle nuove rubriche del Breviario, tit. II, n. 2, lett. *e*, il Patrono anche *meno principale* ha diritto di preferenza sugli altri Santi, *ceteris paribus*, ed anche sul Santo dello stesso rito, che è proprio *ratione insignis reliquiae*, il quale, al luogo citato, è nominato dopo il detto Patrono. Dunque S. Floriano, che per essere Patrono m. p. del luogo è veramente anche Patrono nelle chiese che sono nel luogo stesso, ha la precedenza su S. Lazzaro, che è meno proprio

di detto Patrono. Non per questo però S. Lazzaro perderà il suo officio e Messa, perchè, in forza delle nuove rubriche (tit. V, n. 1, in fine) dovrà celebrarsi per intero nel prossimo giorno libero che segue.

40. *D.* Nella Collegiata di A. v'è la consuetud'ne, che quando nei funeràli si benedice il tumulo, se questo trovasi lontano dall'altare, non si fa inchino ad esso. Sembra che tale consuetudine sia senza f ndamento, perchè, ammesso che nell'altare si conservasse il SS. Sacramento, anche passandosi di lontano, si dovrebbe certo genuflettere. Ora, così dovrà praticarsi anche per il solo inchino, quando non vi è il Santiss'mo?

R. La rubrica del Messale (tit. XIII, n. 4) dice: « ...facta altari reverentia... circuiens tumulum, aspergit... », e ciò è coerente alla disposizione del Rituale romano che prescrive, nella collocazione del feretro o tumulo, tenersi conto dell'altare (tit. VI, cap. 3, n. 4): « ...defuncti pedes... sint versus altare... ». Se dunque altare e tumolo, sia pure che vi interceda una notevole distanza, sono in reale rapporto tra loro, non si dovrà ammettere differenza nel modo di contenersi del celebrante, al rito dell'assoluzione.

BREVI RISPOSTE.

1. Nella parte interna del tabernacolo non è necessaria la tendina o piccola portiera.

2. L'ostensorio si deve deporre dal trono dopo l'*Oremus*, e non prima, perchè anche questo atto di ossequio si deve rendere al Santissimo al suo posto d'onore.

3. La rinnovazione delle SS. Specie, regolarmente, deve farsi ogni otto giorni.

4. Circa le collette da recitarsi nelle sacre funzioni, si stia alle disposizioni emanate dall'Ordinario.

5. L'orazione dopo le Litanie lauretane, o si dirà come nel Rituale romano, ovvero conforme alla circostanza.

6. Intorno al culto di S. Espedito martire, non vi è alcuna decisione particolare della S. Sede. Ove non esiste ancora una tale divozione, ma vogliasi introdurre, ed esporre in chiesa la statua del Santo, si consulti l'Ordinario.

7. Il Sant'Uffizio, il 15 dicembre 1910, pubblicò un decreto con cui si autorizza *qualunque sacerdote confessore a poter dare l'assoluzione generale ai Terziari Francescani riuniti in gruppo, qualora non ci sia il Direttore;* ciò s'intende di qualsisia sacerdote confessore, *in qualunque luogo si adunino i Terziari,* anche se non ne ha ascoltato la confessione.

8. È vietata la stola sul rocchetto e sulla cappa; perciò il canonico che deve predicare con rocchetto e cappa non dovrà usare la stola. Per usarla dovrebbe mettere la cotta in luogo della cappa; dovendo confessare in cappa potrà mettere, trattandosi di atto privato e transeunte, la stola sulla cappa, come è ammesso per la imposizione delle mani nell'ordinazione sacerdotale.

9. Quando è prescritto un numero dispari di orazioni nelle Messe, questo numero dispari non si riferisce alle collette prescritte dal Vescovo. Per esempio, nelle Messe feriali di Quaresima sono prescritte tre orazioni: se il Vescovo prescrive anche una colletta, le orazioni saranno quattro.

10. Non si può conservare nel tabernacolo l'Ostia Magna in una scatola di vetro chiusa da una sola parte; è permesso conservarla tra due cristalli, purchè questi non tocchino la S. Ostia.

11. Se, riguardo alle candele per la celebrazione della S. Messa, non si fosse data una regola dal rispettivo Ordinario, e l'uso prevalente fosse di adoperare qualsiasi cera, esclusa la stearina, non si potrebbe, *tuta conscientia*, uniformarsi a tale uso, ma si dovrebbero usare le opportune cautele.

12. Il Sacerdote o Diacono che fa l'esposizione o la reposizione del SS. Sacramento, nel genuflettere, può, per riguardo al celebrante, che, secondo la lodevole consuetudine, s'inchina al Sacramento (S. R. C., n. 4179, II), scostarsi *in cornu epistolae*.

13. È meglio che il turiferario genufletta cogli altri in mezzo nell'accedere all'altare per l'esposizione del SS. Sacramento, e poi vada a fermarsi *in cornu epistolae*.

14. Gli atti di consacrazione, le preghiere per la pace, ecc., debbono recitarsi prima che s'intoni il *Tantum ergo*.

15. Un Capitolo, che per ragioni di restauri alla cattedrale ha trasportato l'ufficiatura corale in altra chiesa, deve recitare all'officio nel suffragio i nomi del titolare della cattedrale e del titolare della chiesa officiata; così pure alla Messa deve celebrare anche la solennità del titolare della chiesa officiata con rito doppio di prima classe e con ottava, e con lo stesso rito e con l'ottava deve fare l'officiatura dell'anniversario della dedicazione della chiesa cattedrale. Questa si deve considerare come solennità pontificale, come al solito. Non si potrebbe sostituire la solennità del titolare alla solennità della dedica della cattedrale.

16. Nell'impartire nell'ultimo giorno di predicazione col Crocifisso la Benedizione Papale al popolo, si deve usare la formola breve, *Benedictio Dei Omnipotentis*, ecc., senza premettere il *Confiteor* e le altre preci, se non consta di speciale privilegio (S. R. C. 4265, III).

17. Circa le altre facoltà, come di benedire le corone, ecc., si

deve stare ai termini dell'Indulto; così pure quanto al tempo e al modo, per esempio, se gli Esercizi durassero solamente tre o quattro giorni, con una predica sola al giorno, e quando non fossero in pubblica chiesa al popolo, ma in luogo particolare.

18. Per benedire le medaglie che servono per gli Scapolari, le corone con le indulgenze dei Crocigeri, ed altri oggetti con le indulgenze papali, ecc., basta il solo segno di croce colla mano, senza pronunziare parole, purchè non venga detto altrimenti nell'Indulto.

19. Per la Benedizione Papale al popolo si richiede, almeno per convenienza, se pure non lo sia espressamente detto nell'Indulto, la cotta e la stola.

20. Nelle benedizioni rituali, per esempio di apparati per la Messa, benedizione ed imposizione degli scapolari, devesi osservare il rito prescritto.

21. Gli oggetti (medaglie, corone, apparati, ecc.) da benedirsi, devono essere presenti al sacerdote, ma non necessariamente scoperti.

22. Per la visita richiesta onde acquistare le indulgenze non è necessario entrare nella chiesa, ma basta, per esempio, andare in coro, anche se questo non comunicasse con la chiesa che per mezzo di finestra o di porta, e questa fosse anche chiusa, o pure in sagrestia o tribuna, ecc., chiusa parimente come sopra, e senza neppure poter vedere in chiesa, e coerentemente da tale luogo si può prendere la Benedizione Papale che si dà in chiesa, coll'indulgenza plenaria (Teodoro dello Sp. S., Passerini, Beringer).

23. Non è vero che dove il vôlto della chiesa è dipinto, per questa ragione non si richiede il baldacchino sopra l'altare ove si conserva o si espone il SS. Sacramento.

24. Si può esporre il SS. Sacramento sulla mensa dell'altare, o sul tabernacolo, senza trono e senza baldacchino, quando vi è baldacchino sull'altare.

25. Si può trasportare dal suo altare il SS.mo Sacramento agli altari, quasi in fondo della chiesa per dar la benedizione nei tridui o novene, ecc.; si avvertano però i fedeli ad avere riguardo al SS. Sacramento che rimane nella S. Pisside al suo altare.

26. Non si possono mettere lampade, specialmente ad olio, posate sopra i gradini, o sopra la mensa o sospese sopra dell'altare.

27. L'immagine di Gesù che mostra il suo SS. Cuore, incorniciata a modo di trono, non può tenersi sopra il tabernacolo ove si conserva il SS. Sacramento, e molto meno si può servirsene come trono per l'esposizione.

28. Quando si porta privatamente la S. Comunione agl'infermi, la cotta si usi almeno quando si prende la S. Particola e nel compiere presso l'infermo il s. rito.

NOTE DI LEGISLAZIONE GOVERNATIVA.

L'aumento della congrua ai parroci. — La *Gazzetta Ufficiale* dell'aprile, n. 84, pubblica il seguente *decreto luogotenenziale* n. 396, 17 marzo:

« Art. 1. A datare dal 1° febbraio 1918 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace (1), l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno, sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 1000 al netto di qualsiasi onere e peso, in conformità degli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

L'assegno per le spese di culto, nel caso in cui è dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 2 anzidetto, sarà accresciuto in ragione dell'aumentata congrua, ferma restando la misura del 15 per cento.

La relativa spesa sarà a carico del tesoro dello Stato e verrà inscritta in bilancio con decreto del Ministero del tesoro.

Art. 2. Le liquidazioni già eseguite e notificate ai sensi della legge 4 giugno 1899, n. 191, non saranno rinnovate, e l'aumento sarà fatto nel modo disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 di detta legge.

Nel caso in cui occorra la liquidazione, l'interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione, potrà presentare reclamo, su cui delibererà il Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso, la liquidazione diventerà definitiva ed irretrattabile anche per i futuri investiti.

Art. 3. Contro la deliberazione del Consiglio di amministrazione è ammesso ricorso al ministro di grazia e giustizia e dei culti nel termine di 60 giorni dalla data della partecipazione all'interessato, a norma dell'art. 26 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Tutte le controversie di qualsiasi natura, comprese quelle di cui al comma precedente, alle quali possa dar luogo l'applicazione del presente decreto, della legge 4 giugno 1899, n. 191, e di ogni altra legge o decreto precedenti, riguardanti assegni per congrua, per supplemento di congrua, per indennità di decime, per spese di culto, nonchè della legge 30 dicembre 1900, n. 454, concernente gli assegni agli economi spirituali, saranno deferite al ministro di grazia e giustizia e dei culti nel termine di sessanta giorni dalla data di partecipazione all'interessato del provvedimento amministrativo.

Il procedimento suaccennato è applicabile pure alle controversie per ufficiatura, adempimento di oneri religiosi e manutenzione delle chiese, anche non parrocchiali e non aventi diritto a congrue, che appartenevano ad enti soppressi o che furono comunque ufficiate e mantenute a cura ed a spese degli enti medesimi.

---

(1) Trattasi dunque di provvedimento *temporaneo*, non del mantenimento della promessa fatta nella legge del 1899!

Art. 4. Il ministro di grazia e giustizia e dei culti deciderà dopo avere sentita una Commissione nominata a sua proposta con Decreto Reale, e composta di un presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente, di un consigliere di Stato, di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, di uno del Fondo per il culto e di uno del tesoro, designato dal ministro del tesoro.

La decisione del ministro avrà carattere definitivo e non sarà soggetta a qualsiasi gravame amministrativo o giurisdizionale.

Art. 5. Le cause relative alle materie sopra indicate, che siano pendenti avanti la magistratura di primo grado, nelle quali non sia intervenuta sentenza dell'autorità giudiziaria e che non siano state poste in decisione alla data del presente decreto, saranno portate alla cognizione del ministro mediante ricorso a cura della parte diligente.

Art. 6. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ». (*Registrato alla Corte dei Conti, il 4 aprile 1918*).

A proposito di questo decreto, sarà bene riferire le norme pratiche, che, anche prima della sua pubblicazione, leggevansi nell'*Avvenire d'Italia:*

I. I Parroci, già congruati, agli effetti del nuovo Decreto e con decorrenza da esso fissata, hanno diritto, senz'altro, e d'ufficio, all'aumento di lire 100 a titolo di congrua e di lire 15 a titolo di spese di culto, se ne hanno già conseguito l'assegno, avvertendo che, come non hanno il diritto di opporre eventuali diminuzioni di redditi parrocchiali verificatesi dopo divenuta definitiva la liquidazione del supplemento di congrua, così non hanno nessun dovere nè di riconoscere, nè di ammettere in deduzione eventuali aumenti di redditi sopravvenuti dopo l'epoca predetta, perchè, a norma della legge 4 giugno 1899 e del relativo regolamento, le variazioni di redditi in più o in meno tornano a vantaggio o a danno degli investiti.

II. I Parroci che, pure avendo redditi inferiori, legalmente accertabili, a novecento lire, non furono tuttavia ancora ammessi al beneficio del supplemento congruo per contestate passività e deducibilità vogliano insistere, perchè, essendo ancora indiscutibile il loro diritto ad entrare in congrua, troveranno nel Fondo Culto minore opposizione trattandosi ora, non più del diritto o meno al supplemento di congrua, ma unicamente dell'entità maggiore o minore di esso.

III. I parroci che, sempre in esecuzione del nuovo decreto, hanno *certo* o almeno *probabile* diritto al supplemento, vogliano compiere con premurosa sollecitudine un diligente accertamento delle attività computabili e delle passività deducibili coi relativi titoli, documenti, ecc. consultando all'uopo gli autori che ne trattano più brevemente e più praticamente.

IV. I Parroci, aventi redditi accertati già *legalmente* tra le 900 e le 1000 lire, attendano, o in caso di eccessivo ritardo, provochino la liquidazione d'ufficio, senza dichiarare da parte loro nè attività nè passività, limitandosi intanto a raccogliere e a tenere pronti documenti, titoli, ecc. da produrre, quando comunicata loro la liquidazione d'ufficio, si vedessero costretti a farvi contro rettifiche, opposizioni, eccezioni, ecc.

V. I Parroci che avessero il loro beneficio gravato di un considerevole numero di Messe lette, dedotte le quali verrebbero ad aver diritto al supplemento di congrua, ne propongano al Fondo Culto la deducibilità, comprovandole coi titoli originari o, in difetto, con attestazioni delle Ven. Curie; ma avvertano bene di porsi, anzichè sul terreno rigido della legalità, *a loro contraria*, sul terreno facilmente accessibile della equità, perchè le Messe lette, a norma di legge, non sono deducibili.

VI. I Parroci, aventi reddito di poco superiore a lire mille, accertino bene se mai avessero qualche passività *legalmente* riconosciuta in deduzione, per salvaguardare tutte le eventuali ragioni del loro beneficio, sia in rapporto al supplemento di congrua, sia riguardo all'assegno delle spese di culto; e quando di tale passività risultino la natura riducibile e l'entità sufficiente per ridurre il reddito al disotto di lire mille, chiedano la liquidazione del supplemento.

VII. Il diritto al supplemento di congrua, dà per sè stesso il diritto all'assegno delle spese di culto nel caso, s'intende, previsto dall'art. 2 della legge 4 giugno 1899. E qui i Parroci riflettano: *a*) che è dunque assai importante assicurarsi il supplemento di congrua, qualunque fosse la sua entità, *anche minima*, perchè in questo caso solo si può essere ammessi ad avere le spese di culto; *b*) che anche qui, conviene ottener prima la liquidazione del supplemento; in seguito poi, se si ha diritto, si reclamerà l'assegno delle spese di culto.

VIII. Si avverta in fine: *a*) che i Parroci congruandi agli effetti del nuovo Decreto, non hanno diritto al supplemento ed eventualmente alle spese di culto, se non con decorrenza dal 1º febbraio 1918; *b*) che gli investiti e i reggenti di benefici parrocchiali, una volta provvisti delle *spese di culto*, hanno diritto al rimborso *integrale*, perchè, essendo esse considerate come *un vero e proprio rimborso*, non sono passibili di prescrizione quinquennale.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Il S. P. comanda che il 29 giugno prossimo i pastori di anime obbligati alla Messa pro populo *l'applichino con Lui « affinchè torni a regnare la tranquillità e la vera fratellanza fra i popoli », ed esorta vivamente anche gli altri sacerdoti ad applicare in quel giorno la Messa a questa intenzione.*

Motu-proprio. — BENEDICTUS PAPA XV. — *Quartus iam annus* ad exitum appropinquat, ex quo, ut Europa bello flagrare coepit, Nobis Pontificatus maximi est onus impositum; atque hoc toto spatio, uti non se remisit unquam, imo excrevit dimicandi furor, ita ne punctum quidem temporis respiravit animus Noster ab acri cura et sollicitudine qua ex tantis belli tamque ingravescentibus malis afficiebamur. Hanc enim seriem continuationemque rerum tristissimarum hucusque Nos sine intermissione inspectantes, non solum doluimus omnium doloribus, ut vere possimus illud Apostoli usurpare: « quis infirmatur, « et ego non infirmor? Quis scandalizatur, et ego non uror? »; sed etiam de iis quae et conscientia admonebat officii, Nobis divinitus attributi, et Iesu Christi caritas suadebat, nihil unquam, quoad potuimus, intentatum reliquimus.

Nunc vero in ea temporum conditione versamur, ut sponte occurrat recordatio illius Iosaphat regis, ita maximis in angoribus comprecantis: « Domine Deus patrum nostrorum, tu es Deus « in caelo et dominaris cunctis regnis gentium; in manu tua est « fortitudo et potentia, nec quisquam tibi potest resistere... « clamabimus ad te in tribulationibus nostris et exaudies sal-

« vosque facies... Deus noster;... cum ignoremus quid agere de-
« beamus, hoc solum habemus residui ut oculos nostros diri-
« gamus ad te » (2 *Par.* 20, 6-12). Iam igitur omnem « sollicitu-
« dinem Nostram proiicientes in Eum », cuius in arbitrio sunt hominum voluntates eventusque rerum, ab Ipso qui « castigando « sanat et ignoscendo conservat » illud exspectamus ut misericors tantis aerumnis finem celeriter faciat, rebusque sua pace compositis, regnum in hominibus iustitiae caritatisque restituat.

Sed primum omnium, iratus tam late diffusa contumacia peccandi, placandus Deus; idque prece humili ac supplici, quam scimus plurimum posse ad impetrandum, si quidem confidenter et perseveranter fiat. Iam vero ad divinam maiestatem propitiandam nihil plus valet quam sacrosanctum Eucharistiae sacrificium, in quo Ipse Patri offertur qui « dedit redemptionem « semetipsum pro omnibus », « semper vivens ad interpellandum « pro nobis ». Ac recte Ecclesia animarum pastoribus legem constituit certis diebus *pro populo* eorum curis concredito sacrum faciendi: quibus praesertim diebus piissima mater divinam clementiam suorum filiorum necessitatibus vult conciliari. Quoniam autem rerum omnium quibus haec tempora indigent, ea est summa, ut rursus concordia et tranquillitate potiatur humana societas, Nobis visum est peropportunum, sacros pastores, in praecipua quadam Ecclesiae solemnitate, universos Nobiscum divinum sacrificium in eam causam offerre. Itaque Motu-proprio statuimus, ut die XXIX proximi mensis iunii, natali Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, qui populi christiani praesidia sunt et firmamenta, quotquot ex officio Missam pro populo celebrare debent, eam celebrent secundum mentem quam diximus. Praeterea sciant ceteri ex utroque Clero sacerdotes fore Nobis gratissimum, si eodem die sacrum facientes suam quoque mentem Nostrae adiungere velint. Sic enim, toto catholicorum sacerdotum ordine, in quavis ora ac parte terrarum, una simul Nobiscum sacrificante, maior aderit spes a divina bonitate impetrandi, ut illud tandem efficiatur, quod cuique est optatissimum: *Iustitia et pax osculatae sunt.*

Datum Romae apud sanctum Petrum die IX mensis maii, festo Ascensionis Domini, MDCCCCXVIII, Pontificatus Nostri anno quarto.

BENEDICTUS PP. XV.

II.

Indulgenze concesse ai membri della Confraternita di M. SS. della Buona Morte (1).

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Inter sodalicia, quae B. Mariae Virginis cultum simulque spirituales Christifidelium utilitates provehunt, Sodalitas titulo *Nostrae Dominae a bona morte*, a Presbyteris Sanctae Mariae (de Tinchebray) haud ita multo ante condita, honestissimum sane locum obtinet, si perpendas quo ea consilio moveatur et quam late per orbem, cum summa fructuum ubertate, sit ad hunc diem propagata. Qui enim in eam cooptantur illud sibi ex instituto legibusque societatis proponunt, ut Virginem Perdolentem colant colendamque ad omnibus curent, et sic merita precum et dolorum eiusdem Virginis, ad Crucem Iesu stantis, Deo repraesentent iisque confidant, ut gratiam perseverantiae in christiana fide et moribus vel reditus ad bonam frugem, ac praesertim sanctae in Christi osculo mortis, a qua pendet aeterna beatitas, sibi aliisve impetrent. Quod autem Virgo Perdolens bonae mortis Patrona deligitur atque invocatur, id cum mirifice doctrinae catholicae pioque Ecclesiae sensui respondet, tum spe innititur recte feliciterque collocata. Enimvero tradunt communiter Ecclesiae Doctores, B. Mariam Virginem, quae a vita Iesu Christi publica veluti abesse visa est, si Ipsi mortem oppetenti et Cruci suffixo adfuit, non sine divino consilio adfuisse. Scilicet ita cum Filio patiente et moriente passa est et paene commortua, sic materna in Filium iura pro hominum salute abdicavit placandaeque Dei iustitiae, quantum ad se pertinebat, Filium immolavit, ut dici merito queat, Ipsam cum Christo humanum genus redemisse. Quod si hac plane de causa, quas e Redemptionis thesauro gratias omne genus percipimus, eae ipsius Perdolentis Virginis veluti e manibus ministrantur, nemo non videt, sanctum hominum decessum ab Ea ipsa exspectandum esse, quandoquidem praecipuo hoc dono Redemptionis opus in unoquoque homine efficienter perpetuumque in modum completur. Liquet item,

(1) Per l'ascrizione rivolgersi al Procuratore Generale dei Preti di S. M. di Tinchebray (Roma, Piazza Rusticucci, 10).

Virginem Perdolentem, utpote quae, a Iesu Christo universorum hominum Mater constituta, eos tamquam infinitae caritatis testamento sibi relictos acceperit officiumque tuendae spiritualis eorum vitae materna benignitate expleat, facere non posse quin carissimis ex adoptione filiis eo temporis momento studiosius opituletur, quo de eorum salute ac sanctitate agitur in sempiternum aevum confirmanda. Quare Ecclesia ipsa pluribus liturgicis precibus a B. Maria Virgine efflagitat, ut hominibus instante morte conflictantibus misericors adsit; constantissima vero apud christifideles opinio est, diuturno probata experimento, quotquot eadem Virgine utantur Patrona, eos haud esse in aeternum perituros. Neque igitur mirari licet si Sodalitati Nostrae Dominae a bona morte, quam memoravimus, iam quingenta fidelium millia, ex utroque sexu atque ex omni ordine civium, adscripti sunt, cum eadem tam opportuna temporibusque congruens videatur; dolendum enim est, nimis multos hodie ex Ecclesiae filiis, ut eos praetereamus qui fidem abiecerunt vel christiana prorsus neglegunt officia, ita negotiis ac fluxis inanibusque mundi deliciis implicari, ut ex saluberrima mortis cogitatione ne sollicitudinem quidem capiant aut ab ea mentem animumque de industria avertere studeant. Eiusmodi propterea Sodalitatem, quam iure dixeris *bonae mortis apostolatum* persequi, non modo complures S. R. E. Cardinales et catholici orbis Episcopi vehementer probarunt, sed etiam fel. rec. decessor Noster Pius X singulari complexus est benevolentia atque ubere auxit gratiarum copia; neque eam minoris, quam idem Pontifex habuerit, Nosmetipsi facimus neque minus largiter providentissimae eiusdem operae suffragari parati animo sumus. Cuius quidem voluntatis Nostrae, paulo post quam Pontificatum, miserentis Dei consilio, suscepimus, Litteris ad dilectum filium Moderatorem generalem Congregationis Sacerdotum a Sancta Maria scriptis, luculentum edidimus testimonium, atque alterum aeque perspicuum mox edituri sumus, bona certaque spe ducti, eosdem a Sancta Maria Presbyteros, quibus *bonae mortis apostolatus* commissus auspicato est, sic munere suo, tamquam peculiari ac proprio, perfuncturos esse ut, Episcopis, curionibus et *zelatoribus*, quos vocant ad rem adiuvantibus, latius per universum terrarum orbem Sodalitatem provehant et *pretiosam in conspectu Domini mortem* fidelibus quam plurimis ab Augusta Patrona impetrent. Cum igitur dilectus filius Henricus Rondet, eiusdem Congregationis

Procurator generalis, supplices Nobis adhibuerit preces, ut indulgentiis a proximo Decessore Nostro Sodalitati Nostrae Dominae a bona morte concessis nonnullas alias adiicere de Apostolica benignitate vellemus, piis eiusmodi votis, pro Nostra in Virginem Perdolentem pietate propensoque in opus tam frugiferum studio, obsecundandum censuimus. Itaque de omnipotentis Dei misericordia ac Bb. Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, audito dilecto Filio Nostro Cardinali Poenitentiario Maiore, omnibus ac singulis fidelibus eidem Sodalitati Nostrae Dominae a bona morte tam adscriptis quam in posterum adscribendis, qui, rite confessi ac sacra Synaxi refecti, diebus festis Nostrae Dominae ab agonizantibus, idest die XI mensis maii, Apparitionis S. Michaelis Archangeli, i. e. die VIII eiusdem mensis, Dedicationis S. Michaelis Archangeli, i. e. die XXIX mensis septembris, a meridie diei praecedentis ad mediam usque noctem eorumdem dierum festorum quamlibet ecclesiam vel quodvis publicum oratorium visitaverint, ibique pro christianorum principum concordia, haeresum exstirpatione, peccatorum conversione ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die postremum ex praescriptis opus expleverint, *plenariam* omnium peccatorum suorum indulgentiam ac remissionem in Domino concedimus. Quod si iidem sodales confiteri ac caelestibus recreari dapibus nequiverint, iis, loco plenariae, indulgentiam *septem annorum totidemque quadragenarum*, modo, ut supra, quodlibet templum vel publicum oratorium per eos dies visitent atque ad Summi Pontificis mentem preces fundant, misericorditer in Domino largimur. Praeterea, eadem auctoritate Nostra, omnibus ac singulis fidelibus, quamquam Sodalitati non adscriptis, in unaquaque e septem continuis feriis sextis utrumque diem festum Virginis Perdolentis proxime antecedentibus, si confessi ac sacra Synaxi refecti, septies *Pater*, *Ave*, *Gloria* recitaverint, *plenariam;* quoties novendialem piam exercitationem expleverint, in qua, ad exposcendam sancti decessus gratiam, recitatur cotidie precula *Recordare, Virgo*, ad exemplar Litteris hisce Nostris subiectum (1) et in tabulario Cancellariae Brevium Apostolicorum asservandum, modo admissa rite expiaverint et caelesti se pabulo refecerint, item

(1) Novena a M. SS. Addolorata, per impetrare la buona morte: Recordare, Virgo Mater Dei, dum steteris in conspectu Domini,

plenariam; hac ipsa postrema condicione, semel in mense, si cotidie Rhythmum recitaverint *Ave, Mater dolorosa,* hisce Litteris Nostris pariter adiectum (1) et in tabulario, quod

---

ut loquaris pro nobis bona, et ut avertat indignationem suam a nobis:

1. Sancta Mater, istud agas,
   Crucifixi fige plagas
   Cordi meo valide.
2. Fac ut portem Christi mortem,
   Passionis fac consortem
   Et plagas recolere.
3. Flammis ne urar succensus,
   Per te, Virgo, sim defensus
   In die iudicii.
4. Christe, cum sit hinc exire,
   Da per Matrem me venire
   Ad palmam victoriae.
5. Quando corpus morietur,
   Fac ut animae donetur
   Paradisi gloria, Amen.

℣. Ora pro nobis, Virgo dolorosissima.
℟. Quae iuxta Crucem Iesu constitisti.

Oremus.

Interveniat pro nobis, quaesumus, Domine Iesu Christe, nunc et in hora mortis nostrae, apud tuam clementiam, Beata Virgo Maria Mater tua, cuius sacratissimam animam in hora tuae Passionis doloris gladius pertransivit. Per te, Iesu Christe, Salvator mundi, qui cum Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas in saecula saeculorum.

℟. Amen.

3 Ave Maria.

Nostra Domina a bona morte, ora pro nobis.

Sancte Ioseph, ora pro nobis.

(1) Ritmo in onore di M. SS. della buona morte:

1. Ave, Mater dolorosa,
   Martyrumque prima rosa,
   Audi vocem supplicis:
   Fac, ut mortis in agone,
   Tua fidens protectione,
   Iusti pace gaudeam.
2. Per dolorem, o Maria,
   Tibi Senis prophetia,
   Velut ense, conditum:
   Fac, ut mortis, *etc.*
3. Per dolorem, quem tulisti,
   In Ægyptum quum fugisti,
   Ut salvares Puerum:
   Fac, ut mortis, *etc.*
4. Per dolorem, quando moerens,
   Inter notos Iesum quaerens,
   Revocabas perditum:
   Fac, ut mortis, *etc.*
5. Per dolorem, qui te pressit,
   Dulcis Natus quum processit,
   Fractus ligni pondere:
   Fac, ut mortis in agone,
   Tua fidens protectione,
   Iusti pace gaudeam.
6. Per dolorem cordi infixum,
   Dum spectabas Crucifixum,
   Sacra simul victima:
   Fac, ut mortis, *etc.*

diximus, custodiendum, item, quo die ultimum ex iniunctis opus expleverint, *plenariam* omnium peccatorum suorum indulgentiam ac remissionem concedimus ac largimur. Ad haec, omnibus ac singulis fidelibus, quamvis e Sodalitate non sint, in unaquaque e sextis feriis, de quibus superius, si septies *Pater*, *Ave*, *Gloria* recitaverint, *septem annos totidemque quadragenas;* pro singulis memoratae novendialis exercitationis diebus, *trecentos dies;* quoties Rhythmum praedictum recitent, item *trecentos dies* de numero poenalium, in forma Ecclesiae solita, expungimus. Porro volumus, iisdem omnibus sodalibus et christifidelibus liceat plenariis ac partialibus indulgentiis, quas largiti sumus, vita functorum labes poenasque expiare. Decernentes praesentes Litteras firmas, validas et efficaces semper exstare ac permanere, suosque plenarios et integros effectus sortiri atque obtinere, et illis ad quos spectant, aut spectare poterunt in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis definiri ac iudicari debere, atque irritum atque inane fore si secus super his quoquam quavis auctoritate, scienter aut ignoranter contigerit attentari. Praesentibus perpetuo valituris. Contrariis non obstantibus quibus libet.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXII mensis martii, Septem Dolorum B. M. V. festo, anno MCMXVIII, Pontificatus Nostri quarto.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Il S. P. si è degnato di permettere che i fedeli delle nazioni belligeranti, compresi i Religiosi non astretti da voto speciale, possano soddisfare all'obbligo del digiuno e dell'astinenza, prescritto nel mercoledì e *sabato* dei prossimi Quattro Tempi di Pentecoste, in altri giorni della settimana medesima, fermo però tale obbligo nel venerdì.

---

7. Per dolorem, quando Christi
Corpus ulnis excepisti
E Cruce depositum:
Fac, ut mortis, *etc.*

8. Per dolorem, dum condebas,
Pia Mater, et linquebas
In sepulcro Filium:
Fac, ut mortis, *etc.*

9. Christe, cum sit hinc exire,
Da per Matrem me venire
Ad palmam victoriae. Amen.

Sacra Congregazione Concistoriale.

Si stabilisce, con opportune eccezioni, che con l'entrata in vigore del codice cessino di aver vigore le facoltà venticinquennali, quinquennali e triennali, solite a concedersi ai Vescovi per il foro esterno.

Decreto. — Proxima sacra Pentecostes die, novo ecclesiasticarum legum Codice vim obtinente, omnes locorum Ordinarii facultatibus quam pluribus ipso iure instruentur, quas antea ab Apostolica Sede postulare solebant et communibus indultis assequebantur. Sufficit enim consulere canonem 349 collatum cum 239 circa plura privilegia personalia, quibus Episcopi augentur, canonem 386 circa electionem examinatorum et iudicum synodalium, 468 et 914 circa benedictionem papalem *in articulo mortis* et in maioribus anni solemnitatibus, 534 et 1532 circa alienationes, 806 circa sacri iterationem, 822 circa Missae celebrationem extra ecclesiam et oratorium, 1006 circa ordinationes extra tempora, 1043 et 1045 circa dispensationes ad impedimentis matrimonialibus, 1245 circa dispensationes ad abstinentia et ieiunio, 1304 circa benedictionem sacrorum utensilium, quin de aliis multis hic mentio fiat, ut illico appareat Episcopos, vi Codicis, tanta munitos esse potestate ut, quoties Ecclesiae utilitas et animarum salus id requirat, communis legis rigorem temperare et iustas dispensationes largiri aeque opportuneque valeant (1).

Quapropter indulta quae hucusque, postulantibus Ordinariis, ad hunc finem concedebantur, quaeque vel in Brevi dicto 25 annorum, vel in formulis typis impressis ad decennium, ad quinquennium aut etiam ad triennium valituris continentur, supervacanea evadere videntur; quin imo confusionem haud levem ingerere, eo quod a novis Canonici Iuris ordinationibus in pluribus discrepant.

Hisce itaque de causis, necnon ad discrimina in canonica disciplina tollenda maioremque unitatem in Ecclesia inducendam, Ssmus D. N. Benedictus Pp. XV, de consulto peculiaris coetus Emorum Patrum Cardinalium, hoc S. C. Consistorialis decreto ea quae sequuntur statuit et sanxit:

---

(1) Cfr. anche infra, pag. 156.

1. exceptis locis S. Congregationi de Propaganda Fide subiectis, pro quibus suo tempore quae opportuna erunt decernentur, alibi, in universis scilicet dioecesibus iuri communi obnoxiis, facultates omnes pro foro externo Ordinariis concessae, quaeque in Formulis et Brevi superius recensitis continentur, a die 18 maii huius anni cessabunt, neque amplius in usu esse poterunt;

2. in locis tamen remotioribus aliisque ad quae, sive praesentis belli causa, sive alia qualibet ratione, praesentis decreti notitia utili tempore non pervenerit, dispensationes et ordinationes vi veterum facultatum ab Ordinariis forte concessas Ssmus Dominus ratas habet, firmo tamen ut ipsi ab acceptae notitiae die, si res adhuc sit integra, huic decreto se conforment;

3. facultates pro foro interno a S. Poenitentiaria datae, aliaeque ratione praesentis belli concessae, aut peculiaribus de causis ab Ordinariis obtentae, sub huius decreti dispositione non comprehenduntur, et ideo abolitae non sunt;

4. circa dispensationes matrimoniales, quamvis vi canonum 1043-1045 Ordinarii opportunas dispensationes largiri queant « *urgente mortis periculo* » et « *quoties impedimentum* « *detegatur cum iam omnia sint parata ad nuptias, nec matrimo-* « *nium sine probabili gravis mali periculo differri possit* », nihilominus Ssmus Dominus, attentis temporum et locorum adiunctis, haec ulterius indulgenda decrevit:

a) ut locorum Ordinarii in America, in Insulis Philippinis, in Indiis Orientalibus, in Africa extra Mediterranei maris oras, et in Russia, per quinquennium a die 18 maii huius anni, dispensare valeant ab impedimentis minoris gradus quae recensentur in can. 1042, servatis regulis in eo Codicis capite statutis: itemque ut matrimonia nulliter contracta, ob aliquod eiusdem minoris gradus impedimentum, in radice sanare queant, iuxta regulas in capite XI, tit. VII, lib. III Codicis *de convalidatione matrimonii* positas, monita parte impedimenti conscia de sanationis effectu;

b) ut iidem locorum Ordinarii dispensare pariter per quinquennium valeant ab impedimentis maioris gradus, sive publicis sive occultis, etiam multiplicibus, iuris tamen ecclesiastici (exceptis impedimentis provenientibus ex sacro presbyteratus ordine et ex affinitate in linea recta consummato ma-

trimonio), nec non ab impedimento impediente mixtae religionis, si petitio dispensationis ad S. Sedem missa sit et urgens necessitas dispensandi supervenerit, pendente recursu. Concedendo tamen hisce in casibus dispensationes, Ordinarius prae oculis semper habeat regulas statutas in Codice, lib. III, tit. VII, cap. 2, 3 et 4, circa impedimenta in genere et in specie, itemque clausulas apponi solitas in matrimoniis cum hebraeis et mahumetanis; nec dispensationem concedat nisi caverit de plena earum omnium observantia iuxta sacrorum canonum praescriptiones, et iuribus S. Congregationis de disciplina Sacramentorum circa taxarum solutionem consulat;

c) ut Ordinarii Galliae, trium regnorum Magnae Britanniae, Germaniae, Austriae et Poloniae, durante bello, quoties aditus ad S. Sedem difficilis aut impossibilis saltem per mensem praevideatur, iisdem facultatibus uti possint, quae supra sub litteris *a* et *b* recensentur.

Praesentibus valituris de mandato Ssmi contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria S. C. Consistorialis, die 25 prilis 1918.

✠ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

S. Penitenzieria Apostolica.[1]

I.

S'indulgenzia con 300 giorni semel in die *una giaculatoria di S. Paolo della Croce al SS.mo Crocifisso.*

Decreto. — *Die 18 ianuarii 1918.* — Ss.mus D. N. D. Benedictus, div. prov. Pp. XV, in audientia infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori impertita, christifidelibus corde saltem contrito ac devote recitantibus hanc iaculatoriam precem in Christum Crucifixum: *Signore, vi ringrazio che siete morto in croce pei miei peccati*, quam S. Paulus a Cruce enixe, praesertim

(1) Nel precedente fascicolo, pag. 111, nota 1, lin. 4, si tolgano le parole: « suo delegato ».

in SS. Missionibus, commendabat, indulgentiam trecentorum dierum etiam animabus fidelium in Dei gratia vita functorum applicabilem, semel in die lucrandam, benigne concedere dignatus est. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Guglielmus Card. Van Rossum, *Poenit. Maior.*

L. ✠ S. F. Borgongini Duca, *Secretarius.*

II.

S'indulgenzia con 300 giorni ogni volta che la si reciterà passando dinanzi a qualche chiesa, o volti verso di essa, se impediti, una invocazione a Gesù Sacramentato, mediante l'Angelo Custode, usata già dalla ven. de Marillac, delle Figlie della Carità.

Rescritto. — *Beatissime Pater*, Superiorissa Generalis Sororum v. d. *Filles de la Charité*, S. Vincentii a Paulo, ad pedes Sanctitatis Vestrae provoluta humillime exponit:

Venerabilis Generalis Sororum praedicti Instituti, Ludovica de Marillac, quando, in suis itineribus, aliquam conspiceret ecclesiam, pie solebat sequentem proferre orationem ad Angelum sui Custodem, qua etiam utebatur, morbo vel operibus detenta:

« O mon cher Ange, allez, je vous en conjure, où mon Jésus « repose; dites à ce divin Sauveur que je l'adore et que je l'aime « de tout mon cœur. Invitez cet adorable Prisonnier d'amour à « venir dans mon cœur, a y fixer son séjour. Ce cœur est trop « petit pour loger si grand Roi, mais je veux l'agrandir par « l'amour et la foi » (1).

Ut haec praxis, quae ex antiqua traditione in humili Congregatione Filiarum Caritatis inolevit, quaeque inter universos christifideles opportune vulgata, spirituales uberrimos fructus est allatura, maiora incrementa suscipiat, suppliciter petit oratrix, ut dignetur Sanctitas Vestra indulgentiam trecentorum dierum, defunctorum etiam animabus in igne Purgatorii detentis applicabilem, omnibus et singulis christifidelibus be-

(1) In italiano: « O mio caro Angelo, andate, vi supplico, dove riposa il « mio Gesù, dite al divin Salvatore che io l'adoro e che l'amo con tutto « il cuore. Invitate l'adorabile prigioniero d'amore a venire nel mio cuore « e fissarvi la sua sede. Questo cuore è ben piccolo per alloggiare un sì gran « re, ma io voglio ingrandirlo con l'amore e la fede ».

nigne concedere, quoties, similibus in adiunctis, hanc devotam consuetudinem fuerint imitati.

Et Deus, etc.

Die 1 februarii 1918. Ss.mus D. N. D. Benedictus div. Prov. Pp. XV, in audientia infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori impertita, benigne annuit pro gratia iuxta preces in perpetuum, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

GUGLIELMUS Card. VAN ROSSUM, *Poenit. Maior.*

L. ✠ S.

F. Borgongini Duca, *Secretarius.*

Sacra Romana Rota.

Circa un contratto di società fra un parroco e una confraternita, per la costruzione ed esercizio di un sepolcreto.

Florentina. — *Iurium in sepulcris.* — 9 giugno 1916. — Parti in causa sono l'attual parroco di S. Felice ad Ema nel suburbio fiorentino, D. Angelo Ciuffi e la Confraternita di S. Marco e della SS. Annunziata eretta nella medesima parrocchia. Il fatto che le diede causa può così riassumersi. Nel 1871 il predecessore del R. Ciuffi, D. Sante Binazzi, concepì il progetto di ingrandire e adornare il cimitero annesso alla chiesa parrocchiale. Il progetto, veramente grandioso, comprendeva la costruzione di un ampio quadriportico nei cui lati potessero sistemarsi tombe private in ben adorni loculi sopra terra: a forma cioè, come suol dirsi, di colombario. Ottenuta l'approvazione governativa si accinse all'opera, e a tale effetto stipulò con la detta Confraternita un regolare contratto di società, per la costruzione ed esercizio di una sola ala (la quarta parte) del detto quadriportico, « all'oggetto di poter poi, con « gl'incassi provenienti dalle tasse di tumulazione nella sezione « stessa (se pure, saldate le spese occorse per detta prima sezione, « non gli piacerà disporre in altro modo degli avanzi), condurre « a termine tale opera ». La detta ala fu costruita sul terreno stesso del camposanto, a spese comuni del parroco e della confraternita, che si divisero regolarmente gli utili per ammortizzare il capitale impiegato e gl'interessi. Morto nel 1880 il Binazzi, e successogli il Ciuffi, questi, nel 1882, poichè la cosa

era andata prosperamente, volle continuar l'opera, costruendo la seconda ala del sepolcreto; e siccome questa doveva uscire fuori del camposanto, per un tratto di terreno coltivato a olivi e vigna, spettante al beneficio parrocchiale, fu chiesto e ottenuto il consenso dell'Ordinario per la relativa alienazione « a « favore del parroco e della Confraternita, sostenendo, come « hanno fatto fin qui, gli oneri e lucrando insieme le entrate »; fu cioè dal parroco e dalla Confraternita pagato il giusto prezzo per quel terreno, e su di esso a comuni spese fu edificata l'altr'ala, alle stesse condizioni del precedente contratto. La cosa si ripetè quasi negli stessi termini nel 1889, per la costruzione della terza, e nel 1908 per la costruzione della quarta ala o sezione: proponendo cioè la confraternita la rinnovazione del contratto, il parroco aderì e rinnovò tutt'e due le volte la firma. Ma quando si fu per eseguire il contratto rinnovato il giorno 26 aprile 1908 il parroco Ciuffi non volle più stare ai termini, dichiarando che da allora in poi avrebbe fatto suoi tutti gli introiti delle tumulazioni e con essi avrebbe provveduto, se lo credesse opportuno, a ultimare l'opera, senza partecipazione della Confraternita. Questa invece, ritenendo leso il suo diritto stipulato, alla metà degli utili, provocò dalla Curia un decreto in data 8 giugno 1912, con cui si ingiungeva al parroco di stare ai termini del contratto. Ma il parroco dichiarò di volere impugnare il contratto stesso dinanzi alla S. R. Rota. Il primo turno però gli diede torto, come vedemmo nel vol. XXIX, pagine 15 e seg., decidendo che la convenzione del 1871, rinnovata nel 1882, 1889 e 1908 doveva interpretarsi come vero contratto di società, e quindi spettare alla Confraternita — anche dopo rimborsate tutte le spese sostenute — il diritto su la metà degli utili risultanti dalle tumulazioni. Appellando il parroco al secondo turno, la causa fu proposta col consueto dubbio: « An sententia « Rotalis diei 26 februarii 1915 confirmanda vel infirmanda sit « in casu »; ma il Tribunale, ponente mons. Many, e di turno i mons. Prior e Chimenti, in data 9 giugno 1916 respinse l'appello confermando l'appellata sentenza.

Eccone le principali ragioni.

È perentorio che il contratto fa legge tra gli stipulanti, qualora sia valido: per esser tale si richiede fra l'altro: 1° che sia stipulato fra persone capaci di contrarre; 2° che il consenso sia assoluto dalle due parti, immune da errore o coazione;

3° che si osservino le formalità prescritte: nel caso, doveva particolarmente osservarsi quanto è prescritto circa le alienazioni ecclesiastiche, cioè che se si trattasse di immobile di alto valore si chiedesse prima il beneplacito della S. Sede; se si trattasse di immobile di non grande valore, di *terrulae*, si chiedesse quello dell'Ordinario. È appunto quest'ultimo requisito su cui si insiste da parte del parroco, per impugnare la validità dei contratti in questione. Consta infatti dagli atti che intervenne l'autorità della S. Sede solo nel contratto del 1908; in quello del 1871 neppure il consenso dell'Ordinario, e negli altri due si fece ogni cosa col solo permesso di questi.

Ma quanto al contratto del 1871 non si vede la necessità dell'intervento dell'Ordinario: in esso nulla dovette alienarsi, poichè il sepolcreto fu costruito su l'area del camposanto stesso; tutta la differenza indotta fu che i cadaveri si tumulavano nei loculi speciali costruiti *sopra* terra, invece che *sotto* terra; ma la destinazione dell'area rimase la stessa, quindi neppur essa potè dirsi alienata. Gli è perciò che nel concedere una porzione di area cimiteriale a una famiglia perchè vi costruisca una cappella o tomba gentilizia, non si richiede alcun permesso poichè nessun onere nuovo si impone all'area, destinata appunto a ricevere cadaveri: nè muta alcunchè il riceverli in un modo piuttosto che in altro.

Nella convenzione del 1882 occorse invece una vera alienazione di una parte del fondo parrocchiale adiacente al camposanto come si è detto; ma si è detto pure che fu chiesto ottenuto il consenso del Vescovo: e questo era sufficiente, trattandosi di una piccola area. E lo stesso si dica dell'altro contratto del 1889. Ma a ciò si oppose che fin dal 1871 si progettava l'intera costruzione, la quale, se non nelle singole parti, nel complesso, sommate cioè le parti alienate nel 1882, 1889 e 1908 del contiguo fondo parrocchiale, importava una area di terreno tale da richiedersi il beneplacito della S. Sede: come si sa, *parva furta coalescunt!* Quindi fin dall'inizio sarebbe dovuto richiedersi il beneplacito Apostolico, e non essendo questo interceduto, tutti gli atti susseguenti, non escluso il contratto del 1871, sono nulli, cadendo su cosa incapace di contratto. Si risponde che altro è il progetto, altra la realtà: la costruzione delle parti intraprese nel 1882, 1889, 1908, era *sperata* se si vuole nel 1891, ma non prevista come *conditio sine qua non*, di quello

che si pattuì nel 1871. Anzi il tenore stesso del contratto dimostra quanto incerta ne fosse la previsione: « Il sig. Pro- « posto, riconoscendo la convenienza di costruire sollecita- « mente la prima sezione di tale sepolcreto, all'oggetto di po- « tere poi con gli incassi *provenienti* dalle tasse di tumulazione « su la sezione (*se pure* saldate le spese occorse per la detta « prima sezione, *non gli piacerà* di disporre in altro modo degli « avanzi) di condurre a termine, etc. ». Dunque la costruzione della seconda ala (per la quale sola sarebbe cominciata l'ipotetica necessità di chiedere il beneplacito della S. Sede), era subordinata a due condizioni, la prima, che l'ala da costruirsi rendesse abbastanza, la seconda, che al parroco non piacesse altrimenti. E così pure era a dirsi della costruzione della terza ala quando si stipulò il contratto del 1882, e di quella della quarta, relativamente al contratto del 1889. Ognuna era cioè riguardata a sè, come cosa molto probabilmente *definitiva*. E chiunque vede come tale condizione di cose sia ben differente dalla prospettata frode alla legge, che si avrebbe nel caso che, volendosi alienare tutto il fondo, e non volendosi obbedire al precetto che obbliga a chiedere il beneplacito apostolico, per eludere questo si procedesse a una vendita frazionata (1).

Le parole del contratto del 1871 ora citate, « (se pure, saldate le spese... *non gli piacerà* di disporre in altro modo degli avanzi) » sono arrecate dal parroco Ciuffi medesimo, per avanzar la pretesa che dunque i contratti del 1882, 1889 e 1908, non tengono per errore: assume cioè il parroco, che egli fino al 1908 non vide il testo preciso del contratto del 1871 e non lesse quelle parole: se le avesse lette, non avrebbe affatto concluso quei contratti con la Confraternita, preferendo, com'era più vantaggioso per lui, disfarsi di essa, sia disinteressandosi della continuazione del sepolcreto, sia facendo da sè solo, come difatti procurò appena, nel 1908, potè leggere quella clausola; mentre egli credette che la convenzione Binazzi obbligasse i

(1) La sentenza rotale aggiunge qui un'altra argomentazione: che cioè se anche il beneplacito apostolico fosse stato necessario nel 1871, essendo scorsi più che 30 anni, si doveva *presumerlo* nel 1908. Ci permettiamo di non seguirla, poichè tale presunzione, se ha luogo quando è incerto se il beneplacito sia ottenuto o no, non può tenere nel caso presente quanto è certissimo e pacifico tra le parti che nel 1871 non si pensò neppure a domandarlo. Si è cioè equivocato tra presunzione e prescrizione.

successori fino al compimento dell'opera. Ma queste ragioni non tengono: anzitutto si stenta a credere che il parroco potesse ritenersi *obbligato* a rinnovare un contratto scaduto: ad ogni modo dovrebbe provare che questa sua opinione erronea derivasse da un modo doloso d'azione che avesse tenuto la Confraternita, e non lo prova, mentre derivò dalla sua *culpa in inquirendo*, che deve imputare a sè; infine si tratta di *voluntas interpretativa, quae nihil operatur, quum non sit in mundo:* non si guarda cioè quel che avrebbe voluto, se..., ma quel che volle e stipulò nel contratto; non si tratta in altre parole di vero errore *dans causam contractui.*

Così pure pretende il parroco che egli non rinnovò il contratto, nel 1908, se non sotto condizione, cioè se consentisse un suo consulente, allora assente e che di fatti non lo fece registrare, quando il consulente gli disse che non faceva bene a rinnovarlo, nè restituì la seconda copia in cui il contratto fu redatto, alla Confraternita. Ma si osserva, anzitutto, che nel contratto non è traccia di questa condizione: il parroco dice di averla espressa oralmente, mentre la Confraternita lo nega: le prove addotte non sono sufficienti a provare la realtà di tale condizione. Sta di fatto che uno dei due esemplari, firmato dal parroco, è ora in mano della Confraternita; che l'altro non sia stato registrato nè restituito, non infirma il negozio giuridico già compiuto con la sottoscrizione. D'altra parte le trattative per la rinnovazione del contratto cominciarono parecchi anni innanzi, e la minuta fu stesa nel 26 giugno 1906: possibile che il 26 aprile 1908, quando lo firmò, attendesse ancora il parere di un consulente?!

Infine oppone il parroco alcune cause di invalidità dovute alle leggi civili: 1° che la Confraternita nel 1782 fu soppressa e quindi non aveva personalità giuridica; ma checchè sia della soppressione civile, si ha in atti il decreto arcivescovile del 19 aprile 1793 che approva alcune modifiche dei suoi statuti: dunque ecclesiasticamente era viva e vitale; che poi essa sia una vera Confraternita, o una « pia unione » dipendente assolutamente dal parroco, non impedisce che abbia personalità giuridica, segnatamente a contrarre; 2° che a norma del concordato tra la S. Sede e il Granduca di Toscana del 25 aprile 1851, art. XI, « non potrà devenirsi all'alienazione, locazione... di detti beni ecclesiastici... senza il precedente consenso. . del

Governo »; mentre non si dimostra affatto che siasi ottenuto quel consenso. Si risponde: da qual Governo doveva aversi il consenso? Dall'attuale? Ma non fu esso che concluse quel concordato; anzi con atto del 27 gennaio 1860 lo ha abolito. E se pure, non ostante quest'abolizione possono valere concessioni fatte alla popolazione, cioè al vescovato, clero e fedeli, non valgono certo quelle fatte al Governo come tale, tra cui deve annoverarsi la citata.

Respinte quindi tutte le eccezioni contro la precedente Rotale, giustamente il Turno ne confermò il giudicato, ponendo le spese giudiziali delle due istanze, nonchè le spese e gli onorari anche della parte contraria nel presente appello, a carico del parroco appellante.

SUNTO DEL *CODEX IURIS CANONICI*

(Continuazione, vedi fasc. prec. pag. 115 ss.).

Sezione seconda. — DEI CHIERICI IN PARTICOLARE. — Il Codice assai opportunamente, come avvertimmo nel principio del precedente articolo, premette una dichiarazione della divisione territoriale della Chiesa in provincie ecclesiastiche, che constano di varie diocesi o prelature *nullius* (soppressa ogni menzione delle quasi *nullius*, come quelle che non hanno territorio separato) per i territori in cui vige l'ordinaria gerarchia; e di vicariati e prefetture apostoliche, per gli altri, riserbando al Papa il diritto esclusivo di formare e modificare tale circoscrizione (c. 215); prescrive invece all'Ordinario di dividere il territorio dell'unità a lui sottoposta, sia diocesi, sia abbazia, sia vicariato o prefettura, in distinte parti, che saranno per quelle *le parrocchie*, per queste, conglobata ogni antica denominazione di distretti o missioni, le *quasi-parrocchie* (c. 216). A raggiungere l'intento di uniformità che il Codice si propone, elimina al possibile ogni altra distinzione che non sia territoriale, come quella di parrocchia per *lingue*, oppure per *famiglie*, quanto al futuro: circa le esistenti prescrive però che nulla si muti senza intesa con la Santa Sede (c. 216, § 4) (1). Nè tale

(1) Ciò è ragionevole: infatti le parrocchie familiari e personali attualmente esistenti ripetono la loro origine da concessione apostolica, la quale si presume dopo un congruo lasso di tempo. Quindi non può altrimenti mutarsi,

uniformità vien turbata dal raggruppamento che il Codice *comanda*, delle parrocchie, in distretti (detti nei varî luoghi decanati, vicariati foranei, arcipreture), riservando alla S. Sede di dispensare in casi di diocesi di poche parrocchie o di poco territorio, dall'obbligo di questa suddivisione (c. 217): essa è infatti opportunissima di organizzare la diocesi e a continuare anche dopo la visita pastorale i benefici effetti di questa, mentre a tali vicarii foranei non son date che attribuzioni di sorveglianza.

Premessi questi accenni il Codice prosegue nel suo intento di coordinamento e unificazione raggruppando tutto quello che spetta i singoli gradi ecclesiastici intorno alle due somme istituzioni di diritto divino: *il Romano Pontefice*, della cui potestà partecipano il Concilio Ecumenico (c. 219-229), i cardinali (c. 230-241), la Curia Romana (242-264), i Legati (265-280); i Patriarchi, Primati, Metropolitani (271-280); i Concilii plenari e provinciali (281-292), i Vicari e Prefetti Apostolici (293-311), gli Amministratori Apostolici (312-318), i Prelati *nullius* (319-328); e l'*Episcopato* della cui potestà partecipano i Coadiutori e Ausiliari (350-355), il Sinodo diocesano (356-362), la Curia (363-390), il Capitolo dei canonici (391-422), i Consultori diocesani (423-428), i Vicarî foranei (445-450), i parroci (451-470), vice-parroci (471-478) e rettori di chiese (479-486). Procureremo di dare a questo vasto complesso uno sguardo sintetico, seguendo le linee maestre del Codice.

E riguardo al *Romano Pontefice* stesso, poichè, come dichiara il can. 219, la sua potestà suprema dipende dalla legge divina, non ha altri limiti che in questa legge stessa: quindi le determinazioni del Codice a suo riguardo non possono essere, nè sono, che negative, escludenti cioè limitazioni di diritto positivo; così il c. 217 la dichiara piena, suprema, il c. 218 immediata e ordinaria anche verso le singole persone (cfr. 1557 e 1569; 1431); il c. 220 costituisce senz'altro come *maggiori* cause quelle che di diritto (cfr. c. 1999) o di fatto il S. P. si riserva; il c. 221 lascia in solo arbitrio del S. P. tenere o no il supremo potere; il c. 1518 afferma il suo alto dominio su tutti i beni ecclesiastici; il c. 1556 esclude ogni controllo umano

---

ove esista, pel noto principio: « Omnis res per quascunque causas colligitur, per easdem dissolvitur ». È, del resto, conforme ai principî generali del Codice (can. 3, 22) non toccare le giurisdizioni particolari attualmente esistenti.

su l'opera sua, ecc. Su lo stesso *Concilio Ecumenico* la potestà del Papa è assoluta (c. 222 e 227): a tal riguardo il Codice sancisce il diritto esistente: l'unica modificazione riguarda i vescovi *titolari* che non hanno diritto a esservi convocati, ma una volta chiamativi hanno per sè voto deliberativo (c. 223, § 2). Circa il *Sacro Collegio* dei Cardinali è notevole l'esclusione (senza dispensa Pontificia) dei non sacerdoti, e di quelli che innanzi al sacerdozio si coniugarono, se hanno prole, o nipoti dalla prole (c. 232, § 2, n. 2), nonchè dei consanguinei in primo o secondo grado con cardinali viventi (id. n. 3): Dei loro privilegi, come della *Curia Romana*, nella quale principalmente spiegano l'opera loro, non occorre ora trattare, essendosi già a suo tempo riportati gli interi testi delle Costituzioni che son qui in breve codificate (cfr. *Mon. Eccl*, XXV, 387; XIX, 184 ss., ecc).

Circa i *legati pontifici*, è notevole la chiara distinzione che fa il Codice tra i Nunzi o Internunzi (i quali hanno rappresentanza diplomatica e trattano coi Governi) e i Delegati, i quali non hanno altra funzione ordinaria che di vigilare su lo stato delle Chiese e informarne il Pontefice (c. 267); è fatto a tutti obbligo di non intralciare il governo diocesano, e solo si concede loro la precedenza sugli Ordinari, anche se non siano essi vescovi, eccetto che su gli Ordinari che siano cardinali (269); il titolo di *legato nato*, spettante ad alcune sedi vescovili, non è che onorifico (270); e lo stesso deve dirsi, in genere, del titolo di *Patriarca*, o *Primate* (c. 271) con cui è congiunta solo la precedenza agli arcivescovi metropolitani (c. 280): la potestà di questi sui suffraganei è meramente vigilativa e suppletiva in devolutivo, come il Codice specifica riguardo alla collazione dei benefici, alla visita pastorale, agli appelli, ecc. Il Codice ha pure conservato nella sua forma classica quanto spetta il diritto del pallio (c. 275-279).

Il cap. VII che, tratta dei *Concilii plenarii e provinciali*, stabilisce che per la convocazione di quelli necessita la licenza del Papa e la presenza del suo Legato: attesa la equiparazione fatta tra i prelati con giurisdizione episcopale, anche gli abati e prelati *nullius*, i vicarii e prefetti apostolici e i vice capitolari devono intervenirvi (c. 282); pei vescovi titolari vale lo stesso che riguardo al Concilio Ecumenico. Le stesse norme si applicano al Concilio Provinciale, che deve celebrare soltanto *ogni*

venti anni. la difficoltà relativa ai prelati *Nullius*, che non hanno cioè Metropolitano, è eliminata con l'obbligo loro fatto di eleggere una volta per sempre e con approvazione Pontificia uno dei Metropolitani più vicini, al cui Concilio debbano intervenire (c 285). Gli atti del Concilio Provinciale, come del Plenario debbono sottomettersi alla revisione della S. C. del Concilio, e dopo i suoi decreti, approvati e promulgati, obbligano tutto il territorio, senza facoltà di dispensa (c. 191). Per supplire poi alla rarità dei Concilii, si fa obbligo *ogni cinque anni* delle conferenze episcopali regionali, le quali provvederanno alle cose più urgenti fino alla prossima convocazione e prepareranno la materia pel Concilio (c. 292).

Il cap. VIII relativo ai vicari e prefetti apostolici li equipara quanto più può ai vescovi residenziali, concedendo loro gli stessi diritti e facoltà (c. 293, n. 2), autorizzandoli, anche i privi di carattere episcopale, a consacrare con gli olii benedetti, dare le indulgenze, conferire la cresima, tonsura e ordini minori (294). Da essi dipendono tutti i missionari anche regolari, quanto a facoltà ministeriali (295), governo, cura d'anime, sacramenti, scuole, donazioni e cause pie in favore della missione; in caso di conflitto col superiore religioso prevale il comando del vicario o prefetto (296). Posson questi obbligare i religiosi alla cura di anime, in difetto di sacerdoti secolari, (297) debbon comporre le vertenze fra missionari o religiosi (298); i vicari sono tenuti a far la visita *ad limina* (299) e, come pure i prefetti, a mandare ogni quinquennio la relazione della loro Chiesa, e ogni anno la statistica dei battesimi, delle cresime, comunioni e altre cose notevoli (300); son tenuti in modo singolare alla residenza (301, § 1) e alla visita pastorale quando sia necessaria (§ 2); debbono costituire una Consulta con almeno tre fra i più anziani missionari (302), e riunire almeno una volta l'anno i missionari, se non tutti, i principali (303); gli obblighi dei vescovi circa l'archivio di curia, i concilii e sinodi (eccettuata la fissazione del tempo) si estendono anche ad essi (304); debbono sforzarsi *sub gravi* di costituire un clero indigeno (305), hanno il nuovo obbligo della messa *pro populo* nelle sole *feste* di precetto [escluse le domeniche comuni e la festa della Circoncisione (306). Non possono invece senza licenza della S. Sede autorizzare l'uscita, nè decretare l'espulsione dei missionari, eccetto il caso di scandalo pubblico (307).

Godono i privilegi dei vescovi titolari, se son consacrati vescovi, altrimenti quelli dei protonotari apostolici di numero (308). Debbono nominare un Pro-Vicario o Pro-Prefetto che loro succeda con tutte le facoltà (e questi, succeduto alla sua volta), finchè non prenda possesso il titolare nominato dalla S. Sede (309-311). Con tale nuova norma si è provveduto sapientemente alla grave difficoltà del regime sede vacante.

Il cap. IX riguarda gli amministratori apostolici inviati dal Papa per causa grave o speciale (312). *Sede plena*, l'amministratore ap. presenta la sua lettera di nomina al vescovo e capitolo; *sede vacante*, oppure assente o demente il vescovo, egli prende possesso come i vescovi stessi, presentando la nomina al Capitolo (313). Tutte le sue facoltà e doveri dipendono dalle lettere di delega. In quanto queste non dispongano altrimenti: se la nomina è perpetua, si considera in tutto come vescovo residenziale; se è temporanea, è equiparato al vicario capitolare, con in più, anche *sede plena*, la visita pastorale, e con in meno l'obbligo della messa *pro populo*, che grava il vescovo. Se non è vescovo ha i privilegi del protonotario (315). *Sede plena*, si sospende la giurisdizione del vescovo e del suo vicario generale; ma l'amministratore non è competente a giudicare la gestione passata (316). Morto l'amministratore, o impedito, si deve subito darne avviso alla S. Sede, e nel frattempo governerà il vescovo o il vicario capitolare (317-318).

Il cap. X, finalmente, regola quanto spetta l'elezione, le attribuzioni episcopali, il Consiglio, e la vacanza degli abati o prelati *nullius*, che abbiano almeno tre parrocchie sotto la loro giurisdizione. Sono notevoli: il c. 320 che ne riserva al Papa la nomina, o almeno la conferma e l'istituzione canonica; il c. 323 e ss. che equiparano in tutto il governo di tali prelature alle diocesi, quanto a facoltà e a doveri (1); tra i quali ultimi segnaliamo l'obbligo di costituire il vicario generale (323), il consiglio di consultori, se non v'è già Capitolo regolare o secolare, con le stesse disposizioni circa il vicario capitolare, sede vacante (327) se l'abbazia è secolare.

---

(1) Riguardo al diritto di celebrare il *Sinodo* diocesano il Codice nulla dice esplicitamente: poichè fin qui il diritto esplicitamente lo *negava*, ci sembra dubbio se attualmente sussista.

E siamo così giunti al punto fondamentale, ossia al prototipo di regime ecclesiastico, di cui le precedenti non sono che forme di imitazione, cioè al governo diocesano, di cui tratta ampiamente il titolo VIII suddiviso in undici capitoli, che si denominano dal vescovo, dai coadiutori e ausiliari, dal Sinodo, dalla Curia, dai Capitoli, dai Consultori diocesani, dalla sede vacante e impedita ove trattasi del vicario capitolare, dai vicari foraneo, dai Parroci, dai Viceparroci, e dai Rettori di chiese.

Cap. I. — *Dei Vescovi.* — Come successori degli Apostoli i Vescovi governano per diritto divino le chiese particolari con podestà ordinaria, sotto la giurisdizione del Pontefice Romano. A lui solo è riservato nominarli: se alcun collegio goda del diritto di elezione, questo, come pure l'elezione dei Prelati *nullius*, è soggettata alla legge (in parte nuova) che — salvo quanto dispongano statuti speciali richiedenti un numero maggiore di voti — l'elezione non è valida se non è fatta con maggioranza assoluta, cioè con la metà più uno dei voti, esclusi quelli nulli: deve poi l'eletto istituirsi canonicamente dal solo Papa (c. 329, cfr. 321 e 332). Non si presume idoneo all'episcopato chi sia illegittimo, minore di 30 anni, con meno di cinque anni di sacerdozio, non abbia le doti richieste al governo della diocesi di cui si tratta, nè titolo di dottore o licenziato o altra prova di vera perizia in Teologia o Diritto: il giudizio su tale idoneità, anche in caso di elezione, spetta esclusivamente alla S. Sede (c. 331).

Seguono poi le norme tuttora vigenti circa la istituzione canonica, il giuramento, la consacrazione (da riceversi d'ordinario entro *tre* mesi), la presa di possesso (c. 332-334). Il can. 335 definendo la loro triplice potestà, legislativa, giudiziaria, coattiva, stabilisce che le leggi episcopali obblighino *dal momento stesso* della loro promulgazione, se in esse non si determini altro; il modo di promulgazione deve esser fissato dai vescovi stessi. Obiettivamente il modo da preferirsi, come più conforme a quanto è stabilito per le leggi pontificie, ci sembra l'inserzione nel *Bollettino diocesano* relativo: è però bene, che in via ordinaria stabiliscano pure un breve lasso di *vacanza* alle loro leggi, per esempio, di venti giorni dalla data del fascicolo Il can. 336, stabilisce i ben noti doveri generali, specialmente di vigilanza, dei vescovi: il 337 regola l'esercizio dei pontificali che, fuori di diocesi, non si può fare se non col consenso del vescovo ordi-

nario; a questo proposito il § 3, ove si dice che con tal permesso può essere concesso anche l'uso del trono col baldacchino, ha già dato occasione ad una controversia fra i liturgisti, se cioè, nella cattedrale, il vescovo possa concedere l'uso del *proprio* trono stabile, oppure possa soltanto permettere l'uso di altro trono da appositamente erigersi a *cornu epistolae:* la prima opinione aveva l'autorità del decreto 4023 della S. R. C. del 9 maggio-12 giugno 1899, mentre la seconda sosteneva che appunto tal decreto fosse corretto dalla dizione del codice « *permittere* (non: concedere) usum throni (non: sui throni) »; ci sembra che avendo oggi l'edizione con note accennato *unicamente* in questo luogo al decreto su citato della S. R. C., senza fare alcuna menzione del tratto opposto del Cerem. Episcoporum (l. I, c. XIII, n. 4-11), questa seconda opinione sia da scartarsi.

La legge della residenza è ritenuta nella sua forma attuale col permesso, senza causa canonica, ma non senza *aequa causa*, di tre mesi al massimo, e con la comminazione del processo dopo passati i sei (338); anche nella applicazione della messa *pro populo*, come è stato ora dichiarato autenticamente (confronta p. 113) nulla ha innovato il c. 339, se non l'obbligo aggiunto di supplire *quam citius* qualunque omissione colpevole o no (§ 4): il can. relativo alla visita *ad limina* (340-342) ha codificato il decreto del 31 dic. 1909 (*Mon. Eccl.*, XXI, 529); quello che tratta della visita pastorale (343) libera il Vescovo da qualunque obbligo nella scelta dei due Canonici convisitatori, « quos maluerit: reprobato quocumque contrario privilegio et consuetudine »: è nuova, a quanto sappiamo, la facoltà data al Metropolitano di far la visita in luogo del suffraganeo negligente, però *probata causa ab Apostolica Sede* (§ 3; cfr. 274, n. 5); la visita deve farsi ogni anno, *saltem ex parte*, in guisa che almeno ogni quinquennio la diocesi sia tutta visitata: circa le esenzioni, la forma di visita, le c. d. procurazioni e spese, il Codice esplicitamente conserva lo stato di diritto vigente (c. 344-346). La precedenza del vescovo nel suo territorio è assoluta, cedendo solo ai Cardinali, Legati Pontifici, e al proprio Metropolita, non già a qualsiasi altro Arcivescovo (c. 347). I vescovi titolari non hanno alcuna giurisdizione su la diocesi del proprio titolo, anche se questa diventasse poi residenziale; non hanno quindi obbligo di giustizia; ma solo decenza, a titolo di carità, nell'applicare la messa *pro populo* (348).

È degno di nota l'accrescimento dei privilegi delle facoltà ordinarie dei Vescovi: quasi può dirsi che il Codice abbia rese generali e ordinarie gran parte di quelle che solo a titolo di dispensa venivano prima concesse dalla S. Sede a determinate regioni; anche qui si manifesta il duplice intento di uniformare la giurisdizione ecclesiastica nei diversi luoghi, e favorire fino al possibile il governo diocesano.

Il can. 349 non enunzia che alcuni dei privilegi e dei diritti episcopali, rimandando espressamente, per gli altri, ai loro titoli relativi: ci sembra però opportuno, a chiusa di questo articolo radunarli sinteticamente:

Privilegi personali:

a) dal momento che riceve la notizia ufficiale della sua provvista canonica, il vescovo ha facoltà:

1° di eleggere a sè e ai suoi familiari un confessore, anche non ancora approvato per le confessioni, conferendogli con ciò stesso giurisdizione, estensiva a qualsiasi peccato e censura (eccettuate le specialissimo modo e quelle annesse alla violazione del segreto di Sant'Ufficio), compresi i casi riservati all'Ordinario del luogo ove avviene la confessione;

2° di predicare ovunque, col consenso almeno presunto dell'Ordinario del luogo;

3° di celebrare o far celebrare *coram se* il giovedì santo e le tre messe nella notte di Natale, anche se non già obbligato a farlo, nella cattedrale;

4° di benedire con tutte le indulgenze qualunque corona, croce, medaglia, abitino, ecc., *senza obbligo di registrazione;*

5° di erigere le *Viae Crucis* e di indulgenziare i crocifissi *ad hoc;*

6° altare portatile *ubique* per la propria Messa e per quella di ringraziamento;

7° celebrare in mare, con le dovute cautele;

8° seguire sempre il proprio calendario;

9° altare privilegiato personale quotidiano;

10° oratorio privato, con facoltà per sè e i suoi di lucrarvi qualunque indulgenza;

11° impartire la benedizione episcopale;

12° di portar subito le insegne episcopali.

b) dalla presa di possesso ha: 1° il diritto alle rendite

della Mensa; 2° di concedere indulgenze di 50 giorni; 3° di innalzare in tutte le chiese della diocesi trono e baldacchino.

Altri diritti e facoltà: 1° Secondo il can. 386, il Vescovo ha facoltà di sostituire, col solo consiglio del Capitolo Cattedrale, fino al proprio sinodo gli *esaminatori sinodali* morti o cessanti, e così pure i parroci consultori, che, com'è noto, tengono ora il luogo di giudici sinodali. Per gli esaminatori occorreva tuttora la licenza della S. Sede (S. C. del Concilio); per i giudici, si richiese fino alla promulgazione del *Maxima Cura;*

2° Il can. 914 dà facoltà ai Vescovi di impartire la benedizione papale con indulgenza plenaria nella Pasqua e in altra festa solenne a piacere, purchè resti nel territorio della sua diocesi; prima occorreva la licenza della S. Sede; si noti a questo proposito che in *articulo mortis*, a norma del can. 468, tale benedizione può darla qualunque sacerdote che assista il moribondo, senza necessità di chiedere il rescritto apostolico;

3° Notevolissima è la facoltà data dal can. 1532 di autorizzare alienazioni di valore inferiore a 30 mila lire: col solo voto del Consiglio amministrativo diocesano, se si tratti di valore inferiore a 1000 lire; col voto favorevole e col consenso del Capitolo Cattedrale se si tratta di valore superiore a 1000 lire; sicchè la necessità del beneplacito apostolico è ristretta alle alienazioni di valore sopra le 30 mila lire. Anzi tale autorizzazione i Vescovi possono darla anche a istituti religiosi femminili, che la debbono chiedere e ottenere in scritto (c. 534).

4° Il can. 806 dà facoltà all'Ordinario di permettere la binazione (non trinazione) nel solo caso di necessità, cioè quando per mancanza di sacerdoti una notevole parte di fedeli mancherebbe altrimenti di soddisfare al precetto della Messa;

5° l'Ordinario può concedere, solo per *modum actus*, a norma del decreto già riportato dalla S. C. de' Sacramenti, 23 dic. 1912 (XXIV, 484), di celebrare nelle case private (c. 822, § 4);

6° Pel can. 1006, § 3, il Vescovo può, senza altra venia apostolica, dar la dispensa per l'*extra tempora;*

7° Pei can. 1043 e 1045 hanno la facoltà di dispensare *in articulo mortis* e nel procinto delle nozze, su la forma del matrimonio, per tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico, eccettuato il presbiterato e l'affinità in linea retta;

8° Il can. 1304, § 4, conferisce loro la facoltà di delegare semplici sacerdoti per la benedizione della sacra suppellettile.

A ciò debbono aggiungersi le importanti innovazioni che vedremo a suo luogo, circa il conferimento dei beneficî ecclesiastici, circa i procedimenti in via economica o amministrativa, circa l'esenzione dei regolari, circa l'imposizione di tributi, ecc Sarà ben facile concludere che il Codice ha abbondantemente provveduto non solo all'autorità della persona del vescovo, ma anche alle sue necessità pel regime della Diocesi. Esaminiamo ora brevemente le parti di questo regime, e gli uffici delle persone chiamate dal diritto a coadiuvare l'opera del Vescovo.

(*Continua*).

QUESTIONI.

Se nei Capitoli con prebende distinte e separate, l'onere della Messa Conventuale, durante la vacanza di qualche canonicato, debba essere sostenuto dal R. Economato o dal Capitolo.

In un Capitolo cattedrale dell'Italia meridionale, per il passato, quando si verificavano delle vacanze, nelle varie prebende canonicali, il Procuratore del Capitolo curava la celebrazione e l'applicazione della Messa conventuale, gravante sul Canonicato vacante, facendosi poi rivalere dal R. Economato sulle rendite da esso Economato percepite durante la vacanza. Da qualche anno a questa parte il R. Economato si è rifiutato di riconoscere questo onere, affermando che la Messa conventuale è un onere che grava non sulle singole prebende, ma sull'intero Capitolo in quanto è Ente collegiale. Potrebbe il Capitolo insistere, anche coll'adire il magistrato ordinario, per obbligare il R. Economato a riconoscere quest'onere della Messa conventuale?

R. L'Economato giustifica il suo rifiuto, affermando che le Messe conventuali non possono, in caso di vacanza, dedursi dalle rendite di massa o delle singole prebende, perchè rappresentano un obbligo annesso all'intero Capitolo in quanto Ente collegiale. I canonici di ogni Cattedrale sono obbligati alla recita dei divini uffici, i quali non si compongono della sola recita delle ore canoniche, ma anche della celebrazione della Messa conventuale, che fa parte integrante dell'ufficiatura corale non solo, ma ne rappresenta la parte principale e più eminente. Aggiunge l'Economato che questa disciplina ecclesiastica venne raffermata anche dal diritto positivo dell'ex-reame di Napoli con le istruzioni del 18 novembre 1822, le quali nell'art. 7 stabiliscono: « Non dovranno computarsi tra i pesi della massa da detrarsi le funzioni sacre di qualunque natura, come officiature, Messe cantate, Messe piane. La celebrazione di queste Messe piane sarà ripartita con giusta proporzione sulle diverse porzioni che si

formeranno ». Infine cita il pronunciato della Corte di Appello di Napoli nella sentenza del 12 giugno 1868 contro il Capitolo di Salerno ricorrente contro l'Economato per farsi computare tra le spese da dedursi dalla massa comune l'elemosina delle Messe conventuali. Il Tribunale rigettò l'appello, e definì le Messe conventuali non costituire un onore materiale da dedursi dalla massa e computarsi in danaro.

Queste premesse, anche se potessero essere accettate completamente, a noi non sembrano sufficienti a giustificare la tesi dell'Economato. Non mettiamo in dubbio che la Messa conventuale, come parte integrante, anzi, come parte precipua dell'officiatura corale, costituisca un onere, a cui è tenuto *in solidum* l'intero Capitolo; ma, se questa solidarietà rende responsabile l'intero Capitolo della celebrazione della Messa conventuale, non esclude che al canonico, il quale celebra ed applica *pro benefactoribus*, il Capitolo dia l'elemosina ordinaria, detraendola dalla massa comune o dalle rendite delle singole prebende. E qualora questa prassi sia avvalorata dalla consuetudine, non riprovata dal Diritto canonico (can. 417, § 3), al dovere, che contrae il Capitolo, risponde un diritto da parte del canonico eddomadario di chiedere quest'elemosina. Onde sarebbe erronea l'affermazione generica del magistrato, che per questa Messa conventuale veruna elemosina può pretendere il celebrante, essendo un obbligo sostanziale inerente al beneficio capitolare. Neppure il fatto che il canonico infermo non è tenuto ad offrire elemosina alcuna al capitolare che lo supplisce nella Messa conventuale, può essere invocato a favore dell'Economato, perchè anche in questo caso il Codice di Diritto canonico fa salva la consuetudine e le particolari convenzioni « nisi statuta capitularia vel particularis consuetudo aliud ferat » (Can. cit., § 2). Pertanto, poichè il Diritto canonico, le cui disposizioni, mancandone altre nel Codice civile che regolino la presente questione, devono avere piena applicazione anche nei tribunali civili, ammette che l'onere della Messa conventuale, benchè gravante solidalmente sull'intero Capitolo, possa convertirsi nei casi particolari in un onere della massa comune, o delle singole prebende canonicali, la questione di diritto viene ad essere assorbita dalla questione di fatto. Onde se il Capitolo può provare coi suoi statuti o con la consuetudine, che la Messa conventuale rappresenta un onere per la massa comune o per le singole prebende, tale spesa certamente dovrà considerarsi come un onere materiale da dedursi e computarsi in danaro. Le istruzioni e il pronunziato della Corte di Appello di Napoli si riferiscono a Capitoli e ad Enti collegiali, in cui realmente la Messa conventuale assegnata ai singoli canonici, non importava onere distinto dagli altri oneri canonicali. È risaputo che certi Capitoli poveri possono ottenere

dalla Santa Sede la dispensa dall'applicare la Messa conventuale *pro benefactoribus*. In questi casi restando la sola celebrazione, senza l'obbligo dell'applicazione, la Messa conventuale, conservando il solo carattere di funzione corale, non potrebbe dar diritto ad altra elemosina. In tutti gli altri casi però, nei quali è provato che la Messa conventuale costituisce un onere per se stante, al punto che il canonico eddomadario, il quale si fa supplire da altri, deve corrispondere del suo l'elemosina al sacerdote che lo supplisce nella Conventuale, è naturale che, nelle vacanze di siffatte prebende, l'Economato, che s'impossessa delle rendite, sia tenuto a rivalere il Capitolo dell'elemosina che deve offrirsi per sostenere le Messe conventuali gravanti sul Canonicato vacante. Dopo le varie risoluzioni ministeriali e sentenze di magistrati, non si può più disconoscere quel principio di somma evidente equità per il quale rimangono a carico dell'Economato, che percepisce le rendite del beneficio vacante, gli oneri naturali ad esso beneficio inerente, e tra questi può annoverarsi l'onere della Conventuale.

Nel caso proposto, il fatto che per il passato l'Economato aveva nelle vacanze riconosciute e rimborsate al Capitolo le somme versate quale elemosina delle Messe conventuali che gravavano sui Canonicati vacanti, costituisce la prova più convincente che in quel Capitolo la Conventuale rappresentava un onere delle singole prebende da soddisfarsi da chi viene a percepirne le rendite; onde a noi sembra che può benissimo il Capitolo insistere per il rimborso, e qualora l'Economato si ostinasse nel suo rifiuto, potrebbe con buon diritto far valere le sue ragioni presso il giudice ordinario.

QUESITI MINORI.

41. Impedito il Vescovo, e celebrando una Dignità, chi deve applicare *pro benefactoribus*, la Dignità o il Canonico di settimana? La consuetudine, in alcuni Capitoli, fa obbligo dell'applicazione alla Dignità. *Quid?*

R. È certo che la Dignità chiamata a supplire il Vescovo nelle feste più solenni, pur avendo l'obbligo e il diritto di cantare la Conventuale, non ha però l'obbligo di applicarla. Quest'obbligo, come ha dichiarato più volte la S. C. C., spetta al Canonico di settimana (confronta *Sebenicen.* 4 marzo 1876). Ma se la consuetudine fa ricadere quest'obbligo dell'applicazione sulla Dignità, tale consuetudine derogativa della legge, purchè legittima e ragionevole, deve osservarsi e conservarsi (Cf. *Theanen.* 17 giug. 1899 e 27 aprile 1901). Il Codice, con la prescrizione del Can. 413, § 3: « Missam conventualem sine

cantu celebrare *licet* hebdomadario, cum in Ecclesia, pontificali ritu, Episcopus vel *alius* loco Episcopi celebrat », sembra abbia avuto di mira di conservare insieme coll'obbligo fatto all' eddomadario dal diritto comune, anche l'eccezione sancita dalla consuetudine, altrimenti invece del *licet* avrebbe usata altra locuzione.

42. Nel paese di C. vi è l'unica chiesa parrocchiale nel centro del caseggiato: a pochi passi di distanza funziona una chiesa di Regolari. Può il parroco o l'Ordinario proibire che nei giorni festivi si celebri nella chiesa dei Regolari prima della Messa parrocchiale, la quale si dice da tempo immemorabile in orario comodissimo per la maggioranza della popolazione fedele ed è stata sempre in paese la prima Messa?

R. Un simile quesito è stato più di una volta proposto alle S. Congregazioni, le quali, attenendosi alla Costituzione « *Etsi mendicantium* » del 1567 di S. Pio V, hanno sempre dato risposta negativa. Tra le varie decisioni, basterà ricordare quella della S. C. C. nel 1750 in *Comensi*, con cui al dubbio « An Archipresbiter et presbiteri... prohibere possint P.P. Reformatis celebrare Missas ante vel actu celebrationis Missae parochialis? » si rispose: « Negative et amplius ». Parimenti nel 1761 *in Squillacensi* al dubbio « An Religiosi Conventuales... moniti ab Episcopo, debeant se abstinere a celebrandis Missis... ante Missam parochialem, vel donec illa absolvatur? » rispondeva « Negative ». Nello stesso senso rispondeva più recentemente la stessa S. C. in Ragusina 11 marzo 1892, e la S. C. de' VV. RR. il dì 14 marzo 1879. Il Codice di Diritto canonico anche in questa parte conserva integro il principio dell'esenzione. Però i suoi Canoni 1334 e 1336 facendo obbligo ai Religiosi di accettare le norme date dagli Ordinari per l'istruzione religiosa in diocesi, offrono modo di rimediare agli inconvenienti che potrebbero derivare dal fatto che il popolo per ascoltare la Messa nelle Chiese dei Regolari, lascia la parrocchiale, nella quale, in genere, i parroci sogliono fare anche un po' d'istruzione religiosa. Non sarà inutile notare che nel riconoscere questo diritto dei Religiosi a celebrare in qualunque ora, anche durante la Messa parrocchiale, la S. C. spesso aggiunse una *mente*, con la quale si esortavano i Religiosi a non avvalersi troppo strettamente di tale loro diritto, ricordando che il privilegio dell'esenzione concesso loro dai Romani Pontefici non doveva essere usato *in destructionem*, ma sibbene *in aedificationem animarum*.

Pertanto, qualora nel caso proposto non si potesse evitare il danno che i fedeli potrebbero ricevere ascoltando, invece della Messa parrocchiale, la Messa dei Regolari, ove non abbia luogo la spiegazione del Vangelo, il Vescovo se non può ottenere, pregando i superiori monastici, che si allontani questo inconveniente, potrà provocare qualche disposizione dalla S. Sede.

43. Un Religioso di voti solenni, con dovuta dispensa, eletto parroco, potrebbe godere nell'Ordine cui appartiene, del grado di ex-definitore provinciale, e quindi essere chiamato col titolo di molto reverendo?

R. A tale quesito risponde il Can. 515: « Probibentur tituli dignitatum vel officiorum mere honorifici; soli, si id permittant constitutiones, tolerantur tituli officiorum majorum, quibus religiosi in propria religione *reapse functi sint* ».

44. Sorta una discussione intorno alla clausura che debbono osservare i Religiosi di voti solenni, Tizio sostiene che, comunque le camere abitate siano disposte, purchè per riguardo ad esse l'una attigua all'altra, si osservino le disposizioni canoniche vietanti l'ingresso alle donne e l'uscita dei Religiosi senza licenza del superiore, il locale può e deve dirsi veramente di clausura, anche se vi sia più di un ingresso. Caio invece sostiene richiedersi di più, un unico ingresso, e di notte talmente chiuso, da rendere impossibile l'uscita; perciò, se vi fosse del locale, nella casa religiosa, fuori dello spazio compreso da questo unico ingresso, dovrebbe ritenersi fuori di clausura e perciò tale da non potersi usare dai Religiosi per loro abituale abitazione. Chi dei due ha ragione?

R. Probabilmente nessuno dei due, confondendosi da entrambi la *clausura formale* con la *clausura materiale* e insistendo Tizio sull'elemento formale, con esclusione dell'elemento materiale, sul quale invece sembra fermarsi a preferenza Caio. Come è facile raccogliere da qualunque testo che tratti del Diritto dei Regolari, la clausura formale è il complesso di quelle sanzioni canoniche, le quali proibiscono ai Religiosi di uscire liberamente e agli estranei di entrare liberamente nello spazio nei cui limiti è contenuta la clausura considerata materialmente. Per sè è soggetto alla clausura tutto lo spazio compreso nella cinta del Convento, cioè tutti quei luoghi ai quali non si accede «*nisi per ianuam qua patent interiora conventus* », e non sono separati dal convento *neque clavi neque muro*. Spetta al Superiore provinciale definire i termini della clausura secondo le consuetudini dell'Ordine e le esigenze del luogo, senza però esimere dalla legge della clausura quei luoghi che il diritto vi sottopone. Il Canone 597 nei paragrafi 2 e 3, conferma chiaramente questa disciplina, determinando che dalla legge della clausura « afficitur tota domus quam communitas regularis inhabitat... », che i luoghi soggetti alla legge della clausura « patenter indicentur » e rimette al Superiore maggiore o al Capitolo generale, e al Vescovo pei Monasteri femminili « clausurae fines accurate praescribere aut legitimis de causis mutare ».

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI PARTICOLARI DEL S. PONTEFICE. — Con Bolla « Apostolicis litteris » del 10 dicembre 1917 il S. P. ha istituito in Roma una nuova parrocchia: del Sacro Cuore in suffragio delle Anime Purganti, nella chiesa omonima al Lungotevere Prati, dismembrandone il territorio dalla parrocchia di S. M. in Traspontina (*Acta Ap. Sedis,* X, pag. 1). Con lettere Apostoliche del 23 novembre 1917 ha concesso il titolo e il privilegio di Basilica Minore alla Chiesa parrocchiale di M. S.ma della Mercede in Bologna (ib., p. 9); id., in data 18 dicembre, alla chiesa del Carmine Maggiore, in Napoli (pag. 12); id., in data 15 gennaio, al santuario di Montesenario, presso Firenze, dei Servi di Maria (pag. 55); id., in data 23 marzo, alla chiesa del SS. Cuore in Rouen (pag. 186).

Con Bolla *Episcopalis Carnutensis* del 15 novembre 1917 il S. P. ha concesso il privilegio del pallio alla chiesa vescovile di Chartres (ib. pag. 52) e con altra *Postquam sexaginta* dell'8 dicembre alla chiesa vescovile di Tarbes e Lourdes (pag. 53).

Con lettere Apostoliche *Pias fidelium* del 14 dicembre 1917, ha er tta l'arciconfraternita delle Figlie di Maria, sotto il titolo della Presentazione, in S. Ambrogio di Cuneo, con facoltà d'aggregare *in dioecesi Cuneensi tantum,* arricchendola di varie indulgenze (Ib., pag. 10). Così pure per l'Arciconfraternita di S. Lorenzo diac. mart., nella chiesa cattedrale di S. Andrea, per l'Arcidiocesi di Edimburgo (pag. 130). Altre indulgenze ha annesso al mese della S. Famiglia, celebrato dalle Suore della S. Famiglia, di Bordeaux (pag. 187).

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — Con Bolla *Quandocumque se praebuit* del 28 giugno 1917 la chiesa di *Diamantina* nel Brasile è stata er tta in arcivescovile metropolitana, assegnandole per suffraga ee le diocesi Montesclaros e Arassuahy, detratte, come la precedente, coi confini attuali, dall'arcidiocesi di Marianna (Cfr. *Acta Ap. Sedis,* X, 49); con altra Bolla *Quo vehementius,* del 17 gennaio 1918, è stata eretta, o meglio restituita, la diocesi di Leyres (*Leirien*), nel Portogallo, soppressa nel 1881, assoggettandole 50 parrocchie aggregate alle confinanti di Lisbona e di Coimbra, e dichiarandola suffraganea della patriarcale di Lisbona (ibid., pag. 81). Con una terza *Quae catholico nomini,* del 13 marzo, è stata er tta in Vicariato Apostolico la Prefettura del *Borneo* olandese (Oceania). Con decreto Concistoriale dell'8 aprile, è stato sottratto dalla diocesi di S. Giacinto (Canadà) e attribuito a quella di Montreal, il territorio di Beloeil er tto a nuova parrocchia (ibid., pag. 192).

CAUSE DI SANTI E BEATI. — È stato pubblicato in data del 16 marzo p. p. il decreto di dichiarazione del martirio del ven. *Oliviero Plunket*, arciv. di Armagh e primate di Irlanda, ucciso in odio alla fede il 1° luglio 1681 (ibid., pag. 158).

Martedì 12 marzo, nel Palazzo Ap. Vaticano, con l'intervento degli E.mi e col voto dei Prelati Officiali e Consultori della S. C. dei Riti, si è tenuta una Congregazione Preparatoria per discutere due miracoli che si asseriscono operati da Dio a intercessione della Beata *Giovanna d'Arco*, i quali vengono proposti per la di lei canonizzazione. E parimenti il martedì 16 aprile 1918, dinanzi all'augusta presenza del Santo Padre, si è tenuta la Congregazione Generale dei Sacri Riti, nella quale gli E.mi e R.mi Signori Cardinali, i Rmi Prelati ed i Consultori teologi, componenti la medesima, hanno discusso e dato il loro voto dapprima sul dubbio detto del *tuto* per la solenne Beatificazione del Venerabile *Oliviero Plunket*, Primate d'Irlanda e Arcivescovo d'Armagh; e quindi sul dubbio intorno a due miracoli che si asseriscono operati da Dio, per intercessione del *Beato Gabriele dell'Addolorata*, Chierico professo della Congregazione dei Chierici Regolari Scalzi della Croce e Passione di N. S. G. C., i quali miracoli vengono proposti per la Canonizzazione del medesimo Beato.

Similmente, martedì 19 gennaio 1918, nel Palazzo Vaticano si è tenuta la Preparatoria per discutere due miracoli proposti per la Beatificazione della ven. *Anna M. Taigi*, terziaria Trinitaria.

NOMINE PONTIFICIE. — Il S. Padre si è degnato nominare (26 febbraio 1918) il P. Antonino dell'Assunzione, Ministro Gen. dei Trinitari Scalzi, *Consultore della S. C. dei Riti per le cause dei Santi e Beati;* 8 marzo, D. Ildefonso Schuster, *id. id.;* 12 marzo, l'E.mo Card. Van Rossum, *Prefetto della S. C. di Propaganda Fide;* e l'Emo Card. Giorgi, *Penitenziere Maggiore;* 19 id., mons. arciv. Carame Nematallah, i PP. Gonsalvo Galland, O. P., Giuseppe Filograssi S. I., Ildebrando Höpfl, O. S. B., Edoardo Hugon, O. P., Bernardino Klumper, O. F. M., Luigi El Khazen, O. S. B., e Giovanni Hudecek, C. SS. R., *Consultori della S. C. per la Chiesa Orientale;* 22 marzo; l'E.mo Card. Van Rossum, *Membro della S. C. per la Chiesa Orientale;* 26 marzo: il sac. prof. Andrea Micheletti, *Consultore della S. C. dei Seminari;* 5 aprile: gli E.mi Frühwirth e Giorli, *Membri della Suprema S. C. del S. Offizio.*

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Al sig. Goffredo de Grandmaison, preside della Società Bibliografica di Parigi: cogliendo l'occasione del cinquantenario di tale utile iniziativa per la diffusione della buona stampa, il S. P. aggiunge importanti esortazioni per l'ora presente, affinchè la condotta dei cattolici sia più conforme alle norme e allo spirito della carità cristiana.

Lettera. — Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem. — Litteris, quibus, ut consuesti, per sollemnia Christi nascentis, omnem Nobis faustitatem adprecatus es, etiam certiores Nos fecisti de exeunte iam prope anno quinquagesimo, ex quo Societatis, quam moderaris, initia sunt posita. Gratum id sane Nobis: sed multo illud gratius te tuosque sodales velle hanc memoriam habere faustam et celebrare cum agendis Deo gratiis, tum etiam renovandis alacritatis propositis. Nos habetis, dilecti filii, in illis comites, ad haec hortatores. Comites vobis in persolvendis Deo gratiis Nos esse iubent eae ipsae utilitates, quae sollertia vestra partae sunt Ecclesiae et civitati. Novimus enim quo proposito sancto Societas vestra exorta sit, quanta illud retinuerit fide, quam diligenter, bonum semen scriptis editis seminando, illi adlaborarit. Haec quidem eiusmodi sunt, ut currentes incitari haud sinant. Non deest tamen hortationibus locus. Quae enimvero vertuntur tempora, quae belli flamma iam diu Europam fere omnem adurit, in tam immensam hominum multitudinem prope infinitam calamitatum molem congesserunt. His non humanarum providentia legum,

non prudentum consiliis mederi satis poterit. Opera advocanda in primis erit Ecclesiae, quae una, ut scitis, potest animos sanare, ad obliviscendum ad ignoscendum adducere, fraterna caritate coniungere. Intelligitis quo Nostra spectet oratio. Quae enim mala parta hoc bello sunt, ea non agrorum depopulationibus, non urbium florentissimarum eversionibus, non — ut cetera huius generis praetereamus — civibus innumeris vel ferro sublatis, vel vulnere affectis continentur. Alia praeterea sunt et in alio genere gravissima. In his, erepta multorum ex animis caritas mutua, et pene in iis deletum novum illud Evangelii praeceptum, quo iubemur vel inimicos diligere. Usque eo hac in re progressum est, ut patriae caritatem metiri quidam velint odio illorum, quibuscum bello contenditur! In tanto armorum aestu, in tam acri animorum contentione proclive erat refrigescere caritatem multorum. Sed quae potiundi, dominandi cupiditates bellum pepererunt, eaedem et belli ipsius acerbitas ac diuturnitas effecere, ut iam simultatibus, odiis, ulciscendi desideriis, nec finis sit, nec modus ullus. Dolenda haec profecto bonis omnibus sunt, et iis praesertim qui, ut vos, scribendo dant operam, adnitendum pro viribus, ut concilientur animi, ut quae possint ad iram provocare oblivione deleantur, uno verbo, ut depositis armis deponantur et odia. Quam ob rem, quae proposita vos velle renovare scribitis, huc intendite: nulla alia in re religioni ac civitati vestra utilius probaveritis studia, quam si docendo, suadendo, hortando effeceritis, ut futurae pacis beneficia largius percipiant homines cor unum effecti et anima una.

Sed haec vix innuisse sufficiat. Neque enim Nos latet sic vos scribendo vulgandoque religionis ac civitatis spectasse semper rationes, ut eas studiose et accommodate ad tempora curaveritis.

De delatis demum officiis gratias vobis, dilecti filii, agimus ex animo: utque vobis laborantibus Is adsit benignus, qui semen dat seminanti et bonarum frugum auget incrementa, apostolicam benedictionem, Nostrae pignus benevolentiae, peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die XVIII ianuarii MCMXVIII, Pontificatus Nostri anno quarto.

BENEDICTUS PP. XV.

II.

Breve di erezione dell'Arciconfraternita Primaria della Passione, presso la Scala Santa (in Roma), e di conferma ed estensione delle indulgenze concesse tanto ad essa quanto agli altri Sodalizi della Passione.

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Probe novimus non modo in Italia, sed in Europae quoque et Americae regionibus plures constitutas esse Sodalitates a Passione Domini, quae id sibi proponunt ut, dilectionis gratique animi ergo, Passionis Christi cultum latius in dies provehant, ad tabulas, quas S. Paulus a Cruce sapienter exaravit. Litteris Apostolicis diei XX mensis septembris anno MDCCCLI fel. rec. decessor Noster Pius Pp. IX facultatem fecit Praeposito Generali Congregationis Passionis D. N. I. C. eiusmodi sodalitates per orbem erigendi et cum iis indulgentias et privilegia communicandi, quibus ipsa Congregatio gaudet. Inter eas vero sodalitates primas obtinet ea quae anno MDCCCLVII instituta est ad Sancta Sanctorum in sanctiore totius terrarum orbis loco, ubi achaerotypa asservatur Nostri Redemptoris imago et Scala divino purpurata Sanguine. Hoc autem anno, a divi Pauli a Cruce canonizatione quinquagesimo, cum dilectus filius Sylvius a Sancto Bernardo, Congregationis Passionis Generalis Praepositus, enixis Nos precibus flagitaverit, ut piam hanc societatem, in hoc catholici orbis centro erectam et iam longe lateque diffusam, ad archisodalitatis ad honorem sive ad Primariae gradum promovere dignemur, Nos quibus nihil antiquius est, quam ut fidelium pietas erga Passionis mysterium excitetur, votis his annuendum, quantum in Domino possumus, existimavimus. Quae cum ita sint, apostolica Nostra auctoritate, praesentium tenore, Sodalitatem a Passione Domini in hac Alma Urbe ad Sancta Sanctorum erectam, in archisodalitatem ad honorem seu Primariam perpetuum in modum erigimus atque instituimus. Propterea, spirituali bono consulentes sociorum tum enunciatae Primariae, tum aliarum societatum a Passione quae in universo terrarum orbe vel erectae sint, vel in posterum erigantur, indulgentias eidem a S. Sede concessas confirmamus; concessisque aliis adiungimus, et vo-

lumus ut ipsae sequentis tenoris sint. Nimirum, de omnipotentis Dei misericordia ac Bb. Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu, qui quamlibet a Passione Domini societatem in posterum ingredientur, die primo eorum ingressus, si, vere poenitentes et confessi, Ssmum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, *plenariam;* ac tam inscriptis quam pro tempore inscribendis iisdem in societatibus sodalibus, in cuiuslibet eorum mortis articulo, apostolicam benedictionem secundum ritum et formulam praescriptam, adiecta *plenaria* indulgentia, concedimus; quod, si benedictionem ipsam recipere nequiverint, si, vere poenitentes et confessi, Ssmum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, vel, quatenus id facere nequiverint, saltem contriti nomen Iesu ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, et mortem tamquam peccati stipendium submisso animo susceperint, item *plenariam;* denique iisdem nunc et in posterum similiter memoratas in sodalitates adlectis sociis, qui singulis annis diebus festis Commemorationis sollemnis Passionis Domini, Perdolentis Virginis, S. Iosephi, S. Pauli a Cruce, Patrocinii S. Iosephi, Inventionis et Exaltationis SSmae Crucis, B. Mariae Virginis in coelum Assumptae, Septem Dolorum B. M. Virginis, S. Michaelis Archangeli, Praesentationis Virginis Deiparae, nec non SSmi Corporis Christi Domini, Epiphaniae, Pentecostes, Pretiosissimi Sanguinis et Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum festivitatibus, denique celebritate Sanctorum omnium, vel uno e septem diebus continuis immediate respective sequentibus ad cuiusque lubitum eligendo, propriam sodalitii ecclesiam sive aliud quodvis publicum templum aut sacellum, admissorum sacramentali exomologesi expiati et eucharisticis dapibus recreati, visitaverint, ibique pro christianorum principum concordia, haeresum exstirpatione, peccatorum conversione ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, etiam *plenariam* omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praeterea iisdem sociis, nunc et pro tempore dictis in societatibus exsistentibus, largimur, ut uno die ad arbitrium cuiusque per annum mensis, si, pariter confessi et eucharisticis epulis refecti, proprium respectivi sodalitii sive aliud quodvis publicum templum aut sacellum visitent, ibique, uti supra diximus, orent, *plenariam* consequi valeant

indulgentiam; et si bis in anno, nempe S. Pauli a Cruce et Deiparae Virginis Immaculatae festivitatibus benedictioni apostolicae rite ipsis impertiendae interierint et alia iniuncta pietatis opera praestent, etiam *plenariam* indulgentiam rite lucrari possint. Largimur ad haec dictis sociis, ut, servatis servandis die festo S. Pauli a Cruce, indulgentiam *plenariam ad instar Portiunculae toties quoties* lucrari valeant: nec non ut in proprio societatis templo, servatis similiter servandis, statis Quadragesimae et aliis intra annum diebus in Missali Romano descriptis pro Stationum indulgentiis in Urbe lucrandis, similes *Stationum indulgenti s* lucrari valeant, praestitis rite iniunctis pietatis operibus. Tandem iisdem, si uno cuiusque mensis die ad sacram Synaxim accedentes, iuxta Romani Pontificis mentem Deo preces fundant, *plenariam* quoque omnium peccatorum suorum indulgentiam misericorditer in Domino concedimus. Insuper dictis sodalibus, nunc et in posterum pariter ipsis in societatibus inscriptis, si, contrito saltem corde, exceptis supra recensitis, singulis quibusque aliis per annum B. M. Virginis festis in Kalendario Romano numeratis, et diebus festis S. Ioannis Baptistae, S. Ioannis Evangelistae, S. Lucae et S. Mariae Magdalenae, proprium societatis aut quodvis aliud templum publicum sive sacellum, preces, ut supra diximus, fundentes celebrent; et quoties menstruis sodalitatis coetibus intersint, et functionibus religiosis et concionibus sacris eadem occasione habendis intersint; quoties autem per horae quadrantem Passionis Domini mysterium devote meditentur, toties iis de numero poenalium, in forma Ecclesiae solita, *septem annos totidemque quadragenas;* denique quoties, sive communiter sive privatim, divini cultus et pietatis seu mortificationis praescriptos actus, et quodlibet spiritualis aut corporalis misericordiae opus erga proximum exerceant, atque intersint collationibus vel publicis vel privatis ad recolendam memoriam Passionis D. N. Iesu Christi, vel morum reformationem procurandam, toties *quadraginta dies* de numero poenalium, ut supra, expungimus. Sociis autem memoratis, qui per solidum mensem saltem decies meditationem ipsam peregerint, et uno die ipsius mensis, ad cuiusque lubitum eligendo, ad sacram Synaxim accesserint, *plenariam* omnium peccatorum suorum indulgentiam, ut supra, concedimus et indulgemus. Tandem, commoditati prospicientes eorundem sodalium, benigne lar-

gimur, ut ipsi enunciatas omnes indulgentias lucrari valeant etiam si templi publici visitationem omiserint, et visitationis loco, quinquies Orationem Dominicam Salutationem Angelicam et Trisagium pie recitaverint. Porro volumus sodalibus iisdem, si malint, fas sit, excepta plenaria in mortis articulo lucranda indulgentia, reliquis omnibus sive plenariis sive partialibus indulgentiis functorum vita labes poenasque expiare. Non obstantibus Nostra et Cancellariae apostolicae regula de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Haec praecipimus mandamusque, decernentes praesentes Litteras firmas, validas efficacesque semper exsistere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ipsique sodalitati, sic in archisodalitatem per Nos erectae, nunc et in posterum plene suffragari, sicque rite iudicandum et definiendum esse, atque irritum esse et inane, si secus super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari. Volumus autem, ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis ac sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXVI mensis februarii MCMXVIII, Pontificatus Nostri anno quarto.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Sacra Congregazione Concistoriale.

Prescrizioni circa i sacerdoti che frequentano le Università laiche; divieto di destinarvi chierici non sacerdoti.

Decreto. — Nemo de sacro clero laicas Universitatum facultates frequentare potest ibique profana quaevis studia peragere, nisi de Episcopi sui voluntate vel beneplacito. Id ex praescriptis Codicis canonici aperte deducitur. Neve haec dispositio nova est aut primum inducta. Etenim tum Leo XIII, tum Pius X, f. ambo r., id aperte sanxerunt; alter per *Instructionem* sub die 21 iulii 1896 a Sacra Congregatione EE. et RR.

ad Ipsius mentem impertitam, quaeque incipit *Perspectum est Romanos Pontifices*, alter vero in Encyclica *Pascendi* sub die 7 septembris 1907, necnon *Motu Proprio* diei 1 septembris 1910, qui incipit *Sacrorum Antistitum*.

Hinc patet totam hanc de frequentandis Universitatibus laicis materiam in Episcoporum iure ac potestate esse positam, nec deesse regulas quibus ipsi in re dirigantur.

Quoniam tamen nonnulli locorum Ordinarii pressiores exquisierint normas, quibus ipsi ex iure procedant, ac maxima caveantur discrimina quae ex diuturna tristique experientia tam vitae sanctitati quam catholicae doctrinae puritati sacerdotibus laicas Universitates celebrantibus impendunt; Ss.mus D. N. Benedictus PP. XV, causa prius rite discussa penes S. C. Consistorialem, de consulto E.morum eiusdem S. Congregationis Patrum, Decessorum Suorum Leonis XIII et Pii X supra memoratas ordinationes confirmans easque in suo pleno robore permanere declarans, haec insuper edicenda ac statuenda suoque nomine promulganda constituit:

1. Nullus ad laicas Universitatum facultates destinetur nisi sacerdotio iam auctus, quique spem bonam ingerat fore ut sua agendi ratione ecclesiastico ordini honorem tam ingenii vi ac perspicacia, quam sanctitate morum adiiciat.

2. Episcopus in destinando sacerdotes suos ad laicas studiorum Universitates frequentandas nihil aliud prae oculis habeat, nisi quod dioecesis suae necessitas vel utilitas exigat, ut nempe in Institutis ad iuventutem erudiendam destinatis idonei comparentur magistri.

3. Qui, pro hac norma, ad Universitates laicas frequentandas destinabuntur sacerdotes, si novensiles sunt, ab examinibus, quae in can. 130 et 590 praescripta sunt, minime eximantur, quin potius eadem subire vel strictius iubeantur, ne, profanarum scientiarum studio abrepti, ecclesiastica studia praetereant, contra praescriptum can. 129.

4. Expletis demum in laica quavis Universitate praescriptis studiorum cursibus, sciant sacerdotes ac meminerint se Ordinario suo pari omnino ratione ac antea subiectos ac dioecesis servitio manere emancipatos. Quamobrem nemini fas erit magisteria saecularia aliave officia pro suo lubito, maximeve contra Ordinarii sui voluntatem, suscipere; quod si quis fecerit, congruis poenis, non exclusa suspensione a divinis, plectatur.

5. Haec omnia quae de clero saeculari sunt dicta, ad religiosos etiam regulares, congrua congruis referendo, sunt applicanda.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 30 aprilis 1918.

✠ C. Card. De Lai, Episc. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa la fondazione di prebende in un Capitolo cattedrale, e gli oneri annessi alle medesime.

Quebecen. — *Onerum choralium seu Praebendarum.* — 14 luglio 1917. — Eretta nel 1674 la diocesi di Québec nel Canadà, vi fu pure fondato un Capitolo cattedrale, dotato di un vasto fondo e delle rendite di tre abbazie soppresse. Ma non durò neppure un secolo, e nelle vicende politiche che devastarono quella regione, contesa tra Francesi e Inglesi, il Capitolo andò estinto. Soltanto nel 1914 il Card. Bégin, attuale Arcivescovo, ottenne che fosse ricostituito o eretto di nuovo, ristretto a dodici membri, tre dignità cioè e nove canonici; però senza determinate prebende. Quindi nella bolla di nuova fondazione fu stabilito: « Quoniam vero sacerdotes in Canonicos eligendi « aliis ecclesiasticis muniis distenti sunt, et deficiunt in praesens « canonicales praebendae, Nos, *quousque erecti canonicatus « congrua praebenda aucti non fuerint, quod quam citius futurum « confidimus ac peroptamus*, eosdem Capitulares a residentia « in urbe et ab oneribus choralibus *interim* eximinus ac dispen- « samus, facta tamen facultate Archiepiscopo... memoratos « canonicos convocandi semel saltem in mense ad chori servi- « tium, vel etiam quoties opportunum iudicaverit ad dioecesis « et ipsius Capituli negotia agenda ».

Dopo di ciò, l'E.mo Arcivescovo rivolse alacremente il pensiero alla costituzione delle prebende canonicali: e siccome i Vescovi del Canadà fin dal 27 febbraio 1889 ebbero dalla S. C. di Prop. F. la facoltà di esigere fino al 7 % delle rendite di tutte le fabbricerie parrocchiali, *donec aliter ab Apostolica Sede pro-*

videatur, l'Arcivescovo impose tale contribuzione, nella misura del 5 % ristretta ai soli proventi dell'affitto delle sedie in chiesa; e inoltre impose una analoga contribuzione fissa alle comunità religiose. Da tali proventi assegnò un reddito annuo di 300 dollari o scudi, a ciascun Capitolare, obbligando la Mensa Arcivescovile a supplire in ogni modo quel che eventualmente mancasse; e tutto il supero di quei proventi si capitalizzasse finchè si raggiungesse tal somma da fruttare annualmente i 3600 dollari o scudi necessari; con che cesserebbe l'erogazione dei detti proventi a favore del Capitolo. Ciò stabilito decretò, in data 25 maggio 1916, che i Capitolari fossero ormai obbligati al coro, cessando l'esenzione concessa solo *interim* dalla S. Sede. Ma alcuni di detti Capitolari ricorsero alla S. C. del Concilio, opinando che, ciò non ostante, la condizione *sub qua* fu concessa quell'esenzione, cioè la costituzione di *congrue* prebende, non si fosse verificata; quindi proposero il dubbio: « An proventus assignati constituant congruam prae- « bendam, adeo ut cessata censenda sit exemptio seu dispen- « satio ad oneribus choralibus, de qua in Apostolica Bulla « erectionis Capituli in casu ». Al qual dubbio gli E.mi Padri, nella plenaria del 14 luglio 1917, risposero: « *Affirmative;* facta « E.mo Card. Archiepiscopo facultate reducendi servitium cho- « rale tantum ad dies dominicos et festos de praecepto, vel « alios solemnes ab eodem determinandos, praesentibus perdu- « rantibus circumstantiis ». La qual risoluzione fu approvata dal S. Padre nell'udienza del 16 successivo.

Eccone le principali ragioni. Indubbiamente lo stato di cose attuale *non* è più quel medesimo in cui fu emanata la bolla: attualmente a ciascuno dei Capitolari è fatto un assegno di 300 scudi annui, precisamente a titolo di prebenda, che, incontestabilmente, non era fatto allorchè emanò la bolla. Codesto assegno è garantito da un atto costitutivo, in cui la Mensa Arcivescovile si obbliga a pagarlo finchè non sarà costituito il corrispondente capitale, e ciò prescindendo da ogni oscillazione dai proventi onde lo trae. È dunque un reddito stabile e sicuro, quale si richiede per aversi una vera prebenda beneficiale: « Dotes beneficiorum debent esse certae ac perpetuae, « nullique periculo obnoxiae ». Se infatti sono sufficiente dote, per parte della stabilità, le pensioni che paga un Governo, soggette a tutte le vicissitudini della politica, molto più lo saranno

quelle a cui si obbliga formalmente una Mensa Arcivescovile. A ciò si oppone che questa le trae da esazioni *precarie*, in quanto che l'indulto del 1889 porta la clausola « donec aliter a S. Sede provideatur »; e in parte *illegittime* perchè imposte a comunità religiose anche esenti, contro il cap. 3, *de censibus*, Decretali, III. 39; che la erogazione a favore del Capitolo è ad arbitrio dell'Arcivescovo e suoi successori. Tutto ciò anzitutto è fuori di questione, poichè non si tratta di vedere donde l'Arcivescovato trae i suoi fondi, ma di esaminare se siano sufficientemente assicurati al Capitolo, e l'obbligazione formale assunta dalla Mensa, valida anche in foro civile, toglie a tal proposito ogni dubbio. Del resto, le decime si contano fra i proventi certi: e nel caso le esazioni su le rendite delle fabbricerie parrocchiali, come sono costituite in America, sono anche più certe e stabili che le decime; che la S. Sede abbia a ritirare la facoltà di tali esazioni, non pare oggi probabile, dal momento che il can. 1504 e segg. del *Codex Juris Canonici* l'hanno confermata *quoad substantiam* come diritto comune: e del resto il « donec *aliter* ab Ap. Sede provideatur » garantisce che la S. Sede, se crederà ritirare quella facoltà, o limitarla a un tasso inferiore, provvederà a che nel caso non si turbi un ordinamento già costituito. Dunque non v'è dubbio che nel caso gli assegni fatti dall'Arcivescovo possano equipararsi a *vere* prebende canonicali.

Ma sono anche *congrue?* I canonici ricorrenti lo negano, poichè, tutto considerato, ai tempi che corrono, prebende sufficienti al decente vivere di un canonico metropolitano, specie in quei luoghi, non possono essere inferiori a 1000 dollari o scudi all'anno, cioè più che il triplo dell'assegno attuale. È questione di apprezzamento di fatto, nè v'è ragione di stare più per chi afferma che per chi nega: ma anche ammesso tutto ciò, è indubitabile che all'assegno fatto di 300 scudi annui può corrispondere, se non tutto, una buona parte, almeno *un terzo*, a giudicare da quel che i ricorrenti stessi espongono, del servizio corale quotidiano. Quindi quelle prebende, se non congrue all'intero servizio corale ordinario, sono da dirsi congrue ad un servizio opportunamente ridotto, come difatti, e con molta larghezza, attese le presenti circostanze, la S. Congregazione lo concesse.

S. Congregazione dei Riti.

*Dubbi: circa la liceità del bacio della reliquia della Croce nel venerdì santo, e circa il divieto di aggiungere altre orazioni all'*Oremus *dopo il* Tantum ergo.

Senen. — R.mus D.nus Prosper Scaccia, Archiepiscopus Senensis, in relatione status suae Archidioeceseos sequentia dubia Sacrae Congregationi Consistoriali proposuit, ad Sacram Rituum Congregationem, pro opportuna solutione, transmissa; nimirum:

I. An, uti accidit in Metropolitana Ecclesia die Sancto Parasceves iuxta immemorabilem consuetudinem, liceat praebere Sacerdotibus et Fidelibus deosculandam reliquiam S. Crucis D. N. I. C.?

II. An, ut ibidem fit, in solemni expositione Augustissimi Sacramenti, iuxta vetustissimum ordinarium liturgicum, post hymnum *Tantum ergo*, orationi Ss.mi Sacramenti *Deus, qui nobis* adiici possint aliae collectae?

Et Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, re perpensa, respondendum censuit:

Ad I. *Nihil obstare.*

Ad II. *Negative*, iuxta Decretum n. 4194 ad X diei 23 novembris 1906.

Atque ita rescripsit ac declaravit, die 26 aprilis 1918.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Pro-Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

I sacerdoti che vorranno applicare il 29 giugno prossimo secondo l'intenzione proposta dal S. Padre, potranno farlo nonostante gli eventuali obblighi di trentina gregoriana o di tavole di fondazione.

Decreto. — Quum SS.mus D. N. Motu Proprio *Quartus iam annus*, attenta circumsidentium malorum acerbitate, statuerit ut die XXIX proximi mensis iunii, natali SS. Apostolorum

Petri et Pauli, omnes animarum pastores, quibus officium incumbit missam *pro populo* celebrandi, eam cum Ipso offerant ad divinam maiestatem propitiandam; et idipsum ceteri ex utroque clero facere si velint gratissimum sibi fore enuntiaverit; supplices preces exhibitae fuerunt pro iis sacerdotibus, qui forte, ob inceptum *tricenarium Gregorianum* vel ob aliud iam susceptum onus, impediantur quominus pientissimis Sanctitatis Suae votis, prout optarent, obsecundent. Ne quis igitur propter eiusmodi impedimenta a tam insigni pietatis officio abstinere debeat invitus, dum tanta premit calamitas, atque adeo singularis urget necessitas supplicandi, haec S. Poenitentiaria, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, indulget ut omnes et singuli sacerdotes, qui obligationem celebrandi *Missas* quas vocant *Gregorianas* susceperint, possint ea die Sacrum facere secundum mentem Summi Pontificis, quin inceptum tricenarium exinde intermissum censeatur, dummodo postea continenter tricesimum missarum numerum expleant. Praeterea eadem S. Poenitentiaria de specialissimo mandato Sanctitatis Suae, supradictis precibus benigne annuentis, indulget ut quotquot tenentur onere applicandi ipsa die missam iuxta peculiares fundationum leges, valeant ad praedictum finem eam respective per se vel per alios intra hebdomadam celebrare. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 26 maii 1918.

✣ O. Card. Giorgi, *Poenit. Maior.*

L. ✣ S.

F. Borgongini Duca, *Secretarius.*

Segreteria di Stato.

Agli Ecc.mi Ordinari d'Italia relativamente al nuovo ordinamento dell'Opera della Consacrazione delle Famiglie al S. Cuore di Gesù.

Lettera. — *Ill.mo e Rev.mo Signore*, Mi è grato portare a conoscenza della S. V. Ill.ma e Rev.ma, che l'Augusto Pontefice, amando dare più vasto impulso ed accrescere splendore all'Opera da Lui già tanto raccomandata della Consacrazione delle Famiglie al Sacro Cuore di Gesù, si è benignamente degnato assegnarle Egli stesso una organizzazione definitiva, che

comprovi l'importanza ad essa attribuita dalla Santa Sede e ne faciliti il progressivo incremento.

È noto alla S. V. come, per desiderio del benemerito promotore dell'Opera P. Matteo Crawley, un sì fecondo apostolato sia stato fino ad oggi caldeggiato in Italia dall'Unione fra le Donne Cattoliche, la quale, innalzando lo stendardo dell'amore divino, si è resa degna di riconoscenza e di encomio, come in tante altre utilissime iniziative, anche in questa che tutte le sopravanza.

Sorto peraltro il dubbio, se la diffusione di una così eletta devozione in mezzo alle popolazioni d'Italia debba anche nell'avvenire continuare ad essere affidata al menzionato Sodalizio, o non piuttosto debba, come specie al genere e come parte al tutto, secondo le logiche esigenze, appartenere all'Apostolato della Preghiera, Sua Santità, ben considerata l'indole e gli scopi della Consacrazione delle Famiglie al Sacro Cuore di Gesù, si è degnata di manifestare il Suo venerato parere, che all'Apostolato medesimo debba spettare d'ora innanzi il diffondere in Italia la salutarissima Opera, pur continuando la pietà delle donne cattoliche a procurarsi ulteriori benemerenze nel coadiuvare santamente lo zelo dei Direttori dello Apostolato, col propagare la conoscenza di questa pia pratica e con l'inculcarne l'opportunità ed i vantaggi.

All'uopo la S. V. riceverà una lettera con particolareggiate istruzioni del Direttore Diocesano dell'Apostolato della Preghiera in Roma; ma io ho intanto il Sovrano incarico di prevenirla delle seguenti principali disposizioni: vale a dire che, cessando la Presidenza Centrale dell'Unione fra le Donne Cattoliche d'Italia da fungere come Segretariato nazionale dell'Opera, la Direzione nazionale della medesima passa in sua vece all'Apostolato della Preghiera in Roma, il cui Direttore Diocesano viene stabilito Direttore Generale in Italia dell'Opera della Consacrazione delle Famiglie al Sacro Cuore di Gesù (1); che inoltre i varî Direttori Diocesani dell'Apostolato della Preghiera divengono senz'altro Direttori dei Segretariati Diocesani per l'Opera della Consacrazione delle famiglie; i quali Segretariati, di conseguenza, cessano di far parte, là ove lo siano,

---

(1) Attualmente il M. R. P. Pasquale Aloisi Masella, Rettore del Collegio Pio Latino Americano in Roma. [*N. d. R.*].

dei Comitati dell'Unione; che nella costituzione dei nuovi Segretariati Diocesani in seno all'Apostolato della Preghiera, si tenga conto di quanto hanno già fatto i benemeriti Comitati dell'Unione fra le Donne Cattoliche, ammettendovi, qualora ciò sia possibile, anche alcune di esse; e che infine tutti i Segretariati si costituiscano altresì in Centri dell'Apostolato della Preghiera.

L'Augusto Pontefice confida che, convergendo opportunamente al santo scopo l'operosità dei Direttori diocesani dell'Apostolato e la incessante e sempre valida collaborazione della parola e dell'esempio delle Donne Cattoliche, l'opera organizzata su queste nuove basi sarà foriera di sempre più largo sviluppo e di sempre più elette benedizioni per tutte le Diocesi d'Italia ed in particolar modo per quella che è affidata alle solerti cure di V. S.

Con sensi di distinta e sincera stima mi pregio raffermarmi

Vaticano, 10 maggio 1918,

della S. V. Ill.ma e Rev.ma
Servitore
P. Card. GASPARRI.

Supremo Tribunale della Segnatura.

Si respinge il ricorso contro la omonima Rotale e si spiega particolarmente la giusta dottrina circa la necessità del beneplacito apostolico nelle alienazioni.

Florentina. — *Circumscriptionis, seu iurium de sepulcris*, 12 febbraio 11-31 marzo 1917. — Contro la regiudicata, formatasi per la seconda sentenza Rotale confermatoria dell'altra del 26 aprile 1915 (1), fu adito il Supremo Tribunale della Segnatura, per ottenerne la dichiarazione di nullità, o almeno la rescissione e restituzione in intero. Si addusse per motivo, che la S. Rota, avendo dichiarato valido il contratto, che era invece — a detta del ricorrente — invalido, aveva sostanzialmente pervertito lo stato di fatto. Le pretese prove della invalidità furon dedotte: 1° dal non avere la confraternita per-

(1) Cfr. pag. 144.

sona giuridica essendo stata soppressa, *anche canonicamente*, nel 1782. E di fatti con documenti tratti dall'Archivio di Stato fiorentino, si prova che « detta confraternita fu soppressa nel « 1782 dietro istanza della popolazione, dopo la frustrata com- « minatoria fatta dall'Arcivescovo per cause canoniche, con « autorità dello stesso Arcivescovo, che notifica il provvedi- « mento al governo granducale, e quindi per opera dello stesso « governo granducale ». — Ma, tutto ammesso, ciò non impedisce che la stessa confraternita sia stata *poi* ripristinata, come asserisce e prova la sentenza Rotale, esaminando il decreto vescovile del 19 aprile 1793 con cui si inducono alcune modifiche negli statuti; 2° dal non essere, il contratto in questione, munito dell'approvazione civile e canonica. Quanto all'approvazione civile, se ne deduce la necessità anzitutto dal concordato del 1851, e poichè la S. Rota ha già risposto non potersi questo invocare, nel caso, dopo la denunzia fatta dal Governo provvisorio, pel principio che la Segnatura dichiara incensurabile: « ex denuncia- « tione alicuius Concordati ex parte tantum civilis potestatis, « hanc indebite utique agendo circa onera assumpta, profecto « iis iuribus renuntiare, quae sibi ipsius vi concordati, compe- « tebant », il ricorrente adduce che quel privilegio per cui i parroci dovevano ottenere il beneplacito civile dell'autorità per i contratti onerosi circa i beni del beneficio, era contenuto nel *motu-proprio* leopoldino del 7 marzo 1773, e quindi la sua causa è diversa da quella generale del Concordato. Perciò accusa la Rota di aver confuso il fatto, non distinguendo fra le leggi leopoldine del 1773 e il Concordato del 1851. Ma questo argomento è soltanto apparente: infatti le dette leggi del 1773 formarono il *substratum* stesso del Concordato, che in parte le assunse, in parte le modificò; per quel che riguarda il punto in questione, la necessità del beneplacito civile fu assunta nel Concordato senza modifiche: quindi da allora in poi la forza di dette leggi, ossia il loro titolo formale, non derivò che dal Concordato.

Quanto alla invalidità che si assume derivare dal non aver ottenuto il beneplacito apostolico, questa obbiezione riguarda solo i due contratti di rinnovazione del 1882 e 1889; ad eliminarla abbiamo visto come la Rota rispondesse che, nell'*effettuazione* del progetto, si trattava di piccole parti, per le

quali bastava il consenso dell'Ordinario, sebbene, nel progetto complessivo, la quantità fosse tale che richiedesse il beneplacito apostolico; e che d'altra parte esula nel caso l'intenzione di frodare la legge, in quanto che, veramente e realmente, ogni parte singola era considerata come definitiva e a sè.

Ma il Supremo Tribunale non approva del tutto questa argomentazione. Osserva che in realtà circa la interpretazione della estrav. *Ambitiosae* e del can. *Terrulas* esistono due opinioni: la più rigida e più comune — tenuta anche dal D'Annibale (*Summ.* III, 79 not. 18), autore sì benigno in questa materia, e dal Wernz (*Jus decr.*, III, n. 165, not. 160), per citare due recentissimi fra i teologi e canonisti — insegna che dal momento che la terra alienata è parte di un fondo maggiore, senz'altro occorre il beneplacito apostolico, trattandosi di render certo deteriore la condizione e lo stato del fondo intero; infatti il cap. *Terrulas* parla di « terrulas et vinculas exiguas et Ecclesiae minus utiles, *longe positas*, et parvas », dunque tratta di piccoli appezzamenti staccati e indipendenti, non di parti d'un fondo maggiore. E cresce il valore di questa opinione, quando si pensi che trattandosi di proibizione favorevole alla Chiesa, deve interpretarsi nel modo più stretto, in cui cioè più possa riuscir favorevole alla Chiesa. (Schmalzgr., l. III, tit. 13, num. 7). Secondo questa opinione l'argomento Rotale sarebbe escluso *a limine*.

L'opinione più benigna, invece, che la sentenza Rotale sembra aver in vista, è che le parti esigue di un fondo maggiore possono alienarsi senza beneplacito apostolico, purchè però l'alienazione non si faccia in frode alla legge. Ma anche ammessa questa opinione, non ne segue che possa passare senza censura l'interpretazione Rotale. Infatti la Rota eccettua solo il caso di frode dolosa, intenzionale, alla legge, l'intenzione cioè esplicita, di voler sottrarsi alla necessità del beneplacito apostolico; e non riconosce frode alla legge nel semplice proposito, una volta concepito, di pervenire a maggiore alienazione, quando questo proposito non sia assoluto, ma condizionato. E in ciò non è da seguirsi, poichè come ben vide il Ferraris (Bibl., v. *Alienare*, art. IV, n. 18 ss.), la frode alla legge, anche se non intenzionale, è già nel fatto della *divisione*, sia pure intenzionale soltanto, del fondo in parti: « Octavo, sine beneplacito

« apostolico, non possunt bona ecclesiastica sive mobilia pre-« tiora, *dividi* in plura corpora, ad hoc ut imminuatur valor et « reducantur ad esse terrularum ». In altre parole: altro è staccare senz'altro una parte del fondo alienabile, e alienarla senza alcun proposito di alienarne altra; e ben diverso è, fin da principio, dividere la quantità per cui è necessario il beneplacito apostolico, in parti, e cominciare dall'alienarne una, per poi, se le cose vanno bene, proseguire con le altre. Questa divisione e questo proposito, anche condizionato, è già frode, obbiettivamente parlando, della legge.

Sotto questo riguardo l'interpretazione Rotale è obbiettivamente censurabile *in diritto;* ma in *fatto,* nulla ne segue agli effetti della cassazione o rescissione invocata. Poichè nel 1908, quando si trattò di alienare quella parte che, *unita* alle altre già alienate, avrebbe costituito quantità da render necessario il beneplacito apostolico, sebbene da sola non fosse tale, si domandò e si ottenne questo beneplacito, non tacendo le alienazioni fatte nel passato. Quindi il contratto in questione non può essere impugnato per questa mancanza. D'altra parte se l'interpretazione Rotale sembra censurabile obbiettivamente, ciò non vuol dire che non avesse la sua probabilità: e poteva bene adibirsi di fronte a una disposizione di legge, che non è favorevole, ma piuttosto *odiosa,* sia in quanto deroga al diritto antico, sia in quanto limita la potestà dei Vescovi, sia infine in quanto che è munita di gravissima sanzione, qual'è la scomunica: in fine, la preziosità o quantità del fondo non deve più misurarsi coi criteri del sec. XV quando la *Ambitiosae* fu emanata, ma con quelli del nostro tempo (1).

L'ultima difficoltà che si oppone dal fatto che il contratto del 26 aprile 1908 *non fu registrato,* agevolmente viene eliminata, quando si consideri che, anche dal punto di vista del Co dice italiano, la trascrizione o registrazione non è richiesta se non perchè l'atto possa aver valore « di fronte *a terzi* », mentre qui la lite versa fra *le parti* stesse contraenti.

Perciò, ecc.

---

(1) È noto che il Codice ora esige il beneplacito apostolico solo per le alienazioni di valore superiore alle trentamila lire.

SUNTO DEL *CODEX IURIS CANONICI*

(Continuazione, vedi fasc. prec. pag. 149 ss.).

Del Sinodo diocesano. — Il can. 356 ne prescrive la celebrazione almeno ogni *dieci* anni. Com'è noto, la prescrizione del Conc. Trid. che si celebrasse *ogni anno*, praticamente era rimasta lettera morta: il lasso di tempo ora determinato appare discreto sotto ogni riguardo, quando si consideri il fine del Sinodo, ch'è quello di rivedere la particolare disciplina della diocesi secondo i bisogni e le utilità che nell'ultimo tratto di tempo siano emerse, e di provvedere alla rinnovazione degli uffici di Curia(1). Quanto al rimanente, il Codice riproduce la disciplina vigente, curando al possibile la correlazione del Sinodo alle altre assise ecclesiastiche, cioè i Concilii (cfr. canone 357-362, con 222-229 e 281-292): è dunque vietato il tenerlo al Vicario capitolare, nè lo stesso Vicario generale può convocarlo se non in persona e con mandato speciale del vescovo: questi può convocarvi ogni classe e grado di sacerdoti della diocesi, anche senza diritto di voto: non può però trascurare nè invitare senza voto il Vicario generale, il Capitolo, il Rettore del seminario, i vicari foranei, i parrochi della città, gli *abbates de regimine* e le rappresentanze delle singole collegiate, dei parrochi dei singoli vicariati foranei, dei superiori di ciascuna religione clericale (358); però i convocati debbono intervenire personalmente, quindi non possono costituire un procuratore, e se impediti, non resta loro che notificare al vescovo l'impedimento (359). Tutto ciò si spiega agevolmente dal principio già risaputo, che il can. 362 esprime così: « unico legislatore nel Sinodo è il vescovo mentre gli altri non hanno che voto consultivo »; quindi egli solo ne firma le costituzioni, che, promulgate nel Sinodo, obbligano fin da allora, se altro non è espresso.

Della Curia diocesana. — Nell'esporre i vari uffici della Curia diocesana il Codice ha cura di separare nettamente quelli che riguardano l'amministrazione e la disciplina, da quelli cui

(1) La prescrizione attuale è del resto coordinata a quella del *Concilio provinciale*, da tenersi ogni *venti* anni.

è affidata la giurisdizione contenziosa: alla prima spettano il Vicario generale, la cancelleria, gli esaminatori sinodali e i parroci consultori; alla seconda l'Officiale, il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, i giudici sinodali, gli istruttori, gli uscieri. E la divisione è sì netta che di tal seconda categoria il Codice non tratta se non nel IV libro, dedicato ai processi: per aver dunque la completa immagine della Curia bisogna avvertire di congiungere i can. 1573-1593 al 366-390: tutti questi uffici sono di nomina del vescovo, da farsi in scritto; però gli esaminatori, i parroci consultori e i giudici, debbono esser nominati nel Sinodo, su proposta del vescovo: venendo alcuno di questi a cessare tra un sinodo e l'altro, il vescovo nomini loro sostituti dopo inteso il voto del Capitolo cattedrale (c. 385 ss.).

Quanto al Vicario generale ne è prescritta la nomina con la clausola « quoties rectum dioecesis regimen id exigat », la quale apparentemente sembra lasciare molta larghezza all'arbitrio del vescovo: essa va però interpretata a norma del can. 1573, ove è detto che « il vescovo è tenuto a nominare l'Officiale (con potestà ordinaria di giudicare le cause), che sia distinto dal Vicario generale, a meno che la *piccolezza* della diocesi o la *pochezza* degli affari non permetta di cumular quest'ufficio nel Vicario generale »: è troppo chiaro che *a fortiori* non possono esservi altre eccezioni che queste due all'obbligo di nominare il Vicario; in pratica potrà darsi qualche volta il caso che basti il Vicario generale a coprire le funzioni dell'officiale, quasi mai che il vescovo possa far tutto da sè (1). La potestà del vicario generale è definita *ordinaria*, troncando così un'antica controversia; ma in correlazione a ciò nel Codice si è resa assai frequente l'indicazione di affari che il Vicario generale non può trattare senza speciale *mandato* del vescovo (cfr. c. 113, circa l'escardinare o incardinare; 152, provvista d'ufficii; 356, convocazione del Sinodo; 406, nomina di canonici onorari; 455, nomina e istituzione di parroci; 477, amozione di vice parroci; 492, fondazione di congregazioni religiose;

(1) Forse la detta clausola è stata messa riguardo agli Abati o Prelati *nullius*, per i quali pure, a norma del can. 323, § 3, doveva valere il presente canone: abbiamo infatti veduto supporsi che vi siano prelature di appena tre parrocchie (319, § 2).

686, id. di pii sodalizi; 893, riserva di peccati; 958, dare dimissorie; 1104, matrimoni segreti; 1155, consacrazione di luoghi; 1162, prestar consenso per l'edificazio e di nuove chiese; 1283, autenticare reliquie; 1303, tassa diocesana; 1414, 1423, 1432 unione, collazione, erezione di beneficî; 1466, dare prese di possesso; 1487 autorizzare la permuta di beneficî; 2220, 2236, infliggere pene ecclesiastiche o rimetterle; 2314, riconciliazione di eretici o apostati); sicchè, ponderando tutto ciò e specialmente lo stralcio di tutto quello che riguarda la materia giudiziale, può ben dirsi che la sua potestà, sebbene definita ordinaria, sia in realtà diminuita dal Codice. Il Vicario generale, eccetto il caso di diocesi troppo vaste o di rito molteplice, deve essere uno solo; venendo a essere impedito, il vescovo potrà nominare un sostituto: fin qui non era prescritto che dovesse esser sacerdote, anzi si diceva bastare che avesse la tonsura, e neppure che fosse secolare, dovendosi solo chiedere alla S. Sede la dispensa per eleggerlo da alcuni ordini; si riteneva poi bastare che avesse compiuti i 25 anni: invece il can. 367 prescrive che sia « sacerdos e clero saeculari annos natus non minus triginta », abbia la laurea o la licenza o almeno una grande perizia in teologia e diritto canonico; sicchè in tale riguardo il Codice non pone gran differenza coi requisiti del vescovo stesso. L'importante principio di allontanare ogni sospetto di ingerenza di considerazioni estranee nell'esercizio del proprio ufficio (principio che si rivela anche in altri canoni, p. es., 399[3], 518, 524, 1361), ha poi indotto due importanti divieti: l'uno è quello di assumere a tale ufficio il canonico penitenziere o un parroco o altrimenti investito di cura di anime (esclusa la necessità), per evitare cioè il dannoso mutuo influsso tra le due giurisdizioni di foro interno ed esterno; l'altro di commetterlo a prossimo parente del vescovo, per evitar sospetti troppo facili a intendersi; invece non è più vietato di assumere il Vicario dal clero diocesano.

Al Vicario generale spetta il primo posto di precedenza subito dopo il vescovo, eccetto che debba cederlo per ragione dell'ordine sacro: ha, durante munere soltanto, i privilegi del protonotario titolare (rocchetto e bugia, veste e fascia prelatizia nere anche nelle filettature).

Nei canoni seguenti (372-384) si tratta del cancelliere e degli altri notai vescovili; a questo proposito (ed ecco la ragione

della sproporzione di questo articolo) si danno succinte, ma precise e importanti norme circa l'*archivio* diocesano affidato appunto al cancelliere: basta leggerle per convincersi dello spirito di praticità e di modernità (1) che le ha dettate. L'archivio deve essere ben ordinato (375) e con esatto e facile inventario da aggiornarsi anno per anno (376): tutte le carte disperse altrove, riguardanti affari di diocesi, vi devono essere al possibile riunite; la responsabilità per l'archivio è tutta del Cancelliere che solo ne ha la chiave (377); nessun foglio può estrarsene, che con autorizzazione del Vescovo, rilasciandone ricevuta, e con l'obbligo di riportarlo entro tre giorni, salvo a chiedere poi di riaverlo per altri tre e così di seguito (378). Vi deve essere poi l'archivio segreto che dovrà sigillarsi in tempo di vacanza a doppia chiave, da conservarsi una dal Vescovo e l'altra dal Vicario generale (dal Cancelliere solo in mancanza di questi) (379), anzi il Vescovo deve designare un sacerdote cui passi la sua chiave in caso di sede vacante o impedita, e questi dovrà rimetterla o all'Amministratore Apostolico, al Vicario Capitolare, o al Delegato Vescovile (381), dai quali dovrà rendersi strettissimo conto al Vescovo successore degli accessi fattivi durante la vacanza (382). Il Vescovo deve pure curare che si ordinino gli archivi ecclesiastici particolari (capitolari, parrocchiali, di più sodalizi), e se ne faccia l'inventario in doppia copia di cui una si invii all'archivio di Curia (383).

Quanto agli esaminatori e parroci consultori il Codice sancisce le regole già stabilite nel decreto *Maxima Cura*, can. 4 ss. (*Mon. Eccl.*, XXII, 296; cfr. 432): solo si determina che non possano essere meno di quattro nè più di 12 (c. 385); di loro esclusiva spettanza è l'esame per la collazione delle parrocchie, e il procedimento della remozione amministrativa; mentre per gli esami delle ordinazioni o delle approvazioni alla confessione e predicazione, come pure del clero novello, il Vescovo può servirsi tanto degli esaminatori sinodali quanto di altri (389).

Dal c. V all'VIII di questa sezione, il Codice espone tutto il diritto capitolare, trattando del Capitolo dei canonici (391-422), del collegio dei Consultori diocesani che ne fa le veci in alcune diocesi (423-428), del Vicario capitolare e della Sede

(1) In realtà sono desunte nella massima parte dalla costit. *Maxima vigilantia* di Benedetto XIII, 14 giugno 1727.

vacante (429-444): la correlazione di queste parti è evidente: la prima ci dà l'organamento integrale, perfetto nella sua duplice funzione del solenne culto divino e dell'assistenza quasi di senato del vescovo; la seconda ne dà la sostituzione per le parti indispensabili, quali la prestazione di consiglio e di coadiuvazione al Vescovo nell'applicazione del diritto; la terza infine mostra l'esplicazione d'una delle principali funzioni di questo organamento, nel regime della chiesa vacante.

Trattando del Capitolo, il codice ne espone: la *nozione*, come collegio di chierici pel solenne esercizio del culto, cui accede, se si tratta del capitolo cattedrale, la funzione di Consiglio del Vescovo (c. 391); la *costituzione*, ossia l'istituzione del capitolo come tale, riservata alla Santa Sede (c. 392), e la formazione essenziale con dignità e canonici (1) (393); il *numero* delle prebende, ove si accennano le provvidenze da prendersi affinchè le prebende stesse rispondano al peso del servizio corale (394); le *distribuzioni quotidiane* o puntature corrispondenti (395); la *collazione delle dignità*, riservata alla S. Sede, ove s'osservi l'opportuna prescrizione che almeno la prima dignità si conferisca a persona fornita di laurea (396); i *doveri delle dignità*, cioè di supplire o assistere il Vescovo nelle funzioni sacre, di rendergli gli estremi uffici e di presiedere al capitolo (397) degli *uffici del canonico teologo e del penitenziere* (398-400), ove notiamo che il limite minimo di età per quest'ultimo, fin qui stabilito a quaranta anni, è portato a trenta; del *conferimento dei canonicati* e beneficî riservato unicamente al vescovo, « audito Capitulo », annullandosi, come abbiam già detto, ogni consuetudine o privilegio contrario; si è però abolita la facoltà di conferirli a non sacerdoti (fin qui era solo prescritto che la metà dei capitolari fossero sacerdoti) (403 ss.); del conferimento dei *canonicati onorari*, per cui è necessario, sotto pena di nullità, il consenso del vescovo del nominando (406); la *precedenza* fra i varî capitoli, e dei capitolari fra loro (408) (2); l'*abito co-*

(1) Il can. 393, § 2, innova in parte il diritto stabilendo che « Capitulum constat *ex dignitatibus* et canonicis »; era risaputo fin qui che le *dignità* non ne facevano parte; per altro le costituzioni concepite secondo questa ultima norma, son conservate in vigore (ivi).

(2) Degno di nota è il c. 408, § 2, ove dicesi che nei capitoli in cui le prebende son distinte secondo i tre ordini, suddiaconale, diaconale, sacer-

rale, che non può usarsi fuori di diocesi, « reprobata contrarie consuetudine », se non in compagnia del Vescovo o in sua rappresentanza (409); gli *statuti capitolari*, resi obbligatori (410), nei quali non deve mancare la norma del servizio di turno all'altare (416); le convocazioni del capitolo (411). Si stabiliscono poi gli obblighi dei capitolari, rispettivamente: al Vescovo (412), all'ufficio corale, includente anche la Messa conventuale (413-414), alla cura delle anime, in cui è finalmente determinato con esattezza quel che spetta al parroco attuale e all'abituale (canone 415) (1).

Il c. 418 riassume le norme attualmente vigenti per le vacanze, ed è completato dal 419 relativo alle sostituzioni, ove leggiamo l'importante innovazione generica: « qui ad chorum non adstringuntur, obligatione residendi in loco beneficii non tenentur, per dies quibus a choro absunt »: il can. 420 e 421 enumerano tassativamente le cause di giusta escusazione dal coro, facendone tre classi: la prima di coloro che lucrano tutto anche le *inter praesentes*, e sono i giubilati, gli esercizianti (ma solo una volta l'anno), i chiamati ad assistere il Vescovo che pontifica altrove, e gli occupati nelle cause di beatificazione e canonizzazione, ma solo *pro diebus et horis;* la seconda classe comprende coloro che lucrano le distribuzioni, escluse le *inter praesentes*, e sono il canonico teologo, penitenziere, parroco, infermi, legati del Papa, convisitanti *ad limina*, al Concilio, assenti *ob negotia Capituli* (però non contraddicente il Vescovo),

---

dotale, la precedenza nello stesso ordine è data dall'*ingresso nell'ordine, e non già dall'annessione in Capitolo:* precisamente il contrario stabilisce il can. 236, § 2, riguardo ai Cardinali; ma già il MONETA, nel suo tratt. *De optione* rendeva ragione di questa ultima norma, come *eccezione* alla legge.

(1) Per la importanza pratica di questo articolo, che chiude una serie lunghissima di controversie e molte ne eliminerà nel futuro, è bene averlo tutto sott'occhio: salvo dunque speciale indulto della S. Sede, o transazione fatta nell'erezione della parrocchia e approvata dal vescovo, al parroco spetta: 1) la messa *pro populo* e la predicazione parrocchiale; 2) la custodia dei registri parrocchiali e rilascio di fedi; 3) le funzioni parrocchiali (battesimo, viatico, proclamazioni, matrimoni e benedizione nuziale, esequie, benedizione di case, benedizione del fonte); 4) colletta e amministrazione delle elemosine e offerte. — Spetta invece al Capitolo: 1) la custodia del Santissimo; 2) la vigilanza su la liturgia, anche nelle funzioni parrocchiali; 3) la cura e l'amministrazione della chiesa. — I conflitti che inoltre potrebbero sorgere li dirima il vescovo col criterio del maggior bene delle anime.

convisitatori nella visita pastorale, parrochi consultori, esaminatori e giudici; la terza infine comprende coloro che lucrano i soli frutti di prebenda (o i due terzi), ma non le distribuzioni e sono: gli insegnanti in Seminario, chi si reca a studiar teologia o diritto in atenei ecclesiastici, il Vicario Capitolare, Generale, Officiale, Cancelliere, gli addetti all'ufficio del vescovo; infine il c. 422 tratta della giubilazione. Ci permettiamo sorvolare così su tutte queste importanti disposizioni, poichè i lettori ne hanno già avuta anticipatamente una esatta e completa illustrazione.

Nel cap. VI si tratta del collegio dei *consultori diocesani*, che, nelle diocesi ove non può ancora costituirsi il capitolo, ne tiene luogo, provvisoriamente e fino alla sua costituzione, per le funzioni indispensabili al buon governo della diocesi, eccettuando, quindi, soltanto il servizio corale (1). Il can. 423 ne dà il concetto, con una definizione, a dir vero, assai infelice: « consultores dioecesani, *hoc est* sacerdotes pietate, moribus, doctrina ac pietate commendati » (dov'è la differenza specifica?): la si completi col can. 427 ove è appunto descritto il loro ufficio come l'abbiamo indicato. Le altre norme che li riguardano, toccano soltanto la loro nomina e durata e sono desunte tal quali dal III Concilio di Baltimora: debbono essere almeno sei, in casi estremi non meno di quattro: durano a triennio, e se in questo avviene la vacanza, fino alla presa di possesso del successore; venendo alcuno a cessare nel frattempo, gli si nominerà dal Vescovo o Vicario Capitolare, col consenso degli altri, un sostituto pel tempo che manca alla scadenza. Tutto questo però non ha interesse pratico per noi: solo ci giova notare che il Codice ha ristretto grandemente i casi in cui è necessario il *consenso* del Capitolo e dei Consultori, esplicitamente anzi non l'abbiam trovato richiesto che per le alienazioni e locazioni di beni ecclesiastici (1532 e 1541); nei rimanenti casi ha lasciato solo l'obbligo di chiederne il consiglio, o parere, « cui tamen multum deferat Episcopus, nec sine praevalenti ratione discedat (can. 105) ».

Il cap. VII tratta della sede impedita o vacante: il governo della diocesi, infatti, non deve interrompersi mai per qualunque causa: se il Vescovo è impedito per captività, esilio o altra ina-

(1) Non inganni il nome inducendo confusione coi parroci consultori! (Cfr. S. C. Consist., 3 ott. 1910; *Mon. Eccl.*, XXII, 434, ad 9).

bilità che gli vieti di governarla anche per scritto, la giurisdizione si eserciterà o mediante il Vicario Generale, o mediante persona o persone delegate dal Vescovo: se neppur questo sia possibile il Capitolo costituisce un Vicario: ma la prima cosa da fare nell'esercizio di tale giurisdizione è informare subito la S. Sede, e aspettare le sue disposizioni (c. 429). Vacando la sede (per morte, o rinunzia accettata dal Papa, o presa di possesso di altra sede) se la Santa Sede non ha notificato altre disposizioni, (e tale clausola inserita in questo luogo fa prevedere un esercizio ben più frequente di questo suo diritto), salve, naturalmente, le speciali norme contenute nei concordati, per diritto comune il Capitolo, dopo otto giorni, deve costituire *un solo* Vicario per il governo della diocesi e un Economo per l'amministrazione dei beni della mensa: non è però vietato (sotto pena di nullità) comulare i due uffici nella stessa persona (433): passati gli otto giorni il diritto di nomina si devolve al Metropolitano: l'elezione fatta deve subito notificarsi alla Santa Sede. Riguardo alla sua persona, deve avere gli stessi requisiti che il Vicario generale (434); non fu nè è necessario eleggerlo *de gremio*. La sua potestà è e rimane *ordinaria:* limitata però dalla norma classica: « sede vacante nihil innovetur »; ha gli obblighi della residenza e della *Messa pro populo* (si noti bene) esattamente come il Vescovo, ha gli stessi privilegi che il Vicario Generale; ha diritto a congrua retribuzione, da fissare nel Concilio Provinciale a norma della consuetudine vigente: tutto il resto di frutti deve riservarsi al Vescovo futuro, *per le necessità della diocesi:* se rinunzia, o muore, o è rimosso (il che spetta alla S. Sede sola), il Capitolo dovrà procedere ad altra nomina; cessa con la presa di possesso del nuovo Vescovo, al quale deve render conto, come pure l'Economo, della sua amministrazione, anche se hanno già ottenuta la ratifica del Capitolo (444).

Per opportuna transizione dal diritto capitolare al parrocchiale abbiamo il cap. VIII che tratta dei *vicarii foranei:* con esso viene compiuto il parallelismo tra i due titoli, della giurisdizione pontificia e della episcopale: al Papa risponde il Vescovo; al Concilio il Sinodo; alla Curia Romana la Curia Episcopale; al Senato cardinalizio il Senato capitolare; ai legati, patriarchi, primati, ecc., fa riscontro l'istituto dei vicarii foranei. Questo, nelle sue diverse denominazioni, continua ad

essere ufficio *ad nutum del Vescovo* (446) e suo dovere specifico è la vigilanza disciplinare nel distretto affidatogli, compiendo all'uopo le opportune visite o ispezioni, radunando e presiedendo alle conferenze del clero, e riferendo al Vescovo quanto può conferire al questionario per la prossima visita pastorale: gli viene anche attribuita speciale sorveglianza sul momento in cui la parrocchia rimarrà vacante, sia nel punto del decesso, affinchè al parroco non manchino, nella malattia, i necessari conforti e nel decesso onesti funerali; sia nell'intervallo della vacanza, affinchè nulla vada disperso. Gli viene attribuito uno speciale sigillo per gli atti del Vicariato, e la precedenza su tutti i parroci e altri sacerdoti del distretto (c. 450).

(*Continua*).

QUESTIONI.

Circa la Messa domenicale in una Collegiata.

D. La Collegiata di S. Maria della Scala e di Testona in Moncalieri (Torino) fu ricostituita da Leone XII e dotata, dopo la soppressione, da S. A. R. I. Maria Clotilde di Savoja.

I Canonici in questa ricostituzione e dotazione non hanno obbligo dell'intiero officio, eccetto negli ultimi tre giorni della Settimana Santa: sono obbligati nei giorni feriali alla recita delle Ore (Prima, Terza, Sesta, Nona): nei giorni festivi o festivi soppressi al Vespro cantato ed alla recita della Compieta. Sono tenuti alla assistenza nei giorni feriali alla Messa letta celebrata per turno da loro, ovvero da altro sacerdote designato dal Canonico, che dovrebbe celebrarla; e questa Messa viene applicata per le Anime purganti. In domenica, invece, il Canonico ebdomadario applica bensì la Messa, ma ove vuole e quando vuole, ed i Canonici assistono alla Messa delle ore 11, cantata dai Vicecurati del Parroco. Per questa Messa il Parroco è in libertà di farla leggere pur restando ai Canonici l'obbligo di assistervi.

Nelle feste più solenni sia della Chiesa universale, sia della Chiesa locale, i Canonici celebrano solennemente essi la Messa delle ore 11 non per turno, ma per designazione delle Costituzioni. Ciò posto, ecco la difficoltà: dopo la riforma del calendario, che rimosse dalla domenica le feste in antico fissate in questo giorno, lasciandovi la sola solennità esterna, la Messa solenne celebrata dai Canonici deve corrispondere all'officio del giorno, ovvero si può cantare anche da loro della festa esterna, *ceteris paribus?*

R. Premesso: 1° che la Messa cantata o letta dal Vicecurato non è conventuale, in senso proprio, perchè la conventuale, con le sue qualità e prerogative, è applicata dal Canonico Ebdomadario fuori di coro, e per il Vicecurato l'applicazione è libera, mentre nei giorni feriali ve ne è una sola, e dai Canonici applicata;

2° che l'obbligo ai Canonici di celebrare solennemente la Messa nelle maggiori solennità è dato appunto per l'incremento del culto, e forse anzi conseguentemente alla devozione del popolo, perchè, difatti, se la festa fosse ordinaria per i devoti, la Messa sarebbe celebrata *more solito* dal Vicecurato, bastando per il culto in sè stesso la celebrazione fatta dai Canonici in giorno feriale, e quindi i Canonici non possono prescindere dalla solennità esterna, che il popolo celebra in domenica, ed è solito veder celebrata dai Canonici;

3° che i Canonici celebrano la festa nel giorno fissato dal calendario in modo feriale (messa letta, recita delle ore prima, terza, sesta, nona, senza il vespro e la compieta), e rimandano la solennità (messa solenne, vespri solenni), secondo il diritto (decr. S. R. C. 28 ottobre 1913), alla domenica, salva, come dicemmo al n. 1°, la Messa conventuale *de die* (voluta dal decreto citato);

4° che altrimenti nella domenica, in cui essi, per cagione della festa, celebrano solennemente, non si farebbe appunto la festa, che, secondo le Costituzioni, hanno obbligo di solennizzare.

Ci pare logico, e quindi giusto e conveniente, anzi doveroso, che *nel caso*, i Canonici celebrino secondo le Costituzioni, ed assistano, rispettivamente, alla Messa della solennità esterna di quelle feste, che fino al 28 ottobre 1913 erano assegnate in domenica, e che a pieno diritto possono ivi, secondo le norme stabilite, essere mantenute.

Se la Messa del Viceparroco, cui assistono i Canonici nelle domeniche ordinarie, senza che sia applicata a titolo collegiale, è ritenuta, anzi legittimamente dichiarata, sufficiente a soddisfare all'obbligo dell'assistenza alla Messa conventuale, potendosi così chiamare *ad instar conventualis*, perchè, verificandosi per la Messa della solennità esterna i medesimi caratteri che la pareggiano alla conventuale, non avrà essa il medesimo effetto di far soddisfare ai Canonici il loro obbligo? Ricordisi, che la condizione del decreto 28 ottobre 1913, che non manchi la Messa conventuale *de die*, è salva, *ad quidem* in forza delle Costituzioni, non già per libera elezione che abbisognasse di sanzione superiore.

QUESITI MINORI.

45. Il Vicario Generale, per godere della precedenza *in choro*, deve portare le insegne prelatizie di Protonotario Titolare assegnategli in diritto dal suo officio di Vicario Generale? In caso affermativo può percepire le distribuzioni quotidiane?

R. Prima della promulgazione del Codice, pure essendo pacifico che per essere ritenuti presenti in coro, bisognava indossare gli abiti corali, con esclusione di ogni altra insegna prelatizia, regnava dell'incertezza

nel determinare i casi, nei quali era lecito indossare le vesti prelatizie anche in coro. Pei Canonici vescovi si ammetteva da tutti che potessero usare in coro la mantelletta ed i prelati la sola sottana prelatizia. Anche per la prima dignità del Capitolo che fosse Protonotario Apostolico, la S. Sede aveva permesso che assistendo in coro con abito prelatizio lucrasse le distribuzioni.

Pei Vicari o Pro-Vicari generali la S. R. C. si mostrò contraria a che indossassero in coro vesti prelatizie, però non mancavano autori che estendevano ad essi la concessione fatta per la prima dignità. Ogni discussione però deve considerarsi esaurita, ora che è andato in vigore il Codice. Il Canone 409 è quanto mai esplicito. D'ora innanzi solamente i Vescovi devono portare in coro la veste episcopale, tutti gli altri, dignità, canonici e beneficiarî, devono portare la veste loro assegnata nella bolla di erezione, o concessa per indulto apostolico, sotto pena di essere considerati come assenti dal coro. È chiaro che neppure i Vicari generali possano portare in coro le insegne prelatizie, senza esporsi al pericolo di perdere le distribuzioni quotidiane. E poichè il Canone 370 dà loro la precedenza su tutti (eccetto gl'insigniti di dignità vescovile) *sive publice sive privatim, etiam in choro et actibus capitularibus*, questa precedenza in coro loro spetta prescindendo dalla veste che indossano alla stessa guisa che la prima dignità precede la seconda, e così le altre, senza che occorra distintivo di sorta per far valere questi diritti di precedenza.

46. Un parroco, il quale amministra, come economo spirituale, per pochi mesi un'altra parrocchia, deve applicare anche per questa, oltre che per quella, di cui è titolare?

R. Si ha motivo di dubitare perchè il Canone 466 sembra concedere la limitazione di una sola applicazione per le parrocchie *aeque principaliter unitas*, cioè per quelle parrocchie unite con un carattere di perpetuità, carattere che non esiste nel caso proposto. Noi però osserviamo che il § 2. parla non solo di parrocchie unite *aeque principaliter*, ma anche di altre che si tengono in amministrazione. E poichè l'amministrazione può essere perpetua e temporanea, e nel canone manca ogni clausola restrittiva, ci sembra che, ove il legislatore non distingue, nè restringe, l'interpretazione non possa nè debba distinguere o limitare la fatta concessione. Ma si potrà obbiettare, essendo il Codice redatto con tanta concisione, se s'intendeva concedere al parroco la facoltà di soddisfare con *una sola messa in qualunque caso*, essendo gli economi spirituali pochissimo retribuiti, si sarebbe potuto dire più brevemente «*qui forte plures paroecias regat aut in administrationem habeat*». Non crediamo che una tale espressione così generica sarebbe stata troppo esatta, potendo far sorgere il dubbio circa le parrocchie unite *aeque principaliter*, e il carattere precario o perpetuo della

reggenza o dell'amministrazione. L'indicazione dell'*unione aeque principaliter* che include il carattere di perpetuità, seguito dall'altra delle parrocchie tenute in semplice amministrazione, che astrae dalla durata, si manifesta più precisa e più atta ad eliminare ogni possibile dubbio (1).

47. Dopo la soppressione, una Casa religiosa che aveva annessa una chiesa aperta al pubblico, è stata trasformata in ospedale, e la chiesa viene officiata da un religioso che dimora in una casa vicina alla Chiesa. Talvolta accade che qualche cadavere dal vicino ospedale, venga trasportato nella suddetta chiesa. Il religioso pretende benedire lui il cadavere, mentre il parroco, nella cui giurisdizione trovasi l'ospedale, reclama per sè questo diritto, anche perchè l'ha esercitato per circa quaranta anni, cioè dalla fondazione di detto ospedale. Chi ha ragione?

R. Non vi ha dubbio che nella presente disciplina, per il diritto di *postliminio*, quando in una chiesa e in un convento regolare sia tornato anche un solo frate, purchè questi vi sia stato mandato dai prelati regolari e viva sotto la dipendenza di questi, la chiesa torna a godere di tutti i privilegi della chiesa regolare (cfr. vol. V, p. II, pag. 38; vol. VIII, P. II, pag. 141). E poichè le chiese regolari godono del diritto di tumulazione e sono esenti dalla giurisdizione parrocchiale, qualora un cadavere venga trasportato in queste chiese, il parroco, pur avendo diritto alla quota funeraria, potrà accompagnare il suo filiano fino alla porta della chiesa regolare, ove cessa il diritto dei parroci, e dei rettori associanti. — Nel caso però si aggiunge la circostanza che il parroco per più di quaranta anni ha esercitato lui questo diritto di funerare, ma si tace la presenza o meno del religioso in quel periodo di anni, nella sua chiesa. Se il parroco ha esercitato quel diritto, mentre la chiesa era priva del rettore regolare, quell'esercizio non può costituire neppure un lontano titolo di prescrizione. Non sarà inutile ricordare la risposta data dalla S. C. C. il 24 febbraio e il 14 luglio 1894 in una controversia simile circa i diritti dei religiosi nelle loro chiese ricuperate nella provincia di Cosenza: «Firmo manente iure regularium celebrandi officium funebre super cadaveribus defunctorum, sepulcrum gentilicium in Ecclesia regularium habentium, et eorum qui sepulcrum inibi elegerint; quoad reliqua placere de concordia».

48. Alcuni religiosi pensano che d'ora innanzi, in forza del Canone 613, cessa ogni comunicazione di privilegi con altre religioni; altri invece pensano che tale comunicazione continua, ma limitatamente ai privilegi già comunicati e con esclusione dei futuri privilegi; altri infine sono di opinione che tale comunicazione in forza dei Canoni 63-64 continua sempre, ma

(1) Si noti del resto il manifesto proposito del legislatore di stabilire un *perfetto parallelismo* tra il can. 466, § 2, e il can. 339, § 5. [*N. d. R.*].

solo pei privilegi, tra gli Ordini o Congregazioni che sono in diretta comunicazione tra di loro. Quale l'opinione più probabile?

R. In attesa di una risposta e di un'interpretazione autentica, che certamente non mancherà da parte della Commissione Pontificia, chiamati ad esprimere la nostra modesta opinione sul quesito rivoltoci, ci affrettiamo a contentare i nostri lettori dichiarando di accettare l'interpretazione di coloro, i quali sostengono che col Canone 613 è tolta ogni comunicazione di privilegi tra i *religiosi*. Il principio della comunicazione dei privilegi è conservato nei Canoni 63, 64 e 65, nei quali si afferma che i privilegi si possono acquistare anche per *comunicazione* e si determina quali privilegi possano comunicarsi, e come una volta comunicati possono aumentare, diminuire e anche perdersi. Però questo principio della comunicazione, mentre viene applicato nel Canone 722 tra le Associazioni aggreganti e quelle aggregate, non può più applicarsi per il disposto del Can. 613 tra una Religione e l'altra. I privilegi dei religiosi sono esplicitamente indicati nel Canone citato, il quale, secondo noi, difficilmente si presta alla varie interpretazioni accennate nel quesito. Poichè il legislatore indica tassativamente i privilegi, di cui possono godere i religiosi, limitandoli a quelli contenuti nel Codice, ed a quelli loro concessi direttamente dalla Santa Sede: « quaelibet religio iis tantum privilegiis gaudet, quae vel hoc in Codice continentur, vel a Sede Apostolica directe eidem concessa fuerint », se la clausola che segue « exclusa in posterum qualibet communicatione » dovesse interpretarsi nel senso da escludere i soli privilegi da *comunicarsi* e non quelli già *comunicati*, l'indicazione dei privilegi fatta nella prima parte sarebbe incompleta: ai privilegi contenuti nel Codice e comuni a tutti i religiosi, a quelli concessi a ciascuna Religione dalla Sede Apostolica direttamente, si sarebbero cioè dovuti aggiungere quelli già ottenuti per comunicazione. A concordare pertanto la prima parte positiva e la seconda parte esclusiva dell'intero paragrafo, la clausola finale deve interpretarsi nel senso che per l'avvenire resta esclusa fra gli Ordini e Congregazioni religiose ogni comunicazione di privilegi già fatta o da farsi. Versando poi in materia restrittiva, ci sembra naturale che il Canone 613 va applicato a quelle Società, che a norma del Canone 488 hanno i requisiti per rivendicare il carattere di società *religiosa* (1).

---

(1) S'intende da sè che le singole persone le quali hanno già acquistato, prima della passata Pentecoste 1918, i singoli privilegi per comunicazione, continuano a fruirne, trattandosi di diritto acquisito a norma del can. 4; è escluso invece che l'acquisto per comunicazione possa farsi anche da singole persone, per qualunque specie di privilegi, dopo la data suddetta. Lo dice chiaramente la parola « *in posterum* ». [*N. d. R.*].

CRONACA ECCLESIASTICA.

LETTERE APOSTOLICHE. — Sono state pubblicate lettere del S. Padre:

a) in ringraziamento agli episcopati delle seguenti regioni, convenuti per le conferenze: Germanica, a Fulda, in data 7 settembre 1917 [*Acta Ap. Sed.*, IX, p. 485]; Svizzera, a Sion, in data 10 id. (ibid. p. 486); Toscana, a Pisa, in data 4 ott. 1917 (ibid. pagina 537); Picena, a Fermo, in data 27 ott. 1917 (ibid. 563); Ligure, a Genova, in data 28 ott. 1917 (p. 563); Sarda, a Cagliari, in data 4 nov. 1917 (p. 565); Ungherese, a Budapest, in data 3 dic. 1917 (Id., vol. X, p. 14); Bavarese, a Frisinga, 5 dic. 1917 (ibid. p. 15); Austriaca, a Vienna, in data 2 febbr. 1918 (ibid. 89); Polona, a Varsavia, in data 25 apr. 1918 (ibid; p. 227); Portoghese, a Lisbona, in data 29 aprile (ibid. p. 229).

b) Al P. Flaviano Prat, nel 1° centenario dalla fondazione della Società dei SS. Cuori di Gesù e Maria, da lui presieduta, in data 22 ott. 1917 (ibid., vol. IX, p. 562); alla Superiora Generale delle Orsoline, nel III centenario dalla fondazione, data 27 dic. 1917 (ibid. vol. X, p. 57); al P. Rettore del Seminario di Kandia, nel 26 dalla fondazione, d. 4 marzo 1918 (ibid. p. 135); al Rettor Maggiore dei Redentoristi, nel 50 dalla fondazione della Società della S. Famiglia, in S. Alfonso di Limerick (Irlanda), d. 21 apr. 1918 (ibid. pagine 188).

c) Alla facoltà giuridica del Seminario Milanese, in risposta alle congratulazioni ricevute per la promulgazione del Codice; 20 dicembre 1917 (ibid., p. 18); id. alla Facoltà teologica a Bologna 29 id. (ibid., p. 58); ai Vescovi greco-rumeni, che lo hanno ringraziato per la fondazione della Congregazione e Istituto orientale, d. 25 febbr. 1918 (p. 134).

d) All'Arciv. di Siviglia, card. Almaraz y Santos, nel XXV del suo episcopato, d. 28 febbr. 1918 (p. 134); a mons. Giuseppe Mora del Rio, arciv. del Messico, nella stessa occasione, 27 gen. 1918 (p. 88); al R. P. Paolo Albera, Rettore Generale dei Salesiani, nelle sue nozze d'oro sacerdotali, coincidenti col 50° della Sagra di S. M. Ausiliatrice in Torino, 12 magg. 1918 (p. 234).

e) All'Arciv. di New York, card. Farley, ringraziandolo degli omaggi e dell'obolo, d. 31 genn. 1918 (p. 89); al Vesc. di Metz, ringraziandolo degli omaggi e auguri espressigli nel giorno di S. Benedetto, 26 apr. 1918 (p. 228); al R. Giovanni Dunn, lodandolo dello zelo in promuovere negli Stati Uniti l'Opera della Propagazione della Fede, d. 5 febbr. 1918 (p. 91); al P. Riccardo Thierney, Sotto Direttore del settimanale cattolico « America » (New York), nel decimo anno dalla fondazione, d. 5 maggio 1918 (p. 231); al Cardinale Francica Nava, vesc. di Catania, nell'apertura del sinodo diocesano, che ivi da 250 anni non si celebrava, d. 10 maggio 1918 (p. 232).

LUTTI NEL S. COLLEGIO. — Il 5 di marzo nel palazzo della S. C. di Prop. Fide, piamente decedeva l'E.mo sig. Card. **Domenico Serafini,** del titolo di S. Cecilia. Demmo di lui ampio cenno biografico, in occasione della sua elevazione alla S. Porpora (Cfr. vol. XXVI,

pag. 87). Qui aggiungiamo come nel 1916 alla morte del Card. Gotti, venisse eletto dal regnante Pontefice all'altissimo e gravissimo ufficio di Prefetto della S. Congregazione di Propaganda Fide per entrambi i Riti. Nel breve tempo che durò in quella carica seppe corrispondere pienamente alla fiducia in lui riposta, imprimendo novello vigore all'apostolato cattolico e all'opera delle Sacre Missioni. Gli succede nel difficile incarico l'E.mo Card. Van Rossum.

La memoria dell'E.mo defunto vivrà onorata nel suo Ordine e in tutta la Chiesa, verso cui s'acquistò numerosi e insigni meriti: faceva egli parte delle SS. CC. del S. Ufficio, dei Religiosi, degli Affari Straordinari, della Chiesa Orientale e della Pont. Commis. per gli Studi Biblici.

NUOVI VESCOVI. — In data 8 febbraio 1918: Mons. Giov. Gugl. Shaw, vesc. di S. Antonio nel Texas, è stato trasferito a *New Orleans* (S. U.), e Mons. Daniele M. Gorman è stato eletto vescovo di *Wood-City* (S. U.); 15 febbraio 1918: mons. Gius. Luciano Giray, vesc. di *Cahors* (Francia); mons. Elverio Gomez de Oliveira, salesiano, vescovo *Ci Corumba* (Brasile); 20 febbraio: mons. Carlo Silva Cotapos, vescovo di *Serena* (Chile); mons. Gilberto Fuenzalida Guzman, vescovo di *SS.ma Concepción* (Chile); mons. Luigi Francesco Pierini O. F. M., vescovo di *Cochabamba* (Bolivia); 21 id.: mons. Luigi Antonio Castro, vescovo di *S. Carlo de Ancud* (Chile); 22 id.: mons. Matteo Mugica y Urrestazu, vescovo di *Osma* (Spagna); 23 id.: mons. Giovanni Elli vescovo di *Squillace*; 11 marzo: D. Ramiro Marcone, abate di *Montevergine;* 14 id.: mons. Domenico Lancelloti, già vescovo di Troia, trasferito a *Conversano;* 20 id.: mons. Carlo O' Reilly, già vescovo di Baker-City, è stato trasferito a *Lincoln* (S.U.); 4 aprile: mons. Emanuele Nogueiro Duarte, vescovo di *Caratinga* (Brasile); 6 id.: D. Ildefonso Schuster, abate di *S. Paolo* fuori le mura; 19 id.: mons. Pietro Pascasio Farfan, vesc. di Huaraz, trasf. a *Cuzco* (Bolivia); 25 id.: mons. Niccolò Piccirilli, vesc. di Conza, prom. arciv. di *Lanciano;* 1° maggio: monsignor Dionigi Dougherty, vesc di Buffalo, prom. arciv. di *Filadelfia* (St. U.); 11 id.: mons. Tommaso Walsh, vesc. di *Trenton* (St. U.); 17 id.: mons. Gabriele Llompart, vescovo di *Teneriffe* (is. Azorre); 18 id.: mons. Marziale Lopez Criado, vesc. di *Cadice* (Spagna).

Inoltre è stato dato un vesc. ausil. a mons. Agnello Renzullo, vesc. di *Nola*, nella persona di mons. Agostino Migliore, el. vesc. tit. di Domiziopoli (2 febbraio); in *Albi*, è subentrato per coadiutoria mons. Pier Celestino Cézérac (20 marzo).

NECROLOGIO. — 5 gennaio 1918, Mons Giovanni Foley, vescovo di *Detroit* (S. U.); 23 gennaio Mons. Nicola Luigi Gallagher, vescovo di Galveston (S. U); mons. Giac. M. Golrick, vesc. di Duluth (S. U.); 20 febbraio: mons. Giovanni Paolino Azevedo Castro, vesc. di *Macao* (Cina), 20 marzo: mons. Edoardo Ireneo Mignot, arciv. di *Albi;* 30 id.: mons. Cosimo Agostino, vesc. di *Ariano di Puglia;* 24 aprile: mons. Giuseppe Métrau, vesc. di *Tulle* (Francia); 17 maggio: mons. Franz Egger, vesc. di *Bressanone* (Tirolo).

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P. S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

All'Episcopato Lombardo, in risposta a ossequioso indirizzo, deplorando la malignità calunniosa con cui si sogliono da certa stampa e da certe parti interpretare gli atti del S. P. e la condotta del clero, eleva in proposito alta protesta, ed invita il clero in specie a smascherare tali pessime arti e a procurare sempre più stretta l'unione fra il gregge e i pastori.

Lettera. — *Dilecte fili Noster et venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem.* — Maximas inter horum temporum amaritudines haud exiguum solatium litterae Nobis attulerunt quas die 25 aprilis nuper elapsi ad Nos communiter dedistis. Etenim una congregati quotquot Insubris provinciae Ecclesiis estis praepositi, illud facile sensistis *a conventu fratrum non posse Patrem abesse;* quam ob rem praesentiam Nostram ardenti animo in medium vestrum revocastis, nobilissimis verbis vestram Nobiscum coniunctionem et necessitudinem confirmantes, eo arctiorem « quo magis in diuturna rerum publicarum « subversione christiani nominis hostes illius supremam auctori- « tatem a Christo Iesu concreditam adversantur, quem posuit « Deus Magistrum et Adsertorem iustitiae ».

Enim vero praeter infandos huius belli horrores, cuius quidem in universa hominum historia nullum par exemplum, quodque miseram Europam ad extremum exitium pellere videtur, vehementissime angimur propter vaferrimam calumniarum odiique insectationem, qua, intra Italiae potissimum fines, et Nostra Persona et opera Nostra lacessuntur.

In humanum genus, suo ipsius sanguine madidum, Nobis illa licet sincero animo sacrorum librorum usurpare verba: « Quid est quod debui ultra facere vineae meae et non feci ei? » (Isaias, V, 4). Bello exorto, quod vitatum pro communi bono maluissemus, Nos nihil prorsus quod potuimus praetermisimus, nihil intentatum reliquimus quod ad tristissimos belli effectus leniendos mitigandosque valeret; saepius, ac praesertim in allocutione consistoriali, quam primam habuimus ineunte anno 1915 atque expressius etiam in altera diei 4 decembris anni proxime insequentis, quaslibet iuris violationes, ubicumque demum factae sint, magnopere reprobavimus, prout nunc etiam iterum reprobamus; demum exhortationibus, supplicationibus, piacularibus, propositionibus iustae ac maturae pacis finem immanis huius cladis properare studuimus. Nihilominus vos bene nostis, dilecte fili Noster et venerabiles fratres, ineptas absurdasque calumnias, quae varia multiplicique ratione, palam, occulte, verbis, scriptis longe lateque diffunduntur. Per agros et per vicos, ubi acrior ideoque humanitate ac reverentia dignior tristitia reperitur, bellum Nos voluisse dictitant; in urbibus autem pacem Nos concupiscere, sed iniquam et uni tantum bellantium parti accommodatam. Verba Nostra detorquentur; de cogitationibus ac propositis Nostris suspicio iniicitur; ipsum silentium Nostrum de singulis facinoribus in malam partem accipitur, velut si in tanta ambiguitate rerum ac passionum aestu plane liceat singula singulis damnationibus persequi quae, emissa per commune principium damnatione, iam pridem fuerint omnia aequiore iudicio reprobata.

Neque vero in Nos solum in operamque Nostram huiusmodi odii explicatio ac diffusio circumscribitur; namque et sacerdotum optime meritorum et illustrium episcoporum erga patriam fidelitas summa cum iniuria in dubium vocatur; quin adeo iniquissimis vexationis et delationis artibus eos circumvenire, infamare, in ius rapere contenditur. Ex quo fit ut, dum Italia, in praesens, pace et concordia inter universos cives suos quam maxime indiget, christiani nominis hostes, ipsa hac tempestate abutentes, contra hanc veritatis iustitiaeque Cathedram, contra clericos, contra catholicos imperitae simplicisque multitudinis animos concitare conentur, discordiarum semina inter varios civium ordines serentes.

Tanta vero perversitas si Nos maxima aegritudine afficit, neque inopinata Nobis accidit, neque animum Nostrum deprimere aut infringere potest; sed, cum arcano divinae Providentiae consilio ad Ecclesiam regendam vocati simus, gravissimi Nostri muneris est, eiusdem Ecclesiae sanctitatem et honorem defendere.

Quam ob rem contra hanc talem obtrectationum odiique disseminationem Nos iterum ministerii Nostri vocem vobiscum, dilecte fili Noster ac venerabiles fratres, attollimus, eamque conscientiae non solum fidelium, sed etiam, quotquot sunt honestorum hominum denuntiamus. Vestrum est non secus ac ceterorum episcoporum et cleri universi, in primisque sacerdotum animarum curam habentium, christianum populum ab inimico homine tueri, rerumque veritatem fideles edocere, ut a sinu benignae Matris Ecclesiae numquam abscedant, sed eidem et supremo eius Pastori usque adhaereant, qui ab ipso Deo constitutus est custos veritatis, iustitiae et caritatis administer, anchora spei, pacis tranquillitatisque portus. Laboribus autem vestris ut caelestia adsint auxilia enixe deprecamur, quorum auspex itemque benevolentiae Nostrae testimonium apostolica sit benedictio quam vobis et uniuscuiusque vestrum gregi amantissime in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXII mensis maii MCMXVIII, Pontificatus Nostri anno quarto.

BENEDICTUS PP. XV.

Suprema S. Congregazione del S. Officio.

Si riprovano alcune proposizioni dirette a infirmare la comune dottrina teologica circa la omniscienza che aveva l'anima di Cristo su la terra per la sua unione col Verbo.

Decreto. — *Feria IV, die 5 iunii 1918.* — Proposito a Sacra Congregatione de Seminariis et de Studiorum Universitatibus dubio: Utrum tuto doceri sequentes propositiones:

I. Non constat fuisse in anima Christi inter homines degentis scientiam, quam habent beati seu comprehensores.

II. Nec *certa* dici potest sententia, quae statuit animam Christi nihil ignoravisse, sed ab initio cognovisse in Verbo omnia.

praeterita, praesentia et futura, seu omnia quae Deus scit scientia visionis.

III. Placitum quorumdam recentiorum de scientia animae Christi limitata, non est minus recipiendum in scholis catholicis, quam veterum sententia de scientia universali;

E.mi ac R.mi DD. Cardinales in rebus fidei et morum Generales Inquisitores, praehabito voto DD. Consultorum, respondèndum decreverunt: *Negative.*

Insequenti vero feria V eiusdem mensis et anni, in solita audientia R. P. D. Assessori S. O. impertita, facta de his Ss.mo D. N. Benedicto Papae XV relatione, Sanctitas Sua resolutionem Em.orum PP. approbavit, confirmavit et publicari mandavit.

Datum Romae, ex aedibus Sancti Officii, die 7 iunii 1918.

Aloisius Castellano, *S. R. et U. I. Notarius.*

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa una prestazione di cui non si conosce il titolo.

Melevitana. — *Praestationis.* — 21 aprile 1917. — L'Arcivescovo Vescovo di Malta risiede ora per lo più, com'è noto, nella città di Valletta sul golfo omonimo, coronato da importanti sobborghi, quali Vittoriosa, Cospicua, Sliema ecc.; ma la città episcopale, già capitale dell'isola, è Notabile o Cittavecchia situata nell'interno, a circa 11 km. di ferrovia dalla prima, dotata di antica cattedrale. Alla porta sud-occidentale di Notabile è poi il sobborgo del Rabato, il quale fin qui ha formato una sola parrocchia con la cattedrale, sebbene anticamente ne fosse distinto; ma da pochi anni ne è stato separato in propria parrocchia. Ora il nuovo arciprete della cattedrale, col pretesto di questa separazione, si crede liberato dall'obbligo immemorabile osservato dai suoi antecessori, anche dopo la separazione stessa, di offrire un vitello al Vescovo ogni volta che viene in sacra visita, come fanno anche gli arcipreti delle collegiate di Valletta e di Vittoriosa: ritiene infatti che questa offerta non rappresenti se non la *procuratio* dovuta per la visita della parrocchia già unita, e ora separata, di S. Paolo del Rabato, e che

quindi sia cessato il titolo del suo obbligo. Deferita la questione alla S. C. del Concilio dal Vescovo che non intendeva dar giudizio in cosa propria, gli E.mi Padri ai dubbi: 1° *An standum sit praedictae immemorabili consuetudini;* 2° E nel caso dell'affermativa: *An, attenta separatione ecclesiae S. Pauli extra moenia loci Rabato a parochiali ecclesia cathedrali, onus praestandi vitulum Episcopo visitanti, incumbat archipresbytero ecclesiae cathedralis, vel parocho S. Pauli extra moenia, vel utrique in solidum;* gli E.mi Padri, nella plenaria del 21 aprile 1917 risposero: Ad I. et II. *Ex hactenus deductis non satis constare de exoneratione archipresbyteri parochi Cathedralis ab obligatione praestandi vitulum Episcopo, occasione sacrae visitationis, in casu;* risoluzione approvata dal S. Padre il 23 successivo.

Eccone le principali ragioni:

a) Trattasi di una consuetudine immemoriale che fa titolo per sè stessa, e anzi titolo *meliorem de mundo*, in quanto non consti esser riprovata dal diritto. Ora è verissimo che il Concilio Tridentino ha proibito ai Vescovi di ricevere in sacra visita, a titolo di questa, altro che una modesta procurazione, rappresentante le spese di vitto e alloggio (c. 3 sess. XXIV, de ref.); ma non ha proibito di ricevere, sia pure in sacra visita, prestazioni dovute per altro titolo, che non sia la visita stessa; ciò è tanto vero che per particolari ragioni, a modo di eccezione, ha vietato espressamente di riscuotere in sacra visita il cattedratico; dunque, di regola, altre prestazioni altrimenti dovute non sono vietate. E siccome nel caso certissimamente non si tratta di cattedratico, perchè questo deve darsi in denaro, e da *tutti* i beneficiati, a norma del cap. 16, *de off. iud. ordin.* (cfr. Bened. XIV, *de Syn. dioeces.* l. v., cap. 6), non si vede come tale prestazione dovrebbe esser proibita dal diritto.

b) Che poi spetti all'arciprete l'obbligo di farla, è chiaro, perchè fin qui la consuetudine immemoriale non ha riguardato che un rapporto di prestazione di cui un termine è il Vescovo e l'altro l'arciprete: dunque fin da principio, quando quel rapporto sorse, in qualunque modo sorgesse. non legò altre persone; nè si vede come ora debba trasferirsi ad altri.

A ciò l'arciprete oppone che quella prestazione non potè aver altro titolo che quello di procura, precisamente per la visita della chiesa parrocchiale di S. Paolo del Rabato: quindi non potè riguardare l'arciprete se non in quanto parroco del Ra-

bato; essendo adesso non l'arciprete, ma un altro il parroco del Rabato, egli se ne deve intendere esonerato. La conseguenza è chiara; quanto alle premesse: 1° Che la prestazione rappresenti la *procuratio*, lo dimostra per esclusione: il Vescovo infatti non può esigere che per questi titoli: cattedratico, seminaristico, sussidio caritativo, tassa diocesana o diritti di Cancelleria, procurazione: ora, che sia cattedratico è già stato escluso; che sia seminaristico, non può essere, perchè il vitello è dato al Vescovo senza nessun obbligo di destinarlo al Seminario; che sia sussidio caritativo è pure escluso, perchè non si dà occasionalmente per un bisogno precario della cattedrale, ma sistematicamente, ogni volta che il Vescovo viene in visita; dunque, e questa medesima circostanza lo conferma, non resta che il titolo di procurazione. 2° Che poi tale procurazione sia dovuta per la visita, non della cattedrale ma della parrocchia suburbana del Rabato, è dimostrato da molte risoluzioni della S. C. del C. riferite dal Pallottini, (*Collectio Resol.*, IX, p. 494 ss.), per cui il Vescovo non può esigere procurazione visitando la chiesa cattedrale, come pure altre chiese o luoghi pii della città in cui ha dimora, ma solo da quelli che ne distano almeno tre miglia.

c) Ma si risponde al 1°: che il processo per esclusione in questo caso non è bene applicato: si sono infatti enumerati i titoli *generali* di prestazione, ma sono stati tralasciati i *particolari*, che possono essere infiniti (contratti, vendite, obbligazioni, ricognizione di diritti ecc.): qui non si tratta di prestazione dovuta da tutte le chiese della diocesi, ma da due, tre soltanto, dunque il titolo è certamente particolare, sebbene si ignori quale sia. Al 2°: che come le citate risoluzioni esentano la cattedrale dall'obbligo della procurazione, così ne esentano chiese e luoghi che distino meno di tre miglia, e la parrocchia del Rabato nel caso, è proprio adiacente alle mura della Notabile. Ciò conferma che non si tratta affatto di procurazione, e, anche se si trattasse di questa, esclude che nel caso si sia applicata l'esenzione della cattedrale, (come di fatto anche Valletta, che non ha unite parrocchie lontane, offre anch'essa il vitello): quindi non sarebbe esonerato l'arciprete, anche se rimane soltanto arciprete e non più parroco del Rabato.

d) D'altra parte, gli atti capitolari fin dal 1768 registrano un indennizzo assegnato all'arciprete appunto per compenso

della offerta del vitello: codesto indennizzo l'arciprete lo può pretendere anche adesso: non sembra equo perciò esonerarlo dalla prestazione corrispondente riversando questa sul nuovo parroco del Rabato. Nè si dica che questa essendo nuova parrocchia, il parroco di essa può esonerarsi dalla prestazione, non riconoscendo alcuna consuetudine, e avendo diritto a valersi del diritto comune sotto cui la parrocchia è nata: si tratta infatti, non di creazione, ma di *disunione* della parrocchia, la quale esisteva anche prima dell'unione nella *persona* dell'arciprete e quindi dovrebbe sottostare alle leggi e consuetudini cui fin qui, sebbene non autonoma, è sottostata. Perciò giustamente fu risoluto come sopra.

II.

Circa l'obbligo della Messa pro populo *per tre parroci d'una stessa chiesa* (1).

Consentina. — *Missae pro populo.* — 12 giugno 1917 e 9 febbraio 1918. — Il paese di S. Giovanni in Fiore, nella diocesi di Cosenza, ha una sola chiesa parrocchiale, sotto il titolo di S. Maria delle Grazie, ma tre parroci, tutt'e tre congruati dal Governo come « curati della chiesa della Commenda di S. Giovanni in Fiore ». Fin qui, *ab immemorabili*, i tre parroci applicavano per turno, uno alla volta, la *Messa pro populo;* l'Arcivescovo però li ha obbligati con recente decreto ad applicare ciascuno tale Messa in ciascuna festa prescritta. Essi hanno reclamato, appellandosi alla consuetudine. Ma la S. C. del Concilio, al dubbio: *An consuetudo applicandi per turnum Missam pro populo sustineatur in casu*, ha risposto, dopo aver discusso in due plenarie questo singolarissimo caso: *Negative*, seu consuetu« dinem non sustineri; ideoque unumquemque parochum, non « per turnum, sed per se teneri singulis diebus dominicis et « festivis ad applicationem Missae pro populo sibi commissi: « et ad mentem. Mens est: curet Archiepiscopus in praxi ser« vandum canonem 1096 C. I. C. quoad delegationes in matri« moniorum celebratione ». La quale risoluzione fu approvata dal S. Padre, nell'udienza dell'11 febbraio p. p.

(1) Cfr. infra, pag. 216

Eccone le principali ragioni. La consuetudine immemorabile, come si è accennato anche nella precedente, ha il massimo valore, finchè non consti ch'essa sia riprovata dal diritto. In materia di messe *pro populo* è esplicitamente riprovata dalla costit. *Cum semper oblatas*, di Bened. XIV, 19 agosto 1744, § 5, qualsiasi consuetudine, anche immemoriale e ultra-centenaria che abbia per conseguenza di privare una determinata parrocchia della Messa *pro populo* nei singoli giorni in cui vi ha diritto. Nel caso, applicandosi per turno dai tre parroci uno alla volta, veniva evidentemente a dirsi una sola Messa *pro populo*, per tutto il paese di S. Giovanni in Fiore, in ciascuna festa: quindi la consuetudine avrebbe potuto sostenersi se fosse provato che il paese formava una sola parrocchia; doveva invece riprovarsi assolutamente se erano tre parrocchie, poichè in questo ultimo caso ben due parrocchie venivano defraudate, ogni domenica e festa, della Messa cui avevano diritto. Era dunque questione strettamente di fatto.

Gli elementi forniti dai parroci, per dimostrare che trattavasi di una sola parrocchia, non sono stati trovati sufficienti. Non in primo luogo l'aversi una sola chiesa parrocchiale, perchè, sebbene incongruo, non è però assurdo che più parrocchie possano partecipare dello stesso tempio, non essendo *essenziale* alla parrocchia avere propria e distinta chiesa, come insegnano il Monacelli, *Formul.*, I, tit. 2, form. 3, n. 3; il Pitoni, *Discept.* 160, n. 10; il Reclus. *de re paroch.* I, tit. 12, n. 82; lo Zipeo. *Respons.* n. 2 *de eccl. aedif.* e come suppone il decreto riferito nella Collect. de Prop. Fide, (ed. 1907, n. 1436) in Quebecen., 26 febr. 1875, ad 3. « Quando una paroecia caret ecclesia, et « populus ad alterius ecclesiam venit, ut obligationi satisfaciat « audiendi Missam, etc. ». E neppure, per conseguenza, basta no a dimostrare l'unicità della parrocchia nel caso in questione le altre anomalie derivanti da questa mancanza di chiesa propria: come sono l'unicità del fonte, e quindi il conferimento promiscuo del battesimo (si annotano però i nomi in tre libri distinti), l'essere unico il titolo del beneficio, uguale il sigillo (ma ognun parroco ne ha un esemplare), il farsi le funzioni, prediche ecc., per turno, lo scambiarsi aiuto nella cura delle anime ecc.: se invero non fa difficoltà il fatto principale, dell'unicità di chiesa, molto meno lo faranno queste necessarie conseguenze di esso. Maggior va-

lore avrebbe avuto l'indagine storica, se, come credevano i parroci, avesse dimostrato che il paese anticamente era un'abbazia o prelatura soggetta a un unico Abate com endatario, che poi si elesse tre vicari, come cooperatori, ma egli restò sempre l'unico parroco, applicando la Messa *pro populo*. Invece i documenti forniti, e altri più preziosi ritrovati d'ufficio nell'Archivio della S. C. del Concilio, tra cui una Visita apostolica del 1628, rivelarono che l'Abate commendatario aveva solo il regime temporale, mentre per la cura delle anime e quanto la riguardava, il paese era soggetto all'Arcivescovo di Cosenza. D'altra parte, essendo ora i parroci, non vicari o cooperatori, ma parroci in proprio, anche un risultato più favorevole ai ricorrenti non avrebbe escluso che in proseguo l'unica parrocchia si fosse smembrata in tre.

Al contrario, l'essere nel caso tre, e non una, le parrocchie, veniva provato non solo dalla piena attuale autonomia dei tre benefici, tanto che nelle bolle di collazione si dice *vacare la parrocchia* di S. M. delle Grazie, ogni volta che si nomina uno dei tre parroci, mentre esistono ancora gli altri due; ma anche dall'assegnarsi a ciascuno di essi una ben distinta parte del popolo, quella della *Cona* a uno, quella del *Monastero* al secondo, quella dei *Cappuccini* al terzo; e in guisa tale che ciascuno ha giurisdizione *esclusiva* su la sua parte, come si scorge, non solo dal riferirsi i nomi dei battezzati, morti, ecc., in tre distinti registri, ma specialmente dal diritto di assistenza ai matrimoni, che spetta a ciascuno per la sua parte di popolo, sebbene si sogliano *delegare* l'un l'altro per maggiore comodità (il che, come avverte la *mente* aggiunta alla risoluzione, si può mantenere soltanto nel senso che non si tratti di delega generale e implicita, ma di delega specifica, fatta volta per volta, per ciascun matrimonio): che bisogno vi sarebbe, infatti, di delega, se si trattasse di una sola parrocchia?

Risultando dunque esser tre le parrocchie, quantunque « quodammodo sub uno tecto », ogni domenica e festa prescritta dovevano applicarsi tre Messe *pro populo* complessivamente; la consuetudine in questione era perciò insostenibile, e giustamente fece l'Arcivescovo ad abrogarla come corruttela del diritto e spoliativa. Rettamente quindi fu risoluto come sopra.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Si prescrive di assoggettare all'esame e approvazione della stessa S. C. le regole e costituzioni di comunità religiose iuris pontificii, *dopo emendate, per eliminarne le contrarietà col Codice. Si danno alcune norme per la trasmissione degli esemplari.*

Decreto. — Ad normam Canonis 489 Codicis Iuris Canonici « Regulae et particulares Constitutiones singularum reli« gionum, canonibus Codicis non contrariae, vim suam servant; « quae vero eisdem opponuntur, abrogatae sunt », ac proinde earum textus emendandus erit. Ne autem in re tanti momenti aliquod inconveniens oriatur, Sacra Congregatio Sodalium Religiosorum negotiis praeposita praescribit emendationes textus Regularum et Constitutionum suo esse subiiciendas examini. Hoc omnes et singulae iuris pontificii Religiones, itemque quaevis Societates sine votis publicis, sive virorum sive mulierum, in communi viventium, opportune peragent cum relationem de statu religionis ad Sanctam Sedem transmittent iuxta praescriptum canonis 510 (1). Quapropter interest ut omnes Religiones una cum praedicta relatione quaedam suarum Regularum Constitutionumve exemplaria ad Hanc Sacram Congregationem mittant.

Sacra insuper Congregatio hortatur enixeque rogat Rev.mos Ordinarios locorum in quibus alicuius Religionis Moderatores supremi et Congregationum mulierum supremae Antistitae commorantur, ut quamprimum de his omnibus illos certiores faciant.

Romae, ex Secretaria S. Congregationis, die 26 iunii 1918.

I. Card. TONTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Adulphus, Ep. Canopitan., *Secretarius.*

(1) La prescrizione del Codice, circa l'abrogazione delle regole e costituzioni contrarie, riguarda evidentemente tutte le Comunità religiose, sia di diritto pontificio, che diocesano. Il presente decreto però si occupa solo delle prime, riservando alla S. Sede l'approvazione dei testi emendati: quanto alle Comunità di diritto diocesano, cioè che finora non hanno avuto dalla S. Sede neppure il *decretum laudis*, tocca al Vescovo provvedere in proposito a norma del can. 492, § 2. Contro tale interpretazione nostra non può opporsi quanto nel decreto segue alle parole « iuris pontificii Religiones ».

Sacra Penitenzieria Apostolica.

I.

Concedesi la indulgenza plenaria alle solite condizioni ai fedeli che avranno recitato per un mese intiero la preghiera per la conversione del Giappone.

Decreto. — Sanctae memoriae Pius PP. X, die 8 iulii 1909, indulgentiam trecentorum dierum, defunctis quoque adplicabilem, semel in die lucrandam, benigne concessit universis christifidelibus, corde saltem contrito ac devote recitantibus sequentem orationem pro conversione imperii Iaponensis: « O Maria, fulgida stella matutina, quae iam primum terris apparens, proximum Solis iustitiae et veritatis ortum significasti: imperii Iaponensis civibus suaviter illucescere dignare, ut mox, discussis mentium tenebris, Lucis aeternae candorem, Filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum fideliter agnoscant. Amen ». Nuper autem SS.mo D. N. D. Benedicto div. prov. Pp. XV supplices porrectae sunt preces, ut indulgentiae iam concessae addatur plenaria, semel ab iis lucranda, qui eandem orationem per integrum mensem recitaverint, ea adiecta conditione, ut confessi ad s. Synaxim accesserint et ad mentem Summi Pontificis pie oraverint. Et Sanctitas Sua, die 16 ianuarii 1918, benigne annuere dignata est in perpetuum absque ulla Brevis expeditione. Authenticum exemplar supra relatae concessionis exhibitum fuit, prout de iure, S. Poenitentiariae Apostolicae Tribunali, sectioni de Indulgentiis, die 19 ianuarii 1918. Ita est. Bernardus Colombo, *S. P. Regens.*

II.

Nuova giaculatoria al S. Cuore di Gesù indulgenziata con 300 giorni, una volta per giorno.

Decreto. — *Die 15 martii 1918.* — SS.mus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, in audientia infrascripto Regenti S. Poenitentiariae Apostolicae impertita, omnibus christifide-

---

perchè anche per quelle *Societates* deve applicarsi, a così dire, il comune denominatore precedente, *iuris pontificii*, potendo anche esse essere *iuris diocesani*, come insegna il can. 673, § 2. Del resto, solo le Comunità di diritto pontificio hanno l'obbligo della relazione triennale.

libus, hanc iaculatoriam precem: *Cœur sacré de Jésus, soyez connu, soyez aimé, soyez imité* (1), corde saltem contrito ac devoto, recitantibus, indulgentiam trecentorum dierum, etiam animabus fidelium in Dei gratia vita functorum applicabilem, semel in die lucrandam, benigne concedere dignatus est. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Bernardus Colombo, *S. P. Regens.*

L. ✠ S.

I. Bapt. Menghini, *Substitutus.*

Sacra Romana Rota.

Circa la prova di un preteso giuspatronato.

Isclana. — *Iurispatronatus.* — 8 giugno 1916. — La chiesa parrocchiale di S. Giorgio, in Testaccio di Barano, diocesi di Ischia, aveva attiguo un ampio oratorio proprio della congrega laicale di S. M. di Costantinopoli; avendo bisogno l'attuale parroco Luigi di Maio di ampliare la chiesa parrocchiale divenuta troppo angusta al cresciuto numero dei fedeli, pensò di trasferire l'oratorio della congrega in una cappella dedicata alla Vergine delle Grazie esistente nel territorio della parrocchia e convertendo l'oratorio così sgombrato in ala della chiesa. Ottenuto il consenso del Vescovo e quello della congrega, stipulò nel luglio 1913, con un costruttore un contratto per la trasformazione della cappella in oratorio per la congrega, che doveva eseguirsi a sue spese, e al contratto intervenne anche il rettore della cappella, sac. Giorgio di Iorio. Senonchè il sac. Giuseppe Vuoso, canonico di Ischia, che pure interpellato aveva consentito, ora, cambiato parere, reclamò alla Curia, dichiarando che, essendo egli patrono della cappella della Vergine delle Grazie, come discendente del fondatore di essa Agnello Nobilione, intendeva opporsi alla progettata trasformazione, come di fatto ne fece sospendere i lavori per ministero d'usciere sul principio del 1914. La Curia pubblicò i consueti editti perchè entro un mese si adducessero le prove dell'asserito giuspatronato, ma il can. Vuoso preferì impetrare la Commissione perchè la

(1) Sacro Cuore di Gesù, siate conosciuto, siate amato, siate imitato.

causa, sebbene in primo grado, fosse discussa in S. R. Rota; dopo la prima istruttoria voleva già ritirarsi dal dibattito, ma il parroco Di Maio chiese che questo fosse proseguito fino alla sentenza, avendo sommo interesse che fossero ad ogni modo risoluti dubbi già concordati: I. *An constet de iurepatronatus favore sac. Josephi Vuoso in casu.* E nell'affermativa: II. *An constet de violatione inrispatronatus et quomodo providendum in casu.*

I quali dubbi, dal turno Rotale, composto da mons. Morì, ponente, e dagli uditori Cattani e Chimenti, ebbero la seguente risposta nell'udienza dell'8 giugno 1916: Ad I. *Negative.* Ad II. *Provisum in primo.*

Eccone le principali ragioni:

In diritto. — I. Il giuspatronato si suol definire: « Ius quoddam singulare, certis in honoribus commodisque consistens, cui etiam certa onera cohaereant, concessum iis, qui beneficia vel ecclesias fundarunt aedificando et dotarunt, vel etiam iis qui ab eisdem causam habent » (Santi, *Praelect.*, I, lib. 3, tit. 38) Altri lo definiscono: « Ius praesentandi clericum ad beneficium vacans ». Questa però, come insegna il Card. D'Annibale (*Summ.*, II', n. 26, in nota) è la definizione di una parte, non dell'intero giuspatronato e, come dice il Card. De Luca (*Disc.* 59, n. 17. h. t.): « solum ius praesentandi non facit patronum ». Anche il Viviani (*de patronatu*, I, II, c. 9, n. 24) così lo definisce: « Ius honorificum, onerosum et utile alicui competens in ecclesia pro eo quod de dioecesani consensu ecclesiam fundavit, construxit, vel dotavit ipse, vel is a quo causam habuit, solus vel alio concurrente ».

II. Il giuspatronato si può acquistare per grazia, cioè per particolare privilegio, e per giustizia, ossia per diritto comune. Nel primo modo si acquista per privilegio concesso dalla S. Sede o da chi ne abbia la facoltà, o per consuetudine immemorabile come equivalente a qualsiasi altro miglior titolo. Nel secondo modo, cioè per giustizia e per diritto comune, si acquista pel triplice titolo di dotazione, costruzione e concessione, di fondo, secondo il detto: « Patronum faciunt dos, aedificatio, fundus ». (Glossa, in cap. 26, l. III, h. tit.). Se la medesima persona compie queste tre cose, acquista per diritto essa sola il giuspatronato: se le compiono più persone, cioè se una dà il fondo, l'altra edifica la chiesa e la terza la dota, acquistano il detto diritto in solido,

purchè abbiano edificato la chiesa col consenso del Vescovo (Devoti, *Ius can.*, lib. I, § 53). Chi soltanto edifica la chiesa però non acquista il diritto di patronato se egli stesso o altra persona non la doti, nè viceversa. (Fagnano, in Cap. *Quoniam, de Iurep.*, n. 34). Ed il Vecchiotti (*Instit. can.*, lib. II, § 32) ne dà la ragione: « quia, sicut concessio fundi, sine constructione ecclesiae, ita etiam constructio, sine dote ad ministros alendos et cultum exhibendum, prope inutilis est »; perciò il Vescovo non può consentire alla costruzione di una chiesa, se prima non si provveda alla dotazione della medesima (cfr. Santi. I, c. n. 17; Barbosa, *De officio et potest. Episcopi*, par. 3. alleg. 70). Costruita poi la chiesa con le predette condizioni, il fondatore acquista *ipso facto* il diritto di patronato (c. 25, h. t.), come dice Glossa (ad cap. IX *De consec.*, dist. 1): « Fundatori iuspatronatus ipso iure debetur, etiamsi non petat, vel in pactum deducat ».

III. Oltre i modi originari, che sono quelli finora descritti, vi sono anche i modi derivativi con cui può acquistarsi il giuspatronato, come la cessione, la donazione, l'eredità ecc., purchè non si tratti di giuspatronato espressamente ristretto ad una classe di persone. Per altro, la cessione, donazione, ecc. del patronato, perchè siano valide, è necessario che siano approvate dal Vescovo se sono fatte a favore di persone private; non così se a favore di chiese o monasteri (Devoti, l. c., n. 3; c. 8 h. t. in VI). Deve infatti nel primo caso il Vescovo vedere se alla chiesa giova o no mutar patrono, mentre nel secondo la mutazione si presume indifferente o meliorativa (Rota, in Pisana, *Altaris*, 1 ad. 1587; Soanen., *Beneficii*, 13 iunii, 1633; Ferrarien, *Iurisp.* 30 apr. 1635; cfr. Lambertini, *De iurep.* II, 10).

IV. L'obbligo di provare il patronato spetta a colui che si afferma patrono, poichè la presunzione è per la libertà della chiesa (De Luca, l. c., 53). Se si tratti dei tre titoli coi quali si acquista il patronato per diritto comune, la prova migliore è la scrittura, colla quale si dimostrino i detti titoli ed il consenso del Vescovo. Vi sono altre prove suppletive, come i registri, affermazioni di antichi documenti, ma queste, anche se contenute in bolle, non bastano alla prova, se si disputa dell'esistenza stessa del giuspatronato. (Rota, in Aprutina, *Iurisp.* 10 iunii 1624; Nepesina, *Tutelae* 16 nov. 1641; Bremen, *Praeposit.*, 7 iulii 1648; cfr. Mascard. *De probat.* concl. 623, n. 29; De Luca, l. c.

disp. 57). Se poi si tratti di patronato acquistato per privilegio o per prescrizione immemorabile, bisogna provare il privilegio col rescritto, ovvero la consuetudine colle successive presentazioni fatte da tempo immemorabile. Quanto infine al patronato proveniente da cessione, o donazione, ecc., bisogna provare che i detti atti sono stati fatti col consenso del Vescovo e che a ciò non si oppone la natura del patronato (come avverrebbe se fosse gentilizio o familiare). Finalmente se si tratti di patronato reale, cioè annesso ad un fondo, ad una casa ecc., bisogna provare quest'annessione.

In fatto. — 1°. Risulta da documenti delle famiglie Nobilione e Vuoso e da una annotazione nell'archivio di curia relativa alla fondazione, che la cappella di S. Maria delle Grazie fu costruita, a sue spese, nel 1748, dal sac. Agnello Nobilione su fondo però comperato e donato dal suo fratello Agostino. Avendo adunque uno dei due fratelli Nobilione dato il fondo e l'altro fatto costruire la chiesa, sembrerebbe che avessero con ciò acquistato il diritto di patronato. Questo argomento però perde molto del suo valore, se si osservi che nella costruzione della chiesa vi fu anche il concorso dei fedeli, specialmente dei forastieri che si recavano per i bagni, come asserisce lo stesso Agnello Nobilione nel 1751 in una petizione alla S. Sede: « illustrata ancora dalla carità e devozione dei nobili fedeli », e che mancò affatto la dotazione, mantenendosi il culto della chiesa con le oblazioni dei fedeli.

2° L'attore sac. Vuoso risponde non essere necessaria la dotazione per l'acquisto del patronato e adduce l'autorità del Gagliardi (*De Iurep.*, cap. V): « Fundator, ubi ecclesiae aedificandae licentiam obtinuit, ipso iure ipsoque facto patronatum adipiscetur ». Ma il medesimo autore, parlando della necessità che il fondatore faccia un assegno per il culto, soggiunge: « Fundatori incumbit necessitas nedum aedificandi ecclesiam et construendi in area sua, verum etiam praefiniendi quae ad luminaria et custodiam et sacrum ministerium et alimenta ministrantium in ea clericorum sufficiant... eatenus, et constructor ecclesiae, vel eius heres, compelli queunt ad eam dotandam vel supplendam dotem insufficientem... eamque ob rem nonnisi post perfectam undequaque fundationem seu aedificationem et dotationem ecclesiae oriri iuspatronatus docuit Fagnanus,

in cap. Quoniam, de iurepatr., ideoque absque constitutione dotis quis aedificans ecclesiam, etiam in proprio fundo, erit benefactor, sed dici nequit ex hoc patronus ».

3° L'attore sac. Vuoso cerca di provare la dotazione colle parole di Giuseppe D'Ascia nella Storia dell'Isola d'Ischia, edita nel 1868, ove a p. 480, § 5, leggesi: « Fu costruita dal sacerdote D. Giorgio Napoleone [*sic*], circa un secolo e mezzo fa... comunica con un casamento del fondatore, e la rendita di questo casamento fu destinata al suo mantenimento »; ma alle dette parole non si può prestar fede, perchè vi è un errore nel nome del fondatore e non si adduce alcuna prova dell'asserta dotazione.

4° Altro argomento addotto dall'attore a provare il patronato è desunto dagli atti della sacra Visita nel 1792 e 1826, in cui è detto essere la nota cappella di patronato della famiglia Nobilione; ma, oltrechè la espressione del secondo documento è dubitativa, « ut asseritur » e quindi diminuisce il valore anche del primo documento, in tutti gli altri atti delle sacre Visite non si fa menzione del detto patronato come certifica il Cancelliere della Curia. Inoltre, se qualche volta si trova negli esibiti documenti l'espressione del giuspatronato, ciò deve attribuirsi o a pubblica voce erronea o meglio al fatto che la famiglia Nobilione abbia alcune volte semplicemente deputato qualche sacerdote a fare da rettore nella cappella; ma non mostrandosi che ne abbia antecedentemente fatta la presentazione al Vescovo, ciò non costituisce affatto vero patronato.

5° Infine, dato e non concesso che il sac. Nobilione colla semplice edificazione della cappella e pur senza dotarla, abbia acquistato il diritto di patronato, secondo la sentenza di alcuni giuristi, resta sempre a provarsi come il detto diritto sia passato alla famiglia Vuoso. Ora ciò non può provarsi, perchè, mancando le tavole di fondazione, non si può conoscere la natura del patronato: dalle asserzioni o allusioni fatte negli atti delle sacre Visite sembrerebbe che fosse familiare, agnatizio, della linea maschile soltanto, e in tal caso non potrebbe essere stato trasferito a persone non aventi il medesimo cognome del fondatore. Qualche documento presentato dall'attore per dimostrare che il passaggio avvenne nel 1825 in occasione del matrimonio di un Vuoso con una Nobilione non prova nulla, perchè non parla di trasferimento del patronato e tanto meno del necessario con-

senso del Vescovo. Finalmente non vi è la prescrizione addotta dall'attore, perchè dai documenti risulta un sol caso in cui il sac. Giovanni Vuoso nel 1885 nominò il rettore della prefata cappella, senza però la previa presentazione fatta all'Ordinario: in tutte le altre vacanze ha provveduto la Curia Vescovile, come risulta evidente nell'ultima nomina del sac. Ilario; quindi in ogni caso l'*ultimus status* sarebbe in favore della libertà della chiesa o cappella. Non constando di giuspatronato non può poi parlarsi affatto di sua violazione.

Perciò fu deciso come sopra.

SUNTO DEL *CODEX IURIS CANONICI*

(Continuazione, vedi fasc. prec. pag. 182 ss.).

L'ultima parte di questa sezione del secondo libro, contiene le linee fondamentali del *diritto parrocchiale* e ha quindi una importanza pratica grandissima; come infatti la famiglia è la cellula primordiale della società civile, così la parrocchia nell'organizzazione ecclesiastica: si può anzi dire che le rimanenti prescrizioni del Codice, in gran parte hanno, se non un'applicazione, certo un interesse più o meno immediato, al governo parrocchiale, ch'è, evidentemente l'esplicazione più diretta e compiuta di quella cura delle anime alla cui utilità principalmente il Codice si riferisce. Deve anche osservarsi l'euritmia che con questa ultima parte il Codice completa in tutta la sezione: tanto estrinsecamente, accentrando la disposizione della materia intorno ai tre nuclei, Papa, Vescovo, Parroco; quanto intrinsecamente disponendo come in una scala gerarchica intorno al parroco, i suoi vicari, i rettori di chiese, il restante clero, in corrispondenza perfetta, quanto la materia lo comportava, alle due parti precedenti. Infine si osservi la tendenza unificatrice di questa parte, che prescrive norme universali, obbliganti ovunque, e non lascia in vigore leggi o diritti particolari, se non nel solo punto della nomina dei parroci, e anche qui solo provvisoriamente.

Anzitutto si dichiara l'indole dell'ufficio parrocchiale, a norma di quanto accennammo riguardo alla divisione territoriale dell'organizzazione ecclesiastica: parroco è il *sacerdote*

(o la persona morale: parroco *abituale:* cfr. c. 452, § 2) cui è conferita in titolo una parrocchia con cura delle anime da esercitarsi sotto l'autorità dell'Ordinario: ad esso si equiparano in tutti i diritti e doveri, senza esser parroci propriamente il *quasi-parroco,* che regge, senza averla in titolo, una quasi-parrocchia, e il *vicario curato* che rappresenta la persona morale cui è unita *pleno iure* la parrocchia, nell'esercizio attuale della cura (cfr. c. 471). I cappellani militari non sono nè parroci, nè equiparati, non avendo giurisdizione ordinaria, mentre sono semplici *delegati* o subdelegati della Santa Sede, dalla quale dipendono non solo nell'esercizio, ma anche nella origine delle loro facoltà, da misurarsi in tutto secondo la delegazione fatta: quindi quel che si dice del parroco, non si intende detto di loro (c. 451). L'ufficio di parroco è di per sè ufficio stabile, sebbene in diverso grado: alcuni parroci infatti, come tutti i quasi-parroci, sono amovibili, però *ad normam iuris*, cioè secondo la procedura dei can. 2157-2161 (1); altri invece sono inamovibili (e così in genere tutti quelli preposti a parrocchie create dopo l'andata in vigore del codice) cioè non possono rimuoversi che per cause e forme stabilite dalla legge, secondo i can. 2147-2156; il Vescovo può rendere inamovibili parroci amovibili, ma non viceversa senza beneplacito apostolico.

Quanto alla nomina, il diritto di farla spetta all'Ordinario del luogo, eccettuato il caso di riserva pontificia; si riprovano tutte le vigenti consuetudini contrarie, restando salvi solo i diritti di elezione o presentazione per patronato già costituito (in futuro infatti non può costituirsi). Il Vicario generale nulla può in materia senza speciale mandato: il Vicario capitolare durante il primo anno non può che conferire dietro elezione o presentazione, passato il primo anno conferisce anche le parrocchie libere (455). La nomina deve farsi d'ordinario entro sei mesi; per eccezione, necessaria a giudizio del Vescovo, ma tale che possa giustificarsi dinanzi alla S. Sede, a norma del can. 1432, § 3, può differirsi (456); deve farsi in persona d'un

(1) I parroci appartenenti a Ordini religiosi, lo sono, anche *ad nutum Superioris,* e sì il Vescovo che il Superiore, nel rimuoverli, non hanno bisogno l'uno del consenso dell'altro, e neppure di indicarsi la causa, salvo il diritto di ricorso (non sospensivo) alla S. Sede.

sacerdote (453, § 1) ed è obbligo di coscienza del vescovo di scegliere quello che giudicherà il più idoneo per *quella* parrocchia (459, cfr. 453, § 2). A tal uopo si suggerisce al Vescovo di procurare che per ogni sacerdote ordinato si faccia un fascicolo personale da custodirsi nell'archivio, radunandovi a mano a mano i documenti più opportuni, segnatamente quelli degli esami da subirsi nel primo triennio, i certificati degli esercizi, le informazioni di cui al can. 476, § 7, ecc.; si classifichino questi fascicoli secondo il merito che comparativamente ne risulta, radunando a parte quelli dei sacerdoti che dimostreranno maggior idoneità al ministero parrocchiale. Avrà così il Vescovo una buona base per formarsi un primo giudizio nelle occorrenti vacanze: questo giudizio lo completi poi, quando si dia il caso della nomina, con opportune indagini e informazioni, anche segrete, o fuori della diocesi; infine sottometta la nomina progettata al giudizio degli esaminatori sinodali, e se questi credono necessario l'esame del candidato (dal quale esame senza il loro *consenso* il Vescovo non può dispensare), chiami questo a subirlo. Con tal metodo non sarebbe certo più necessaria la forma del concorso, stabilita dal Tridentino, ch'è, come ognun sa, fonte di non lievi inconvenienti: onde il Codice non la prescrive più pei luoghi ove non è in uso, soltanto dichiarando che, nei luoghi ove essa è ancora in uso, come è da noi, *per ora* la si mantenga, conformandosi alle savie norme dettate da Benedetto XIV nella cost. *Cum illud*, che si riporta per intero nell'appendice come documento IV, e che sostanzialmente si riducono alla prescrizione dell'esame *in scritto*. Ci sembra poter dedurre da ciò che le future norme della S. Sede, fatte prevedere nel can. 459, § 4 saranno per una concretazione pratica dell'altro metodo ideale suggerito sostanzialmente nel § 2 e 3 di questo rilevantissimo canone.

Il can. 460 prescrive nel § 1 che nessuno può esser parroco di due parrocchie, a meno che non siano realmente unite in perpetuo; nel § 2 che viceversa ogni parrocchia non debba avere che un parroco attuale, e si riprova a questo proposito ogni contraria consuetudine. Il primo punto, in genere, non offre molta difficoltà: darà invece luogo a non poca perplessità, specialmente nella parte meridionale d'Italia, l'applicazione del secondo dandosi spesso casi contrari, che ragioni intuitive impediscono di eliminare: a togliere molta ambiguità,

completando quanto fu opportunamente suggerito da altri in nota a pag. 383 del precedente volume, ci sembra poter fare osservare che anche più parrocchie, realmente distinte, possono pure avere comune la chiesa; nella quale, quindi, potrebbero sussistere distinti benefici parrocchiali, non essendo, per sè, elemento essenziale della parrocchia l'avere un tempio o chiesa propria (1). È vero che questa è un'*anomalia*, e non risponde punto allo *spirito* del Codice il quale, se prescrive in modo perentorio che ogni chiesa parrocchiale abbia il suo fonte battesimale (can. 774) molto più deve intendere che ogni parrocchia abbia la sua chiesa (2); ad ogni modo, data da una parte la necessità di non diminuire gli attuali benefici parrocchiali, data dall'altra la impossibilità di costruire subito tante chiese quanti sono i benefici, non ci sembra incongruo suggerire che, *donec melius provideatur*, qualora non si possa senza intuitivi inconvenienti, ridurre questi poli-parroci in collegi cui resti solo la cura abituale, lasciando l'attuale a un solo, si possa provvisoriamente lasciare più benefici parrocchiali nella stessa chiesa, dividendo però i limiti del territorio e assegnando a ciascuno la cura esclusiva (salvo il reciproco aiuto) di ciascuna parte. Anche così si sarà obbedito al prescritto del can. 460 § 2: « in eadem parœcia unus tantum debet esse parochus »: nulla infatti vieta di interpretare la parola *parœcia* come beneficio e territorio parrocchiale, a norma del can. 216 § 1, tanto più che nel § 1 del medesimo can. 460, § 2 se ne limita il significato al *titolo* o beneficio parrocchiale; e niente obbliga a intender qui *parœcia* per *ecclesia parœcialis*. Così opiniamo, salvo sempre miglior giudizio. — Preso possesso, al che è necessario aver prima fatto la professione di fede, (ed emesso.

---

(1) Vedi in questo stesso fascicolo, p. 203, una importante recentissima risoluzione della S. C. del Concilio che conferma mirabilmente questa opinione. (*N. d. R.*).

(2) Veramente ci sembra che il Codice lo dica anche esplicito, nel can. 216, § 1, « unicuique autem parti, sua *peculiaris ecclesia* cum populo determinato est assignanda »; ma in sostanza anche noi conveniamo con quanto è qui detto: il can. 216 infatti fa questo precetto quasi per *transennam*, e sembra riguardare *il futuro*, nè d'altra parte è munito della severa clausola del can. 460. Anche dato il conflitto, quindi, non potrebbe prevalere. Del resto, la S. C. del C. nella decisione citata, pure aggiungendo una *mente* circa il can. 1096, non ha creduto richiamare il can. 460, § 2. (*N. d. R.*).

per ora, il giuramento antimodernistico), il parroco è senz'altro nel pieno esercizio della sua potestà (c. 461): quanto al modo di prender possesso, si osservino le norme/consuete nel luogo: d'ordinario si fa dinanzi al vicario foraneo (cfr. c. 473 § 2); in caso di impedimento, l'Ordinario — e questa è una innovazione profonda — può dispensare *con un suo scritto*, il quale tiene senz'altro luogo della installazione (cfr. can. 1444).

Diritti del parroco: Le funzioni riservate al parroco sono, d'ordinario: « il battesimo solenne, la comunione pubblica degli infermi, il viatico (anche recato privatamente) e l'estrema unzione (eccettuati il Vescovo, cui l'amministrano i canonici della cattedrale, i religiosi [purchè non laici] e le suore, e salvo il caso di necessità), fare le pubblicazioni anche per gli ordini (eccettuate le ordinazioni dei religiosi di voti perpetui, a norma del can. 998); assistere ai matrimoni e dare la benedizione nuziale; fare i funerali a norma del diritto; benedire le case, benedire il fonte, fare le pubbliche processioni fuori della chiesa ivi benedicendo solennemente le campagne e il popolo (can. 462). Si intende bene che tale riserva non vieta al parroco di cedere ad altri l'esercizio di qualche atto riservato; le retribuzioni stabilite dalla consuetudine o dalla tassazione conciliare cedono però di diritto sempre al parroco, a meno che la parte eventualmente eccedente la tassa sia esplicitamente dall'offerente destinata a chi compì la funzione; il parroco che esigesse più del dovutogli, è tenuto a restituire; è d'altra parte tenuto a prestarsi gratuitamente in tutto, o in parte, verso gli insolvibili (c. 463).

La giurisdizione del parroco si estende per sè a tutti i parrocchiani non esenti; e però in facoltà del Vescovo, come già esponemmo (p. 106) esentare famiglie religiose e case e luoghi pii, come gli ospedali (c. 464) richiedendosi a ciò giusta e grave causa, la quale, per quel che riguarda gli ospedali e altri luoghi di ricovero, già esiste intrinsecamente e universalmente nella difficoltà dell'amministrazione dei sacramenti necessari, da parte dei parroci di ciascun degente.

I can. 465-470 enumerano i *doveri del parroco*: il can. 465 tratta della *residenza;* d'ordinario deve farsi nella casa canonica, se però l'abitazione del parroco non dista dalla chiesa tanto da intralciare l'esercizio della cura, il Vescovo, concorrendo altra giusta causa, può tollerare; si concedono due

mesi di vacanze (oltre il tempo degli esercizi) in ciascun anno; ad ogni modo per qualsiasi assenza di oltre una settimana (quindi anche per le dette vacanze) il parroco deve avere la licenza scritta del Vescovo e un sostituto approvato da questi (se è religioso, occorre similmente il duplice consenso del Superiore); ove urgentissima imprevista causa impedisca di interpellare il Vescovo prima di partire, lo si dovrà avvisare appena si può, tanto della causa che del supplente lasciato; per le assenze inferiori a una settimana rimane solo l'obbligo di provvedere alle necessità della cura. Il can. 466, trattando della Messa *pro populo*, equipara in ciò il parroco al Vescovo, il quasi-parroco al Prefetto Apostolico: quanto ai giorni in cui deve applicarsi nulla è cambiato dal Codice: si conferma anche la facoltà dell'Ordinario di consentirne il differimento per giusta causa: nell'assenza legittima del parroco si lascia in suo arbitrio o celebrarla ove si trova o farla applicare dal sostituto a sue spese. I can. 467-469 contengono in breve la *norma pastorale* e costituiscono un vero esame di coscienza pel parroco: si richiama l'attenzione su l'istruzione religiosa, su la preferenza che i fedeli debbono dare alla parrocchia su le altre chiese (467, § 2), su la vigilanza delle scuole pubbliche (469): il can. 468 § 2, come abbiam già accennato, contiene l'importante concessione ai parroci, come agli altri sacerdoti chiamati ad assistere i moribondi, di impartire la benedizione apostolica con indulgenza plenaria. Infine, il can. 470 contiene importanti innovazioni circa i *libri parrocchiali;* se ne prescrivono cinque: il primo è quello dei battesimi a ciascuno dei quali dovrà annotarsi il ricevimento anche della cresima, del matrimonio [eccetto se di coscienza, per cui deve provvedere la Curia] o del suddiaconato o professione solenne; è poi prescritto che, ogni volta si rilasciano certificati di battesimo, *si annotino in esso anche quei dati*, p. es.: cresimato in ..., li ..., coniugato con ... in .... li ...; oppure ordinato in ..., li ... ecc. È chiaro che con questo si fa obbligo al ministro della cresima, del matrimonio, dell'ordinazione, o al Superiore religioso, quando il parroco del battesimo non fosse presente all'atto, di mandarne subito partecipazione e del resto ciò è tassativamente prescritto nei can. 790 (cresima), 1011 (ordinazione), 576, § 21 (professione), 1103 (matrimonio). Ognun vede come questa sapiente norma faciliterà le pratiche per la ricerca dello stato libero delle parti. Gli altri

libri, pei quali nulla è innovato, sono quelli delle cresime, dei matrimoni, dei defunti, dello stato delle anime; è però prescritto che ogni anno si mandi alla Curia « un esemplare autentico dei libri parrocchiali, eccettuato quello dello stato di anime »; ciò induce la conseguenza che i detti quattro libri dovranno sempre essere scritti e annotati *in doppia copia*, e che la Curia, dopo apposto il suo visto, debba subito rinviare l'esemplare ricevuto per aggiornarlo. Forse si troverà più congruo nella pratica, che il parroco invii soltanto, ogni anno, l'estratto autentico della parte corrispondente all'anno decorso, da conservarsi nella Curia senza obbligo di rimandarlo: ciò sembra pure più corrispondente allo scopo manifesto di questa prescrizione, ch'è principalmente, oltre cioè il dovuto controllo, quello di prevenire il caso di distruzione, per incendio o altro, dell'archivio parrocchiale, di cui dovrà farsi completo inventario a norma dei can. 383 e 473, § 2. Per l'amministrazione cfr. can. 1529, § 5.

Segue il cap. X, che tratta dei *Vicari parrocchiali*, argomento, come abbiamo già accennato, poco trattato nelle fonti, e quindi non sempre ugualmente esposto dai commentatori; il Codice ne offre invece una sistemazione perfetta. Anzitutto dobbiamo avvertire che non si tratta dei soli vice-parroci, ma di tutte le persone che sostituiscono, oltre che coadiuvano il parroco; quindi:

1° dei *vicari curati*, ossia con cura d'anime, quando la abituale è riservata al corpo morale, come casa religiosa, capitolo, ecc.: la nomina o deputazione alla cura è libera alla persona morale senza obbligo di concorso, il Vescovo deve riconoscere per esame l'idoneità del presentato e riconosciutala approvarlo; per i religiosi, la deputazione dura *ad nutum* tanto del Vescovo che del Superiore secondo quanto fu già visto; per gli altri è perpetua da parte del deputante, il Vescovo invece rimuoverà il vicario come ogni altro parroco: quanto a diritti e doveri, abbiamo già veduto, nel can. 451 § 2 che tali vicari sono perfettamente equiparati ai parroci (c. 471).

2° dei *vicari economali*: si premette che, defunto il parroco, deve assumere provvisoriamente la cura, se si tratta di parrocchia religiosa, il Superiore della casa, altrimenti il viceparroco (e se son più, il primo o il più anziano di nomina), e se questo manchi, il parroco *viciniore*, da designarsi al più presto, nei casi dubbi, possibilmente nel Sinodo; loro primo dovere sarà

di informare il Vescovo della vacanza avvenuta, affinchè nomini l'economo (c. 472). Questo deve nominarsi in ogni caso di vacanza (di consenso, se del caso, del Superiore religioso) assegnandogli congrua parte dei frutti del beneficio: le sue facoltà sono le stesse del parroco, con l'obbligo in più di conservare strettamente al successore la condizione giuridica del beneficio e della parrocchia; eletto il successore deve consegnargli, nell'atto del possesso, la chiave dell'archivio e l'inventario dei libri, documenti e altre cose notevoli, nonchè rendergli conto delle spese e importi di amministrazione durante la vacanza (c. 473);

3° dei vicari *sostituti*, sia nell'assenza precaria del parroco, legittima o no, sia dopo la sentenza di privazione del beneficio mentre pende l'appello: per sè hanno tutte le facoltà del parroco; l'Ordinario può però limitarle (c. 475);

4° dei vicari *ausiliari*, quando il parroco sia reso incapace da malattia (cecità, demenza), vecchiaia, imperizia e non è ancora necessario rimuoverlo; se si tratta di parrocchia religiosa, lo presenta il Superiore, se no lo nomina liberamente il Vescovo con congruo assegno dei frutti: lo si può dare con piena o limitata facoltà, con dipendenza o no dal parroco, secondo i casi; in ogni modo l'obbligo della Messa *pro populo* resta sempre al parroco, che è quindi tenuto a rifonderla all'ausiliare se la fa celebrare da lui;

5° dei *vice-parroci*, o vicari *cooperatori*: possono darsi o per parti della cura, o per parti del territorio: spetta al Vescovo « audito parocho » nominarli, se sono secolari; se religiosi, il Superiore li presenta e il Vescovo, sempre « audito parocho », li ammette. Son tenuti a risiedere nella parrocchia, e, se non v'è pericolo di coabitazione vietata a chierici, è bene che siano nella stessa casa del parroco: i loro doveri e facoltà è preferibile siano determinati nel sinodo e nelle lettere episcopali di nomina, anche quanto all'assegno da corrisponder loro (1); se altro non è stabilito, devono tener le veci del parroco nell'esercizio di tutte e singole le parti della cura, secondo la commissione generale o speciale del parroco, eccettuato la Messa *pro*

(1) S'intende, a meno che la vicaria non sia annessa o costituita in vero beneficio o a meno che Concordati o altre leggi non stabiliscano le retribuzioni.

populo; il parroco è tenuto a esercitarlo praticamente, a sorvegliarli, e a riferirne, ogni anno almeno, al Vescovo. Ove il numero di tali vicari dovesse essere eccessivo, è meglio devenire alla dismembrazione della parrocchia troppo vasta o popolosa (c. 476).

Tutti i vicari parrocchiali, eccetto i curati con cura attuale, se religiosi, possono rimuoversi *ad nutum* tanto del Vescovo che del Superiore; se no, dal Vescovo o Vicario Capitolare; il Vicario Generale non può senza mandato speciale. Se la vicaria è o ha un vero beneficio, si perde per processo di privazione, cui dà giusta causa, oltre i casi sufficienti per la remozione del parroco, anche la grave insubordinazione al parroco (c. 477). Il can. 478 dà la precedenza su gli altri parrochi, al parroco o vicario curato della cattedrale; l'economo non ha precedenza per ragione di ufficio; i vicari sostituti e ausiliari, durante l'ufficio, precedono i vice-parroci o cooperatori; questi poi precedono gli altri sacerdoti semplici, *addetti alla chiesa parrocchiale*.

L'ultimo capitolo (IX) di questa prima parte è dedicato ai *rettori* di chiese non parrocchiali (eccettuate le collegiate e quelle di comunità religiose maschili clericali); per i cappellani di comunità femminili, o laicali, di confraternite e pii sodalizi, il Codice rimanda alle norme relative e agli statuti particolari (479). La loro nomina, o approvazione su presentazione di chi ne abbia diritto, spetta al Vescovo; quanto a Seminari o altri collegi clericali, il loro rettore, lo è anche, di regola, della loro chiesa (480). Le funzioni riservate al parroco non possono farsi in tale chiesa dal rettore (481); è anche vietato di celebrarvi funzioni tali, o in modo tale che nuocciano al ministero parrocchiale, su di che giudica e provvede esclusivamente l'Ordinario (489). Quando la distanza tra la chiesa e la parrocchiale sia tale che i fedeli limitrofi a quella possano esser legittimamente scusati di accedere a questa, il Vescovo può obbligare il Rettore, anche sotto gravi pene, a celebrare o fare le funzioni in ora comoda al popolo, a spiegare il vangelo e il catechismo, annunziare i digiuni e le feste: il parroco poi ha sempre facoltà di estrarne il Santissimo pel viatico o comunione degli infermi (483). Per la predicazione, l'ammissione dei sacerdoti a celebrare o a fare altra funzione, il rettore deve osservare le prescrizioni comuni, ed è tenuto a vigilare partico-

larmente l'osservanza della liturgia, l'adempimento degli oneri, il mantenimento della chiesa, suppellettile sacra e altri beni, il spetto dovuto alla casa di Dio (484-485). Anche esso può rimuoversi *ad nutum* del Vescovo, e, se religioso, anche del Superiore, cumulativamente. (*Continua*).

QUESTIONI.

Circa la pia prassi della Consacrazione delle famiglie.

D. La funzione della intronizzazione del S. Cuore nelle famiglie è riservata al parroco, in modo che, se questi non la compie, occorra almeno la sua delegazione? O in ogni caso, è riservato al parroco benedire la immagine da intronizzarsi?

R. Anzitutto osserviamo che nelle disposizioni della S. Sede, specie nel decreto della S. Penitenzieria, 1 marzo p. p., e nella lettera della Segreteria di Stato, del 10 maggio p. p. (cfr. p. 109 e 176) è stato evitato il nome o titolo di « Intronizzazione del Sacro Cuore » escogitato soltanto in quest'ultimo decennio, e si è solo usato l'antico titolo di « Consacrazione delle famiglie cristiane al S. Cuore », col quale l'opera fu proposta e diffusa dall'Apostolato della Preghiera, fin dal 1882. Si farà bene, quindi, ad astenersi, almeno fra noi, dal parlare di *intronizzazione...*, non foss'altro, per amor della lingua. Quanto alla prima questione proposta, ci sembra che anche il rescritto del 24 luglio 1913 (cfr. p. 109) escludesse la riserva al parroco, dicendo soltanto « parochus vel alius sacerdos »: fu certo cattiva interpretazione intender queste parole per « parroco o sacerdote *suo delegato* », nulla autorizzando questa restrizione.

Neppure, a rigore, poteva intendersi che quelle parole ponessero in prima linea, a dir così, il parroco, e in seconda, quasi come suo sostituto, l'*alius sacerdos*, che subentrasse solo quando il primo per qualsiasi ragione venisse meno: non è infatti questa la forza della disgiuntiva *vel*. Ad ogni modo quelle parole sono solo nelle preci, antecedenti il rescritto; anzi, nel decreto attuale, il rescritto medesimo è solo riportato nella parte narrativa, come un precedente puramente storico: nel dubbio che si propone, tanto al primo, che al secondo (cfr. p. 110) non si fa più alcuna menzione del parroco, e si dice solo « per sacerdotem »: dunque in nessun modo la detta pia funzione è riservata al parroco, e neppure gli è attribuita per modo di speciale preferenza. — Quanto alla benedizione, nulla essendovi di specialmente prescritto, si deve stare alla formola comune della benedizione per qualunque immagine nuova, anteponendo se si vuole alle parole « Unigeniti Filii tui » le altre « Sacratissimi Cordis »; ora

ognun sa che questa formola porta bensì la sigla (*R*) « reservata », ma questo va inteso nel senso che tale benedizione è riservata *al Vescovo* quando si fa pubblicamente, solennemente, con canto, Ministri, ecc.; privatamente e senza solennità « cum unico Ministro » può farla qualunque sacerdote. (S. R. C., 12 iul. 1704, S. C. Indulg. 7 ian. 1873). È certo un grosso equivoco citare, a questo proposito, come abbiamo visto fare, il can. 462, 7°, dove tra le funzioni riservate al parroco è posto, « benedictiones extra ecclesiam cum pompa ac sollemnitate impertiri », essendo troppo chiaro che ivi si tratta solo della benedizione processionale, alle campagne, al popolo, ecc. Sicchè a parer nostro questa pia prassi non è in alcun modo riservata al parroco.

A questo proposito non sarà inutile aggiungere che la risposta ad 2 non obbliga in alcun modo a ricorrere al Vescovo *caso per caso*, onde consti se nella funzioncina della consacrazione può farsi a meno dell'intervento del sacerdote. Il Vescovo può benissimo dare *istruzioni generali* al Direttore Diocesano dell'Apostolato della Preghiera, che è senz'altro Direttore del Segretariato Diocesano dell'Opera della Consacrazione delle famiglie, dichiarando in genere, per esempio, che è il caso dell'art. 2, quando il sacerdote richiesto se n'è scusato, oppure quando serio impedimento di convenienza o altro impedisca di far la richiesta. Infine giova osservare che la risposta al primo dubbio nega che si possa fare in comune, nella Chiesa, la Consacrazione per molte famiglie, ma solo intendendo della prima Consacrazione di ciascuna; non già della *rinnovazione*, che può farsi benissimo da più famiglie in comune; a questo proposito contribuisce anche la concessione contenuta nel 4°, che cioè il giorno di tal rinnovazione può essere anche diverso dall'anniversario della Consacrazione.

QUESITI MINORI.

49. In questo paese sonvi tre chiese parrocchiali, giuridicamente uguali; le ha rette sempre un solo parroco e l'Economato non ha riconosciuto che un solo; la mia bolla di nomina a tutt'e tre, deve ora riformarsi a norma del can. 460?

R. Se le parrocchie, a quanto sembra dall'esposto, sono *aeque principaliter unitae*, il can. 460 § 1. stesso ne fa eccezione (cfr. anche il can. 1420, § 2); ad ogni modo nulla deve riformarsi, non avendo la legge effetto retroattivo, a norma del can. 10. Si osservi del resto che la clausola « reprobata contraria consuetudine et revocato quocumque privilegio » colpisce *soltanto* il § 2, del can. 460, che non vuole più d'un parroco in ciascuna parrocchia.

50. Finora i parroci, per congiungere in matrimonio, avevano bisogno, in questa diocesi, del *Contrahatur* della Curia, cui doveva rimettersi il *processetto*. Ora sembra che non occorra nè l'uno nè l'altro. È così?

R. « È vero che il Codice non parla dell'uso del processetto per la prova dello stato libero: che anzi al § 3 del can. 1031 dice così: « Demum, si nullum detectum fuerit impedimentum, nec dubium, nec certum, parochus, expletis publicationibus, ad matrimonii celebrationem partes admittat ». Vuole però il Codice, can. 1023, § 2. che il parroco *rem exponat Ordinario*, se un suo parrocchiano abbia dimorato altrove, dopo la pubertà, per sei mesi, e ciò pel pericolo di impedimenti contratti. Che anzi se il parroco abbia qualche sospetto di impedimenti anche per un tempo più breve di dimora in altro luogo, dovrà parimenti riferire all'Ordinario (il § 7; cfr. 1031) Egualmente si deve ricorrere all'Ordinario se si tratti del matrimoni di vaghi (c. 1052).

« Purtroppo, per il servizio militare, per l'emigrazione all'interno e all'estero, così comune ai nostri giorni, i casi di ricorrere all'Ordinario saranno continui. Tengano ciò presente i parroci e ricorrano nei singoli casi alla Curia ». Così l'Em.mo Card. De Lai, nelle sue Istruzioni per la diocesi di Sabina (*Bollettino diocesano*, 30 aprile 1918, pag. 64).

51. Al n. 7 dell'Istruzione del S. Officio circa le riserve episcopali parlando della cessazione, alla lettera *b*, si dice: « Cessat pariter reservatio si petita pro aliquo determinato casu a legitimo Superiore absolvendi facultate, haec forte denegata fuerit, *cessat tamen pro ea vice tantum* », le quali ultime parole sembrano suonare così che il Confessore *una sola volta* può assolvere lo stesso penitente da qualche caso riservato *contradicente superiore* ed appunto in questo senso sono state interpretate dal ch. P. Farrugia O. S. A. nel suo bellissimo trattato *de Casuum Reservatione*, il quale, commentando le ultime parole della sullodata Istruzione *pro ea vice tantum* così s'esprime « Quae verba, prout sunt restrictiva, intelligenda sunt ut *tantum semel* liceat, contradicente Superiore a riservato absolvere, ita ut neque ut Confessarius eundem poenitentem iterum absolvere, licet iterum petat facultatem, quae a superiore rursus negetur ». È ciò sicuro?

R. A nostro parere quell'interpretazione non è giusta: *ea vice* non vuol dir già *una vice*. Se si ritiene poi quanto già esponemmo a pag. 382 del 1916 circa lo scopo di questa prescrizione, che è quella di non costringere il penitente a *confessarsi* proprio dal Superiore con sua ripugnanza (altro è che le circostanze di scandalo o di danno pubblico obblighino il penitente a *rivelar* la cosa al Superiore, quando altrimenti non potesse provvedersi), è chiaro che può invece applicarsi anche qui la risposta del Signore a S. Pietro: « non dico usque septies, sed usque septuagies septies ». Lo scopo dell'aggiunta « cessat tamen *pro ea vice tantum* » è unicamente questo, che, quando il peni-

tente nella seconda, terza volta, ecc. si trovasse nelle stesse circostanze per cui la riserva cessò la prima, il confessore non può senz'altro assolverlo, pel fatto che, avendo già chiesta una volta la licenza al Superiore questi gliel'ha negata; *ma deve richiederla di nuovo al Superiore anche la seconda, terza volta*, ecc. e averne una seconda, terza negativa. Ecco tutto.

52. Nella stessa Inst., al cap. 6°, si dice: « *Mens tamen* est S. Cong. ut huiusmodi facultas habitualiter impertiatur saltem Canonico Poenitentiario etiam Eccl. Collegiatae ». Ora, la facoltà abituale ai Penitenzieri viene impartita in virtù della sullodata Instruzione, òppure è anche richiesta la dichiarazione e l'accondiscendenza dell'Ordinario? Come pure la facoltà dei Penitenzieri è per tutta la Diocesi o limitata per la rispettiva Chiesa?

R. 1° È troppo chiaro che i Canonici Penitenzieri, e così pure i Vicari Foranei, non hanno *a iure* tale facoltà, ma bensì l'hanno dalla concessione o dichiarazione del Vescovo. La S. C. si limita a esporre la sua *mente*, vale a dire il suo proposito, intenzione, pensiero autorevolissimo, ma non ne fa obbligo ove per gravissime circostanze il Vescovo si credesse in dovere di non concedere tale facoltà abitualmente. Possiamo a questo proposito riferire il seguente rescritto, pubblicato nel *Bollettino Interdiocesano*, di Trani, Barletta e Bisceglie, anno I, n. 8:

« Beatissimo Padre – L'Arcivescovo di Trani, prostrato al Trono « della Santità Vostra, umilmente espone il seguente dubbio:

« Per maggior chiarezza del n. 6 del Decreto del S. O. « Cum expe « rientia » si domanda se ai Penitenzieri delle Chiese Cattedrali e « Collegiate ed ai Vicarii Foranei la facoltà di potere *abitualmente* « assolvere dai casi riservati dal Vescovo dev'essere loro comunicata, « come pare, dagli Ordinarii e con atto positivo, o viene loro concessa « direttamente *a iure communi?*

« Feria IV die 22 novembris 1916. — In Congregatione Generali « S. R. et Universalis Inquisitionis, habita ab E.mis DD. S. R. E. « Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, proposito supradicto dubio, « iidem E.mi ac R.mi DD. decreverunt: *Affirmative* ad primam partem, « *negative* ad secundam.

« In sequenti vero feria V eiusdem mensis et anni in solita au« dientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus « relatione SS. D. N. D. Papae Benedicto XV, eadem Sanctitas Sua « benigne E.morum suffragium adprobare dignatus est. — Contrariis « quibuscumque non obstantibus. ALOISIUS CASTELLANO S. R. et « U. I.: *Notarius* ».

2° Possiamo dire: provisum in primo: Se la concessione dipende dal Vescovo *quoad substantiam*, ne dipenderà anche *quoad modum*.

CRONACA ECCLESIASTICA.

UDIENZE PONTIFICIE. — Speciale rilievo ci sembra dover dare alla udienza concessa dal S. Padre la domenica 7 luglio ai componenti la Congregazione Armena di S. Lazzaro, fondata dal ven. P. Méchitar, nell'isola omonima di Venezia, e ora emigrata col suo Noviziato e Studentato in Roma. Trattandosi di una Comunità religiosa di rito orientale, destinata a fornire missionari indigeni all'Oriente, il S. P. ne tolse opportuna occasione per manifestare di nuovo i suoi sentimenti verso la Chiesa d'Oriente e i suoi propositi di procurare con ogni sforzo il ritorno al cattolicismo degli scismatici orientali, accennando in particolar modo alla già eretta Congregazione per la Chiesa d'Oriente, e all'erigendo Istituto Pontificio di Studi orientali, che aprirà i suoi corsi nel prossimo novembre. Sono anche degnissime di nota le Sue paterne parole per la sventurata nazione Armena. Ecco in proposito i punti salienti di questa Sua Allocuzione:

Il Santo Padre ha incominciato ricambiando l'omaggio di filiale devozione offertogli in nome dei Méchitaristi di Venezia con paterno affettuoso saluto, e affermando la sua soddisfazione anche maggiore di quella che gli procurano i non rari ricevimenti di figli devoti, di alunni del chiostro e di futuri ministri del Santuario. « Imperocchè, dilettissimi figli, — così ha continuato — la vostra presenza, mentre ravviva in Noi l'affetto per la Chiesa orientale, ci fa insieme pregustare l'aiuto ed il concorso, che gli eredi dello spirito del Venerabile Mechitar non dubitiamo vogliano prestarci, nel ricondurre, come abbiamo in animo, all'antico splendore e prosperità le sorti dell'Oriente cristiano.

« Certamente non fu senza un amoroso consiglio della Divina Provvidenza che il Noviziato e lo Studentato dei Mechitaristi di Venezia fossero trasferiti a Roma, proprio quando qui si gettavano le basi della nuova Congregazione *pro Ecclesia Orientali*. Basta il titolo di questa a dichiarare il proposito che ha la Santa Sede, di mettere ognora più in evidenza la stima e la benevolenza che nutre verso la Chiesa Orientale. Siffatto proposito è in essa così sincero, che non solo esclude qualunque sospetto di semplice teoria, ma anche vuole a compagno il voto di occasioni e di modi, nei quali possa addimostrare, anche in pratica, di quanto amore circondi i suoi figli di Oriente, ed in quale pregio abbia le cose loro.

« Indice di questa serietà di propositi, anzi di questa sincerità di voti, è l'annunziata erezione di un *Istituto per gli studi di cose orientali*. Dovrà esso far meglio conoscere e far meglio apprezzare le benemerenze dell'Oriente cristiano; dovrà più efficacemente preparare gli alunni del chiostro e del santuario destinati ad esercitare il sacro

ministero presso i fratelli di Oriente; dovrà anche mirare ad intessere nuovi vincoli, capaci di ricongiungere a questa Apostolica Sede gli eredi di coloro che nel corso dei tempi se ne sono miseramente separati ».

Il S. Padre ricorda poi come questi scopi ebbe appunto in mira il Ven. Méchitar, del quale traccia a grandi linee la vita e l'opera. Parla quindi del concorso che i Méchitaristi, i quali già si acquistarono imperiture benemerenze sia con le missioni, sia con le stampe poliglotte della celebre tipografia armena di S. Lazzaro, vorranno avere nell'opera che Egli intende svolgere con rinnovato vigore per rialzare le sorti delle Chiese Orientali, esprimendo anzi la fiducia che i Méchitaristi di Venezia « vorranno essere i primi apostoli di un'era novella. Vedano essi un provvidenziale appello nel decreto che li chiamava a Roma, e da Roma attingano quei tesori di scienza e di virtù che li possono rendere più utili ai loro fratelli di Oriente, emulando lo zelo del loro Padre e Fondatore, come il Ven. Méchitar emulava un giorno quello di San Gregorio Illuminatore ».

« Non abbiamo bisogno di dire che una fiamma di amore arde vivissima nel Nostro cuore per *tutte* le Chiese orientali. Ma come dall'animo di un padre sembrano esigere affetto di predilezione i figli meno favoriti dalla sorte o più oppressi dalla sventura, così anche Noi nutriamo interesse speciale per la Chiesa, anzi per tutta la Nazione armena, che sappiamo afflitta da diuturna sciagura. I Méchitaristi però sono un ramo di quell'albero nobilissimo. Abbiamo dunque un altro motivo di ringraziare il Signore per averli voluti a Roma, perchè pensiamo che quando vedranno inaugurarsi in Roma un novello Ateneo per lo studio di cose orientali, essi si sentiranno spinti, come da naturale interesse, a rendersi strumento di bene e fonte di prosperità per i loro fratelli di Armenia. Il ramo che essi raffigurano si rivestirà di forti virgulti, apparirà ricco di fiori e di frutti, e ne avrà incremento di vita, di grandezza e di onore l'albero a cui esso appartiene ».

Il S. Padre termina impartendo l'apostolica Benedizione sui superiori e gli alunni del Collegio « affinchè alle glorie del passato corrispondano i meriti dell'ora presente, e lo zelo dell'antico Padre e Fondatore sia emulato dal nobile e generoso concorso che i suoi figli si preparano a dare al Pastore della Chiesa universale, per agevolare l'appagamento dei voti che Egli forma a pro dell'Armenia e di tutto l'Oriente cristiano ».

LUTTI NEL S. COLLEGIO. - Dopo lunga infermità, che da molto tempo aveva privato la Curia del suo valido contributo, è morto in Roma il 5 luglio p. p. il Card. *Sebastiano Martinelli*, Prefetto della S. Congregazione dei Riti.

Nacque in Lucca il 2 agosto 1848, e dai genitori venne educato alla pietà ed al santo timore di Dio. I suoi fratelli maggiori furono Tommaso, il quale anch'esso fu insignito della Sacra Porpora e rifulse grandemente per pietà e per dottrina, ed il P. Aurelio, Professore in Sacra Teologia. Dietro il loro esempio, compito appena il decimoquinto anno di età, entrò nell'Ordine Agostiniano. Compiuto il tirocinio nel cenobio di Genazzano ed ivi emessa la professione religiosa, fu chiamato a Roma nel Collegio di S. Agostino, dove con alacrità e profitto si diè tutto agli studi della filosofia e della Teologia sotto il magistero del P., poi Card. Sepiacci, il quale aveva in lui scoperto doti egregie e facile ingegno. Ordinato Sacerdote il 4 marzo del 1871, dopo un anno ottenne il grado di Lettore in Filosofia.

Incamerati i conventi di Roma, passò dal cenobio di S. Agostino al Collegio di S. Maria in Posterula come pro-Reggente e come professore degli studenti della Provincia agostiniana irlandese; e il 31 gennaio 1877 sostenuto l'esame di Teologia universale, venne dichiarato Reggente degli studi. In quel Collegio insegnò per parecchi anni filosofia e teologia, e col suo esempio animò quei giovani studenti all'amore di Dio, della Beata Vergine Maria, e del venerabile Ordine cui apparteneva. Nel mese di settembre del 1881, insignito della laurea dottorale, fu poco di poi nominato Postulatore per le Cause di Beatificazione e Canonizzazione dei Servi di Dio dell'Ordine.

Nel mese di settembre del 1889, fu nominato Generale dell'Ordine e dopo sei anni confermato nella anzidetta carica.

Passati appena dieci mesi, il Santo Padre Leone XIII, che nel mese di dicembre 1892 lo aveva ascritto fra i Consultori della S. R. e U. Inquisizione, il 18 agosto 1896, lo preconizzava Arcivescovo titolare di Efeso, destinandolo a reggere la Delegazione Apostolica degli Stati Uniti di America. A premiare i suoi grandi meriti veniva nel Concistoro del 15 aprile 1901, creato e pubblicato Cardinale di S. R. Chiesa, del titolo di S. Agostino.

Veniva quindi nominato Prefetto della S. Congregazione dei Riti, ove diede novelle prove della sua operosità e del suo zelo, finchè non venne colpito dalla grave infermità che lentamente lo ha condotto alla tomba.

Il defunto Porporato faceva parte delle seguenti Sacre Congregazioni: Concistoriale, Sacramenti, Religiosi, Propaganda, Propaganda per gli Affari di Rito Orientale, Indice, Affari Ecclesiastici straordinari e Studî. Gli sono stati fatti imponenti funerali in S. Agostino, l'8 p. p.

NECROLOGIO. — 4 giugno 1918: Mons. Francesco De Paola e Silva, vescovo di *S. Luigi del Maragnano* (Brasile); 8 id.: Mons. Giovanni Ignazio Gonzalez Eyzáguirre, arcivescovo di *Santiago* (Chilì); Mons. Giuseppe Cadena y Eleta, arcivescovo di *Burgos* (Spagna); 10 luglio, mons. Giuseppe Abbet, vesc. di *Sitten* (Svizzera).

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P. S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Concessione di insigni favori spirituali ai sacerdoti della Pia Unione del Transito di S. Giuseppe. (Cfr. vol. XXVI, p. 7 o ss.).

Lettera. — *Diletto figlio, salute ed apostolica benedizione.* — Mentre amare lagrime grondano dal Nostro ciglio sulle miserie sempre crescenti della travagliata umanità, non vi è per Noi conforto maggiore che di alleviare, quanto è possibile, le pene e le sofferenze che questa atroce ed interminabile guerra va moltiplicando in ogni ora del giorno su tanta parte del mondo. Ma la Nostra carità apostolica non può arrestarsi a quei desolati figli che stanno peregrinando in questa valle di pianto; giacchè altre migliaia di figli diletti, che sono per varcare la soglia dell'eternità, fanno giungere al Nostro cuore l'eco della loro languida voce invocante il soccorso di una prece per il felice passaggio alla vita sempiterna. E ben Ci consoliamo al riflettere che in aiuto spirituale dei poveri agonizzanti fu istituita la Pia Unione del Transito di S. Giuseppe, la quale ha avuto, in breve lasso di tempo, uno sviluppo ed una diffusione quali appunto si convenivano al raddoppiato bisogno di sacri olocausti e di preci propiziatorie per i morenti. Nè possiamo astenerci dal manifestare la soddisfazione che abbiamo provato nel venire a conoscenza del pio pensiero di rendere più efficaci le buone opere collettive di questo santo Sodalizio, invitando i reverendi sacerdoti ad applicare per turno qualche santa Messa per i moribondi della giornata. E poichè il Romano Pontefice è il primo fra i ministri dell'altare, così a Noi piace

incoraggiare la lodevole iniziativa e favorire il pio divisamento andando innanzi con l'esempio ed accettando di celebrare Noi stessi, a questo caritatevole scopo, il santo Sacrificio della Messa: e ciò faremo il primo giorno di ciascun mese, ovvero il secondo, quando il primo sia giorno festivo. A titolo, poi, di maggiore incoraggiamento *accordiamo a quei pii sacerdoti che annualmente applicheranno qualche S. Messa per i poveri morenti, la facoltà di benedire* extra Urbem, *e con la forma del Rituale, corone, crocefissi, medaglie, piccole statue e oggetti di devozione, applicandovi le indulgenze apostoliche; la facoltà di applicare alle corone le indulgenze dei Domenicani e Crocigeri; la facoltà di benedire e imporre ai fedeli gli scapolari della Ssma Trinità, della Passione, dell'Addolorata, dell'Immacolata, del Carmine e il S. Cingolo di S. Giuseppe con una sola formola, e la facoltà dell'altare personale privilegiato ogni volta che applicheranno la Messa per gli agonizzanti.* Inoltre accordiamo ai medesimi ecclesiastici l'*indulgenza plenaria* in punto di morte e nelle feste principali di Nostro Signore, della Beata Vergine, dello Sposalizio, Transito e Patrocinio di S. Giuseppe, nella festa di S. Michele *e nell'anniversario della loro sacra Ordinazione.* Ed invocando sulla pia Società, per l'intercessione del suo celeste Patrono, l'abbondanza dei divini favori, impartiamo di cuore a Lei, diletto figlio, ed a tutti gli ascritti alla pia crociata l'apostolica benedizione.»

Dal Vaticano, li 15 giugno 1917.

BENEDICTUS PP. XV.

II.

Conferma ed ampliamento delle indulgenze concesse all'Arciconfraternita in suffragio delle Anime Abbandonate (Pia Opera di Montligeon).

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Nobis curavit exponendum dilectus filius Paulus Buguet, protonotarius apostolicus et moderator generalis piacularis « Operis pro liberandis animabus in purgatorio igne derelictis », associationem ipsam ab Episcopo Sagiensi fuisse primum die V mensis octobris MDCCCLXXXIV canonice erectam in templo curiali loci *Chapelle-Montligeon*, diocesis enunciatae;

postea, per similes Literas apostolicas, die II octobris anno MDCCCLXXXXIII et die XIX mensis iunii anno MDCCCLXXXXV, Piscatoris annulo obsignatas, fuisse et in archisodalitatem et in Primam-Primariam evectam; tandem annuente et auspice Sagiensi Antistite, in novum templum Virgini dicatum, intra ipsius paroeciae fines erectum anno MCMXIII primariam eandem archisodalitatem fuisse translatam. Addit idem Moderator Generalis pium enunciatum Opus fuisse quidem a Decessoribus Nostris pluribus indulgentiis ac privilegiis decoratum atque auctum; nunc autem, tum sibi, tum universis archisodalitatis sòciis in votis admodum esse, ut indulgentias et privilegia iam concessa in perpetuum confirmare, iisque alias spirituales gratias adiungere, de Nostra benignitate, dignemur. Nos autem animo repetentes quam « sancta et salutaris sit cogitatio pro defunctis exorare ut a peccatis solvantur », his piis optatis, quae in tam frugiferae consociationis bonum atque incrementum cedunt, quantum in Domino possumus, benigne annuendum existimavimus. Quae cum ita sint, audito dilecto filio S. R. E. Cardinali Poenitentiario Maiore, de omnipotentis Dei misericordia ac Bb. Petri et Pauli apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus qui primariam archisodalitatem ipsam pro liberandis animabus in purgatorio igne derelictis in posterum ingredientur, si, die primo eorum ingressus, vel uno ex septem diebus continuis immediate sequentibus, vere poenitentes et confessi Eucharistico se Pane refecerint, plenariam; ac tam inscriptis quam in posterum ipsa in archisodalitate inscribendis sodalibus, in cuiuslibet eorum mortis articulo, si, vere poenitentes et confessi ac Sacra Communione refecti vel, quatenus id facere nequiverint, saltem contriti, nomen Iesu ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini demisso animo susceperint, item plenariam; tandem iisdem nunc et in posterum similiter enunciatam in sodalitatem adlectis sodalibus, qui singulis annis Nativitatis, Paschatis Resurrectionis D. N. Iesu Christi, Corporis Christi Domini et SSmi Iesu Cordis, item Conceptionis, Nativitatis, Annuntiationis, Purificationes et Assumptionis B. Mariae Verg. Deiparae, Perdolentis Virginis et a Monte Carmelo festivitatibus; die festo associationis praecipuo, nempe feria quarta diem mensis maii vicesimam quartam praecedente, denique S. Mi-

chaelis Archangeli, S. Iosephi, Ss. Apostolorum Petri et Pauli ac S. Gregorii Magni Pontificis et Doctoris festis diebus, vel uno e septem diebus continuis immediate respective sequentibus ad cuiusque lubitum eligendo, nec non feria secunda quae quovis mense primo loco recurrat, a medietate diei praecedentis ad mediam usque noctem ipsius feriae admissorum pariter confessione expiati ac coelestibus epulis refecti, propriam archisodalitii ecclesiam, si adsit, secus quodvis publicum templus sive sacellum visitent, ibique pro christianorum principum concordia, haeresum exstirpatione, peccatorum conversione ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, quo ex praedictis die id agant, etiam plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Insuper dictis fidelibus in consociationem memoratam adlectis, sive adlegendis in posterum, quoties publicum quodcumque coemeterium visitent contrito corde ibique pro animabus defunctorum expiandis orent, septem annos totidemque quadragenas; quo die iuxta sodalitii tabulas orationem dominicam, salutationem angelicam et « Requiem aeternam » recitent, quingentos dies; quo pariter die precem recitent « O gloriosa Virgo Maria », prouti inserta manet in apostolicis Litteris die x februarii mensis, anno MCMV, Piscatoris annulo obsignatis, trecentos dies; tandem quoties contrito corde recitent invocationem: « O nostra Domina de Montligeon, ora pro animabus in purgatorio igne detentis », toties iis de numero poenalium in forma Ecclesiae consueta centum expungimus. Ad haec indulgemus, ut Missae omnes a quovis sacerdote ad quodcumque altare cuiuslibet templi sive sacelli rite litandae pro sodali defuncto ex enunciata associatione, ei animae pro qua celebratae fuerint perinde suffragentur ac si fuissent ad privilegiatum altare peractae. Altare autem B. Mariae Virgini *de Montligeon* dicatum, quod exstat in ecclesiis ubi piaculare Opus canonice institutum sit, quotidiano Missarum privilegio ita ornatum volumus, ut quandocumque sacerdos aliquis saecularis vel regularis Missam pro anima cuiuscumque fidelis quae Deo in charitate coniuncta ab hac luce migraverit, ad dictum altare celebraverit, anima ipsa de thesauro Ecclesiae per modum suffragii indulgentiam consequatur, ita ut D. N. Iesu Christi, B. Mariae Virg. Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus, a purga-

torii poenis, si ita Deo placuerit, liberetur. Praeterea concedimus, ut sacerdotes, annuente ac probante Ordinario, Moderatores Parochiales Operis electi, eodem durante munere, servatis servandis, ter in hebdomada altari privilegiato gaudeant. Tandem veniam facimus, ut die festo associationis praecipuo, quotannis, inscriptis sodalibus, Nostro et Romani Pontificis pro tempore exsistentis nomine et auctoritate, cum plenaria adnexa indulgentia benedictio impertiatur, in locis ubi associatio erecta sit, ab Episcopo ritu episcopali, aut a Moderatoribus cum Crucifixo et sub unico Crucis signo; vel tantum nuncietur a sacerdotibus zelatoribus in locis, quae careant Moderatore. Porro largimur Sodalibus ipsis, si malint, liceat, excepta iugiter plenaria indulgentia in mortis articulo lucranda, singulis aliis tam plenariis, quam partialibus indulgentiis, functorum vita labes poenasque expiare. Non obstantibus Nostra et Cancellariae apostolicae regula de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus apostolicis, ceterisque omnibus in contrarium facientibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate vel officio constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die XI iunii MCMXVIII, Pontificatus Nostri anno quarto.

P. Card. GASPARRI, *a Secretisu Stats.*

III.

Indulgenza plenaria e parziale per la giaculatoria « Sacratissimo Cuor di Gesù proteggete le nostre famiglie ».

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Religionem erga SSmum Cor Iesu omni studio fovendam censemus, utpote quae divino Christi Redemptoris nostri desiderio respondeat atque universis Eius devotis, familiis praesertim ei consecratis, omnigena illius aeternae salutis fontis subsidia procuret. Laeti igitur dilecti filii hodierni

Praepositi Belgicae Congregationis Missionariorum Oblatorum Mariae Immaculatae excepimus vota, quibus caelestes Ecclesiae thesauri pro iaculatoria prece flagitantur. Quare de omnipotentis Dei misericordia ac Bb. Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi atque audito dilecto filio Nostro S. R. E. Cardinali Poenitentiario Maiore, vi praesentium, apostolica auctoritate Nostra, omnibus utriusque sexus christifidelibus, qui, corde saltem contriti, singulis cuiuslibet mensis diebus invocationem: « *Sacratissimum Cor Iesu, protege familias nostras* » quovis idiomate recitaverint ac, vere poenitentes et confessi ac sacra Communione refecti, quamlibet ecclesiam vel publicum oratorium, semel in mense, quo die quisque voluerit, ubique gentium visitaverint ibique, precibus ad Nostram mentem absolutis, eandem iaculatoriam precem dixerint, quo die iniuncta opera expleverint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus et largimur. Praeterea fidelibus, quocumque die ipsam precem recitaverint, trecentos dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Quas omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes etiam animabus fidelium in purgatorio detentis per modum suffragii applicari posse indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuslibet. Praesentibus perpetuo valituris.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die XXVI iunii MCMXVIII, Pontificatus Nostri anno quarto.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Sacra Congregazione Concistoriale.

Dichiarasi eccettuato dalle facoltà revocate l'indulto di applicare Messe (p. es. binate o pro populo*) in favore dei Seminari, ancorchè concesso con le quinquennali, ecc.*

Dichiarazione. — Quaesitum est a nonnullis Episcopis utrum decretum S. Congregationis Consistorialis diei 25 aprilis huius anni, quo statuebatur facultates a S. Sede Ordinariis *per communia indulta* concessas finem esse habituras, die quo Codex Canonici Iuris vigere coepisset, comprehenderet

etiam indulta quaedam circa missas in favorem Seminarii applicandas nonnullis dioecesibus concessa.

Huic dubio, de mandato SSmi D. N., S. Congregatio respondit: memorata indulta non fuisse comprehensa, ideoque in suo robore manere.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 1 iulii 1918.

C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

S. Congregazione dei Riti.

Autorizzata dall'Ordinario la benedizione solenne nel tempo chiuso, l'orazione per gli Sposi, può dirsi « sub unica » anche nei giorni di Natale e Pasqua; la Messa votiva « pro sponsis » negli altri giorni, eccetto le domeniche e feste di precetto, le ottave di I e II classe, ferie privilegiate e vigilia di Natale; fuori del tempo chiuso rimangono eccettuate le vigilie dell'Epifania e Pentecoste.

Herbipolen. — Hodiernus Episcopus Herbipolen. Apostolicae Sedi sequentia dubia, pro opportuna declaratione, humillime exposuit, nimirum:

Iuxta Canonem 1108 Codicis Iur. Can. Ordinarii locorum benedictionem nuptialem permittere possunt, ex iusta causa, etiam tempore Adventus usque ad Nativitatem Domini inclusive, et a Feria IV Cinerum usque ad Dominicam Paschatis inclusive, salvis legibus liturgicis. Hinc quaeritur:

I. Si Ordinarii ex hac licentia, quae non limitata esse videtur, benedictionem nuptialem permittant in Nativitate Domini et Dominica Resurrectionis, licetne Orationi Missae de respectivo Festo addere commemorationem pro sponsis, quamquam haec Festa, sicuti alia Festa Epiphaniae, Pentecostes, Ssmae Trinitatis et Corporis Christi, ullam aliam orationem excludant?

II. Licetne tempore clauso Missam votivam pro sponsis celebrare?

III. In vigiliis, occurrentibus extra tempus clausum, privilegiatis, nempe Pentecostes et Epiphaniae, licetne legere Missam votivam pro sponsis?

Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, et prae oculis habito Canone 1108 Codicis Iuris Canonici una cum Rubricis Missalis, quaestionibus sibi propositis ita respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative*, sub unica conclusione.

Ad II. Si Ordinarius loci ex iusta causa permiserit etiam praedicto tempore clauso solemnem benedictionem nuptiarum, Missa votiva pro sponsis celebrari poterit; exceptis tamen Dominicis, Festis de praecepto etiam I et II classis, Octavis privilegiatis I et II ordinis, Feriis privilegiatis et vigilia Nativitatis Domini.

Ad III. *Negative* in utraque Vigilia.

Atque ita rescripsit ac declaravit, die 14 iunii 1918.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Pro-Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Commissione pontificia per l'interpretazione del Codice.

Risoluzione autentica di dubbi proposti.

I. *De obligationibus clericorum.* (Lib. II, Pars I, Sect. I, Tit. III). — Utrum quoad licentias habendas, de quibus in Decr. *Docente Apostolo*, 18 nov. 1910, recurrendum sit ad S. Sedem (1), an vero ad proprium Ordinarium (Can. 139, § 3).

Resp.: Ad Ordinarium proprium.

II. *De religionum regimine* (Lib. II, Pars II, Tit. X, Cap. I). — Utrum praescriptum canonis: « superiores minores locales ne constituantur ad tempus ultra triennium etc. », applicetur quoque superioribus seu directoribus scholarum, hospitalium, aliarumque piarum domorum (Can. 505).

Resp.: Affirmative, si superiores isti seu directores sint simul superiores religiosorum, sub sua potestate habentes alios religiosos, etiam quoad religiosam disciplinam.

(1) Così infatti disponeva il detto decreto: « nisi ante *ab Apostolica Sede* peculiarem ad id licentiam sit assequutus »; invece il Codice l. c. dispone semplicemente: « Sine licentia *sui Ordinarii*, ne ineant, etc. ».

III. *De irregularitatibus aliisque impedimentis* (Lib. III, Pars I, Tit. VI, art. II). — 1. Utrum ad sensum canonis 987, n. 5, impediti sint qui ad militiam forsan vocabuntur, sed de facto nondum sunt vocati, vel quia aetate impares sunt, vel quia, examine recte peracto, ad tempus inhabiles sunt declarati (Can. 987, n. 5).

Et quatenus negative:

2. Utrum praedicti non solum ad primam tonsuram et minores Ordines, sed etiam ad maiores licite promoveri possint, servato tamen, quoadusque hoc bellum perduraverit, Decreto *Ut ius certum*.

Resp.: Ad 1^m Affirmative (1).

Ad 2^m Provisum in primo.

IV. *De matrimonio* (Lib. III, Pars I, Tit. VII). — 1. Si quis reclamet ius suum ex sponsalibus valide contractis contra partem inituram matrimonium cum alio, matrimonium eritne suspendendum usque dum actum fuerit de iusta causa dispensationis priorum sponsalium et de damnorum reparatione, si qua debeatur? (Can. 1017, § 3).

Resp.: Negative, seu non amplius admitti actionem de iusta causa dissolutionis sponsalium; actionem vero reparationis damnorum non suspendere matrimonii celebrationem.

2. Utrum actio reparationis damnorum, de qua in can. 1017, § 3, pertineat ad forum ecclesiasticum, an ad civile.

Resp.: Actionem reparationis damnorum, de qua in canone 1017, § 3, esse mixti fori (2).

3. Si sponsa vel sponsus inveniantur ignari doctrinae christianae, eritne locus eos respuendi a matrimonio, vel dif-

---

(1) Il dispositivo è chiarissimo, perchè anche i non chiamati alle armi per ragione di *età*, o per *temporanea* riforma, sono « astretti alla milizia », non esistendo che un *differimento* dell'esecuzione dell'obbligo.

(2) Il Codice, conformandosi alla legge civile, dispone che dagli sponsali, anche in forma legale, non consegue altro obbligo giuridico, che di riparare i danni arrecati dal loro scioglimento: è abolito il « nihil transeat », e il matrimonio può aver luogo non ostante precedenti obblighi sponsalizi. All'esperimento dell'azione di danni non nuoce certo lo stato coniugale del reo; quindi non v'è ragione di ritardare il matrimonio dopo tale azione, che è civile e non penale, di competenza mista, e quindi ridotta in atto, a norma del can. 1553, § 2, dalla prevenzione.

ferendi matrimonium usque ad instructionem? (Can. 1020, paragrapho 2).

Resp.: Parochus servet praescriptum canonis 1020, § 2: et dum ea peragit quae Codex peragenda praescribit, sponsos ignorantes sedulo edoceat prima saltem doctrinae christianae elementa: quodsi renuant, non est locus eos respuendi a matrimonio ad normam canonis 1066 (1).

4. Si pars post adeptam pubertatem plusquam per sex menses commorata fuerit in longissimis et dissitis oris, a quibus ut habeatur regularis attestatio libertatis status longius tempus requiritur, cum tamen urgeat celebratio matrimonii, sufficitne in casu ad certiorandam libertatem status iuramentum partis cum testimonio duorum, vel si non possint haberi duo, saltem unius, qui secum commorati fuerint illis in regionibus? (Can. 1023, § 2).

Resp.: Rem remitti prudenti iudicio Ordinarii (2), qui alias probationes, non excluso iuramento suppletorio, praescribere potest ad normam canonis 1023, § 2.

5. Quid si copula illicita et occulta praecesserit nativitatem nubendae, de qua dubitari possit an sit filia vel soror alterius partis? (Cann. 97, § 1, 1077, etc.).

Resp.: Provisum per can. 1076, § 3 (3).

6. Vis novi Codicis estne retroactiva in his, quae modificantur circa sponsalia et impedimenta tum impedientia quam dirimentia matrimonium, ita ut quodlibet ius acquisitum vigore sponsalium validorum, nullimode possit reclamari, nisi in quantum novus Codex concedit, et contracta impedimenta modificata a novo Codice, nulla dispensatione indigeant? (Cann. 4, 10).

Resp.: Codici, etiam (4) quoad sponsalia et impedimenta, non

---

(1) La dizione è ambigua: crediamo debba parafrasarsi così: « non è il caso di applicare il can. 1066, respingendoli dal matrimonio ».

(2) Il Codice ha dunque innovato anche in questo punto, mentre, fin qui, la facoltà di supplire col giuramento alle prove dello stato libero, doveva impetrarsi dalla S. Congr. dei Sacramenti.

(3) Infatti il can. prescrive che non si permetta il matrimonio finchè persista il dubbio su la consanguinità in linea retta o in prima trasversa tra le parti.

(4) Si noti quell'*etiam*, che dichiara ancor più esplicitamente l'importante principio della irretroattività del Codice. L'eccezione qui fatta quanto al-

esse vim retroactivam: sponsalia autem et matrimonia regi iure vigenti quando contracta sunt vel contrahentur, salvo tamen, quoad actionem ex sponsalibus, canone 1017, § 3.

7. Quid dicendum de matrimoniis, si qua nulla sint ex capite impedimentorum a novo Codice abrogatorum: fiuntne matrimonia illa valida ipsa promulgatione novi Codicis, vel etiam post dictam promulgationem indigent dispensatione, sanatione, etc.? (Cann. 4, 10).

Resp.: Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

8. Utrum cognatio spiritualis ante diem Pentecostes anni 1918 contracta ultra terminos nunc a novo Codice definitos in can. 768, a praefata Pentecostes die ipso facto cesset quoad omnes effectus, an tantum desinat esse impedimentum ad matrimonium (Cann. 768, 1079).

Resp. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

V. *De custodia et cultu Sanctissimae Eucharistiae* (Lib. III, Pars III, Tit. XV). — 1. Canon 1267, quo statuitur in religiosa vel pia domo SS. Eucharistiam custodiri non posse nisi vel in ecclesia vel in principali oratorio, intelligendusne est ita, ut prohibeatur eam custodiri praeterquam in publica ecclesia pro commoditate fidelium, etiam in principali oratorio, in quod sodales conveniunt ad exercitia pietatis communia? (Can. 1267).

Et quatenus negative ad primum.

2. An idem dicendum sit, si quando ecclesia clausa ordinarie maneat et fidelibus non pateat.

3. An idem dicendum sit de pluribus oratoriis in eadem pia domo pluribus sodalium classibus destinatis (duobus, tribus, etc., pro novitiis ex. gr., fratribus laicis, studentibus, sacerdotibus), ita ut unaquaeque classis suum distinctum habere possit oratorium cum SS. Sacramento; an potius hoc coarctandum ad ecclesiam et oratorium pro tota communitate destinatum.

Resp.: Sensus canonis 1267 hic est: Si religiosa vel pia domus adnexam habeat publicam ecclesiam eaque utatur ad

---

l'azione degli sponsali, è più apparente che reale, essendo noto che l'azione si regge col diritto vigente quando si sperimenta. Lo stesso principio regge le due risposte seguenti.

ordinaria et quotidiana pietatis exercitia explenda, SS. Sacramentum in ea tantum asservari potest; secus in oratorio principali eiusdem religiosae vel piae domus (sine praeiudicio iuris ecclesiae, si quod habet); in eoque tantum, nisi in eodem materiali aedificio sint distinctae ac separatae familiae, ita ut formaliter sint distinctae religiosae vel piae domus (1).

VI. *De delictis contra obligationes proprias status clericalis vel religiosi* (Lib. V, Tit. XVII). — An societatibus clericalibus sine votis applicentur can. 2386, 2387, 2389, 2410, 2411, 2413.

Resp.: Affirmative quoad cann. 2386, 2387 (2), 2389, quatenus sodales vitam communem degant; quoad can. 2410 quatenus societas privilegio gaudeat dimissorias concedendi ad Ordines suis subditis; quoad primam partem can. 2411, salvis quoad reliqua constitutionibus; et quoad can. 2413.

PETRUS Card. GASPARRI, *Praeses.*

Aloisius Sincero, *Secretarius.*

Sacra Romana Rota.

Di smembramento d'una parrocchia.

Lucana. — *Dismembrationis.* — 23 *aprile* 1917. — Gli abitanti di Celle della diocesi di Lucca, per la difficoltà d'accedere alla chiesa parrocchiale di Gello, e anche per la rivalità tra i due luoghi, nell'anno 1837 chiesero che il loro villaggio avesse

(1) Questa interpretazione è preziosa, togliendo ogni equivoco su la forma troppo concisa e rigorosa del canone. Essendo ben raro il caso che la comunità usi la chiesa pubblica pei suoi esercizi religiosi, è chiaro che quasi sempre il SS.mo potrà concentrarsi *tanto* nella chiesa pubblica, *quanto* nell'oratorio principale della comunità; il noviziato, per legge (can. 554 ss.) deve fare casa a sè: quindi, quando si annette materialmente ad altra casa religiosa, formerà necessariamente famiglia distinta, e avrà diritto a *suo* oratorio col SS.mo, (e lo stesso dicasi delle Suore addette a servizio p. es. del Seminario) quando concorrano le debite condizioni: numero delle persone, frequenza della s. Messa, ecc.

(2) Il can. 2387 colpisce la frode nella professione; sebbene sembri difficile intendere come possa darsi professione senza voti, deve riflettersi che anche in questi istituti si dà un giuramento di stabilità, o simile quasi-professione.

una parrocchia autonoma nella cappella di S. Elisabetta, situata nel loro territorio. L'Ordinario diocesano rispose negativamente; soltanto al cappellano di una chiesetta concesse alcune facoltà riguardanti la cura d'anime. Ciò non valse a ristabilire la calma e vi furon anche disordini repressi militarmente. Nel 1913 i Cellesi, raccolta la somma necessaria per costituire la dote della nuova parrocchia, tornarono a supplicare l'attuale Arcivescovo, il quale, con sentenza del 20 marzo 1916, dopo aver pronunziato esservi « sufficienti motivi per accogliere in massima la dimanda degli abitanti di Celle », procedè alla dismembrazione dei due villaggi e all'erezione della nuova parrocchia. Contro tale sentenza si appellò dalle due parti: l'una negava verificarsi le cause canoniche richieste per lo smembramento; l'altra sosteneva che alla nuova parrocchia si dovesse una porzione dei proventi della fabbriceria della chiesa di Gello e, se non interamente, almeno parzialmente, la somma di lire 56, che prima si pagava al cappellano. La causa fu discussa presso la S. Rota innanzi agli Uditori di turno, Monsignor Sebastianelli, Decano, ponente, e i Mons. Rossetti e Chimenti, sui seguenti dubbi concordati:

I. *An constet de legitima dismembratione in casu;*

II. *An, et quatenus affermative, quaenam pars ab opere parochiali loci Gello sit detrahenda favore paroeciae filialis;*

III. *An parochus loci Gello solvere debeat rectori paroeciae filialis summam annuam libellarum 56 totam vel saltem ex parte.*

E il 23 aprile 1917 fu deciso:

Ad I: *Affirmative;* Ad II: *Negative;* Ad III: *Negative.*

E ciò per le seguenti ragioni:

I. *In diritto.* — 1. La divisione delle parrocchie è una specie di alienazione e per essa quindi, come odiosa, si richiedono giuste cause e le solennità prescritte dai canoni.

2. Una giusta causa è se i parrochiani non possano accedere alla loro chiesa *senza grande difficoltà* (cap. 3, *De eccl. aedif.*) *o senza grande incomodo* (cap. 4, Sess. XXI. *De reform.*, Conc. Trid.) per ricevere i sacramenti e assistere alle sacre funzioni.

3. Tale difficoltà od incomodo grave deriva: *a*) Per la distanza del luogo dalla chiesa parrocchiale, o quando la parrocchia non sia così ampia che il popolo, specialmente col tempo cattivo, possa senza grande incomodo raccogliervisi per

le sacre funzioni. Ciò si ha dal cap. cit. del Conc. Trid.; *b*) Per la difficoltà del cammino, prescindendo anche dalla distanza; p. es. quando c'è di mezzo un torrente o un fiume, senza ponte e non guadabili, come si dice nel cap. *Ad audientiam* (cfr. Pignatelli, tom. IV, Cons. 230, n. 9).

4. Anticamente, pur ammessa tale giusta causa, non si doveva procedere alla divisione della parrocchia finchè si potesse provvedere con qualche cappellano residente presso una cappella, alla cura dei parrocchiani che trovavan grave difficoltà d'accedere alla parrocchia. Così spesso risposero la S. Rota e la S. Congr. del Concilio.

7. Ma in tempi più recenti la S. Congr. del Conc. recedette da questa prassi e si mostrò più facile alla dismembrazione (*Comen.*, 3 dec. 1750; *Reatina*, 20 sept. 1817; *Sypontina*, 25 ian. 1850; *Januen.*, 7 iun. 1907) e con essa la S. Rota (*Bobien.*, 4 mar. 1911); e ciò perchè a' nostri tempi tristissimi, in cui tanti sono i pericoli spirituali, occorre moltiplicare i pastori per la vigilanza dei fedeli; e i parroci sono a ciò più indicati, perchè si presumono più idonei dei semplici cappellani o vicari e perchè, come sposi delle loro chiese, con maggiore alacrità e diligenza ne curano gl'interessi.

6. Quantunque per lo smembramento di una parrocchia si richiedeva una certa difficoltà d'accedere alla chiesa parrocchiale, tuttavia non è determinato nel diritto quale grado la difficoltà debba raggiungere in concreto. Perciò i Dottori si rimettono alla discrezione dell'Ordinario (Cfr. Fagnano, lib. III *Decret.*, cap. III, n. 4, tit. XLVIII); così pure la S. Rota (Dec. num. 2 c. Penting). Giustamente perciò il card. De Luca dice che lo smembramento delle parrocchie è questione più di fatto che di diritto e costituisce un oggetto di giurisdizione amministrativa anzichè contenziosa (*De Decimis*, Disc. XII).

7. Una seconda causa è l'aumento dei parrocchiani, anche se si possa ovviare con la nomina di uno o di più vicari. Così il Conc. in molte risoluzioni e la S. Rota recentemente in *Sedunen.*, 2 apr. 1912, e in *Londonen.*, 3 maii 1914.

8. Consigliano lo smembramento anche le discordie e i dissensi tra le popolazioni d'una stessa parrocchia. La ragione è che, in tali casi, non raramente avviene che una parte dei parrocchiani trascura d'accedere alla chiesa, dove l'unico parroco esercita il suo ministero: e questo male non si può in nessun

altro modo togliere che erigendo una nuova parrocchia. (De Luca, *Adnot. ad Conc. Trid.*, disc. XVI, n. 8). Tali dissidi ed antipatie si ebbero sempre in considerazione nelle più recenti risoluzioni del Conc. e nelle decisioni della S. Rota.

9. Oltre le giuste cause, si richiedono anche alcune solennità: *a*) Un processo canonico — non però giudiziale — per la conoscenza del fatto. *b*) Il consenso del Capitolo della cattedrale. *c*) S'ha da domandare pure il consenso del Rettore della chiesa che si vuole smembrare e di quelli a cui ciò interessa; ma, se c'è una giusta causa, anche se costoro son contrari, il Vescovo può procedere allo smembramento. *d*) Deve constare della dote sufficiente per l'erigenda parrocchia, sia circa il sostentamento del parroco, che circa i pesi della fabbriceria e del culto (Cfr. Wernz, *Ius decr.* II, n. 242). *e*) Infine, si deve badare che dalla chiesa filiale si abbia il dovuto rispetto alla chiesa madre (cap. *Ad audientiam*, tit. XLVIII, lib. III): il modo si lascia determinare all'Ordinario.

II. *In fatto.* — 1. I Gellesi sostengono che, stando rigorosamente al diritto, mancano le giuste cause per lo smembramento della parrocchia. Ma ne afferma invece l'esistenza l'Arcivescovo nel decreto di divisione, in cui si parla di grave incomodo e di attriti e dissensioni fra le due popolazioni.

2. Il grave incomodo, costituito dalla strada quasi impraticabile, specialmente d'inverno, è riconosciuto da testimoni fededegni.

3. Il perito addotto da loro parla semplicemente della distanza; ma non si richiede tanto la distanza, quanto la difficoltà del cammino: implicitamente però anch'egli ammette la ripidità della salita.

4. Circa le antipatie e i dissensi tra le due popolazioni, esistono nell'archivio della Curia diocesana molti documenti che li provano e ne dimostrano l'antichità. Nè al presente si può dire che sian cessati. Così depongono i testimoni, e il Municipio di Pescaglia dichiara che « la invocata autonomia richiesta dagli abitanti di Celle si ravvisa opportuna e necessaria sotto ogni punto di vista, ma più specialmente per motivi di ordine pubblico ».

5. Queste dissensioni non si potevano eliminare con un cappellano incaricato parzialmente della cura di anime.

6. Quanto ad alcune prestazioni che i Gellesi dovrebbero

continuare a fare alla nuova parrocchia di Celle, poichè queste non si facevano prima dello smembramento per un titolo speciale, ma soltanto perchè le due popolazioni costituivano una sola parrocchia, ora non son più dovute.

7. Si noti che lo smembramento d'una parrocchia si può fare in due modi: o soltanto si stralcia dalla parrocchia una parte del territorio e lo si assegna alla nuova chiesa, o vengono assegnate una parte del territorio e una parte delle rendite. L'uno e l'altro modo, specialmente il secondo, è odioso. Perciò al secondo, come insegnano i Canonisti, non può ricorrersi se non quando le rendite della chiesa madre sono tanto esuberanti, che possano bastare alle due chiese. Ma nel nostro caso assai esigue sono le rendite della chiesa di Gello e d'altra parte i Cellesi han raccolto una dote sufficiente con la spontanea loro sottoscrizione.

8. Quanto allo stipendio che si deve al Cappellano di Celle, esso non costituiva un legato a favore di quella cappellania, ma rappresentava la congrua mercede per la coadiutoria. Avvenuto lo smembramento, il parroco di Celle non può certo ritenersi come coadiutore del parroco di Gello e quindi non può pretendere da lui alcun compenso.

Perciò fu risoluto come sopra.

CONSULTAZIONI.

La Pia Unione di S. Francesco di Paola, eretta nella chiesa di San Giovanni nella diocesi di F., possiede una pianeta antica a ricami deteriorata e fuori d'uso. Il parroco di San Giovanni la fece restaurare con denaro proprio spendendovi — come avviene asserito — non meno di L. 390: la dichiarò sua, e la sostituì con altra pianeta comune. Non risulta che il parroco di S. Giovanni interpellasse la Pia Unione per il restauro della pianeta, nè dipendesse dall'Ordinario diocesano per la sostituzione.

Venuto a morte il parroco di S. Giovanni, l'erede universale di lui, per testamento, entrò in possesso della pianeta e la vendette, come appendice della eredità, per 300 lire.

Conosciuta la vendita il nuovo parroco di San Giovanni e gli ascritti alla Pia Unione propretaria della pianeta, la recla-

marono all'erede del parroco defunto, il quale pur ammettendo la nullità del contratto di vendita, rifiutossi di consegnare la pianeta se prima non fosse stato rimborsato delle 300 lire che esso avrebbe dovute restituire al compratore per riavere la pianeta; e soggiunse che con questo esso credeva di compiere un atto di generosità verso la Pia Unione, mentre poteva pretendere le L. 390, che risultavano spese dal suo autore nel restauro della pieneta stessa. Se non che il nuovo parroco e la Pia Unione fecero riflettere all'erede del parroco defunto che trattandosi di un atto compiuto senza autorizzazione dal suo autore su di un oggetto *mobile* che non gli apparteneva, nulla forse poteva pretendere l'erede in linea di stretto diritto. *Quid iuris* ?

R. Il parroco di S. Giovanni Battista, che è anche priore della Pia Unione di S. Francesco di Paola, anzitutto non può essere considerato possessore legittimo della pianeta. Il suo possesso manca invero di uno dei principali requisiti quello di *non essere equivoco*. Non può il materiale fatto della detenzione in persona che ha veste per possedere *nomine alieno* (per la parrocchia o per la Pia Unione) qualificarsi possesso, cioè detenzione *animo sibi habendi*. Anzi deve in principio presumersi la assenza di questo *animus sibi habendi*, che dovrebbe con ingiuria far presupporre volontà diretta ad appropriarsi ciò che si detiene *ratione officii*. Se anche egli non fosse il priore della Pia Unione non sarebbe comunque un possessore legittimo, ma o un depositario a titolo di custodia, con facoltà di servirsi della pianeta secondo la destinazione di essa o un comodatario. Anzi sembra che in ogni caso l'una o l'altra di tali figure giuridiche si adatti alla specie in esame, se — come suppongo — la pianeta spetta alla Pia Unione e questa la ha destinata non per speciali funzioni fatte a sua iniziativa, ma per uso dell'ufficiatura in genere della chiesa parrocchiale.

Sia nel caso di deposito, sia nel caso di comodato le spese fatte, non perchè necessarie alla conservazione, ma per il miglioramento della cosa, della quale era permesso l'uso, non sono repetibili a carico del *dominus*, nè meno nei limiti della locupletazione.

Niuno può locupletarsi a danno altrui, ma niuno può essere costretto a spendere ciò che non era indispensabile, ma soltanto eventualmente utile spendere.

Il miglioramento di cosa altrui, di cui il detentore abbia il godimento, non può essere posto a carico del *dominus* sia per i principî speciali al depositato (art. 1863) e al comodato (art. 1817) sia argomentando dall'art. 495 in tema di usufrutto, che esclude il diritto di indennità per miglioramenti fatti dallo usufruttuario, ancorchè se ne fosse aumentato il valore della cosa.

In sostanza il principio della locupletazione ha per presupposto un rapporto fra due patrimoni, uno dei quali si depauperi di quanto erogò unicamente a profitto di altro patrimonio, che se ne avvantaggia. Questo rapporto presuppone che la spesa sia stata fatta non solo senza obbligo, ma anche senza utile e senza interesse proprio. Altrimenti in questo utile, in questo interesse la spesa ha già un corrispettivo che esclude ogni azione di ricupero. Così l'usufruttuario, il comodatario, che migliorò la cosa, per averne un godimento migliore, non si depauperò per questa spesa che fece nell'interesse proprio direttamente, e non può pretendere rimborso, sol perchè indirettamente altri ne ebbe in seguito a profittare.

Concludendo: in linea di diritto l'investito del benefizio parrocchiale, che, come tale, aveva l'uso della pianeta e che la migliorò, non può pretendere rimborso delle spese fatte contro la Pia Unione proprietaria della pianeta.

Ad ogni modo volendo pur suggerire un provvedimento e indicare una via di giusta ed onorevole composizione, ci sembrerebbe che si possa adattare il criterio che i giuristi chiamano della *plusvalenza*, e quindi stabilire: che la Pia Unione non è tenuta al rimborso integrale della *spesa fatta* del defunto parroco per il restauro della pianeta, nè può riconoscere il *prezzo della vendita* della pianeta fatta dall'erede, ma che farà semplicemente il rimborso di quel *maggior valore* — da stabilirsi dal perito — che la pianeta possa aver acquistato in seguito al consaputo restauro.

Quando adunque si trattasse di determinare che cosa spetti all'erede per i miglioramenti fatti dal suo autore nella pianeta, la risposta viene data chiara e perentoria dall'art. 705 del Codice civile con queste parole:

» Il possessore tanto di buona quanto di mala fede, non può « pretendere per i miglioramenti *se non la somma minore che risulterà tra la spesa ed il miglioramento* ».

Ciò che appunto corrisponde al suaccennato criterio della *plusvalenza*.

Il parroco defunto può avere speso in quei restauri poco meno di quattrocento lire: ma se la pianeta non ne restò migliorata che per cinquanta o per cento, evidentemente il proprietario che la rivendica non può essere tenuto al più.

Nè può accettare come indice della entità del miglioramento il prezzo della vendita fatta poi dall'erede, poichè, anzitutto, questo prezzo, è, di fronte al proprietario, una *res inter alios acta* che per lui non ha valore; e poi anche perchè il prezzo di quella vendita, rappresenterebbe, in caso, il valore di *tutta la pianeta*, cioè del vecchio e del nuovo che si trova in essa e non il valore del solo miglioramento arrecatole col restauro.

Can. D^r^ Domenico Baruzzi.

Bibliografia del Codice di Diritto Canonico

Fu scritto che « il primo effetto utile di una nuova legge, e più di un nuovo codice, deve essere quello di promuovere l'attività degli studiosi ed il movimento della letteratura scientifica » (1).

E questo effetto va alacremente operando anche il Codice di Diritto Canonico, quantunque promulgato mentre il mondo è travolto e quasi assorto nel turbine di una inaudita, implacabile guerra. È scorso appena un anno dalla sua promulgazione (27 maggio 1917), e già un buon numero di commentari, di trattati, di monografie e specialmente di articoli in periodici scientifici hanno preso il nuovo Codice ad argomento di studio, sia nel suo insieme, sia nelle singole disposizioni.

Precisamente ad incoraggiamento e in ausilio di queste studi giuridici ecclesiastici ci proponiamo di raccogliere un saggio bibliografico di tutti i principali lavori intorno alle nuove leggi canoniche, disponendolo nell'ordine stesso in cui è redatto il Codice, perchè possa più facilmente venir consultato e utilizzato.

---

(1) Lucchini L. in *La Bibliografia del Codice penale* di Guidi G. (Aquila, Perfilia, 1907), p. 3.

Accanto e come a complemento della ricca letteratura della *legislazione* e della *giurisprudenza* onde ha illustrato sapientemente il Codice l'E.mo Cardinale Gasparri, noi verremo raccogliendo — in quanto ci sarà dato nelle difficili condizioni presenti di comunicazioni, specialmente internazionali — la letteratura della *dottrina*.

Non ci lusinghiamo di evitare manchevolezze, ma non ostante confidiamo di far opera utile alla scuola e al foro ecclesiastico, per cui oggi la bibliografia è un ausilio indispensabile. Dal nostro saggio lo studioso, il professionista, il giudice e le officialità ecclesiastiche saranno posti in grado di potere in breve tempo procurarsi la conoscenza di tutto ciò che di più importante fu opinato ed esposto sopra un determinato argomento.

A) Commentari e elucidazioni sintetiche.

Maroto Philippus (Prof. Iur. Can. in Athenaeo Pont. Sem. Romani, Consult. SS. CC. s. Officii, Concilii et Religiosorum). *Institutiones Iuris Canonici ad normam novi Codicis. Accedunt pro Hispanis « Lecciones de disciplina eclesiástica de España »* auctore Ioanne Postius. Tomus I, Madrid, Editorial del Corazón de Maria (Roma, via delle Carceri, 9), 1918. In-8° di circa 700 pagine. Questo primo tomo comprende la *Introduzione*, il I libro, e la 1ª sezione (c. 214) del 2°. L'opera intera consterà di sei volumi.

Ferreres J. B., *Institutiones Canonicae juxta novissimum Codicem Pii X a Benedicto XV, promulgatum juxtaque prescripta Hispanae disciplinae et Americae Latinae*, tom. 2, Barcinone, Subirana, 1917-1918, in-8°, pp. x-420, 414, ed. latina e spagnola.

Iglesias D., *Instituciones de Derecho Eclesiástico con arreglo al novísimo Código del Derecho canónigo y segùn la Teologia, la Apologética y la Filosofia y Historia del Derecho ecl., con inclusión de la disciplina Eclesiástica Española*, Barcelona, Espasa, in-8°, fasc. I, pp. 304.

Ieremich G., *Il Nuovo Codice di Diritto Canonico*. Appunti. Venezia, Sorteni, 1917, in-12°, pp. 88.

Villien A., *Le nouveau Code de droit Canonique*, in *Le Canoniste Contemporain*, an-40, pp. 290, 301, 385, 396.

Besson Jules, *Le nouveau Code de droit Canonique*, in *Bulletin de Littérature Ecclésiastique*, publié par l'Inst. Cath. de Toulouse, 1917, n. 10, pp. 425-441.

Vilaplana I., *Novísimo Derecho Canónico*, in *Revista Eclesiástica, organo del clero español*, Valladolid, vol. 41 (1917), pp. 49, 105, 150, 201, 242, 294.

Mostaza M., *Codificación del derecho Canónico*, in *Sal Terrae de Bilbao*, tom. VI, pp. 533 sg., 617 sgg.

Rovira M., *Resumen de los Canones que mayor interés ofrecen para el Clero*. Comparación de los mismos con la antigua disciplina, in *Anuario Ecclesiástico* de Subirana, Barcelona, 1918, pp. 101-196.

Muñoz M., *El Nuevo Código de Derecho Canónico*, in *Revista Eclesiástica*, vol. 41 (1917), pp. 344, 406, 440.

De Montagut P. I. Evangelista, *Las lineas generales del nuevo Código de D. C.*, in *Estudios Franciscanos* (Barcelona), tom. XIX, pp. 266, 325, 420, 431.

Meehan A. B., *The new Code of Canon Law*, in *The Ecclesiastical Review* (Philadelphia), vol. LVII, n. 4 e 5

Woywod Stan., *Changes made by the new Code of Canon Law*, in *The Ecclesiastical Review*, vol. LVII, n. 4, pp. 391-377.

WOYWOD STAN., *The first (second, third, etc.), book of the new Code of Canon Law*, in *The Ecclesiastical Review*, vol. LVII, pp.636; vol. LVIII, pp. 36, 140.

O' DONNEL M. I., *Some of the more Practical Points in the New Canon Law Code*, in *The Irish Theological Quarterly*, Dublin, 1917, pp. 289-311.

DE LAJ Card. G., *Istruzioni circa le nuove disposizioni del C. I. C.*, in *Bollett. diocesano ufficiale* (Roma, tip. Vaticana) 1918, n. 3 ss. (cont.).

AQUILANTI F., *Il nuovo Codice di Diritto Canonico* in *Contenzioso Ecclesiastico*, Genova, a. XVIII, pag. 137 s.

NASONI A. *Il Codice del Diritto Canonico*, in *La Scuola Cattolica*, 1917, agosto e settembre pp. 19, 21.

Sunto del « Codex Juris Canonici », in *Monitore ecclesiastico*, Roma, 1918.

POSTIUS P., *El Código Canónico o Descripción y Resumen del C. I. C.* III Edic., Madrid, Editorial del Corazón de Maria, 1918. In-12° di p. 174.

DE ARQUER M., *El nuevo Código de derecho canónico*, in *Reseña eclesiástica*. Barcelona, 1917, n. 104, ss. 105, 106, 107; 1918, n. 112-114.

Idea generale del nuovo Codice Ecclesiastico, in *Bollettino Diocesano di Valva e Sulmona*, a. 2 (1917), n. 11.

BOUDINHON A., *Le nouveau Code du Droit canonique*, in *Revue du Clergé Français*, anno 1917, n. 545-46-47 (tom. 92).

VIDAL P., *Il nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Civiltà Cattolica*, a. 1917-1918.

Perchè i fedeli conoscano le principali disposizioni del « Codex Iuris Canonici ». Lettera Pastorale dell' Episcopato salernitanó, Lucano, per la Quaresima 1918. Napoli, Giannini & F., 1918, pp. 42, in-8°.

Il Codice di Diritto Canonico. Lettera Pastorale collettiva dell'Arcivescovo e dei Vescovi liguri. Genova, Tip. della gioventù, 1918.

CALIANDRO R., *Il Codice di diritto Canonico*. (Lettera Pastorale). Larino, Morrone, 1918, 8°, pp. 28.

Du Code Canonique ordonné par le Pape Pie X, promulgué par S.S. Benoît XV. Lettre Pastorale de Mgr L'Evêque de Fréjus et Toulon). Fréjus, Cisson, 1917, in-8°, pp. 13.

CARLESI R., *Il Codice del Diritto Canonico e la S. Visita Pastorale*. (Lettera Pastorale). Pitigliano, Tarchini, 1918, in-8°, pp. 24.

B) Studi retrospettivi e introduzioni storiche.

TRILHÉ R. A., *Les Collections Canoniques*, in *Bulletin de Littérature Ecclésiastique*, de Toulouse, 1917, n. 9, pp. 377-398.

BERSANI F., *Le fonti del Diritto Canonico prima della codificazione*, Roma, « Il Diritto Eccl. Ital », in-8° di pag. 92. L. 1.

BÖCKENHOFF K., *Ein missglückter Kodificationsversuch vor 300 Jahren*, in *Strassburger Diocesanbl.*, 1906, 1, p. 4-20.

VILLIEN A., *Les réformes du droit Canonique et les postulata du concile de Vatican*, in *Canoniste Contemp*, 1906, febbr., p. 65-74.

HARING S., *Zur Reform des Kirchenrechts*, in *Salzburger Katholische Kirchenzeitung*, 1904, gennaio, 19, p. 41-44.

SAEGMÜLLER H., *Die formelle Seite der Neukodifikation des kanonischen Rechts*, in *Theolog. Quartalschrift*, 1905, 3, p. 401-423.

MARCUS P., *De Codificatie van het Canoniek Recht*, in *Neederland Kathol. Stemmen*, 1905, bl. 195-201; 239-246.

BOUDINHON A., *L'Opera di Pio X nella legislazione canonica*, trad. dal francese, con note del Sac. C. Chimenton, Treviso, Coop. T. Arti Grafiche, 1916, in-8°, pp. 66.

CALISSE C., *La Codificazione del Diritto Canonico*, in *Rivista Internazionale di scienze soc.*, 1904, luglio, p. 346-365.

RUFFINI L., *La codificazione del diritto ecclesiastico* in *Studi di Diritto, Pubblico in onore di V. Scialoia*, Hoepli, 1905.

Il Codice Canonico e il fondatore del « Monitore Ecclesiastico », ibid., an. 42 (1917), pp. 269, 270.

NOVAL F. *Codificationis Juris Canonici recensio historico-apologetica et Codicis Piani Benedictini notitia generalis. Doctrina propedeutica*. Romae, Desclée 1918, in-8°, pp. 80.

BERNAREGGI A., *Come fu preparato il Nuovo Codice* in « *La Scuola Cattolica* ». 1917 agosto.

ROSSI A., *La nuova codificazione*

del Diritto Canonico e il Diritto Ecclesiastico dello Stato, in *Il Contenzioso Ecclesiastico* di Genova, an. 1906, pp. 326, 340, 353.

Come fu elaborato il nuovo Codice. — Estensione e limite della nuova codificazione. — La bolla di promulgazione (tradotta in italiano), in *Contenzioso Ecclesiastico*, an. XVIII, pp. 137 sg.

C) Trattazioni di Teologia morale e pastorale.

FERRERES I. B., *Compendium Theologiae Moralis ad normam noviss. codicis canonici, dispositionibus juris hispani ac lusitani, decretis Concilii Americae Latinae, nec non I Conc. Prov. Manilani... accommodatum* ed. 8 tom. 2, in-4°, Barcellona, Subirana 1917-18.

BUSQUET I., *Breviarium Morale Canonicum, seu collectio Canonum ex novo Codice Juris Canonici, qui doctrinam moralem hucusque ab Auctoribus traditam plus minusve immutant*, Editorial del Corazón de Maria, Mendizabal, 67, Madrid, in-8, pp. 61.

PIGHI I. B., *Cursus Theologiae Moralis ad usum scholarum*, Editio 2 aucta et ad Canones Codicis redacta. Veronae, Cinquetti 1917, volumi 4, in-8°.

ARREGUI ANT. S. I., *Summarium Theologiae Moralis ad recentem Codicem Iuris Canonici accommodatum*. Bilbao, Elexpuru, 1917.

DE SIENA P. E.pus, *Theologiae Moralis compendium totum accurate accommodatum iuxta Codicem Iuris Canonici*. Edit. IX, Neapoli, d'Auria, 1918, in-8° gr.

MARC C., *Institutiones Morales Alphonsianae*, edit. XV. Accedit *Supplementum iuxta novum Codicem*, Edit. XV.

MELATA sac. B. *Addenda vel corrigenda* in *Manuali Theologiae Moralis*. Romae, Typ. Vaticanis, 1918. in-12° di p. 24.

DE SANTA F., *Spunti di Teologia Pastorale, conforme alle prescrizioni del nuovo Codice ed ai bisogni dei nostri giorni*. Napoli, d'Auria, 1918, in-8°. pgg. 121. L. 2,50.

VILAPLANA I., *Teologia Pastoral y prática parroquial con arreglo al novísimo Código del D. Can. y a las prescripciones de la disciplina española*. Pamplona, Huarte y Coronas, 1918, pp. 426.

D) Argomenti speciali.

PACELLI E., *La personalità e la territorialità delle leggi specialmente nel Diritto Canonico*. Roma, Tip. Vaticana 1912, in-8°. pp. 34.

APPELTERN (AB) V., *De consuetudine contra leges liturgicas juxta novum Codicem Iuris Canonici*, in *Ephemerides Liturgicae*, an. XXXI, pagine 431, 558.

FERRETTI F. A., *De Consuetudine contra legem in Iure Liturgico R. juxta praesentem disciplinam*, in *Ephemerides Liturgicae*, an. XXVI, pp. 630, 720 sg.; an. XXVII, p. 33, 186 seg.

Id., *De vi consuetudinis quod ad singulos libros liturgicos plenius investigata*, in *Ephemerides cit.*, anno XXXI, pp. 678 sg., 711 sg.; XXXII, p. 36 sg., 140 sg.

D'ANGELO S., *Il Domicilio ecclesiastico e i suoi effetti. Appunti Canonico-giuridici con appendice a norma del Nuovo Codice del Diritto Canonico*, Giarre, Lisi 1917, in-8°, pp. 160.

MOSTAZA M., S. I. *Las Iglesias Orientales y Benedicto XV*, in *Sal Terrae* de Bilbao, t. VI, pp. 919 sgg.

KENNEDY P., *De celebratione Missae Episcopi in aliena Ecclesia*, in *Ephemerides Liturgicae*, an. XXXII. pp. 10 e sgg.

PIACENZA P., *De quibusdam legibus liturgicis quae mutatae vel moderatae videntur*, in *novo Codice Juris Canonici. — De usu throni episcopalis*, in *Ecclesia non propria*, in *Ephemerides Liturgicae*, an. XXXI, pp. 367. 417 sg.

MENGHINI I. B., *De solio Nuntii Apostolici in Ecclesia Metropolitana. — De usu throni Episcopalis in Ecclesia non propria*, in *Ephemerides Liturgicae*, an. XXXI, pp. 713 sgg.

MOSTAZA M., *Derechos y debéres de los eclesiásticos, según el nuevo Código. Administración y Incardinación*, in *Sal Terrae* de Bilbao, tom. VII. pp. 22 sgg.

FERRETTI F. A., *I Piccoli Archivi Ecclesiastici e le Piccole Biblioteche riordinati secondo il Codice di Diritto Canonico e i principali Sinodi Dioce-*

sani, in *Ephemeris Ecclesiastica*, Roma, 1918.

MUÑIZ T., *Cabildos Catedrales y Collegiales. Derecho Capitular según el « Codex Juris Canonici » y la legislación concordada de España*. Sevilla, de Izquierdo, 1917.

D'ANGELO S., *De la puntatura corale*, 2ª Ediz., Roma, Desclée 1917, in-8°, pp. 130 (estr. dal *Monitore ecclesiastico*).

MUÑIZ T., *Derecho Parroquial segun el Codex Iuris Canonici*, Madrid, Echeverria, 1918, in-8°. pp. 304.

MOSTAZA M., *Derechos y deberes de los Párrocos segun el Código*, in *Sal Terrae*, de Bilbao, tom. VII (1918), pp. 147.

DE ARQUER M., *Los Párrocos en el nuevo Código de Derecho Canónico*, in *Reseña Eclesiástica*, Barcelona, 1917, p. 705.

VICENTE F., *El Código Canónico y las modernas Congregacionas Religiosas*, in *Ilustración del Clero*, Madrid, 1916, p. 5, 54, 99, ecc.

MARTIN C., *De algunas nociones acerca de los religiosos segun el nuevo Código*, in *La Ciudad de Dios*, agosto-settembre 1917.

Legislation Canonique concernant les Religions laiques. Traduction française autorisée, Tip. Vaticana, Roma, 1918, pp. 72. — Della stessa legislazione è stata fatta una versione inglese, spagnola, italiana; è in corso la tedesca.

GALARZA F., *Catecismos de las Religiosas segun el Código del Derecho Canónico*, Madrid, Del Amo, Acedo y C., 1918, pp. 123.

SMEETS LAMB., *Het Kerkelijk Recht voor Vrouwelijke Religieuzen geordend en toegelicht*, Oldenzaal, Bruggeman, 1918, in-8°, pp. 96.

CAIROLI L. P., *I laici nel Codice del Diritto Canonico con richiami alla legislazione italiana*. Milano, « La Stampa Commerciale », 1917, in-8°, pp. 120.

NICOLA G. B., *Aspetti sociali del Codice di Diritto Canonico*. Estratto dalla *Rivista Internazionale di scienze sociali*, Roma, Unione Editrice, 1917, pp. 13, in-8°.

FERRETTI F. A., *Le Associazioni laicali coordinate al Ministero Parrocchiale e Diocesano e riordinate secondo il Codice del Diritto Canonico*, Roma, Tip. dell'Unione Editrice, 1917, in-8°, pp. 40 (Estr. dal *Monitore Ecclesiastico*).

FIAMINGO ROSARIO, *Le Confraternite nel Diritto Canonico e Civile*, Napoli, Tip. degli Orfanelli, 1917.

BIANCALANA P., *L'età della prima Comunione secondo il Decreto « Quam singulari » e secondo il Codex Juris Canonici*, in *Rassegna Ecclesiastica Lucchese*, 1917, in-8°, pp. 25.

FARRUGIA N., *Tractatus de casuum reservatione iuxta recentiora decreta et recentiss. Instr. S. Officii*, 13 iulii, 1916, in-12°, p. 72, presso l'Autore, Conv. di S. Agostino in Valletta (Malta).

CERATO P., *Matrimonium a Codice Iuris Canonici integre desumptum cum adnotatinunculis*, Patavii, tip. Seminarii, 1918, pp. 152 in-12°.

AMÉZOLA Y SARRABEITIA I., *Forma de celebrar esponsales y el Matrimonio segun el decreto « Ne temere » y el nuevo Código Canónico*, in *Estudios de Deusto;* e in *Revista Eclesiástica*, vol. 41 (1917) pp. 543-555.

FERRAZZA A. Mons., *Gli Impedimenti matrimoniali, secondo il Codice di Diritto canonico per uso dei Parroci*, Subiaco, Tip. dei Monasteri, 1918, in-8°, pp. 110.

GEARIN M. A., *The Matrimonial law according to the new Code*, in *The Eccles. Review*, vol. LVIII, pp. 473-495.

Mariage of infidels and the new code of Canon law, in *The Ecclesiastical Review*, vol. LVIII, p. 318-320.

WOYWOD ST., *Fast and abstinence laws in the new Code*, in *The Ecclesiastical Review* (Philadelphia) an. LVIII, n. 1, pp. 56, 201.

APPELTERN (AB), V., *De cessatione abstinentiae et ieiunii in festis de praecepto*, in *Ephemerides Ligurgicae*, an. XXXI, (1917), pp. 628 sgg.

D'ANGELO SOSIO, *La permuta beneficiaria*, Roma, *Il Diritto Ecclesiastico Italiano*. in-8° di p. 16.

La condizione dei laici — I beni temporali della Chiesa nel Codice di Diritto canonico, in « *Contenzioso Ecclesiastico* », an. XVIII, p. 161 sg.

O' DONNEL M. I., *Ecclesiastical Trials in the new Code*, in *The Irish Theological Quarterly cit.*, 1918, pp.

CAIROLI L. P., *I fondamenti del Diritto penale ecclesiastico nel nuovo Codice*, in *La Scuola Cattolica*, anno XLVI, p. 161-176.

WOYWOD STANISL., *Ecclesiastical*

Censures in the new Code, in *The Ecclesiastical Review*, vol. LVIII, pagine 300-312.

PIGHI J. B., *Censurae sententiae latae quas habet Codex I. Canonici cum brevi commentario*. Edit. 2ª cum *Appendice de irregularitatibus*. Veronae, Cinquetti, 1917, in8°, pp. 48.

O' DONNEL M. I., *Crimes and Penalties in the new Code*, in *The Irish Teological Quarterly*, vol. XII (1918), pp. 33-53.

Saremo grati agli egregi AUTORI ed EDITORI che si compiaceranno segnalarci le loro pubblicazioni intorno al Codice e le omissioni in cui eventualmnnte incorreremo, prescindendo però dagli articoli di semplice annunzio.

Sac. Dott. FR. ANN. FERRETTI.

QUESITI MINORI. (1)

53. Nel Cimitero della parrocchia di *A*, il Comune ha disposto che siano seppelliti anche i defunti di un'altra Curia dipendente dalla parrocchia *B*, sebbene questa seconda parrocchia abbia il proprio Cimitero. Il Curato, poichè la propria chiesa non si presta, pretende fare le esequie nella Chiesa parrocchiale di *A*, che offre maggiori comodità. Inoltre, anche quando il parroco di *A* viene invitato dalla famiglia ad associare il defunto in unione col curato di *B*, questi pretende portare in ogni caso la stola e compiere le parti di officiante. Si domanda: 1° Il Curato può svolgere le esequie nella Chiesa non sua, senza il permesso del parroco, che ne è il rettore? 2° Chi deve portare la stola, *a*) dal momento in cui si entra nel territorio parrocchiale di *A*, *b*) in Chiesa, *c*) nel tratto che dalla Chiesa va al Cimitero, il parroco di *A* o il curato di *B*?

R. La prima pretesa del Curato di *B* sembra destituita di ogni fondamento giuridico. Infatti il Can. 1216 stabilisce che la Chiesa in cui devono svolgersi le esequie, è la Chiesa parrocchiale propria del defunto, e che nel caso che ciò riuscisse incomodo, si può trasportare il defunto in altra parrocchiale più comoda; ma spetta al Vescovo

---

(1) Le due soluzioni precedenti 51 e 52, essendo state scritte *prima* della promulgazione del Codice, ci facciamo un dovere di richiamare l'attenzione sul can. 900 che conferma appieno la prima, togliendo affatto, al § 2 le parole *ea vice tantum*; e sul can. 899, § 2, che invece modifica anche il rescritto del S. Ufficio, concedendo *ipso iure* al canonico penitenziere sì della cattedrale che delle collegiate la facoltà, non però delegabile, di assolvere, a norma del can. 40, § 1; quindi, ora, il rescritto e la conseguente soluzione vale solo per la facoltà da darsi al Vicario foraneo, e per la facoltà di delegare, che il Vescovo credesse concedere al Penitenziere.

[*N. d. R.*]

stabilire la distanza onde possa essere sostituita alla propria Chiesa parrocchiale un'altra Chiesa funerante (Can. 1218). E poichè, quando la Chiesa funerante non è soggetta al parroco del defunto, come nel caso di due Chiese parrocchiali autonome, l'una indipendente dall'altra, spetta al rettore della Chiesa funerante celebrare le esequie nella propria Chiesa, è chiaro che il Curato di *B*, a meno che intervengano speciali accordi col parroco di *A*, non avrebbe altro diritto che levare e accompagnare il cadavere del suo filiano sino alla porta della Chiesa parrocchiale di *A* (Can. 1230, § 3). In conformità del Can. 1232, il Sacerdote che accompagna il cadavere alla Chiesa tumulante o alla sepoltura, può indossare la stola e passare liberamente anche pel territorio parrocchiale non proprio, onde il Curato di *B*, anche senza chiedere permesso all'altro parroco, potrà indossare la stola. Qualora anche il parroco di *A* venga invitato all'accompagnamento funebre, la stola può metterla sia il parroco proprio, sia il rettore della Chiesa funerante che avrà la precedenza sul parroco del defunto, « qui cadavere ad ecclesiae limen delato, recedat ».

54. Nel Can. 473 § 1 con le parole « Vicarius oeconomus iisdem iuribus gaudet iisdemque officiis adstringitur, ac parochus, in iis quae animarum curam spectant » è compreso anche il dovere dell'*applicazione pro populo*? Visto che un sacerdote, il quale regge più parrocchie e cumula più onorari, è tenuto ad applicare una sola Messa, non pare equo che un semplice Economo Spirituale, retribuito il più delle volte con appena *una lira giornaliera*, sia tenuto ad applicare tutte le Messe *pro populo*, o per lo meno se ne dovrebbe limitare il numero come per i quasi parroci.

R. A noi non sembra dubbio che come nel diritto precedente, così nel diritto vigente conservato dal Codice, gli Economi spirituali siano tenuti ad applicare *pro populo*. Il Canone citato parla abbastanza esplicitamente al riguardo, e l'espressione *iisdemque officiis*, senza nessuna altra clausola limitativa, non consente alcuna interpretazione che possa mitigare o ridurre l'onere della Messa *pro populo*. La meschinità della retribuzione può essere motivo per ottenere dalla Santa Sede speciali concessioni e riduzioni, come le ottengono i parroci, che versano in condizioni disagiate. Un provvedimento generale che parificasse nell'onere della *Messa pro populo* gli Economi spirituali ai quasi-parroci, ai Vicari e Prefetti apostolici, pei quali questo onere per il Canone 306 è stato ridotto alle sole 12 principali solennità dell'anno, appare un po' difficile, perchè ben diversa è la condizione dei luoghi di missione, ove la gerarchia cattolica non è stata ancora costituita, dalla condizione di una parrocchia vacante, in cui il popolo cristiano avendo già un diritto acquisito, non può vedersi sospeso il beneficio della santa Messa durante la vacanza della parrocchia, sol defunto in altra chiesa parrocchiale più comoda, ma spetta al Vescovo

perchè il sacerdote che va a prendere il posto del parroco non può far sue tutte le rendite della parrocchia.

Non sarà inutile aggiungere che in Italia in forza del Regolamento 2 marzo 1899 n. 64 sugli Economati, gli assegni agli Economi spirituali, civilmente riconosciuti, devono essere determinati in base alle rendite del beneficio, alla estensione della parrocchia ed al numero dei parrocchiani, e che in nessun caso tali assegni possono essere inferiori a L. 360 annue. Pertanto questo assegno di L. 360 rappresenta un minimo soggetto ad aumento. Inoltre tale onorario è dato per gli alimenti del sacerdote, e non vi grava onere alcuno. Le spese di culto e gli altri oneri, come quelli della Messa *pro populo*, devono essere soddisfatti dal Subeconomo. Ci consta che l'Economato Generale dei Beneficî Vacanti per le provincie meridionali ha sempre rimborsato l'elemosina per le Messe *pro populo* applicate dagli Economi spirituali, dietro l'esibizione di un regolare attestato della Curia.

55. Nel Canone 403 si dice che « ad Episcopum pertinet, adito Capitulo, conferre omnia et singula beneficia et canonicatus in Ecclesia Cath. etc. ». Siccome nel Canone 1455, § I si dice che ai patroni compete il privilegio di presentare ai benefici vacanti, sorge il dubbio, se la disposizione del Canone 403 abbia valore anche quando i Canonicati sono per una consuetudine confermata da una decisione della S. C. C. di patronato attivo del Capitolo. In ipotesi che la detta disposizione del Canone 403 nel caso esposto non abbia valore, si domanda se al Capitolo spetta presentare soltanto quando il beneficio è vacato nei mesi non riservati alla S. Sede ovvero sempre in qualunque mese siasi verificata la vacanza.

R. Circa la prima parte del quesito si noti che il citato Canone 403 ha: *reprobata quavis contraria consuetudine, revocato quolibet privilegio* rispettando solo le leggi di fondazione, onde anche una consuetudine confermata da una decisione conciliare, se non può rivendicare il valore di una legge di fondazione, non può conservare ad un Capitolo il patronato attivo dei canonicati, nella collazione dei quali, al Capitolo resta solo il diritto di essere inteso, ma non già quello di presentare.

La seconda parte resta assorbita dalla prima; non è inutile però far notare che pel diritto vigente la riserva dei mesi non è stata conservata dal Codice, come è facile rilevare, leggendo i Canoni 1431, 1434, 1435, 1487 relativi alla riserva dei benefici. Se invece questa riserva fosse stata conservata, trattandosi di giuspatronato ecclesiastico, non essendovi dubbio che i beneficî di tal fatta vadano tutti e sempre soggetti alle riserve pontificie di qualunque genere, verificandosi la vacanza nei mesi riservati alla S. Sede, il Capitolo non avrebbe potuto presentare.

56. Un sacerdote che abbia ricevuto dalla S. C. dei Riti la facoltà di benedire i cinque scapolari *sub unica formula*, dopo aver ottenuto, s'intende, le cinque singole facoltà *ab iis quibus jus est*, può usare di detta facoltà anche in quei luoghi dove esistono monasteri di quegli ordini ai quali appartengono i sopra citati scapolari?

R. Se nella facoltà concessagli da alcuno dei deleganti è fatta riserva per i luoghi dove esistono monasteri, come sopra, non potrà usare neppure della formola collettiva, perchè l'indulto della S. C. dei Riti non muta le condizioni, ma soltanto abbrevia il rito. E neppure potrà dirsi che basterà non benedire nè imporre quello scapolare per cui non ha facoltà, perchè il rito non può mutarsi o limitarsi ad arbitrio.

57. Le Messe che si celebrano una volta l'anno per defunti di Confraternite, ecc., e nelle Parrocchie pei defunti del popolo *infra octavam OO. Sanctorum*, sono da considerarsi *Anniversaria late sumpta*. Ora, vi è chi dice che deve leggersi la Messa degli anniversarii, togliendo la parola *depositionis*, se sono anniversarii fondati, e non *a die obitus*; come pure vi è chi dice che deve leggersi non la Messa anniversaria, ma sempre la quotidiana. Quale è l'opinione retta?

R. Anche in questo caso vale il disposto del decreto della S. C. dei Riti, n. 2002, XI, dato per un dubbio, se in un anniversario impedito, e perciò anticipato o posticipato per alquanti giorni, si possa dire la Messa come nel suo anniversario. La risposta fu affermativa (cfr. decr. S. R. C., n. 4095, III). Ed invero nulla osta che si dica anniversario dalla deposizione quel giorno in cui realmente si commemora questo fatto, una volta l'anno; ovvero, forse spiegando meglio, che nel giorno dell'anniversario *late sumpto* si dica che oggi si commemora il giorno della deposizione, che sarà avvenuta anche a molta distanza di tempo, nell'anno in cui avvenne. In conseguenza, non la Messa quotidiana, ma quella dell'anniversario va usata in tali congiunture, con l'unica orazione, ecc. (vedi decr. S. R. C., n. 3920, I)

53. In un Comune sono due parrocchie divise non per territorio, ma per famiglie; la cura delle anime però è promiscua, i fedeli intervengono alle chiese più vicine ed i parroci, senza distinzione di filianità, portano i Sacramenti ai moribondi e li assistono. Venendo un forestiero, è libero di ascriversi alla parrocchia che desidera; mancando l'elezione e dovendo sposare, al matrimonio assiste il parroco della sposa. È accaduto che un forestiero, dopo avere sposato, tornò al suo paese conducendo via la moglie. Dopo lunga dimora, tornò nel paese delle moglie ed elesse la parrocchia, ma non quella della moglie. Si domanda: *a*) Poteva questo forestiero eleggere la parrocchia; *b*) può il parroco che assistette al matrimonio infirmare l'atto di elezione ed il possesso che l'altro parroco ha tenuto per 24 anni, battezzando i figli ed

annotandoli nei suoi libri; c) essendo promiscua la cura delle anime, è necessario per battezzare richiedere il permesso dell'altro parroco, o basta rimettergli il biglietto per l'annotazione nel libro dei battezzati?

R. Il caso di parrocchie distinte per famiglie in Italia non è rarissimo, ed il Codice, pur eliminando per il futuro ogni distinzione di parrocchie, che non sia la territoriale, lascia lo *statu quo* per le già esistenti, prescrivendo che nulla si muti nelle parrocchie familiari e personali, la cui creazione suppone una concessione apostolica, senza il beneplacito della Santa Sede (Can. 216, § 4). In genere nella creazione di queste parrocchie familiari, le famiglie erano già designate nell'atto della concessione, e la parrocchialità, come nelle parrocchie distinte per territorio, si acquista col domicilio: così nelle parrocchie familiari si acquista coll'entrare a far parte di una determinata famiglia. Non altrimenti che la mancanza dell'elemento territoriale nel primo caso, così la mancanza dell'elemento familiare nel secondo caso, fa il peregrino e il vago, e non altrimenti che l'elemento intenzionale per il domicilio, così l'elezione di una determinata famiglia può bastare all'acquisto della parrocchialità. Ciò premesso, poichè nel caso il forestiero sposando e conducendo seco la sposa non aveva certamente manifestato l'intenzione di eleggere una parrocchia piuttosto che l'altra, ed era rimasto perfettamente libero di scegliersi, quando volesse, la sua parrocchia, è chiaro che tornando nel paese della sposa, poichè non è il marito che deve seguire il domicilio della sposa, ma viceversa, egli, giovandosi del suo diritto, può scegliere come propria la parrocchia che non era quella della sposa, ed il parroco che assistette al matrimonio non può infirmare questa elezione.

Il fatto della promiscuità della cura implica la licenza presunta, con la quale i due parroci si delegano a vicenda le proprie facoltà, onde non si vede la necessità di richiedere volta per volta il permesso di battezzare, ma basta rimettere la notizia del battesimo conferita, perchè sia registrato dal parroco proprio a norma del Canone 778, a meno che i due parroci non intendano revocare esplicitamente questa mutua licenza presunta. Non così del matrimonio, per cui la licenza generale o presunta non vale, a norma del Can. 1096.

59. Il can. 478, § 2 dichiara « Vicarii... cooperatores... praecedunt aliis « sacerdotibus ecclesiae parociali addictis »: s'intende ciò nella loro chiesa parrocchiale soltanto o anche fuori, p. es. nei funerali o processioni d'un'altra parrocchia?

R. Si noti anzitutto che il can. non parla se non di precedenza sui sacerdoti *addetti alla chiesa:* ciò esclude, che, anche nella chiesa parrocchiale cui il vice-parroco presta i suoi uffici, debba precedere gli altri parroci, e tanto più i canonici; la sua precedenza è ristretta

quindi al clero semplice addetto alla sua chiesa parrocchiale. Ma su questo, non ci sembra incongruo che egli preceda anche fuori della parrocchiale e della parrocchia, prendendo posto (come *non addictus* egli stesso) dopo i vice parroci della chiesa in cui si fa il funerale o processione, ma prima del clero semplice della sua parrocchia.

60. Il Vicario Foraneo *praecedit parocho* a norma del can. 450, § 2 C. I. C., anche se il parroco è *arciprete?* Tale precedenza si esplica anche nelle processioni, associazioni funebri, nel coro, officiatura *pro defunctis?* È soltanto onorifico o imposto l'obbligo di obbedienza alle disposizioni che il Vicario volesse dare?

R. Il titolo di arciprete, nel diritto attuale, o designa lo stesso Vicario Foraneo (cfr. c. 217, § 1), o il capo di una Collegiata, s'è semplicemente onorifico. Nel primo e terzo caso cessa ogni difficoltà com'è chiaro; nel secondo la risposta è alquanto dubbia, poichè il can. 450, § 2, dice bensì: « Praecedit omnibus parochis aliisque sacerdotibus sui districtus », ma appunto con quell'*aliisque* sembra fare intendere che qui va escluso il *parochus* persona *moralis*, di cui parla l'immediatamente successivo can. 451, § 1. Quindi sembrerebbe doversi dedurre che il Vicario Foraneo precede tutti i parroci come persone fisiche, ma non le collegiate e altre persone morali: ad ogni modo, in tutte le funzioni in cui il Capitolo agisce come tale, e non come parroco, l'Arciprete che ne ha la rappresentanza non dovrebbe cedere al Vicario Foraneo. Poichè la disposizione del canone è nuova, a quanto sappiamo, l'interpretazione restrittiva non è fuori di luogo.

Quanto all'obbligo di obbedienza esso non deriva solo dalla precedenza, ma dal diritto; quindi se il Vicario Foraneo si mantiene nei limiti assegnatigli dal can. 447 al 449, non vi ha dubbio che il parroco deve seguirne le disposizioni, e ciò anche se si tratti di collegiata.

61. Si dà purtroppo il caso che la farina adoprata per le ostie si trovi poi adulterata con riso o altro. Che dire della validità delle Messe celebrate?

R. In primo luogo è chiaro che non è mai lecito di servirsi di tale farina che esporrebbe al pericolo di idolatria; appena dunque conosciuta la frode, deve assolutamente cessarne l'uso. Quanto alle Messe celebrate, se la sostanza adulterante, nella confezione delle ostie, non si combina chimicamente con la farina, rimanendo invece allo stato di miscela (su che può informare ogni probo farmacista), e se la sua percentuale non supera il 20-30 per cento, può deporsi ogni timore; in caso contrario o dubbio, si ricorra alla S. C. dei Sacramenti.

BREVI RISPOSTE.

29. Non vi ha alcuna prescrizione nelle Rubriche relativamente alla qualità delle fodere dei sacri paramenti, e neppure riguardo alle fodere dei veli dei calici. Ma coteste fodere, tolte ai sacri paramenti non possono ridursi ad uso profano, avendo fatto parte, sia pure come accessorio, di oggetto sacro.

30. È prescritto che il conopeo o manto, che avvolge la sacra pisside in cui conservasi il SS. Sacramento, sia di seta (Cod. Bened., can. 1270). Ma la fodera di cotesti conopei può essere di qualsiasi materia.

31. Gli accennati conopei, *non egent aliqua benedictione*. Volendo, potrebbe loro darsi la benedizione *ad omnia*.

32. I pizzi o merletti delle sacre tovaglie e dei camici, costituendo un semplice ornamento non necessario, possono essere di filo o di cotone, ma, una volta inservibili, non possono ridursi ad uso profano (v. n. 29).

33. L'ultimo Decreto della Concistoriale (p. 140) lascia pienamente in vigore le formole concesse ai Vescovi per le composizioni: 1° perchè non sono contenute nelle formole generali *superius recensitae;* 2° perchè il Codice in nulla vi supplisce; 3° perchè possono considerarsi almeno parzialmente come riguardanti il foro interno.

34. Nelle parole del can. 1252, § 2 *et feriis quatuor temporum* è *certamente* compreso il sabato, anche se, per sottigliezza linguistica più che liturgica, volesse sostenersi che il sabato non è una feria: basta a togliere ogni dubbio (è incredibile l'insistenza con cui ci si chiede da molte parti una risposta a un dubbio così illegittimo, che lascerebbe in vigore il digiuno del mercoledì e toglierebbe quello del sabato) il decreto riportato a p. 139.

35. Il decreto per l'aumento della congrua ai parroci è stato testè reso definitivo, togliendosi la limitazione « fino a un anno dopo la conclusione della pace ». Cresce dunque l'importanza degli avvertimenti da noi dati a suo proposito.

36. Il privilegio dell'altare non può applicarsi per *più* defunti, pei quali viene applicata la Messa; quindi è chiaro, che se un sacerdote applica la Messa pel padre e la madre o suoi congiunti, l'indulgenza va al *solo* padre o alla *sola* madre, o a qualche altro congiunto, pel quale viene pure applicata la Messa.

37. Però questa indulgenza può essere applicata ad altri, per i quali non venga applicata la Messa: ad esempio, si applica per un fedele qualunque; il sacerdote può benissimo riserbare la indulgenza pel padre o per la madre sua o per qualche altro amico, a

meno che (cosa oggi inusitata) nell'indulto non venga espressamente detto che il privilegio si concede in favore d'un'anima per la quale si applichi il divin sacrificio. (Cfr. S. C. Indulg., 31 gennaio 1848, n. 348).

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI PARTICOLARI DEL SOMMO PONTEFICE. — Con lettere del 3 febbraio 1918 il S. P. ha riformata la costituzione della collegiata di S. Biagio in Palombara Sabina, diminuendone il numero dei capitolari a quattro, dividendo fra loro le competenze, e riducendo il servizio corale alla messa e vespri festivi, e all'ufficiatura della Settimana Santa (*Acta Ap. Sedis*, X, p. 84). Con rescritto della S. C. dei Riti del 30 genn., ha concesso alla parrocchiale del S. Cuore in Prati (Roma) il privilegio della Messa di requie in tutti i giorni, eccettuate le domeniche e feste di precetto, i doppi di I e II, le ferie, vigilie e ottave privilegiate (ib. p. 106). Con decreto della S. C. dei Seminari e Studi, in data 29 dic. 1917, ha approvato gli Statuti fondamentali dei due Collegi Inglese e Bedano, entrambi in Roma, destinati alla educazione ecclesiastica dei chierici inglesi (ib. p. 201 e 203). Con decreto Concistoriale del 25 aprile 1918, ha eretto o ristabilito il capitolo cattedrale di Dromore (Irlanda) constante di due dignità, due uffici e cinque canonici semplici, tutti, per ora, senza prebenda, e quindi dispensati dal coro, concedendo loro insegne (ib. p. 238 s.); con egual decreto del 12 giugno ha concesso che i canonici della cattedrale di Biella abbiano anche il titolo di canonici di Oropa (essendo ora questo insigne santuario concesso in amministrazione ai PP. Redentoristi) e come tali possano portare al collo una medaglia d'oro con l'effigie della B. V. M. di Oropa (ib. p. 283). Con lettere apostoliche ha concesso varie indulgenze a chi visita la chiesa detta *Chapelle de Montligeon*, nella diocesi di Seez (Francia), ai soci dell'opera della Messa quotidiana nella diocesi di Birminghan (Inghilterra) ai fratelli delle Scuole Cristiane per una preghiera a S. Giov. Batt. de la Salle (cf. ibid. p. 306, 307, 314). Con lettere apostoliche del 25 giugno, ha sanate le irregolarità verificatesi nelle erezioni delle confraternite di terziari dei Servi di Maria in Spagna, e prescritte norme perchè non si ripetano in seguito (ib. p. 316). Infine, con motu-proprio *Tribus abhinc annis*, del 1° luglio ha approvate le nuove costituzioni del Pio Sodalizio del SS. Crocifisso, in S. Marcello (Roma), riformate testè dalla S. C. del Concilio (ib. p. 305).

CAUSE DI SANTI E BEATI. — Sono stati pubblicati i seguenti decreti della S. C. dei Riti: 8 maggio 1918: di introduzione della causa del S. d. D. *Guglielmo Gius. Chaminade* (1761-1850) fondatore della

Società di Maria; 12 maggio del *tuto* nella causa di beatificazione del ven. *Oliviero Plunket*, arciv. di Armagh, martire, e di approvazione dei miracoli proposti per la canonizzazione del B. *Gabriele dell'Addolorata*, chierico professo dei Passionisti (Ib. X, 246, 250, 252); 26 giugno d'introduzione delle cause del S. d. D. *Giacomo Desiderato Laval* (1803-1864) sac. della Congreg. dello Spirito Santo (ib. p. 334 e) del S. d. D. *Felice de Andreis* della Congr. della Missione (24 luglio).

NOMINE PONTIFICIE. — Il S. P. si è degnato nominare: 30 aprile: il R. D. Francesco Tomasetti, dei Salesiani, *Consultore della S. C. dei Seminari*; 19 maggio: il R. D. Isidoro Donzella, O. S. B., *Consultore della S. Congr. del S. Officio*; 31 maggio: l'Emo. card. Gasquet, *Membro della Commissione cardinalizia per la conservazione della fede;* 17 giugno: il P. Enrico Le Floch, della Congr. dello Sp. S. *Consultore della S. Congr. del S. Officio;* 22 id. mons. Francesco Solieri; *Consultore della S. C. Concistoriale;* 24 id. mons. Giacomo Sole, *Consultore della Commis. Pont. per l'interpretazione del Codice;* 26 id. mons. Tommaso Esser e mons. Francesco Solieri, *Consultori della S. C. del Concilio;* 8 luglio: l'E.mo Card. Vico. *Prefetto dello S. C. dei Riti.*

NUOVI VESCOVI. — 18 giugno mons. Stefano Corbini, vescovo di *Foligno*; mons. Elvezio Gomes di Oliveira, già vesc. di Corumbà, trasferito a *S. Luigi del Marañao* (Brasile); mons. Giorgio Bennet, vescovo di *Aberdoon* (Scozia); 20 id. mons. Giuseppe Signore vesc. di *Telese e Cerreto*; 2 luglio, mons. Giovanni Iacono, vesc. di *Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi;* 10 luglio: mons. Tommaso Gilmartin, già vesc. di Clonfert, arciv. di *Tuam* (Irlanda); 17 id. mons. Adolfo Turchi, arciv. di Aquila; 18 id. mons. Michele Gallagher, attuale vesc. di Greats-Falls vesc. di *Detroit*; mons. Terenzio Giorgio Brady vesc. di *Baker-City;* mons. Cristoforo Byrne, vesc. di *Galveston;* mons. Arturo Drossaerts, vesc. di *S. Antonio nel Texas;* mons. Giovanni M. Nicholas, O. P. vesc. di *Duluth;* mons. Giulio Ieanmard, vesc. della nuova diocesi di *Lafayette* (tutte negli Stati Uniti).

NEGROLOGIO. — 8 luglio: mons. Baldassare Kaltner, arciv. di Salisburgo (Austria); 11 id. mons. Agostino Vitt. Viè, vesc. di Monaco Principato; 16 id. mons. Giuseppe Capecci, O. F. S. A. vesc. di Alessandria d. P. 21 id. mons. Tommaso Cusack vesc. di Albany (Stati Uniti) e mons. Francesco Leone Gauthier arciv. di Besançon (Francia).

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P. S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa il diritto di funerare defunti fuori del proprio domicilio.

Melevitana. — 12 giugno 1917. — Nella diocesi di Malta si osservava *ab immemorabili* questa regola, riguardo ai defunti fuori del proprio domicilio, che il parroco del luogo ove avveniva la morte, levava il cadavere associandolo fino al confine della parrocchia dove il defunto aveva il proprio domicilio, al quale confine il cadavere veniva rilevato dal parroco di essa pel relativo funerale. Sottoposta la cosa al giudizio della S. C. del Concilio in occasione d'una controversia particolare, essa decise, in data 30 aprile 1904, « in casu servandum esse ius com- « mune ». Da allora in poi non si seguì più la detta regola, ma a poco a poco s'introdusse l'uso che il parroco del domicilio andasse egli stesso a levare il cadavere del defunto, in qualsiasi luogo avvenisse la morte.

Recentemente, essendosi dismembrat[illegible]el 1913 la parrocchia di Casal Zurrico, formandosene quella nuova di Birzebbugià, è accaduto che parecchie famiglie, aventi p. es. il domicilio in Casale e la casa di campagna in Birzebbugià, si sono trovate ad avere due parroci propri, sia entrambi *ratione domicilii*, sia l'uno *ratione domicilii* e l'altro *ratione quasi domicilii*. In tale occasione il parroco di Casale, anche se il decesso avveniva a Birzebbugià, facendosi forte dell'uso introdottosi dopo il 1904, pretendeva il diritto di andare a levare il cadavere e portarlo alla sua chiesa per fare il funerale, lasciando al parroco di Birzebbugià il solo diritto di funerare coloro che non avessero alcun

piede, come si suol dire, in Casale. Essendosi verificato un decesso in Birzebbugià di uno che vi aveva il quasi-domicilio, mentre aveva ancora il domicilio in Casale, ed avendo il parroco di Casale avanzata la solita pretesa, l'altro parroco fece ricorso in Curia; ma l'Amministratore Apostolico, *sede vacante*, gli diede torto, con decreto del 19 settembre 1914, appoggiandosi appunto su la consuetudine, e sul fatto incontrastabile che il defunto aveva domicilio in Casale. Ma il parroco di Birzebbugià ricorse alla S. C. del Concilio, la quale, come di costume, volle attendere il parere del nuovo Vescovo. Questi riconobbe facilmente che il decreto era insostenibile, ma in compenso, allegando alcune difficoltà contro l'osservanza del diritto comune nella sua diocesi, chiedeva che si sancisse una norma diametralmente opposta, che cioè, eccetto il caso che il defunto non avesse prima eletta la sepoltura, o avesse una tomba di famiglia, il diritto di funerare spettasse incondizionatamente al parroco del luogo ove avveniva il decesso, senza riguardo al domicilio o quasi domicilio.

Proposta dunque la causa nella plenaria del 2 giugno 1917, coi seguenti dubbi:

I. *An decretum Administratoris Apostolici datum die* 19 *septembris* 1914 *sustineatur in casu;*

II. *An et quomodo excipienda sit petitio Episcopi in casu;*

gli E.mi Padri risposero:

Ad I: « Decretum non sustineri, sed standum iuri communi »; ad II: « Provisum in primo ».

Le ragioni di questa decisione sono semplicissime ed intuitive: trattasi infatti del caso ovvio e notissimo del funerale d'un defunto che è morto nella parrocchia dove ha il quasi-domicilio, senza avere sepoltura nè elettiva nè gentilizia. È naturale che il diritto di funerare spetti intero, senz'altro, al parroco del luogo ove è morto: infatti anche il parroco del luogo del quasi domicilio è veramente proprio parroco del quasi domiciliato (cfr. can. 94, § 1): dunque questi può dirsi avere due parrochi propri: il parroco del domicilio e il parroco del quasi domicilio: ma è del pari intuitivo che nel momento della morte, essendo questa avvenuta nel luogo del quasi-domicilio, il parroco suo, attuale, allora, era il parroco quasi-domiciliare. Quindi a questi spetta intero il diritto funerario, senza neppure l'obbligo della porzione canonica (o fin qui detta quarta funeraria) verso l'altro.

Tale dottrina è certa e comunissima fra i dottori: ne citiamo solo alcuni: « qui habet quasi-domicilium in una parochia et in alia « parochia domicilium (verum aut legale), et moritur in loco « quasi-domicilii, ibi etiam sepeliendus, est, licet facile possit « ad domicilium deferri. Ratio est quia parochus quasi-domicilii « est vere et proprie parochus et proinde idem hic recurrit di- « cendum ac de eo qui duplex domicilium habet » (Many, *De locis sacris*, p. 279, 2°, De quasi-domiciliatis, *b*). « Parochus in « cuius parochia fideles defuncti verum domicilium vel etiam « quasi-domicilium habuerunt, est ad sepulturam ibidem pera- « gendam per se vel per suum delegatum *privative* competens » (Wernz, *Ius decret.*, III, n. 776). Così pure l'Ojetti in *Synopsi rerum moralium et canonicarum* (n. 2143, vol. II, v. *Exsequiae*): « Qui moritur in loco domicilii vel quasi-domicilii, et alibi habeat « domicilium vel quasi-domicilium, debet sepeliri ubi mortuus « est (Ferraris, v. *Sepultura*, n. 25), nisi alibi elegerit sepulturam « vel habeat sepulcrum gentilitium; sed quacumque in hypo- « thesi parochus domicilii, si defunctus mortuus est in loco quasi « domicilii et vicissim, *nullus* haberet ius, *nec ad quartam* quidem « funerariam ».

Innumerevoli sono poi le risoluzioni della stessa S. C. del Concilio, anche recentissime, su la materia medesima, che abbiamo già riassunte a suo tempo. Oggi poi il testo della legge è esplicito e chiarissimo. Can. 1216, § 2: « Se il defunto aveva più parrocchie proprie, la chiesa del funere è la chiesa della parrocchia nel cui territorio morì »; cfr. il can. 1236, § 2, ove è detto che nel caso in cui uno abbia più parrocchie proprie, la porzione funeraria si deve solo quando il defunto « *alibi* funeretur ».

Questo diritto comune può esser modificato dalla consuetudine legittimamente prescritta: trattasi invero d'un diritto parrocchiale non immune dalla prescrizione. (cfr. il can. 1216, § 1: « *ex iure ordinario* »); quindi la sola questione che può farsi è dell'effettivo compimento della prescrizione legittima. Secondo alcuni canonisti, i diritti parrocchiali si prescrivono solo con la immemoriale, secondo altri con la centenaria, secondo i più invece basta la quadragenaria (cfr. Petra, in *Const. IX Innoc. III*, n. 55; Barbora, *de Paroch.*, p. III, c. 25, n. 16): oggi anche questo punto è fuori di questione, essendo certo compreso nella disposizione del Codice, can. 1511, § 2, che basta lo spazio di *trenta* anni. Comunque sia, nel caso nostro la prescrizione non

può risalire oltre il 1904, anzi non può valere contro una parrocchia eretta solo nel 1913, ed è dubbio se non abbia origine da un manifesto errore nell'interpretare la risposta della S. C. del Concilio, data nel 1904. Ce n'è d'avanzo, perchè l'asserita consuetudine crolli dalla base.

E con essa crolla pure il decreto impugnato dell'Amministratore apostolico, che, interposto contro il diritto comune, non poteva sostenersi, e difatti non altro sostegno invoca, che la consuetudine.

Quanto alla proposta dell'Ordinario di Malta, di attribuire cioè indistintamente la sepoltura e conseguenti diritti funerari alla chiesa del luogo ove il decesso avviene, senza riguardo al domicilio o quasi-domicilio, è evidentemente una soluzione radicale ed eversiva del diritto costituito. Sappiamo che molti Vescovi l'hanno presentata alla Commissione per la Codificazione, su per giù con le stesse motivazioni, che questa decisione rende note, cioè:

1° Che tale innovazione sarebbe analoga a quella indotta pei matrimoni, col decreto *Ne temere*, per cui il matrimonio si contrae sempre validamente dinanzi al parroco (o Ordinario) *del luogo*.

2° Che sarebbe anche abbastanza equa: infatti farebbe coincidere ordinariamente il diritto di funerare col dovere dell'assistenza ai moribondi, la quale vien fatta quasi sempre dal parroco *del luogo*.

3° Che compenserebbe in parte l'onere del funerale ai poveri, che ordinariamente non vien reclamato dal parroco proprio, ma lasciato a discrezione del parroco *del luogo;* sembra dunque conforme ad equità che questi abbia il diritto di funerare anche gli abbienti nelle stesse circostanze.

Saranno queste buone ragioni, ma non abbastanza giuridiche: in realtà l'invocata analogia col diritto matrimoniale sparisce a prima vista, quando si pensi che questo al parroco del luogo è dato quanto alla *validità*, ma non quanto alla *liceità;* mentre nel funerale non si tratta affatto di validità, ma solo di *liceità*, com'è evidente, ossia del farli giustamente, sicchè segua il diritto alla retribuzione stabilita. Quanto poi al secondo e terzo punto, le considerazioni ivi accennate facilmente si mostrano derivare dal falso supposto che la sepoltura sia solo un diritto, mentre è anche un dovere: il parroco proprio non ha solo il di-

ritto di funerare, ma anche il dovere di assistere; ciò è tanto vero, che con la nota decretale *is qui*, de sepult., il diritto è posto in corrispettivo immediato del dovere: « ibi sepeliendus, ubi consuevit officia audire divina et ecclesiastica recipere sacramenta »; e quando una giusta causa scusa dal dovere, p. es. la distanza, per cui sia difficile al parroco proprio venire al filiano moribondo, la legge converte a favore del parroco del luogo anche il diritto di funerare: « cfr. can. 1218, § 1: « si ad eam (ecclesiam paroeciae propriae) commode pedestri itinere asportari non possit, transferendum est ad ecclesiam paroeciae in qua mors accidit », salva, in tal caso, la porzione parrocchiale. Del resto, il compenso tra oneri e diritti nel caso si ha sempre, poichè la legge è *generale* e gl'inconvenienti che portasse a una parrocchia, li porterebbe pure a tutte le altre, e così pure gli emolumenti: come ben dice la decisione « qui hodie sine labore fructus percepit, cras, versa vice, sine fructu laborare tenebitur ».

Mancando dunque sufficienti ragioni per innovare, sia pure nella sola diocesi di Malta, giustamente la S. C. ha risoluto doversi anche là stare al diritto comune, testè confermato dal Codice.

II.

Circa lo stipendio della Messa pro populo o binata.

Paderbornen. — 10 novembre 1917. — Il Vescovo di Paderborna, che ha pure l'amministrazione apostolica del Vicariato di Anhalt (Germania) ottenne già dalla S. C. del Concilio l'indulto per cui i parroci e altri tenuti alla Messa *pro populo*, potessero applicare nelle feste soppresse, ed eventualmente anche applicare la Messa binata *ad intentionem Episcopi*, con l'obbligo a questi di versare i relativi stipendi a favore dell'Opera Leone XIII per le Missioni e altre cause pie.

Ora alcuni parroci hanno esposto che sovente in queste feste soppresse debbono cantare la Messa pro defunctis, praesente cadavere, o in die obitus, o applicarla *pro sponsis*; così pure altre volte debbono cantarla sia per obblighi di legati, sia per richiesta di fedeli. Debbono essi trasmettere al Vescovo l'intero stipendio che ricevono, per la detta Opera pia, oppure basta mandare la consueta elemosina diocesana, ritenendo il supero, come retribuzione per *labor extrinsecus?* A questa domanda il

Vescovo ha creduto di rispondere, che nel primo caso bastava trasmettere lo stipendio ordinario, nel secondo, invece, dovessero trasmettere tutto il ricevuto. Chiede, per maggior sicurezza, se tale sua decisione può sostenersi.

E la S. Congregazione, nella plenaria del 10 novembre 1917 ha risposto: « Decisionem Episcopi probari, nisi morali certi-« tudine constet, excessum communis eleemosynae oblatum « fuisse intuitu personae vel ob maiorem laborem aut incom-« modum; uti resolutum fuit in *Lugdunen.*, coram H. S. C., « die 31 ianuarii 1880 ».

Eccone le principali ragioni:

Che per la Messa pro populo e per la binata non possa riceversi alcuno stipendio è cosa notissima, e la S. Sede, ogni volta che concede l'indulto di binare, ha cura di ricordarlo esplicitamente con la clausola « dummodo pro altera Missa nullum stipendium recipiatur ». Si confronti ancora il decreto della S. C. del Concilio, circa le tre Messe nel giorno dei Morti. In questo riguardo non può farsi distinzione tra Messa pro populo e Messa binata.

Ma indipendentemente dallo *stipendio* può coesistere il *diritto* a ricever qualche retribuzione dovuta per altro titolo che per la Messa: p. es., in alcuni paesi la *congrua parrocchiale* è costituita come retribuzione delle Messe pro populo, o almeno queste ne formano una notevole parte: non può esservi dubbio che il parroco vi abbia diritto, non come stipendio delle Messe, ma come sua *congrua*. Così fu risoluto, p. es. in *Monacen.*, 25 iul. 1875.

Così pure, per binare la Messa in una chiesa filiale, il parroco deve recarsi in luogo distante, spendendo o denari, o fatica e incomodo suo: non può dubitarsi che gli spetti di pieno diritto una certa retribuzione, non per stipendio di Messa, ma come indennizzo per le spese o strapazzo dell'accesso o recesso. Il caso è ovvio, ed è stato così risoluto, p. es. in *Treviren.*, 23 maii 1861; *Lugdunen.*, 31 ian. 1880; *Bambergen.*, 17 iul. 1905, ecc.

Nel primo caso proposto dal Vescovo di Paderborn, è chiaro che oltre lo stipendio della Messa si trattava di diritti di stola, bianca o nera, per matrimoni e funerali: se il Vescovo avesse obbligato i parroci a mandar tutto quello che ricevevano per quella Messa di matrimonio o di funerale, avrebbe usurpato quindi anche tali diritti. Cfr. *Colonien.*, 25 iul. 1874, ad V.

Quanto al secondo caso, si trattava di Messe cantate, non dipendenti, in realtà, da alcun diritto parrocchiale, ma semplicemente da un'obbligazione volontariamente contratta fra il parroco e il fedele committente. La Messa cantata porta certamente con sè un *labor extrinsecus*, apprezzabile indipendentemente dallo stipendio della Messa: (prescindiamo, s'intende, dalle retribuzioni dovute ai ministri, cantori, e altri cooperatori, per fermarci soltanto a quello dovuto dal celebrante); ma questo *labor*, per quel che riguarda il celebrante, è assai più strettamente connesso col sacro rito, che non nei casi accennati. Di più, non essendo il parroco obbligato ad assumerselo in quelle circostanze di tempo specialmente, in cui è già obbligato alla *Messa* per altro titolo più forte, il suo diritto per tal *labor extrinsecus* non si dimostra talmente rigoroso che non possa porsi a discrezione dell'Ordinario. Quindi la S. Congregazione in casi simili ha rimesso la cosa alla prudenza del Vescovo: p. es. nell'accennata *Trevirен.*

Nel caso il Vescovo prudentemente opinava non potersi concedere senz'altro tale facoltà di ricever retribuzione, « per evi- « tare — così diceva — ogni apparenza di avidità nel clero: da « noi infatti, oltre che i parroci hanno sufficiente retribuzione, « non hanno alcuna penuria di applicazioni per Messe lette: vi « sarebbe quindi a temere che, concessa tale licenza, con troppa « avidità volessero accaparrarsi Messe cantate ». Il quale opinamento del Vescovo era assolutamente rispettabile. Ad ogni modo la S. Congregazione ha voluto correggerlo con una opportuna addizione, la quale mira a far rilevare, che, nel caso, la maggiore difficoltà è nel troppo stretto nesso che scorgesi tra il *labor extrinsecus* della Messa cantata e il sacro rito, per cui è vietato lo stipendio: quel *labor*, insomma, di per sè, e senz'altra determinazione, *si presume* intrinseco e assunto con lo stesso obbligo di celebrare. Se però il fedele committente intende esplicitamente di compensarlo a parte, indipendentemente dallo stipendio, cessa ogni difficoltà di considerarlo separato, e quindi separatamente retribuibile; nel qual caso, per esplicita determinazione del committente, il celebrante può ritenere quanto, nella parte a lui spettante, dopo compensate tutte le spese accessorie, supera il consueto stipendio. Mancando tale esplicita determinazione, tutto deve considerarsi come stipendio della Messa, e come tale, nel caso, a disposizione del Vescovo.

Giustamente quindi la S. C. diede la enunciata decisione che illustra opportunamente il dispositivo del can. 824 § 2. « Ogni « volta che il sacerdote celebra più volte nel giorno, se applica « una Messa per titolo di giustizia — meno che nel giorno di Na- « tale — non può ricevere elemosina per l'altra, o altre, eccetto « qualche retribuzione per titolo estrinseco ».

Commissione Cardinalizia[1] specialmente deputata.

Si dichiara nullo un matrimonio per condizione apposta al consenso e non verificata.

Versalien. — *Nullitatis matrimonii.* — Tale B(erta) contrasse nel 1908 matrimonio con P(ublio), sotto la condizione che Publio non fosse stato, almeno per lungo tempo, amante di altra donna, ciò che Publio le aveva assicurato più volte, con la sua parola d'onore, non essere avvenuto. Invece, appena quindici giorni dopo il matrimonio, ancora in viaggio di nozze, Publio le manifestò che aveva avuto lunghe relazioni con una altra donna, e che si sentiva tuttora attratto verso di lei; ne nacquero continui litigi, finchè, appena un anno dopo, gli sposi si separarono civilmente. Avendo proposta Berta causa di nullità nel 1910, le fu contraria tanto la Curia, che la Rota Romana, in più turni: tanto che essa dovette ricorrere alla Segnatura e chiedere al S. Padre che designasse una Commissione speciale di Cardinali per giudicare nuovamente la causa (cfr. can. 1604, § 3). Il S. Padre, a relazione del Card. Prefetto della Segnatura, accolse le preci, deputando all'uopo cinque Cardinali, cioè gli Em.mi De Lai, Pompili, Gasparri, Giustini e Lega, i quali nella sessione del 2 agosto p. p. dichiararono « matrimonium in casu « fuisse nullum ex conditione apposita et non adimpleta ».

Eccone le principali ragioni. La questione di diritto è facile e spedita. Tutto il matrimonio sta nel consenso: se questo c'è, il matrimonio sussiste, se no, non sussiste. Ora la condizione propriamente detta, per cui uno stabilisce: consento, se le cose

(1) *NB.* La data del decreto pubblicato nel fascicolo precedente della Commissione per l'Int. del Codice, da noi omessa, è 2 giugno 1918.

stanno così, *non consento, se non stanno così*, evidentemente rende l'esistenza del consenso subordinata al verificarsi della condizione. Se quindi, nel caso, *le cose non stanno così*, il consenso manca e nessuna potestà o forza di diritto può supplirlo. La dimostrazione di tale *decretum voluntatis* non è però facile a fornirsi; in particolare a nulla gioverebbe asserire o anche dimostrare d'*aver consentito* perchè si credeva che le cose stessero così, anche aggiungendo che, certamente, se si fosse saputo che le cose non stavano così, non si sarebbe consentito: qui non si ha vera condizione, ma solo errore di qualità, sia pure errore *dans causam contractui*. La differenza, in realtà, è molto sottile, come ognun vede; e di qui nasce la difficoltà di poter dimostrare la vera condizione, dovendosi, nel dubbio, presumere piuttosto l'errore di qualità; ma è pur chiaro che tale differenza è sostanziale. Nel primo caso infatti il giudice deve concludere: le cose non stanno così, dunque Berta *non ha consentito*; nel secondo invece potrebbe tutt'al più concludere: Berta non avrebbe consentito se avesse saputo che le cose stavano così; ma, pur essendo stata tratta in errore, e *perchè* vi è stata tratta, *ha consentito*; e allora, essendovi il consenso, se l'errore non cade su la *sostanza*, il matrimonio sussiste.

Non ostante questa difficoltà di prova, pure la dimostrazione di una vera condizione talora riesce, come nel caso presente. Berta ha asserito e ha provato, sia con la testimonianza del marito, sia *con quella di altre persone degne di fede*, che essa, più volte, innanzi al matrimonio, aveva dichiarato a Publio che non consentiva a sposarlo se non a questa condizione: « subordinavo — dice ella — il *mio consenso* all'assicurazione for« male, ch'egli non aveva avuto in addietro alcuna relazione « continuata... tre volte gli espressi formalmente la *mia volontà* « *di non sposare* uomo che avesse avuto innanzi una relazione « continuata... Lo mettevo come condizione assoluta, *sine qua* « *non*, del mio consenso », ecc. E si noti bene che questa condizione fu da lei posta *innanzi* a qualsiasi asserzione o asseverazione del marito: Berta cioè non si contentò di domandare prima al marito se le cose stessero così, e, avutane l'asserzione, su la fede di tale asserzione *consentì*: se così avesse agito, non avrebbe provato che l'errore; ma invece pose per prima e in prima linea codesta condizione: domandò poi bensì allo sposo, se le cose stessero così e ne ebbe la mendace assicurazione; ma

anche dopo tale assicurazione, non pose il suo consenso assoluto su la fede di tale assicurazione, ma sempre relativo, dipendente, subordinato, dal vero stato delle cose. È vero che nell'atto di dare il consenso, non espresse oralmente tale condizione: non l'avrebbe potuto, anche se avesse voluto; ma nel caso non resta dubbio su quello ch'essa asserisce: « La mia condizione, sebbene « non rinnovellata, sussisteva tuttavia sempre assoluta e vivace. « Non l'ho rinnovellata, convinta che, avendola formulata sì « nettamente, non potevo dirne di più. E Publio lo capì così « bene, che ne facevo una condizione *sine qua non* del mio con- « senso, che non ardì negarlo poi nell'interrogatorio ». Dunque la donna ha pure dimostrato, che la condizione perseverò, coesistette all'atto del consenso.

E allora non resta se non dimostrare che « le cose non stavano così » nell'atto del consenso medesimo. Ma su di ciò nessun dubbio cade, nel caso. Come s'è accennato, è provato che, pochi giorni dopo il matrimonio, Publio confessò alla sposa che aveva avuto, e aveva tuttora, una relazione continuata. Ecco le sue parole anche troppo chiare: « Qualunque cosa facciate, non riu- « scirete a cancellare il ricordo dei *dodici* anni di piacere che la « mia piccola amica mi ha procurato. Il primo posto nel mio « cuore è per mia madre, il *secondo* per la mia piccola amica, « e il terzo per voi: vi sarò fedele, *purchè non incontri* più la « mia piccola amica ». L'asserzione della donna è dimostrata da testimoni, cui ella riferì, subito dopo, queste parole, dalla confessione del marito, ecc.: d'altra parte nel tribunale laico fu dimostrato chiaramente che Publio era stato prima del matrimonio in concubinato. Quindi giustamente fu deciso come sopra.

SUNTO DEL *CODEX IURIS CANONICI*

RIASSUNTO E DELUCIDAZIONI

(*Continuazione, vedi fasc. prec. pag. 182 ss.*).

LIBRO I. — PARTE SECONDA.

Dei religiosi.

Alla trattazione dei chierici succede in questa seconda parte del primo libro quella dei religiosi, alla quale segue la terza parte destinata ai laici. La ragione di quest'ordine venne chia-

ramente indicata nel can. 107: « l'istituzione divina, infatti, ha separato nella Chiesa i chierici dai laici: gli uni e gli altri però possono essere religiosi », quindi i religiosi tengono uno *status* intermedio, vero anello di congiunzione, tra gli altri due *status*.

La trattazione dei religiosi, nel Codice, dal punto di vista legislativo, sebbene più breve assai che quella dei chierici (195 can. contro 380) è però delle meglio riuscite, per chiarezza, concisione e solidità del criterio innovativo. I concetti fondamentali della parte innovativa sembrano: 1° il maggiore sviluppo dato all'elemento della *vita comune* nella concezione dello stato religioso; 2° la maggiore importanza data alla *perpetuità* che alla solennità dei voti; 3° la distinzione organica della potestà dominativa dalla potestà giurisdizionale, e il maggiore sviluppo estensivo e intensivo di quest'ultima, che sostituisce il concetto fin qui usuale dell'*esenzione*. Di qui consegue la maggiore uniformità nelle dispósizioni relative a ciascuna classe di religione.

Il primo concetto si appalesa subito dalla definizione, can. 487 ove dei due elementi, vita comune e voti, il primo è messo, come si suol dire, *in directo*, l'altro *in obliquo:* « Lo stato religioso, « ossia uno stabile modo di vita comune in cui i fedeli abbrac- « ciano coi voti di obbedienza, povertà e castità, i consigli evan- « gelici, oltre l'osservanza dei precetti comuni, deve aversi in « onore da tutti ». Opportunamente si confronterà questa definizione con la fonte indicata, cioè la lettera *Testem*, di Leone XIII. 22 genn. 1899, ove era taciuto l'elemento della vita comune, e col can. 673, ove si definiscono come *impropriæmente* religiose le società di vita comune, ma senza voti, a proposito delle quali una recente interpretazione della Commissione del Codice, estende ancor più l'accomunamento alle società propriamente religiose, scorgendo una quasi-professione nel vincolo contratto dal membro con la società nell'atto di manciparsi a questa. È perciò evidentissimo l'intento di dare un precipuo rilievo all'elemento della vita comune; con ciò sono escluse, dal concetto attuale di religione, le forme eremitiche.

L'altro criterio, della maggiore importanza data alla perpetuità che alla solennità dei voti, oltre che dall'apparire nella stessa definizione ove è posta in prima vista la *stabilità* della vita comune, si manifesta dal fatto che nelle disposizioni del Codice relativamente di rado occorre la distinzione dei voti in solenni e semplici agli effetti giuridici, ma quasi di continuo si presenta

quella dei voti perpetui dai temporanei (cfr. can. 539, 543, cap. 3, can. 634, tit. 15 e 16); la solennità dei voti, troncando ogni controversia, è infatti ridotta dal can. 1308, § 2, a un riconoscimento speciale da parte della Chiesa: « Il voto è solenne se « la Chiesa lo riconosce come tale, altrimenti è semplice »; e si noti che ciò è detto in genere, senza speciale riferimento ai voti religiosi. Ciò però non deve esagerarsi: il can. 579 mantiene infatti la ragguardevole differenza che « la professione semplice rende « gli atti contrari illeciti, ma non invalidi, se altro non fu espressamente stabilito; invece la professione solenne li rende anche « invalidi, in quanto sono irritabili », (cfr. c. 1073 quanto al matrimonio); così pure il can. 615 ss. mantiene a favore soltanto degli Ordini di voti solenni l'*esenzione* di diritto dalla giurisdizione episcopale, mentre, a norma del can. 618 le religioni di voti semplici non ne godono che per speciale privilegio loro eventualmente concesso. In pratica, però, anche questa differenza relativa all'esenzione veniva attenuata dalla concessione del privilegio a religioni di voti semplici; e il Codice non ha fatto che diminuirla notevolmente col riconoscere nel can. 501 (canone di capitale importanza) alle religioni *clericali* esenti, sia per diritto che per privilegio, una esplicita potestà di *giurisdizione* ecclesiastica (cioè legislativa, giudiziaria e coattiva) tanto di foro interno che esterno, oltre la potestà *dominativa* propria a tutte le religioni come quella che scaturisce dalla stessa mancipazione del membro alla religione. In conseguenza di ciò, quasi dovunque, agli effetti giuridici, si è sostituita nel Codice la distinzione fra religione clericale e laicale (accomunandovi le femminili) a quella di religioni esenti e non esenti.

Tenendo presenti questi criterî, sarà facile comprendere e apprezzare le disposizioni del Codice che riassumeremo con ogni possibile brevità e fedeltà.

Preliminari (487-491). — Alla *definizione* fondamentale, contenuta nel can. 487 già esaminato, segue nel can. 488 una concisa e chiara *nomenclatura* da aversi sempre in vista: *Religione* è la società approvata dalla Chiesa in cui si esercita lo stato religioso già definito; *religiosi*, sono i suoi membri; si chiama *Ordine* se i voti sono solenni, e allora i membri si dicono *regolari*, e se femmine, *monache* (queste, anche se attualmente in alcuni luoghi, per concessione apostolica, i loro voti son da considerarsi come semplici); l'Ordine può organizzarsi in forma gerar-

chica oppure in forma federativa; nel primo caso si suddivide in *Provincie* e *conventi;* nel secondo in *Congregazioni monastiche* e *monasteri*, dei quali ciascuno è sui iuris. Se i voti religiosi sono semplici, si ha la *Congregazione religiosa*, i cui membri diconsi *religiosi* di voti semplici, e se femmine, *suore:* la loro organizzazione è sempre gerarchica, quindi suddivisa in provincie e case religiose. Infine tanto gli Ordini che le Congregazioni esenti per privilegio, si intendono con la designazione di *religione esente*. Si hanno poi le suddivisioni di religioni in religioni di *diritto pontificio* e *diocesano*, a seconda se hanno o no almeno il decreto di lode da parte della Santa Sede; di religioni *clericali* e *laicali*, il cui criterio non è, come potrebbe parere, a norma del can. 108, § 1, il ricevimento o meno della prima tonsura, ma del sacerdozio. Le *case religiose*, se appartengono a Ordini, si dicono anch'esse *case regolari;* si chiamano *formate*, se vi dimorano almeno sei professi, di cui quattro almeno siano sacerdoti. Con la designazione di *Superiori maggiori* s'intendono gli Abati, non solo il Primate (di tutto l'Ordine) o il Superiore (della Congregazione monastica), ma anche l'Abate di semplice monastero, quando questo sia sui iuris; s'intendono inoltre il Superiore maggiore (detto per lo più Generale) di una religione, o di una provincia, e chi ne fa le veci (1).

Il can. 489 stabilisce che le *regole e costituzioni* di ciascuna religione rimangono in vigore in tutto quello che non è modificato dal Codice, in cui conformità debbono correggersi. Il can. 490 stabilisce come norma d'*interpretazione*, che quanto si dice dei religiosi, deve intendersi delle religiose, a meno che il contesto non esiga altrimenti. Il can. 491 stabilisce la *precedenza* in quest'ordine: i religiosi precedono ai laici; le religioni clericali alle laicali; i canonici regolari ai monaci, i monaci agli altri regolari; i regolari alle Congregazioni religiose; le Congregazioni di diritto pontificio a quelle di diritto diocesano; se sono di uguale specie, la precedenza è regolata dallo stato di possesso, ossia dalla maggiore antichità nel luogo; quanto alle persone della stessa religione si osservi la precendeza stabilita dal diritto

(1) Nel can. 120, § 2, secondo una correzione ordinata dalla Segreteria di Stato (che deve però essere estesa anche al can. 2341) in luogo di Superiori Maggiori deve leggersi Superiori *Supremi*, con che sembrano escludersi i Provinciali e gli Abati di monasteri anche sui iuris.

comune (c. 106) o dalle Costituzioni. Per altro il clero secolare precede ai laici e ai religiosi fuori delle loro chiese, e anche in queste, se la religione è laicale; i Capitoli, anche di collegiata, precedono sempre e dovunque ai religiosi.

Tit. IX. — Erezione e soppressione delle religioni, provincie e case (492-498). — Possono i Vescovi (non però il Vicario capitolare, nè il Generale [neppure con mandato speciale]), fondare o autorizzare nuove Congregazioni religiose, dopo però consultata la S. Sede; se si tratta di terziari di vita comune, occorre ancora che siano prima aggregati dal superiore dell'Ordine primario. Tali religioni, così fondate o autorizzate, rimangono però di pieno diritto diocesano, anche se diffuse fuori della diocesi, finchè non ottengano almeno il decreto di lode: si vieta loro assolutamente di prendere il nome o l'abito di una religione già costituita. Viceversa (can. 493), non può il Vescovo sopprimerle, dopo averle approvate, anche se rimangano allo stato di una sola casa: il diritto di sopprimerle è esclusivo della S. Sede, la quale pure disporrà dei beni, salva sempre l'intenzione degli offerenti. La divisione, unione, modificazione, erezione e soppressione di provincie nelle religioni *iuris pontificii* e di monasteri nelle Congregazioni monastiche, spetta alla S. Sede; però nel caso di soppressione, disporre dei beni compete d'ordinario al Capitolo generale, o, fuori di questo, al Superiore generale col suo Consiglio (c. 494, cfr. 1501). Le Congregazioni diocesane, per propagarsi ad altra diocesi, necessitano del consenso di entrambi i vescovi; se all'effetto di tale propagazione occorressero modifiche negli statuti, occorre il consenso di tutti gli Ordinari nelle cui diocesi esistano loro case, e della Santa Sede se si tratti di cosa sottomessa al suo giudizio nell'atto di fondarlo o autorizzarlo (495). Non si può fondar casa religiosa, se non ne sia assicurata la sussistenza, con rendite, o almeno con le consuete elemosine, o altri proventi (496). Occorre, inoltre, la licenza della S. Sede e il consenso, dato in iscritto, dall'Ordinario del luogo, se debba fondarsi o trasformare (§ 4) casa religiosa esente o monastero di monache, o se si tratta di luoghi soggetti a Propaganda Fide; altrimenti basta la licenza del Vescovo, la quale importa, per una religione clericale, la facoltà di fondar chiesa o oratorio pubblico (la cui situazione in concreto dovrà però approvarsi dal Vescovo, a norma del can. 1162, § 4), di esercitare i ministeri sacri, e, per ogni religione, di esercitare le opere prescritte dal

fine dell'istituto: per altro se si tratta di aprire scuole, ospedali, o altre opere separate dalla casa, anche se esenti, occorre e basta la licenza scritta e speciale del Vescovo (497). Per sopprimere: una casa esente, bisogna la licenza apostolica; una casa non esente di Congregazione pontificia, il decreto del Superiore generale e il consenso del Vescovo; una casa di Congregazione diocesana, il decreto del Vescovo, dopo avere udito il Superiore; se però la casa è unica, equivalendo la sua soppressione alla soppressione di tutta la Congregazione, occorre la licenza apostolica, come s'è detto al can. 493 (Can. 498).

Tit. X. — Governo delle religioni. — Si suddivide in tre capi, dei quali il primo tratta dei Superiori e Capitoli (c. 499-517); il secondo dei confessori e cappellani (518-530); il terzo dei beni temporali e loro amministrazione (501-537).

I. *Superiori e Capitoli.* — Il governo dei religiosi è esterno e interno: l'esterno risiede nei prelati della gerarchia ecclesiastica, fuori della stessa religione, i quali, in virtù della giurisdizione ordinaria o di particolare delegazione, hanno potestà sopra le religioni e sui rispettivi membri. Tali sono: 1° il Romano Pontefice come supremo superiore, al quale tutti i religiosi debbono obbedire, anche per virtù del voto (499); come si sa dal can. 7, si intende ciò anche delle Sacre Congregazioni Romane, le quali perciò hanno potestà giurisdizionale e dominativa sui singoli religiosi (invece il Cardinal protettore non è che consigliere e patrono di ciascuna religione a lui commendata); 2° l'Ordinario del luogo, se non sono esenti, e anche se esenti, nei casi previsti dal diritto; 3° il Superiore regolare per quelle monache cui le costituzioni lo impongano, poichè nessuna religione maschile, senza speciale indulto apostolico, può aver suddite congregazioni femminili, o dirigerle in particolare (500).

Il governo interno consta, a norma del can. 501, di duplice potestà, la dominativa e la giurisdizionale: la prima consiste nel diritto che ha il capo di una comunità di dirigere, mediante precetti, i membri, al fine della società, e nelle religioni nasce dalla professione o offerta che di se stesso fa il religioso (mediante il voto d'obbedienza): essa spetta quindi a tutti i Superiori e Capitoli, a norma delle costituzioni e del diritto comune. La potestà di giurisdizione ecclesiastica, propriamente detta, nelle note sue tre forme, non compete invece che ai Superiori e Capitoli delle religioni *clericali esenti*, sostituendo appunto quel go-

verno esterno, che la esenzione ha tolto agli Ordinari. Essa però è limitata, per tutti, dalla proibizione di intromettersi nelle materie spettanti al S. Officio: per i superiori supremi di congregazioni federative, dalla forma stessa del regime federativo, che lascia autonomi i singoli monasteri (501). Il Superiore supremo (per lo più Generale) ha potestà in tutta la religione: gli altri, nelle circoscrizioni loro attribuite; i superiori maggiori, nelle esenti, possono creare notai, ma solo per affari interni della loro religione (502-3).

Qualità: Sono inabili alla carica di Superiori maggiori gli illegittimi, coloro che non abbiano almeno 10 anni di professione, e 30 di età (40, se si tratta del Superiore supremo, o della Badessa di monastero). Sono tutte cariche temporanee, se altro non stabiliscono le costituzioni; le cariche minori, locali, non debbono anzi oltrepassare il triennio, dopo il quale gli uscenti sono rieleggibili, ma in guisa che non reggano per tre trienni *consecutivi* la stessa casa (504-505).

La *elezione* dei Superiori maggiori si fa nel Capitolo, in cui tutti i capitolari debbono prima giurare che eleggeranno solo *secundum Deum*, osservando nel resto le prescrizioni del diritto comune e delle costituzioni, astenendosi specialmente da ogni ambito elettorale: la postulazione è solo permessa in casi straordinari, se le Costituzioni l'ammettono. Alle elezioni delle Superiore presiede invece l'Ordinario (o un suo delegato) con due sacerdoti scrutatori (che non possono essere i confessori ordinari di quel monastero): se però esse sono soggette a un Superiore regolare, questi deve intervenire, e l'Ordinario, cui è d'obbligo notificare il giorno e l'ora dell'elezione, è libero di intervenire per sè o per altri, oppur no: se interviene spetta ancora a lui presiedere (506-507).

I seguenti canoni trattano delle *obbligazioni* dei Superiori: cioè risiedere nelle proprie case, non assentandosi che in conformità alle Costituzioni (508); render noti ai sudditi i decreti apostolici che posson riguardarli, e curarne l'osservanza; far leggere in pubblico almeno una volta all'anno le Costituzioni con l'appendice dei Decreti apostolici; tenere almeno due volte al mese (ogni settimana, nel noviziato) il catechismo per i conversi e laici, e una pia conferenza per tutti; inviare alla Santa Sede la relazione almeno quinquennale firmata dal Consiglio (e anche dal Vescovo, se si tratta di Congregazione

femminile): visitare le case loro soggette secondo la regola, senza pregiudizio del diritto e dovere che ha il Vescovo di visitare ogni quinquennio i monasteri di monache soggetti a lui o immediatamente alla s. Sede; le singole case delle congregazioni di diritto diocesano; gli altri monasteri esenti, quanto alla clausura, e anche quanto al resto se il loro Superiore da cinque anni non li abbia visitati; la chiesa, sagrestia, confessionale, oratorio pubblico, delle singole case di congregazioni clericali anche esenti, e il resto, per le laicali; in tale visita tutti debbono rispondere secondo verità, e dai decreti fatti non v'è ricorso che in devolutivo, a meno che il visitatore non abbia proceduto in forma di giudizio. Altri obblighi dei Superiori sono: osservare le norme stabilite nel can. 533 ss. circa l'amministrazione dei beni; che siano somministrati gli ultimi sacramenti a quanti vivono nelle loro case come professi, novizi, conversi, servi, scolari, ospiti, infermi (per le case di monache può e deve farlo il confessore ordinario, o suo sostituto: nelle religioni laicali il parroco, o il cappellano nominato dall'Ordinario in vece del parroco); quanto ai funerali si disporrà a parte (can. 1221-1230). Sono vietati i titoli oneramente onorifici: solo si permettono quelli p. es. di ex-Generale o ex-Provinciale, per le persone che veramente hanno tenuto quegli uffici. Si prescrivono i Consigli o Definitori ecc. almeno per il Superiore supremo, i Provinciali, e i superiori locali di case formate; così pure devono esservi gli Economi generali, provinciali, locali, distinti dai Superiori, ed eletti a norma delle Costituzioni (se queste tacciono, nominati dal Superiore gerarchico col suo Consiglio): infine ogni religione di diritto pontificio deve avere un Procuratore generale presso la Santa Sede, da non rimuoversi, prima dello spirare del tempo, senza consenso di questa.

II. *Confessori e Cappellani.* — Si riassumono in 13 canoni i recentissimi decreti della S. Sede su questa materia. Quanto al *numero:* nelle case di Religioni clericali debbono esservi parecchi confessori approvati, anche per i casi eventualmente riservati. Sebbene i Superiori, in nessun modo possano indurre i loro sudditi a confessarsi da loro, a aprir loro la propria coscienza, possono ricevere la loro confessione, non però abitualmente senza grave causa e a maggior ragione riceverne l'apertura di coscienza, purchè vengano del tutto spontanea-

mente (518, cfr. 530). Fermo però l'obbligo o consiglio imposto o dato dalle Costituzioni di presentarsi a determinati confessori, è valida e lecita la confessione fatta da qualsiasi religioso a qualsiasi confessore approvato nel luogo, che ha, senz'altro, la facoltà di assolvere da qualsiasi peccato o censura riservata nella religione, revocandosi qualunque contrario privilegio concesso prima della passata Pentecoste (519).

Classi e requisiti: Quanto alle case di *religiose*, ciascuna casa avrà un solo confessore *ordinario*, a meno che il gran numero delle persone ivi dimoranti o altra giusta causa non ne richiegga di più; ma se qualche religiosa ne sente bisogno può domandare all'Ordinario un confessore o direttore speciale, da concedersi senza difficoltà, purchè non ne vengano abusi. Inoltre almeno quattro volte all'anno dovrà darsi un confessore *straordinario*, cui tutte siano obbligate a presentarsi; anzi gli Ordinari dovranno designare vari sacerdoti per le singole case, e quando alcuna religiosa ne abbia bisogno, la Superiore dovrà senz'altro, e di buona voglia, chiamare direttamente qualcuno di essi. Del resto quando una religiosa si presenti a qualche confessore approvato per le donne dall'Ordinario del luogo, la sua confessione è del pari valida e lecita, non ostante qualsiasi contrario privilegio come sopra; nè la Superiora può in alcun modo molestarla per tale causa, anzi nulla ha diritto che le si riferisca. Infine ogni religiosa, gravemente inferma, può chiamare qualsiasi sacerdote approvato come sopra, e quante volte vuole (can. 520-523). I confessori di religiose possono essere secolari, e anche regolari, con licenza dei loro Superiori, specchiati, prudenti, di quarant'anni almeno (su che per giusta causa può dispensare l'Ordinario), estranei al governo della comunità, da eleggersi dall'Ordinario o dal Prelato Regolare che però deve farli approvare *pro monialibus* dall'Ordinario. I confessori *ordinari* non possono durare che un triennio, prorogabile, per un secondo o terzo in caso di penuria di soggetti o se le religiose (nessuna esclusa dalla votazione) lo richieggano a maggioranza di voti segreti (1); son sempre tutti removibili per grave causa dall'Ordinario stesso.

---

(1) Dopo un anno dall'ufficio cessato, possono però essere nuovamente deputati per la stessa casa, anche non intercedendo questi due casi (penuria e votazione), c. 524, § 2.

Anche le religioni *laicali*, esenti o no, debbono avere il confessore ordinario e lo straordinario, e deve dal Superiore concedersi di buona voglia lo eventuale (524-529).

III. *Beni temporali e loro amministrazione.* — Si riconosce a ciascuna religione, provincia, casa, la capacità di acquistare e possedere beni temporali e rendite amministrandoli a norma delle Costituzioni: così pure la facoltà di investire il denaro, previa licenza dell'Ordinario, se si tratta di monache, doti, legati pii locali, o donativi fatti alla parrocchia o missione; quella di alienare beni e valori e di contrarre debiti fino a trenta mila lire, con licenza scritta del Superiore e del suo Consiglio dopo segreta votazione, e se si tratta di religiose, previo il consenso scritto dell'Ordinario e del Superiore regolare se lo hanno; superate le 30.000 lire occorre il beneplacito apostolico, ad ottenere il quale, come ogni altro consenso, si deve esporre sotto pena di nullità tutto lo stato passivo esistente al momento delle preci (531-534). Le monache debbono render conto della gestione economica almeno ogni anno all'Ordinario del luogo, e al Superiore regolare se lo hanno: l'Ordinario ha inoltre facoltà di conoscere lo stato economico delle case di diritto diocesano e l'amministrazione dei legati pii locali o parrocchiali (535). Se contraggono debiti la casa, la provincia, la religione, ne debbon rispondere esse stesse; se li contrae un regolare con licenza del Superiore, risponde la persona morale cui lo stesso Superiore presiede: se un religioso di voti semplici, ne risponde lui stesso, purchè non abbia agito con licenza del Superiore nell'interesse della religione; in qualsiasi caso si dà azione contro chiunque trasse profitto dal contratto fatto. Non debbono del resto i Superiori autorizzare alcun debito che con certezza non possa estinguersi entro congruo tempo con i proventi ordinari (536). Non si permette fare donativi, se non come elemosina o per altra giusta causa, con licenza del Superiore e a norma delle Costituzioni (537).

Tit. XI. — Ammissione alla Religione. — Ogni cattolico non impedito, che sia idoneo, e abbia retta intenzione può entrare in religione, pei gradi seguenti:

I. *Postulantato:* è di sei mesi almeno; il Provinciale o Generale possono prorogarlo solo di altri sei: si fa nel noviziato o altra casa osservante; lo si esige dalle donne e dai conversi;

si fa in abito modesto, diverso da quello dei novizi, e se si tratta di monache, in clausura (539-540).

II. *Noviziato.* Vanno premessi otto giorni di esercizi spirituali nei quali si farà la confessione generale a discrezione del confessore.

Invalidano o rendon nulla l'*ammissione* i seguenti impedimenti: 1° non aver l'età richiesta; 2° essere, o essere stato professo in altra Religione; 3° avere appartenuto a una setta acattolica; 4° la violenza, il timor grave o la frode efficacemente esercitata, all'effetto dell'ingresso, sia sopra il candidato, sia sopra il Superiore; 5° lo esser minacciati di grave condanna per delitto commesso di cui si sia stati accusati o lo si possa essere; 6° lo stato coniugale perdurante; 7° la dignità episcopale, anche titolare, sebbene per semplice nomina; 8° l'avere emesso, con approvazione della S. Sede, giuramento di servire una Missione o diocesi, finchè non sia spirato il tempo della promessa, o dispensato il giuramento. *Rendono illecita* o proibiscono l'ammissione: 1° per i figliuoli, l'obbligo di soccorrere il padre, la madre, avo e ava, versanti in grave necessità, e per i genitori la necessità loro pel sostentamento ed educazione della prole; 2° debiti insolvibili; 3° obbligo di rendiconti pecuniari, o altre passività che possano perseguirsi anche in religione con molestia di questa; 4° per i chierici, ogni sorta di irregolarità o impedimento canonico; 5° per gli ordinati in *sacris*, pretendere di entrare all'insaputa dell'Ordinario, o contro il suo divieto fondato sul danno grave che verrebbe ai fedeli dal privarsi di tal sacerdote; 6° infine per gli orientali l'ingresso in religioni di rito e paese latino, senza licenza scritta della Santa Sede (542).

La legittima potestà di ammettere, tanto al noviziato che alla susseguente professione spetta ai Superiori maggiori, col voto del loro Consiglio: le *condizioni* pel noviziato sono: 1° fede di battesimo e cresima; 2° se si tratta di donne, un'accurata indagine circa la loro indole e costumi; 3° per gli uomini, le testimoniali degli Ordinari e dei luoghi ove hanno dimorato più di un anno continuo dopo il 14° d'età; 4° le testimoniali dei Rettori o Superiori di Seminario, Collegio, o Casa religiosa ove il candidato sia stato, anche come postulante; se però trattasi di chierico, oltre la fede degli ordini ricevuti, bastano le testimoniali degli Ordinari dei luoghi ove abbia dimorato

più d'un anno continuo dopo l'ordinazione. Le testimoniali debbono certificare quanto, su la vita e costumi del candidato, sappiano gli Ordinari o Superiori, previa diligente indagine, e, quanto ai Superiori, sotto giuramento; non debbono rilasciarsi al candidato, ma spedirsi direttamente sigillate al Superiore religioso, entro un trimestre dalla richiesta, e se non possono darsi, si dovrà esporre la ragione del diniego alla S. Sede; ricevute, obbligano al segreto, se non si ricevono il Superiore che le richiede deve avvisarne la S. Sede; se insufficienti il Superiore religioso supplisca per altre informazioni degne di fede, procurando di conoscere almeno i natali, costumi, il buon nome, l'ingegno, la condizione, dottrina del candidato, se trovisi in alcuno degli impedimenti suddetti, quale sia l'agiatezza della famiglia, per quale causa eventualmente sia uscito o sia stato dimesso da altro istituto (543-547).

Quanto alla *dote* delle monache e suore si dispone: che si osservino le Costituzioni o legittime consuetudini circa la sua quantità e consegna; che non può dispensarsi neppure in parte senza indulto apostolico; che resta acquisita al monastero o religione se la religiosa muore, anche di voti temporanei; che subito dopo la prima professione deve invertirsi in titoli sicuri, leciti e fruttuosi, dalla Superiore col suo Consiglio, e col consenso del Vescovo; che prima della morte della religiosa è assolutamente intangibile, nè può quindi impiegarsi in costruzioni o pagamenti di debiti; che deve accuratamente amministrarsi nella Cassa provinciale o generale, sotto la vigilanza e ispezione dell'Ordinario; che deve restituirsi nel solo capitale a qualsiasi religiosa che per qualsiasi causa esca di religione: se però ne esce solo per entrare in un'altra, durante il nuovo noviziato si debbono passare alla nuova religione i frutti, e dopo la professione anche il capitale: se invece la monaca passa solo da un monastero all'altro, le si deve la dote dal momento stesso dell'uscita (547-551). Particolare delle religiose è pure l'*esplorazione canonica* della loro volontà; al quale effetto ogni Superiora, almeno due mesi prima dell'ammissione al noviziato o alla professione temporanea che perpetua, deve comunicar la cosa all'Ordinario del luogo, il quale, o per sè o per suo delegato, almeno trenta giorni prima della data comunicatagli, dovrà diligentemente (e gratuitamente) ricercare ciascuna candidata su questi soli tre punti:

an coacta, seductave sit, an sciat quid agat: e constando della di lei pia e libera volontà essa potrà essere ammessa (552).

Circa la *formazione* dei novizi, le norme del Codice dispongono: *a*) quanto al principio, che il noviziato comincia con la vestizione, o altro modo designato dalle Costituzioni: *b*) quanto all'*erezione* della casa, che deve farsi con indulto pontificio e altro simile, si richiede se, per grave causa, occorresse erigerne più d'una nella stessa provincia: in tali case non dovranno collocarsi che religiosi d'esemplare osservanza: *c*) quanto alla *validità* del noviziato, oltre quanto fu stabilito per la validità dell'ammissione, occorre: 1° l'età di 15 anni compiti; 2° la durata di un anno intero e continuo nella casa del noviziato. A tal proposito si osservi, che il noviziato s'*interrompe:* 1° con l'essere il novizio uscito dalla casa mandato via dai Superiori; 2° con l'essere uscito volontariamente, senza licenza, col proposito di non tornarvi; 3° con l'essere uscito sia pure con licenza, o col proposito di tornare, e rimasto fuori per oltre trenta giorni, continui o interpolati. Il noviziato interrotto deve ricominciarsi daccapo. Quanto alle assenze minori di 30 giorni, ma oltre i 15, esse sospendono soltanto il noviziato sicchè perchè l'anno sia completo, debbono supplirsi; le assenze inferiori ai 15 giorni non vi è obbligo di supplirle *ad validitatem*. Durante il noviziato deve portarsi l'*abito* prescritto dalle Costituzioni (553-557). Nelle religioni in cui sono *due classi* di membri, p. es. laici e chierici, converse e coriste, il noviziato fatto in una, non vale per l'altra. Alla direzione dei novizi deve preporsi un *maestro*, idoneo, di almeno 35 anni d'età, e 10 di professione, cui può darsi per coadiutore un religiosi di 30 e 5 rispettivamente; nè l'uno nè l'altro possono rimuoversi senza grave causa. Al maestro spetta la formazione e disciplina dei novizi, senza pregiudizio della loro obbedienza al Superiore e Visitatore, e del rendiconto da dare al Capitolo e al Provinciale. Il noviziato deve essere *separato* al possibile, dal luogo dei professi, ed avere una sezione distinta, anche per locale, pei novizi laici o converse. L'*istruzione* del noviziato deve indirizzarsi a far penetrare gli alunni nella lettera e spirito delle Costituzioni, informarli allo spirito d'orazione, emenda della vita e progresso nelle virtù; quanto ai laici, dovranno inoltre bene istruirsi nella dottrina cristiana con conferenze almeno settimanali; non si devono adoprare i novizi nella pre

dicazione o confessione, nè in uffici esterni della religione, nè occuparli *ex professo* in studi di lettere, scienze e arti; i laici potranno impiegarsi nelle loro proprie mansioni (non però con ufficî direttivi) purchè non ne discapiti la diligente partecipazione agli esercizi del noviziato. Quanto ai *confessori* del noviziato, se femminile, vale quanto fu già disposto in genere nei can. 520-527; se maschile, deve avere un numero opportuno di confessori ordinari, oltre gli straordinari, da inviarsi in tempi determinati, e quelli designati per servirsene liberamente nell'occorrenza, salvo sempre il diritto di confessarsi a qualsiasi confessore approvato nella diocesi. I novizi godono di tutti i *privilegi*, grazie e suffragi della loro Religione, ma non possono venire ordinati neppure *in minoribus*. È illecita e nulla qualsiasi rinunzia od obbligazione circa i *beni o beneficî* posseduti, da parte del novizio. Poco prima della professione temporale ei deve: 1° far cessione a chi crede, dell'amministrazione dei suoi beni, e, se le Costituzioni non dispongano altrimenti, disporre liberamente del loro uso e usufrutto, rinnovando questa cessione o disposizione anche dopo la professione, per i beni sopravvenienti dopo questa; 2° far testamento dei suoi beni presenti o futuri. Nulla può esigersi per le *spese* del postulantato o noviziato, salva contraria disposizione delle Costituzioni o convenzione particolare stipulata all'ingresso, e quanto agli alimenti e vestito soltanto; se il candidato esce prima della professione gli si deve restituire tutto quello che recò seco, nello stato in cui si trova dopo l'uso fattone. Il novizio può liberamente *uscire* di religione; i Superiori e il Capitolo possono rinviarlo, a norma delle Costituzioni, per qualsiasi giusto motivo, senza obbligo di significarglielo. Terminato il noviziato, se il novizio viene giudicato idoneo, deve ammettersi alla professione, altrimenti va rinviato; se la cosa resta dubbia i Superiori potranno tenerlo in prova non più che per altri sei mesi. Prima della professione dovrà fare almeno otto giorni interi di esercizi spirituali (558-571).

III. *Professione religiosa.* Il Codice pone in rilievo i requisiti per la sua validità e gli effetti della professione. Per la *validità* di qualsiasi professione occorre: 1° l'età, che è, al minimo, di 15 anni compiuti per la triennale da premettersi sempre, *ad validitatem*, alla perpetua, di 21 compiti per la perpetua; 2° il previo noviziato, come sopra; 3° l'assenza di

coazione, sì per violenza, che per timor grave o per frode; 4° l'ammissione e accettazione da parte del legittimo Superiore, a norma delle Costituzioni; 5° la nuncupazione espressa, abolita qualsiasi forma di professione tacita o presunta (572-577). I professi di voti *temporanei*, spirato il tempo, se non segue la professione perpetua, debbono rinnovare subito i loro voti, anzi il Superiore ha facoltà per giusta causa di permettere che la rinnovazione si anticipi, non però oltre sei mesi; essi godono di tutti i *privilegi* che gli altri professi della loro religione; per sè, non sono obbligati a recitare in particolare le ore canoniche, non hanno voto attivo o passivo. La professione *semplice*, come abbiamo osservato, rende illeciti, non invalidi, gli altri contrari; non toglie il dominio dei beni, nè la capacità di acquistare; ma quanto si acquisisce cede alla religione; obbliga però il novizio a premettere alla professione la cessione dell'amministrazione, uso, usufrutto da non mutarsi che col consenso del Superiore, e dell'Ordinario se si tratta di monache (578-580; cfr. 583). La professione *solenne* invalida gli atti contrari, in quanto capaci di irritazione; obbliga a far la cessione assoluta dei propri beni 60 giorni almeno prima di emetterla, da ratificarsi in forma valida anche in foro civile subito dopo emessa; dopo di che, tutti i beni sopravvenienti cedono all'Ordine, se capace di possedere, altrimenti, in titolo, alla Santa Sede (580-582). Passato un anno dalla professione, qualunque questa sia, vacano i beneficî parrocchiali, dopo un triennio tutti gli altri; se la professione è perpetua, equivale alla escardinazione dalla propria diocesi; se fu invalida per mancanza di consenso interno, si sana col porre questo consenso qualora perseveri il consenso dato dalla Religione; se fu invalida per altro impedimento esterno, è necessario che la S. Sede la sani, oppure che, cessato l'impedimento, si rinnovi la professione con piena notizia della nullità della precedente. Se sorgono gravi dubbi contro la validità, e il professo ricusi di rinnovare, o chiedere la sanazione, si ricorra alla S. Sede (584-586).

(*Continua*).

QUESITI MINORI.

62. In un piccolo capoluogo di comune risiedevano due parroci con giurisdizione su un determinato numero di famiglie abitanti nel capoluogo, e su alcune frazioni limitrofe. Una dei due parroci, per la demolizione della Chiesa parrocchiale per utilità pubblica, ottenne dal Governo una somma vincolata e intestata all'ente parrocchiale di cui egli è titolare. Volendo l'Ordinario riordinare le due parrocchie, smembrando e determinando il territorio per ciascuno dei due parroci, ha assegnato al parroco che ottenne quella somma dal Governo il territorio di due frazioni fuori del capoluogo, con una chiesolina insufficiente ai bisogni della popolazione. Il parroco vorrebbe servirsi della somma ottenuta dal Governo, per fabbricare una chiesa più ampia, ma la popolazione del capoluogo si oppone. Come regolarsi?

R. Nel caso esposto, riscontriamo il fatto della divisione di territorio, della creazione di parrocchie distinte con la conservazione però degli antichi titoli e trasferimento di sedi, onde deve applicarsi il Canone 1500, il quale prescrive che dividendosi un territorio per unirne porzione ad altra persona morale, o per crearne con la dismembrazione, una nuova persona morale, anche i beni che erano destinati a vantaggio del territorio diviso, devono essere distribuiti *pro rata*, salvo la volontà dei pii fondatori ed oblatori. Pertanto, la popolazione del capoluogo giustamente può reclamare porzione della somma data dal Governo per la chiesa demolita e spetta all'autorità ecclesiastica che ha diviso il territorio, stabilire la proporzione in cui quella somma dev'essere distribuita.

Nei rapporti con le autorità civili, se nella concessione di quella somma, non furono apposte clausole speciali per il reimpiego, ma l'erogazione rappresentava un risarcimento generico di danni, che l'Ente parrocchia subiva per la demolizione della chiesa, noi stimiamo che la destinazione fatta dall'autoretà ecclesiastica di quella somma a vantaggio degli aventi diritto *pro rata*, non potrà trovare opposizioni da parte delle civili autorità.

63. Un parroco di una parrocchia piuttosto importante, è anche *economo spirituale* di un paesello microscopico, che conta appena otto famiglie, dista ben quattro chilometri e non ha che un'orribile strada mulattiera di montagna per accedervi. Il parroco vi compie tutti gli uffici parrocchiali, assistenza agli infermi, battesimo ai neonati, esequie, ecc. ecc., però non va a celebrare la messa nei giorni festivi, ma solo di tanto in tanto nei giorni feriali per rinnovare le Specie Eucaristiche, e ciò sia perchè i pochi fedeli vanno a soddisfare il precetto festivo in parrocchia, sia perchè il Vescovo l'ha dispensato, perchè la presenza del parroco è richiesta in parrocchia, non essendovi altro sacerdote che possa ascoltare le confessioni, che solo nei giorni festivi hanno luogo. Si domanda: può il parroco essere tranquillo di coscienza?

e nel caso di ricorso alle autorità civili, potrebbero queste legittimamente sospendergli l'assegno solito a concedersi agli Economi spirituali?

R. Gli Economi spirituali, o meglio i Vicari Economi, come li chiama ora il Codice (Can. 472), hanno gli stessi obblighi dei parroci « Vicarius oeconomus iisdem iuribus gaudet iisdemque officiis adstringitur, ac parochus ». (Can. 473). Nel caso però non trattasi di un Vicario Economo vero e proprio, ma di un parroco che in mancanza di altri sacerdoti compie, nei limiti compatibili cogli altri suoi doveri parrocchiali nella propria parrocchia, anche l'ufficio di Vicario Economo nel paesello limitrofo. E se talora la S. Sede ha esonerato qualche Economo curato dall'obbligo della messa *pro populo* (cfr. S. C. C. 23 aug. 1888; 3 iul. 1843; 24 maii 1823), non dovrà sembrare strano che un Vescovo abbia dispensato un parroco dal recarsi a celebrare nei giorni festivi nella chiesa affidatagli in amministrazione, perchè resti a svolgere un'opera molto più utile nella propria parrocchia. A rendere più tranquillo il parroco, gioverà ricordargli il Canone 466, che fa obbligo al parroco che ha in amministrazione un'altra parrocchia, di applicare una sola messa *pro populo*. Nulla poi deve temere dalle autorità civili, perchè non solo la sua condotta è in regola coi sacri canoni, ma quand'anche non lo fosse, le aurorità civili non potrebbero esserne giudici competenti.

Il Diritto Ecclesiastico vigente in Italia, non consente al potere laico altre ingerenze e altre attribuzioni, se non quelle di carattere patrimoniale, cioè il diritto di sorveglianza sui *benefici pieni*, perchè il patrimonio sia debitamente conservato ed amministrato, colla relativa facoltà del *sequestro per malversazione*. È vero che in seguito si ricorse anche al *sequestro per rappresaglia*, per impedire che la *condotta politica del beneficiato* creasse difficoltà all'attuale ordinamento politico, ma più in là, cioè fino a sindacare la *condotta religiosa* del beneficiato per togliergli o sospendergli i frutti del beneficio o gli assegni alimentari, le autorità civili non possono andare, senza violare apertamente i principî fondamentali su cui poggiano in Italia i rapporti fra Chiesa e Stato.

64. In un Capitolo Cattedrale, i Canonici portano un circolo unico sia delle Messe cantate di tabella, che delle Messe avventizie, cosicchè quando ha luogo la messa avventizia, questa prende il posto della messa di tabella, però l'elemosina offerta non viene data al celebrante, ma divisa fra i Canonici *praesentes actu*. Il Canonico di turno se non può, o non vuole intervenire per cantare la messa, deve farsi supplire a sue spese, onde nel caso della messa avventizia non solo non percepisce nulla, ma viene oberato dell'applicazione da dare a chi lo supplisce. Può sostenersi una tale consuetudine?

R. Come già altre volte è stato osservato in questa Rivista, la Messa conventuale non può essere sostituita da altra messa avven-

lizia; essa deve celebrarsi ogni giorno ed applicarsi *pro benefactoribus* (Can. 413, 417), onde basterebbe questa sola osservazione per far condannare l'accennata consuetudine. Così pure dall'offerta che fanno i fedeli dovrebbe essere detratta l'applicazione per il celebrante, e il resto si potrebbe distribuire fra i Canonici presenti. Dovrebbero pertanto farsi due turni, uno per le messe di tabella, e l'altro per le messe avventizie, e applicare al Canonico di turno assente dalla Conventuale o dalla messa avventizia le norme della puntatura vigente nei singoli Capitoli.

65. A chi spetta l'amministrazione degli ultimi Sacramenti e il compimento dei funerali per coloro che muoiono negli ospedali e negli ospizi di mendicità?

R. Quando gli ospedali non sono esenti, vanno soggetti come tutti gli altri pii luoghi, compresi gli asili di mendicità, al parroco, il quale può bene esercitarvi tutti i suoi diritti. Quanto al diritto di funerare, questo spetta al parroco del defunto, a meno che il defunto non avesse fissato il domicilio o quasi-domicilio nel pio luogo. In questo caso, ogni diritto sarà del parroco, nella cui giurisdizione trovasi il pio luogo.

66. Nel *Monitore Ecclesiastico* del giugno 1899, pag. 182, quesito 52, circa l'orazione *Aperi, Domine*, prima dell'officio, si dice che possa bene sostenersi la consuetudine che la detta orazione si reciti in comune, anzi che in privato; ora appunto nel Capitolo della Cattedrale di C., per consuetudine oltre centenaria, si recita in plurale da uno solo l'orazione *Aperi, Domine*. Contro questa consuetudine si oppone il dirsi nelle rubriche del nuovo Breviario che tale orazione *deve* sempre *dirsi in singolare*. Essendo poi orazione indulgenziata, a *dirla in plurale*, non si acquisterebbe l'indulgenza.

Si domanda quindi: le parole rubricali del nuovo Salterio abrogano la consuetudine ultracentenaria vigente del detto Capitolo? Il dirsi in plurale, da uno solo, l'orazione *Aperi* fa perdere l'acquisto della indulgenza annessavi?

R. 1° La legge generale, nuova, non deroga alla consuetudine particolare esistente (*Codice*, can. 3). Le consuetudini centenarie non contrarie ai canoni del diritto possono tollerarsi, se a giudizio dell'Ordinario non possono prudentemente essere mutate (can. 5). Se dunque si tiene tanto a cotesta consuetudine, consenziente l'Ordinario, si tolleri pure.

2° Basta che una orazione indulgenziata sia detta da uno, mentre gli altri la seguono con la mente (*Codice*, can. 934, § 3), perchè l'indulgenza possa essere guadagnata da ciascuno. Quanto al cambiamento del *numero* distinguiamo; se l'orazione grammaticale è al singolare, non ci sembra alterazione, qualora, dicendosi anche da uno per

tutti, si dica al plurale, perchè se tocca i singoli, tocca pure tutti, ed è questione di grammatica e di logica, che ammette questo parlare individuale o collettivo. Se invece una orazione che è al plurale si volesse recitare in singolare, occorre vedere se ha carattere collettivo o no. Nel primo caso, non potrebbe senza vera alterazione mutarsi, perchè quel carattere indica un fine che verrebbe alterato mutando. Così quanto al *Sacrosanctae* non potrebbe mutarsi, dicendosi in ultimo *mihique* per *nobisque*, essendo per la collettività. Nel secondo caso potrebbe e forse dovrebbe mutarsi, come, ad esempio, se fosse indulgenziata una preghiera per gl'infermi di un'associazione, anche per dirsi da ciascuno in privato; dicendola uno solo non potrebbe dire, se non falsamente v. gr. « Eccoci, o Signore, innanzi a voi prostrati... ».

BREVI RISPOSTE.

38. È permesso esporre nella stessa teca, o nel medesimo reliquiario, in teche distinte, le reliquie della Passione con altre di N. Signore (fasce, cuna, fieno, ecc.), quantunque a queste ultime non competa il culto speciale di latria; perchè il Codice vieta soltanto di esporre nella medesima teca (intendi anche: reliquiario) la reliquia della S. Croce (intendi anche: altre della Passione) con quelle dei *Santi* (c. 1287, § 2).

39. Detti reliquiari possono esporsi nelle solennità principali dell'anno, per es. sulla mensa di un altare minore (salvo il riguardo dovuto al S. Tabernacolo e alla celebrazione della S. Messa) mentre fra i candelieri sono esposte le reliquie dei Santi.

40. Dovendosi uno di questi reliquiari portare in processione, o con essi benedire il popolo, si dovrà prestare verso le dette reliquie gli onori propri delle reliquie della Passione, con genuflessione, ecc.

41. Non si possono esporre le reliquie della S. Croce e della Passione sopra l'*animetta*, perchè il corporale, da cui questa deriva, si sottopone *unicamente* al SS. Sacramento.

42. Se un sacerdote, anche dignitario, si porta a celebrare in una Chiesa, dove non si celebra nessuna speciale solennità, non è lecito per semplice riguardo alla persona del celebrante, addobbare straordinariamente l'altare, perchè il culto pubblico va regolato secondo le ragioni pubbliche del rito, e non secondo ragioni private personali, contingenti (così del *Caerem. Epp.*, e da decreti *S. R. C.* che vietano più di due ceri, più di un ministro, ecc.).

43. Per le chiese dei regolari soppressi si può ottenere dalla S. Penitenzieria che conservino le indulgenze che avevano quando appartenevano ai religiosi.

44. Per purificare le pisside non possiamo accetare questo metodo: *a*) infondere nel calice un po' di vino; *b*) far cadere in seguito i frammenti della pisside nel calice; *c*) prendere altro poco di vino, dicendo *Quod ore*, ecc., benchè si dica che al metodo ordinariamente seguíto ha il vantaggio che un minor numero di frammenti aderisce alle pareti del calice, giacchè vengono accolti dal vino premesso nel calice: 1° perchè quella prima infusione di vino è un arbitrio circa il rito; 2° perchè il vantaggio è poco o nullo.

45. Un *tricenario* Gregoriano interrotto per qualsiasi ragione, non può integrarsi col far celebrare una Messa ad *altare* Gregoriano, perchè l'obbligo delle 30 Messe continuate, non può essere supplito dalla celebrazione di una Messa, sia pure in modo speciale privilegiata. E poi, oltre il carattere diverso delle due pratiche, vi è la questione dell'intenzione dell'offerente. Chi dunque non può riparare ricorra alla S. Sede.

46 In una Chiesa di Monache claustrali, benchè non abbia addetto alcun proprio sacerdote, ma vi funzioni ora il Parroco, ora il Cappellano ed ora qualche altro, si può e si deve celebrare, anche letta, per necessità o in forza d'indulto, la Messa della Mezzanotte di Natale, come parte dell'officio canonico, anche *januis apertis*, e ciò *propter publicum officium* (v. *Codice*, can. 821, § 2); ed amministrare ai fedeli la SS. Eucaristia (v. *Codice*, can. 867, § 4, 869).

47. Il canto dei Vesperi nelle Parrocchie, non è determinato da alcun obbligo, ma può il Parroco sostituirvi qualche altra cosa, come per es., il S. Rosario. È però sommamente lodevole sostenervi le parti liturgiche.

48. Non è determinato da leggi generali il numero dei ceri da accendersi intorno al tumulo; i fiori vi sono tollerati, se si tratta di adulti, od invece richiesti, se di fanciulli (Rituale com.) Quanto a parati con trine d'oro od argento, si usi parsimonia e gravità. Quanto alle lampade elettriche, è per lo meno arrischiatissima ogni condiscendenza; si stia al Rituale: *cereis accensis*.

49. Può tollerarsi l'uso di celebrare con canto durante la novena di Natale per tutti i nove giorni, comprese le domeniche e la vigilia, nonchè la festa di S. Tommaso apostolo, la Messa votiva della Madonna *tempore adventus*.

50. Chi aveva il privilegio di aggiungere in fine delle litanie una invocazione particolare, e metteva questa avanti a *Regina Pacis*, facendo precedere ciò che era stabile, benchè particolare, a ciò che era soltanto temporaneo, sebbene universale, non può seguitare a dire ancora così, ora che l'invocazione a Nostra Signora della Pace è stata unita per tutti e per sempre alle Litanie.

51. Un sacerdote cecuziente che ottenne l'indulto della Messa

votiva de B. V. M. *diebus festis et duplicibus*, e di quella da morto *diebus semiduplicibus et ferialibus*, nelle ferie di quaresima ed altre, in cui sono proibite le Messe da morto, deve celebrare la votiva de B. V. M., e non la Messa da morto, perchè l'espressione *semiduplicibus* e *ferialibus* sottintendono la clausola: *non aliunde vetitis pro Missis de requie*; così erano anche prima delle nuove rubriche vietate il dì delle Ceneri, la Settimana Santa, i giorni fra le ottave privilegiate, ecc.

52. Non si può, senza dispensa della S. Sede, benedire ed usare per la S. Messa un camice misto di lino e cotone (S. R. C., numero 3455).

53. È abuso intollerabile interpolare la S. Messa anche con soli spunti o intonazioni di cantici; similmente cantare la Messa secondo il rito fino alla consacrazione, e poi supplendo con canto di litanie ecc. Quanto a preci prima e dopo la Messa letta, si consulti l'Ordinario (S. R. C., n. 3157, VII).

54. In materia d'indulgenze, non si ammette *epikeia*; perciò fino a che non consti della deroga fatta dalla condizione di usare la legittima formola nella benedizione di oggetti di devozione per l'acquisto delle indulgenze, e fino a qual punto si estenda una tale deroga, nessuno se ne può dispensare.

55. Benchè il SS. Crocifisso sia collocato entro una nicchia e non fra i candelieri dell'altare, dovrà *de more* coprirsi nel tempo della Passione.

56. Per le SS. Quarantore, in quaresima, quando, permettendolo il rito, si dice la Messa del Sacramento, e nell'intermedio quella della Pace, non si deve dire, neppure *sub unica conclusione* l'orazione della feria; e la colletta imperata *pro re gravi* va letta *sub distincta*. L'ultimo vangelo non deve essere, coerentemente, quello della feria.

Nel primo venerdì del mese la Messa del S. Cuore, cadendo in quaresima, deve seguire la stessa norma.

57. Un sacerdote che voglia praticare la divozione dei 9 primi venerdì in onore del SS. Cuor di Gesù, soddisferà celebrando *secundum intentionem dantis*, aggiungendo nella S. Comunione il predetto fine.

58. L'ottava dell'Ascensione di N. S. G. C. è privilegiata così da escludere la Messe cantate di Requie in *die 3ª, 7ª, 30ª ed Anniversaria*.

59. Si possono dire più Messe solenni, sia di voto che quelle di Requie, purchè il rito lo permetta, nella stessa Chiesa, con diverse applicazioni.

CRONACA ECCLESIASTICA.

LETTERE APOSTOLICHE. — Sono state pubblicate le seguenti lettere del S. Padre: *30 maggio 1918*: al Card. Ascalesi e agli altri vescovi della Provincia Beneventana in ringraziamento degli omaggi inviatigli nella conferenza episcopale; *10 giugno id.*, a mons. Giovanni Beda e agli altri vescovi dell'Umbria nella stessa occasione; *10 giugno id.*, a mons. Natale Bruni e agli altri vescovi dell'Emilia nella stessa occasione; 8 *luglio id.*, a mons. Michele O' Doherty, arcivescovo di Manila e agli altri vescovi delle Filippine, nella stessa occasione; *4 agosto id.*, a mons. Vittore Arrien, arciv. de La Plata, e agli altri vescovi della Bolivia nella stessa occasione. [*Acta Ap. Sed.*, X, 276, 280 s.; 357, 360]; *25 maggio id.*, a mons. Francesco Giuseppe Bonnefoy, arciv. di Aix (Francia), congratulandosi con lui del XXV dell'Episcopato e LX di sacerdozio; *19 giugno id.*, al P. Willibaldo Hauthaler O. S. B., abate di S. Pietro di Salisburgo (Tirolo) pel L di sacerdozio; *27 giugno id.*, a mons. Enrico Ioulain, vesc. di Iaffna (Indie), pel XXV di episcopato; *30 giugno id.*, a mons. Adolfo Fritzen, vesc. di Strasburgo (Alsazia) per l'LXXX di età; *19 luglio id.* a mons. Gabriele Moriondo, vesc. di Cuneo, pel XXV di episcopato; *31 luglio id.*, a mons. Giacomo Costamagna, salesiano, vic. ap. della Patagonia pel L sacerdotale; *13 luglio id.*, al re indiano Rajah Rama Vurmah, pel suo LX natalizio [*Acta Ap. Sedis*, X, p. 275, 320, 323, 358, 360].

4 giugno 1918, al P. Innocenzo Lopez, Vicario Generale dei Mercedari nel VII centenario dalla fondazione dell'Ordine (agosto 1218) di cui tesse magnifico elogio storico; *18 giugno id.*, al P. Norberto Schachinger, abate di Schlägl nel VII centenario dalla fondazione di quella abbazia [*Acta Ap. Sed.*, X, 177, 320].

3 giugno 1918, al Pont. Ateneo Beneventano, rispondendo ai ringraziamenti ricevuti per la promulgazione del Codice, specie per l'onorifica menzione che vi si fa nel proemio, di Pietro Beneventano; *25 giugno id.*, a mons. Giacomo Ogier, direttore del sodalizio « Pro Pontifice et Ecclesia », lodandone l'incremento e lo scopo; *3 luglio id.*, a mons. Felice Korum, vesc. di Treviri in ringraziamento di cospicuo omaggio inviatogli; *7 agosto id.*, alla signora Caterina Schynse, fondatrice della « Pia Unione delle donne cattoliche per le Missioni e per le chiese povere », lodando il fine dell'opera. [*Acta Ap. Sed.*, X, 277, 321, s., 324, 361].

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — Con Bolla Pontificia *Romanis Pontificibus*, dell'8 luglio p. p., il S. P. ha eretto la nuova diocesi di *Aterrado* (Aterraden), nel Brasile distraendone il territorio dall'arcidiocesi di Marianna di cui occupa la parte orientale, ag-

giuntevi due parrocchie tolte alla diocesi di Uberaba: rimane suffraganea di Marianna [*Acta*, p. 353].

— La S. C. Consistoriale notifica che, con l'approvazione del Santo Padre, i seguenti metropolitani hanno scelto come tribunale di appello *semel pro semper* a norma del can. 1594, § 2, quelli delle curie rispettivamente indicate: Venezia ha scelto *Padova*; Genova, la curia di *Savona;* Calocza e Bacz (Ungheria), la curia di *Csanad*; Palermo la curia di *Mazara*; Bamberga la curia di *Würzburg* (Germania); Vercelli la curia di *Novara*; Urbino, quella di *Pesaro*; Cashel (Irlanda), quella di *Waterford*. Altre designazioni seguiranno e saranno pubblicate a suo tempo.

CAUSE DI BEATIFICAZIONE. Si sono tenute le seguenti congregazioni:

30 aprile. Antipreparatoria presso il card. Vico, sul dubbio delle virtù del ven. *Pier Giuliano Eymard*, fondatore della Congr. dei Sacerdoti del SS. Sacramento.

7 maggio. Ordinaria, in Vaticano, circa la revisione degli scritti di *Gemma Galgani*, di *Giovanni Pelingotto*, *Maria Aykenhead*, *Ugolino Gualdo Cattaneo*.

14 maggio. Seconda preparatoria in Vaticano su quattro miracoli, proposti per la causa di beatificazione della ven. *Ludovica de Marillac* ved. la Gras, delle Figlie della Carità.

28 maggio. Ordinaria particolare in Vaticano, sulla validità del processo apostolico nella Curia Napolitana circa il ven. *Pasquale Attardi*, sac. sec.; circa il non culto, per la S. d. D. *Anna De Angelis Monteagudo* e per la S. d. D. *Anna M. Lapini*.

11 giugno. Preparatoria, in Vaticano, su le virtù del ven. *Francesco di Montmorency-Laval*, primo vesc. di Québec.

25 giugno. Ordinaria, in Vaticano circa il culto *ab immemorabili* pei SS. d. D., *Agostino Cennini*, *Bartolomeo Donati*, *Giovanni Petrucci*, *Lorenzo Nerucci*, e altri 60 religiosi dei servi di Maria uccisi in odio alla Fede; nonchè circa agli scritti di *Davanzato*, terziario francescano, *Maria di Gesù*, carmelitana, *Maria Eustella Harpain*.

2 luglio. Antipreparatoria, presso l'E.mo Vic., circa le virtù di fratel *Benilde*, delle Scuole cristiane.

31 luglio. Ordinaria, in Vaticano, circa gli scritti del beato *Giovanni Piccolomini*, dei servi di Maria e del S. d. D. *Leonardo Murialdo*, fond. della Pia Società di S. Giuseppe.

13 agosto. Antipreparatoria, presso l'E.mo Vannutelli, circa il martirio e segni prodigiosi dei ven. *Mattia Marumba*, *Carlo Luanga* e soci, martirizzati nell'Uganda (Afr. centr.).

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P. S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Concessione d'indulgenze ai sacerdoti e laici inscritti alla Lega Internazionale « Pro Pontifice et Ecclesia » (Chambéry, France).

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Cum, sicuti Nobis exponendum curavit dilectus filius Iacobus Ogier, moderator generalis foederis internationalis « Pro Pontifice et Ecclesia » Camberii instituti, tum sibi, tum sacerdotibus et laicis ipsum in Foedus adlectis, in votis admodum sit, ut nonnullis spiritualibus gratiis enunciatam sodalitatem augere, de thesauro Ecclesiae Nobis divinitus commisso, dignemur; Nos, cum res in tam frugiferi sodalitii bonum atque incrementum sit maxime cessura, optatis his annuendum, quantum in Domino possumus, existimavimus. Quae cum ita sint, audito dilecto filio Nostro S. R. E. Cardinali Poenitentiario Maiore, de omnipotentis Dei misericordia ac Bb. Petri et Pauli apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis sacerdotibus, nunc et in posterum memoratum in pium Foedus rite adlectis, qui die aggregationis et quotannis Paschatis Resurrectionis Domini, B. Mariae Virginis in coelum assumptae et Bb. apostolorum Petri et Pauli festivitatibus, a medietate diei praecedentis ad mediam usque noctem respectivi festi diei, admissorum sacramentali confessione expiati atque angelorum pane refecti, ecclesiam quamvis sive publicum sacellum visitent ibique ad Romani Pontificis mentem preces fundant, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Iisdem

autem sacerdotibus sodalibus, quoties, contrito saltem corde orationem sodalitatis quae incipit: « Tu es Petrus » devote recitent, aut menstruo recessui collective habito intererint, centum dies de numero poenalium in forma Ecclesiae consueta expungimus. Praeterea laicis, nunc et in posterum pariter in dicto Foedere inscriptis, qui die pariter aggregationis quodvis publicum templum sive sacellum, vere poenitentes et confessi ac Sacra Communione refecti, visitent ibique effundant, uti supra diximus, ad mentem Pontificis preces, atque uno cuiusque per annum mensis die, iuxta Foederis tabulas, Sacram Communionem ad Summi Pontificis intentionem applicaverint, etiam plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Porro largimur sodalibus ipsis, si malint, liceat plenariis his ac partialibus indulgentiis functorum vita labes poenasque expiare. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem, ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis ac sigillo personae in ecclesiastica dignitate vel officio constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die VIII iunii MCMXVIII, Pontificatus Nostri anno quarto.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

II.

Concessione di indulgenze per la pia Unione « Culto perpetuo verso M. SS. Addolorata », con sede centrale nella Basilica di Monte Berico (Vicenza).

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Caelestes Ecclesiae thesauros, quorum largitionem Nobis Dominus, licet immerentibus, commisit, pro iis consociationibus libenti quidem animo reseramus, quae sibi Deiparae Virginis gloriam et honorem augere Eiusque dolores recolere proponunt. Cum igitur Supremus Moderator Ordinis Servorum B. M. V. enixas Nobis adhibuerit preces, ut nonnullas spirituales gratias pro pia Unione, cui nomen « Cultus per-

petuus erga Virginem Perdolentem » et in basilica Montis Berici apud Vicentiam canonice instituta, largiri dignaremur: Nos huiusmodi votis quantum cum Domino possumus obsecundandum censemus. Quare de omnipotentis Dei misericordia ac Bb. Petri et Pauli apostolorum Eius auctoritate confisi atque audito dilecto filio Nostro S. R. E. Cardinali Poenitentiario Maiore, dummodo tamen praedictae consociationi aliae indulgentiae ab hac S. Sede concessae non fuerint, praesentium tenore omnibus ac singulis christifidelibus, qui piam praefatam Unionem in posterum ingredientur, die primo eorum ingressus, si, vere poenitentes et confessi, SSmum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, plenariam; ac tam descriptis quam pro tempore describendis in eadem Unione sodalibus, in cuiuslibet eorum mortis articulo, si, vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti, vel, quatenus id facere nequiverint, saltem contriti, nomen Iesu ore, si potuerint, si minus corde devote invocaverint, et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienter susceperint, etiam plenariam; nec non iisdem sodalibus, qui quamlibet ecclesiam vel publicum oratorium, principe eiusdem consociationis festo, devote quotannis visitaverint, ibique pro christianorum principum concordia, haeresum exstirpatione, peccatorum conversione ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die iniuncta opera expleverint, item plenariam; denique, utriusque classis sodalibus, ad quam ex Unionis praescripto pertineant, qui vel semel in hebdomada, vel semel in mense, vere item poenitentes et confessi ad sacram Synaxim accesserint, et in quavis ecclesia vel publico oratorio, ut supra, oraverint, plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus ac largimur. Eiusdem praeterea Unionis sodalibus, corde saltem contritis, qui quatuor anni festis diebus ab Ordinario semel tantum designandis, quamlibet ecclesiam vel publicum oratorium visitent, et ibi, ut praefertur, orent, septem annos totidemque quadragenas; iis vero qui preces ad Virginem Perdolentem, memoratae Unionis proprias atque ab Ordinario probatas, devote recitaverint, vel quodvis pietatis caritatisve opus, ex Unionis legibus, peregerint, centum dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Quas omnes et singulas indulgentias, pecca-

torum remissiones ac poenitentiarum relaxationes, excepta plenaria indulgentia in mortis articulo lucranda, etiam animabus fidelium in purgatorio detentis per modum suffragii applicari posse consentimus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuo valituris.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die IX iunii MCMXVIII, Pontificatus Nostri anno quarto.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Sacra Congregazione Concistoriale.

I.

Decreto circa l'estensione della facoltà di dar dispense matrimoniali per gli Ordinari d'America, durante la guerra.

De extensione facultatum quorumdam Ordinariorum durante bello. — Decreto diei 25 aprilis huius anni, quod incipit *Proxima sacra*, dum statuebatur facultates plures, quas communibus indultis S. Sedes Ordinariis concedere solebat, finem esse habituras die qua canonici iuris Codex vim exerere inciperet; simul circa matrimoniales dispensationes, praeter ea quae Codex tribuebat, SS.mus D. N. Benedictus PP. XV indulgebat ea quae sequuntur:

a) ut locorum Ordinarii in America, in insulis Philippinis, in Indiis Orientalibus, in Africa extra Mediterranei maris oras et in Russia, per quinquennium, servatis canonicis regulis, dispensare valerent ab impedimentis minoris gradus, et matrimonia ob eadem impedimenta nulliter contracta in radice sanare quirent;

b) ut iidem Ordinarii pariter per quinquennium dispensare possent etiam ab impedimentis maioribus, iuris tamen ecclesiastici (duobus solummodo exceptis) et ab impedimento impediente mixtae religionis, et matrimonia ob impedimenta maiora nulliter contracta in radice sanare.

Haec tamen facultas circumscribebatur conditione *si petitio dispensationis ad S. Sedem missa sit et urgens necessitas dispensandi supervenerit, pendente recursu;*

c) denique ut Ordinarii Galliae, regni uniti Magnae Britanniae et Hiberniae, Germaniae, Austriae-Ungariae et Poloniae, durante bello, quoties aditus ad S. Sedem difficilis aut

impossibilis saltem per mensem praevideatur, iisdem facultatibus uti possent, quae sub litteris *a*) et *b*) remotioribus aliis Ordinariis erant concessae.

Verum ex parte plurium Americae Ordinariorum observatum est, ex defectu securitatis maris, praesentis belli causa, se in conditione versari vel peiori ac Ordinarii Europae sub littera *c*) recensiti; ideoque supplices preces porrexerunt ut pari indultó ac illi munirentur: certum enim est in praesenti rerum statu plus quam mensem requiri ad S. Sedem ex America adeundam.

Porro SS.mus Dominus hisce postulationibus, quae iustae sibi visae sunt, annuendum censuit; ideoque praesenti S. Congregationis Consistorialis decreto benigne pro tempore praesentis belli indulget ut Ordinarii locorum remotiorum, de quibus sub littera *a*), dispensare valeant ab impedimentis maioribus et ab impedimento impediente mixtae religionis, et sanare in radice matrimonia nulliter contracta ob dirimens impedimentum de quo supra, quin obligati sint conditionem illam et restrictionem, sub littera *b*) appositam, servare, hoc est *si petitio dispensationis ad S. Sedem missa sit et urgens necessitas dispensandi supervenerit, pendente recursu.*

Debebunt tamen singuli Ordinarii in fine cuiuslibet anni, quousque dura haec rerum conditio perseverabit, rationem reddere S. Congregationi de Sacramentis de specie et numero dispensationum quas ipsi concesserint, eaque occasione iuribus eiusdem S. Congregationis circa taxarum solutionem satisfacere.

Praesentibus valituris, adiunctis, quae modo sunt, perdurantibus, et contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae ex S. C. Concistoriali, die 2 augusti 1918.

C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

II.

Circa l'obbligatorietà delle leggi del Concilio di Westminster per le province ora sottratte alla sua giurisdizione.

Dubbio. — Quaesitum fuit utrum dismembrata proximis praeteritis annis ecclesiastica provincia Westmonasteriensi et creatis ex ea novis quatuor provinciis, leges et decreta Conci-

liorum provincialium Westmonasteriensium, quae praecesserunt, quaeque annis 1852, 1855, 1859 et 1873 celebrata sunt, adhuc vim obligandi habeant et debeant ab omnibus ad unguem servari; an potius in novis provinciis valere cessaverint, nec amplius ea rata ac firma haberi debeant.

Re maturo examini subiecta, SS.mus D. N. Benedictus PP. XV iussit responderi:

Affirmative ad primam partem, salvis tamen novi Codicis praescriptionibus si et in quantum legibus et decretis dictorum Conciliorum derogaverint; *negative* ad secundam partem.

Et mandavit ut resolutio publici iuris fieret, eam in *Actis Apostolicae Sedis* inserendo.

Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis Consistorialis, die 2 augusti 1918.

C. Card. De Lai, Episc. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

III.

Differimento della visita ad limina *per i vescovi d'America.*

Decreto. — Proximo anno 1919 Rmi Ordinarii diocesum totius Americae, iuxta decretum *A remotissima* S. Congregationis Consistorialis et Codicis praescriptiones (can. 340), obligatione tenentur relationem conficiendi de suae ecclesiae statu simulque visitandi, servata norma can. 341, sacra Apostolorum Limina.

Quamvis autem auspicandum sit ut immane bellum quo universum humanum genus cruciatur, finem cito habiturum sit, quum tamen in ancipiti res sit et interim romanum iter ex America difficile sit et periculis plenum, ideirco SSmus D. N. Benedictus PP. XV, hoc S. Congregationis Consistorialis decreto, benigne indulget, ut memoratae obligationis adimplementum Episcopi omnes differant ad futurum subsequentem annum 1920.

Quod si anno 1920 eadem infeliciter perseverabunt adiuncta, quod tamen Deus in sua magna misericordia avertat, tunc iidem R.mi Episcopi pro currenti secundo quinquennio dispensati manebunt a visitatione ss. Liminum, firma tamen obligatione conficiendi relationem de statu dioecesis, eamque ad

S. Congregationem Consistorialem, meliori quo poterunt modo, quamprimum transmittendi.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis Consistorialis, die 8 augusti 1918.

C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

IV.

Istituzione d'un Ordinario comune per gli ecclesiastici profughi in Italia.

Decreto. — Considerando che i sacerdoti e seminaristi profughi, o per qualsiasi causa internati, e dispersi nelle varie diocesi d'Italia, non possono comunicare coi rispettivi loro Ordinari, o possono solo farlo con difficoltà; considerando che i Vescovi del luogo di dimora non hanno su di essi tutta la necessaria autorità, la quale in ogni caso può essere elusa mutando dimora; tenuto calcolo del voto di parecchi Ordinari, in conformità al parere espresso dagli Emi Padri della S. Congregazione Concistoriale, Sua Santità ha stabilito di nominare un Prelato, il quale tenga luogo dell'Ordinario proprio ed immediato per tutti i detti sacerdoti e seminaristi in qualsiasi luogo e diocesi essi dimorino; e ciò fino a che perdurino le attuali condizioni di cose, comprendendo in questa disposizione, per uniformità di disciplina, anche i sacerdoti profughi della diocesi di Udine.

Con ciò tuttavia non si intendono rotti o diminuiti i doverosi rapporti di sudditanza che legano i sacerdoti e i seminaristi ai rispettivi loro Ordinari di origine, coi quali il Prelato dalla S. Sede Delegato si terrà, per quanto è possibile, in relazione, facendone rispettare le giuste prescrizioni e l'autorità: e nemmeno si intendono diminuiti i diritti che i sacri canoni concedono all'Ordinario locale sui chierici non propri dimoranti nella sua diocesi; ma si intende dare a tutti i detti sacerdoti e seminaristi un Superiore unico, immediato, di facile accesso ed alla cui giurisdizione niuno possa sottrarsi, ed a cui debbono ubbidire.

Con questo mezzo intende inoltre la S. Sede di meglio provvedere all'assistenza religiosa dei laici profughi e segnatamente

di quelli che si trovano raggruppati in piccoli centri e che richieggono una più speciale assistenza, dando a tal fine al detto Prelato l'autorità per destinare i sacerdoti profughi, sentiti possibilmente gli Ordinari propri, ed in ogni caso i Vescovi di pimora, all'assistenza dei detti gruppi e provvedere ai loro bisogni spirituali.

Finalmente Sua Santità ha eletto a disimpegnare detto officio Monsignor Carlo Pietropaoli, arcivescovo titolare di Calcide, dandogli all'uopo tutte le necessarie facoltà.

Roma, dalla Segreteria della S. Congregazione Concistoriale, 3 settembre 1918.

G. Card. De Lai, Vescovo di Sabina, *Segretario.*

L. ✠ S.

† V. Sardi, Arciv. di Cesarea, *Assessore.*

Supremo Tribunale della Segnatura.

Circa la vacanza di un canonicato.

Montisregalen. in Subalpinis. — *Recursus pro restitutione in integrum.* 27 giugno 1918. — Nel Capitolo Cattedrale di Mondovì uno dei Canonicati fuori massa ha il nome di Viotti-Grosso, con particolari statuti di fondazione, tra i quali importano pel caso gli art. 11 e 14; l'11 stabilisce «che ove il «Canonico per tempo provvisto del Canonicato si renda as- «sente per maggior tempo delli due mesi senza legittima causa, «le distribuzioni cedino e spettino a *favore della Sagrestia dei* «*Signori Canonici*» il 14 dichiara «Che il Capitolo abbia il «comodo e beneficio di mesi quattro per fare detta nomina «ogni qualvolta che il canonicato verrà a vacare, in qual men- «tre li redditi delle distribuzioni cedino a beneficio *del canonico* «*nominando*».

Ora avvenne che nel 1871, cinque anni dopo l'infausta legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, la quale sopprimeva i canonicati delle cattedrali oltre il numero di 12, pur esistendo già 18 canonicati provvisti, fu conferito, previo concorso, il detto canonicato al sac. Lanza, che non potè entrar mai nel possesso civile, nè si curò di entrarvi, finchè nel 1894 lo rinunziò ottenendo la Prepositura di Superga. Gli fu dato per successore il can. Giuseppe Ajmo, che poco dopo

ne prese possesso anche civilmente, ottenuto nel 1895 il *Regio Placet*, e lo tenne fino al 1900, rinunziandolo allora per una parrocchia. Nello stesso anno 1894 l'Ajmo agì per ottenere il cumulo degli arretrati durante la vacanza Lanza, che pretendeva spettargli, a norma del citato art. 14; l'Economato si ricusò tenacemente quanto ai frutti di prebenda, e quanto alle distribuzioni eccepì in Tribunale, che queste, nella migliore ipotesi, spettavano, almeno in gran parte, al Capitolo, di cui l'Ajmo non aveva rappresentanza. Allora (si era già nel 1899) l'Ajmo chiese al Capitolo che intervenisse in lite, e il Capitolo consentì; dopo che l'Economato preferì venire a transazione, versando all'Ajmo la somma di L. 12.000 e ottenendo da lui una dichiarazione che rilevava l'Economato stesso da ogni molestia per parte del Capitolo. Questo diede il suo consenso alla transazione, a patto però che l'Ajmo versasse al Capitolo quanto gli spettasse secondo l'arbitrato di una Commissione che fu nominata seduta stante.

Ma l'Ajmo in proseguo sostenne che al Capitolo nulla spettava, poichè, non avendo il Lanza preso mai possesso, il canonicato doveva considerarsi *vacante*, dal 1872 al 1894, « nel qual mentre — son parole del cit. art. 14 — li redditi « delle distribuzioni cedano a beneficio del Canonico nominando ». Non consentendo il Capitolo, la lite fu portata dinanzi alla S. C. del Concilio, che nella plenaria del 22 agosto 1908, stabilì doversi la somma di L. 12.000 dividere in due parti uguali fra l'Ajmo e il Capitolo. Quest'ultimo accettò la decisione; non così l'Ajmo il quale ricorse alla Segnatura; ma questa nella plenaria del 23 marzo 1912, propostosi il dubbio se fosse luogo alla restituzione in intero avverso la sentenza del Concilio, rispose negativamente, condannando anzi l'Ajmo alle spese.

Contro tal sentenza ricorse l'Ajmo, chiedendone la dichiarazione di nullità, o almeno la restituzione in intero, adducendo all'uopo il vizio sostanziale nel fatto, e domandando in conseguenza un nuovo esame della causa. Prima di deferire tale ricorso alla Plena Segnatura (cardinalizia), il Supremo Tribunale ne esaminò, com'è suo stile, nel Congresso Ordinario (prelatizio) del 27 giugno 1918, in presenza dell'Em.mo Cardinale Prefetto, la sua procedibilità o ammissibilità a norma dei can. 1892 ss., 1905 ss., del Codice; e, a relazione e voto del

Prelato Votante, mons. Mannucci, concluse senz'altro per il rigetto.

Eccone le principali ragioni. Il ricorrente impugnava la sentenza del 1912 per *vizio sostanziale di fatto*. Assumeva cioè la sentenza che il can. Lanza avesse preso il possesso *canonico* del suo beneficio, dimodochè questo fosse stato vacante solo *civilmente;* e attribuiva questa seconda vacanza al fatto che il Governo non aveva voluto dare il *R. Placet*, perchè il canonicato era oltre i dodici civilmente conservati. Ora, pretendeva dimostrare il ricorrente essere falso che il Lanza avesse mai preso il possesso *canonico:* che anzi poteva dimostrarsi che il Lanza non s'era mai fatto vedere neppure una volta in Capitolo; essere invece il canonicato fra i dodici civilmente conservati, come dimostra la testimonianza esplicita del R. Economato; e se il *R. Placet* non fu dato, ciò esser dipeso unicamente dal fatto che il Lanza non s'era mai curato di chiederlo. Che tal triplice errore di fatto influisse sostanzialmente sul dispositivo della sentenza, arguiva il ricorrente dal fatto che questa, ammessa la presa di possesso canonica, inferiva non essere il canonicato stato vacante, e quindi doversi considerare il caso del Lanza come contemplato nell'art. 11 delle tavole, per cui, nell'assenza illegittima le distribuzioni andavano al Capitolo; al contrario, mancando la presa di possesso, il canonicato doveva considerarsi come vacante, e quindi applicarsi il dispositivo dell'art. 14 per cui « li redditi delle distribuzioni cedino a beneficio del canonico nominando ».

Tale essendo l'impugnativa del ricorrente, era manifesto esulare affatto dal caso là *querela di nullità*, mentre non si accusava nè incompetenza del giudice, nè carenza d'azione, nè difetto di mandato, a norma del can. 1892, nè tampoco alcuni dei difetti formali accennati nel can. 1894. Ora, non dandosi, contro le sentenze di Segnatura alcun *appello*, a norma del can. 1880, n. 1, ed essendosi quindi formata la *rejudicata* giusta il can. 1902 § 3, non restava che trattarsi nel ricorso, di ottenere il rimedio straordinario della *restituzione in intero* come stabilisce il can. 1905 § 1, e tal titolo infatti è stato dato alla presente decisione. Invero con la sua impugnazione il ricorrente non miravà che a dimostrare la sostanziale *ingiustizia* della cosa giudicata, come richiede il detto canone; e quantunque, considerata a rigore, tal dimostrazione non rientrasse

nei mezzi tassativamente prescritti nel § 2 di detto canone 1905 pure, considerata con una certa larghezza, poteva rientrarvi, in quanto che si pretendeva porre in luce uno stato di fatto nuovo, « contrariam decisionem exigens » (cfr. ib., n. 2), e sebbene all'uopo non si adducessero documenti nuovi, tuttavia tale perversione di fatto in cui era caduto il giudice, non potendo attribuirsi alla sua inettezza, lo doveva al dolo della parte (cfr. n. 3). Si imponeva quindi la necessità di una *delibazione del fatto*, per vedere se fosse giusta la forma in cui lo prospettava la sentenza, o quella in cui lo prospettava il ricorrente, nel quale ultimo caso soltanto poteva dichiararsi procedibile o ammissibile il ricorso: e doveva bastare una delibazione, poichè l'ingiustizia della cognizione, richiedendosi *manifesta, evidente*, tale doveva apparire anche alla sola delibazione.

Orbene, tutto il cardine della questione riducevasi a questo: se il can. Lanza, eletto nel 1871 al beneficio Viotti-Grosso, ne avesse preso o no possesso canonico, come affermava la sentenza: « qui in possessionem eiusdem beneficii, iuxta leges « canonicas, rite immissus fuit ». Lo nega il ricorrente, asserendosi pronto a provare che il Lanza non mise neppure una volta sola piede in Capitolo. Ma ciò non bisogna nè basta: « frustra probatur quod probatum non relevat ». C'è in atti un documento autentico del 20 giugno 1871, in cui il Vescovo, firmandosi insieme col cancelliere, *canonico*, dichiara di avere dato e dare il possesso del canonicato al nominato Lanza, nel suo Oratorio vescovile, imponendogli la berretta, assegnandogli stallo in coro e voce in Capitolo con tutti i diritti, e ciò alla presenza di due canonici, il detto cancelliere e un altro nominato, nonchè del suo gentiluomo, tutti e tre testi formali. Dunque la presa di possesso ci fu, sebbene *non capitolare*. Ora, come è unanime insegnamento dei Dottori, fondati su la celebre decretale *Si capitulo*, l. III, tit. VII, in 6ª, la quale insegna che si è dispensati dalle formalità stabilite in favore di un terzo, quando questi illegittimamente impedisce di compierle, il possesso anche non capitolare è valido e sufficiente, qualora il Capitolo stesso ponga impedimento a porlo. Si ascolti il De Luca: « È regola che si deve pigliare il possesso capito- « larmente, e che altrimenti non suffraga, ogni qualvolta che « non nasca il mancamento dello stesso Capitolo, il quale le-

« gittimamente interpellato a doversi congregare, ricusi di farlo, « ovvero che artifiziosamente lo sfugga, mentre *in tal caso la « regola è certa che basta di prenderlo, come si può, anchè non « capitolarmente* » (*Il Dottore volgare*, vol. III, lib. 12, c. 20, n. 2); Barbosa: « Tribus aliis modis limitatur haec resolutio « et 1. stante consuetudine non capiendi possessio capitula- « riter; 2. quando capitulum, nulla urgente ratione, denegavit « tradere possessionem, *quia tunc non capitulariter facta ha- « betur ac si capitulariter facta fuisset;* Beltram, *ad Greg. XV.* « decis. 364, n. 7, vers. " verum praeallegata conclusio,, .. « Et semper existente aliquo impedimento propter quod pos- « sessio capitulariter adipisci nequeat, *sufficit si aliter acqui- « ratur...* ut aliis decisionibus relatis fuit decisum in *Nullius « Praeposit. Castri Duranis*, coram b. m. Rambaldo 4 iul. 1623: « " Et quod in ecclesiasticis, *possessio habetur pro tradita* ubi « fuerit praestitum impedimentum ex recursu ad iudices lai- « cos" » (*De Can. et dign.*, c. XV, n. 10 ss.). Monacelli: « Pos- « sessio canonica, quomodocumque capta, *etiam non capitula « riter est manutenibilis*, quando Capitulum possessionem capi « denegat vel impedit sine iusta causa » (*Formul.*, p. III, tit. 3 ad form. 10, adn. 4. Cfr. Bouix, *De Capit.*, P. I, sect. IV, cap. X, pag. 188). La quale dottrina presta fondamento giu- ridico alla nuova norma stabilita dal Codice can. 1442, che, in caso di impedimento, basta che il Vescovo dispensi in scritto, la quale dispensa sta in luogo della presa di possesso medesima. Nel caso, poi, il possesso era dato dal Vescovo, il quale è in questo punto fonte del diritto medesimo: « Gene- « ratim enim qui beneficium conferendi, is etiam possessionis « tradendae *ius habet* » (Devoti, *Inst. Can.* I, II, tit. 14, lect. V, § 36); anzi il possesso si dà in forza di un mandato del Vescovo, che delega a ciò le sue veci al Capitolo, come mostra la formola: « Quocirca *N. N. committimus plenarie, vicesque nostras in « Dño delegamus*, quatenus Te in eiusdem Ecclesiae canonicum « et in fratrem recipiant, stallum in choro tibi assignent, etc. ». Cfr. anche la form. riferita dal Monacelli l. c.: « et in realem etc. « possessionem *auctoritate nostra* per R. D. Archidiaconum *cui « nostras vices committimus* immitti mandamus ». Se dunque il Vescovo è la fonte del diritto della presa di possesso, è chiaro che dandola, può fare a meno dell'intervento del Capitolo.

Ma nel caso, come dottamente dimostra la decisione, proprio il Capitolo impediva che il canonico Lanza prendesse capitolarmente possesso del suo beneficio. Infatti, essendovi già 18 canonicati provvisti, la legge civile vietava nuove provviste, finchè non fossero ridotti a dodici: e siccome in quel tempo era in vigore ancora il codice penale sardo del 1859, il quale comminava il carcere fino a sei mesi e la multa fino a L. 500 a chi avesse dato il possesso prima del ***Regio Placet***, ben si spiega come il Capitolo ricusasse di dar possesso al Lanza. Ciò del resto si dimostra dagli atti, nei quali esiste una supplica del Vescovo alla S. C. del Concilio, nel 1874, in cui si chiede la norma da seguire in vista dell'opposizione del Capitolo a dar possesso ai nuovi investiti: ivi leggesi: « Il « Vescovo di Mondovì espone, che quattro ecclesiastici, in varii « tempi dopo l'incameramento dei beni della Chiesa (15 ago- « sto 1867) sono stati investiti *con tutte le forme volute dai « ss. canoni*, di quattro prebende appartenenti alla massa della « cattedrale. I medesimi però *non poterono ottenere* (dal Capitolo) « *il possesso dei rispettivi canonicati, perchè questo fatto si sarebbe « considerato, come violazione della legge, e i canonici che avessero « dato il possesso, sarebbero incorsi in una penalità, perchè i « nuovi prebendati non avevano ottenuto il* R. Placet ».

E acutamente osserva qui la decisione, che, sebbene l'impedimento alla presa di possesso provenisse propriamente dalla legge o dal Governo pure *immediatamente* e *direttamente* veniva al Lanza dal Capitolo, che, provocando alla legge data da autorità incompetente, *faceva suo* e opponeva l'impedimento stesso. Quindi, a norma del diritto allegato, la presa di possesso, sebbene non capitolare, era, nel caso, valida, suffragante, manutenibile come s'esprime il Monacelli.

Sotto tale spiegazione appariva evidente che l'esposizione di fatto errata era quella del ricorrente, e non già quella della sentenza, la quale giustamente aveva sostenuto e affermato che il Lanza aveva preso possesso, e che in conseguenza il canonicato non era più *vacante* dal 1871 e i frutti maturati nell'assenza spettavano perciò al Capitolo a norma dell'articolo 11. Quanto alle ulteriori opposizioni, che contrariamente alla sentenza il canonicato Viotti-Grosso fosse tra i *dodici* conservati, e che perciò il Lanza avesse potuto ottenere il

R. Placet solo che lo avesse chiesto, bene osserva la decisione esser questo un giuoco ambiguo di parole. Se invero nel 1871 erano provvisti ben 18 canonicati, è chiaro che il canonicato in questione era allora il 19°, e solo pel decesso dei superstiti, nel 1895 riuscì a diventare il 12°: quindi, che nel 1911 fosse tra i dodici conservati, come testifica il Subeconomo, non vieta punto che dal 1871 al 1894 rimanesse oltre i dodici; e come tale non mai poteva allora munirsi del *Regio Placet*.

Per tali evidenti ragioni di diritto e di fatto, giustamente fu dichiarato inammissibile e rigettato il ricorso in parola.

SUNTO DEL *CODEX IURIS CANONICI*

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(*Continuazione, vedi fasc. prec. pag. 270 ss.*).

Tit. XII. – Studi dei religiosi. — Le religioni clericali debbono ciascuna avere studentati o case di studio designate dal Capitolo Generale o dai Superiori, nelle quali s'osservi perfetta vita comune; altrimenti gli studenti non potranno promuoversi agli ordini (1). In tali studentati dovrà essere un direttore spirituale, che curerà la regolarità della vita di spirito con non minore attenzione che nei noviziati o nei seminari. Compiuti gli studi inferiori, dovranno percorrersi almeno due anni di filosofia e quattro di teologia, del tutto secondo la dottrina e i princípi tomistici: nè i maestri, nè gli studenti potranno avere in tal tempo occupazioni nocive alla vita di studio. Compiuto il corso, tutti i religiosi, anche sacerdoti, eccettuati solo coloro che si diano all'insegnamento delle scienze sacre (filosofia, teologia e diritto canonico), dovranno almeno per cinque anni subire esami annuali come i neo-sacerdoti secolari (cfr. canone 130) in materie di studi ecclesiastici. Una volta al mese per lo meno, in ciascuna casa formata, dovrà aversi l'adunanza pel caso morale e liturgico, cui potrà aggiungersi (non sostituirsi!) qualche disputa di dogma o altra scienza sacra; tutti

---

(1) Dandosi l'impossibilità di costituire tali studentati, si mandino gli alunni a studentati anche di altra Religione, o alle scuole del Seminario, o di altro ateneo cattolico. Tali studenti dovranno però vivere sempre in comunità.

i religiosi studenti di teologia son tenuti a intervenirvi (canone 587-591).

Tit. XVIII – Obblighi e privilegi. — Nei tre capitoli in cui si suddivide questo titolo il Codice tratta:

1. *Degli obblighi* (592-612). — Ai comuni doveri dei chierici (122-142) son tenuti *tutti* i religiosi, eccetto a quelli che per natura di cose non possano estendersi alle donne e ai laici sebbene religiosi. Come religiosi son tenuti in più, oltre che alla osservanza dei voti, a quella delle regole e costituzioni proprie. In specie si rilevano: *a*) *la vita comune*, quanto a vitto, vestito e suppellettile, tutto conforme alla povertà che si è abbracciata; e quanto alla comunanza dei beni della casa, provincia e religione non esclusi quelli acquistati da religiosi con la loro industria, che parimenti dovran versarsi nella cassa comune (c. 594); *b*) *le pratiche di pietà*: esercizi spirituali ogni anno (pel clero secolare li vedemmo prescritti ogni triennio), meditazione e messa quotidiana, confessione settimanale, comunione frequente e anche quotidiana libera, al qual proposito non resta che forza direttiva alle designazioni del calendario, nè possono i Superiori vietare la comunione ad alcuno, neppure a chi ha dato scandalo o peccato in cosa grave, se consti che si è confessato *dopo* (595); *c*) *abito* proprio, da non dimettersi mai, nè in casa nè fuori senza grave causa a giudizio e licenza del Superiore maggiore, o almeno locale se la causa sia anche urgente (596); *d*) la *clausura papale* obbliga tutti i regolari (i. e. di voti solenni) anche nelle case non formate: comprende tutta la casa con gli orti e giardini, eccetto la chiesa, sagrestia, foresteria, parlatorio (da costituirsi attiguo alla porta): i limiti debbono a ogni modo essere indicati in maniera patente nè possono variarsi che dai Superiori maggiori o dal Vescovo se si tratta di monache. Nella clausura *maschile* non possono entrare altre donne che le consorti di attuali capi di Stato col loro seguito; anche nei collegi di interni o esterni annessi alle case regolari non si ammettano donne che per causa giusta e con licenza del Superiore (597-599). Nella clausura di *monache* non s'ammettono altre persone neppure femmine; solo possono entrarvi: l'Ordinario, Prelato o Visitatore in compagnia però di almeno un altro chierico o religioso di matura età, e solo per l'effetto della visita; il confessore o suo supplente, unicamente per amministrare le inferme o assistere le morenti:

i Capi di Stato attuali e loro consorti con seguito, i Cardinali, i medici, chirurgi, manovali di cui sia indispensabile l'opera, chiesto prima il permesso (ed è bene domandarlo generale per tali evenienze, spesso improvvise) al Vescovo. Le monache poi non possono uscir di clausura, neppure per breve tempo, senza indulto pontificio, eccetto il caso di imminente pericolo di morte o altro gravissimo male, da riconoscersi, se v'è tempo, dall'Ordinario. Le monache non debbono nè vedere nè esser viste dall'esterno. E tal clausura è sotto la vigilanza dell'Ordinario, cumulativamente a quella del Prelato Regolare se lo hanno (600-603). La clausura deve pure osservarsi nelle *congregazioni* religiose, sia di diritto pontificio che diocesano, non ammettendo persone di altro sesso neppure nei collegi, fuori dei casi enunziati per i regolari, e altri da autorizzarsi per gravi motivi, dai Superiori. Il Vescovo può anche munirla di censure, se la religione non è esente, e tutti coloro cui ne è affidata la vigilanza debbono curare che non si violi con visite inopportune, e in quelle permesse non si turbi lo spirito religioso. Debbono poi osservarsi le costituzioni in quanto prescrivono circa le uscite, circa le visite di estranei, circa la permanenza fuori di casa, da non permettersi che per breve tempo e causa grave (se duri oltre i sei mesi occorre l'indulto apostolico, eccetto il caso degli studi); quanto alle religiose tanto il Vescovo che le Superiore debbono attendere che, eccetto il caso di necessità, nessuna esca o vada sola (604-607). *e*) È fatto obbligo ai religiosi di prestarsi alle *opere di ministero*, specialmente alle confessioni e predicazioni (cfr. 1345), e i Vescovi e Parroci debbono approfittarne di buon animo; d'altra parte i religiosi debbono evitare di disturbare la predicazione e il catechismo parrocchiale, e il Vescovo ha facoltà di dar loro a questo riguardo quelle proibizioni che crede (608-609). *f*) Le religioni di *coro* debbono recitare in comune l'ufficio in quelle case dove vi siano quattro (o anche meno, se così vogliono le costituzioni) religiosi non impediti; debbono aver la Messa conventuale, conforme all'Ufficio, anche le monache, se possibile; i professi di voti solenni assenti dal coro (eccetto le converse) sono obbligati alla recita privata (610). *g*) Tutti i religiosi possono scambiare lettere riservate con la S. Sede, il suo Nunzio o Delegato, il card. Protettore, i propri Superiori maggiori, il Superiore della casa, il Vescovo del luogo. *h*) Quando

il Vescovo, per causa pubblica dia precetti circa il suono delle campane, o ordini funzioni o preghiere, anche i religiosi esenti debbono obbedire (612).

II. *Dei privilegi e facoltà.* — Le religioni attualmente non godono di altri privilegi che di quelli contenuti nel Codice, o di quelli direttamente loro elargiti dalla S. Sede: ogni *comunicazione* è abolita (1). Il Codice concede anche ai laici e novizi i privilegi del *canone*, *foro* ed *esenzione* militare e civile a norma dei can. 119-123; riconosce ai Regolari, incluse le monache *loro soggette*, e alle loro case e chiese l'*esenzione* di diritto, dalla giurisdizione degli Ordinari, e dichiara che i privilegi dei Regolari competono anche alle monache del medesimo Ordine, se ne son capaci. Non gode dell'esenzione il regolare che trovasi senza permesso fuori del chiostro ancorchè pretenda di recarsi dal Superiore; se poi delinque fuori del convento può esser punito dall'Ordinario del luogo, qualora il Superiore, avvertito, ometta di procedere. L'Ordinario deve poi denunziare alla S. Sede gli abusi che si commettano nelle case e chiese esenti non corretti dal Superiore, sebbene fattone avvertito, e qualora gli scandali o abusi avvengano in casa non formata, può punirli ed emendarli provvisoriamente egli stesso. Le religioni di voti semplici, come avvertimmo, non hanno l'esenzione per diritto, ma possono ottenerla per privilegio. Anche se non l'hanno però, il Vescovo non può, se trattisi di religioni *iuris pontificii*, nè alterarne le Costituzioni, nè ingerirsi nell'amministrazione o governo interiore salvi i casi espressi dal Codice, che sono: la collocazione del denaro delle doti, e dei legati; l'alienazione di beni o indebitamento; la vigilanza e ispezione delle religioni laiche, per le quali può provvedere, se i Superiori avvertiti trascurino di farlo, con l'obbligo di avvertir poi la S. Sede circa le cose di maggior momento. Viceversa le dispense o indulti concessi dagli Ordinari su punti di legge comune, si estendono ai Religiosi, non legati da voti o costituzioni speciali su quei punti medesimi (613-620). I seguenti 4 canoni (621-624) regolano la *questua* secondo le recenti

(1) *D.* E le Religioni (che non sono poche) le quali non avevano altri privilegi propri che quelli ottenuti per *partecipazione* o comunicazione da altre? *R.* Si rivolgano alla S. Sede per ottenerne la conferma o meglio la nuova concessione diretta.

già ben note norme. I mendicanti non hanno a ciò bisogno di licenza vescovile che fuori della diocesi in cui sia la loro casa; gli altri, dopo ottenuta dalla S. Sede la facoltà di questuare, hanno inoltre bisogno della licenza scritta del Vescovo del luogo, che non la darà troppo facilmente, specie se vi siano Ordini mendicanti; non debbono mandarsi a questuare che professi di età matura, non mai gli studenti e debbono osservarsi tutte le cautele prescritte dalla Costituzione o dalla S. Sede. Speciali privilegi (pontificali con trono e baldacchino, croce pettorale, anello, non però zucchetto violaceo), competono agli Abati di governo, dopo ricevuta la rituale benedizione dal Vescovo del luogo, al quale effetto non spetta loro che il tempo di *tre mesi* dopo la legittima elezione (625).

III. *Diritti e doveri del religioso promosso a dignità o parrocchia.* — Il religioso innalzato al Cardinalato o Vescovato non ha Superiori, ed è soggetto al solo Romano Pontefice pel suo voto d'*obbedienza:* quanto ai beni, se incapace di dominio per la professione, ha l'usufrutto, uso e amministrazione dei beni che gli sopravvengono, lasciandone la proprietà, se Ordinario, al luogo che regge, altrimenti alla S. Sede; se non incapace di dominio, ricupera l'usufrutto ecc. dei beni che aveva, e acquista in proprietà quanto poi gli derivi, salve sempre le intenzioni degli offerenti. Rinunziato al Cardinalato, o Episcopato, o adempiuta la carica cui fu chiamato dalla S. Sede, deve tornare alla religione, con facoltà di scegliersi la casa, ma restando privo di voce attiva e passiva.

Il religioso parroco, quanto alle cose di religione, resta soggetto esclusivamente al suo Superiore: ha facoltà di amministrare ed erogare le elemosine pei poveri, le scuole, luoghi pii; non però quelle relative alla fabbrica parrocchiale, che deve rimettere al Superiore se la chiesa è regolare, al Vescovo se secolare. Invece quanto alle cose di parrocchia resta soggetto al Vescovo, cumulativamente però con la vigilanza del suo Superiore: nel caso di conflitto deve prevalere il decreto del Vescovo; non si fa, insomma, differenza tra parroco secolare e regolare, di fronte al Vescovo se non in quanto concerne l'osservanza religiosa (c. 626-631).

Tit. XIV. PASSAGGIO AD ALTRA RELIGIONE. — È sempre necessaria la licenza del Papa: deve rifarsi il noviziato, emettersi nuova professione (altrimenti si deve ritornare alla pristina

religione). *Ipso facto* si estingue la solennità dei voti già professati, con la nuova professione in religione di voti semplici (canone 632-636).

Tit. XV. Uscita dalla religione. — Se i voti sono temporanei, spirato il tempo, il religioso può liberamente uscire; e viceversa, per giusta e ragionevole causa, che non sia l'infermità contratta nel frattempo, la religione ha diritto di non ammettere la rinnovazione o perpetuazione dei voti spirati (637). Può ottenersi dal Papa, per congrui motivi, l'indulto di *esclaustrazione*, cioè di rimanere extra claustra temporaneamente, o quello di *secolarizzazione* perpetua: pel primo si resta sempre obbligato ai voti e altri doveri della professione, si deve però lasciar l'abito, ritenendone segno internamente, si resta privi di voce attiva e passiva, e si è soggetti al Vescovo del luogo anche *vi voti*. Pel secondo invece si è in tutto ridotti alla condizione di chierici secolari, sciolti dai voti, anche se solenni: quindi se si vuol tornare in religione, al che è necessario indulto apostolico, si deve ricominciare dal noviziato. — Poichè con la sola professione di voti perpetui si perde il proprio Vescovo, cessando la professione di voti temporanei, si ritorna senz'altro alla propria diocesi; chi invece ha professato in perpetuo, per la secolarizzazione non riacquista il proprio Vescovo, quindi, non potendo darsi chierici vaghi, è obbligato a cercarsi un Vescovo che benignamente lo riceva, altrimenti non potrà esercitare gli ordini. Se questi lo riceve senza condizione, il religioso secolarizzato è senz'altro incardinato; se lo riceve *ad tempus* (non minore di un triennio), alla fine di esso deve dimetterlo esplicitamente o prorogargli la prova non più che per altro triennio; altrimenti s'intende *ipso facto* incardinato (1). Il professo, tornato al secolo, non può senza indulto apostolico aver beneficio nelle basiliche e cattedrali, nè cattedre, nè uffici in seminario o università, nè uffici in Curie o case religiose; non può neppure reclamar nulla dalla religione, eccetto che questa, a titolo di carità, è tenuta a provvedere che la religiosa

(1) Rimane difficile concepire la condizione del religioso *secolarizzato*, durante questo triennio (eventualmente sessennio) di prova, specialmente in vista del c. 640, § 1, 2°, particolarmente se il religioso era di voti solenni. Crediamo quindi che in pratica si risolverà la cosa concedendo in tal caso solo l'*extra claustra*, finchè non si possa ottenere l'incardinazione.

già ammessa, e ora uscente, senza dote, possa sortire decorosamente e sostentarsi per qualche tempo finchè non si sarà sistemata, a giudizio dell'Ordinario. Gli apostati e i fuggitivi (usciti illegittimamente, questi con animo di tornare, quelli senza) hanno obbligo assoluto di tornare: pentiti, debbono riammettersi; per le monache in ispecie sono obbligati a procurarne in ogni modo il ritorno, tanto il Vescovo, quanto il Superiore, se il monastero è esente.

Tit. XVI. DIMISSIONE DEI RELIGIOSI. — Premesso che *ipso facto* s'intendono legittimamente dimessi (sicchè non occorre altro che la dichiarazione del fatto), tutti quei religiosi comunque professi che abbiano apostatato dalla fede, oppure fuggiti con persona d'altro sesso o abbiano attentato matrimonio civile, il Codice, seguendo le norme già recentemente pubblicate (cfr. vol. XXIII, pag. 156) tratta in quattro capitoli della dimissione o espulsione dei religiosi, a seconda dei voti dai quali erano legati.

I. Quanto al religioso di *voti temporanei*, anche prima che questi spirino, può esser dimesso per cause gravi, da manifestarglisi con facoltà di rispondere; se ciononostante il Superiore (supremo) col suo Consiglio emette il decreto di dimissione, il religioso può ricorrere in sospensivo alla S. Sede. Eseguito il decreto, il medesimo religioso col fatto stesso è sciolto dai voti, e, se non ha ordine sacro, torna senz'altro laico (647-648).

II. Quanto al religioso di *voti perpetui* ma in religione laicale, o clericale *non esente*. Per dimetterlo debbono precedere da parte sua tre delitti, con doppia ammonizione e mancanza di emenda: tutto ciò dovrà provarsi giuridicamente dinanzi al Superiore Supremo col suo Consiglio, data al reo facoltà di difendersi. Il decreto dovrà poi confermarsi dalla S. Sede per essere eseguibile. In caso però di grave scandalo esterno o se sovrasti nel ritardo un gravissimo pericolo alla comunità, il religioso potrà senz'altro essere espulso in abito secolare dal Superiore provinciale col suo Consiglio, e in caso estremo dal Superiore locale d'intesa con l'Ordinario; di tutto poi dovrà farsi relazione dal Provinciale o dall'Ordinario alla S. Sede (649-653).

III. Quanto al religioso di voti *perpetui* in religione *clericale esente* occorre un vero processo giudiziale secondo le norme seguenti che revocano qualunque contrario privilegio. Essenziale

la prova di incorreggibilità emergente da una doppia ammonizione dopo la quale il reo si dimostri di nuovo col fatto pervicace in delitti esterni, sia contro il diritto comune, sia contro il regolare. Tali ammonizioni, dopo raccolta la prova del fatto, debbono farsi dal Superiore immediato o per suo mandato: separate, almeno, da tre giorni di tempo; con comminazione di espulsione. Se il reo non si emenda e non può correggersi neppure col trasferimento, o altro rimedio, si mandino gli atti al Superiore Supremo, che costituito il tribunale (egli stesso col Consiglio, che deve constare almeno di altri quattro membri) nominerà il Promotore di giustizia e gli passerà gli atti. Se questi, anche dopo nuova istruttoria conclude pel procedimento, si debbono sottomettere al tribunale le prove e le difese del reo (che potrà nominare un difensore o chiederlo d'ufficio) su tutti i tre punti, cioè delitti commessi, monizione doppia, mancanza di emenda. Data la sentenza per l'espulsione, dovranno trasmettersi gli atti alla S. Sede e attenderne la conferma; nelle regioni però troppo distanti da Roma, il Superiore Supremo col consenso del suo Capitolo, potrà ordinare che sia eseguita nel frattempo, commettendone l'esecuzione ad almeno tre buoni e prudenti religiosi. Nel caso poi di gravissimo scandalo e di pericolo in mora anche il Superiore locale col suo Consiglio potrà procedere senz'altro all'espulsione e dopo questa istituire gli atti opportuni (c. 654-668).

IV. La situazione canonica dei religiosi di voti perpetui dimessi è ben differente da quella dei secolarizzati. Rimangono infatti obbligati a tutti i voti: i chierici non *in sacris* sono senz'altro ridotti alla condizione dei laici; quelli *in sacris* espulsi *ipso facto* (c. 646) o per delitto infamante, debbono deporre per sempre l'abito *ecclesiastico;* se per altri delitti, rimangono sospesi finchè la S. Sede non li assolva, la quale può obbligarli a restare in una determinata diocesi, il cui Ordinario, ben avvertito del caso, dovrà assegnar loro una dimora obbligatoria: obbedendo essi, *a*) potranno rivestire l'abito ecclesiastico secolare; *b*) la Religione dovrà passar loro un sussidio caritatevole, se non hanno altri mezzi; *c*) emendandosi, dopo un anno, potranno esser riabilitati, se sacerdoti, alla s. Messa, e anche altri ministeri, in guisa di non essere più di carico alla Religione: se diaconi o suddiaconi, la S. Sede deciderà su la loro sorte; infine passato un triennio in buona condotta, avranno diritto

di tornare alla Religione. Se invece non obbediscono, o continuano a portarsi male, non più tardi di un anno, saranno privati dell'abito, di ogni sussidio, e abbandonati al loro destino, riferendone il Vescovo alla S. Sede (669-672).

Tit. XVII. Delle Comunità senza voti. — Dei due elementi costituenti lo stato religioso, vita comune, e voti, hanno il primo, ma non il secondo, quindi, propriamente, non si conviene loro il titolo di *religiosi*. Ma, attesa la prevalenza che il Codice dà al primo elemento, e atteso ancora che, come meglio manifesta il can. 642, § 2, anche in queste Comunità si ha un giuramento di perseveranza o altre simili promesse, che possono costituire una « quasi-professione » (parola che giustamente nel Codice non ricorre mai), non vi è stata difficoltà in adattare ad esse gran parte delle norme date pei religiosi: così per la loro distinzione in clericali e laicali, di diritto diocesano o pontificio (c. 673 § 2), per la erezione o soppressione di Istituti, province e case (674), pel regime interno (675), per l'amministrazione dei beni (676), per l'ammissione di soggetti (677), circa i doveri (679) specie la clausura, e circa il transito e l'egresso (681). Si distingue però quel che proviene ai membri *intuitu societatis*, dal rimanente che resta in loro proprietà e disposizione (c. 676); quanto agli studi e ordinazioni, si reggono come i chierici secolari. Nel rimanente dànno norma le speciali costituzioni o statuti di ciascuna.

Parte terza. — Dei Laici. — Il Codice dichiara specialmente i loro *diritti* e *doveri* solo in confronto al clero: quindi asserisce loro il diritto di ricevere da questo gli aiuti spirituali e vieta loro di portar abito ecclesiastico se non siano sagrestani o seminaristi (682-683). Quanto al dovere di riverenza e ossequio, ne era già detto nel can. 119 come diritto del clero. Nel rimanente il Codice, nel sano intento di promuovere maggiormente l'*organizzazione* delle forze cattoliche, non s'occupa che delle *associazioni* dei fedeli, in genere (tit. XVIII) e in specie (tit. XIX), con disposizioni ovvie che pel nostro scopo basta enunziare.

Il tit. XVIII stabilisce il diritto fondamentale delle pie associazioni; la loro creazione canonica ordinariamente mediante decreto episcopale, in scritto, gratuitamente, di cui son complemento il titolo e gli statuti; la loro sommissione all'autorità diocesana in quanto non partecipino dell'esenzione di Ordini

religiosi; il loro diritto di acquistare, possedere, non però di questuare senza speciale licenza del Vescovo; tratta poi della ammissione dei soggetti, iscrizione (necessaria per la validità), e loro dimissione; del diritto di radunanza, elezione dei superiori (il Preside e il Cappellano sono in genere di nomina o conferma episcopale); della loro soppressione, in facoltà del Vescovo, quando non siano state erette dalla S. Sede (canoni 684-699).

Il tit. XIX tratta invece delle Associazioni in specie, classificandole in Terzi Ordini, Arciconfraternite, Confraternite, Pie Unioni primarie, altre Pie Unioni. Tale è pure la loro precedenza quando intervengano collegialmente; però la Conf. del SS. Sacramento precede anche le Arciconfraternite nelle processioni eucaristiche. In particolare:

I *terzi Ordini* sono organizzazioni accessorie di Ordini Religiosi da cui dipendono, e assegnano per fine ai loro membri lo stesso acquisto della perfezione religiosa, in modo però adattato alla vita nel secolo. Il Codice, mentre conferma nel loro stato gli esistenti, attesa la loro sufficienza ai bisogni della società cristiana, vieta la costituzione di nuovi (c. 703, § 1), anzi subordina l'istituzione di nuovi gruppi o sodalizi di terziari anche di Ordini già esistenti, al giudizio del Vescovo, cui pure spetta permettere l'uso pubblico di abiti speciali. Il Codice conferma il diritto attuale circa la proibizione ai religiosi di appartenere a terzi Ordini, e a tutti di essere terziari di due o più Ordini; concede però liberamente di passare dall'uno all'altro: toglie ogni obbligo di intervenire a pubbliche processioni e funzioni; ma se l'intervento avviene, impone che si rechino le insegne e si proceda sotto propria croce.

Le *pie Unioni* sono associazioni individue col fine di esercitare determinate opere di pietà o carità; se costituite organicamente si dicono *sodalizi*, i quali se hanno per fine (anche) l'esercizio del culto pubblico, si dicono *confraternite*, e in tal caso occorre un formale decreto d'erezione da parte del Vescovo, trattandosi di vere persone morali (cfr. c. 100 § 1); per le altre basta il consenso del Vescovo. Seguono quindi le regole, segnatamente per le confraternite, circa i soggetti (escluse le donne), il titolo, la legge di distanza, l'oratorio, l'abito o insegne, le adunanze, specie elettive, la coordinazione al mini-

stero parrocchiale, le funzioni, ecc., delle quali cose tutte fu già trattato in questo periodico.

Le *Arciconfraternite* e le *Unioni primarie* costituiscono semplicemente un grado gerarchico (senza alcuna giurisdizione) nella specie delle precedenti. Sono di origine pontificia, dalla quale ripetono il privilegio loro caratteristico, di aggregarsi le confraternite e pie unioni di ugual fine e titolo, secondo maggiore o minore estensione, comunicando loro speciali privilegi, che altrimenti esse non avrebbero. Il Codice fissa le norme generali dell'aggregazione, da farsi previo il consenso e lettere testimoniali della associazione da aggregare, con determinazione precisa delle grazie e privilegi comunicati, con formola stabilita, e *assolutamente gratis*, cioè senza alcun *diritto fisso*, col solo compenso delle spese di diploma, scrittura, spedizione, ecc. (720-725). (*Continua*).

QUESTIONI.

5 *Se un parroco rimosso dal beneficio abbia diritto che gli sia restituito il sacro patrimonio, che gli servì per titolo di sacra ordinazione.*

) Un sacerdote ordinato a titolo di sacro patrimonio costituito dal reddito d'un terreno, lasciato da un pio benefattore, eletto parroco, dovette cedere ad altro chierico questo titolo. In seguito venne rimosso dalla parrocchia a norma del Decreto « Maxima cura » e per nuova provvista ebbe una cappellania amovibile. Si domanda. È sufficiente questo nuovo titolo o può esigere che gli venga restituito l'antico titolo?

R. Riassumiamo in proposito quanto in altre circostanze fu discusso in questa Rivista. Prima della pubblicazione del Codice si disputava se un sacerdote che perdesse il sacro patrimonio, fosse obbligato a sostituirlo con altro titolo, ma riflettendo che non v'era alcuna legge canonica la quale obbligasse il sacerdote a sostituire il sacro patrimonio perduto in tutto o in parte, si conchiudeva con lo Scavini: « si casu perierit titulus, et non amplius ad alium ordinem sit ascensurus ordinatus, qui aliunde certo ac firmiter habeat unde honeste vivere possit, videtur non esse inquietandus » (Tom. III, n. 550 edit. XIV). Il Tridentino (sess. 21 cap. 2 de ref.) stabiliva che poteva ammettersi la rinunzia al benefizio, che serviva da titolo di sacra ordinazione, purchè constasse che l'ordinato avesse *aliunde* di che vivere onestamente, richiedendo però per la validità della rinunzia si facesse menzione nell'atto della resignazione, che il bene-

ficio costituiva titolo di sacra ordinazione. « Id vero beneficium resignare non possit, nisi facta mentione quod ad illius beneficii titulum sit promotus, neque ea resignatio admittatur, nisi constito, quod aliunde vivere commode possit ». Quando fossero osservate queste norme, e al Vescovo constava che il sacerdote o beneficiato, perdendo il sacro patrimonio, o il beneficio, constituenti il titolo di ordinazione, aveva altri mezzi per sostentarsi, non vi era alcuna legge che obbligasse assolutamente a sostituirvi altro titolo. Il Codice non sembra avere modificato questa disciplina, poichè col Canone 980 § 1 prescrive che l'Ordinato *in sacris*, se perde il titolo di ordinazione deve provvedersene un altro, a meno che, il Vescovo non giudichi che si sia provvisto altrimenti alla sua onesta sostentazione. « Ordinatus in sacris, si titulum amittat, *alium sibi provideat*, nisi, iudicio Episcopi, eius congruae sustentationi aliter cautum sit ».

Dal citato Canone appare altresì evidente che, a rigore, quando si perda il beneficio parrocchiale, più che un diritto, il parroco rimosso ha l'obbligo di provvedersi da sè di un nuovo titolo, e non può pretendere che tale nuovo titolo gli sia fornito dall'Ordinario. Applicando questi principî al caso proposto, poichè l'Ordinario ha stimato sufficiente provvista, la collazione di una cappellania amovibile, il parroco rimosso non può a rigore di diritto pretendere altro dal suo Ordinario. Il Canone 2154 nell'indicare le varie provviste da farsi al parroco rimosso, lascia libertà di provvedere con la traslazione ad altra parrocchia, o coll'assegnazione di altro ufficio o beneficio, o con qualche pensione, *prout casus ferat et adiuncta permittunt*. In specie, poi, quanto alla pensione sul beneficio parrocchiale rinunziato, vanno osservate le tassative limitazioni del can. 1429, § 2, che vieta di superare il terzo del reddito netto e certo. Cfr. pure il can. 2299, § 3, ove i termini sono anche più generali: « Nequit clericus privari beneficio *cuius titulo ordinatus fuit*, nisi aliunde eius honestae substentationi provideatur ».

6. *Se si possono imporre degli oneri dopo vari anni dalla costituzione del legato che dagli atti pubblici apparisce senza oneri.*

Una signora senza alcun previo accordo con la Curia nè col parroco, alcuni anni or sono intestava alla parrocchia una rendita annua di L. 150, senza specificare oneri di sorta. Ora pretende dall'attuale parroco che si rediga un atto da obbligare in coscienza ed in perpetuo, col quale quell'annua rendita venga gravata di 24 messe piane e 2 funerali annui al cimitero. Il parroco si ricusa, non potendo la sua parrocchia, già povera, essere gravata di nuovi pesi. È giustificabile questo rifiuto?

R. La condotta seguita dalla signora nell'intestare quella rendita alla parrocchia, senza consultare nè il parroco, nè il Vescovo, faceva

certamente presumere che essa avesse voluto favorire il beneficio parrocchiale con una donazione pura e semplice. Il fatto stesso che per alcuni anni, cioè finchè non mutò il parroco, essa non parlò mai di quegli oneri, non poteva non confermare quella presunzione. La donazione doveva considerarsi come perfetta, essendo intervenuta l'accettazione anche da parte delle autorità Economali che hanno il diritto di vigilanza sui benefici pieni, poichè l'intestazione ottenuta a favore di un ente morale, di rendita pubblica, presuppone l'assenso dei vari enti interessati, risultante da atto scritto. Ora una donazione non si può nè ridurre nè revocare se non nei casi contemplati dal diritto. Due ipotesi potrebbero autorizzare nel caso la revoca della donazione, se cioè fosse stata fatta *sub conditione resolutiva*, e questo non consta; oppure se il rifiuto del parroco ad assumere quegli oneri dovesse considerarsi come una grave ingratitudine verso la donatrice, ma neppure questa ingratitudine risulta, poichè l'atteggiamento del parroco è dovuto all'obbligo che ha di tutelare il beneficio impedendo che venga gravato da oneri non giustificati nè giustificabili. E poi non basta qualunque ingratitudine.

Il Codice italiano prescrive: « La rivocazione, per causa d'ingratitudine, non può essere proposta che nei seguenti casi: Se il donatario abbia attentato alla vita del donante; se siasi reso colpevole verso di lui di altro crimine, sevizie od ingiurie gravi; se gli neghi indebitamente gli alimenti (art. 1081). Il Codice Canonico non ammette poi alcuna forma di revoca per ingratitudine (cfr. can. 1536 § 4). Ad ogni modo, volendo evitare un procedimento giudiziario sempre fastidioso e di esito incerto, poichè l'Ordinario stima quel legato inaccettabile, e poichè, godendo la parrocchia del supplemento di congrua, in una verifica di rendite, potrebbe essere diminuito il sussidio per la rendita aggiunta risultante dal titolo pubblico senza onere alcuno, sarebbe opportuno invitare la signora ad ottenere lo svincolo dell'annua rendita intestata alla parrocchia. Qualora il R. Procuratore dichiarasse impossibile lo svincolo, il parroco potrebbe insistere perchè il legato resti come risulta dagli atti pubblici, cioè come una donazione pura e semplice senza oneri; oppure se prevede di dover subire delle imposizioni, potrebbe convenire con la signora per una riduzione degli oneri, stipulando atto pubblico, da poter esibire per l'accertamento delle passività, quando ne sarà il caso. Così agendo, noi stimiamo che il parroco possa restare tranquillo in coscienza. La signora legataria che non pensò a consultare la Curia, dovrà imputare alla sua condotta poco prudente, se le sue pie intenzioni non possono essere mandate ad esecuzione. Tra il danno *privato* e quello di un ente morale, nel nostro caso non potendosi evitare ambedue, conviene permettere il primo. Non sarà inutile aggiun-

gere che a norma del Regolamento 25 aprile 1899 n. 350, gli oneri *legittimamente* imposti sulle rendite prebendali e specialmente quelli per *legati pii* sono deducibili, solo quando non rappresentano un onere personale del parroco. I legati o possono adempiersi personalmente dal parroco, o questi deve servirsi dell'opera di un altro sacerdote. Orbene, solo in questo secondo caso la *spesa effettiva* è deducibile nella somma però strettamente necessaria. Questa spesa però effettiva può aversi anche quando il parroco debba recarsi ad adempiere il legato in altra chiesa ed abbia un dispendio per viaggi, trasporti e simili (Art. 16 regolam.). Per la documentazione occorrono: *a*) gli atti constitutivi o, in mancanza, qualche equipollente per comprovare l'esistenza del legato; *b*) un certificato della Curia ecclesiastica comprovante l'ammontare della spesa effettiva in base alla media dell'ultimo triennio, la ragione per la quale il parroco non può adempiere personalmente il legato. Se pertanto nel caso proposto il parroco dovrà accettare qualche onere sulla rendita intestata alla sua parrocchia, lo faccia risultare legalmente tenendo presenti le accennate disposizioni regolamentari.

7. *Circa l'onere della Messa pro populo per gli Economi.*

Quali pratiche occorre fare per ottenere che durante la vacanza del beneficio parrocchiale, l'Economato Generale dei Benefici Vacanti, riconosca l'onere della *Messa pro populo* rimborsandone l'elemosina per l'applicazione ai Vicari economali?

R. Nel fascicolo ottavo dell'annata corrente, rispondendo al quesito 54, pag. 254, affermavasi che l'Economato Generale dei Benefici Vacanti delle provincie Meridionali aveva sempre rimborsata l'elemosina per le *Messe pro populo* applicate dagli Economi spirituali, dietro l'esibizione di un regolare attestato della Curia. L'affermazione doveva riferirsi agli Economi spirituali non civilmente riconosciuti e per il tempo che ancora non avevano ottenuto il R. *Placet* alla loro bolla di nomina. Sebbene le bozze di stampa fossero state corrette in questo senso, per una delle solite sviste del proto, la qualifica di Economi spirituali passò senza la clausola restrittiva di « non civilmente riconosciuti ». Poichè l'argomento è di somma importanza per tanta parte del clero, che spesso è costretta ad esercitare il più difficile e spesso il più penoso dei ministeri, senza potere avere di che vivere onestamente, cercheremo di trattarlo ampiamente in uno dei prossimi fascicoli. Allo stato attuale delle cose, in attesa che le ragioni del clero curato, siano meglio valutate e prese in quella considerazione che meritano dalle autorità economali e dal Governo centrale, consigliamo specie agli Economi spirituali di parrocchie estese e di territorio disagiato,

di far valere il diritto a un assegno maggiore, ricordando che l'assegno delle L. 360 annue rappresenta il *minimo* aumentabile in proporzione delle rendite del beneficio e dell'estensione delle parrocchie.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Circa la prova della fiducia testamentaria. — La capacità patrimoniale degli enti morali a ricevere donazioni o lasciti testamentari, salvo le eccezioni espressamente contemplate dalla legge, subisce una limitazione nel senso che essa si integra solo mediante l'autorizzazione governativa, senza la quale per tali enti sussiste uno stato di relativa incapacità.

Le disposizioni legislative riguardanti la non validità degli atti compiuti in frode alle norme che regolano la capacità di ricevere per donazione o per testamento sono applicabili eziandio alle frodi contro le norme concernenti la integrazione della capacità degli enti morali mediante l'autorizzazione governativa.

Tale principio si trova non solamente contenuto negli articoli 2, 829, 932, 1060 del Cod. civ. e nella legge 5 giugno 1850, n. 1039, ma confermato con espressa dichiarazione nell'art. 28 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, la quale non ha portato alcuna innovazione nello stato di diritto degli enti ecclesiastici conservati da detta legge e dalle precedenti.

Si rende quindi ammissibile la prova della fiducia testamentaria nel caso in cui l'erede legittimo assuma che la disposizione a favore di un individuo capace di ricevere è in realtà destinata a favore di un ente morale ecclesiastico conservato, sottraendo in tal modo quest'ultimo all'obbligo dell'autorizzazione governativa e alla prescritta conversione dei beni. — Cass. Roma, 28 maggio-4 luglio 1916. Muccichelli c. Propaganda Fide e altri. (Cfr. *Il Diritto Ecclesiastico Ital.*, disp. 108, pag. 529).

Circa l'ecclesiasticità delle fondazioni dell'Ordine di Malta. — L'Ordine di Malta ha conservato e conserva tuttora il carattere d'istituzione ecclesiastica, quantunque sia stato sottratto agli effetti delle leggi eversive; e perciò ha carattere prettamente beneficiario un baliaggio istituito nell'Ordine stesso.

Anche volendo prescindere dal suo carattere ecclesiastico, non può cader dubbio che l'Ordine di Malta sia un ente di diritto pubblico, in conformità della sua storia, delle sue tradizioni e delle sue funzioni.

E conseguentemente sono anche di diritto pubblico le singole fondazioni — baliaggi, commende — costituenti l'Ordine stesso, l'essenza delle quali non può essere mai alterata da private convenzioni

Il baliaggio e la commenda sono istituti diversi e distinti aventi però ambedue carattere d'istituto di diritto pubblico, perciò non sono ad essi applicabili le regole di successione che erano in vigore per i fidecommessi — Cass. Roma, Sez. Unite, 15 gennaio-15 febbraio 1916. Barberini Sciarra c. Barberini Sacchetti. (Cfr. *Il Diritto Eccl, Ital.*, disp. 108, pag. 535).

Circa il licenziamento del rettore di una chiesa municipale. — È *impiegato comunale* il sacerdote nominato, con assegno fisso sul bilancio municipale, rettore di una chiesa mantenuta a spese del Comune aperta al culto per soddisfare un interesse della cittadinanza.

Perciò il sacerdote così nominato ha diritto di reclamare contro la deliberazione comunale di licenziamento.

Ma tale reclamo va proposto dinanzi la Giunta provinciale amministrativa, e non dinanzi all'autorità giudiziaria, la quale non ha potere di conoscere della nullità e illegalità della deliberazione di licenziamento anche al solo effetto del risarcimento dei danni.

Solo dopo che la Giunta provinciale amministrativa avrà deciso sulla illegalità della deliberazione potrà il giudice ordinario pronunciare sulla domanda di risarcimento di danni. — Cass. Roma, Sezioni Unite, 15 novembre-2 dicembre 1916. Comune di Licata c. Pace. (Cfr. *Il Diritto Eccl. Ital.*, vol. X, disp. 109, pag. 6 e seg.).

Circa la dichiarazione di Collegialità di una Chiesa (Concord. 1818). — I provvedimenti emanati dagli Alti Esecutori del Concordato del 1818 fra la Santa Sede e il Governo borbonico, nell'orbita delle funzioni loro affidate, avevano, da soli, piena e perfetta efficacia, non condizionata all'approvazione sovrana.

La dichiarazione di collegialità di una Chiesa, ammessa dai detti Alti Esecutori in seguito a concerto partecipato agli Ordinari ed approvato dai Sovrani committenti, costituisce un provvedimento definitivo, che non aveva bisogno di una reale sanzione posteriore.

Tale dichiarazione non rimase caducata per l'abolizione del Concordato, non potendo essa annoverarsi fra le *disposizioni* e i *provvedimenti* di esecuzione dipendenti dalla convenzione passata tra la Santa Sede e il Governo borbonico, di cui è parola nell'art. 1 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 248.

Ma anche ammesso che tale dichiarazione avesse perduto l'originario valore giuridico, essa varrebbe sempre come fonte di prova che in concorso di altri elementi di fatto, condurrebbe alla stessa conseguenza di ritenere la collegialità della chiesa.

Può bene ammettersi la esistenza di un ente unico, la Collegiata a cui era aggregato un clero ricettizio. — Cass. Roma, 12 giugno-17 agosto 1916. Comune di Francavilla Fontana c. Fondo Culto. (Cfr. *Il Diritto Eccl. Ital.*, l. c., pag. 14).

Circa le spese e oneri di culto nelle ex ricettizie. — Il diritto della Parrocchia alle spese di culto è imprescrittibile, perchè altrimenti verrebbe colpito nella sua essenza l'ente che una legge di ordine pubblico ha voluto conservare e provvedere dei mezzi necessari pel suo funzionamento.

È soggetta a prescrizione soltanto l'azione di rimborso di una o più annualità delle spese di culto erogate dal parroco.

Nelle Chiese ex ricettizie curate, ove non vi sia una dotazione speciale destinata alle spese di culto, queste gravano sui beni della Chiesa medesima, e perciò costituiscono un onere patrimoniale, che, in base alla legge 15 agosto 1867, n. 3848, si è trasmesso al Fondo Culto col trasferimento del patrimonio dell'ente.

Il diritto all'abitazione rientra fra gli oneri patrimoniali della Chiesa ricettizia per essere la casa canonica considerata come coefficiente necessario pel decoro del parroco e pel perfetto adempimento della sua missione.

L'obbligo quindi della corresponsione del fitto della casa canonica è dall'art. 14 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, imposto al Fondo Culto anche a favore dei titolari delle Parrocchie semplici e quando la Parrocchia sia mancante di tal casa.

Le attestazioni delle Curie vescovili hanno piena efficacia probatoria per i fatti che rientrano nella sfera della giurisdizione ecclesiastica del Vescovo e pei quali dalla legge civile non sia stabilito alcun mezzo speciale di prova; ma non nei rapporti di ordine civile nel quale caso la prova deve essere fatta secondo il sistema probatorio civile.

Rientra nei rapporti di ordine civile l'accertamento delle spese di culto erogate dal parroco durante il periodo della sua gestione.

A norma dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191 è da ritenersi accettata, e quindi non impugnabile, la liquidazione amministrativa in ordine alle partite non impugnate.

I partecipanti di una chiesa ex ricettizia, in corrispettivo dello assegno percepito, hanno l'obbligo di coadiuvare il parroco e insieme ad esso di provvedere all'ufficiatura delle chiese.

Gli interessi delle somme dovute per spese di culto decorrono dalla domanda giudiziale e non dalle scadenze dei pagamenti, non esistendo fra parroco e Fondo Culto rapporti di utile gestione e non essendo quindi applicabile l'art. 1144 Cod. Civile.

La decisione sulle spese può essere impugnata in Cassazione nel caso di assoluta mancanza di motivazione. — Cass. Roma, 13 novembre-2 dicembre 1916. Fondo Culto c. Martini. (Cfr. *Il Diritto Eccl. Ital.*, l. c., pag. 108 e seg.).

Circa l'obbligo dei Comuni per la ricostruzione degli edifici di culto. - Coll'art. 320 della legge com. e prov., testo

unico 21 maggio 1908, letteralmente riportato nel nuovo testo unico del 1915, debbono ritenersi abrogate le leggi esistenti negli ex-Stati italiani relativamente agli oneri che per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, dovevano con un certo ordine graduale stare a carico di vari coobbligati, fra i quali i parrocchiani a preferenza del Comune.

Conseguentemente mancando, nella suddetta disposizione legislativa, qualsiasi richiamo alle antiche discipline sulla materia, deve intendersi esplicitamente e categoricamente sanzionato l'obbligo dei Comuni di provvedere alla conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, ogni qualvolta l'ente a ciò direttamente interessato non abbia i mezzi sufficienti al fine.

Tale obbligo dei Comuni non può intendersi limitato alle riparazioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'edificio di culto, ma deve estendersi anche alla ricostruzione *ex novo* di esso quante volte sia per vetustà, sia per ragioni d'igiene od anche per ristrettezza, non risponda più ai bisogni attuali della popolazione.

Tribunale di Ascoli Piceno, 26 febbraio-2 marzo 1916. Parroco di Venarotta c. Comune di Venarotta, (Cfr. *Il Diritto Eccl. Ital.*, disp. 111, pag. 144 e seg.).

Inapplicabilità della tassa di esercizio e rivendita a Seminari. — I seminari diocesani, enti conservati dalle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, sono personalità giuridiche costituite non già a fine di lucro, ma esclusivamente a scopo di studio e di avviamento al sacerdozio.

Per essi è quindi inapplicabile la tassa di esercizio e rivendita. — Trib. di Catania, 31 dicembre 1914. Seminario di Catania c. Comune di Catania. (Cfr. *Il Diritto Eccl. Ital.*, l. c., pag. 148).

CRONACA ECCLESIASTICA.

NOMINE PONTIFICIE. — Il S. Padre si è degnato di nominare: 13 luglio 1918, Mons. Achille Locatelli, *Nunzio apostolico nel Portogallo*, e Mons. Sebastiano Nicotra, *Nunzio apostolico nel Belgio*; 16 settembre 1918, Bonaventura Cerretti, *Consultore della S. C. per la Chiesa Orientale*, e Mons. Isaia Papadapoulos, *Consultore della S. C. per gli affari ecclesiastici straordinari*.

LUTTO NEL S. COLLEGIO. — Il Card. Giovanni Farley, Arcivescovo di New York, è morto di una polmonite il 17 settembre scorso.

Era nato il 20 aprile 1842 nella contea di Armagh in Irlanda. Abbracciato lo stato ecclesiastico, venne a compiere gli studi a Roma nel Collegio di Propaganda Fide, ove fu ordinato nel 1870 dall'Arcivescovo di New York, Cardinale Mac Closkey.

Da Roma, il Farley, passò a Parigi ove si trattenne qualche tempo nel Seminario di S. Sulpizio. Di là raggiunse New York e rimase presso il Cardinale Arcivescovo in qualità di Segretario. Nel 1895, quando compiva le sue nozze d'argento sacerdotali, fu scelto dall'Arcivescovo Corrigan, successore dell'E.mo Mac Closkey, per suo Vescovo ausiliare col titolo episcopale di Zeugma.

Al Corrigan stesso successe nella Sede di New York il 15 settembre 1902. Nel 1904 fu nominato Vescovo assistente al Soglio pontificio e nel 1911 fu creato Cardinale del titolo di Santa Maria sopra Minerva. Apparteneva alle Congregazioni Concistoriale e di Propaganda Fide.

La sua morte è un lutto assai grave per la Chiesa Americana. Organizzatore di rara abilità e d'instancabile tenacia, egli aveva contribuito assai largamente allo sviluppo della Chiesa cattolica nella grande Confederazione. Chiamato ad esercitare il suo ministero a New York, che è il principale punto d'arrivo dell'immigrazione europea, il Cardinale Farley, in seguito al vertiginoso accrescimento della popolazione in New York, aveva dovuto dare il più largo sviluppo all'organizzazione gerarchica; e quindi sotto il suo governo si erano moltiplicate le parrocchie e le istituzioni ecclesiastiche. Egli, ben conscio dell'importanza dell'istruzione popolare, non permetteva che si fabbricasse una chiesa parrocchiale, senza che contemporaneamente al suo fianco sorgesse la scuola. Per dare una idea della intensità della vita cattolica in New York sotto l'episcopato del Cardinal Farley, basterà ricordare che quella Archidiocesi, secondo i calcoli fatti alla fine del 1917, contava 388 chiese, delle quali 132 nella città, 206 nei dintorni. Ad esse si devono aggiungere 199 cappelle e 35 stazioni di missioni. I collegi tenuti da ecclesiastici sono 23 maschili con 6523 alunni e 46 femminili con 5493 alunne. Le scuole parrocchiali sono 376 con 94.139 alunni, 45.951 maschi e 48.188 femmine.

NECROLOGIO. — 31 agosto 1918. Mons. Antonio Giuseppe de Souza Barroso, vescovo di Oporto; 23 settembre id. Mons. Pellegrino Maria Francesco Stagni, arcivescovo titolare di Ancira; 25 id. Mons. Giovanni Ireland, arcivescovo di San Paolo di Minnesota (Stati Uniti); Id. id. Mons. Andrea Segura y Dominguez, vescovo di Tepic (Messico); Id. id. Mons. Francesco Silas Chatard, vescovo di Indianapolis (Stati Uniti); 15 ottobre, Mons. Lorenzo Chieppa, vesc. di Lucera.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P. S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Concessione di indulgenza plenaria ai membri del Sodalizio del Santo Bambino di Praga, nel giorno della festa (1), *e trasferimento dell'indulgenza già concessa per le pie pratiche del 25 di ciascun mese* (2), *ad altro giorno in cui si compiano.*

Breve. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Benigne annuentes oblatis Nobis precibus a Procuratore Generali Ordinis Carmelitarum Excalceatorum, collatisque consiliis cum dilecto filio Nostro S. R. E. Cardinali Maiore Poenitentiario, de omnipotentis Dei misericordia ac Bb. Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis nunc et in posterum existentibus sodalibus Domini Infantis Iesu sub titulo Pragensis, ubique terrarum, qui die quo festum sodalitatis celebratur, quotannis, admissorum sacramentali confessione expiati et coelestibus epulis refecti, propriam, si exstet, sodalitii ecclesiam, secus quodvis publicum templum sive sacellum, a medietate praecedentis diei ad mediam usque noctem festivitatis eiusdem, devote visitent, ibique pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus fidelium in

(1) Negli Statuti (II, 4) è detto « Festum annuum Sodalitatis dominica I post Circoncisionem, vel alia die semel statuenda celebretur ».

(2) Sono le indulgenze pei Misteri o Gradi della S. Infanzia (plenaria, se in pubblica chiesa o Oratorio; di 300 g. se in privato). Cfr. *Raccolta*, p. 82-87.

purgatorio detentis per modum suffragii applicari posse, misericorditer in Domino concedimus et largimur. Commoditati autem sodalium eorundem benigne prospicientes, cum pluribus in locis exercitium menstruum sodalitatis proprium non die vicesimo quinto mensis, sed alio, locum habeat, largimur, ut ipsa die sodales, qui illo exercitio adsistunt, indulgentias sub die vicesimo quinto concessas lucrari licite queant, dummodo quae iniuncta sunt pietatis opera in Domino rite peregerint. Insuper facultatem facimus, concessionem hanc Nostram in sodalitatis summario, dummodo idem iam sit rite adprobatum, inserendi. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis ac sigillo personae in ecclesiastica dignitate vel officio constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris die XXII iulii MCMXVIII, Pontificatus Nostri anno quarto.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status*.

II.

Al R. D. Giacomo Ogier, Preside della Lega « Pro Ecclesia et Pontifice », accennando i doveri dei cattolici pel dopo-guerra.

Lettera. — *Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem.* — Utrumque Nobis perplacuit, et tua plena pietatis, observantiaeque epistola, et scriptio qua sodalitatis istius cui praesides, rationes retulisti superioris anni. Equidem tam salutare et peropportunum opus his rerum difficultatibus perstitisse atque etiam aliquid cepisse incrementi, laetamur, optamusque ut magis atque magis florere pergat. Etenim cum compositae res fuerint, diligens optimo cuique danda erit opera ut christianae gentes, quas saeviente bello, contrariae rationes causaeque dissociarunt, arctiore quodam caritatis vinculo inter se copulentur; et, ad nova belli pericula praecavenda, legis aeternae statuta colant, Vicario Iesu Christi duce ac magistro. Patriam tueri magnum quidem est officii munus, sed meminerit semper christianus homo ita sibi terrenam cu-

randam esse patriam ut caelestem non amittat; « non enim « habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus ». Ad eam ut perveniatur, omnino illum audire, illi obtemperare, necesse est cui claves in beato Petro datae sunt regni caelorum. Quod autem ab omnibus praestandum est, id ipsum recte vos quam maximo studio exsequi, idemque propositum animis aliorum inculcare e vestro proprio instituto contenditis. Alacriter igitur id persequi ne cessetis. Nobis valde probantibus. Nos vero fidei ac pietatis vestrae documentum hab mus etiam petrianam stipem; de qua tibi et omnibus qui eam contulerunt, gratias agimus. Ac caelestium auspex munerum paternaeque benevolentiae Nostrae testis apostolica sit benedictio quam tibi, dilecte fili, sodalitatis in unaquaque natione ac dioecesi moderatoribus, sodalibusque omnibus, tum clerici tum laicis, amantissime in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXV mensis iunii MCMXVIII, Pontificatus Nostri anno quarto.

BENEDICTUS PP. XV.

III.

Al Card. Segretario di Stato nell'occasione della vittoria delle nostre armi, auspicando la cessazione completa delle ostilità.

Lettera. — *Signor Cardinale.* Dopo gli ultimi fortunati successi delle armi italiane, i nemici di questa Sede Apostolica, fermi nel loro proposito di sfruttare a suo danno tanto i tristi quanto i lieti avvenimenti, hanno procurato e procurano di eccitare contro di essa l'opinione pubblica italiana esultante per l'ottenuta vittoria, quasi che il Sommo Pontefice ne fosse invece in cuor suo dispiacente.

Ella, Signor Cardinale, ben conosce per quotidiana consuetudine i nostri sentimenti, come altresì quale sia la prassi e la dottrina della Chiesa in simili circostanze. Nella lettera del 1° agosto 1917 ai capi delle diverse Potenze belligeranti Noi facemmo voti, ripetuti poi anche in altre occasioni, perchè le questioni territoriali fra l'Austria e l'Italia ricevessero soluzione conforme alle giuste aspirazioni dei popoli, e recentemente abbiamo dato istruzioni al nostro Nunzio in Vienna di porsi in amichevoli rapporti con le diverse nazionalità dell'Im-

pero austro-ungarico che ora si sono costituite in Stati indipendenti. Gli è che la Chiesa, società perfetta, che ha per unico fine la santificazione degli uomini di ogni tempo e di ogni paese come si adatta alle diverse forme di governo, così accetta senza veruna difficoltà le legittime variazioni territoriali e politiche dei popoli.

Crediamo che se questi nostri giudizi ed apprezzamenti fossero più generalmente conosciuti, nessuna persona assennata vorrebbe insistere nell'attribuirci un rammarico che non ha fondamento.

Non possiamo per altro negare che una nube turba ancora la serenità dell'animo Nostro, perchè non sono cessate dovunque le ostilità, ed il fragore delle armi cagiona ancora in più luoghi e preoccupazioni e timori. Ma sperando che la lieta aurora di pace spuntata anche sul Nostro diletto paese, non tardi oramai a rallegrare gli altri popoli belligeranti, Noi pregustiamo le dolcezze di quel giorno, non più lontano, in cui la carità tornerà a regnare fra gli uomini, e la universale concordia stringerà le Nazioni in lega feconda di bene.

Ci è caro intanto di confermare a Lei, Signor Cardinale, la Nostra particolare benevolenza, e vogliamo che di questa Le sia nuovo pegno la Benedizione Apostolica che Le impartiamo con effusione di specialissimo affetto.

Dal Vaticano, 3 novembre 1918.

BENEDETTO PP. XV.

Sacra Congregazione Concistoriale.

Disposizioni relative agli ecclesiastici che ritornano dalla milizia. — Proemio – 1. Facoltà di dispensare dalle irregolarità ex defectu corporis e lenitatis *– 2. Informazioni da trasmettere e da chiedere – 3. Testimoniali e presentazione. Esercizi spirituali per non meno di otto giorni. Restituzione o privazione di offici – 4. Norme speciali per i seminaristi da riammettere – 5. Id. per i chierici religiosi – 6. Id. per i laici – 7. Circa i gravemente colpevoli e gli apostati.*

Decreto. — De clericis e militia redeuntibus. — Redeuntibus e militari servitio clericis, oportet ut Ordinarii omnes maximo cum studio nitantur eos omnes a mundano pulvere

detergere, quo inter armorum strepitus et quotidiana pericula pronum est etiam religiosa corda sordescere, eosque ab irregularitatibus et ab impedimentis quae dimicando contraxerint liberare. Hoc sane exigit ipsorum clericorum bonum, fidelium animarum salus et Ecclesiae utilitas.

Itaque Beatissimus Pater Benedictus PP. XV, dum cum Episcopis universis impense dolet grave vulnus ecclesiasticae disciplinae illatum clericos adigendo ad militare stipendium faciendum, quod, praeter reliqua, tot paroecias spiritualibus subsidiis et Seminaria suis alumnis magno cum christianae plebis detrimento privavit; in praesenti cum pax diu desiderata in eo iam sit ut lucescere videatur, ad sanctum finem assequendum renovandi in sacerdotibus a militia reversis ecclesiasticum spiritum et diluendi noxas quas forte contraxerint, auditis haud paucis Archiepiscopis nationum omnium quae inter se praesenti bello dimicarunt, de consulto peculiaris coetus Em.orum Cardinalium, haec quae sequuntur statuit atque revit:

Caput I. *De irregularitatibus.* 1. Omnibus Ordinariis locorum et religiosorum facultas conceditur dispensandi ab irregularitate ex defectu corporis cum suis sacerdotibus e militari servitio revertentibus, quoties ex testimonio scripto magistri caeremoniarum, qui sacerdotem examini subiecerit, plane constiterit ipsum posse sine alieno auxilio servare cum decore omnes ritus necessarios in Missae celebratione praescriptos; onerata super hoc ipsorum Ordinariorum conscientia.

In casibus vero gravioribus vel dubiis et quoties agatur de non promotis ad sacerdotium, recurrendum erit ad S. Sedem.

2. Pariter omnibus Ordinariis facultas conceditur dispensandi, saltem ad cautelam (1), ex irregularitate, quae a canonistis olim dicebatur *ex defectu lenitatis*, quoties sacerdotes, clerici et seminariorum seu religionum alumni in eam incurrerint non ex facto proprio sed ex necessitate, coacti nempe ad arma capessenda et mortem vel mutilationem forte inferendam. Quoties vero agatur de clericis in sacris qui, non legum necessitate coacti, sponte sua se obtulerunt ad arma suscipienda, aut ea suscepe-

(1) A norma dei can. 983 e 986 non vi sarebbe più infatti l'irregolarità, ne per difetto (cfr. can. 984), nè per delitto (cfr. *M. E.*, 1915, p. 147 s.).

runt, pro dispensatione ad S. Sedem erit recurrendum, firmo tamen praescripto can. 188, n. 6° (1).

Quapropter Ordinarii, praevio examine in singulis casibus, decernant cum revertentibus e militia quos ab irregularitate absolvere possint, quos ad S. Sedem remittere debeant.

Ipsi autem sacerdotes qui e militia revertuntur et sciunt se irretitos esse irregularitate S. Sedi reservata, ne audeant sacris ministrare antè obtentam dispensationem.

CAPUT. II. *De dandis et assumendis informationibus.* 3. Singuli locorum Ordinarii de clericis et Seminariorum alumnis alterius iurisdictionis, qui in sua diocesi militare servitium obeuntes per notabile tempus commorati sunt, vel adhuc commorentur, notitias, quantum fieri potest plenas, propriis illorum Ordinariis quam cito praebere accuratissime satagant: idque gravissimum conscientiae officium esse reputent, quo neglecto, haud modica christianae rei oriri poterunt detrimenta (2).

Notitias autem, quas Ordinariis de suis clericis et alumnis receperint, complere studeant per informationes ab aliis fontibus ac personis, ad rem quam deligentissime assumptis, ac demum per examen etiam personale de quo infra.

CAPUT III. *De sacerdotibus saecularibus et regularibus.* 4. Sacerdotes, sive saeculares sive religiosi, redeuntes e militia intra decem dies a reditu tenentur se sistere coram Ordinario suo eique exhibere litteras Ordinarii Castrensis vel saltem militaris cappellani sui, aliaque documenta quae testimonium reddant de eorum vita et moribus; quae omnia proinde secum afferre curabunt. Ordinario autem eos percontanti de iis quae pertinent ad externam seu publicam vitae rationem quam in militia duxerunt, de operibus ibi actis, de locis ubi commorati sint, respondere ex conscientia secundum veritatem iubentur.

Qui intra tempus superius praefixum Ordinarium suum non adibunt, suspensi manent ipso facto a divinis; a qua censura non relevabuntur, nisi quum quae supra mandata sunt impleverint.

5. Omnes sacerdotes, sive saeculares sive religiosi, intra tempus ab Ordinario suo designandum (quod sine iusta et neces-

(1) Questo can. presume de iure *nel caso* di milizia *volontaria* la rinunzia a qualsiasi ufficio ecclesiastico posseduto prima della guerra.

(2) Cfr. *M. E.*, 1916, p. 335, n. II, VII.

saria causa nimium protrahere non licebit), secedere debebunt in aliquam piam domum ab Ordinario designatam ad spiritualia exercitia peragenda, iuxta ipsius Ordinarii praescriptiones.

Qui huic praecepto non satisfecerint, manebunt pariter ipso facto suspensi a divinis, a qua censura non liberabuntur, nisi quum exercitiorum domum ingredientur.

6. Quum spiritualia exercitia, ut fructuose fiant, peragi debeant in aliqua pia domo a mundanis rumoribus r mot , in silentio, sub ductu prudentis ac pii directoris et cum subsidio praedicatorum et confessariorum, qui cum doctrina et prudentia vitae sanctitatem congiungant, necesse est ut Ordinarii multo studio haec omnia comparent.

Sed quum vix possibile sit ut singulae dioceses et religionum provinciae domum pro spiritualibus exercitiis plene instructam habeant; Episcopi curent cum aliis eiusdem provinciae aut regionis Praesulibus convenire ad communem aliquam domum designandam et instruendam. Idem ut Ordinarii religiosorum peragant praecipitur.

7. Quum sacerdotum reversorum a militia non eadem sit conditio, neque par necessitas abluendi conscientiam et renovandi ecclesiasticum spiritualium exercitiorum cursum pro singulis statuere; ita tamen ut nemo minus quam octo integros dies spiritualis recessus impleat.

8. Ob eamdem causam in singulis casibus Ordinarii definient utrum, post spiritualia exercitia peracta, sacerdotes ad pristina officia sive curae animarum, sive magisterii aut regiminis in Seminariis aut similia sint statim restituendi, vel secus.

Ad hunc finem tribuitur facultas Episcopis removendi ad tempus ab animarum cura, ab officio confessarii, a regimine et magisterio alumnorum in Seminario, qui durante militia non bene se gesserint, sive iidem suspensi fuerint a divinis, sive non; eosque adigere poterunt ad vivendum ad tempus vel in aliqua religiosa domo, vel sub ductu pii et prudentis sacerdotis cum obligatione pia aliqua exercitia ex praescripto faciendi.

Idem in paribus casibus statuant Ordinarii religiosorum pro suis subditis, quos etiam voce activa et passiva ad tempus privare poterunt et ad vivendum in aliquo strictioris observantiae conventu adstringere. Superioribus autem generalibus facultas insuper tribuitur removendi superiores provinciales et locales.

quoties ex eorum agendi ratione in militia id necessarium esse ducant.

Caveant tamen Ordinarii, quantum fieri potest, ne sacerdotes sive saeculares sive regulares sedem figant in locis ubi, militare servitium obeuntes, diu commorati sint.

In casibus vero dubiis vel gravioribus, Ordinarii ad S. Sedem recurrant.

9. Denique, attentis peculiaribus nostri temporis conditionibus, conceditur Ordinariis diocesanis facultas ad quinquennium valitura, qua, exigente animarum necessitate, si desint sacerdotes unicuique paroeciae proprii, committere possint uni eidemque sacerdoti curam duarum vel etiam trium paroeciarum, et transferre parochos a paroecia sua ad aliam magis centralem ex qua facilius succ rrere possint fidelibus ipsorum curae commissis.

CAPUT IV. *De alumnis Seminariorum.* 10. Omnes Seminariorum alumni, qui post militare servitium ad pium locum redire volent:

a) Ordinario suo se sistent, eodem prorsus modo ac de sacerdotibus superius est dictum.

b) Ordinarius circa examen et notitias assumendas eadem ratione se geret ac cum sacerdotibus.

c) Si ex hoc examine aliisque argumentis et documentis constiterit aliquem haud bene se gessisse in militia, Episcopus, habito cum deputatis super disciplina et cum rectore Seminarii consilio, eum a regressu in Seminarium repellat.

d) Si aliter constiterit, Episcopus, habito cum iisdem deputatis et rectore Seminarii consilio, petitionem admittat; sed sub modo et conditionibus quae in sequentibus indicantur.

e) In primis alumnum iubeat spiritualia exercitia peragere et quoad locum, tempus et modum spiritualis recessus Episcopus statuat ac decernat quod magis in Domino expedire in singulis casibus censeat, servatis, quantum fieri poterit, iisdem regulis ac cum sacerdotibus.

f) Post spiritualia exercitia, videat pariter, pro sua prudentia et cum consilio ut supra, utrum expediat alumnum a militia reversum cum ceteris statim admittere, an per aliquod tempus seorsim sub speciali vigilantia eum cum aliis a militia reversis detinere.

11. Alumni in Seminarium reversi studia prosequentur inde

adamussim incipiendo ubi ea abruperunt, et integrum cursum perficiant.

12. Quoad ordinationem, Episcopi, memores plus quam alias apostolici illius praecepti (*ad Tim.*, I, cap. V): « Manus cito nemini imposueris, neque communicaveris peccatis alienis », caveant a promovendis suis alumnis, praesertim ad maiores Ordines, antequam per aliquot menses eos rite comprobaverint, onerata super hoc gravissime eorum conscientia.

CAPUT V. *De novitiis clericisque religiosis.* 13. Quoad novitios et clericos diversarum religionum, qui post militare servitium ad religionem suam revertuntur, eaedem cum proportione serventur regulae ac de Seminariorum alumnis praescriptae sunt (1).

14. Transitus religiosorum, post militare servitium, ad clerum saecularem eorumque admissio in Seminarium prohibita manent iuxta communis iuris praescriptum.

CAPUT VI. *De laicis aut conversis variarum religionum.* 15. Qui fratres conversi vel laici in variis religionibus nuncupantur et post militare servitium ad conventum redeunt, consueto ut supra examini Superiores subiiciant; et si bene in militia eos se gessisse constet, praeviis spiritualibus exercitiis, cum cautelis et regulis in superioribus articulis nuntiatis, eos denuo in communitatem admittant.

Si vero constet eos se male gessisse et votis solemnibus ligati non fuerint, dimittant et hoc ipso a votis omnibus, etiam castitatis perpetuae, absoluti erunt (2).

Quod si votis solemnibus obstricti fuerint, Superiores casum deferant ad S. Congregationem de Religiosis, et interim eos iubeant penes consanguineos suos, vel in monasterio, sed seorsim, vivere.

CAPUT VII. *De clericis in sacris, saecularibus vel regularibus, qui in graviora crimina prolapsi fuerint.* 16. Cum clericis in sacris, qui forte in aliquod ex maioribus delictis, durante militari servitio, misere lapsi forent, quum redeunt, Ordinarii

(1) Cfr. can. 642 e 1363, § 3.

(2) A norma del can. 669 il religioso di voti perpetui, « dimissus, votis religiosis manet obstrictus »; però è aggiunto: « salvis Sedis Apostolicae indultis, quae aliud ferant ». Il presente è *pel caso* un indulto generale, ma limitato ai voti *non solenni*.

paterne quidem se gerant, sed ad eorum emendationem et salutem et in publicum Ecclesiae bonum, non omittent in singulis casibus iuxta criminum naturam procedere, prout in lib. V. Codicis praescribitur, praesertim si in infamiam iuris vel facti incurrerint.

Cum iis vero qui per lugendum nefas a suis votis vel etiam a religione apostatae ad saecularem statum transiverint, iidem Ordinarii boni pastoris officium, quantum in ipsis est, agere non omittant, errantes oves opportune quaerendo. Curent insuper pro viribus ut, saltem in aliorum fidelium scandalum et perniciem, eorum prava exempla ne cedant.

Meminerint praeterea officii sui esse in relatione de dioecesis vel religionis statu aperte innuere an et quot apostatae deplorari apud ipsos debuerint.

Haec omnia Sanctitas Sua districte ab omnibus Ordinariis servari mandat, nec plane dubitat, attenta singulari rei gravitate, quominus omnes et singuli peculiarissimum impensuri sint studium, ut quae praescribuntur plene et ad unguem impleantur.

Datum Romae, ex Aedibus S. Congregationis Consistorialis, die 25 octobris 1918.

✠ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius*.

L. ✠ S.

† V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor*.

Sacra Romana Rota.

Circa i diritti parrocchiali in conflitto con l'esenzione dei Regolari, specialmente in materia di funeri.

S. Jacobi de Chile. — *Iuris funerandi.* — 15 novembre 1916. — Essendo defunta in Curicò il 21 dicembre 1910 tal Celia Matus, i parenti ordinarono i funerali al parroco del luogo Luciano Vargas, anticipando all'uopo 70 pesos, come nella tabella sinodale: ma prima che il funerale si tenesse, richiesero il denaro e commisero il funere al locale convento dei Frati Minori, il cui superiore P. Francesco Naranjo si contentò di 15 pesos, dei quali 25 ne mandò al parroco Vargas pei suoi disturbi. Ma il parroco protestò pel danno subito, e ricorse alla Curia: questa citò il superiore, che si ricusò di stare

in giudizio, eccependo l'incompetenza della Curia su l'Ordine esente: ma la Curia, respinte le eccezioni, emise la sua sentenza il 16 gennaio 1912, con cui dichiarò avere il P. Naranjo leso i diritti del parroco Vargas, e quindi lo condannò a restituire tutto il ricevuto, dedotte solo le spese. Il Provinciale però dell'Ordine respinse la sentenza, appellando alla S. R. Rota, chiedendo che fosse dichiarata nulla, o almeno riformata. La causa proposta al turno Cattani (Ponente), Rossetti, Chimenti, con l'intervento del Promotore di Giustizia, sotto i seguenti dubbi:

I. *An constet de nullitate sententiae in casu;*

II. *An parocho Luciano Vargas competant emolumenta funeralia de quibus in casu,*

ebbe nel Turno del 15 novembre 1916 le seguenti risposte. Ad I. *Negative*; ad II. *Affermative, expensis deductis.* Le spese del giudizio furono poste a carico dell'appellante.

Eccone le principali ragioni:

Per la questione della nullità si osservi anzitutto esistere nel caso una legge diocesana contenuta negli statuti del sinodo di Santiago § 543 ove leggesi: « perchè un sacerdote all'infuori del parroco proprio, possa fare funzioni esequiali e dar sepoltura religiosa, si richiedono le seguenti condizioni: 1) Che si notifichi al detto parroco la disposizione od altra causa, in forza della quale non appartenga a lui la sepoltura ecclesiastica del defunto. 2) Che gli si diano gli estremi necessari per trascrivere la partita sul libro dei defunti. 3) Che gli si paghino i diritti parrocchiali dei funerali secondo la tariffa. 4) Che il detto parroco dichiari che il defunto non è indegno di sepoltura ecclesiastica ». E all'art. 743 stabiliscono « che colui, il quale celebra funerali, senza che gli spetti di farlo, secondo le disposizioni canoniche o diocesane, non guadagni per sè, nè per la sua chiesa o *comunità* gli emolumenti o le oblazioni, che gli venissero date a tale effetto; e dovrà consegnare quanto avrà percepito, dedotte le spese, al parroco ed alla chiesa propria ».

Ora è cosa certa che a una tale legge siano soggetti anche i Regolari, per quanto esenti. In linea generale, quando si tratta di potestà legislativa, giudiziaria e coattiva del Vescovo, vi son tutti soggetti coloro che son compresi nel territorio della diocesi (De Luca, *Theatr.* l. III, n. 1; *Iurisd. Summa* IV, n. 50): i privilegi di esenzione che si invocano, come ben nota il Be

rardi (*Comm. in Jus Eccl. Univ.*, I, c. V. diss. IV, § 134, debbono essere espliciti sul punto di cui si discute; altrimenti, dovendo avere stretta interpretazione, deve starsi in favore della potestà del Vescovo, massimamente in cose generalmente stabilite dal Concilio di Trento e dalle Costituzioni Pontificie più recenti, le quali s'intendono ampiamente derogative dei privilegi anteriori, anche se concessi ai Regolari.

Ma precisamente in quanto riguarda la cura delle anime, il diritto è esplicito e amplissimo in far prevalere la potestà del Vescovo alle esenzioni dei religiosi, e a costituirla, se non basta l'Ordinario, anche delegato dalla S. Sede. « Regulares — scrive il Ferraris — in iis quae curam animarum et administrationem Sacramentorum respiciunt, subsunt iurisdictioni et visitationi Episcopi, nihilque, hac in re, ipsorum privilegio iuvantur. (Cf. Biblioth. can. v. *Regulares*. art. II, n. 141). Così pure Bened. XIV, Const. *Apostolicum Ministerium*. Leone XIII nella cel. costituzione *Romanos Pontifices*: « ... decretis (synodalibus) pareant oportet etiam religiosi sodales in iis, quae ad curam animarum et sacramentorum administrationem referuntur (Conc. Trid., sess. 25, c. 11, *De Regul.*), ceterisque in rebus, in quibus eos episcoporum iurisdictioni subesse canonica praecipiunt instituta » (Innoc. IV. c. 1. *De privil.*, in 6°).

Nè vale cavillare che tale sommissione riguarda solo quei Regolari che hanno cura parrocchiale annessa al Monastero: basta invece che si tratti di cosa relativa alla cura d'anime o all'amministrazione dei sacramenti, perchè debbano osservarsi le leggi prescritte, anche se solamente diocesane, da chiunque l'esercita in atto. Tale cavillo viene egregiamente confutato da Benedetto XIV nella celebre *Firmandis* (6 nov. 1744) dove esposta appuno la scappatoia escogitata da alcuni « *quod Tridentina Synodus...* (sess. 25, c. 11, *De Regul.*) *dum facultatem tribuit Episcopis corrigendi et puniendi Sacerdotes ab eorum iurisdictione exemptos, in his quae ad animarum curam et Sacramentorum administrationem pertinent, de iis dumtaxat sacerdotibus loquitur qui vel parochi sunt vel animarum curam exercent* », così la confuta e condanna « futilem hanc, vanamque praesumptionem reprimere statuit f. r. Praedecessor Noster Gregorius Papa XV, ac de consilio, Congregationis S. Concilii Trid. interpretis, edita Constitutione, quae incipit: *Inscruta*

bili, data nonis febr. a. Incarnationis Dominicae 1622, decrevit ac declaravit ut deinceps tam Regulares quam Saeculares, *quomodolibet exempti*, sive animarum curam personarum saecularium Monasteriis seu Domibus regularibus aut quibusvis aliis Ecclesiis vel Beneficiis sive regularibus sive saecularibus incumbentem exerceant *sive alias* ecclesiastica Sacramenta aut unum ex illis ministrent, praevia Episcopi licentia et approbatione, *sive quoquo modo in dictae curae exercitio*, aut in eorum dem Sacramentorum vel alicuius ex illis administratione *de facto, absque ulla auctoritate* se ingerant in his quae huiusmodi curam seu administrationem concernunt, omnimodae iurisdictioni et correctioni Diocesani Episcopi, tamquam Sedis Apostolicae delegati, plene in omnibus subiiciantur ». E la cosa è giusta e chiara: poichè i Regolari, in quanto amministrano qualche sacramento, fanno cosa che è di per sè nel dominio della cura episcopale « diocesani episcopi vineam vel ovile ingrediuntur », come ben dice il De Luca (l. c.; cfr. *De Regul.* disc. 52, n. 12; *Adnot. in Conc. Trid.*, disc. 36, 9) cfr. Ferraris, Biblioth., v. *Episcopus*, art. VI, n. 125, il quale stabilisce l'unica differenza che se la cura è annessa al Monastero, la giurisdizione del Vescovo è ordinaria, se no è delegata: differenza che nulla cambia nella questione.

Nè vi ha dubbio alcuno che tra tali cose pertinenti alla cura delle anime, siano i funerali. Cfr. D'Annibale *Summ. Theol. Mor.*, p. III, n. 175 (1); Rota, coram Prior, decis. 34 del vol. III (1911); Pichler, *de sepolturis*, n. 4; onde ben dice il De Luca (*De Regul.* disc. I, n. 465) « Ius funerandi pertinet ad parochum: cuius, ac Ordinarii, iurisdictio turbari dicitur et consequenter *est unus ex casibus, in quibus exemptione non obstante*, Regulares *efficiuntur subditi Ordinarii, ac de eius foro* ». La quale ultima conseguenza il medesimo De Luca magistralmente evolve poco dopo (*Regul.*, disc. III, n. 111-12), con parole che fanno perfettamente al nostro caso: « Agebatur — commenta una de

(1) Ecco le parole: « Tria sunt quae parochis, prae ceteris sacerdotibus, competunt: administratio sacramentorum, functiones et jura parochialia,.. itaque iura heic accipimus praestationes et emolumenta parochis, praeter beneficii reditus, constituta: praecipua ex his quae eis constituta sunt in iustis funerum persolvendis, quaeque idcirco funeralia, seu potius funeraria dicuntur ».

cis. della S. C. dei VV. e RR. in Parmen, seu Terdonen. del 1656 — de cadavere personae. quae indubitanter erat de populo saeculari, adeo ut illa non esset comprehensa sub privilegiis, neque cum ea poterant religiosi sese ingerere circa administrationem sacramentorum aliorumque divinorum, sive circa exercitium iurium parochialium, in quibus omnibus, *quando Regulares volunt sese ingerere, efficiuntur subditi Ordinarii loci*, non *obstante quantumvis ampla exemptione*... ideoque in eo casu Regulares sese ingerendo in exercitio iurium parochialium apposuerunt manus in messem alienam, Ordinarium vel parochum turbando in sua iurisdictione; et consequenter bene fuit resolutum, *ut cognitio spectaret ad Ordinarium*, cuius iurisdictio turbata fuerat, et ob quod exercitium etiam exempti ita effecti fuerunt eius subditi, neque aliquae intrabant partes conservatoris privilegiorum, cum absque dubio, versaremur extra illorum casum ».

Applicando esattamente tale dottrina al caso nostro risulta evidente la competenza del Vescovo a giudicare su la violazione della sua legge in materia di funerali, i Regolari, per quanto esenti.

Nè vale opporre che il P. Naranjo non aveva dal suo superiore licenza di presentarsi: ciò suppone falsamente che si trattasse di caso di esenzione, mentre non è; e inoltre il P. Naranjo doveva rispondere *de facto proprio* a un giudice ordinario o, al bisogno, delegato dalla S. Sede: nel qual caso non occorre alcun permesso di Superiori (Schmalzgrueber, tit. I, *De jud.* l. II, n. 38; Reiffenst. l. II, t. 1, § VII, n. 183*s*, Bouix *De jud.* p. I, c. II, n. 7): è infatti chiaro che se i Religiosi non potessero rispondere senza permesso dei Superiori, del fatto proprio, in specie della trasgressione di leggi diocesane cui son tenuti, la giurisdizione del Vescovo sarebbe inane, mentre al contrario « concessa iurisdictione conceduntur omnia sine quibus illa exerceri non potest » (l. 2, ff. De iuris. omn. Jud.). D'altra parte il P. Naranjo, essendo stato costituito superiore del Convento, ne era stat investito dai Superiori della rappresentanza giuridica, per la tutela dei diritti veri o pretesi di esso. « Eo ipso — così il Reiffenst., l. c., n. 169 — quod quis praeficitur alicui administrationi, adipiscitur atque obtinet facultatem agendi *et respondendi* super iuribus eius, etiamsi administratio illa ut manualis et ad nutum avocabilis ».

Stabilita così la competenza del giudice, poichè non si accenna altra causa di nullità della sua sentenza, al I dubbio andava risposto senz'altro *affirmative*.

Quanto al secondo dubbio, è manifesto che il P. Naranjo trasgredì il surriferito art. 143 degli Statuti Sinodali, nulla avendo fatto di quanto prescriveva il § 543; quindi deve sottostare alla sanzione stabilita « dovrà consegnare quanto ha percepito dedotte le spese »; finchè non dimostri che « a lui spettasse di fare » quei funerali. Il P. Naranjo tenta di provarlo per due vie.

Asserisce in primo luogo che la defunta era *terziaria francescana* e adduce a prova la particola del suo registro. « Matus Celia prese l'abito il 20 dec. 1910. Le si accordò la professione *in articulo mortis*. Morì il 21 del medesimo mese. Si celebrarono i suoi funerali con l'assistenza di molte sorelle ». A parte il sospetto che sorge da questa ascrizione e professione *in articulo mortis*, tanto più che la particella è scritta dallo stesso P. Naranjo, dal fatto che la Celia fosse terziaria non ne segue che avesse perciò privilegio di sepultura nell'Ordine, come i Frati medesimi. Si ascolti ancora il D'Annibale. « Horum (seu Tertiariorum) triplex genus est. Unum eorum qui *collegialiter* vivunt: ex his *mares* gaudent Ordinum privilegiis, et exempti sunt a potestate Ordinarii, *non item feminae*, quippe quas Ecclesia vix tolerat. Alterum mulierum tantum, quae domi coelibem, aut castam vidualem, expresso castitatis voto et sub habitu Ordinis, vitam ducunt. Hae *indulgentiis Ordinum* (non exemptione) et fori privilegio gaudent. Tertium denique eorum est (sive marese sive feminae, sive coniugati) qui nullo suscepto habitu, nec inito voto, perfectioris vitae regulam profitentur: quae nullo modo eos obligat, nec venialiter quidem hi Regularium indulgentiis, *non privilegiis* participant » (cf. *Summ. Theol. Mor.*, pars I, c. III, n. 106, ed. 4ª). Ora la Matus non apparteneva certo al primo e neppure al secondo, essendo coniugata. Cfr. anche Bened. XIV const. *Emanavit*, 17 sept. 1749; *Inst. Eccl.* 105, n. 68; Bouix, *Iur. Regul.* 1, p. III, rect. I, c. I, § 2.

In secondo luogo adduce che la Matus aveva *electa sepoltura* presso la chiesa dei Minori. Ma anzitutto la prova non è sufficiente: si allega infatti la testimonianza di due persone che avrebbero udito *dalla madre* della defunta che questa alla

madre e allo sposo avrebbe chiesto « le facessero le onoranze e la Messa praesente cadavere in S. Francesco di Curico ». La testimonianza è *de scientia aliena* e quindi non giova, tanto più che non si produce la testimonianza della madre e dello sposo della defunta, i quali potevano benissimo interrogarsi.

Ad ogni modo, anche concessa l'elezione della sepoltura, il P. Naranjo avrebbe sempre leso i diritti del parroco: *a*) perchè non si contentò di far le esequie in chiesa, ma andò a levare il cadavere dalla casa e condusse il funere, il che spetta sempre al parroco anche nel caso di sepoltura elettiva. Cfr. la Compostellana, della S. C. dei VV. e RR., 1 ag. 1902, ove stabiliscesi: « 1. Parochi est stolam deferre, cadavere e domo levare, et funus ducere usque ad ianuam publici coemeterii. 2. Regularibus ecclesiae tumulantis ius competit in propria ecclesia iusta funebria peragendi; una cum parocho ab ecclesia parochiali ad domum defuncti accedendo, et, cadavere per parochum levato, ad publicum coemeterium associando; si tamen velint, possunt ad coemeterii ianuas expectare, quin ad funeris associationem accedere teneantur. 3. Pariter Regularibus spectat recipere cadaver ad ianuas coemeterii, ceteraque omnia peragere, quae in cadaveris tumulatione fieri solent. Et sic obesrvari mandavit, non obstantibus contrariis quibuscumque ». Vedi pure la *Nepesina-Sepulturae* 11 dic. 1815, in *Collectanea* Card. Bizzarri, pag. 244: « Solius parochi est aspergere cadavera (antequam e domo efferantur) aqua benedicta, praecinere antiphonam *Exultabunt Domino*, et cum stola incedere » (S. C., 20 dec. 1828; Bouix, p. IV, cap. 10, § 2. Cf. D'Annibale, *Summ. T. M.*, v. III, n. 176 et nota (80), ed. IV.

b) Perchè nulla fece di quanto prescriveva l'art. 533 degli Statuti Sinodali, sopra riferiti. E si noti a questo proposito quanto osserva la Curia nella sua sentenza: « che il sinodo diocesano, tenuto in questa città nell'anno 1895, è legge ecclesiastica, che obbliga i Regolari esistenti in questo Arcivescovado, poichè i loro provinciali e superiori furono invitati e *concorsero alla sua discussione ed approvazione*, come apparisce dagli atti delle sue sessioni ». Dunque i Regolari vi son tenuti anche come a convenzione, a norma della reg. 21 Juris: « quod semel « placuit, amplius displicere non potest ». Cfr. Leo PP. X in Constit. *Dum intra*, 10 dic. 1516, § 8: « Pacta autem et conven- « tiones inter eosdem fratres (mendicantes) et Praelatos atque

« curatos pro tempore, inita valeant, nisi per subsecutum Ca-« pitulum proximum generale vel provinciale refutata, ac per « eos refutatio huiusmodi intimata, debito tempore, fuerit » (Cfr. Vermeersch, l. 2, pag. 377; Pihring, l. 1, tit. 32, n. 13). « Omni iure, così l'Ursaja (*Discept.*, t. 8, p. II, « disc. 3, n. 4), « permissum est, posse Regulares cum parochis concordare super « controversiis funerum, ut resolvit S. Congr. EE. et RR. in « altera *Firmana*, quam refert et sequitur Pignatelli (*Consult.* 50 *per tot. et signanter*, n. 1, tomi tertii, ibi): An Regulares possint « concordare cum Praelatis », etc.: « *Affirmative* censuit S. C. **EE.** « et RR. in *Firmana* anno 1606 », quae huiusmodi concordiam confirmavit. Quin immo pluries resolvit: « Regulares teneri « servare huhiusmodi concordiam », ut prosequitur idem Pignatelli (. c., ibi), et anno 1642 declaravit: « Regulares teneri « ab observantiam dictae concordiae ». Perciò, ecc.

LE INNOVAZIONI DEL CODICE

CIRCA IL CONFERIMENTO DEI BENEFICI

Il conferimento dei Benefici è uno degli argomenti più trattati dai Canonisti che dette maggiore campo di discussione, sia teorica tra gli autori, sia pratica nei Dicasteri ecclesiastici, e che fu sancito in molteplici Decretales e Constitutiones Pontificiae e nelle Regulae Cancellariae. Quindi senza riassumere le questioni trattate su tale argomento, cercheremo mostrare lo stato attuale di questo diritto e le più importanti modificazioni che il nuovo Codice (libro III, parte V, capo III) vi ha introdotto.

Il can. 1431 stabilisce il principio che il Romano Pontefice ha il diritto di conferire e di riservarsi il conferimento dei benefici in tutta la Chiesa, definendosi così che il Pontefice è non soltanto lo straordinario, ma anche l'ordinario collatore dei benefici. E col can. 1432, 1° si determina che il Cardinale per la sua Chiesa (Titolo o Diaconia) e l'Ordinario (Vescovo od Abbate nullius) per il suo territorio, hanno « intentionem in jure fundatam » al conferimento dei Benefici: e cioè li conferiscono *ex jure* quando non sono riservati al Pontefice o la nomina spetti ad altri (elettori e patroni).

Questo diritto non può essere esercitato dal Vicario Generale, se non per speciale mandato (can. 1432, 2°), nè dal Vicario Capitolare o dall'Amministratore della diocesi: questi però hanno la facoltà d'istituire gli eletti e i presentati dai patroni alle Parrocchie vacanti (necessaria collatio) e di nominare a quelle di libero conferimento quando la sede vescovile è vacante da almeno un anno (can. 455, 2°).

Lo stesso can. 1432, 3° stabilisce che se l'Ordinario dentro un semestre dalla certa notizia della vacanza (cfr. can. 155) del beneficio non lo abbia conferito, il diritto di nomina è devoluto alla S. Sede, salva l'eccezione prevista dal can. 458, dove è disposto che l'Ordinario può per speciali circostanze di luoghi e di persone, differire il conferimento delle Parrocchie. Nè l'Ordinario (can. 1433) a norma delle disposizioni Tridentine può nominare il coadiutore con diritto di futura successione a qualunque beneficiato, ma tale divieto è esteso anche alle nomine di coadiutori senza diritto di successione, e l'Ordinario può soltanto scegliere un aiuto temporaneo ai Parroci malati o che per l'eccessivo numero dei fedeli o per altre cause non potrebbero averne la conveniente cura (can. 475-476).

Il can. 1434 sancisce il principio che è invalido il conferimento fatto dall'inferiore collatore (Cardinale, Vescovo, Vicario) se il beneficio è riservato alla Sede Apostolica.

Nel can. 1435 sono richiamate o comprese tutte le riserve pontificie, quindi occorre esaminarlo partitamente. Al 1° abbiamo « praeter omnia beneficia Consistorialia et omnes dignitates ecclesiarum cathedralium et collegiatarum ad normam can. 396 sunt reservata Sedi Apostolicae, quamquam vacanti, sola beneficia quae infra memorantur... ».

Quindi le riserve sono perpetue e valgono anche se la Sede Apostolica è vacante quando vaca il beneficio, modificando l'attuale diritto per il quale si distinguevano in perpetue, le riserve contenute in una Decretale o Constitutio, e in temporanee se inserite nelle Regulae Cancellariae.

Abbiamo poi i benefici riservati ratione rei, e cioè i Consistorialia e le Dignitates. Sono Beneficia Consistorialia a norma del can. 1411, 1° quelli che — in Consistorio conferri solent — e quindi i Titoli e le Diaconie Cardinalizie, i Vescovati residenziali e titolari e le Abbazie nullius. Nessuna modificazione perciò è

introdotta all'attuale diritto perchè già erano di esclusiva nomina pontificia le Chiese Cardinalizie, e, in quanto ai Vescovati ed Abbazie, i can. 321 e 329, 3° danno le norme per l'elezione dei Vescovi ed Abbati quando essa spetta ad un Collegio, nè alcuna variante è sancita per il patronato regio o per il diritto di regia nomina.

Per le Dignitates abbiamo il can. 396, 1° dove è disposto che: « Collatio dignitatum tum in capitulis cathedralibus tum in collegialibus Sedi Apostolicae reservatur ». Perciò la riserva contenuta nella *regula IV Cancellariae* non solo diventa perpetua, ma mentre finora riguardava la *Dignitas maior* del Capitolo cattedrale e la *principalis* della Collegiata, ora si estende anche a tutte le *Dignitates minores* di ambedue le chiese. Anche il § 2° di tale canone si deve rammentare perchè con esso si stabilisce: « Prohibetur optio, reprobata contraria consuetudine, sed salva fundationis lege »: quindi è abolito il diritto; se fondato sulla consuetudine, di passare per mezzo dell'ozione, tanto dal Canonicato alla Dignità, quanto da una Dignità ad un'altra, o da un Canonicato ad un altro, a meno che questo diritto provenga dalla stessa legge di fondazione del Capitolo.

Il § 3° toglie l'obligo per i nominandi di avere il grado accademico e lo riduce al solo *quantum fieri potest.*

Per il n. 1 del can. 1435 sono sempre riservati tutti i Benefici anche curati, che vachino per morte, promozione, rinuncia o trasferimento dei:

a) Cardinali;

b) Legati del Romano Pontefice (Nunzi, Internunzi e Delegati Apostolici, cfr. can. 267);

c) Officiali maggiori delle SS. Congregazioni, dei Tribunali e degli Offici della Curia Romana (cfr. *Ordo servandus*, c. 11, e *Normae peculiares*, c. VII, pubblicati a seguito della Costituzione *Sapienti consilio*).

d) Famigliari, anche soltanto d'onore del Sommo Pontefice (Protonotari, Prelati, Camerieri e Cappellani, segreti o d'onore, *extra Urbem* e comuni, Chierici segreti).

Si deve notare che non sono più riservati i Benefici posseduti dai famigliari dei Cardinali e che inoltre, mentre finora erano riservati i Benefici posseduti durante la famigliarità e la ufficialità di curia, ancorchè il beneficiato, al momento della va-

canza del Beneficio, avesse abbandonato l'ufficio o fosse cessato di essere famigliare, ora occorre che *tempore vacationis beneficii* sia ancora ufficiale o famigliare.

Per il n. 2 sono pure riservati tutti i Benefici esistenti fuori della Curia Romana se il beneficiato muore in Roma: cessano pertanto le riserve esistenti per quei Benefici vacanti *infra duas dietas* dalla Curia.

Il n. 3 dichiara riservati i Benefici invalidamente conferiti per vizio di simonia: quindi, dichiarata la invalidità del conferimento, il Beneficio deve essere conferito non più dall'Ordinario, ma dal S. Pontefice.

Al n. 4 sono elencate le riserve (fin qui dette *affectiones*) *propter manus appositionem* tanto del Pontefice quanto di un suo Delegato. Quindi sono riservati i Benefici se il Papa per sè *vel per delegatum:*

a) dichiarò irrita l'elezione al Beneficio;

b) proibì agli elettori di procedere all'elezione;

c) ammise la rinunzia al Beneficio (cessa pertanto il valore della Costituzione *Humano* di Gregorio XIII e la devoluzione al Pontefice se l'Ordinario non ha nominato il nuovo beneficiato entro un mese dall'accettazione della dimissione.. e la riserva *propter non publicatam dimissionem*);

d) promosse o trasferì il beneficiato (tale riserva finora nello stile di Curia veniva chiamata *juxta decretum*, perchè il Pontefice nel conferire un Beneficio a chi già ne aveva un altro decretava la vacanza di questo e generalmente se ne riservava il conferimento);

e) privò il beneficiato del suo Beneficio;

f) aveva concesso il Beneficio in commenda.

Il § 2° dichiara che sono esenti da tali riserve i Benefici manuali (temporanei o amovibili, can. 1411) e di giuspatronato laicale o misto, a meno che sia espressamente dichiarato (*reservatio specialis*).

In quanto ai Benefici esistenti in Roma, il § 3° dichiara che rimane immutato l'attuale diritto.

Il can. 1486 limita all'Ordinario la facoltà di ammettere la dimissione del Beneficio *favore tertii* o sotto condizione e il seguente can. 1487 di concedere la permuta di due Benefici.

Tra le riserve che cessano la più importante è quella contenuta nella *regula IX Cancellariae* (detta dei mesi), per la quale erano

riservati al Pontefice tutti i Benefici vacanti per morte o per conseguimento di altro Beneficio, conferito dall'Ordinario, nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre. Tale riserva era limitata dalla grazia detta dell'alternativa concessa dal Pontefice, per la quale rimanevano riservati soltanto i Benefici vacanti nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre. La grazia però valeva solo durante il pontificato del Papa che l'aveva concessa, fino a che il Vescovo presiedesse a quella diocesi per la quale l'aveva domandata e veramente risiedesse in diocesi al momento della vacanza del Beneficio.

Cessano pure le riserve dei Benefici vacanti durante:

a) la vacanza della Sede Apostolica o che vacati sotto il pontificato del predecessore, questi non li avesse conferiti avanti la sua morte;

b) la vacanza della sede Vescovile o Abbaziale;

c) l'assenza dalla diocesi o dalla Curia Romana del Cardinale Suburbicario (per i Benefici della sua diocesi).

Altre riserve cessano perchè comprese in modo generico nelle enunciate, così quelle per aver il chierico, negli Ordini minori, contratto matrimonio o lasciato l'abito ecclesiastico, ecc. E mentre il Beneficio posseduto da chi entra in un ordine religioso fin qui vacava all'atto della professione religiosa, il can. 584 stabilisce che i Benefici curati vacano dopo un anno dalla professione e gli altri dopo un triennio.

Altra interessante modificazione è quella che riguarda il tempo concesso al patrono per presentare al Beneficio di suo giuspatronato. Infatti finora tale tempo incominciava da quando il patrono aveva certa cognizione della vacanza del Beneficio ed era di un quadrimestre per i patronati laicali e di un semestre per gli ecclesiastici e i misti: ora invece (can. 1457) il tempo è unificato e, se non vi è speciale legge o impedimento legittimo, è per tutti il quadrimestre che però incomincia dal giorno nel quale colui che deve dare la canonica istituzione (Ordinario, Vicario capitolare) dà avviso al patrono della vacanza del Beneficio o, se questo è da conferirsi per concorso, dalla comunicazione dei nomi degli approvati nel concorso stesso. Rimane il diritto attuale che stabilisce come il Beneficio diventa di libero conferimento se il patrono non presenta entro il termine stabilito (can. 1458, 1°). Il patrono (laico od ecclesiastico) che

avesse presentato persona non idonea può entro lo stesso quadrimestre nominare altra persona (can. 1465): finora invece il patrono ecclesiastico era privato del diritto di fare la seconda presentazione e il patrono laico poteva di nuovo presentare entro quattro mesi dal giorno nel quale fosse stata respinta la prima presentazione.

Oltre a queste regole riguardanti specialmente il diritto di collazione, altre ve ne sono che stabiliscono come si debbono conferire i Benefici.

Se non vi è qualche legge speciale di fondazione o consuetudine immemorabile o una particolare concessione, la collazione dei Benefici secolari dev'essere fatta a vita del beneficiato (canone 1438) e senza diminuzione (can. 1440), salvo il disposto per le pensioni ecclesiastiche (can. 1429): il nominato deve dichiarare di accettare il Beneficio e non vi può essere costretto (can. 1436), nessun chierico può ritenere due Beneficii incompatibili (can. 1439).

Il collatore non può conferire a sè stesso il Beneficio (can. 1437) come il patrono non può presentare sè stesso (can. 1461). I Benefici secolari debbono essere conferiti a chierici secolari e quelli regolari a religiosi dello stesso Ordine al quale appartiene il Beneficio (can. 1442).

I Benefici debbono essere conferiti a Chierici (can. 118): forniti di quell'ordine (can. 1474) e di quelle qualità (can. 153) che per diritto comune o per legge di fondazione sono richiesti, non scomunicati (can. 2265), interdetti (can. 2275), sospesi (can. 2283) o infami (can. 2294): per i Benefici curati è però richiesto tassativamente il sacerdozio (can. 154).

Il religioso secolarizzato senza speciale permesso non può conseguire i Benefici delle Basiliche maggiori o minori e delle Cattedrali (can. 642, 1°).

Per le parrocchie il can. 455 stabilisce che la nomina e la istituzione è di competenza dell'Ordinario, eccettuate quelle riservate al Pontefice e le altre elettive o di patronato. Il can. 459 dà all'Ordinario le norme per la scelta dei parroci e stabilisce (4°) che la forma del concorso sia speciale (a norma della Costituzione *Cum illud* di Benedetto XIV) che generale è da conservarsi dove è seguita fino a che la S. Sede non disporrà diversamente.

Il can. 399 non muta la legge del concorso per i canonicati

teologali o penitenzieri dov'è applicata, ma porta a 30 anni l'età necessaria per il canonico penitenziere e non conserva l'obbligo del grado accademico che rimane solo come titolo di preferenza.

Tali sono le norme generali, ma il Codice prevede le eccezioni: la prima è costituita dai Concordati perchè il can. 3 sanziona che i *canones* del Codice non immutano le convenzioni esistenti colle varie Nazioni: quindi là dove i patti concordatari stabiliscono un diritto differente per il conferimento dei Benefici, questo deve rimanere in vigore nonostante le disposizioni del Codice. Certo il can. 3 non vale per quei Concordati che sono stati denunziati anche da una delle parti, e che essendo cessati non possono produrre alcuna eccezione alla regola generale. (Cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, vol. X, p. 416). La seconda eccezione è costituita dai diritti acquisiti, privilegi ed indulti concessi dalla S.Sede e che non siano stati revocati e tuttora siano in uso (can. 4). La terza eccezione è compresa nel can. 5 dove si definisce che le consuetudini vigenti, non esplicitamente riprovate, possono tollerarsi se siano centenarie o immemorabili, mentre le altre sono soppresse.

Queste eccezioni possono riguardare lo *jus* speciale che esiste nell'antico Regno delle Due Sicilie, dove dalla S. Sede e dai Vescovi per il conferimento dei Benefici tuttora si applicano le norme del Concordato del 1818 denunziato dal Luogotenente Eugenio di Savoia il 17 febbraio 1861?

Basandosi sul fatto che il Luogotenente non governava tutto l'antico Regno, ma soltanto la parte continentale, si discute se la denunzia del Concordato possa valere anche per la Sicilia. Ma che si sia inteso e voluto denunciare il Concordato per tutto l'antico Regno e abolire con ciò l'ultimo contratto esistente in Italia, tra S. Sede e Governo, lo dimostrano chiaramente le leggi successive. Quindi, come fu scritto da altri su queste pagine (cfr. volume IX, terza serie, pag. 106), il Concordato oggi non può più richiamarsi, nè l'Episcopato dell'antico Regno può ritenersi esente dalla nuova legge per il conferimento dei Benefici. Neppure è esente per la seconda eccezione perchè non vi è un vero e proprio indulto o privilegio o *jus quaesitum* al riguardo, perchè è uno stato di fatto fondato sul non riconoscimento della denunzia al Concordato, fatta senza il consenso dell'altro contraente e quindi contro i primi principî del diritto contrattuale.

Neppure può applicarsi la terza eccezione, perchè se anche si volesse ammettere in favore dei Vescovi una consuetudine questa sarebbe quinquagenaria, ma non la centenaria richiesta.

Queste eccezioni possono valere invece per le Nazioni concordatarie, e per le altre dove l'Episcopato gode di speciali indulti e privilegia questo riguardo: e non sarebbe difficile provare a favore di alcune regioni *ultra montes* o *ultra mare* la consuetudine più che centenaria contro alcune riserve che attualmente ivi non vigono, lasciando perciò i Benefici di libero conferimento dei Vescovi.

FRANCESCO BERSANI
Avvocato nella S. R. Rota.

QUESITI MINORI.

67. Può un concubinario notorio essere associato, funerato e sepolto in luogo sacro? Può un parroco eletto dagli eredi levare, funerare, tumulare in un cimitero comune a più parrocchie un defunto non figliano, morto fuori parrocchia? Basta l'asserzione degli eredi circa la volontà del defunto, oppure è necessario che il defunto abbia nel territorio del parroco che pretese funerare il sepolcreto dei maggiori, o un sepolcro eletto da lui stesso? È necessario perchè questa elezione di sepolcreto sia valida, che sia riconosciuta canonicamente, cioè con un decreto dell'Ordinario? La scelta del cimitero basta per creare nel parroco funerante il diritto agli emolumenti? oppure devonsi questi emolumenti nel caso di tali funeri illeciti essere restituiti al parroco proprio del defunto?

R. A queste varie interrogazioni rispondiamo brevemente richiamando alcuni principî fondamentali. Per quanto si riferisce ai funerali e alla sepoltura dei pubblici peccatori, basterà ricordare il Canone 1240 § 1 n. 6, onde se il concubinario notorio nel caso, non diede *ante mortem aliquâ resipiscentiae signa* non può ricevere la sepoltura ecclesiastica. Gli emolumenti percepiti dal parroco funerante non possono essere ritenuti, a rigor di termini, nè da lui nè devono essere rimessi al parroco proprio del defunto, avendo origine da un fatto illecito. Neppure possono essere restituiti agli eredi, perchè sebbene *iniuste acquisita, sunt iuste soluta*. Secondo noi dovrebbero depositarsi in Curia per essere distribuiti ai poveri. La Curia dovrebbe a ciò obbligare se vi fosse stato scandalo, per ripararlo; altrimenti può obbligare, ma anche condonare. Circa poi l'elezione della sepoltura si richiamino i Canoni relativi, in modo speciale il Can. 1209, il quale prescrive *la licenza scritta* dell'Ordinario per la costruzione di sepolcreti particolari nei cimiteri parrocchiali, e il consenso del medesimo Ordinario per potere alienare detti sepolcreti; quindi se non si richiede l'erezione

canonica, a cui accenna impropriamente chi ha formulato le varie domande, è necessario l'intervento dell'autorità diocesana per costituire formalmente il cosidetto *jus sepulcri*. L'elezione della chiesa funerante e della sepoltura è regolata dai Canoni 1223 e seguenti fino al 1229 incluso. Da questi Canoni è facile rilevare che il diritto di elezione può esercitarsi anche per mandato affidato agli eredi. « Ecclesiam funeris aut coemeterium sepulturae quis eligere potest per se vel per alium cui legitimum mandatum dederit; factamque electionem aut mandati concessionem quolibet legitimo modo probare potest. Si electio fiat per alium, hic suum mandatum esplere potest etiam post mortem mandantis ». Così è stata eliminata anche la controversia, che si dibatteva per il passato tra gli autori, alcuni dei quali richiedevano per la validità dell'elezione fatta dal mandatario, che il mandante fosse vivo. Anzi taluno, come l'Oietti, negava addirittura che si potesse dare ad un terzo una tale facoltà scrivendo nella sua Sinopsi (v. exsequiae) « ius eligendi sepulturam habetur tamquam... privilegium personaliter concessum; quare is tantum, et non alii pro ipso, ne de commissione quidem ipsius defuncti, possunt alicui sepulturam eligere ». L'elezione o la concessione del mandato, il Codice permette che sia provata *quolibet legitimo modo*, onde dispensando dalle solennità di diritto, si ritiene sufficiente qualunque mezzo atto a provare. Basterà quindi, a nostro parere, uno scritto qualunque del defunto, o la prova orale di due testimoni ed anche l'asserzione giurata del mandatario; e, nel caso, degli eredi che affermano, con giuramento il mandato ricevuto.

Ammesso infine che la sepoltura ecclesiastica non sia stato un fatto illecito, e che realmente si sia potuto provare la scelta della sepoltura fatta dal defunto, anche per mezzo degli eredi nei modi sopra accennati, al parroco proprio del defunto non spetta altro che la *portio paroecialis* a norma dei Canoni 1236 e 1237. Qualora invece, ammessa la liceità della sepoltura, il defunto fosse stato associato e tumulato *illegittimamente* da altro parroco che non ne aveva il diritto, al parroco proprio si dovrebbe non solo la *portio paroecialis*, ma tutto l'ammontare degli emolumenti indebitamente percepiti. (S. C. C. 24 ag. 1907).

68. In questa diocesi allorchè muore un parroco il funerale spetta di diritto al Camerlengo dei parroci: essendo defunto un Vicario Economale, il Camerlengo pretende di fare il funerale, perchè dice che a norma del can. 473 l'economo è equiparato al parroco. È ciò giusto?

R. Osserviamo che il can. cit. dice bensì « iisdem iuribus gaudet... ac parochus », ma aggiunge: « in iis quae ad animarum curam spectant », cioè dà al Vicario Economale quegli stessi diritti che agevolano il parroco nell'esercizio della Cura: ora è un po' difficile persuadersi che tra questi diritti, o meglio doveri, vi sia quello di esser funerato

dal Camerlengo! Ciò non ostante, se la motivazione addotta non fa rigorosamente *ad rem*, la conclusione ci sembra giusta, purchè, s'intende, non vi siano precedenti in contrario: trattandosi infatti di un *jus singulare*, deve starsi a quello che sia stato positivamente stabilito in proposito, o osservato dalla consuetudine. Se quindi nè statuti, nè consuetudini ostino, l'estensione della norma osservata pei parroci ai funeri degli economi è del tutto legittima, poichè in realtà l'economo tiene *il luogo* del parroco, e quindi rappresenta del pari il *termine passivo* del diritto che ha per *termine attivo* il Camerlengo.

69. In forza del Can. 774 ogni Chiesa parrocchiale deve avere il Battistero. Può il Vescovo ordinare l'erezione del fonte battesimale in tutte quelle parrocchie dove non esiste, contradicenti i parroci delle Chiese cattedrali e delle Matrici che hanno il Battistero centrale? Il citato Canone deve applicarsi alle parrocchie esistenti o solo alle parrocchie erigende?

R. Il contesto del Canone non ci sembra possa dar luogo a dubbio, l'espressione « quaelibet paroecialis Ecclesia baptimalem habeat fontem » è così estensiva che non ammette limitazione di sorta. Pertanto il Vescovo non solamente può, ma deve ordinare a tutte le Chiese parrocchiali l'erezione del fonte, senza curare le opposizioni che il Canone condanna, revocando e riprovando qualunque contrario statuto, privilegio o consuetudine. Alle Cattedrali però può riconoscersi il diritto di *cumulativa*, che non impedisce (come faceva l'*esclusiva*), ma favorisce il facile conferimento del Battesimo.

70. Il Vicario generale per il Can. 370, anche in coro ha la precedenza sopra le dignità. Il Delegato vescovile *ad universitatem causarum* gode della medesima precedenza?

R. Sembrerebbe di no, perchè il Delegato vescovile non è Vicario generale, ma un ufficiale provvisorio, in quanto il Vescovo non vuole nominare un vero e proprio Vicario generale, quindi...

71. In una Cattedrale la terza parte dei Canonici prende le vacanze per quindicina. Per indulto apostolico il sabato sera si anticipa matutino e Laudi. Il Canonico, che entra di vacanza la domenica, è obbligato al Matutino e alle Laudi che si anticipano al sabato sera? Il Canonico che invece entra di servizio la domenica è pure esso obbligato al Coro il sabato sera per l'anticipazione del Matutino e delle Laudi?

R. Il Canonico che prende la vacanza la domenica, certamente è obbligato a tutta l'officiatura corale del sabato precedente anche se parte di quell'officiatura rappresenti un'anticipazione dell'officiatura domenicale, come al contrario il Canonico che entra di servizio la domenica è tenuto agli offici corali che si svolgono nella domenica e non a quelli che si anticipano al sabato. Le ragioni sono abbastanza ovvie perchè valga la pena di accennarle. Se le vacanze e il servizio

sono computate a giornata e non già ad ore, è naturale che il canonico di servizio è obbligato al coro tutta la giornata, e d'altra parte la porzione di officiatura che per indulto apostolico viene anticipata, agl effetti della puntatura corale, deve considerarsi come ufficiatura del giorno in cui si anticipa.

72. Il Can. 138 proibisce ai chierici l'esercizio di arti indecorose: si domanda: in questo divieto è compresa anche l'arte fotografica?

R. Dentro certi limiti, con determinate condizioni e usando le opportune cautele, l'arte fotografica non può considerarsi come indecorosa e quindi proibita dal citato Canone. Si rilegga in proposito la questione trattata dall'Em.mo Card. Gennari, fondatore di questa Rivista, al vol. XXV, pag. 149.

73. Nel giorno di Venerdì santo suolsi a N. trasportare la statua della Addolorata da una parrocchia alla chiesa principale. In detta Processione il più degno del Capitolo indossa la stola nera, ed il Parroco coi ministri incedono dopo il Capitolo, col piviale e tunicelle nere. Alla sera di detto giorno il Predicatore indossa la stola nera.

Al mattino del Sabato Santo, prima che si incominci la funzione in detta chiesa principale, la statua dell'Addolorata processionalmente si ritrasporta alla propria parrocchia, usando gli stessi paramenti neri. Può andare?

R. Quanto al colore, pel Venerdì Santo, nulla vi è da osservare; il decreto n. 2375, IV della S. C. dei Riti, lo permette in simile circostanza; per il Sabato Santo, sebbene prima delle ss. funzioni, crediamo meglio che si usi il violaceo, essendo il nero proprio soltanto del Venerdì Santo. Quanto alla stola del digniore, essendo essa distintivo di officio, non dovrebbe usarsi se non da chi realmente lo compia. Anche in Roma peraltro, sino alla recente riforma del Vicariato, il Camerlengo del clero indossava la stola, oltre il parroco, nei funeri solenni: ci pare quindi che la consuetudine si possa tollerare.

74. Ogni volta che si espone il SS. Sacramento per una giornata intera, usasi cantare il *Pange lingua*, sino a tutta la strofa *Verbum caro*. Si esclude il *Tantum ergo*, perchè si canta alla sera prima della benedizione. Può dimezzarsi così detto inno? Non andrebbe cantato per intero, aggiungendovi anche il versetto e l'*Oremus*?

R. Sebbene non sia nuovo nelle ss. funzioni il cantarsi qualche parte di inni o salmi, specialmente a modo di mottetto (p. es.: *Panis angelicus... et humilis; Tantum ergo... Genitori...; Ad de levavi... non confundentur*), sembra più conveniente, nel caso, seguire l'esempio della Istruzione Clementina per le XL ore: dire cioè tutto l'inno, fino alla dossologia *Genitori... Amen*, inclusivamente, senza però ℣. ed *Oremus*, che indicherebbero una conclusione. Alla sera poi si potrà di nuovo cantare il *Tantum ergo....*, ℣. e *Oremus*, secondo il solito.

75. Diverse Comunità religiose, nel 2° giorno di novembre, oltre l'Ufficio dei morti sono ancora obbligate alla recita dell'Ufficio *de die infra octavam sanctorum omnium*, e quindi sono obbligate alla Messa conventuale *de die*.

Il Sacerdote che nel 2 novembre celebra nelle chiese delle suddette Comunità religiose la Messa conventuale in color bianco, può o no continuare a celebrare le altre due, concesse per privilegio, s'intende senza stipendio, e *mutatis indumentis*?

R. Sappiamo che la Segreteria della S. C. dei Riti, per via *ufficiosa*, risponde, in simili casi. « Nihil obstare », sebbene i rigoristi sostengano il contrario, perchè il privilegio è dato per celebrare *bis* o *ter* la Messa *de requie*, non per celebrare *simpliciter* o *generaliter* tre volte la Messa in quel giorno.

76. Il Canone 131 prescrive « saepius in anno... conventus habeantur de re morali et liturgica »; ma non si trova determinata la persona cui spetti proporre i casi. Quanto ai casi *de re liturgica* non sembra esservi dubbio spettare al Maestro delle Cerimonie. Quanto ai casi *de re morali* in alcune diocesi viene incaricato il Canonico Penitenziere, in altre il Canonico Teologo, ed in altre, una Commissione eletta dal Vescovo. Quale sarebbe la norma a cui attenersi?

R. Oltre il Canone 131 giova aver presente anche il Can. 448 § 1. in cui si fa obbligo al Vicario foraneo di radunare, presiedere e vigilare le accennate conferenze del Clero. Quanto al resto, la norma da seguire è quella che sarà indicata dall'Ordinario, cui il Codice rimette di regolare in concreto dette conferenze con facoltà di aggiungere agli argomenti liturgici e morali anche altri argomenti che stimerà più opportuni per coltivare la scienza e la pietà nel suo clero.

77. Tizio sacerdote ha assunto in Diocesi propria l'obbligo di celebrare tutti i giorni festivi nella Chiesa parrocchiale *ad mentem fundatoris*. Volendo celebrare per mancanza di sacerdoti una seconda messa in altra diocesi vicina, a chi deve chiedere la facoltà di binare, al proprio Vescovo, o al Vescovo dell'altra diocesi? per chi deve applicare la messa binata? Qualora celebrasse la prima in altra diocesi e la seconda nella propria, quale messa deve applicare per il fondatore?

R. Dal Can. 806, il quale prescrive « non licet sacerdoti plures in die celebrare Missas, nisi ex apostolico indulto, aut potestate facta a loci Ordinario », appare chiaro che Tizio se non chiede l'indulto apostolico, deve ottenere la facoltà di binare dall'Ordinario, che per la penuria dei sacerdoti ha bisogno di ricorrere all'opera di sacerdoti fuori diocesi. Ed è naturale che la messa dev'essere applicata *ad mentem episcopi* dal quale si ottenne la facoltà di binare. Oltre la facoltà di binare, Tizio dovrà, specie se esista qualche particolare disposizione diocesana, ottenere dal proprio Vescovo, la facoltà di recarsi a celebrare fuori diocesi nei giorni festivi.

La messa poi da applicare per il fondatore dev'essere quella che Tizio celebra nella Chiesa della sua diocesi sia essa la prima o la se-

conda, a meno che non ottenga per questa messa *ad mentem Fundatoris* la facoltà di celebrarla *ubique*.

77. Un sacerdote che ha la facoltà di binare, non potendo celebrare la seconda messa, può farla celebrare da un altro sacerdote suo amico?

R. Si richiami la disposizione del Canone sopra riportata « non licet sacerdoti etc. ». Nessun sacerdote può binare se non per indulto apostolico o per facoltà ottenuta dall'Ordinario. Nel caso il sacerdote verrebbe a binare non per facoltà ottenuta dall'Ordinario, ma dal sacerdote amico.

BREVI RISPOSTE.

60. Il decreto della S. C. dei Riti, 11 maggio 1911, che dichiara, la Benedizione coll'Indulgenza plenaria « iuxta ritum formulamque praescriptam », doversi intendere « unico signo crucis cum crucifixo », con la formola « Benedictio Dei ... », si deve applicare anche quando il Breve non adopera la suddetta espressione: nel caso, il colore della stola non è determinato: per le assoluzioni generali sì, ed è il colore violaceo (S. R. C., n. 4176). Non è necessaria la lettura del Breve Apostolico ai fedeli, qualora non sia espressamente prescritta, ma basta avvisarli della Indulgenza da impartirsi e delle condizioni.

61. Quando nelle Benedizioni il Rituale prescrive l'aspersione dell'oggetto da benedirsi coll'acqua benedetta, quasi come appendice, non facendo, nel caso, parte del rito, è valida la Benedizione se si tralascia tale aspersione.

62. Quando nelle Benedizioni il Rituale prescrive l'uso della cotta, se ne può lecitamente fare a meno, data una giusta ragione, o qualora il rito sia totalmente privato.

63. Si può lecitamente fare a meno della presenza del ministro, nelle Benedizioni onninamente private; in qualunque caso, per le risposte, vale la regola che si ha per la S. Messa (Codice, canone 813, § 2).

64. Cessano le Indulgenze a motivo di *qualunque* interpolazione (Codice, can. 934, § 2); ma ci sembra che non sia da ritenersi vera interpolazione la ripetizione di un versetto, che esiste nelle litanie, e si ripete uniformemente ad ogni gruppo, senza omettere alcuna invocazione.

65. L'imagine del S. Cuore di Gesù adorna di cornice, fatta a trono, non può restare scoperta esponendosi su detto trono il SS. Sacramento; la cosa non è seria, e non sappiamo come si pretenda qualche decreto per non ammettere tali anormalità. Ma anche se l'imagine si coprisse, ci sembrerebbe riprovevole tale doppio uso.

66. Senza permesso della S. Sede non si può in domenica cantare la Messa di una festa che vi si trasferisce ad arbitrio. Non è il caso di applicare nè il decreto della S. C. dei Riti 28 ottobre 1913, nè il tit. VI delle rubriche del Messale, i quali trattano di feste *affisse* a tale o tal'altra domenica, non *trasferite*.

67. Qualunque sia il peso che voglia darsi al decreto vescovile che assegnava la festa di Maria SS. Addolorata alla prima domenica di settembre; dopo le recenti disposizioni della S. Sede che hanno abolito qualsiasi disposizione, anche in forma di privilegio, circa la celebrazione delle feste in domenica, detto decreto deve dirsi affatto privo di ogni vigore. Circa la celebrazione della solennità esterna in quella domenica, nella quale era stata, sino alla nuova legge, celebrata la festa, veggano *quorum interest*, mancando a noi i necessari dati per giudicare rettamente *nel caso*.

68. La festa dell'anniversario della dedicazione di una chiesa, fissato per una data domenica, deve, dopo le ultime riforme, restituirsi al giorno in cui la chiesa fu consacrata, od in cui la festa era stata altra volta legittimamente fissata; se questo giorno non è conosciuto, se ne può scegliere uno qualunque non impedito, od anche il primo in cui può cadere, nel mese, la domenica in discorso (S. R. C., 28 ottobre 1913).

69. Sono permesse le Messe votive private degli Angeli e dei Santi tolti dal proprio diocesano o di un Istituto religioso o da quello di un convento o chiesa particolare, purchè si tratti di quelli che sono conservati nel Martirologio romano o in quello particolare (S. R. C., n. 3912, III).

70. Quando in una chiesa il rito permette le Messe votive private, la Messa che vi si vuol dire di una festa che in essa non si celebra punto, dev'essere votivo-festiva, nel giorno proprio di tal festa, cioè anche col *Gloria* (cfr. S. R. C., decr. cit. e 17 maggio 1912, I).

71. Quando la Messa non ha d'altronde Prefazione propria, deve prendersi quella corrispondente a qualche colletta della stessa Messa (S. R. C., 19 aprile 1912, XIII).

72. Non esiste alcuna Raccolta di Indulgenze concesse a tutti gli Ordini religiosi, alle Congregazioni, alle Confraternite, ecc.

73. L'espressione del *Monitore*, a pag. 362 del 1917, che « solo il Vescovo e non altri può usare in coro la mantelletta », in forza del can. 409 del Codice di D. C., si deve prendere come regola, mentre rimangono le eccezioni, o a dir meglio, pel *solo* Vescovo è un diritto, per *altri* un privilegio, secondo l'espressione dello stesso canone: *vestem in bulla assignatam vel apostolico indulto concessam*; ed esiste in molti luoghi veramente la concessione della mantelletta come abito corale dei Canonici; chi l'ha, dunque, *gaudeat impetratis*,

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI PARTICOLARI DEL SOMMO PONTEFICE. — Diamo il primo luogo in questa rubrica alla lettera importantissima diretta dal S. Padre a mons. Kakowski arciv. di Varsavia, la quale contiene anche luminose affermazioni per l'ora presente:

« Nel grave periodo che attraversa l'Europa, Noi non abbiamo potuto resistere al Nostro affetto che Ci spingeva a dirigere a Lei ed alla nobile Nazione Polacca una parola di comune conforto e speranza.

La storia ha registrato a caratteri d'oro le benemerenze della Polonia verso la religione cristiana e la civiltà europea; ma ahimè! ha dovuto pur registrare quanto male l'Europa l'ha ricompensata. Dopo averla spogliata violentemente della sua personalità politica, si tentò anche, in alcune parti, di rapirle la sua fede cattolica e la sua nazionalità: ma, con ammirevole resistenza, i Polacchi hanno saputo l'una e l'altra conservare, ed oggi, superstite ad una oppressione più che secolare, la *Polonia semper fidelis* è più viva che mai.

La Santa Sede, che aveva amato la Polonia quando era all'apogeo della sua gloria, la amò ancor di più, se è possibile, nella sua sventura; al pari di una madre, che tanto più ama la sua figlia quanto la vede più infelice. Abbiamo forse bisogno di ricordare che, durante lo smembramento della Polonia, il solo che si levasse a sostenere, benchè inutilmente, la nazionalità e l'indipendenza di essa, fu il Pontefice Clemente XIV di s. m., scrivendone con forte linguaggio a tutte le Potenze cattoliche? Ci è forse d'uopo ricordare che nei lunghi anni di martirio del popolo polacco, mentre altri, dinanzi alla forza brutale dell'oppressore, assistevano silenziosi, furono i Nostri predecessori Gregorio XVI e Pio IX, che alzarono la voce di energica protesta a difesa dell'oppresso?

Quando verrà pubblicata (e speriamo sia presto) la storia della Chiesa cattolica in Polonia dal secolo XVIII, coi documenti autentici che trovansi nei Nostri archivî, allora saranno meglio conosciute tutte le inenarrabili sofferenze del popolo polacco e la sollecitudine incessante, veramente materna, della Santa Sede per venire in suo aiuto.

Ma, ne siano rese grazie infinite al Signore, l'aurora della risurrezione della Polonia è finalmente sorta! Noi facciamo i voti più ardenti che quanto prima, restituita alla sua piena indipendenza, essa riprenda il suo posto nel consesso degli Stati e continui la sua storia di nazione civile e cristiana; *ed auguriamo in pari tempo a tutte le altre nazionalità anche non cattoliche, già soggette alla Russia, che sia loro dato di decidere della propria sorte e svilupparsi e prosperare secondo il loro genio e le loro risorse particolari.*

Nella speranza di veder realizzati questi Nostri voti in un prossimo avvenire, Noi, dopo le altre provvidenze prese recentemente per un più largo ed adeguato assetto della Gerarchia cattolica in cotesto Paese, desideriamo di dare a Lei, Venerabile Fratello, e per mezzo di lei al popolo polacco una ulteriore e più solenne prova della Nostra benevolenza e della Nostra fiducia: ed a questo fine, nel primo Concistorio che il Signore Ci concederà di celebrare, intendiamo di elevarLa alla dignità cardinalizia. La Sacra Porpora, mentre sarà un riconoscimento ed una ricompensa delle di Lei esimie virtù sacerdotali e dei grandi meriti che Ella si è acquistati sia nell'ordine ecclesiastico che nell'ordine civile, sarà pure, lo speriamo, un vincolo che unirà più strettamente ancora la Polonia alla Cattedra di S. Pietro.

Ci riserviamo di farLe conoscere a suo tempo l'epoca in cui Ci sarà dato tenere il Concistoro; frattanto, supplicando di cuore l'Altissimo affinchè, in quest'ora decisiva, sia propizio a cotesta Nazione fedele e generosa, ed interponendo all'uopo i materni uffici di Colei che dal Santuario di Czenstochowa, palladio venerando della fede e della pietà polacca, veglia da secoli sulle sorti di cotesto popolo, impartiamo, come pegno della Nostra predilezione, a Lei, ai suoi colleghi nell'episcopato, al Clero ed ai fedeli tutti di Polonia l'Apostolica Benedizione. Dal Vaticano, 15 ottobre 1918 ».

NUOVI VESCOVI. – Sono stati nominati: 7 giugno 1918, monsignor Emanuele M. Polit, già vesc. di Cuenca, arciv di *Quito*; 8 id., mons. Giorgio Caric, vesc. di *Spalato* e *Macarska* (Dalmazia); 3 agosto, mons. Giovanni Castel, vesc. di *Tulle* (Francia); 3 sett. mons. Oliviero M. de Dufort de Civrac de Sorge, già vesc. di Limoges, vesc. di *Poitiers* (id.); 14 sett., mons. Luca Pappafava, già vesc. di Sebenico, vesc. di *Cittavecchia* (Dalmazia); mons. Ludovico Humbrecht, già vesc. di Poitiers, arciv. di *Besançon* (Francia); 24 sett., mons. Mariano Fulman, vesc. di r. l. di *Lublino* (Polonia); mons. Ignazio Puzezdiecki, vesc. di *Ianow* (id.); mons. Pietro Mankowski, vesc. di *Kamieniecz* (id.); 29 sett., mons. Edoardo O'Rourke, vesc. della nuova diocesi di *Riga* (Russia); 30 sett., mons. Carmine Cesarano, già vesc. di Ozieri, arciv. di *Conza* e *Campagna*; 7 ott., mons. Ignazio Rieder, vesc. di *Salisburgo* (Austria); 23 id., mons. Giorgio Matulewicz, vesc. di *Wilna* (Russia).

NOMINE PONTIFICIE. – Il Santo Padre si è degnato di nominare: 10 ott. 1918, il P. Ladislao Marszalkiewicz dei Resurrezionisti, *Consultore della Commissione Pontificia per la interpretazione del Codice di Diritto Canonico*; 30 id., mons. Giovanni Tacci, suo Maggiordomo, *Prefetto dei Sacri Palazzi Apostolici* e mons. Giuseppe Guerri, *Reggente della Dataria Apostolica*.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P. S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

A tutti gli Ordinarii: rallegrandosi dell'avvenuta cessazione delle ostilità, il S. Padre indice pubbliche preghiere per ottenere i celesti lumi a quanti faranno parte del prossimo Congresso per la pace.

Enciclica. — *Venerabiles Fratres, salutem et apostolicam benedictionem.* — *Quod iam diu* orbis terrarum anxie exspectabat, quod christianae gentes omnes summis precibus implorabant, quod Nos, ut communium dolorum interpretes, paterno erga omnes studio instanter quaerebamus, id momento factum cernimus, ut arma tandem conquieverint. Nondum quidem crudelissimo bello finem solemnis pax imposuit; sed tamen pactio illa, qua caedes et vastationes terra mari caeloque intermissae sunt, ianuam aditumque ad pacem feliciter patefecit. Quae rerum subita commutatio cur evenerit, multiplices variaeque sane possunt caussae afferri: verum si ultima et summa ratio quaeritur, ad Eum demum mens attollatur oportet, cuius nutu moventur omnia, quique sollicita bonorum comprecatione ad misericordiam inductus, dat humano generi ut a tam diuturno angore luctuque respiret. Itaque pro tanto beneficio ingentes benignissimo Deo agendae sunt atque habendae grates: gaudemusque ob eam rem in orbe catholico crebras et celebres pietatis publicae significationes factas esse. Nunc autem illud est a Dei benignitate impetrandum, ut collatum mundo beneficium ac munus cumulet quodammodo et perficiat. Scilicet propediem in unum convenient qui, populorum mandato, debent iustam mansuram mque

pacem orbis terrae componere. Deliberatio iis habenda est talis, qua nec maior umquam nec difficilior in ullo hominum consilio habita esse videatur. Nimium quantum igitur divini luminis ope indigent, ut recte possint mandatum exsequi. Quum vero communis salutis hoc vehementer intersit, profecto catholicorum omnium, qui, e sua ipsorum professione, humanae societatis bono et tranquillitati student, officium est « assistricem Domini sapientiam » eisdem delectis viris comprecando conciliare. Huius officii Nos, quotquot sunt catholici homines, commonefiant volumus: quare ut e proximo conventu magnum illud Dei donum exsistat, quod est vera pax, christianis iustitiae principiis constituta, vos, Venerabiles Fratres, *Patri luminum* propitiando publicas ad arbitrium vestrum supplicationes in unaquaque vestrarum dioecesium paroecia indicere maturabitis. Nostrum vero erit, cum Jesu Christi *Regis Pacifici* vices, quamquam nullo merito, geramus, pro apostolici muneris vi et auctoritate contendere ut, quae ad tranquillitatem ordinis et concordiam toto orbe perpetuandam consulta erunt, ea volentibus animis ubique a nostris excipiantur, inviolateque serventur.

Auspicem divinorum munerum ac testem benevolentiae Nostrae, vobis et Clero populoque vestro apostolicam benedictionem amantissime in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die 1 mensis decembris MDCCCCXVIII Pontificatus Nostri anno quinto.

BENEDICTUS PP. XV.

ANNOTAZIONE.

Crediamo utile per la prassi trascrivere la parte dispositiva della Notificazione fatta in proposito dal Card. Vicario, in data 7 dicembre 1918. Essa suona così:

« Ordiniamo che fino a nuovo avviso, in tutte le Chiese parrocchiali e nelle principali, nei giorni festivi, nell'ora che sarà stimata più conveniente pel maggior concorso dei fedeli, si reciti la preghiera, che qui si allega (1), seguìta dall'inno « Veni Creator Spiritus »

(1) Prostrati umilmente dinanzi alla Maestà Vostra infinita, Dio onnipotente e misericordioso, e nell'effusione della nostra più viva gratitudine, Vi rendiamo ogni lode e riconosciamo da Voi solo il felice apparire dell'aurora

con il relativo *Oremus*, e dalle Litanie della Beata Vergine, rammentando che rimane sempre ordinata, come per il passato, la colletta *Pro pace*.

Ordiniamo, che dette preghiere si recitino anche nelle Comunità religiose e negli istituti ecclesiastici; ed esortiamo vivamente i fedeli a recitarle privatamente ed in famiglia ».

II.

Nella prossima ricorrenza del VII centenario dall'andata di S. Francesco in Palestina (1219) ricorda le glorie della Custodia di Terrasanta O. F. M. e le riconferma i diritti o privilegi di cui gode, rinnovando l'esortazione per la colletta prescritta in ogni parrocchia il Venerdì Santo.

Breve. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Inclytum Fratrum Minorum conditorem, Franciscum Assisiensem in Palaestinam se contulisse et Sepulcrum Domini invisisse argumentis constat adeo certis et illustribus ut in dubium vocari non liceat. Nec minus consentiunt historici hoc iter ab eo habitum esse anno MCCXIX cum, fere biennio ante, alumnos aliquot in Syriam misisset qui Iesu Christi Evangelium, ubi primum insonuit, praedicando propagarent. Ex eo tempore usque ad hanc diem Fratres Minores ibi sine ulla intermissione manserunt,

---

di quella desiderata pace, che le nostre colpe e ingratitudini avevano, così a lungo, tenuta lontana dal mondo.

Deh! Padre delle misericordie, Amatore e unico Datore della vera pace, non guardando ai nostri demeriti, ma ai tesori ineffabili del Cuore Santissimo del Vostro Unigenito, in cui avete poste tutte le compiacenze, conducete a compimento, con la infinita potenza e bontà Vostra, le lunghe e vive brame dei popoli, che in Voi hanno l'unica loro speranza.

Uniti di mente e di cuore agli insegnamenti e desiderii del Supremo Pastore della Chiesa, il Romano Pontefice, imploriamo con Lui, su coloro che hanno in mano le sorti delle nazioni, i lumi del Vostro Santo Spirito, perchè sappiano condurre i popoli a quel gran dono del Cielo che è una vera pace, fondata sopra i principii cristiani della giustizia, e siano preservati dalle insidie del potere delle tenebre, invidioso sempre del bene degli uomini.

Vergine Santissima, Regina della pace e Sede della celeste Sapienza, con la Vostra materna intercessione, rendete accette presso il trono dell'Altissimo le nostre umili suppliche, perchè siano esaudite. Così sia.

Il Sommo Pontefice BENEDETTO XV *concede 300 giorni d'Indulgenza ogni volta che si reciterà questa preghiera.*

obtinentes Provinciam Terrae Sanctae, omnium quidem totius Franciscalis Ordinis nobilissimam quam Patriarcha sanctissimus fundaverat. Palaestinensia autem, quae divinus ipse christiani nominis Auctor consecravit, augusta religionis monumenta, Dei providentis consilio accidit ut et in manus Ecclesiae catholicae iure dominii et proprietatis cederent, et Ordini Fratrum Minorum conservanda ac tuenda committerentur. Etenim magna semper exstitit erga Fratres Minores, qui in Palaestina pro Christi gloria elaborarent, benevolentia Sedis Apostolicae: quam benevolentiam tum declarant Gregorii IX Apostolicae Litterae *Si Ordinis Fratrum Minorum* anno MCCXXX datae, quibus ii Patriarchae Hierosolymitano et Antiocheno commendantur; tum non obscure hoc indicat quod pluries ad *Soldanos* Aegypti pro christianorum defensione apostolicas legationes obierunt. Eademque de causa Locorum Sanctorum possessionem mature nacti sunt, ac semper deinceps Romani Pontifices, occasione oblata, privilegium eisdem Fratribus eadem Loca custodiendi confirmarunt. Ita Clemens VI in Constitutione *Gratias agimus* die XXI novembris MCCCXLII; Martinus V in Constitutione *Ad assiduum* die VII iulii MCCCCXX; et Innocentius XI, qui in Constitutione *Exponi nobis*, anno MDCLXXXVI edita, haec habet: « Sancta Loca Palaestinae, sive « Terrae Sanctae, ac praesertim sanctissimum Domini Nostri « Iesu Christi Sepulcrum, quemadmodum antehac per Fratres « Ordinis Minorum ex huius Sanctae Sedis Apostolicae conces- « sione custodita fuerunt, ita in posterum quoque ab iisdem « Fratribus custodiri, regi et gubernari, auctoritate Apostolica, « tenore praesentium statuimus et ordinamus ». Quam varium vero et quam multiplex munus sit Fratribus Terrae Sanctae Custodibus, quantorumque laborum ac sumptuum, nemo est qui ignoret. Eorum est enim et divinum tueri cultum in sanctuariis Hierosolymae, Bethlehem, Nazareth aliisque; et peregrinos undique, pietatis causa, advenientes gratuito hospitio accipere; et catholicis latinis ex Iudaea, Galilaea, Syria, Aegypto ac Cypro curam animarum impendere, scholis, orphanotrophiis praesidiisque eiusmodi adiunctis; et sacras Missiones ad infideles et acatholicos, maxime in Syria superiore et in Armenia constitutas, exercere. Iam molestias et incommoda omne genus ab iis hoc tanto tempore tolerata non facile quis explicet. Complures numerantur qui ex iis pro fide catholica vitam profude-

runt; plurimi autem qui, pestilentia affectis inserviendo, caritatis martyres occubuerunt. Merito igitur fel. rec. Pius IX, anno MDCCCXLVI in Apostolicis Litteris *Romani Pontifices* ita eos dilaudavit: « Romanorum Antistitum curis praeclare respon-« derunt S. Francisci alumni, utpote qui nihil plane laboris « atque aerumnarum neque ipsius vitae discrimen recusarunt, « quo commisso officio satisfacerent ». Similiter fel. rec. Leo XIII in Apostolicis Litteris *Salvatoris ac Domini*, die XXVI decembris MDCCCLXXXVII datis: « Pontifices iam a vetustissimis tem-« poribus ea ad loca, pretioso Humanati Verbi sanguine pur-« purata, oculos convertentes, catholici nominis gentes ad Chri-« sti Sepulcrum recuperandum excitarunt, et postquam illud « denuo in infidelium ditionem cecidit, et Fratribus Minoribus « S. Francisci Assisiensis tantummodo licuit ea asservare, num-« quam destitere quin, quacumque ope, possent, custodiae « saltem consulerent, et Fratrum eorumdem, quos neque per-« secutionum, neque vexationum, neque saeva cruciatuum « discrimina tanto unquam ab incoepto deterruerunt, praesen-« tibus necessitatibus pro re ac tempore providerent ».

Cum autem qui Loca Sancta custodiunt Franciscales opus in manibus habeant maximi impendii, cui quidem ipsi se inopes suppetere non possunt, admiranda sane est divina benignitas quae catholicorum ex omni ordine largitatem in eorum subsidium excitare numquam destitit. Quo in genere Romani Pontifices nimirum ceteris anteire visi sunt, non solum pro sua ipsorum facultate opitulando, sed etiam vel praecipiendo ut in unaquaque orbis catholici dioecesi certae collationes pro Terrae Sanctae necessitatibus fierent, vel communi pietati in eamdem causam, propositis quoque Pontificalis Indulgentiae muneribus, stimulos addendo.

Haec Nos commemorata volumus, septimo iam exeunte saeculo, ex quo Seraphicus Patriarcha in Palaestinam venit; eo magis quod, considerantes quemadmodum his difficillimis temporibus Fratres Minores in Terrae Sanctae custodia se gesserint, eos videmus suorum maiorum laudibus omnino dignos exstitisse.

Quare cum sanctam et salutarem eorum operam magni a Nobis fieri profitemur, tum quam habent a decessoribus Nostris demandatam sibi curam Loca Sancta custodiendi, eam libentissime eisdem confirmamus cum omnibus iuribus, privilegiis

et indulgentiis quibus usque adhuc usi sunt. Postremo tamquam *exclusivam* habentes normam a fel. rec. Leone XIII in Litteris, quas diximus, *Salvatoris ac Domini* traditam, Locis Sanctis subveniendi, quod is ibidem decrevit, idem Nos de Apostolica Nostra auctoritate decernimus « ut venerabiles fra-« tres Patriarchae, Archiepiscopi, Episcopi et alii totius terrarum « orbis locorum Ordinarii, sub sanctae obedientiae vinculo « curare teneantur, ut respective in cuiuscumque dioecesis « parochiali ecclesia, una saltem singulis annis vice, nempe « feria sexta maioris hebdomadae, vel alio ad uniuscuiusque « Ordinarii lubitum similiter tantum quotannis eligendo die, « fidelium caritati Sanctorum Locorum necessitates propo-« nantur. Pari autem auctoritate expresse interdicimus, atque « prohibemus, ne quis audeat vel praesumat eleemosynas pro « Terra Sancta quomodolibet collectas in alios usus convertere « atque immutare. Propterea iubemus, collectas, et superius « dictum est, eleemosynas parochum Episcopo, Episcopum tra-« dere proximiori Ordinis S. Francisci pro Terra Sancta Com-« missario; hunc autem curare volumus ut eaedem quam citius « Hierusalem ad Sanctorum Locorum Custodem, ut moris « est transmittantur ».

Has Litteras firmas et validas haberi volumus et iubemus, contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae apud sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die IV octobris, in festo S. Francisci Assisiensis, anno MCMXVIII, Pontificatus Nostri quinto.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Suprema S. Congregazione del S. Officio.

Si condannano altre due opere del sac. Ernesto Bonaiuti.

Decreto. — *Feria IV, die 27 novembris 1918.* — In generali Consessu Supremae huius Sacrae Congregationis Sancti Officii Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales damnarunt ac proscripserunt et in Indicem librorum prohibitorum inserenda esse decreverunt opuscula:

1. Ernesto Bonaiuti, *La genesi della dottrina agostiniana*

intorno al peccato originale, Roma, Tipografia del Senato di Giovanni Bardi, 1916.

2. Ernesto Bonaiuti, *Sant'Agostino*. A. F. Formiggini Editore in Roma, 1917.

Et insequenti feria V, die 28 eiusdem mensis et anni, Sanctissimus D. N. Benedictus Div. Prov. Papa XV, in audientia R. P. D. Assessori Sancti Officii impertita, relatam sibi Eminentissimorum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit ac publicari iussit.

Datum Romae in Aedibus Sancti Officii, die 14 decembris 1918.

ALOISIUS CASTELLANO
S. R. et U. I., Notarius.

S. C. di Propaganda e per la Chiesa orientale.

Circa i religiosi che si recano nei territori delle Delegazioni di Costantinopoli, Egitto, Siria, Mesopotamia e Persia.

Notificazione. — In attesa delle disposizioni che la S. Sede darà a suo tempo in riguardo alle Missioni comprese nei territori delle Delegazioni Apostoliche di Costantinopoli, dell'Egitto, della Mesopotamia, della Persia e della Siria,

in relazione ai decreti e alle istruzioni precedenti date dalla S. Sede circa l'invio di Missionari e l'apertura di Missioni di rito latino nelle regioni dell'Oriente,

al fine che le opere del sacro ministero tornino a fiorire in Oriente con la ordinata e zelante cooperazione dei Missionari latini e per provvedere al necessario e regolare riordinamento delle Missioni medesime,

la S. C. di Propaganda Fide e la S. C. per la Chiesa orientale chiamano l'attenzione di tutti i Superiori degli Ordini e Istituti religiosi latini, siano maschili, siano femminili, sulle seguenti disposizioni:

1. Non è permesso, fino a nuova disposizione, inviare nei confini delle Delegazioni Apostoliche sopraindicate alcun religioso o religiosa, per qualsiasi fine, senza l'esplicito permesso scritto della S. C. di Propaganda Fide o della S. C. per la Chiesa orientale, secondo la loro destinazione.

I permessi rilasciati prima della guerra ai Missionari non si intendono revocati. I rispettivi Superiori però son tenuti

ad inviare alla S. Sede i nomi di tali Missionari che già si trovano nelle Missioni o che intendono ritornarvi.

2. I Delegati Apostolici e gli Ordinari, sia latini che orientali, non permetteranno nel territorio della propria rispettiva Delegazione e Ordinariato la celebrazione dei divini uffici e l'esercizio di qualsiasi ministero ai religiosi latini che non abbiano il permesso prescritto della S. Sede, nè senza tale permesso consentiranno ai medesimi religiosi ed alle religiose di esercitare qualsiasi altro ufficio, e parimenti non permetteranno che nella propria Delegazione e Ordinariato dai Religiosi Missionari e dalle Religiose Missionarie, senza l'autorizzazione scritta della S. Sede, si apra alcuna nuova Missione, Opera o Residenza.

Quelle Missioni, Opere e Residenze che già esistevano regolarmente prima della guerra, non potranno riaprirsi senza il consenso del rispettivo Delegato Apostolico.

Roma, 15 novembre 1918.

G. M. Card. VAN ROSSUM
Prefetto della S. C. di Prop. Fide.

NICOLA Card. MARINI
Segretario della S. C. per la Chiesa orientale.

Sacra Congr. per la Chiesa orientale.

Si stabilisce la istituzione d'un Seminario per i chierici italo-greci nell'Abbazia di Grottaferrata (Roma).

Decreto. — Perspiciens Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali ritum graecum in locis Italiae, in quibus fideles ex Albania oriundi incolunt, pene neglectum esse, praesertim ob ignorantiam tum linguae liturgicae tum disciplinae Ecclesiae Orientalis, optimum consilium duxit ad praedictum ritum ibidem instaurandum, adolescentes colligere, qui ad clericalem vitam adspirant, eosque in studio et observantia ritus graeci pressius educare. Quapropter E.mi Patres eiusdem S. Congregationis in plenariis Comitiis kalendis iulii habitis, censuerunt supplicandum esse Sanctissimo, ut ad id consilium, si placuisset, perficiendum, eadem Beatitudo Sua dignaretur in Abbatia S. Mariae Cryptoferratae Monachorum Graecorum S. Basilii Magni ephebeum seu seminarium condere, in quo pueri selecti,

tum ex praedictis Italiae locis, tum etiam ex continenti Albania sub disciplina et regimine praedictorum Monachorum in studiis literariis et in ritu graeco instituantur.

Quas Em.orum Patrum preces, per me infrascriptum S. Congregationis Cardinalem Secretarium in audientia diei 10 iulii relatas, SS.mus Dominus Noster Benedictus divina providentia Papa XV valde commendans benigniter excepit, ac praesens Decretum pro Seminarii Italo-Graeci erectione, prout superius exponitur, apostolica Sua auctoritate confici promulgarique iussit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Congregationis pro Ecclesia Orientali, die et anno ut supra.

NICOLAUS Card. MARINI, *Secretarius.*

QUESITI MINORI.

78. Nella domenica fra l'Ottava della Natività di Maria Vergine, si celebrava e tuttavia si celebra, in una chiesa di G., la solennità esterna della Translazione della S. Casa di Loreto, titolare della stessa chiesa; e sino a pochi anni addietro si diceva la Messa del SS. Nome di Maria.

Siccome questa festa ora è stata fissata al giorno 12 settembre, per mezzo di un Rescritto della S. C. dei Riti, il 5 aprile 1913, fu ottenuto il privilegio di poter celebrare la solennità esterna della festa titolare nella suddetta domenica, colla facoltà di poter celebrare due Messe, una cantata ed altra letta (eccettuati soltanto i doppi di prima classe), rimanendo integra la festa del 10 dicembre.

Si potrebbe, nel caso esposto, applicare il decreto del 28 ottobre 1913, cioè si potrebbero in detta domenica dire tutte le Messe della solennità esterna, eccettuata la parrocchiale?

R. Non si può, perchè il decreto ammette che si ritenga la solennità esterna, in una data domenica, alle accennate condizioni, per quelle feste che fino allora erano state celebrate *come fisse* in quella domenica. Ora ciò non si verifica nel caso. Dunque: *Gaudeant impetratis.*

79. In alcuni luoghi si usa rivestire il cadavere di un sacerdote defunto con la pianeta, e porgli nelle mani un calice consacrato. Terminate le esequie, possono nuovamente usarsi, o occorre che il Vescovo ribenedica la pianeta e riconsacri il calice?

R. Non sembra che nel caso la suppellettile sacra abbia perduta la benedizione o la consacrazione (can. 1305), non potendosi dir quello un uso indecoroso. Se però per tal motivo fosse stato dal-

l'autorità competente interdetto l'uso, occorre e basta che la stessa autorità revochi l'interdetto.

80. Nelle chiese obbligate a coro, in cui, oltre alla Messa conventuale della festa occorrente, si celebra per consuetudine anche la Messa conventuale della domenica, quando questa è impedita da ufficio prevalente, sono escluse le Messe votive e di *Requiem* private, il primo giorno che entro la settimana si ripiglia la Messa della domenica precedente impedita?

R. La soluzione dipende dalla forza che si dà alla rubrica che prescrive la riassunzione della Messa della domenica impedita: basta che sia impedita soltanto circa le Messe private, come nel caso esposto, in cui la conventuale *de dominica* tuttavia si celebra? Ovvero l'impedimento deve essere totale? La risposta a queste interrogazioni è difficile. Il decreto 6 dicembre 1912, I, spiega il senso della parola *reponenda*, ma per noi dice poco: « Dicitur Missa reponenda, quae dominica praecedenti, ob occursum nobilioris Officii, celebrata non fuit »; nel caso nostro, *celebrata fuit* quanto alla conventuale, *celebrata non fuit* quanto alle private. Notiamo che la conventuale, sia pur letta, ha carattere *pubblico*, essenzialmente liturgico; per questa ragione si potrebbe risolvere il caso con un *Negative*. Ma la motivazione desunta dal carattere pubblico della Messa officiale, non sembra bastare, e la sua conseguenza, per lo meno, è dubbia: ed allora non potrà ciascuno avvalersi dell'adagio: *In dubiis libertas?* Si deve qui considerare che lo scopo della nuova rubrica è quello di far sì che il clero e il popolo non tralascino, ma anzi gustino la lettura delle belle Messe domenicali; ora se la cosa si limitasse ad una sola Messa, sia pure di carattere pubblico, ma di fatto limitata ad un ristretto numero di persone, non sarebbe raggiunto il detto scopo. E perciò, *quidquid sit* in teoria, *praticamente* il caso può benissimo risolversi in senso *affermativo*.

81. Nel fascicolo di giugno pag. 194 trattandosi la questione della comunicazione dei privilegi tra i religiosi, si conchiudeva per la cessazione di detta comunicazione senza distinguere la comunicazione in *forma aeque principali* (Can. 64) e quella in *forma accessoria* (Can. 65). Si domanda se una Congregazione, la quale goda con altre Congregazioni piena e perfetta comunicazione di privilegi, e per conseguenza comunica con esse in *forma aeque principali*, può seguitare a godere di tale comunicazione?

R. Non fu fatta l'accennata distinzione di *forma accessoria* e di *forma aeque principalis*, perchè tale distinzione non è contenuta nel citato Canone 613, il quale esclude, in forma assoluta, in *posterum qualibet communicatione* (1).

(1) Sappiamo che l'applicazione di tale canone 613 è sospesa finchè la S. C. dei Religiosi non avrà terminato il lavoro di revisione che sta compiendo sui privilegi delle varie Religioni e Istituti (*N. d. R.*).

Onde, se la Congregazione, di cui si parla nel quesito, rientra per le sue Costituzioni, tra le società religiose contemplate nel Can. 488, certamente, andando soggetta al Can. 613, non potrà godere per l'avvenire, in quanto Congregazione, di tale comunicazione. Se invece la Congregazione appartiene a quelle società, di cui tratta il Titolo XVII, a noi sembra come già notammo nel quesito citato, che essa possa fruire della Comunicazione, almeno sino a dichiarazione autentica della Commissione pontificia per l'interpretazione del Codice.

82. Per il Can. 396 § 1 la collazione delle *dignità* nei Capitoli è riservata alla S. Sede, però non è escluso un indulto contrario. Un Capitolo che ottenne dalla S. Sede e ha sempre goduto il privilegio di conferire le dignità, può continuare ad esercitare questo suo diritto conferendo una dignità anche a persone estranee al Capitolo?

R. Mettendo a confronto il Can. 396 § 1, il quale riserva alla Santa Sede la collazione delle dignità, senza alcuna revoca di privilegi col Canone 403 che devolve ai Vescovi la collazione dei Canonicati, riprovando però ogni contraria consuetudine, e revocando qualunque contrario privilegio, poichè ciò che il legislatore vuole esprime, e ciò che non vuole tace, può legittimamente concludersi che nella collazione delle dignità, la Santa Sede ha voluto rispettare i privilegi e gli indulti da essa precedentemente concessi. Questi privilegi e indulti non revocati espressamente dal Codice, in forza del Can. 4 devono considerarsi ancora in vigore, onde il Capitolo che ne gode può continuare ad esercitare il diritto di conferire le dignità. L'esercizio però di questo diritto resta limitato dal Can. 403, in forza del quale il Capitolo che ne ha il diritto, può bensì conferire le dignità, ma non i canonicati; ora essendo le dignità annesse ai canonicati, nè potendo il Capitolo ledere il diritto del Vescovo, a conciliare i due diritti dovrebbe la collazione delle dignità da parte del Capitolo cadere sulle persone che investite già del Canonicato, fanno parte del Capitolo e non già sulle persone estranee al Capitolo.

83. In un Capitolo vi sono i Mansionarii senza prebenda, i quali lucrano soltanto le distribuzioni se intervengono al Coro. La nomina di tali Mansionariati per indulto apostolico spettava al Capitolo. Può il Capitolo continuare ad esercitare tale diritto di nomina, anche dopo la promulgazione del Codice?

R. A noi sembra di sì, perchè da quanto viene esposto nel quesito, tali Mansionariati più che la natura di veri benefici, hanno il carattere di uffici remunerati secondo l'opera prestata, onde non possono essere compresi nel Can. 403 che parla di *benefici* e di *Canonicati* « omnia et singula beneficia ac canonicatus etc. ».

BREVI RISPOSTE.

74. Un parroco dispensato dall'applicare la Messa *pro populo*, applicandola invece a beneficio del Seminario, non potrebbe, per questo, ritenersi autorizzato a celebrare la Messa di S. Luigi o del S. Cuor trasferita in domenica (S. R. C. 21 febbraio 1896-27 giugno 1896-23 luglio 1897). Invero il diritto liturgico di tale Messa, che dev'essere conforme all'officio, non viene cambiato per la dispensa o meglio permuta dell'applicazione.

75. Sebbene nell'abside della chiesa sia dipinta la crocifissione, pure deve porsi il crocifisso sull'altare, perchè quella pittura è *ad ornatum Ecclesiae*, e non fa corpo con l'altare. Altro sarebbe se dietro l'altare, sia pure a qualche distanza, fosse il crocifisso dipinto o scolpito come oggetto principale di *venerazione*, facente parte dell'insieme prospettico dell'altare.

76. Nelle domeniche e nelle feste di precetto non è permesso il funerale con canto per i caduti nella guerra, senza permesso della S. C. dei Riti. Può darsi che qualche Ordinario lo abbia avuto in generale per tutta la diocesi.

77. Prima o dopo la Messa solenne esequiale, si possono dire più Messe solenni di Requie in una stessa chiesa con diversa applicazione.

78. Nell'ordinario della Chiesa universale, pubblicato dalla tipografia D'Auria di Napoli dell'anno corr., al dì 3 gennaio, la nota: « Ad hac die usque ad 30 aprilis inclusive addatur in Missa Collecta pro Papa », non è attendibile come giace; forse manca l'indicazione dell'arcidiocesi di Napoli dove supponiamo sia prescritta.

79. Si possono nella stessa Chiesa celebrare per una festa, nel dì suo proprio, più Messe solenni, purchè non abbiano relazione con l'offiziatura canonica (S. R. C., n. 3921).

80. Se non è indicato chiaramente nelle tavole di fondazione e non vi è una consuetudine invalsa in un tempo piuttosto che in un altro, l'obbligo fatto ad un cappellano di assistere in tutte le funzioni: *vespri solenni, messe cantate*, che si celebrino nel corso dell'anno nella Chiesa ove è fondata la cappellania, è da prendersi nel senso che, il cappellano debba non soltanto far parte del coro assistente, ma ancora, che debba fare da ministro o assistente all'altare, qualora il bisogno lo richieda. Anche i Canonici sono obbligati ad eseguire *per se ipsos* quanto è necessario al servizio dell'altare e del coro (S. R. C. *passim*).

81. La facoltà di aggregare all'Arciconfraternita del S. Bambino di Praga (cfr. 325) spetta ai Carmelitani (Casa Generalizia in Roma,

Collegio S. Alberto, via di Porta Castello); per l'Arciconfraternita di Montligeon (1), rivolgersi al Direttore, Chiesa di S. M. in Monte Santo, Piazza del Popolo, Roma; per la Pia Unione del Transito di S. Giuseppe (cfr p. 229), al Direttore, nella Chiesa di S. Giuseppe a Porta Trionfale, Roma.

82. Non si può sostituire all'olio della lampada perpetua dinanzi al Ssmo, altro illuminante, e meno di tutti la luce elettrica, se non in quei luoghi dove gli Ordinar credono necessario concederlo (S. R. C., 23 febb. 1916); anzi, secondo il can. 1271 la luce elettrica sembra ora esclusa assolutamente: « aliis *oleis* commutetur ».

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI PARTICOLARI DEL SOMMO PONTEFICE. — Con breve del 26 giugno 1918, il S. P. ha concesso varie indulgenze plenarie e parziali alla « Compagnia di S. Pellegrino Laziosi » eretta nella parrocchia di S. Carlo, in Torino (*Acta Ap. Sed.* IX, p. 356). Con decreti Concistoriali del 2 agosto e del 4 sett. 1918, il S. P. ha eretta e conferita la dignità del *Decanato*, nel Cap. Catt. di *Digione* (*Acta Ap. Sed.*, p. 364) e in quello di *Langres* (ib. p. 416). Con pari decreto del 3 settembre ha ripristinato il Capitolo di *Monreale* in Sicilia, di cui per l'addietro facevano le veci i Monaci Benedettini (p. 414). Con breve *Constat apprime*, del 2 luglio 1918 il S. P. ha ripristinata e resa indipendente l'antica abbazia benedettina dei SS. Alessandro e Teodoro in *Ottobeuren* (Baviera) fondata nel 764 confiscata nel 1802, e restaurata nel 1804 sotto il grado di Priorato e sotto la dipendenza dell'abbazia di S. Stefano in Augsburg, alla cui amministrazione apostolica resta temporaneamente soggetta. Parimenti con breve del 6 luglio

1) Ecco il testo della preghiera di cui è cenno nel Breve pubblicato a pag. 232:

« O gloriosa Vergine Maria, abbiate pietà delle sante anime temporaneamente trattenute nel fuoco purificatore, lontano da Dio e da voi, che pure siete madre loro piena di misericordia. Spezzatene le catene e liberatele dall'abisso ove gemono, sospirando verso la patria celeste ed anelando al felice momento della loro unione definitiva con Dio, sì ardentemente desiderata dal loro cuore. Muovetevi specialmente a pietà delle anime più abbandonate; per esse vi preghiamo in modo particolare. O madre di bontà, degnatevi di accettare i nostri voti ed esaudirli. Ve ne supplichiamo, o Maria, riuniteci tutti nel cielo presso Gesù Cristo Signor nostro, adorabile vostro figliolo, che vive e regna col Padre e con lo Spirito Santo per tutti i secoli de' secoli. Così sia ». 300 giorni d'Indulgenza per gli ascritti.

ha ripristinata l'abbazia Ciriciense in *Szczyzilic* (Galizia), dei Cisterciensi, fondata nel 1244, soppressa nel 1734, e ricostituita in semplice Priorato nel 1865 (pag. 403 e 406). Ha con brevi del 31 luglio, del 5 agosto, 19 agosto, 10 settembre, dichiarate basiliche minori, la storica chiesa dugentesca ex-cattedrale dell'Assunta, in *Ravello* (Amalfi) la metropolitana dei SS. Cipriano e Luigi, in *Cartagine* la chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini in Roma (p. 475) e la chiesa di M. SS. della Mercede in *Barcellona* (pag. 435). Con altre del 3 agosto ha concesso l'indulgenza plenaria alle consuete condizioni ai fedeli che visiteranno la chiesa di M. SS. delle Grazie, in Monte Arana, arcid. di *Torres* (Sassari) nel maggio e settembre di ciascun anno, e la parziale di 7 anni e 7 quarantene da lucrarsi in altro tempo (p. 410). Con decreto della Congreg. per la Chiesa Orientale, del 1-10 luglio ha stabilito che la parrocchia latina di Grottaferrata rimanesse pure, quanto alla cura abituale, unita a quella celebre Abbazia, ma la cura attuale dovesse deferirsi a un sacerdote di rito latino, come Vicario perpetuo, da presentarsi dall'Abate al vesc. di *Frascati* (p. 417). Ricorrendo poi al 14 novembre il primo centenario della traslazione del Seminario Veneto dalla distrutta abbazia di S. Cipriano in Murano all'attuale sede, oltre varî favori spirituali concessi ai membri del Seminario stesso, ha conferito il titolo di abbazia alla chiesa di S. Donato in Murano (*Venezia*), nel cui territorio era l'antica abbazia (p. 477).

LETTERE APOSTOLICHE. — Sono state pubblicate le seguenti lettere inviate dal S. Padre: all'Em.mo Card. Bégin, Arciv. di Quebec, ed agli altri Arcivescovi e Vescovi del Canadà, raccomandando la concordia tra i fedeli e dando norme circa alcune leggi statali relative agli studi (7 giug. 1918) — A Mons. Giovanni Giuseppe Koppes, Vesc. di Lussemburgo, nella ricorrenza del 50° anniversario del suo sacerdozio (21 agosto 1918) — All'Em.mo Card. Giacomo Gibbons, Arciv. di Baltimora, per il 50° anniversario del suo vescovado (4 settembre 1918) — A Mons. Reig y Enrico Casanova, Vesc. di Barcellona, affidandogli l'ufficio di rappresentarlo nel prossimo Congresso Mariano da tenersi in quella città nella ricorrenza del 7° centenari dalla fondazione dell'Ordine dei Mercedari (11 sett. 1918) — All'Em.mo Card. Pietro La Fontaine, Patriarca di Venezia, in occasione degli esercizi spirituali fatti da quel Clero (20 sett. 1918) — A Mons. Fedele Olivas Esendero, Vesc. di Ayacucho (Perù), in occasione della celebrazione del sinodo diocesano (2 ott. 1918) — Al Rev.mo P. Domenico M. Tavani, Vic. gen. dei Minori Conventuali, in ricorrenza del centenario dall'invenzione del corpo di S. Francesco nella Basilica di Assisi (4 ott. 1918) — A Mons. Giacomo Stamler, Vesc. di Basilea e Lugano, e agli altri Vescovi della Svizzera, ringra-

ziando della lettera di omaggio inviatagli (13 ott. 1918) — All'Eminentissimo Card. Ludovico Nazario Bégin, Arciv. di Québec, circa la linea di condotta che il S. P. ha serbata nell'attuale guerra (16 ott. 1918) d'argomento affine alla lettera pubblicata a p. 197 (cfr. *Acta*, p. 440-449).

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. Con la bolla *Cum urbs Recife* del 26 lug. 1918 il S. Padre ha eretto a Concattedrale la città di *Recife* nell'Archid. di Olinda (Brasile) che quindi si chiamerà *Olindən*, et *Recifen* (*Acta*, p. 401). Col Breve *Laeto semper accipimus* del 24 ag. 1918, ha eretto a Vicariato apostolico la Prefettura apostolica *de Betafo* nell'isola di *Madagascar*, e con altro *Summa afficimur laetitia* del 14 ag. 1918 ha eretto a Vicariato ap. la Prefettura ap. di *Nigeria occidentale* nell'Africa sett. (*Acta*, p. 433 s.). — Sono state pubblicate queste altre elezioni di sedi di appello fatte dai seguenti Metropolitani a norma del can. 1594 § 2, (cfr. pag. 292): l'Em.mo Arcivescovo di Milano ha designato *l'Ordinario di Pavia*, l'Arcivescovo di Modena *l'Ordinario di Reggio Emilia*, l'Arcivescovo di Siracusa, *l'Ordinario di Noto*, l'Arcivescovo di Monreale *l'Ordinario di Girgenti*, l'Arcivescovo di Tolosa *l'Ordinario di Carcassona*, l'Arcivescovo di Strigonia *l'Ordinario di Giavarino*.

CAUSE DI SANTI E BEATI. — Sono stati pubblicati in data 12 novembre i seguenti decreti della S. C. dei Riti: di introduzione della causa di martirio di *Simeone Berneux, Antonio Daveluy* Vicarii Apostolici di Corea, di sette sacerdoti, e 17 fedeli, uccisi in Corea nella persecuzione del 1866-67, nonchè di *Paolo Chau* e altri quattro sacerdoti e altri quindici fedeli uccisi in Cocincina nella persecuzione del 1860-62 (cfr. *Acta*, p. 510 ss.) — 2° di conferma del culto prestato fin da principio al Beato *Giovanni Pelingotto*, laico, terziario francescano, nato a Urbino nel 1240 e ivi morto nel 1304 (ivi, p. 513).

Sono state inoltre discusse le seguenti cause: 29 ottobre 1918, nella Congregazione *Preparatoria* il martirio delle Serve di Dio *Maria Maddalena Fontaine* con tre Compagne, Figlie della Carità, e di *Maria Clotilde Angela di San Francesco* Borgia con dieci Compagne, *Orsoline di Valenciennes;* 12 novembre 1918, nella Congregazione *Ordinaria:* la revisione degli scritti dei Servi di Dio: Ugolino da Gualdo Cattaneo, dei Romitani di Sant'Agostino, Angelo De Scarpetti, dei Romitani di Sant'Agostino, Filomena Genovese, Terziaria Francescana; 26 novembre 1918: nella *Nuova Preparatoria* il martirio del Ven. Girolamo detto « del Forte delle ventiquattr'ore », ucciso, come si asserisce, in odio alla Fede, in Algeri nel 1569; 3 dicembre 1918, dinanzi al Santo Padre, nella Congregazione *Generale* il dubbio detto del *tuto* per la Canonizzazione del Beato *Gabriele dell'Addolorata:* e quindi

il dubbio intorno a due miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione della Ven. *Anna Maria Taigi* del III Ordine della Santissima Trinità; 17 dicembre 1918, presso l'E.mo Bisleti, nell'Antipreparatoria, il dubbio sull virtù del Ven. *Giuseppe Cafasso*, Sacerdote secolare, Superiore del Collegio Ecclesiastico di Torino.

NUOVI VESCOVI. — 4 nov. 1918: mons. Giuseppe Lo Jacono, vesc. di *Arano;* 6 dic. mons. Crescente Errazuriz, arciv. di *Santiago nel Chile;* 15 dic., mons. Ettore Fronzi, già vesc. di Cagli, prom. arciv. di *Camerino.*

NOMINE PONTIFICIE. — 7 nov. l'E.mo Card. Scapinelli, *Membro della S. Congr. Concistoriale* e l'E.mo Card. Sbarretti, *del Supr. Trib. della Segnatura;* 1 dic. Mons. Raimondo de la Porte, vesc. tit. di Berisa, *Consultore della S. C. dei Sacramenti;* 19 id. l'E.mo Card. Scapinelli, *Prefetto della S. C. dei Religiosi*, e l'abate D. Mauro Serafini, *Segretario* della medesima.

LUTTO NEL S. COLLEGIO. — Nella notte sul 12 dicembr, dopo un mese circa di lenta malattia piamente spirava in età di 74 anni appena compiuti, l'E.mo Card. **Giulio Tonti,** del titolo di S. Silvestro ai Monti, Prefetto della S. Congregazione dei Religiosi. Soltanto pochi anni sono scorsi da quello in cui ne demmo un succinto cenno biografico in occasione della sua elevazione alla S. Porpora (vol. XXVIII [1916] p. 44); ma dobbiamo ora almeno accennare alla non comune e sapiente alacrità spiegata in questo breve tempo a profitto della S. Sede, che lo volle a cooperare nelle Congregazioni dei Sacramenti, dei Riti, degli Affari Ecclesiastici Straordinari e della Fabbrica di S. Pietro, affidandogli da ultimo la importantissima Prefettura della S. Congregazione dei Religiosi. Le rare doti di mente e di cuore da lui spiegate, la sua modestia, carità e profondissima pietà ne renderanno sempre benedetta la memoria.

NECROLOGIO. — 6 ottobre 1918, mons. Giovanni Régine, arcivescovo di Trani e Barletta; 12 id., mons. Giovvi Battista Biolley, vescovo di Tarantasia (Francia); 15 id., Lorenzo Chieppa, vescovo di Lucera; 21 id., mons. Carlo Francesco Turinaz vesc. di Nancy e Toul; 24 id., mons. Pietro Paolo Camillo Moreschini, arcivescovo di Camerino; 3 dicembre: mons. Giovanni Giuseppe Koppes vescovo di *Lussemburgo;* 8 id mons. Giuseppe Stadler, vesc. di Vrhbosna (Serajevo, in *Bosnia*); 17 id. mons. Emilio Poletti, vesc. di *Bagnorea.*

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P. S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.

INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XXX

ATTI DELLA S. SEDE.

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XV.

PAG.

Breve *Saluberrimo sane* di erezione dell'Arciconfraternita del S. Cuore di Gesù in suffragio delle Anime purganti, 25 ottobre 1917 3

Allocuzione *Negli anni scorsi* ai Quaresimalisti, circa le qualità del buon predicatore, 11 febbraio 1918 95

Breve *Dilectus filius* di erezione dell'Arciconfraternita di San Gerardo Maiella 18 gennaio 1918 101

Motu-proprio *Quartus iam annus* circa l'applicazione della Messa pel ritorno della pace, 9 maggio 1918 133

Breve *Inter sodalicia* di indulgenze per la Confraternita di S. M. della Buona Morte e formole relative, 22 marzo 1918 . . . 135

Lettera a G. de Grandmaison sul dovere attuale di carità dei cattolici, 18 gennaio 1918, ... 165

Breve *Probe novimus* circa le indulgenze ai Sodalizi della Passione, 27 febbraio 1918 167

Lettera *Maximas inter* all'Episcopato Lombardo circa le calunnie che si spargono su la S. Sede e sul clero, 22 maggio 1918 . 197

Discorso ai Mechitaristi circa l'Istituto Orientale, 7 luglio 1918 226

Lettera al P. Cesare Pedrini, con cui concede insigni favori ai sacerdoti della Pia Unione del Transito di San Giuseppe, 15 giugno 1918 229

Breve *Nobis curavit* di indulgenze per l'Opera di Montligeon, 11 giugno 1918 230

Breve *Religionem erga* di indulgenze per una giaculatoria al S. Cuore, 26 giugno 1918 232

Breve *Cum sicut* di indulgenze per la lega « Pro Pontifice et Ecclesia », 8 giugno 1918 293

PAG.

Breve *Caelestes Ecclesiae*, di indulgenze per il « Culto perpetuo dell'Addolorata, 9 maggio 1918 294
Breve *Benigne annuentes* di indulgenze pel Sodalizio del S. Bambino di Praga, 22 luglio 1918 325
Lettera al Preside della « Pro Ecclesia et Pontifice » sui doveri del dopo guerra, 25 giugno 1918 326
Lettera al Card. Segr. di Stato circa la vittoria delle armi italiane, 3 novembre 1918 327
Lettera all'Arciv. di Varsavia circa la restaurazione della Polonia, 15 ottobre 1918 355
Enciclica *Quod iamdiu*, circa la prossima conclusione della pace e il dovere dei cattolici, 1° dicembre 1918, ... 357
Breve *Inclytum Fratrum*, circa la Custodia Francescana di Terra Santa, 4 ottobre 1918 359

SUPREMA S. CONGR. DEL S. OFFICIO

Decreto circa la permanenza del giuramento e altri provvedimenti antimodernistici, 22 marzo 1918 102
Decreto di condanna delle nuove teorie circa la scienza di Cristo 7 giugno 1918 199
Rescritto circa la delega pei casi riservati, 22 novembre 1916 . 225
Decreto di condanna di due opere del Buonaiuti, 27 novembre 1918 362

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE.

Dichiarazione circa l'intervento di ecclesiastici a danze, 1° dicembre 1917 37
Diffida circa un sacerdote non autorizzato a raccogliere elemosine di Messe 37
Decreto circa la cessazione delle facoltà straordinarie degli Ordinarii, 25 aprile 1918 (cfr. p. 234 e 296) 140
Decreto circa i sacerdoti che frequentano le Università laiche, 30 aprile 1918 170
Dichiarazione circa il decreto relativo alla facoltà dei Vescovi e gli indulti per Messe a favore di Saminari, 1° luglio 1918 234
Decreto circa le facoltà degli Ordinari d'America per le dispense matrimoniali, 2 agosto 1918 296
Dubbio circa i Concili Provinciali di Westminster, 2 agosto 1918 297
Decreto circa la visita *ad limina* per gli Ordinari d'America, 8 agosto 1918 298

Pag.

Norme pel ritorno alle diocesi, degli ecclesiastici e religiosi mobilizzati per la guerra, 28 ottobre 1918 328

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO.

Dioecesis T. Circa l'incardinazione di un ex-religioso — 27 gennaio 1917 38

Proroga del decreto circa l'astinenza del sabato in Quaresima 5 febbraio 1918 67

Dioecesis X. in Hispania. Di una deliberazione capitolare punitiva — 17 marzo 1917 69

Lisbonen. Circa l'esenzione dalla giurisdizione parrocchiale, concessa dal Vescovo — 21 aprile 1917 103

Indulto per le Tempora 139

Quebecen. Circa le prebende fondate nella Cattedrale e gli oneri annessi — 14 luglio 1917 172

Melevitana. Circa una prestazione consuetudinaria, nell'atto di S. Visita — 21 aprile 1917 200

Consentina. Circa la messa *pro populo* e le chiese parrocchiali con più di un parroco — 12 giugno 1917; 9 febbraio 1918 . . 203

Melevitana. Circa il diritto di funerare per i quasi domiciliati — 12 giugno 1917 261

Paderbornen. Circa le elemosine delle messe binate o *pro-populo* — 10 novembre 1917 265

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI.

Decreto circa la riforma delle regole e costituzioni — 26 giugno 1918 206

SS. CC. DI PROPAG. E PER LA CHIESA ORIENTALE.

Notificazione circa i religiosi che si recano in Oriente — 15 novembre 1918 363

S. CONGREGAZIONE DEI RITI.

Ferentina. Dubbi circa i diaconi assistenti il Vescovo nella benedizione col Ssmo — 23 novembre 1917 7

Urbis et Orbis. Decreto di elevazione di rito delle feste di San Giuseppe e S. Michele Arcangelo — 12 dicembre 1917 8

Dubbi circa la Messa e l'Ufficio durante le ottave semplici — 18 gennaio 1918 43

PAG.

Lauden. Circa la colletta imperata « pro re gravi » — 16 febbraio 1918 73
Istituzione di un Ordinario per gli ecclesiastici profughi d'Italia 3 settembre 1918 299
Senen. Del bacio della Croce nel Venerdì Santo e delle Orazioni dopo il *Tantum ergo* — 26 aprile 1918 175
Herbipolen. Circa l'orazione e Messa *pro sponsis* nel tempo chiuso — 14 giugno 1918 235

S. CONGREGAZIONI DEI SEMINARI E DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI.

Lettera circa lo studio di S. Tommaso 30 settembre 1916. 44

S. CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE.

Decreto di istituzione d'un Seminario italo-greco-albanese — 10 luglio 1918 364

S. PENITENZIERIA APOSTOLICA.

Nuove preghiere indulgenziate: 1. Responsorio di S. Pasquale Baylon (3 agosto 1917); 2. Atto di adorazione (id.); 3. Orazione dopo la S. Messa (16 nov. 1917) 9
Decreto circa le indulgenze della *Via Crucis* — 14 dicembre 1917 11
Dubbi circa la pia prassi della consacrazione delle famiglie al S. Cuore (cfr. p. 221) — 1° marzo 1918 109
Indulgenza per una giaculatoria al SS.mo Crocifisso — 18 gennaio 1918 142
Indulgenza per una invocazione all'Angelo Custode — 1° febbraio 1918 143
Decreto circa la Messa da applicare per la pace, il 29 giugno — 26 maggio 1918 175
Decreto di indulgenze per una preghiera per la conversione del Giappone — 19 gennaio 1918 207
Indulgenza per una giaculatoria al Sacro Cuore — 15 marzo 1918 207

COMMISSIONE SPECIALE CARDINALIZIA.

Versalien. Di nullità di matrimonio per consenso condizionato — 2 agosto 1918 268

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA.

Pag.

Ostiensis. Di commissione in materia d'enfiteusi e transazione — 10-30 marzo 1917 12

Manilen. Di cassazione in materia d'esecuzione provvisoria — 28 aprile-28 maggio 1917 74

Florentina. Di cassazione, in materia di alienazione di beni parrocchiali — 12 febbraio-11 marzo 1917 178

Montisregalis. Di revisione d'una sentenza del Supremo Tribunale circa la vacanza di un canonicato — 27 giugno 1918 300

S. ROMANA ROTA.

Bergomen. Di prescrizione per l'azione di rivalsa — 10 aprile 1916 16

Claromontana. Di restituzione per obblighi contratti da una suora di voti semplici — 16 agosto 1915 47

Novarien. Di regiudicata e restituzione in pristino in materia d'ascrizione a Congreghe — 4 agosto 1916 e 7 agosto 1917 78

Florentina. Circa la validità di un contratto di società e alienazione di beni parrocchiali — 9 giugno 1916 144

Selana. Di preteso giuspatronato su d'una cappella — 8 giugno 1916 208

Lucana. Di smembramento d'una parrocchia — 23 aprile 1917 240

S. Jacobi de Chile. Di diritti funerari contesi tra parroco e monastero — 15 novembre 1916 334

SEGRETERIA DI STATO DI S. S.

Circolare agli Ordinari di Italia su la Consacrazione delle famiglie al S. Cuore 176

PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEL CODICE.

Avviso, circa le persone che possono proporre dubbi — 9 dicembre 1917. 49

Lettera in cui si risolvono dubbi circa l'età della prima Comunione e circa i giorni di digiuno per legge particolari — 3 gennaio 1918 112

Dubbi circa le feste soppresse, la Messa *pro populo*, le feste particolari 17 febbraio 1918 113

Pag.

Risoluzione di vari dubbi circa: I. gli obblighi dei chierici; II. il governo regolare; III. le irregolarità; IV. il matrimonio; V. la conservazione del Ssmo; VI. i delitti contro gli obblighi dello stato clericale o religioso — 2 giugno 1918 236

STUDI.

Il Codice di Diritto Canonico (Riassunto e dilucidazioni)
Introduzione 18
Sguardo sintetico 50
Libro I. Norme generali 54. 85
Libro II. Delle persone 87
Preliminari 87
Dei chierici in genere 116
Dei chierici in particolare 149, 183, 213
Dei Religiosi 270, 306
Dei Laici 314
Bibliografia del Codice di Diritto Canonico 247
Le innovazioni del Codice circa il conferimento dei benefici . 341

CONSULTAZIONI.

Su l'obbligo di restituzione per cosa restaurata 244

QUESTIONI.

1. Se l'ufficio di Canonico sia incompatibile con quello di maestro elementare 28
2. Circa l'onere della Messa Conventuale nella vacanza di canonicati. 158
3 Circa la Messa domenicale in una collegiata 190
4. Circa la prassi della Consacrazione delle famiglie al S. Cuore 221
5. Circa la provvista di un parroco rimosso 316
6. Circa la imposizione di oneri in un legato 317
7. Circa l'onere della Messa *pro populo* per gli Economi . . . 319

QUESITI MINORI.

N. 1-10, p. 30; 11-18, p. 62; 19-30, p. 91; 31-40, p. 122; 41-44, p. 160; 45-48, p. 191; 48-52, p. 222; 53-61, p. 252; 62-66, p. 285; 67-77, p. 343; 78-83, p. 365.

BREVI RISPOSTE.

N. 1-28, p. 127; 29-37, p. 258; 38-59, p. 288; 60-73, p. 353; 74-82, p. 366.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

PAG.

Sunti di sentenze 320

RECENSIONI.

Masnovo Amato. *Introduzione alla Somma Teologica di San Tommaso* 68-*bis*
Tirozzi Vincenzo. *Brevis Collectio quaestionum ritualium* . . 68-*bis*
Allard Paolo. *Storia critica delle persecuzioni* (vol. II) . . . 100-*bis*
Bonardi Arturo. *L'eloquenza Sacra* 132-*bis*
De Siena Pasquale. *Theologiae moralis compendium* 132-*bis*
Perchè i fedeli conoscano le principali disposizioni del Codice 164-*bis*
Chautard Giov. Batt. *L'anima dell'Apostolasto* 164-*bis*
Marc Clemente. *Institutiones Morales Alphonsianae* (ed. 15ª) 196-*bis*
Farrugia Niccolò. *Tractatus de casuum reservatione* 196-*bis*
Pacati Pietro. *De Reservatis interpretatio* 196-*bis*
Bersani Francesco. *Le fonti del diritto canonico* 228-*bis*
Cerato Prosdocimo. *Matrimonium a C. J. C. integre desumptum* 228-*bis*
Marabottini Possidio. *La santa degli imponibili* 228-*bis*
Tarozzi Vincenzo. *Industrie per la pace interiore* 260-*bis*
Gemelli Agostino. *Principio di nazionalità e amor di patria* 260-*bis*
Mengolini Antonio. *Raccolta di Preci nella Benedizione col Ssmo* 260-*bis*
Maroto Filippo. *Institutiones Juris Canonici ad normam Codicis* (vol. I) 292-*bis*
De Siena Pasquale. *Commentarium censurarum* 324-*bis*
Saint Quay. « *Esto vir!* » 324-*bis*
Morino Giovanni. *Theologia moralis* (ed. 8ª) 356-*bis*
Benedetti Enrico. *Il Catechismo del Concilio di Trento ai parroci.* Nuova traduzione 356-*bis*
Presso il Tabernacolo 356-*bis*
Caracciolo di Torchiarolo Settimio – *Commentarius de canonis,* 388-*bis*
Sebastiani Niccolò – *Summarium Theologiae Moralis* . . . 388-*bis*

CRONACA ECCLESIASTICA.

Pag. 95, 163, 195, 226, 259, 291, 323, 355, 369.

ATTI PARTICOLARI DEL SOMMO PONTEFICE.

Udienze e Discorsi, p. 95, 226; Lettere Apostoliche, 195, 291, 370; Provviste per bolle e brevi, p. 163, 259, 369.

CAUSE DI SANTI E BEATI.

Martiri del Tonkino, p. 33; Alacoque, p. 33; De Hoyos, 33; da Camporosso, 34; Bengy, 34; Brebeuf e soci, 34; Nonio Alvarez, 67; Lapini, 68, 291, 167; Plunket, 164, 260; Giovanna d'Arco, 164; Gabriele dell'Addolorata, 164, 371; Taigi, 164, 372; Chaminade, 259; Laval, 260; De Andreis, 260, 292; Eymard, 292; La Gras, 292; Attardi, 292; Montmorency, 292; Monteagudo, 292; Piccolomini, 292; Martiri dell'Uganda, 292; Martiri di Corea e Cocincina, 371; Pelingotto, 372; Orsoline di Valenciennes, 372; Girolamo « del Forte delle XXIV ore », 372; Capasso, 372.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA.

Pag. 33, 163, 291, 371.

NUOVI VESCOVI.

Pag. 68, 195, 260, 355, 372.

NOMINE PONTIFICIE.

Pag. 33, 68, 164, 260, 323, 355, 372.

CARDINALI DEFUNTI.

E.mi Serafini, p. 195; Martinelli, 227; Farley, 323; Tonti, 372.

NECROLOGIO.

Pag. 33, 68, 163, 195, 228, 260, 323, 372.

INDICE ALFABETICO

(I numeri indicano le pagine)

ABITO corale, p. 192, 354.

ADDOLORATA (M. SS.), Patrona della Buona Morte, p. 135 s.; – culto perpetuo, p. 294 s.; – festa, p. 354.

ALIENAZIONE di beni ecclesiastici, p. 146 s.; 157; 179.

ALTARE, p. 368; domestico, p. 126; – privilegiato, p. 6, 230, 232, 258.

AMERICA (vescovi di) circa le relazioni diocesane, p. 298 – le dispense matrimoniali, p. 296.

AMMINISTRATORE apostolico, 153.

AMMINISTRAZIONI secolari, pei chierici, p. 236.

AMMISSIONE alla religione (V. Noviziato), p. 280.

AMPLIUS (et), Valore della clausola, p. 108.

ANIMETTA, p. 288.

ANNIVERSARIO collettivo, p. 255; – della Dedicazione, v. q. p. 354.

ANNUNZIATA (festa) se differita lunedì santo, p. 91.

ANTICIPAZIONE d'ufficio, in coro, p. 350 s.

APOSTOLATO della Preghiera, 177.

APPELLO in che differisca dal ricorso, p. 75; – fatali, p. 79 s.; – come debba porsi, p. 80.

ARCHIVIO diocesano, 185; – parrocchiale (V. Libri).

ARCIPRETE, p. 257.

ARCICONFRATERNITE, p. 314 s.

ASPERSIONE di un cadavere, nell'entrare in chiesa, p. 34.

— di oggetti benedetti, 353.

ASSENZA per infermità, p. 30.

ASSISTENZA, p. 125, 368.

ASSOCIAZIONE funebre, p. 91 (vedi *Funerali*).

ASSOCIAZIONI pie, 314 ss.

ASTINENZA e digiuno non tolti dalla festa del Patrono, p. 67; – del sabato di quaresima (durante la guerra), 67; – nelle feste soppresse, p. 113; – nel sabato delle Tempora, 258; – dispense per le Tempora, 139

AUTORIZZAZIONE se importi garanzia, p. 48.

« AVE MARIA » dei Morti, p. 6.

BALDACCHINO sotto volta dipinta, 129; – e trono pel Vescovo, 151 s.

BEATI e Santi, (vedi in Indice progressivo: p. 380, *Cause*).

BENEDIZIONE in genere, 353; – di oggetti sacri, 128 s.; – di suppellettile sacra, 159; – col Crocifisso, p. 120; - Papale, con ind. plen., 129, 157, 353; – nuziale, 235; – col SSmo p. 127-129, 175.

BENEFICI conferimento, p. 311 ss.

BENEPLACITO apostolico per alienazioni, p. 14, 157, 179 s.

BINAZIONE, p. 157; – in diocesi aliena p. 643; 352 s.; – per alium, 353; – nelle Rogazioni, p. 92; – circa l'elemosina, p. 93.

CALENDARIO nelle chiese di suore, p. 33 s.

CAMICE misto di lino e cotone, 290.

CANONICATI conferimento riservato al vescovo, p. 254, 343, 366; – senza

prebenda, p. 31 s.. – se possano darsi a parroci, p. 32.

Canonico se possa essere maestro elementare, p. 28 s.; – celebrante o ministro nella Conventuale, p. 32; – predicante, p. 32; – teologo, p. 32, 71, 346; – penitenziere, 33, 346; – magistrale, 69 ss.; – circa gli uffici comuni. 71.

Capitolo, p. 186 s.; – circa le leggi e pene, 70 s.

Cappellani militari, 214.

Cardinali, p. 151.

Cattedrale: se obbligata a dar la procura al Vescovo nelle visite, p. 202; – fonte battesimale, p. 350.

Causa canonica: differenza dalle civili, 77.

Cecuziente circa le messe votive, p. 288.

Celibato dispensa, p. 121.

Cera, p. 128.

Chierici, diritti e doveri, p. 116 s.; 171; 236; – di ritorno dalla milizia, p. 329 ss.

Chiesa municipale, p. 321; – collegiale, 321; – unica per più parrocchie, p. 204, 216; – regolare soppressa, 193; – demolita, p. 285.

Cimitero (concessione d'area), p. 146, 348 s.

Clausura, p. 307 ss. ; – se richieda unico ingresso, p. 162.

Coadiutore del parroco: in una Comunia, p. 62 s.

Codice, Cfr. Indice progressivo: *Studi* (comprende Libro I e II); non ha forza retroattiva, p. 238 s.

Canoni *specialmente* studiati:
c. 6, p. 56; 101, p. 122; 111, p. 41; 117, p. 42; 337, p. 155; 366, p. 183; 400, p. 32; 409, p. 192; 415, p. 63; 419, p. 30; 420, pp. 30-33; 450, p. 257; 459, p. 215; 460, p. 215 s.; 464, p. 105 ss.; 466, p. 192; 470, p. 218; 478, p. 256 s.; 487, p. 271; 501, pp. 272, 275; 585, p. 42; 597, p. 162; 613, p. 193; 641, p. 94; 821, p. 94; 1216, p. 263; 1236, p. 26; 1267, p. 239; 1346, p. 33; 1347, p. 97; 1442, p. 304; 1511, p. 263; 2191, p. 123 s.; 2197, p. 1231; 2387, p. 240.

Codificazione: tentativi, p. 21 s.; – necessità, p. 22 s.; – storia, p. 24 s.; – metodo e ordine seguito, p. 25.

— particolari, p. 264.

Collegiata, p. 321; – perpetuità, p. 63.

Colletta, p. 127 s.; 368.

— dopo il *Deus qui nobis*, p. 175; – *pro re gravi*, p. 73.

Competenza della Curia circa religiosi esenti, p. 335.

Composizioni facoltà dei Vescovi, p. 258.

Comunia, 62 s.

Comunicazione di privilegi, vedi *q. p.*; – 193, 309, 366.

Comunione prima (età della), p. 112 s.

Concilio plenario o provinciale, p. 151; – per province che non ne fanno più parte, p. 297 s.

Concordati in confronto al Codice, p. 54 s.; – denunziati, p. 179, 347; – napoletano, p. 347, – atti esecutivi, 321.

— in specie, riguardo ai benefici, p. 347.

Concorso per le parrocchie: p. 19, n. 2; p. 215; 346.

Concubinario chierico, p. 118; – circa la sepoltura, p. 348.

Condizione e errore, p. 269 ss.; - prova, p. 269.

Conferenze dei casi, p. 352; – episcopali, 152.

Confessori di religiosi o suore, p. 276 s.

Congregazioni e sodalizi di diritto diocesano, p. 206 n.

Congrua aumento, p. 130, 257.

Conopeo, p. 258.

Consacrazione al S. Cuore (delle famiglie), p. 109. ss.; p. 176 s., p. 222.

Consigli di vigilanza contro il modernismo, p. 103.

Consuetudini in genere, p. 59; titolo, 201; e legge nuova, 287; – riprovata, p. 204; – abrogate dal Codice, p. 55, n. 1.

CONTRATTO, p. 145 ss.

CORONA del Rosario, benedetta dai PP. Crocigeri, p. 93; – della « Via Crucis », p. 11 s.

CORPUS Juris Canonici (critica del), 22 s.

COSTITUZIONI e regole: obbligo di riforma e revisione, p. 206.

COTTA, p. 129, 353.

CREDO nella Messa: si omette nell'ottava semplice, 44.

CRISTO scienza della sua anima, p. 199

CROCE (S.). reliquia, p. 288; se possa baciarsi dai fedeli il venerdì Santo, 175.

CROCE funebre, p. 91.

CROCIFISSO, 368; in nicchia, se debba velarsi come le altre immagini, 290; della « Via Crucis », p. 11.

CURIA diocesana, p. 183 s.: – competenza pei Regolari esenti, 335.

DANZE ed ecclesiastici, p. 37.

DECRETI se possa farli il Capitolo, p. 70.

DEDICAZIONE anniversario, p. 354.

DELEGA pei matrimoni, fra più parroci, p. 205.

DELEGATO ad universitatem causarum, p. 350.

DIACONO (secondo) invece del suddiacono, nella benedizione pontificale col SS.mo, p. 7 s.; – (terzo e quarto) p. 8.

— e suddiacono, della Conventuale, circa le distribuzioni, p. 31.

DIGNITÀ capitolari, p. 186, 342, 366.

DIGNITARIO celebrante, p. 288.

DIOCESI (nuove) Aterrado, p. 291; – Brentwood, p. 33; Leyres, 163; Recife, p. 355; Riga, p. 355.

— erette ad arcivescovato: Diamantina, p. 163.

DISMEMBRAZIONE di parrocchie, p. 240 s.; – cause, 241; – formalità, p. 243; – modo, 244.

DISPENSA in genere, p. 86; – dalle leggi del Codice, p. 58 s.; – facoltà di darla, p. 86 s.; – cessazione delle facoltà straordinarie, p. 141. (Cfr. *Facoltà*, *Composizioni*, *Seminario*).

DISPENSE matrimoniali; cessazione delle facoltà dei Vescovi, p. 141, 157; – per l'America, p. 296.

DISTRIBUZIONI per un richiamato alle armi, p. 125.

DOGMA nel Codice, p. 25, n. 2, p. 199.

DOMENICA: messa festiva cantata, p. 354; – anniversario della Dedicazione, 354.

DOMICILIO, p. 88 ss.

DOTE monastica, p. 281.

ECONOMO diocesano, p. 189.

— parrocchiale, p. 220; – circa il suo funere, p. 349 s.; – se insieme sia parroco, p. 285 s.; – circa la Messa « pro populo », 253, 319.

EDIFICI di culto, p. 323.

ELEZIONE a offici ecclesiastici, 119 s., 122 s.

ENFITEUSI pattizia o ereditaria, p. 12 s., 14; – alienabilità, 14.

ENTE morale: capacità di ricevere, p. 320.

ERRORE causa di nullità, p. 148; – e condizione, nel consenso matrim., p. 269.

ESAMI del clero, p. 117, 119, 171.

ESAMINATORI sinodali, p. 157.

ESCARDINAZIONE, vedi *incardinazione*, p. 41 ss., 116 s.

ESECUZIONE provvisoria, p. 74 ss.; – se e come possa impugnarsi, p. 76: norme del *Codice civile* e del *Diritto canonico* in riguardo, p. 76 s.

ESENZIONE dalla giurisdizione parrocchiale, p. 103 ss., 272, 335 ss.

— facoltà del Vescovo, p. 105 s.

ESERCIZI SPIRITUALI pel clero, 117; – pei religiosi, 280, 307; – per gli eccles. che tornano dalla milizia, p. 330 s.

ESERCIZIO e rivendita (tassa), p. 323.

ESPEDITO (S.), p. 127.

ESPOSIZIONE del SS.mo, 127, 129.

EXTRA-tempora, 157.

Eucaristia (SS.ma), in case religiose, p. 239 s.

Facoltà dei Vescovi (vedi *Dispense*); – spirituali per i sacerdoti dell'Un. del Transito di S. Giuseppe, p. 230 s.

Fallenze, p. 124 s.

Famiglie, v. *Consacrazione al Sacro Cuore*, p. 222.

Fanciulli: precetti a cui son tenuti, p. 112.

Farina per ostie adulterata, p. 257.

Feste soppresse nel Codice, se possono essere in vigore, p. 115; – circa l'astinenza, p. 114; – la messa « pro populo », 114 s.

Fiducia testamentaria, 320.

Fodere dei paramenti sacri, p. 258.

Fonte battesimale, p. 350.

Fonti del *Diritto canonico*, p. 21.

Fotografica (arte): se vietata agli ecclesiastici, p. 351.

Frode alla legge, p. 180 s.; 320.

Funerali fuori del domicilio del defunto, p. 252, 261 s.; cfr. p. 264 s.; – in parrocchia eletta, p. 64; – in chiesa regolare soppressa, 193.
— diritto parrocchiale, p. 337 s.
— emolumenti, ingiustamente percepiti, 348.

Gradi, accademici, nei benefici, p. 343 – in Ordine religioso, p. 162.

Giuramento antimodernistico, p. 19 103; – suppletorio, p. 240.

Giuseppe (S.): festa di rito doppio di 1ª classe, p. 8 s.

Giuspatronato in genere, p. 209, 345; – prova, p. 210 s.; – se sia necessaria la dotazione, p. 211; – in futuro è escluso, p. 214; – presentazione, p. 345.

Immagine del S. Cuore, all'altare del SS.mo, 353.

Impedimenti ora abrogati, p. 239.

Incardinazione in genere, p. 41 s., 116 s., di religioso secolarizzato, p. 39, 311; se sia necessario l'intervento della S. Sede, p. 40, formalità richieste p. 40; se sia contenuta nel conferimento di un beneficio, p. 41.

Inchino all'Altare, nel funere, p. 127.

Incompatibilità di uffici p. 28 s., (cfr. Maestro); di benefici (cfr. canonicati, parroco), p. 32.

Indulgenze (nuove) per gli ascritti alla Confr. del S. Cuore per le anime purganti, p. 5, s.; — per un responsorio a S. Pasquale B. p. 9; atto di adorazione a N.S.G.C., p. 10; — per l'orazione al Santo di cui si è celebrata la Messa, p. 10; — per la Confr. di N. S. della Buona Morte, p. 135 ss.; — e preghiere relative, p. 137; — per una giaculatoria al SS. Crocifisso, p. 142; – per una invocazione a Gesù Sacramentato, p. 143; — per l'Arc. della Passione, p. 167 ss.; — per una preghiera per la conversione del Giappone, p. 207; — giaculatorie al S. Cruore, pp. 207, 233; — per i sacerdoti del Transito di San Giuseppe, p. 230; — per l'Opera di Montligeon, p. 231 ss., 369; — per la lega Pro Pontifice et Ecclesia, p. 293; — pel Culto perpetuo dell'Addolorata, p. 295; — pei membri del Sodalizio del S. Bambino di Praga, p. 325 s.; — per la pace, 358.

Indulgenze (dichiarazioni autentiche): – della « Via Crucis », p. 11 s. – della Consacrazione delle famiglie al S. Cuore, p. 109; – (cfr. *Visita*), p. 129.

Indulgenze (nostre risoluzioni): dei PP. Crocigeri, se sia necessaria la meditazione dei Misteri, p. 92 s.; – di altare privilegiato, p. 258 s.; – circa il cambiamento di numero gramm., p. 287; – in chiese di regolari soppresse, 288.

Interpretazione autentica del Codice: chi possa ottenerlo, p. 49. Vedi Indice progressivo: *Commissione pontificia*.

Infermità (per un beneficiato), p. 30.
Irregolarità, p. 237; contratte durante la guerra: facoltà di dispensa, p. 329 s.

Labor extrinsecus nella Messa, p. 267.

Laici (secolari)314, p. 273 ss., 279, 309, 312; – o conversi (religiosi); – ex-militari, p. 335.

LAMPADE, p. 129, 289, 369.

LEGATI pontifici, p. 151.

LEGGE ecclesiastica: elementi costitutivi, p. 56 s.; – promulgazione, 57 – territorialità, 57; – irretroattività, 58; – obbligatorietà, 58; – soggetto, 58.

— episcopale, 154 s.; 335 ss.

LESIONE rescindibilità per, p. 150.

— natura, p. 82.

LIBRI parrocchiali, 218; proibiti, 362.

LIQUIDAZIONE della Congrua e spese di culto, sottratta alla giurisdizione giudiziaria, p. 130 s.

LITANIE di S. Marco e Rogazioni, p. 92.

LITANIE lauretane: invocazione aggiunta, 289; – ripetuta, p. 353.

LITURGIA: riguardo al Codice, p. 54.

LOCUPLETAZIONE, p. 246 s.

MAESTRO elementare (ufficio): se incompatibile col canonicato, p. 28; – col parrocato, p. 29.

MAGISTRALE, v. Canonico, p. 69.

MAGGIORANZA di voti, p. 122 ss.

MALTA (Ordine di): se le sue cariche siano benefici, 320.

MANSIONARIATI, p. 367.

MANTELLETTA in coro, 354.

MATRIMONI: delega per assistervi, p. 205; – se occorra la licenza della Curia, p. 224; – ove possa celebrarsi, 64; – circa gli impedimenti ora abrogati, 239; – nullità per condizione apposta, 269.

MERLETTI e trinè di arredi sacri, p. 258.

MESSA parrocchiale, p. 161; – cantata, p. 215, 267; – di festa in domenica, 354; – più solenni nella stessa chiesa, 290, 368; – binata (v. *Binazione*); – domenicale in Collegiata, p. 190.

MESSA d'espiazione, prescritta dal S. P., 134, 175 s.; – per gli agonizzanti, 230; – pel Seminario, 234.

MESSA conventuale, p. 65; 366.
— circa le distribuzioni, pel celebrante, 31 e pei ministri, ivi; – puntatura per l'assenza a una parte, p. 32; – circa l'applicazione pro rata, 65; – avventizia che la sostituisce, p. 287; – nel 2 novembre, 352; – *pro benefactoribus*, 160; – chi ne sostenga l'onere, nei Capitoli, p. 159; – in caso di vacanza, p. 158 ss.

MESSA pro populo: fuori della ch. parrocchiale, p. 65; – nelle feste soppresse, p. 66, 114 s.; – pei Vicari e Prefetti apostolici, p. 152; – pel parroco economo, 132, 253, 319; – per più parroci in una sola chiesa, p. 203; – devoluta al Seminario, 234, 368; o opera Pia, 265 ss.

MESSA di Natale, p. 289; – in chiesa di monache, p. 94.

MESSA nelle litanie di S. Marco e Rogazioni, p. 92.

MESSA pro sponsis, in tempo chiuso, p. 235.

MESSA votiva: fra le ottava semplici, p. 43; – privata, 354; – B. M. V. nell'ottava di Natale, 289.

MESSA di Requie: per un cadavere esumato e trasferito in altro luogo ove si celebra, p. 33; – oltre la præsente cadavere, p. 66; – nell'Ottava dell'Ascensione, p. 290; – Gregoriana, p. 289; – in domenica riassunta, 366.

MICHELE (S.): festa di rito doppio di I classe, p. 8 s.

MIGLIORAMENTO di cosa altrui, p. 246.

MILITARE (servizio): impedimento all'ordinazione, p. 237; – norme per gli ecclesiastici che ne ritornano, p. 329 ss.

MINORENNE circa transazione, p. 15; – cause equiparate, p. 77.

MODERNISMO (provvedimenti contro il), p. 19, n. 1, 102 s.

NIHIL transeat, abolito, p. 237.

NOVENA a M. SS. Addolorata per la buona morte, 137 s.; – ritmo relativo, p. 138.

NOVIZIATO, p. 280 s
— novizi: ex militari, p. 335.

NULLITÀ di sentenza, p. 13 s., 75, 81 not., 178 s., 302, p. 335.
— di atti, p. 90.

NULLITÀ di elezione, p. 119 s.
— di contratto, p. 146 ss.
NULLIUS (prelature), p. 149, 152, 153.

OBBLIGAZIONI contratte da Religiosi, p. 48.
OFFICIALE, p. 183.
ONERI di legato, (costituzione separata), p. 317 s.
ORATORIO, p. 64, 94, 239.
ORAZIONI: di Vergine e di Vedova nella Messa, p. 92; – post Missam, 11; – pro sponsis, 235.
ORDINARIO, p. 121.
ORIENTALI riguardo al Codice, p. 54; – Istituto pontificio, 226.
OSPEDALI non esenti, circa la cura, p. 287.
OSTENSORIO, p. 127.
OSTIA Magna, 128.
OTTAVA: dubbi circa le Messe e uffici, p. 44.

«PANGE LINGUA» dinanzi al SS.mo esposto; – se possa terminarsi prima del *Tantum ergo*, p. 351.
PARENTELA spirituale, p. 239.
PARROCCHIA nuova: circa le consuetudini, p. 203.
— multipla in una stessa chiesa, 204 s., 215 s..
— sotto un solo parroco, 332; – familiare e personale, 149, 256.
— vacante: come si governi, 219.
PARROCCHIALI (funzioni), p. 217.
PARROCO, p. 213 ss.; – nuove norme circa la nomina, p. 215; – unicità, p. 215 s.; – maestro elementare, p. 29; – canonico senza prebenda, 33; – ed economo, p. 192; – di Collegiata, p. 187, n. 1.
PASQUALE Baylon (S.): Responsorio indulgenziato, p. 9.
PATRONO (S.) (festa del): se importi l'obbligo della Messa *pro populo*, p. 66; – circa la Messa, 127; – circa l'astinenza e digiuno, p. 67.
PERSONA in genere, v. p. 87 s.
— morale, p. 77, 89 s.
PISSIDE purificazione, p. 288.
PLUS-valore, p. 246.
PONTEFICE Sommo, p. 150 s.; – sua opera per la pace, p. 198 s., 357; – circa il conferimento dei benefici (vedi *Riserve*).
PORZIONE canonica, p. 262 s., 349.
POSSESSO legittimo, 245; – presa, p. 217, 302 s.
POSTULANTI, p. 279 s.
PREBENDA, p. 172 s.; – requisiti, p. 173; – sufficienza, p. 174.
PRECEDENZA in coro, p. 186 s.
PRECETTI della Chiesa, p. 112 s.; – festivo, p. 114 s.; – pasquale, p. 112.
PREDICAZIONE, p. 95 ss.; – in Coro, p. 32 s.
PREFAZIO proprio della festa, deve leggersi anche nell'ottava semplice, p. 44; cfr. 354.
PREFETTI Apostolici, 152 s.
PREFETTO del Coro, p. 32.
PREGHIERE (vedi *Orazioni*); – nuove indulgenziate (vedi *Indulgenze*); – dopo la Messa, p. 125.
PRELATO, p. 116.
PRESCRIZIONE di azioni, p. 14, 17; – di diritti, p. 107, 202; – parrocchiali p. 263.
PRESTAZIONI dovute al Vescovo, 202.
PRIVILEGI in genere, p. 85 ss.
— abrogati dal Codice, p. 55, n. 2; comunicazione, p. 193, 309, 366 s.
PRIVILEGIO Paolino, p. 20.
PROCESSIONE delle Rogazioni etc., p. 92.
PROCESSO per la prova di stato libero, p. 224.
PROCURAZIONE nella Visita pastorale, p. 201.
PROFESSIONE religiosa: effetti, p. 39, 47 s., 283.
PROFUGHI ecclesiastici, p. 299.
PURIFICAZIONE della pisside, p. 289.

QUARANTORE in quaresima, p. 290.
QUARTA funeraria, p. 262, vedi *Porzione Canonica*.

Quasi-domicilio: quanto ai funeri, p. 262 ss.

Quasi-parroco, p. 214, 253.

Quasi-professione, p. 271, 240, n. 2; 314.

Rappresentanza dei dipendenti, nell'enfiteusi, p. 14.

— in giudizio, p. 80 s.

Regresso o rivalsa (azione di), p. 17; – prescrizione quinquennale, 17; – decennale, 18; – fondamento necessario, 18.

Regole, v. *Costituzioni.*

Religiosi, p. 236 s.; 271 s; 363 s.

— circa le leggi diocesane, p. 335 s.; – la cura d'anime, 336.

— ex-militari, p. 335 s.; – secolarizzati, 39 s.; – missionarii, 363 s.

— responsabilità per fatto proprio ecc etera, 338.

Reliquiari, p. 288.

Reliquie della Passione, p. 288.

Rescritti dottrina generale, p. 60 s.; – obrezione e subrezione, p. 61.

— casi speciali, p. 94.

Residenza (obbligo di), p. 30; – per canonicati senza rendita, p. 31.

Responsabilità d'una Superiora per mancata vigilanza su una Suora, p. 48 s.

Restituzione *in integrum*, p. 81.

Rettori di chiese semplici, p. 221 s.

Ricettizie, p. 322.

Ricorso: in che differisca dall'appello, p. 75.

Rimozione canonica: provvista del rimosso, p. 317.

Rinunzia a offici ecclesiastici, p. 120.

Riserva dei casi, p. 224 s., 252 nota. di benefici, p. 342 ss.; – cessate, p. 344 s.

— dei mesi, 254, 345.

Rivalsa, v. *Regresso.*

Rosario, vedi Corona.

Rubriche: mutazioni da indurre, p. 9.

Sabato delle Tempora, giorno di astinenza, 258.

Scienza dell'anima di Cristo, 199 s.; – se limitata, p. 200.

Secolarizzazione di religiosi (effetti) p. 39 ss., 43, 311.

— ex-militari, p. 335.

Seminari: Messe applicate, p. 234 s – circa i seminaristi che tornano dalla milizia, 332; – italo-greco, 364.

Sepoltura elettiva, p. 339 s., 348 s.

— Jus sepulchri, p. 348 s.

Sinodo diocesano, 182, 340 s.

Sodalizi ecclesiastici senza voti, p. 240 s.

Solennità dei voti, p. 272.

Sospensione *ex informata conscientia*, p. 123 s.

Sostituzione nel coro, p. 31, p. 72 s.

Specie SS.: rinnovazione, p. 127.

Spese di culto in genere e per le ricettizie, p. 321; – aumento dell'assegno, p. 130.

Sponsali: non danno azione che di indennizzo, p. 237.

Sposi ignoranti: circa il matrimonio p. 238. cfr. *Messa, pro sponsis.*

Stato libero prova: su giuramento, p. 238.

Statuti, capitolari, p. 187.

— sinodali, se obblighino i Regolari, p. 340 s.

Stipendio di Messa: binata, pro-populo, 265 ss.

Stola *more diaconali*, p. 8; – su la cappa, 128; – nelle associazioni funebri, 91, 351; – nel Sabato Santo 351.

Studi dei Religiosi, p. 306; - nel noviziato, 283

Suffragi pei defunti, 3 s.

Suffragio e preci: nell'ufficio fra le ottave semplici, 43; – nel giorno stesso dell'ottava, p. 44; – nome del titolare, p. 128.

Superiori: elezione triennale, p. 23.7

Suppellettile sacra, posta addosso a defunti, p. 365.

TEMPO computo, p. 59 s.; – legale o vero, p. 59.

— utile o continuo, 60.

TENDINA nel Ciborio, p. 127.

TERRASANTA, Custodia, p. 360 s.; colletta, p. 362.

TERZIARI, p. 315.

— assoluzione, p. 127; – funeri, p. 339

TITOLO d'ordinazione, p. 316 s.

TOMISMO, p. 44 ss.

TRANSAZIONE, p. 12 s.; – elementi, 13 s.; – conferma, 15.

— invalidità per lesione, p. 15 s.

TRASLAZIONE della S. Casa (festa), p. 365.

TRE Messe nel 2 novembre, 352.

TRONO e baldacchino per vescovo d'altra diocesi, p. 155.

TUMULO: ceri, fiori, parati, lampade intorno, p. 289.

UFFICIO divino. Dubbi, p. 44; – anticipazione in coro, p. 350 s.

UFFICIO ecclesiastico, p. 118 s.; – incompatibilità, 28 s.

UNIVERSITÀ laiche, p. 170; – circa i sacerdoti che le frequentano, 171.

VACANZA di canonicati, circa la Messa convenevole, 158 s.

VESCOVO in genere, p. 154-158; – facoltà che ha dal Codice, p. 140, 156 s.; – circa l'esenzione, 105, 335 ss.; – facoltà straordinarie cessate, p. 140 s.

VESCOVO dei profughi, 298.

VESPRI festivi nelle parrocchie, p. 95, 289.

« VIA CRUCIS », condizioni per le indulgenze, p. 11 s.

— perpetua, p. 11 s.

— vivente, p. 11 s.

— (corone della) abrogate, p. 11 s.

— (croci e crocifissi), p. 11 s.

VICARI Apostolici, 152 s.

VICARIO Capitolare, p. 189.

VICARIO Foraneo, 150, 189 ss.; – precedenza sul clero, 257.

— se abbia *a iure* la facoltà d'assolvere dai casi riserv. diocesani, p. 225.

VICARIO Generale, 182; – cose che non può fare, p. 183 s.

— precedenza in coro, p. 191 s.

VICARIO parrocchiale, p. 219 ss.; – precedenza, 257.

VIGILANZA, v. Consigli.

VISITA di chiesa, per indulgenze, p. 129.

VISITA ad limina, 152, 155.

— per i Vesc. d'America, 298 s.

VISITA pastorale, p. 84, 155.

— circa la procurazione, p. 201.

VOLONTÀ (esplorazione di), p. 281 s.

VOLONTARIATO (milizia), p. 118.

VOTI religiosi, p. 39 ss., 47 ss. (vedi *Professione*).

— semplici, 47 ss.; – solenni, 272.